ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 227 E

45º anno

24 settembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

. . . . . .

II *Atti preparatori*

Commissione

2002/C 227 E/01 Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile *[COM(2002) 30 def. — 2000/0069(COD)]* [1] 1

2002/C 227 E/02 Proposta di decisione del Consiglio recante approvazione del regolamento concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom *[COM(2002) 99 def.]* 224

2002/C 227 E/03 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India *[COM(2002) 245 def.]* 292

2002/C 227 E/04 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India *[COM(2002) 246 def.]* 309

2002/C 227 E/05 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese *[COM(2002) 251 def.]* 325

2002/C 227 E/06 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci *[COM(2002) 190 def. — 2002/0115(CNS)]* 333

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2002/C 227 E/07	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione *[COM(2002) 259/2 def. — 2002/0112(COD)]* (1)	336
2002/C 227 E/08	Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori *[COM(2002) 252 def. — 2002/0111(CNS)]*	342
2002/C 227 E/09	Proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune misure restrittive nei confronti della Liberia *[COM(2002) 269 def.]*	343
2002/C 227 E/10	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America *[COM(2002) 285 def. — 2002/0121(ACC)]*	347
2002/C 227 E/11	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan *[COM(2002) 282 def.]*	362
2002/C 227 E/12	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/566/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada *[COM(2002) 270 def. — 2002/0120(ACC)]*	374
2002/C 227 E/13	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia *[COM(2002) 271 def. — 2002/0117(ACC)]*	375
2002/C 227 E/14	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/509/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda *[COM(2002) 272 def. — 2002/0087(ACC)]*	376
2002/C 227 E/15	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società *[COM(2002) 279 def. — 2002/0122(COD)]*	377
2002/C 227 E/16	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/747/CE del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone *[COM(2002) 273 def. — 2002/0118(ACC)]*	381
2002/C 227 E/17	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini commerciali *[COM(2002) 207 def. — 2002/0123(COD)]*	382
2002/C 227 E/18	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli *[COM(2002) 244 def. — 2002/0124(COD)]* (1)	387

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2002/C 227 E/19	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale *[COM(2002) 304 def. — 2001/0077(COD)]* [1]	393
2002/C 227 E/20	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica *[COM(2002) 304 def. — 2001/0078(COD)]* [1]	440
2002/C 227 E/21	Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America *[COM(2002) 316 def. — 2002/0095(ACC)]*	456
2002/C 227 E/22	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina *[COM(2002) 294 def.]*	472
2002/C 227 E/23	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria *[COM(2002) 299 def. — 2002/0126(ACC)]*	474
2002/C 227 E/24	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento *[COM(2002) 313 def. — 2000/0326(COD)]*	487
2002/C 227 E/25	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi *[COM(2002) 298 def.]*	497
2002/C 227 E/26	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell'allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee *[COM(2002) 317 def. — 2001/0296(COD)]*	502
2002/C 227 E/27	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti *[COM(2002) 318 def. — 2001/0212(COD)]*	503
2002/C 227 E/28	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana *[COM(2002) 319 def. — 2002/0128(COD)]*	505
2002/C 227 E/29	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) *[COM(2002) 335 def. — 2002/0129(ACC)]*	522

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2002/C 227 E/30	Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi *[COM(2002) 342 def. — 2002/0133(ACC)]*	555
2002/C 227 E/31	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione *[COM(2002) 341 def. — 2002/0136(CNS)]*	565
2002/C 227 E/32	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità *[COM(2002) 351 def. — 2001/0135(COD)]* [1]	567
2002/C 227 E/33	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari *[COM(2002) 307 def. — 2002/0135(CNS)]*	570
2002/C 227 E/34	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale *[COM(2002) 328 def. — 2002/0132(COD)]*	574

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [1]

(2002/C 227 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 30 def. — 2000/0069(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 4 febbraio 2002)

[1] GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 13.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,	
vista la proposta della Commissione,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	
visto il parere del Comitato delle regioni,	
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,	
considerando quanto segue:	
(1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio [1] stabilisce una serie di norme comuni di sicurezza, che sono riportate nell'allegato II dello stesso, riguardanti la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili nonché le persone e gli organismi interessati a tali attività. Tali norme di sicurezza armonizzate si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo. L'articolo 4, paragrafo 1 del citato regolamento stabilisce che il Consiglio, per i settori non menzionati nell'allegato II, adotta, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, regole tecniche e procedure amministrative comuni.	
(2) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei [2] stabilisce che il rilascio e la validità, in qualsiasi momento, di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza d'esercizio e che sia conforme ai criteri stabiliti dal pertinente regolamento del Consiglio. Appare ora opportuno definire tali criteri.	

[1] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47).

[2] GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(3) Le «Joint Aviation Authorities» (JAA) hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale dette JAR-OPS 1. I JAR-OPS 1 (modifica 1 del 1º marzo 1998) definiscono il livello di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la disciplina comunitaria sull'esercizio di aeroplani. È stato necessario modificare detto testo per renderlo conforme alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle sue molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il testo riveduto differisce da quello dei JAR-OPS 1 e non può pertanto essere recepito nel diritto comunitario mediante un semplice rinvio ai JAR-OPS 1 nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, a detto regolamento deve essere aggiunto un allegato III che contenga le prescrizioni necessarie.	(3) Le «Joint Aviation Authorities» (JAA) hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale dette JAR-OPS 1. I JAR-OPS 1 (modifica 2 del 1º luglio 2000) definiscono il livello di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la disciplina comunitaria sull'esercizio di aeroplani. È stato necessario modificare detto testo per renderlo conforme alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle sue molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il testo riveduto differisce da quello dei JAR-OPS 1 e non può pertanto essere recepito nel diritto comunitario mediante un semplice rinvio ai JAR-OPS 1 nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, a detto regolamento deve essere aggiunto un allegato III che contenga le prescrizioni necessarie.
(4) Ai vettori aerei deve essere garantita una flessibilità sufficiente perché possano fare fronte a necessità operative impreviste e urgenti, o ad esigenze operative di breve durata ovvero dimostrare che sono in grado di raggiungere un livello equivalente di sicurezza ricorrendo a mezzi diversi dall'applicazione delle norme comuni di cui al citato allegato III. È necessario adottare lo stesso livello di flessibilità nell'applicazione degli altri codici JAR elencati nell'allegato II al regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, gli Stati membri potranno ammettere deroghe alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni. Poiché in alcuni casi tali deroghe potrebbero confliggere con le norme comuni in materia di sicurezza o falsare la concorrenza nel mercato, è necessario delimitarne rigorosamente il campo di applicazione e subordinarne la concessione ad un adeguato controllo comunitario. Pertanto deve essere conferito alla Commissione il potere di prendere misure di salvaguardia.	Invariato
(5) Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [1], occorre adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 sulla procedura del comitato.	(5) Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [1], occorre adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative alla procedura del comitato.
(6) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 deve pertanto essere modificato di conseguenza,	Invariato
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:	

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 1	
Il regolamento (CEE) 3922/91 è così modificato:	
1) L'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
«1. Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, quali figurano nell'allegato II e nell'allegato III, con particolare riguardo a quanto segue:	
a) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili;	
b) le persone ed organismi interessati a tali attività.»	
2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:	
«*Articolo 3*	
1. Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità per i settori di cui allegato II sono i codici corrispondenti che figurano in detto allegato e che sono in vigore il 1º gennaio 1992.	
2. Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità al settore del trasporto commerciale mediante velivoli sono quelle specificate nell'allegato III.»	
3) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
«1. Per i settori non menzionati nell'allegato II o nell'allegato III, il Consiglio adotta, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.»	
4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:	
«*Articolo 8*	
1. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro possa reagire immediatamente a un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento. In tale caso lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni.	1. Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro possa reagire immediatamente a un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Se il problema di sicurezza è dovuto ad un inadeguato livello di sicurezza fornito dalle regole tecniche e dalle procedure amministrative comuni oppure da lacune di dette regole e procedure, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi la conservazione delle misure adottate in forza del paragrafo 1 del presente articolo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni, secondo il disposto dell'articolo 4 o dell'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione.	2. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi la conservazione delle misure adottate in forza del paragrafo 1 del presente articolo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni in oggetto, secondo il disposto dell'articolo 4 o dell'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione.
3. Gli Stati membri possono ammettere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata. La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati al più presto di tali deroghe.	3. Gli Stati membri possono ammettere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata. La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati delle esenzioni concesse non appena queste abbiano assunto natura ripetitiva, oppure quando siano state concesse per un periodo superiore a due mesi.
4. la Commissione su misure di salvaguardia, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis può decidere che le deroghe accordate in forza del paragrafo 3 del presente articolo non rispettano gli obiettivi generali di sicurezza definiti dal presente regolamento o da qualsiasi altra disposizione comunitaria. In questo caso lo Stato membro revoca tali deroghe.	4. La Commissione esamina se le esenzioni concesse da uno Stato membro a norma del paragrafo 3, e comunicate alla Commissione stessa e agli altri Stati membri, siano conformi agli obiettivi di sicurezza definiti dal presente regolamento o da altre norme di diritto comunitario. Se ritiene che le esenzioni concesse non siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento o di altre norme di diritto comunitario, la Commissione decide su misure di salvaguardia, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis. In questo caso lo Stato membro revoca tali deroghe.
5. Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui agli allegati possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza. In questo caso, lo Stato membro informa la Commissione prima del rilascio dell'omologazione, motiva la necessità di discostarsi dalle regole tecniche e procedure amministrative comuni e precisa le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza.	5. Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui agli allegati possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza. In questo caso, lo Stato membro notifica alla Commissione la propria intenzione di rilasciare l'omologazione, nonché le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
6. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione decide se un'omologazione proposta in conformità del paragrafo 5 del presente articolo, presenti un livello di sicurezza equivalente e possa quindi essere rilasciata. In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni degli allegati II e III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.	6. Entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro a norma del paragrafo 5, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, alfine di decidere se l'omologazione proposta possieda i requisiti previsti in detto paragrafo 5 e possa essere validamente rilasciata. In questo caso, essa notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni degli allegati II e III possono essere modificate per tenere conto di tale misura.
Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7 si applicano a tale misura.»	Invariato
5) All'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:	
«1. Qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, la Commissione modifica le regole tecniche e procedure amministrative comuni elencate negli allegati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»	
6) All'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:	
«2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*), salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.	
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.	
(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»	
	7) E' inserito l'articolo 12 bis seguente:
	«*Articolo 12 bis*
	Quando venga fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE.
	Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
	Il termine di cui al paragrafo 6, lettera b) della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
	Quando uno Stato membro deferisce al Consiglio una decisione della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine di tre mesi.»

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
8) Il testo di cui all'allegato del presente regolamento viene aggiunto come allegato III.	Invariato
Articolo 2	
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.	
	Salvo il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3922/91, come modificato dal presente regolamento, l'allegato III si applica a decorrere dal . . . [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	Invariato

ALLEGATO

«ALLEGATO III

REQUISITI TECNICI COMUNI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL TRASPORTO MEDIANTE AEROMOBILI

OPS 1: Trasporto aereo commerciale (Velivoli) Invariato

Indice sommario

CAPITOLO A — Applicabilità

CAPITOLO B — Generalità

CAPITOLO C — Certificazione e supervisione dell'esercente

CAPITOLO D — Procedure operative

CAPITOLO E — Operazioni in condizioni di bassa visibilità

CAPITOLO F — Prestazioni generali

CAPITOLO G — Prestazioni di classe A

CAPITOLO H — Prestazioni di classe B

CAPITOLO I — Prestazioni di classe C

CAPITOLO J — Massa e centraggio

CAPITOLO K — Strumenti ed equipaggiamenti

CAPITOLO L — Equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione

CAPITOLO M — Manutenzione del velivolo

CAPITOLO N — Equipaggio di condotta

CAPITOLO O — Equipaggio di cabina

CAPITOLO P — Manuali, registri e documentazione

CAPITOLO R — Trasporto di merci pericolose per via aerea

CAPITOLO S — Sicurezza

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
CAPITOLO A	
APPLICABILITÀ	
OPS 1.001	
Applicabilità	
(vedi appendice 1 alla OPS 1.001)	
a) La OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all'esercizio dei velivoli civili impiegati per il trasporto aereo commerciale da esercenti che abbiano la sede principale dell'attività in uno degli Stati membri. La OPS 1 non si applica ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia.	La OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all'esercizio dei velivoli civili impiegati per il trasporto aereo commerciale da esercenti che abbiano la sede principale dell'attività in uno degli Stati membri. La OPS 1 non si applica ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia.
b) I requisiti della OPS 1 sono applicabili:	Soppresso
1) agli esercenti dei velivoli con una massa massima al decollo superiore a 10 tonnellate o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o superiore a 20 o con una flotta mista di velivoli sia al di sopra che al di sotto dei limiti sopra esposti, non oltre il . . . se non altrimenti indicato nel presente testo;	
2) agli esercenti di tutti gli altri velivoli, non oltre il . . . se non altrimenti indicato nel presente testo.	
Appendice 1 alla OPS 1.001	Invariato
Date differenziate di adeguamento contenute nella OPS 1	
Alcune norme incluse nella OPS 1 entreranno in vigore con date successive alla data di applicabilità della OPS 1. Le norme in oggetto e le relative date di entrata in vigore sono di seguito riportate:	
— OPS 1.470 f) . . .	Soppresso
— OPS 1.652 "Note" . . .	
— OPS 1.652 m) . . .	
— OPS 1.665 a) 2) . . .	
— OPS 1.668 a) 1) . . .	
— OPS 1.668 a) 2)	— OPS 1.668 2) 1.1.2005
— OPS 1.670 a) 3) . . .	Soppresso
— OPS 1.685	— OPS 1.685 1.4.2005
— OPS 1.705 a) . . .	Soppresso
— OPS 1.725 a) . . .	
— OPS 1.780 a) . . .	
— OPS 1.805 a) 2) . . .	
— OPS 1.805 c) 2) . . .	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
CAPITOLO B **GENERALITÀ**	Invariato
OPS 1.005 **Generalità**	
a) L'esercente non deve impiegare velivoli per trasporto aereo commerciale se non in accordo con quanto stabilito nella OPS 1.	
b) L'esercente deve attenersi ai requisiti di aeronavigabilità applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.	
c) Ogni velivolo deve essere impiegato in conformità con quanto prescritto dal suo Certificato di Aeronavigabilità e nell'ambito dei limiti approvati contenuti nel Manuale di Volo (AFM) del velivolo.	
OPS 1.010 **Deroghe**	
Fatte salve le procedure di revisione comune applicabili, l'Autorità può, in via eccezionale e solo temporaneamente, consentire delle deroghe a quanto previsto nella OPS 1 una volta accertato che ne esista l'effettiva necessità e comunque nel rispetto di tutte le condizioni addizionali che l'Autorità consideri necessarie al fine di garantire un accettabile livello di sicurezza nel caso particolare.	
OPS 1.015 **Direttive operative**	
a) Fatte salve le procedure di revisione comuni applicabili, l'Autorità può ordinare, attraverso una direttiva operativa, di proibire, limitare o rendere soggetta a particolari condizioni un'operazione per motivi di sicurezza.	
b) La direttiva operativa indica:	
1) Il motivo dell'emissione della direttiva;	
2) L'applicabilità e la durata;	
3) Le azioni richieste all'esercente.	
c) Le direttive operative sono supplementari rispetto ai requisiti della OPS 1.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.020

Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell'esercente

L'esercente deve garantire che:

1) tutto il personale impiegato è consapevole dell'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali le operazioni sono condotte e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti;

2) tutti i membri d'equipaggio hanno familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti.

OPS 1.025

Lingua comune

a) L'esercente deve garantire che tutti i membri dell'equipaggio sono in grado di comunicare in una lingua comune.

b) L'esercente deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo è in grado di capire la lingua usata nelle parti del Manuale delle Operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità.

OPS 1.030

Lista dell'equipaggiamento minimo — Responsabilità dell'esercente

a) L'esercente deve stabilire, per ogni velivolo, la Lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) approvata dall'Autorità. Senza esserne meno restrittiva, tale Lista deve basarsi sulla Master Minimum Equipment List di riferimento (MMEL) (se esiste) accettata dall'Autorità.

b) L'esercente non deve impiegare un velivolo se non in ottemperanza alla MEL a meno che non ne sia autorizzato dall'Autorità. Tale autorizzazione non consentirà in nessuna circostanza operazioni al di fuori di quanto previsto dalla MMEL.

OPS 1.035

Sistema Qualità

a) L'esercente deve dotarsi di un unico sistema qualità e deve designare un unico responsabile della qualità (quality manager) al fine di controllare l'adeguatezza e il rispetto delle procedure richieste per garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e l'aeronavigabilità dei velivoli. Il controllo del rispetto delle procedure deve anche prevedere un sistema per riferire la situazione al dirigente responsabile (accountable manager) [vedi anche OPS 1.175 h)] in modo da garantire l'adozione delle necessarie misure correttive.

b) Il sistema qualità deve includere un programma di garanzia della qualità (quality assurance programme) che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, gli standard e le procedure applicabili.

c) Il sistema qualità ed il responsabile della qualità devono essere accettati dall'Autorità.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
d) Il sistema qualità deve essere descritto negli opportuni documenti.	
e) In deroga al precedente paragrafo a), l'Autorità può accettare la nomina di due responsabili della qualità (quality manager), uno per le operazioni e l'altro per la manutenzione, a condizione che l'esercente abbia creato un'unica Unità per la gestione della qualità al fine di garantire che il sistema qualità sia applicato uniformemente durante l'intera operazione.	
OPS 1.037	
Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli	
L'esercente deve elaborare un programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli, da inserire eventualmente nel sistema qualità, che comprenda:	
1) un programma atto a suscitare e a mantenere la consapevolezza dei rischi presso tutte le persone che partecipano alle operazioni;	
2) una valutazione delle informazioni di rilievo sugli incidenti e gli inconvenienti e diffusione delle relative informazioni.	
OPS 1.040	OPS 1.040
Membri d'equipaggio aggiunti	**Membri d'equipaggio**
L'esercente deve garantire che i membri d'equipaggio sono stati addestrati e sanno svolgere i compiti loro assegnati.	a) L'esercente deve garantire che tutti i membri d'equipaggio di condotta e di cabina sono stati addestrati e sanno svolgere i compiti loro assegnati.
	b) In presenza di membri d'equipaggio non facenti parte dell'equipaggio di cabina e che svolgano le loro funzioni nel compartimento passeggeri di un velivolo, l'esercente deve assicurarsi che questi
	1) non siano scambiati per membri dell'equipaggio di cabina da parte dei passeggeri,
	2) non occupino posti dell'equipaggio di cabina,
	3) non intralcino i membri dell'equipaggio di cabina nello svolgimento delle loro funzioni.
OPS 1.050	Invariato
Informazioni su ricerca e soccorso	
L'esercente deve garantire che le informazioni essenziali riguardanti il servizio di Ricerca e Soccorso relative al volo da svolgere sono facilmente accessibili al comandante.	

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.055

Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo

L'esercente deve garantire che sono disponibili, per l'immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche, le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo di tutti i propri velivoli. Tali informazioni devono specificare, se del caso, il numero, colore e tipo dei salvagenti e degli artifizi pirotecnici, i dettagli delle forniture mediche di emergenza, le scorte d'acqua e il tipo e le frequenze dell'equipaggiamento radio portatile di emergenza.

OPS 1.060

Ammaraggio

L'esercente non deve impiegare un velivolo con una configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 30 per voli su acqua ad una distanza dalla costa che consenta un atterraggio di emergenza superiore alla distanza percorribile in 120 minuti di volo alla velocità di crociera o a 400 miglia nautiche, quale delle due sia la minore, a meno che il velivolo non risponda ai requisiti richiesti per l'ammaraggio, prescritti dalle norme di aeronavigabilità applicabili.

OPS 1.065

Trasporto di armi e munizioni da guerra

a) L'esercente non deve trasportare armi e munizioni da guerra, a meno che non sia stata concessa approvazione da tutti gli Stati interessati dal volo.

b) L'esercente deve garantire che sia le armi che le munizioni da guerra sono:

   1) stivate in un posto inaccessibile ai passeggeri durante il volo;

   2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco,

   a meno che prima dell'inizio del volo non sia stata concessa approvazione, da tutti gli Stati interessati, che tali armi e munizioni da guerra possano essere trasportate in condizioni diverse in parte o in tutto da quelle indicate in questo paragrafo.

c) L'esercente deve garantire che al comandante è stata data notifica, prima dell'inizio del volo, di tutti i dettagli e della posizione a bordo del velivolo di tutte le armi e munizioni da guerra che si intende trasportare.

OPS 1.070

Trasporto di armi e munizioni da sport

a) L'esercente deve adottare tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che è messo al corrente della presenza di tutte le armi da sport da trasportare a bordo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) L'esercente, nell'accettare il trasporto di armi da sport deve assicurare che queste sono:

1) stivate in una zona del velivolo inaccessibile ai passeggeri durante il volo, a meno che l'Autorità non abbia accertato che ciò non è possibile ed abbia autorizzato l'applicazione di altre procedure;

2) scariche, qualora si tratti di armi da fuoco o altre armi che possano contenere munizioni.

c) Le munizioni per armi da sport possono essere trasportate nel compartimento bagagli passeggeri, salvo l'applicazione di alcune limitazioni, secondo quanto stabilito dalle Istruzioni Tecniche [vedi OPS 1.1160 b) 5)] definite nella OPS 1.1150 a) 14).

OPS 1.075

Trasporto di persone

Durante il volo nessuna persona deve trovarsi in parti del velivolo non adibite alla sistemazione delle persone, a meno che il comandante non abbia concesso l'accesso temporaneo a qualsiasi parte del velivolo:

1) al fine di prendere i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza del velivolo, delle persone, degli animali o delle cose trasportati oppure

2) in cui siano trasportate merci o provviste e che sia predisposta per l'accesso di persone durante il volo.

OPS 1.085

Responsabilità dell'equipaggio

a) Un membro d'equipaggio deve essere responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che:

1) sono connessi con la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti; e

2) sono specificati nelle istruzioni e procedure esposte nel Manuale delle Operazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.080

Richiesta di trasporto aereo di merci pericolose

Un esercente deve prendere tutti i provvedimenti ammissibili al fine di garantire che nessuno offra o accetti merci pericolose per il trasporto aereo a meno che la persona non sia stata debitamente addestrata e che le merci non siano state classificate, documentate, certificate, descritte, imballate, contrassegnate ed etichettate in modo corretto e non si trovino nelle condizioni idonee al trasporto secondo quanto previsto dalle Istruzioni tecniche.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Un membro d'equipaggio deve:	
1) riferire al comandante qualsiasi incidente che abbia minacciato o rischiato di minacciare la sicurezza; e	
2) fare uso dei sistemi dell'esercente in materia di segnalazione degli incidenti conformemente alla JAR-OPS 1.420. In tutti questi casi deve essere comunicata al comandante interessato una copia del/i rapporto/i.	
c) Nessun membro d'equipaggio deve prestare servizio su un velivolo:	
1) se sotto l'effetto di droghe o farmaci che possano influenzare le sue facoltà in modo determinante per la sicurezza;	
2) dopo un'immersione in acque profonde, a meno che non sia passato un opportuno periodo di tempo;	
3) dopo una donazione di sangue, a meno che non sia passato un opportuno periodo di tempo;	
4) se in dubbio sulle proprie capacità di svolgere i compiti assegnati; o	4) se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili o se in dubbio sulle proprie capacità di svolgere i compiti assegnati; o
5) se è a conoscenza o sospetta di soffrire di affaticamento o se ha la sensazione di una non perfetta efficienza fisica al punto da poter determinare una situazione di pericolo per lo svolgimento del volo.	Invariato
d) Nessun membro d'equipaggio deve:	d) Un membro d'equipaggio è sottoposto ad appropriati requisiti in materia di consumo di alcolici, requisiti che devono essere stabiliti dall'esercente e accettabili dall'Autorità e che non devono essere meno restrittivi dei seguenti:
1) consumare alcolici meno di 8 ore prima dell'orario specificato di inizio del turno di volo o del periodo di riserva;	1) nessun tipo di alcolico deve essere consumato nelle 8 ore precedenti l'orario specificato di inizio del turno di volo o del periodo di riserva;
2) iniziare un turno di volo con un livello alcolico nel sangue superiore allo 0,2 per mille;	2) il tasso di alcolemia non deve essere superiore a 0,2 per mille all'inizio del turno di volo;
3) consumare alcolici durante il turno di volo o di riserva.	3) Nessun tipo di alcolico può essere consumato durante un turno di volo o di riserva.
e) Il comandante deve:	Invariato
1) essere il responsabile della condotta in sicurezza del velivolo e della sicurezza dei suoi occupanti durante il volo;	
2) avere l'autorità di impartire tutti gli ordini ritenuti necessari a garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate;	
3) avere l'autorità di sbarcare qualsiasi persona o qualsiasi parte del carico che, a suo avviso, possa costituire un pericolo potenziale per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;	

PROPOSTA INIZIALE

4) vietare la presenza a bordo di persone che appaiano sotto l'influenza di alcolici o droghe al punto da mettere in pericolo la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti.

5) avere il diritto di rifiutare il trasporto di passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, deportati o persone sotto custodia se tale trasporto può comportare un rischio per la sicurezza del velivolo o dei suoi occupanti;

6) assicurarsi che tutti i passeggeri ricevano istruzioni sulla posizione delle uscite di sicurezza e sulla posizione ed uso degli equipaggiamenti di emergenza;

7) assicurarsi che tutte le procedure operative e liste dei controlli siano completate conformemente al Manuale delle Operazioni;

8) vietare ai membri d'equipaggio di effettuare qualunque attività durante il decollo, la salita iniziale, l'avvicinamento finale e l'atterraggio ad eccezione dei compiti necessari alla condotta del velivolo in sicurezza;

9) non permettere che:

i) il registratore di volo venga scollegato, spento o che i dati siano cancellati durante il volo, né permettere che, nel caso di un incidente o di un inconveniente soggetto a rapporto obbligatorio, i dati registrati vengano cancellati dopo il volo;

ii) il registratore delle voci di cabina venga scollegato o spento durante il volo a meno che non ritenga che i dati registrati, che altrimenti si cancellerebbero automaticamente, debbano essere conservati per l'indagine di incidenti o inconvenienti, né permettere che i dati registrati vengano manualmente cancellati durante o dopo il volo in caso di incidente o inconveniente soggetto a rapporto obbligatorio;

10) essere il responsabile della decisione finale di accettare o meno un velivolo con anomalie consentite dalle CDL o MEL; e

11) assicurarsi che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata.

f) Il comandante deve, in una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate, effettuare tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze. In questi casi può, per motivi di sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi.

OPS 1.090

Autorità del comandante

L'esercente deve adottare tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che tutte le persone trasportate sul velivolo obbediscono a tutti i legittimi comandi dati dal comandante nell'intento di garantire la sicurezza del velivolo e delle persone o cose trasportate.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.100

Accesso alla cabina di pilotaggio

a) L'esercente deve garantire che nessuna persona, al di fuori dei membri dell'equipaggio di condotta assegnati al volo, è ammessa o trasportata in cabina di pilotaggio a meno che tale persona non sia:

1) un membro dell'equipaggio operativo;

2) un rappresentante dell'Autorità responsabile delle certificazioni, licenze o ispezioni se il suo accesso è necessario per lo svolgimento dei propri compiti ufficiali; o

3) autorizzata e trasportata conformemente alle istruzioni del Manuale delle Operazioni.

b) Il comandante deve assicurare che:

1) per motivi di sicurezza, l'ammissione in cabina di pilotaggio non distrae e/o interferisce con le operazioni di volo; e

2) tutte le persone trasportate in cabina di pilotaggio sono rese familiari con le relative procedure di sicurezza.

c) Il comandante è il responsabile finale dell'autorizzazione all'ammissione in cabina di pilotaggio.

OPS 1.105

Trasporto non autorizzato

L'esercente deve adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che nessuna persona si introduce di nascosto o introduce di nascosto merce a bordo di un velivolo.

OPS 1.110

Dispositivi elettronici portatili

L'esercente non deve permettere a nessuna persona di usare e deve adottare tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona usa, a bordo di un velivolo, dispositivi elettronici portatili che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti del velivolo.

OPS 1.115

Alcolici, droghe e farmaci

L'esercente non deve permettere a nessuna persona, e deve adottare tutte le ragionevoli misure per assicurare che nessuna persona sale o è a bordo sotto l'influenza di alcolici, droghe o farmaci al punto che la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti possa essere messa a rischio.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.120 **Pericoli per la sicurezza** L'esercente deve adottare tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che nessuna persona agisce in maniera avventata o negligente o omette di agire 1) in modo da mettere in pericolo il velivolo o le persone a bordo; 2) in modo da causare o consentire che il velivolo metta in pericolo persone o cose.	
OPS 1.125 **Documenti obbligatori a bordo** a) L'esercente deve assicurare che su ogni volo sono presenti i seguenti documenti o relative copie: 1) Certificato di Immatricolazione 2) Certificato di Navigabilità 3) Certificato Acustico (se applicabile) 4) Certificato di operatore aereo 5) Licenza di stazione radio; e 6) Nota di assicurazione per responsabilità civile verso terzi. b) Ogni membro d'equipaggio di condotta deve portare, su ogni volo, la licenza di pilotaggio in corso di validità con la/e appropriata/e abilitazione/i per lo svolgimento del volo.	c) Ogni membro di equipaggio di cabina in servizio deve portare con sé su ogni volo un attestato di competenza professionale in corso di validità, sul quale figurino le date e il contenuto della formazione ricevuta corrispondente al tipo o alla variante di velivolo da impiegare.
OPS 1.130 **Manuali obbligatori a bordo** L'esercente deve assicurare che: 1) le parti in corso di validità del Manuale delle Operazioni riguardanti i compiti dell'equipaggio sono presenti su ogni volo; 2) le parti del Manuale delle Operazioni che sono necessarie per la condotta del volo sono facilmente accessibili all'equipaggio a bordo del velivolo; e 3) il Manuale di Volo (AFM) del velivolo in corso di validità è presente a bordo a meno che l'Autorità non abbia accettato che il Manuale delle Operazioni prescritto nella OPS 1.1045, Appendice 1, Parte B contenga le pertinenti informazioni del velivolo.	Invariato

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.135

Informazioni addizionali e moduli obbligatori a bordo

a) L'esercente deve assicurare che, oltre ai documenti e manuali prescritti nelle OPS 1.125 e OPS 1.130, sono presenti su ogni volo le seguenti informazioni ed i seguenti moduli attinenti al tipo e alla zona delle operazioni:

1) Piano di volo d'esercizio contenente almeno le informazioni prescritte dalla OPS 1.1060;

2) Quaderno Tecnico di Bordo del velivolo contenente almeno le informazioni prescritte dalla OPS 1.915 a);

3) dettagli del piano di volo ATS compilato;

4) appropriata documentazione NOTAM/AIS;

5) appropriate informazioni meteorologiche;

6) documentazione riguardante la massa e il centraggio come specificato nel capitolo J;

7) notifica di speciali categorie di passeggeri, ad esempio personale addetto al servizio di sicurezza, se non considerato parte dell'equipaggio, persone disabili, passeggeri non ammessi dalle autorità di frontiera, deportati e persone sotto custodia;

8) notifica di carichi speciali, incluse merci pericolose, con le relative informazioni scritte per il comandante come prescritto nella OPS 1.1215 d);

9) mappe e carte aggiornate e documenti collegati come prescritto dalla OPS 1.290 b) 7);

10) ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli Stati interessati dal volo, ad esempio il manifesto di carico o la lista dei passeggeri ecc.; e

11) moduli per effettuare i rapporti richiesti dall'Autorità e dall'esercente.

b) l'Autorità può consentire che tutte o parte delle informazioni descritte nel precedente paragrafo a) siano presentate in una forma diversa da quella stampata su carta. Deve comunque essere assicurato un accettabile livello di accessibilità, utilizzabilità e affidabilità.

OPS 1.140

Informazioni da trattenere a terra

a) L'esercente deve assicurare che:

almeno per la durata di ogni volo o serie di voli;

i) sono conservate a terra le informazioni riguardanti il volo e quelle appropriate al tipo di operazione; e

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

ii) le informazioni sono conservate fino a quando non siano state duplicate nel luogo nel quale saranno archiviate, conformemente alla OPS 1.1065; o, se questo non è possibile,

iii) le stesse informazioni sono trasportate sul velivolo in un contenitore resistente al fuoco.

b) Le informazioni di cui al precedente paragrafo a) devono includere:

1) una copia del piano di volo d'esercizio, se del caso;

2) copie della parte pertinente del quaderno tecnico di bordo del velivolo;

3) documentazione NOTAM specifica per la rotta, se specificamente pubblicata dall'esercente;

4) documentazione riguardante la massa e il centraggio, se richiesta (vedi OPS 1.625); e

5) notifiche di carichi speciali.

OPS 1.145

Ispezioni in volo

L'esercente deve assicurare che ad ogni persona autorizzata dall'Autorità è concesso in qualunque momento di salire a bordo ed effettuare il volo su qualsiasi velivolo impiegato in conformità al COA emanato dalla stessa Autorità e di entrare e rimanere in cabina di pilotaggio, tenuto conto che il comandante può negare l'accesso alla cabina di pilotaggio se, a sua discrezione, la sicurezza del velivolo può essere messa in pericolo.

OPS 1.150

Ispezione di documentazione e registri

a) L'esercente deve:

1) permettere, ad ogni persona autorizzata dall'Autorità, l'accesso ad ogni documento e registro relativo alle operazioni di volo e di manutenzione; e

2) su richiesta dell'Autorità esibire, entro un ragionevole periodo di tempo, tutti i suddetti documenti e registri.

b) Quando richiesto da una persona autorizzata dall'Autorità ed entro un ragionevole periodo di tempo dalla richiesta, il comandante deve consegnare a tale persona la documentazione da avere obbligatoriamente a bordo.

OPS 1.155

Conservazione della documentazione

L'esercente deve assicurare che:

1) ogni documento originale o relativa copia, che è obbligatorio conservare, è effettivamente conservato per il periodo di tempo prescritto anche se durante tale periodo egli cesserà di essere l'esercente del velivolo; e

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2) qualora un membro dell'equipaggio cambi esercente, la documentazione che lo riguarda in termini di registri di servizi di volo, periodi di servizio e periodi di riposo è messa a disposizione del nuovo esercente.

OPS 1.160

Conservazione, ispezione e utilizzazione delle registrazioni dei registratori di volo

a) *Conservazione delle registrazioni*

1) A seguito di un incidente, l'esercente di un velivolo sul quale è installato un registratore di volo deve, nel limite del possibile, conservare le registrazioni originali pertinenti all'incidente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'Autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

2) A meno che non sia stata concessa in precedenza un'autorizzazione da parte dell'Autorità, a seguito di un incidente soggetto ad obbligo di dichiarazione, l'esercente di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo deve, nel limite del possibile, conservare le registrazioni originali pertinenti all'incidente così come sono state registrate dal registratore, per un periodo di 60 giorni, a meno che l'Autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

3) Inoltre, quando l'Autorità lo richiede, l'esercente di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo deve conservare le registrazioni originali per un periodo di 60 giorni, a meno che l'Autorità inquirente non abbia dato istruzioni diverse al riguardo.

4) Nel caso in cui un registratore di volo sia obbligatorio a bordo di un velivolo, l'esercente del velivolo deve:

i) conservare le registrazioni per il periodo di tempo operativo specificato dalle OPS 1.715, 1.720 e 1.725, salvo per le esigenze di prova e di manutenzione dei registratori di volo, nel qual caso è possibile cancellare al massimo un'ora delle registrazioni più vecchie al momento della prova; e

ii) tenere un documento contenente le informazioni necessarie per estrarre e convertire i dati registrati in unità tecniche.

b) *Consegna delle registrazioni*

L'esercente di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo deve, entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui l'Autorità glielo richiede, consegnare tutte le registrazioni fatte da un registratore di volo disponibili o conservate.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
c) *Uso delle registrazioni*	
1) Le registrazioni fatte dal registratore di conversazione cabina non possono essere utilizzate per fini diversi dall'inchiesta su un incidente o inconveniente soggetto a dichiarazione obbligatoria, salvo accordo di tutti i membri d'equipaggio interessati.	L'esercente di un velivolo a bordo del quale si trova un registratore di volo non deve: 1) usare le registrazioni fatte dal registratore di conversazione cabina per fini diversi dall'inchiesta su un incidente o inconveniente soggetto a dichiarazione obbligatoria, salvo accordo di tutti i membri d'equipaggio interessati; e
2) Le registrazioni del registratore di parametri di volo non possono essere usate per fini diversi dall'inchiesta su un incidente o inconveniente soggetto a dichiarazione obbligatoria, salvo se tali registrazioni sono: i) utilizzate dall'esercente unicamente per questioni di navigabilità o di manutenzione; o ii) rese anonime; o iii) divulgate in condizioni di confidenzialità.	2) usare le registrazioni del registratore di parametri di volo per fini diversi dall'inchiesta su un incidente o inconveniente soggetto a dichiarazione obbligatoria, salvo se tali registrazioni sono: i) utilizzate dall'esercente unicamente per questioni di navigabilità o di manutenzione; o ii) rese anonime; o iii) divulgate in condizioni di confidenzialità.
OPS 1.165	Invariato
Noleggio	
a) *Terminologia*	
I termini usati nel presente paragrafo hanno il seguente significato: 1) Dry leasing (noleggio a scafo nudo) — quando l'esercizio de velivolo avviene sul COA del locatario. 2) Wet leasing — quando l'esercizio del velivolo avviene sul COA del locatore.	
b) *Noleggio di velivoli fra esercenti*	
1) Wet leasing-out. L'esercente che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro esercente e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capitolo C deve rimanere l'esercente del velivolo. 2) Tutti i noleggi eccetto il wet leasing-out i) Ad eccezione del caso contemplato nel precedente comma b) 1), l'esercente che utilizza un velivolo di un altro esercente o che fornisce un velivolo ad un altro esercente SM deve ottenere, prima dell'utilizzo, l'approvazione della propria Autorità rispettiva. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio. ii) Gli elementi del contratto di noleggio che sono approvati dall'Autorità, ad eccezione dei contratti di noleggio che riguardano un velivolo con equipaggio completo e non prevedono alcun trasferimento di funzioni e responsabilità, devono essere considerati tutti, per quanto riguarda il velivolo noleggiato, come modifiche del COA in base al quale saranno compiuti i voli.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
c) *Noleggio di velivoli tra un esercente e un ente che non sia un altro esercente*	
1) Dry leasing-in (presa a noleggio a scafo nudo)	
i) Un esercente non deve prendere a noleggio a scafo nudo un velivolo di un ente che non sia un altro esercente, salvo approvazione dell'Autorità. Tutte le condizioni che fanno parte di tale approvazione devono essere incluse nel contratto di noleggio.	
ii) L'esercente deve assicurare che, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio a scafo nudo, tutte le differenze rispetto ai requisiti di cui ai capitoli K, L e/o a tutti i requisiti di navigabilità applicabili sono notificate all'Autorità e da questa accettate.	
2) Wet leasing-in (presa a noleggio con equipaggio)	
i) Un esercente non deve prendere a noleggio con equipaggio un velivolo di un ente che non sia un altro esercente, salvo approvazione dell'Autorità.	
ii) L'esercente, per quanto riguarda i velivoli presi a noleggio con equipaggio, deve assicurare che:	
A) le norme di sicurezza del locatore relative alla manutenzione e all'utilizzazione sono equivalenti alle JAR;	
B) il locatore è un esercente titolare di COA emesso da uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago;	
C) il velivolo è oggetto di un certificato di navigabilità standard rilasciato conformemente all'allegato 8 dell'ICAO; e	
D) sono rispettati tutti i requisiti resi applicabili dall'Autorità del locatario.	
3) Dry leasing-out (cessione a noleggio a scafo nudo)	
Un esercente può dare a noleggio a scafo nudo un velivolo per trasporto aereo commerciale a qualsiasi esercente di uno Stato firmatario della Convenzione di Chicago a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:	
A) l'Autorità ha esentato l'esercente dai requisiti pertinenti della OPS 1 e, dopo che l'Autorità statutaria straniera abbia accettato per iscritto di essere responsabile del controllo della manutenzione e dell'esercizio del(i) velivolo(i), ha ritirato il velivolo dal suo COA; e	
B) il velivolo è mantenuto conformemente ad un programma di manutenzione approvato.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
4) Wet leasing-out (cessione a noleggio con equipaggio) L'esercente che fornisce un velivolo con equipaggio completo ad un altro ente e che conserva tutte le funzioni e le responsabilità prescritte nel capitolo C deve rimanere l'esercente del velivolo.	
CAPITOLO C **CERTIFICAZIONE E SUPERVISIONE DELL'ESERCENTE**	
OPS 1.175 **Certificato di operatore aereo — Regole generali**	
Nota 1: l'appendice 1 al presente paragrafo specifica il contenuto e le condizioni del COA.	
Nota 2: l'appendice 2 al presente paragrafo specifica i requisiti di organizzazione.	
a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo a fini di trasporto aereo commerciale se non in virtù e in conformità di un certificato di operatore aereo (COA).	
b) Il richiedente di un COA o di una modifica di COA deve permettere all'Autorità di esaminare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dell'esercizio proposto.	
c) Il richiedente di un COA deve: 1) non essere in possesso di un COA rilasciato da un'altra Autorità, salvo accordo specifico delle Autorità interessate; 2) avere la sede principale di attività e, se del caso, la sede sociale nello Stato responsabile del rilascio del COA; 3) dimostrare all'Autorità di essere in grado di garantire la sicurezza dell'esercizio.	
d) Se l'esercente è in possesso di velivoli immatricolati in diversi Stati membri, devono essere adottate misure atte a garantire che un controllo di sicurezza sia effettuato in modo centrale dall'Autorità che rilascia il COA.	
e) L'esercente deve permettere all'Autorità di accedere alla propria organizzazione ed ai propri velivoli e deve assicurare, per quanto riguarda la manutenzione, che l'accesso sia permesso a tutti gli organismi di manutenzione certificati JAR-145 associati, al fine di determinare la continua conformità all'OPS.	e) L'esercente deve permettere all'Autorità di accedere alla propria organizzazione ed ai propri velivoli e deve assicurare, per quanto riguarda la manutenzione, che l'accesso sia permesso a tutti gli organismi di manutenzione certificati JAR-145 associati, al fine di determinare la continua conformità all'OPS 1.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
f) Il COA sarà modificato, sospeso o ritirato se l'Autorità non è più convinta che l'esercente possa continuare ad operare in regime di sicurezza.	Invariato
g) L'esercente deve disporre di un'organizzazione gestionale in grado di esercitare la sorveglianza e il controllo operativo su tutti i voli compiuti conformemente al suo COA.	
h) L'esercente deve avere nominato un dirigente responsabile (accountable manager) accettabile dall'Autorità che detiene l'autorità giuridica per assicurare che tutte le attività legate all'esercizio e alla manutenzione possono essere finanziate ed espletate secondo le norme richieste dall'Autorità.	
i) L'esercente deve avere nominato dei responsabili, accettabili dall'Autorità, per: 1) le operazioni aeree; 2) il sistema di manutenzione; 3) la formazione dell'equipaggio; 4) le operazioni a terra.	
j) L'esercente deve assicurare che ogni volo è compiuto conformemente alle istruzioni del Manuale delle Operazioni.	
k) L'esercente deve prevedere adeguate strutture di assistenza a terra al fine di garantire la sicurezza dei propri voli.	
l) L'esercente deve assicurare che l'equipaggiamento dei suoi velivoli e la qualifica dei suoi equipaggi sono tali da rispondere alle esigenze relative alla zona e al tipo di esercizio.	
m) L'esercente deve soddisfare i requisiti di manutenzione, conformemente al disposto del capitolo M, per tutti i velivoli impiegati in virtù del suo COA.	
n) L'esercente deve fornire all'Autorità una copia del Manuale delle Operazioni conformemente al disposto del capitolo P nonché tutti i relativi emendamenti o revisioni.	
o) L'esercente deve assicurare nella base operativa principale mezzi di assistenza operativa adeguati alla zona e al tipo di esercizio.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.180	
Rilascio, modifica e mantenimento in stato di validità di un COA	
a) L'esercente non può ottenere un COA o una modifica al COA e tale COA non può continuare ad essere valido a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:	
1) i velivoli impiegati devono;	1) i velivoli impiegati devono essere certificati conformemente ai requisiti applicabili;
2) il sistema di manutenzione deve essere stato approvato dall'Autorità in conformità al capitolo M; e	Invariato
3) deve avere dimostrato all'Autorità di essere in grado di:	
i) stabilire e mantenere un'adeguata organizzazione;	
ii) stabilire e mantenere un sistema qualità conformemente alla OPS 1.035;	
iii) conformarsi ai programmi di formazione e addestramento richiesti;	
iv) soddisfare i requisiti di manutenzione compatibili con la natura e l'entità delle operazioni specificate, ivi compresi gli elementi pertinenti previsti nella OPS 1.175 g) fino a o);	
v) soddisfare i requisiti della OPS 1.175.	
b) In deroga alle disposizioni della OPS 1.185 f), l'esercente deve comunicare appena possibile all'Autorità tutti i cambiamenti relativi alle informazioni fornite ai sensi del.	b) In deroga alle disposizioni della OPS 1.185 f), l'esercente deve comunicare appena possibile all'Autorità tutti i cambiamenti relativi alle informazioni fornite ai sensi della OPS 1.185.
c) Se l'Autorità non ritiene che i requisiti di cui al punto a) del presente paragrafo siano rispettati, può richiedere l'esecuzione di uno o più voli dimostrativi che simulino voli di trasporto aereo commerciale.	Invariato
OPS 1.185	
Requisiti amministrativi	
a) L'esercente deve assicurare che le seguenti informazioni sono incluse nella richiesta di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo:	
1) il nome ufficiale e la ragione sociale, l'indirizzo e l'indirizzo postale del richiedente;	
2) una descrizione dell'esercizio proposto;	
3) una descrizione dell'organizzazione, specificando compiti e responsabilità;	
4) il nome del dirigente responsabile;	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
5) i nomi dei principali responsabili, compresi quelli incaricati delle operazioni di volo, del sistema di manutenzione, dell'addestramento equipaggi e delle operazioni di terra, con le loro qualifiche professionali ed esperienze; e	
6) il Manuale delle Operazioni.	
b) Per quanto riguarda soltanto il sistema di manutenzione dell'esercente, nella domanda di rilascio del COA e, se del caso, in ogni richiesta di modifica o di rinnovo e per ogni singolo tipo di velivolo da usare devono essere incluse le seguenti informazioni:	
1) la descrizione dell'organizzazione gestionale della manutenzione	1) la descrizione dell'organizzazione gestionale della manutenzione dell'esercente;
2) il(i) programma(i) di manutenzione dei velivoli dell'esercente;	Invariato
3) il quaderno tecnico del velivolo;	
4) se del caso, le specifiche tecniche del(i) contratto(i) di manutenzione concluso(i) tra l'esercente ed un organismo di manutenzione abilitato JAR 145;	
5) il numero di velivoli.	
c) La domanda di rilascio di un COA deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di previsto inizio delle operazioni, ad eccezione del Manuale delle Operazioni che può essere consegnato successivamente ma non meno di 60 giorni prima di tale data.	
d) La domanda di modifica del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende dare inizio alle operazioni, salvo accordo contrario.	
e) La domanda di rinnovo del COA deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di validità, salvo accordo contrario.	
f) Salvo circostanze eccezionali, la proposta di sostituire un responsabile (post holder) deve essere notificata all'Autorità con almeno 10 giorni di preavviso.	
Appendice 1 alla OPS 1.175	
Contenuto e condizioni del Certificato di operatore aereo	
Il COA specifica:	
a) il nome e l'indirizzo (sede principale di attività) dell'operatore;	
b) la data di rilascio e il periodo di validità;	
c) il tipo di operazioni autorizzate;	

PROPOSTA INIZIALE

d) il(i) tipo(i) di velivolo(i) autorizzati all'impiego;

e) le marche di immatricolazione del(i) velivolo(i) autorizzati; tuttavia gli esercenti possono ottenere l'approvazione di un sistema per informare l'Autorità in merito alle marche di immatricolazione dei velivoli impiegati in virtù del proprio COA;

f) le aree di operazioni autorizzate;

g) limitazioni specifiche; e

h) autorizzazioni/approvazioni specifiche, quali:

— CAT II/CAT III (compresi i minimi autorizzati)

— (MNPS) Specifiche minime di prestazioni di navigazione

— (ETOPS) Impiego di bimotori a lungo raggio

— (RNAV) Navigazione a copertura d'area

— (RVSM) Minimi di separazione verticale ridotta

— Trasporto di merci pericolose.

Appendice 2 alla OPS 1.175

Gestione e organizzazione di un titolare di COA

a) *Generalità*

1) L'esercente deve disporre di una struttura di gestione sana ed efficiente al fine di assicurare la sicurezza delle operazioni. I post holder designati devono avere una competenza affermata in materia di aviazione civile.

2) Ai fini della presente appendice, per "competenza" s'intende che una persona possiede una qualificazione tecnica e un'esperienza di gestione accettabili dall'Autorità, a seconda dei casi.

b) *Post holder designati*

1) Nel manuale delle operazioni devono essere inclusi i nomi dei post holder insieme con una descrizione dei rispettivi compiti e responsabilità e l'Autorità deve essere informata per iscritto di ogni cambiamento che si intende effettuare o che si è già effettuato sia nelle nomine che nei compiti.

2) L'esercente deve adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità della supervisione in assenza dei post holder.

3) L'esercente deve convincere l'Autorità che l'organizzazione della gestione è adeguata e corrisponde effettivamente alla rete e alle dimensioni delle operazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

4) Una persona nominata post holder dal titolare di un COA non può essere nominata post holder dal titolare di un altro COA, a meno che ciò non sia accettabile dall'Autorità. I post holder devono avere un contratto di lavoro per un numero di ore sufficienti a svolgere i compiti di gestione legati alle dimensioni e alla tipologia dell'attività dell'esercente.

5) Una persona può ricoprire più di un incarico, a patto che ciò sia accettabile dall'Autorità.

Nota: I requisiti afferenti alla nomina del post holder designato per il sistema di manutenzione conformemente al disposto della OPS 1.175 i) 2) sono stipulati nella OPS 1.95.

c) *Entità e supervisione del personale*

1) Membri d'equipaggio

L'esercente deve impiegare, per le operazioni pianificate, un equipaggio di condotta e di cabina sufficiente per le operazioni pianificate, addestrato e controllato conformemente alle disposizioni dei capitoli N e O, rispettivamente.

2) Personale di terra

i) L'entità numerica del personale di terra dipende dalla natura e dalle dimensioni delle operazioni. Il dipartimento delle operazioni e quello dei servizi a terra, in particolare, devono essere dotati di personale addestrato e che abbia una profonda consapevolezza e una perfetta conoscenza delle proprie responsabilità all'interno dell'organismo.

ii) L'esercente che dà alcuni servizi in appalto ad altri organismi rimane responsabile del mantenimento di norme appropriate. In tali casi, ad uno dei post holder deve essere dato il compito di assicurarsi che tutti i subappaltatori rispettino le norme richieste.

3) Supervisione

i) Il numero di supervisori da nominare dipende dalla struttura dell'esercente e dal numero dei dipendenti. I compiti e le responsabilità dei supervisori devono essere chiaramente definiti ed ogni impegno di volo deve essere pianificato in modo che essi possano delegare le proprie responsabilità in materia di supervisione.

ii) La supervisione del personale di terra e dei membri d'equipaggio deve essere svolta da persone in possesso di esperienza e qualità personali tali da garantire il rispetto delle norme specificate nel Manuale delle Operazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

d) *Infrastrutture*

1) L'esercente deve assicurare che in ogni base operativa vi è spazio sufficiente per lo svolgimento del lavoro del personale addetto alla sicurezza delle operazioni di volo. È necessario tenere conto delle necessità del personale di terra, di quelli addetti al controllo delle operazioni, all'archiviazione ed esibizione dei documenti essenziali e alla pianificazione dei voli da parte degli equipaggi.

2) Gli uffici devono essere dotati di sistemi e servizi in grado di distribuire a chi di dovere, senza ritardo, le istruzioni operative e altri tipi di informazione che fosse necessario comunicare.

e) *Documentazione*

L'esercente deve adottare gli opportuni provvedimenti relativi alla produzione di manuali, emendamenti ed altra documentazione.

CAPITOLO D

PROCEDURE OPERATIVE

OPS 1.195

Supervisione e controllo delle operazioni

L'esercente deve esercitare il controllo delle operazioni e deve stabilire e mantenere un metodo di supervisione delle operazioni aeree approvato dall'Autorità.

OPS 1.200

Manuale delle Operazioni

L'esercente deve preparare un Manuale delle Operazioni, conforme al capitolo P, ad uso e guida del personale operativo.

OPS 1.205

Competenza del personale operativo

L'esercente deve assicurare che tutto il personale assegnato alle operazioni di terra e di volo o direttamente impegnato in tali operazioni abbia ricevuto un'adeguata formazione, abbia dimostrato di essere capace di svolgere i compiti specifici assegnatigli e sia consapevole delle proprie responsabilità e della relazione esistente tra tali compiti e le operazioni nel loro complesso.

OPS 1.210

Criteri per stabilire le procedure

a) L'esercente deve stabilire, per ogni tipo di velivolo, procedure ed istruzioni stipulanti i compiti del personale di terra e dei membri d'equipaggio per tutti i tipi di operazioni al suolo ed in volo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) L'esercente deve stabilire un sistema di liste di controllo (check-list) che devono essere utilizzate dai membri d'equipaggio nelle varie fasi del volo (prima, durante e dopo il volo) in condizioni normali, anormali e di emergenza, al fine di garantire che siano osservate le procedure operative stipulate nel Manuale delle Operazioni.	
c) Durante le fasi critiche del volo, l'esercente non deve richiedere ai membri di eseguire alcuna attività se non quelle previste per la condotta in sicurezza del velivolo.	
OPS 1.215	
Uso dei servizi del traffico aereo	
L'esercente deve assicurare che, se disponibili, i servizi del traffico aereo sono utilizzati per tutti i voli.	
OPS 1.220	
Autorizzazione di utilizzare aeroporti	
L'esercente deve autorizzare esclusivamente l'impiego di aeroporti che siano adeguati al(i) tipo(i) di velivolo e di operazione in questione.	
OPS 1.225	
Minimi operativi di aeroporto	
a) L'esercente deve specificare i minimi operativi di aeroporto, stabiliti in conformità della OPS 1.430, per ciascun aeroporto di partenza, di destinazione o alternativo, il cui uso è autorizzato in conformità della OPS 1.220.	
b) I minimi devono tenere conto di eventuali maggiorazioni prescritte dall'Autorità rispetto ai valori specificati.	b) Ogni eventuale maggiorazione prescritta dall'Autorità deve essere aggiunta ai minimi specificati conformemente al precedente paragrafo a)
c) Per ciascun tipo di procedura di avvicinamento e di atterraggio i relativi minimi operativi sono applicabili se:	Invariato
1) le installazioni al suolo, necessarie all'esecuzione della procedura come riportato sulle cartine, sono operanti;	
2) i sistemi a bordo del velivolo necessari per l'avvicinamento sono efficienti;	
3) sono rispettati i prescritti criteri attinenti alle prestazioni del velivolo;	
4) l'equipaggio è qualificato per quel tipo di operazioni.	
OPS 1.230	
Procedure di partenza e di avvicinamento strumentali	
a) L'esercente deve assicurare che sono utilizzate le procedure strumentali di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale si trova l'aeroporto.	

PROPOSTA INIZIALE

b) In deroga al disposto del precedente punto a), un comandante può accettare un'autorizzazione ATC a deviare dalle rotte di partenza o di arrivo pubblicate, a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli e siano prese in considerazione tutte le condizioni operative. L'avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura strumentale di avvicinamento stabilita.

c) Possono essere applicate dall'esercente procedure diverse da quelle indicate al precedente punto a) a condizione che siano state approvate dallo Stato nel quale si trova l'aeroporto, se tale approvazione è necessaria, e accettate dall'Autorità.

OPS 1.235

Procedure antirumore

a) L'esercente deve stabilire procedure operative antirumore, per le operazioni di volo strumentali, conformemente all'ICAO PANS OPS volume 1 (doc. 8168-OPS/611).

b) Le procedure antirumore di salita dopo il decollo specificate dall'esercente per un dato tipo di velivolo devono essere le stesse per tutti gli aeroporti.

OPS 1.240

Rotte e aree di operazioni

a) L'esercente deve assicurare che le operazioni sono condotte esclusivamente sulle rotte e nelle aree per le quali:

1) sono forniti installazioni e servizi a terra, inclusi i servizi meteorologici, adeguati alle operazioni previste;

2) le prestazioni del velivolo che si intende impiegare sono tali da rispettare i requisiti di altitudini minime di volo;

3) gli equipaggiamenti del velivolo che si intende impiegare soddisfano i requisiti minimi relativi alle operazioni previste;

4) sono disponibili le mappe e carte appropriate [vedi OPS 1.135 a) 9)];

5) se si utilizzano velivoli bimotore, sono disponibili aeroporti adeguati entro i limiti di tempo/distanza previsti nella OPS 1.245;

6) se si utilizzano velivoli monomotore, sono disponibili aree che permettono di eseguire un atterraggio forzato in sicurezza.

b) L'esercente deve assicurare che le operazioni sono condotte in conformità di tutte le restrizioni sulle rotte o aree di operazioni, imposte dall'Autorità.

OPS 1.241

Operazioni in uno spazio aereo definito con minimi di separazione verticale ridotta (RVSM)

L'esercente non deve impiegare un velivolo in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, è applicata una separazione verticale minima di 300 m (1 000 ft), salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione RVSM). (Vedi anche OPS 1.872)

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.243

Operazioni in aree con requisiti specifici di prestazioni di navigazione

L'esercente non deve impiegare un velivolo in aree definite o in una porzione definita di spazio aereo in cui, in base agli accordi regionali di navigazione aerea, sono prescritte norme minime di prestazioni di navigazione, salvo approvazione dell'Autorità (autorizzazione). [Vedi anche le OPS 1.865 c) 2) e OPS 1.870].

OPS 1.245

Distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza approvazione ETOPS

a) Salvo autorizzazione specifica dell'Autorità conformemente alla OPS 1.246 a) (approvazione ETOPS), l'esercente non deve impiegare un velivolo bimotore su una rotta che comporta un punto che dista da un aeroporto adeguato di un tratto superiore, nel caso di:

1) velivoli con prestazioni di classe A con:

i) una configurazione massima approvata di posti passeggeri maggiore o uguale a 20; o

ii) una massa massima al decollo superiore o uguale a 45,360 kg,

alla distanza percorsa dal velivolo in 60 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente al seguente punto b);

2) velivoli con prestazioni di classe B o C,

i) alla distanza percorsa dal velivolo in 120 minuti alla velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente al seguente punto b); o

ii) 300 miglia nautiche,

quale dei due sia minore;

b) L'esercente deve determinare una velocità per il calcolo della distanza massima da un aeroporto adeguato per ciascun tipo o variante di bimotore impiegato, non superiore a V_{MO} e in base all'effettiva velocità aerodinamica che il velivolo può mantenere con un motore inoperativo nelle seguenti condizioni:

1) aria tipo internazionale (ISA);

2) volo orizzontale

i) per i velivoli a turboreazione:

A) a FL 170; o

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda specificata nel Manuale di Volo (AFM),

quale dei due sia minore;

ii) Per i velivoli ad elica:

A) a FL 80; o

B) al massimo livello di volo a cui il velivolo, con un motore inoperativo, può salire e mantenersi, utilizzando la velocità ascensionale lorda specificata nel Manuale di Volo (AFM),

quale dei due sia minore;

3) spinta o potenza massima sul motore in funzione;

4) una massa velivolo non inferiore a quella risultante da:

i) un decollo a livello del mare alla massa massima al decollo; e

ii) una salita con tutti i motori funzionanti all'altitudine ottimale di crociera "long range"; e

iii) una crociera con tutti i motori funzionanti alla velocità di crociera "long range" a questa altitudine,

fino a che il tempo trascorso dopo il decollo sia uguale alla soglia prescritta al precedente punto a).

c) L'esercente deve assicurare che i seguenti dati, specifici a ciascun tipo o variante, sono inclusi nel Manuale delle Operazioni:

1) la velocità di crociera con un motore inoperativo determinata conformemente al precedente punto b); e

2) la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente ai precedenti punti a) e b).

Nota: Le velocità e altitudini (livelli di volo) di cui sopra sono usate soltanto per stabilire la distanza massima da un aeroporto adeguato.

OPS 1.246

Operazioni a lungo raggio con velivoli bimotore (ETOPS)

a) L'esercente non deve intraprendere operazioni oltre la distanza limite determinata conformemente alla OPS 1.245, salvo approvazione dell'Autorità (approvazione ETOPS).

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Prima di intraprendere un volo ETOPS, l'esercente deve assicurare che è disponibile un aeroporto diversionale en-route ETOPS entro il tempo di dirottamento approvato o entro un tempo basato sullo stato operativo del velivolo in funzione della MEL, quale sia il più corto dei due. [vedi anche OPS 1.297d)].	
OPS 1.250	
Determinazione delle altitudini minime di volo	
a) L'esercente deve stabilire le altitudini di volo minime e definire i metodi per determinare tali altitudini, per tutti i segmenti di rotta da percorrere, che forniscono la distanza minima dal suolo richiesta tenendo conto dei requisiti dei capitoli da F ad I.	
b) Il metodo per definire le altezze minime di volo deve essere approvato dall'Autorità.	b) Ciascun metodo per definire le altezze minime di volo deve essere approvato dall'Autorità.
c) Qualora le altitudini minime di volo definite dagli Stati sorvolati eccedano quelle stabilite dall'esercente, devono essere applicati i valori più alti.	Invariato
d) Per stabilire le altitudini minime di volo, l'esercente deve considerare i seguenti fattori:	
1) la precisione con la quale può essere determinata la posizione del velivolo;	
2) le possibili imprecisioni delle indicazioni degli altimetri utilizzati;	
3) le caratteristiche del terreno (per es. cambiamenti improvvisi di elevazione) lungo le rotte o nelle aree dove si conducono le operazioni;	
4) la probabilità di incontrare condizioni meteorologiche sfavorevoli (per es. turbolenze forti e correnti d'aria discendenti); e	
5) le possibili imprecisioni delle carte aeronautiche.	
e) Nel soddisfare i requisiti di cui al precedente punto d) si deve tenere conto dei seguenti fattori:	
1) le correzioni dovute alle variazioni di temperatura e di pressione rispetto alle condizioni standard;	
2) le richieste dell'ATC;	
3) tutte le eventualità lungo la rotta pianificata.	
OPS 1.255	
Rifornimento di combustibile	
a) L'esercente deve stabilire, per la pianificazione del volo e per la ripianificazione in volo, una politica di rifornimento che garantisca che ogni volo abbia combustibile sufficiente per l'operazione pianificata ed una riserva per le eventuali deviazioni dall'operazione pianificata.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) L'esercente deve assicurare che la pianificazione del volo è basata esclusivamente sui seguenti elementi:	
1) le procedure ed i dati contenuti o derivati dal Manuale delle Operazioni o i dati specifici aggiornati del velivolo; e	
2) le condizioni di esercizio previste per il volo, che devono includere:	
i) dati realistici sul consumo di combustibile del velivolo;	
ii) masse previste;	
iii) condizioni meteorologiche previste; e	
iv) restrizioni e procedure del servizio del traffico aereo.	
c) L'esercente deve assicurare che i calcoli prevolo del combustibile utilizzabile richiesto per il volo includono:	
1) il combustibile per il rullaggio (taxi fuel);	
2) il combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto di destinazione (trip fuel);	
3) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:	
i) il combustibile di emergenza (contingency fuel);	
ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato di destinazione. (Il che non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato di destinazione);	
iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e	
iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazione lo richiede (per es. un volo ETOPS); e	
4) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.	
d) L'esercente deve assicurare che le procedure di ripianificazione in volo per il calcolo del combustibile utilizzabile richiesto, qualora il volo debba seguire una rotta o dirigersi verso una destinazione diversa da quella prevista all'inizio, includono:	
1) il combustibile necessario per la continuazione del volo;	
2) il combustibile di riserva (reserve fuel) comprendente:	
i) il combustibile di emergenza (contingency fuel);	
ii) il combustibile per l'aeroporto alternato (alternate fuel) qualora sia richiesto un aeroporto alternato di destinazione. (Il che non preclude la possibilità di scegliere l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato di destinazione);	
iii) il combustibile di riserva finale (final reserve fuel); e	
iv) il combustibile addizionale (additional fuel) se il tipo di operazione lo richiede (per es. un volo ETOPS); e	
3) il combustibile extra (extra fuel) se il comandante lo richiede.	

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.260

Trasporto di persone con mobilità ridotta

a) L'esercente deve stabilire delle procedure per il trasporto di persone con mobilità ridotta.

b) L'esercente deve assicurare che a tali persone con mobilità ridotta non vengano assegnati e non sia concesso di occupare posti dove la loro presenza potrebbe:

1) intralciare i membri dell'equipaggio nello svolgimento dei propri compiti;

2) ostruire l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o

3) impedire l'evacuazione di emergenza del velivolo.

c) Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo di passeggeri con mobilità ridotta.

OPS 1.265

Trasporto di passeggeri non ammissibili, deportati o di persone sotto custodia

L'esercente deve stabilire delle procedure per il trasporto di passeggeri non ammissibili, deportati o di persone sotto custodia, al fine di assicurare la sicurezza del velivolo e dei suoi occupanti. Al comandante deve essere segnalata l'eventuale presenza a bordo delle persone sopra menzionate.

OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

(Vedi appendice 1 alla OPS 1.270)

a) L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che a bordo del velivolo ed in cabina passeggeri sia portato soltanto quel bagaglio a mano che può essere stivato in modo adeguato e sicuro.

b) L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che tutti i bagagli e le merci a bordo, che se liberi di muoversi possono provocare danni o lesioni od ostruire corridoi ed uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati ad evitare tali movimenti.

OPS 1.280

Sistemazione dei passeggeri

L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia richiesta un'evacuazione di emergenza, essi possano facilitare al meglio e non ostacolare l'evacuazione del velivolo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.285

Informazioni ai passeggeri

L'esercente deve assicurare che:

a) *Generalità*

1) ai passeggeri sono fornite verbalmente le necessarie informazioni di sicurezza; è consentito fornire tali informazioni, in tutto o in parte, mediante presentazioni audiovisive;

2) ai passeggeri viene fornita una scheda con le informazioni di sicurezza sulla quale è illustrato con disegni il funzionamento degli equipaggiamenti di emergenza e delle uscite che potrebbero utilizzare;

b) *Prima del decollo*

1) i passeggeri sono informati sui seguenti punti, se del caso:

i) l'autorizzazione di fumare;

ii) la sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

iii) ubicazione delle uscite di sicurezza;

iv) ubicazione ed utilizzazione dei segnali luminosi sul pavimento indicanti il percorso di evacuazione;

v) stivaggio del bagaglio a mano;

vi) restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili; e

vii) ubicazione e contenuto della scheda con le informazioni di sicurezza,

e

2) ai passeggeri viene fatta una dimostrazione di quanto segue:

i) uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza, ivi compreso il modo di allacciarle o slacciarle;

ii) ubicazione e utilizzazione dell'equipaggiamento per l'ossigeno, se richiesto (vedi OPS 1.770 e OPS 1.775). I passeggeri devono anche essere informati della necessità di spegnere sigarette, sigari e pipe in caso di utilizzazione dell'ossigeno; e

iii) ubicazione e utilizzazione dei giubbotti di salvataggio, se richiesto (vedi OPS 1.285).

c) *Dopo il decollo*

ai passeggeri, se del caso, è ricordato quanto segue:

i) l'autorizzazione di fumare; e

ii) l'uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza,

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

d) *Prima dell'atterraggio*

ai passeggeri, se del caso, è ricordato quanto segue:

i) l'autorizzazione di fumare;

ii) l'uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza;

iii) la sistemazione dello schienale in posizione verticale e chiusura del tavolino;

iv) la risistemazione del bagaglio a mano; e

v) le restrizioni sull'uso degli apparecchi elettronici portatili.

e) *Dopo l'atterraggio*

ai passeggeri è ricordato quanto segue:

i) l'autorizzazione di fumare; e

ii) l'uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza,

f) In caso di emergenza durante il volo, i passeggeri sono istruiti sul comportamento più appropriato alla situazione d'emergenza.

OPS 1.290

Preparazione del volo

a) L'esercente deve assicurare che viene compilato un piano di volo d'esercizio per ogni volo che si intende effettuare.

b) Il comandante non deve iniziare il volo se non si è assicurato di quanto segue:

1) il velivolo è idoneo al volo;

2) la configurazione del velivolo è conforme alla lista delle deviazioni tollerate (CDL);

3) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere sono disponibili, conformemente ai capitoli K e L;

4) gli strumenti e gli equipaggiamenti sono in condizioni efficienti salvo quanto previsto nella MEL;

5) le parti del Manuale delle Operazioni necessarie per la condotta del volo sono disponibili a bordo;

6) i documenti, le informazioni addizionali e i moduli richiesti dalle OPS 1.125 e OPS 1.135 sono presenti a bordo;

7) le mappe aggiornate, le carte e i documenti collegati o la documentazione equivalente sono disponibili per far fronte alle necessità dell'operazione prevista, ivi compresa ogni deviazione che si possa ragionevolmente prevedere;

PROPOSTA INIZIALE

8) i servizi e le installazioni a terra richiesti per il volo previsto sono disponibili e appropriati;

9) per il volo previsto possono essere rispettate le norme indicate nel Manuale delle Operazioni per quanto riguarda le quantità di combustibile, olio ed ossigeno, le altitudini minime di sicurezza, i minimi operativi di aeroporto e la disponibilità di aeroporti alternati, se necessario;

10) il carico è distribuito correttamente e fissato in modo sicuro;

11) la massa del velivolo, all'inizio della corsa di decollo, è tale che il volo possa essere condotto in conformità delle disposizioni applicabili riportate nei capitoli da F a I;

12) possono essere rispettate tutte le ulteriori limitazioni operative oltre a quelle previste ai precedenti commi 9 e 11.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.295

Scelta degli aeroporti

a) Nella fase di pianificazione del volo, l'esercente deve stabilire delle procedure per la scelta degli aeroporti di destinazione e/o alternati conformemente alla OPS 1.220.

b) L'esercente deve scegliere ed indicare sul piano di volo d'esercizio un aeroporto alternato al decollo per il caso in cui non fosse possibile ritornare all'aeroporto di partenza per ragioni meteorologiche o per motivi legati alle prestazioni. L'aeroporto alternato al decollo deve essere ubicato entro:

1) per velivoli bimotore:

i) un'ora di volo alla velocità di crociera con un motore fuori uso, in conformità al Manuale di Volo (AFM), in condizioni standard di aria calma, alla massa reale al decollo; o

ii) due ore di volo o il tempo di diversione ETOPS approvato, quale dei due è il minore, alla velocità di crociera con un motore inoperativo, conformemente al Manuale di Volo (AFM), in condizioni standard di aria calma, per velivoli ed equipaggi autorizzati ETOPS; o

2) per velivoli con tre o quattro motori, due ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al Manuale di Volo (AFM), in condizioni standard di aria calma, basandosi sulla massa reale al decollo; e

3) nel caso in cui il Manuale di Volo (AFM) non contenga la velocità di crociera con un motore inoperativo, la velocità da usare per tale calcolo è quella che si raggiunge regolando il/i rimanente/i motore/i alla potenza massima continua.

PROPOSTA INIZIALE

c) L'esercente deve scegliere almeno un aeroporto alternato a destinazione per ciascun volo IFR a meno che:

1) non si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

i) il tempo di volo previsto, dal decollo all'atterraggio, non eccede le sei ore; e

ii) a destinazione sono disponibili due piste separate, e le condizioni meteorologiche prevalenti, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo a destinazione, sono tali che l'avvicinamento dalla prevista altitudine minima di settore e l'atterraggio possa essere effettuato in VMC,

oppure

2) a meno che l'aeroporto di destinazione non sia isolato e non esista un adeguato aeroporto alternato a destinazione.

d) L'esercente deve scegliere due aeroporti alternati di destinazione se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che:

1) durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno inferiori ai minimi di pianificazione; o

2) quando non è disponibile nessuna informazione meteorologica.

e) L'esercente deve indicare nel piano di volo d'esercizio tutti gli aeroporti alternati richiesti.

OPS 1.297

Minimi di pianificazione per voli IFR

a) *Minimi di pianificazione per gli aeroporti alternati al decollo*

L'esercente non deve scegliere un aeroporto come aeroporto alternato al decollo se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due, relative all'aeroporto di destinazione, non indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche su tale aeroporto saranno uguali o superiori ai minimi di atterraggio applicabili specificati conformemente alla OPS 1.225. La tangenza deve essere presa in considerazione quando le uniche procedure di avvicinamento disponibili sono non di precisione e/o di circuitazione a vista (circling). Devono inoltre essere prese in considerazione tutte le limitazioni relative alle operazioni con un motore inoperativo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) *Minimi di pianificazione per l'aeroporto di destinazione e per l'alternato di destinazione*

L'esercente deve scegliere l'aeroporto di destinazione e/o l'aeroporto/i alternato/i di destinazione soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione come segue:

1) minimi di pianificazione per l'aeroporto di destinazione:

i) RVR/visibilità specificata conformemente alla OPS 1.225; e

ii) per un avvicinamento non di precisione e di circuitazione a vista (circling), la tangenza è uguale o superiore alla MDH; e

2) minimi di pianificazione per aeroporto/i alternato/i di destinazione:

Tabella 1

Minimi di pianificazione — Aeroporti alternati in rotta e a destinazione

Tipo di Avvicinamento	Minimi di pianificazione
Cat II e III	Cat I (Nota 1)
Cat I	Non precisione (v. Note 1 e 2)
Non precisione	Non precisione (v. Note 1 e 2) più 200 ft/1 000 m
Circuitazione a vista (Circling)	Circuitazione a vista (Circling)

Nota 1: RVR.

Nota 2: La tangenza deve essere uguale o superiore alla MDH.

c) *Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta*

L'esercente deve scegliere un aeroporto come aeroporto alternato in rotta soltanto se le osservazioni o le previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione conformemente alla tabella 1 di cui sopra.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

d) *Minimi di pianificazione per aeroporti alternati in rotta ETOPS*

L'esercente deve scegliere un aeroporto come aeroporto alternato in rotta ETOPS soltanto se le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che, durante il periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo all'aeroporto, le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi di pianificazione prescritti nella tabella 2 di cui sotto, conformemente all'approvazione ETOPS dell'esercente.

Tabella 2

Minimi di pianificazione — ETOPS

Tipi di avvicinamento	Minimi di pianificazione	
Minimi di Pianificazione (RVR/visibilità richiesta e tangenza, se del caso)		
	Aeroporto con	
	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 assistenze separate che servono 2 piste separate [v. IEM OPS 1.295 cc) i) ii)]	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 assistenze separate che servono 1 pista oppure almeno 1 procedura di avvicinamento basata su 1 assistenza che serve 1 pista
Avvicinamento di precisione Cat II, III (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento di precisione Cat I	Minimi di avvicinamento non di precisione
Avvicinamento di precisione Cat I (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento non di precisione	Minimi di circuitazione a vista o, se non disponibili, minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m
Avvicinamento non di precisione	Il più basso dei minimi non precisione più 200 ft/1 000 m o minimi di circuitazione a vista	Il più alto dei minimi di circuitazione a vista o i minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m
Avvicinamento all'atterraggio con circuitazione	minimi di circuitazione a vista	

PROPOSTA MODIFICATA

Tabella 2

Minimi di pianificazione — ETOPS

Tipi di avvicinamento	Minimi di pianificazione	
Minimi di Pianificazione (RVR/visibilità richiesta e tangenza, se del caso)		
	Aeroporto con	
	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 assistenze separate che servono 2 piste separate	almeno 2 procedure di avvicinamento separate basate su 2 assistenze separate che servono 1 pista oppure almeno 1 procedura di avvicinamento basata su 1 assistenza che serve 1 pista
Avvicinamento di precisione Cat II, III (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento di precisione Cat I	Minimi di avvicinamento non di precisione
Avvicinamento di precisione Cat I (ILS, MLS)	Minimi di avvicinamento non di precisione	Minimi di circuitazione a vista o, se non disponibili, minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m
Avvicinamento non di precisione	Il più basso dei minimi non precisione più 200 ft/1 000 m o minimi di circuitazione a vista	Il più alto dei minimi di circuitazione a vista o i minimi di avvicinamento non di precisione più 200 ft/1 000 m
Avvicinamento all'atterraggio con circuitazione	minimi di circuitazione a vista	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.300 **Presentazione del piano di volo ATS** L'esercente deve assicurare che nessun volo inizia senza che prima sia presentato un piano di volo ATS o siano depositate le informazioni adeguate, al fine di permettere di attivare i servizi di allarme se necessario.	Invariato
OPS 1.305 **Rifornimento/estrazione di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo** (vedi appendice 1 alla OPS 1.305) L'esercente deve assicurare che durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non viene effettuata nessuna operazione di rifornimento o estrazione di combustibile se si tratta di Avgas o di combustibili a largo taglio (per es. Jet-B o equivalenti) o in caso di un'eventuale miscela di questi tipi di combustibile. In tutti gli altri casi, devono essere prese le necessarie precauzioni e il velivolo deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad iniziare e dirigere un'evacuazione del velivolo nel modo più veloce e pratico possibile.	
OPS 1.307 **Rifornimento/estrazione di combustibile in caso di combustibile a largo taglio** L'esercente deve stabilire delle procedure di rifornimento/estrazione per combustibile a largo taglio (per es. Jet B o equivalente), se necessario.	
OPS 1.310 **Membri d'equipaggio ai posti di lavoro** a) *Equipaggio di condotta* 1) Durante il decollo e l'atterraggio tutti i membri dell'equipaggio di condotta richiesti in servizio in cabina di pilotaggio devono trovarsi al proprio posto di lavoro. 2) Durante tutte le altre fasi del volo ciascun membro dell'equipaggio di condotta richiesto in servizio in cabina di pilotaggio deve rimanere al proprio posto di lavoro, a meno che la sua assenza non sia necessaria all'esecuzione dei compiti assegnatigli ai fini dell'esercizio o per bisogni fisiologici, a condizione però che almeno un pilota adeguatamente qualificato rimanga sempre al comando del velivolo. b) *Equipaggio di cabina* In tutti i compartimenti del velivolo occupati da passeggeri, i membri dell'equipaggio di cabina richiesti devono essere seduti al posto di lavoro assegnato, durante il decollo e l'atterraggio e quando il comandante lo ritiene necessario ai fini della sicurezza.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.315

Mezzi di assistenza per l'evacuazione di emergenza

L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che i mezzi per l'evacuazione di emergenza, a funzionamento automatico, sono armati prima del rullaggio, del decollo, dell'atterraggio e quando ciò è opportuno e sicuro.

OPS 1.320

Sedili, cinture e bretelle di sicurezza

a) *Membri d'equipaggio*

1) Durante il decollo e l'atterraggio e quando il comandante lo ritiene necessario ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere correttamente legato mediante tutte le cinture e bretelle di sicurezza previste a tale fine.

2) Durante le altre fasi del volo ogni membro dell'equipaggio di condotta deve mantenere le cinture di sicurezza allacciate mentre si trova al proprio posto di lavoro in cabina di pilotaggio.

b) *Passeggeri*

1) Prima del decollo, dell'atterraggio e durante il rullaggio e quando ritenuto necessario per la sicurezza, il comandante deve assicurare che ogni passeggero a bordo occupa un posto o lettino con le cinture, o bretelle se disponibili, correttamente allacciate.

2) L'esercente deve predisporre e il comandante deve assicurarsi che l'occupazione dei sedili del velivolo da parte di più persone è autorizzata soltanto su sedili specificati ed esclusivamente nel caso di un adulto e di un bambino di meno di due anni correttamente legato con una cintura di sicurezza anulare supplementare o altro sistema di vincolo.

OPS 1.325

Preparazione della cabina passeggeri e delle aree di servizio

a) L'esercente deve stabilire delle procedure atte ad assicurare che prima del rullaggio, del decollo ed dell'atterraggio, tutte le uscite e i percorsi di fuga non sono ostruiti.

b) Il comandante deve assicurarsi che prima del decollo e dell'atterraggio e quando lo ritiene necessario per la sicurezza, tutti gli equipaggiamenti ed i bagagli sono correttamente stivati.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.330

Accessibilità dell'equipaggiamento di emergenza

Il comandante deve assicurarsi che gli equipaggiamenti di emergenza pertinenti sono facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

OPS 1.335

Autorizzazione di fumare a bordo

Il comandante deve assicurare che nessuna persona a bordo è autorizzata a fumare:

1) quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza;

2) quando il velivolo è al suolo, salvo specifica autorizzazione conformemente alle procedure definite nel Manuale delle Operazioni;

3) nel/i corridoio/i, nelle toelette e fuori dalle aree destinate ai fumatori;

4) nei compartimenti carico e/o nelle altre aree dove è trasportata merce non sistemata in contenitori resistenti alle fiamme o non coperta da teloni resistenti alle fiamme; e

5) nelle aree della cabina dove viene erogato ossigeno.

OPS 1.340

Condizioni meteorologiche

a) In un volo IFR il comandante non deve:

1) iniziare la corsa di decollo; né

2) nel caso di una ripianificazione in volo, proseguire oltre il punto a partire dal quale entra in vigore un piano di volo modificato,

a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi di pianificazione previsti nella OPS 1.297.

b) In un volo IFR il comandante non deve proseguire oltre:

1) il punto di decisione quando viene utilizzata la procedura del punto di decisione; o

2) il punto predeterminato quando si utilizza la procedura del punto predeterminato,

a meno che non siano disponibili informazioni indicanti che le condizioni meteorologiche previste a destinazione e/o al/agli aeroporto/i alternato/i richiesto/i dalla OPS 1.295 sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto previsti nella OPS 1.225.

PROPOSTA INIZIALE

c) In un volo IFR il comandante non deve proseguire verso l'aeroporto di destinazione previsto a meno che le informazioni più recenti non indichino che, all'ora di arrivo prevista, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno ad un aeroporto alternato a destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili.

d) In un volo VFR il comandante non deve iniziare la corsa di decollo a meno che le osservazioni o le previsioni meteorologiche più recenti a disposizione o qualsiasi combinazione delle due non indichino che le condizioni meteorologiche, sulla rotta o su parte della rotta da eseguire secondo le regole del volo a vista, all'orario previsto saranno tali da permettere il rispetto delle suddette regole.

OPS 1.345

Ghiaccio e altri depositi contaminanti

a) L'esercente deve stabilire delle procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiaccio a terra e per le relative ispezioni del velivolo.

b) Il comandante non deve iniziare il decollo se le superfici esterne non sono libere da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità del velivolo, salvo entro i limiti specificati nel Manuale di Volo.

c) Il comandante non deve iniziare il volo in caso di condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio conosciute o previste a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni.

OPS 1.350

Rifornimento di combustibile e lubrificante

Il comandante non deve iniziare il volo senza avere verificato che il velivolo sia provvisto almeno della quantità di combustibile e lubrificante calcolata per portare a termine il volo in sicurezza, tenendo conto delle condizioni operative previste.

OPS 1.355

Condizioni per il decollo

Prima di iniziare il decollo il comandante deve verificare che, in base alle informazioni di cui dispone, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non impediscono l'effettuazione di un decollo e di una partenza in sicurezza.

OPS 1.360

Applicazione dei minimi di decollo

Prima di iniziare un decollo, il comandante deve verificare che la RVR o la visibilità nella direzione di decollo del velivolo è uguale o superiore ai minimi applicabili.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.365

Altitudini minime di volo

Il comandante o il pilota incaricato della condotta del volo non devono condurre il volo al disotto delle altitudini minime specificate, salvo per le necessità del decollo e dell'atterraggio.

OPS 1.370

Simulazione di situazioni anormali in volo

L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che la simulazione di situazioni anormali o di emergenza che richiedono l'applicazione totale o parziale delle procedure anormali o di emergenza e la simulazione delle condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) ottenute con mezzi artificiali non sono effettuate durante un volo di trasporto aereo commerciale.

OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

(vedi appendice 1 alla OPS 1.375)

a) L'esercente deve stabilire delle procedure atte a garantire che durante il volo sono effettuati i controlli del combustibile ed è applicata una gestione del combustibile.

b) Il comandante deve verificare che la quantità di carburante utilizzabile rimanente durante il volo non è inferiore alla quantità richiesta per raggiungere un aeroporto dove può essere effettuato un atterraggio sicuro avendo ancora a bordo la riserva finale di combustibile.

c) Il comandante deve dichiarare un'emergenza quando la quantità di combustibile utilizzabile a bordo è inferiore alla riserva finale.

OPS 1.385

Uso dell'ossigeno supplementare

Il comandante deve assicurarsi che i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di volo del velivolo utilizzano l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera 10 000 ft per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera 13 000 ft.

OPS 1.390

Radiazioni cosmiche

a) *Monitoraggio attivo*

1) L'esercente non deve utilizzare un velivolo ad un'altitudine superiore a 15 000 m (49 000 ft) a meno che gli equipaggiamenti specificati nella OPS 1.680 non siano efficienti e

2) Il pilota incaricato della condotta del volo deve iniziare una discesa appena possibile quando vengono superati i valori limite specificati nel Manuale delle Operazioni.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) *Monitoraggio passivo* L'esercente deve tenere conto dell'esposizione in volo alla radiazione cosmica da parte dell'equipaggio di condotta e di quello di cabina e deve adottare le seguenti misure per i membri d'equipaggio suscettibili di essere sottoposti a esposizioni superiori a 1 mSv/anno: 1) valutare la loro esposizione; 2) adeguare il loro orario di lavoro, se possibile, al fine di mantenere l'esposizione al di sotto di 6 mSv/anno; 3) informarli dei rischi connessi con la probabile esposizione, sul piano della salute; 4) assicurare che gli orari di lavoro per le donne dell'equipaggio, che hanno comunicato all'esercente di essere in stato di gravidanza, garantiscono che la dose equivalente per il feto è la minima possibile e comunque che la dose non supera 1 mSv per tutto il resto della gravidanza; 5) assicurare che, se si prevede che l'esposizione supererà 6 mSv/anno, vengono registrati i dati di ciascun membro d'equipaggio di condotta o di cabina interessato ed è applicato un adeguato controllo medico.	Soppresso
OPS 1.395 **Rilevamento della prossimità del suolo** Quando un'eccessiva prossimità del suolo è rilevata da un membro dell'equipaggio di condotta o da un radar per ostacoli terrestri, il pilota incaricato della condotta del volo deve assicurarsi che vengano immediatamente iniziate le azioni correttive per ristabilire condizioni di volo sicure.	Invariato
OPS 1.400 **Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio** Prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio il comandante deve assicurarsi che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto e le condizioni della pista che si intende utilizzare non impediscono l'effettuazione di un avvicinamento, un atterraggio o un avvicinamento mancato in sicurezza, tenendo conto delle informazioni sulle prestazioni contenute nel Manuale delle Operazioni.	
OPS 1.405 **Inizio e continuazione di un avvicinamento** a) Il comandante o il pilota incaricato della condotta del volo può iniziare un avvicinamento strumentale indipendentemente dalla RVR/visibilità annunciata, ma l'avvicinamento non può essere continuato oltre il radiofaro esterno di segnalazione, o posizione equivalente, se la RVR/visibilità annunciata è inferiore ai minimi applicabili.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Laddove la RVR non è disponibile, il comandante può ricavare il valore della RVR convertendo la visibilità trasmessa conformemente all'appendice 1 alla OPS 1.430, comma h).	b) Laddove la RVR non è disponibile, il valore della RVR può essere ottenuto convertendo la visibilità trasmessa conformemente all'appendice 1 alla OPS 1.430, comma h).
c) Se, dopo aver superato il radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente conformemente al comma a) di cui sopra, la RVR/visibilità trasmessa scende sotto i minimi applicabili, il comandante può continuare l'avvicinamento fino alla DA/H (altitudine/altezza di decisione) o alla MDA/H (altitudine/altezza minima di discesa).	c) Se, dopo aver superato il radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente conformemente al comma a) di cui sopra, la RVR/visibilità trasmessa scende sotto i minimi applicabili, l'avvicinamento può essere continuato fino alla DA/H (altitudine/altezza di decisione) o alla MDA/H (altitudine/altezza minima di discesa).
d) In assenza di radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente, il comandante deve decidere se continuare o interrompere l'avvicinamento prima di scendere sotto i 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto sul segmento di avvicinamento finale.	d) In assenza di radiofaro esterno di segnalazione o posizione equivalente, il comandante o il pilota cui è stata delegata la condotta del volo deve decidere se continuare o interrompere l'avvicinamento prima di scendere sotto i 1 000 ft al di sopra dell'aeroporto sul segmento di avvicinamento finale.
e) Il pilota può continuare l'avvicinamento sotto la DA/H o MDA/H e l'atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista.	e) L'avvicinamento può essere continuato sotto la DA/H o MDA/H e l'atterraggio può essere completato a condizione che i riferimenti visivi richiesti siano acquisiti alla DA/H o alla MDA/H e che siano mantenuti in vista.
OPS 1.410	Invariato
Procedure operative — Altezza teorica di inizio pista	
L'esercente deve stabilire delle procedure operative al fine di garantire che il velivolo, utilizzato per effettuare avvicinamenti di precisione, attraversa il limite della pista con un margine sicuro, con una configurazione e in una posizione compatibili con l'atterraggio.	
OPS 1.415	
Giornale di rotta	
Il comandante deve assicurarsi che venga compilato il giornale di rotta.	
OPS 1.420	
Resoconto di eventi	
a) *Incidenti in volo*	
1) L'esercente o il comandante di un velivolo deve presentare un rapporto all'Autorità per ciascun incidente che abbia minacciato o che abbia rischiato di minacciare la sicurezza del volo.	
2) I rapporti devono essere trasmessi entro 72 ore dall'evento, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.	
b) *Difetti tecnici e superamento delle limitazioni tecniche*	
Il comandante deve assicurarsi che tutti i difetti tecnici ed ogni superamento delle limitazioni tecniche avvenuti mentre era responsabile del volo vengano registrati nel quaderno tecnico di bordo del velivolo.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
c) *Incidenti di traffico aereo* Il comandante deve presentare un rapporto di incidente di traffico aereo conforme alle PANS RAC dell'ICAO ogni volta che un velivolo sia stato messo in pericolo in volo da: 1) una mancata collisione con qualunque altro oggetto volante; o 2) procedure di traffico aereo difettose o mancato rispetto delle procedure applicabili da parte dei servizi del traffico aereo o da parte dell'equipaggio di condotta; o 3) avaria degli apparati ATS. d) *Rischi d'impatto e impatti con uccelli* 1) Il comandante deve immediatamente informare l'appropriata stazione di terra ogniqualvolta rilevi un potenziale pericolo di impatto con uccelli. 2) Se il velivolo di cui è responsabile subisce un impatto con uccelli, il comandante deve presentare, dopo l'atterraggio, un rapporto scritto d'impatto con uccelli. e) *Emergenza in volo con merci pericolose a bordo* In caso di emergenza in volo e qualora la situazione lo permetta, il comandante deve informare le appropriate unità dei servizi del traffico aereo dell'eventuale presenza a bordo di merci pericolose. f) *Intervento illecito* A seguito di un'azione di intervento illecito a bordo di un velivolo, il comandante deve presentare, appena possibile, un rapporto alle autorità locali e/o all'Autorità. g) *Irregolarità degli apparati di terra e di navigazione e condizioni di pericolo* Il comandante deve notificare, appena possibile, alla stazione di terra appropriata ogni condizione di potenziale pericolo quale: 1) irregolarità di funzionamento di un apparato di navigazione o di terra; o 2) un fenomeno meteorologico; o 3) una nube di cenere vulcanica; o 4) un elevato livello di radiazioni, incontrata in volo.	

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.425

Rapporto in caso di incidente grave

a) L'esercente deve stabilire delle procedure per garantire che l'Autorità appropriata più vicina riceva notifica nel modo più rapido possibile di qualunque incidente grave che coinvolga il velivolo e che provochi ferite gravi (definite nell'allegato 13 dell'ICAO) o mortali a qualsiasi persona o provochi danni sostanziali al velivolo o a beni.

b) Il comandante deve presentare all'Autorità un rapporto su qualsiasi incidente grave avvenuto a bordo che abbia provocato ferite gravi o mortali a qualsiasi persona a bordo, mentre era responsabile del volo.

Appendice 1 alla OPS 1.270

Stivaggio del bagaglio e delle merci

Le procedure stabilite dall'esercente al fine di assicurare che i bagagli a mano e le merci siano sistemati in modo adeguato e sicuro devono tenere conto dei seguenti requisiti:

1) ogni oggetto imbarcato in cabina deve essere sistemato esclusivamente in un luogo che sia capace di trattenerlo;

2) non devono essere superati i limiti di massa indicati sui contenitori o accanto ad essi;

3) gli spazi sotto il sedile non devono essere utilizzati a meno che il sedile non sia provvisto di una barra di contenimento ed il bagaglio non sia di dimensioni tali da poter essere trattenuto da questa;

4) non devono essere sistemati oggetti nelle toelette o contro le paratie che non sono provviste di sistemi per trattenere gli oggetti in caso di movimento degli stessi in avanti, di lato od in alto e a meno che sulle paratie non sia presente una targa che indichi la massima massa stivabile;

5) i bagagli e le merci sistemati negli armadi non devono essere di dimensioni tali da impedire la corretta chiusura delle ante;

6) i bagagli e le merci non devono essere sistemati dove possono intralciare l'accesso all'equipaggiamento di emergenza; e

7) prima del decollo, dell'atterraggio e ogniqualvolta il comandante accenda il segnale "Allacciare le cinture di sicurezza" (o ordine equivalente) devono essere effettuati controlli al fine di assicurare che i bagagli sono sistemati in luoghi dove non possono intralciare un'eventuale evacuazione dei velivolo o causare lesioni cadendo (o con altri movimenti), a seconda della fase del volo.

PROPOSTA MODIFICATA

7) prima del decollo, dell'atterraggio e ogniqualvolta i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" sono illuminati o è impartito un ordine equivalente devono essere effettuati controlli al fine di assicurare che i bagagli sono sistemati in luoghi dove non possono intralciare un'eventuale evacuazione dei velivolo o causare lesioni cadendo (o con altri movimenti), a seconda della fase del volo.

PROPOSTA INIZIALE

Appendice 1 alla OPS 1.305

Rifornimento/estrazione di combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo

L'esercente deve stabilire delle procedure operative per il rifornimento/l'estrazione del combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, al fine di garantire che vengano prese le seguenti precauzioni:

1) durante le operazioni di rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo, una persona qualificata deve rimanere in una postazione specificata. Tale persona qualificata deve essere in grado di gestire le procedure di emergenza in materia di protezione antiincendio e di estinzione di incendi, gestire le comunicazioni e avviare e dirigere un'evacuazione;

2) l'equipaggio, il personale ed i passeggeri devono essere avvisati che il rifornimento/l'estrazione del combustibile è imminente;

3) i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" devono essere spenti;

4) i segnali "Vietato fumare" devono essere accesi, come pure l'illuminazione interna al fine di poter individuare le uscite di sicurezza;

5) i passeggeri devono essere informati che devono slacciare le cinture di sicurezza e non devono fumare;

6) un numero sufficiente di membri del personale qualificati deve essere presente a bordo ed essere pronto per un'immediata evacuazione di emergenza;

7) se all'interno del velivolo si rilevano vapori di combustibile o se si manifesta qualsiasi altro pericolo durante il rifornimento/l'estrazione di combustibile, l'operazione deve essere immediatamente interrotta;

8) l'area a terra situata sotto le uscite destinate ad un'evacuazione di emergenza e le aree di spiegamento degli scivoli devono rimanere sgombre; e

9) devono essere presi opportuni provvedimenti per un'evacuazione rapida e sicura.

Appendice 1 alla OPS 1.375

Gestione del combustibile in volo

a) *Controllo del combustibile in volo*

1) Il comandante deve assicurare che vengono eseguiti controlli del combustibile in volo a intervalli di tempo regolari. Il combustibile rimanente deve essere registrato e valutato al fine di:

i) confrontare il consumo effettivo con quello previsto;

ii) controllare che il combustibile rimanente sia sufficiente a completare il volo; e

iii) valutare il combustibile che resterà a bordo all'arrivo a destinazione.

2) I dati relativi al consumo di combustibile devono essere registrati.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

b) *Gestione del combustibile in volo*

Se, dopo un controllo del combustibile in volo, il combustibile rimanente previsto all'arrivo a destinazione risulta inferiore alla somma del combustibile necessario per il dirottamento e della riserva finale, il comandante deve tenere conto del traffico e delle condizioni operative in atto all'aeroporto di destinazione, lungo la rotta di deviazione verso un aeroporto alternato e all'aeroporto alternato a destinazione prima di decidere se procedere verso l'aeroporto di destinazione o dirottare, in modo da atterrare almeno con la riserva finale.

c) Se, dopo un controllo del combustibile in volo, su un volo diretto ad un aeroporto di destinazione isolato, il combustibile rimanente previsto all'ultimo punto possibile per il dirottamento è inferiore alla somma di:

1) combustibile per il dirottamento ad un aeroporto alternato in rotta scelto conformemente alla OPS 1.297 c);

2) riserva per gli imprevisti; e

3) riserva finale,

il comandate deve:

i) iniziare il dirottamento, oppure

ii) proseguire per la destinazione, purché all'aeroporto di destinazione siano disponibili due piste separate e le condizioni meteorologiche previste a destinazione rispondano alle condizioni specificate nella OPS 1.297 b) 1).

CAPITOLO E

OPERAZIONI IN CONDIZIONI DI BASSA VISIBILITÀ

OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto — Generalità

(Vedi Appendice 1 alla OPS 1.430)

a) L'esercente deve stabilire, per ogni aeroporto pianificato per l'impiego, minimi operativi non inferiori ai valori riportati nell'Appendice 1. Il metodo per la loro determinazione dovrà essere ritenuto accettabile dall'Autorità. Tali minimi non dovranno essere inferiori a valori eventualmente stabiliti, per l'aeroporto considerato, dallo Stato in cui l'aeroporto stesso si trova, salvo approvazione specifica da parte del suddetto Stato.

Nota: Quanto sopra non preclude che i minimi operativi per un aeroporto alternato non pianificato vengano determinati in volo purché secondo un metodo approvato.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) Nello stabilire i minimi operativi di aeroporto che saranno applicati ad una particolare operazione l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) tipo, prestazioni e caratteristiche di condotta del velivolo;

2) composizione competenza ed esperienza dell'equipaggio di condotta;

3) dimensioni e caratteristiche delle piste che possono essere utilizzate;

4) adeguatezza e prestazioni delle installazioni radioelettriche e ottiche al suolo;

5) impianti e strumentazione di bordo per la condotta della navigazione e/o per il controllo della traiettoria di volo, durante il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e il mancato avvicinamento;

6) ostacoli nelle aree di avvicinamento, mancato avvicinamento e salita richieste per l'esecuzione delle procedure in caso di imprevisti e necessarie separazioni;

7) altitudine/altezza di separazione verticale dagli ostacoli per le procedure di avvicinamento strumentale; e

8) mezzi per la determinazione e la trasmissione delle condizioni meteorologiche.

c) le categorie di velivoli oggetto del presente capitolo devono essere dedotte dal metodo esposto nell'Appendice 2 alla OPS 1.430 c).

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.435

Terminologia

Ai termini qui usati e non definiti nella JAR-1 viene attribuito il seguente significato:

1) Circuitazione a vista ("Circling"): la parte di un avvicinamento strumentale condotta a vista per l'atterraggio su una pista non ubicata in maniera tale da consentire un atterraggio diretto.

2) Procedure con bassa visibilità (LVP): procedure applicate in un aeroporto per la sicurezza delle operazioni durante avvicinamenti di categoria II e III e decolli con basse visibilità.

3) Decollo con bassa visibilità (LVTO): Decollo con RVR (Runway Visual Range) inferiore a 400 metri.

4) Sistema per la condotta del volo: impianti (di bordo) che comprendono un sistema per l'atterraggio automatico e/o un sistema di atterraggio ibrido.

5) Sistema per la condotta del volo ad avaria passiva ("fail-passive"): dicesi ad avaria passiva un sistema per la condotta del volo se, in caso di avaria, non si verificano significative deviazioni della traiettoria, modifiche al trimmaggio o variazioni dell'assetto, ma l'atterraggio non è portato a termine in modo automatico. In seguito ad un'avaria ad un sistema automatico per la condotta del volo ad avaria passiva, il pilota provvede al governo del velivolo.

PROPOSTA INIZIALE

6) Sistema per la condotta del volo operativo dopo avaria ("fail-operational"): dicesi operativo dopo avaria un sistema per la condotta del volo se, in caso di avaria sotto l'altezza di allerta (AH), l'avvicinamento, la "flare" e l'atterraggio possono essere completati automaticamente. In caso di avaria, il sistema per l'atterraggio automatico da "fail operational" diventa "fail passive".

7) Sistema per l'atterraggio operativo dopo avaria/ibrido ("fail operational hybrid"): dicesi operativo dopo avaria/ibrido un sistema per l'atterraggio costituito da un sistema primario "fail passive" per l'atterraggio automatico e da un sistema secondario indipendente di guida che consente il completamento manuale, da parte del pilota, della manovra in caso di avaria al sistema primario.

Nota: un tipico esempio di sistema secondario indipendente di guida è un HUD ("head-up display"), che dia indicazioni di comando per la manovra o, in alternativa, informazioni di posizione o di deviazione.

8) Avvicinamento a vista ("visual approach"). avvicinamento in cui parte della o tutta la procedura di avvicinamento strumentale non viene completata e l'avvicinamento stesso viene eseguito con riferimento a vista al terreno.

OPS 1.440

Operazioni con bassa visibilità — Norme operative generali

(vedi appendice 1 alla OPS 1.440)

a) L'esercente può effettuare operazioni in categoria II o III solo se:

1) ciascun velivolo interessato è certificato per operazioni con DH (decision height) inferiore a 200 piedi o senza DH, ed equipaggiato conformemente alla JAR-AWO o regolamentazione equivalente accettata dall'Autorità;

2) è stabilito e mantenuto un adeguato metodo per la registrazione degli avvicinamenti e/o atterraggi automatici condotti o meno a buon fine, allo scopo di controllare la sicurezza dell'intera operazione;

3) le operazioni sono approvate dall'Autorità;

4) l'equipaggio di condotta è costituito da almeno due piloti; e

5) la DH è determinata per mezzo di un radioaltimetro.

b) L'esercente non deve effettuare decolli a bassa visibilità con RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o con RVR inferiore a 200 m (per velivoli di categoria D), salvo approvazione dell'Autorità.

OPS 1.445

Operazioni con bassa visibilità — Valutazione degli aeroporti

a) L'esercente può utilizzare un aeroporto per operazioni di categoria II o III solo se tale aeroporto è stato autorizzato per questo tipo di operazioni dallo Stato in cui l'aeroporto stesso si trova.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) L'esercente deve verificare che le procedure per basse visibilità (LVP) sono state stabilite e vengono applicate in quegli aeroporti dove intende condurre operazioni con basse visibilità.

OPS 1.450

Operazioni con bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

(vedi appendice 1 alla OPS 1.450)

L'esercente, prima di effettuare decolli con basse visibilità e operazioni di categoria II e III, deve assicurare che:

1) ogni membro dell'equipaggio di condotta:

   i) ha completato l'addestramento ed i controlli prescritti in Appendice 1, incluso l'addestramento al simulatore per operazioni con i valori limite di RVR e DH di categoria II/III approvate per l'esercente; e

   ii) è qualificato secondo quanto prescritto in Appendice 1;

2) l'addestramento ed i controlli sono eseguiti secondo un dettagliato programma approvato dall'Autorità ed incluso nel Manuale delle Operazioni. Tale addestramento è in aggiunta a quello prescritto nel capitolo N; e

3) la qualifica dei membri dell'equipaggio di condotta è specifica per il genere delle operazioni e il tipo di velivolo.

OPS 1.455

Operazioni con bassa visibilità — Procedure operative

(vedi appendice 1 alla OPS 1.445)

a) L'esercente deve stabilire procedure ed istruzioni da usare per i decolli con basse visibilità e le operazioni di categoria II e III. Queste procedure devono essere incluse nel Manuale delle Operazioni e devono comprendere i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta durante le fasi di rullaggio, decollo, avvicinamento, "flare", atterraggio, decelerazione in pista e mancato avvicinamento, a seconda dei casi.

b) Il comandante deve assicurarsi che:

   1) lo stato di efficienza delle installazioni ottiche e non ottiche è soddisfacente prima di iniziare un decollo con bassa visibilità o un avvicinamento in categoria II o III;

   2) le procedure per basse visibilità (LVP) sono in vigore, conformemente alle informazioni ricevute dai servizi del traffico aereo, prima di iniziare un decollo con bassa visibilità o un avvicinamento in categoria II/III;

   3) i membri dell'equipaggio di condotta sono adeguatamente qualificati prima di iniziare un decollo con bassa visibilità con una RVR inferiore a 150 m (per velivoli di categoria A, B e C) o inferiore a 200 m (per velivoli di categoria D) o un avvicinamento in categoria II o III.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.460

Operazioni con bassa visibilità — Equipaggiamenti minimi

a) L'esercente deve includere nel Manuale delle Operazioni gli equipaggiamenti minimi che devono essere efficienti all'inizio di un decollo con bassa visibilità o di un avvicinamento in categoria II o III, conformemente al Manuale di Volo del velivolo (AFM — Airplane Flight Manual) o altro documento approvato.

b) Il comandante deve assicurarsi che lo stato del velivolo e dei pertinenti sistemi di bordo è adeguato all'operazione che deve essere condotta.

OPS 1.465

Minimi operativi VFR

(vedi appendice 1 alla OPS 1.465)

L'esercente deve assicurare che:

1) i voli VFR sono condotti conformemente alle regole del volo a vista e a quanto riportato nella tabella dell'Appendice 1 alla OPS 1.465;

2) i voli in VFR speciale non vengono iniziati quando la visibilità è inferiore a 3 km e comunque non condotti quando la visibilità è inferiore a 1,5 km.

Appendice 1 alla OPS 1.430

Minimi operativi di aeroporto

a) *Minimi di decollo*

1) Generalità

i) I minimi di decollo stabiliti dall'esercente devono essere espressi come valori limite di visibilità o di RVR, tenendo in considerazione tutti i fattori attinenti ad ogni aeroporto che si intende usare e le caratteristiche del velivolo. Ove vi sia necessità specifica di avvistamento degli ostacoli in decollo e/o durante un atterraggio forzato dovranno essere specificate ulteriori condizioni (per es. il "ceiling").

ii) Nel caso in cui non sia disponibile un adeguato aeroporto alternato al decollo, il comandante non deve iniziare il decollo se le condizioni meteorologiche non sono uguali o superiori ai minimi applicabili per l'atterraggio sull'aeroporto di partenza.

iii) Quando la visibilità meteorologica riportata è inferiore a quella prescritta per il decollo e la RVR non è trasmessa, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

PROPOSTA INIZIALE

iv) Quando non sono disponibili né la visibilità meteorologica né la RVR, il decollo può essere iniziato solo se il comandante è in grado di stabilire che la RVR/visibilità lungo la pista di decollo è uguale o superiore al minimo richiesto.

2) Riferimenti visivi

I minimi di decollo devono essere stabiliti in modo da assicurare una guida sufficiente per il controllo del velivolo sia in caso d'interruzione del decollo in circostanze avverse sia in caso il decollo debba essere continuato dopo l'avaria al propulsore critico.

3) RVR/visibilità richiesta

i) Per plurimotori le cui prestazioni siano tali che, nel caso di avaria al propulsore critico in qualsiasi momento durante il decollo, il velivolo può essere arrestato oppure continuare il decollo fino ad una altezza sull'aeroporto di 1 500 piedi rispettando i richiesti margini di separazione dagli ostacoli, i minimi di decollo devono essere espressi con valori di RVR/Visibilità non inferiori a quelli della sottostante Tabella 1, salvo disposizioni contrarie stipulate al punto 4) seguente:

Tabella 1

RVR/Visibilità per il decollo

RVR/Visibilità al decollo	
Installazioni	RVR/Visibilità (Nota 3)
Nessuna (solo di giorno)	500 m
Luci di bordo pista e/o segnaletica di asse pista	250/300 m (Note 1 e 2)
Luci di bordo pista e luci di asse pista	200/250 m (Nota 1)
Luci di bordo pista, luci di asse pista e informazioni multiple di RVR	150/200 m (Note 1 e 4)

Nota 1: I valori più alti si applicano ai velivoli di categoria D.

Nota 2: Per operazioni notturne sono obbligatorie almeno le luci di bordo pista e di fine pista.

Nota 3: Il valore della RVR/visibilità trasmessa relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituto dalla valutazione del pilota.

Nota 4: Il valore di RVR richiesto deve essere ottenuto per tutti i punti di rilevamento della RVR interessanti la corsa di decollo, fatte salve le disposizioni della precedente Nota 3.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

ii) Per plurimotori le cui prestazioni non sono tali da soddisfare quanto riportato al precedente comma a) 3) i) nel caso di avaria al propulsore critico, può insorgere la necessità di riatterrare immediatamente con separazione a vista dagli ostacoli situati nell'area di decollo. Tali velivoli possono essere utilizzati in conformità ai minimi di decollo di seguito riportati, purché in grado di rispettare i criteri applicabili di separazione dagli ostacoli, considerando un'avaria motore all'altezza specificata. I minimi di decollo stabiliti dall'esercente devono essere basati sull'altezza a partire dalla quale può essere costruita la traiettoria netta con un propulsore inoperativo. I valori minimi di RVR usati non devono essere inferiori a quelli riportati nelle Tabelle 1 precedente e 2 seguente.

Tabella 2

Altezze presunte di avaria motore al di sopra della pista e relativa RVR/Visibilità

RVR/Visibilità al decollo — Traiettoria di volo	
Altezza presunta di avaria motore al di sopra della pista	RVR/Visibilità (Nota 2)
< 50 ft	200 m
51-100 ft	300 m
101-150 ft	400 m
151-200 ft	500 m
201-300 ft	1 000 m
> 300 ft	1 500 m (v. Nota 1)

Nota 1: La distanza di 1 500 metri si applica anche nel caso in cui non sia possibile costruire una traiettoria di decollo con pendenza positiva.

Nota 2: Il valore della RVR/visibilità trasmessa relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può essere sostituto dalla valutazione del pilota.

iii) Qualora non sia disponibile la RVR o la visibilità meteorologica trasmessa, il comandante può iniziare il decollo solo se è in grado di determinare che le condizioni meteorologiche del momento soddisfano i minimi di decollo applicabili.

4) Deroghe al precedente comma a) 3) i):

i) Previa approvazione dell'Autorità e a condizione che siano rispettati i requisiti stipulati alle lettere da A) ad E) qui di seguito, l'esercente può ridurre i minimi di decollo a 125 m di RVR (velivoli di categoria A, B e C) o a 150 m di RVR (velivoli di categoria D) quando:

A) vengano applicate procedure per basse visibilità (LVP);

B) siano in funzione le luci di asse pista ad alta intensità spaziate di 15 m o meno e le luci di bordo pista ad alta intensità spaziate di 60 m o meno;

C) i membri dell'equipaggio di condotta abbiano completato in maniera soddisfacente l'addestramento in un simulatore approvato per tale procedura;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

D) all'inizio della corsa di decollo un segmento di 90 m sia visibile dalla cabina di pilotaggio e

E) il valore di RVR richiesto venga riportato da tutti i punti di rilevamento della RVR interessanti la corsa di decollo.

ii) Previa approvazione dell'Autorità, l'esercente di un velivolo che usi un sistema di guida laterale approvato per il decollo, può ridurre i minimi di decollo ad un valore di RVR inferiore a 125 m (per velivoli di categoria A, B o C) o inferiore a 150 m (per velivoli di categoria D) ma non inferiore a 75 m, purché siano disponibili sistemi di protezione della pista ed installazioni equivalenti a quelle per operazioni in categoria III.

b) *Avvicinamento non di precisione*

1) Minimi base

L'esercente deve assicurare che i minimi base per procedure di avvicinamento non di precisione, che si basano sull'uso di un ILS senza traiettoria di discesa ("glide path") (LLZ soltanto), di un VOR, di un NDB, di un SRA e di un VDF, non sono inferiori ai valori di MDH riportati nella seguente tabella 3.

Tabella 3

Minimi base per assistenza in caso di avvicinamenti non di precisione

Minimi base	
Installazioni	Valore minimo di MDH
ILS ("no glide path" o LLZ)	250 ft
SRA (con termine a 0,5 NM dalla soglia)	250 ft
SRA (con termine a 1 NM dalla soglia)	300 ft
SRA (con termine a 2 NM dalla soglia)	350 ft
VOR	300 ft
VOR/DME	250 ft
NDB	300 ft
VDF (QDM & QGH)	300 ft

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2) Altezza minima di discesa (MDH)

L'esercente deve garantire che la MDH per un avvicinamento non di precisione non è inferiore:

i) l'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o

ii) al minimo base appropriato.

3) Riferimenti visivi

Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della MDA/MDH solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista ove intende effettuare l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:

i) elementi del sentiero luminoso di avvicinamento;

ii) la soglia pista;

iii) la segnaletica di soglia pista;

iv) le luci di soglia pista;

v) le luci di identificazione testata pista;

vi) l'indicatore ottico di pendenza;

vii) la zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto;

viii) le luci della zona di contatto;

ix) le luci di bordo pista; o

x) altri riferimenti visivi accettati dall'Autorità.

4) RVR richiesta

I valori minimi di RVR che l'esercente può adottare per avvicinamenti non di precisione sono i seguenti:

Tabella 4a

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni complete

Minimi di avvicinamento non di precisione
(Note 1, 5, 6 e 7)

MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	800 m	800 m	800 m	1 200 m
300-449 ft	900 m	1 000 m	1 000 m	1 400 m
450-649 ft	1 000 m	1 200 m	1 200 m	1 600 m
650 ft e oltre	1 200 m	1 400 m	1 400 m	1 800 m

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Tabella 4b

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni intermedie

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni intermedie (Note 2, 5, 6 e 7)

MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 000 m	1 100 m	1 200 m	1 400 m
300-449 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
450-649 ft	1 400 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m

Tabella 4c

RVR per avvicinamenti non di precisione — installazioni di base

Minimi di avvicinamento non di precisione Installazioni di base (Note 3, 5, 6 e 7)

MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 200 m	1 300 m	1 400 m	1 600 m
300-449 ft	1 300 m	1 400 m	1 600 m	1 800 m
450-649 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

Tabella 4d

RVR per avvicinamenti non di precisione — nessuna installazione ottica

Minimi di avvicinamento non di precisione Nessuna installazione ottica (Note 4, 5, 6 e 7)

MDH	RVR/Categoria velivolo			
	A	B	C	D
250-299 ft	1 000 m	1 500 m	1 600 m	1 800 m
300-449 ft	1 500 m	1 500 m	1 800 m	2 000 m
450-649 ft	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m
650 ft e oltre	1 500 m	1 500 m	2 000 m	2 000 m

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Nota 1: Installazioni complete: comprendono segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.	
Nota 2: Installazioni intermedie: comprendono segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.	
Nota 3: Installazioni di base: comprendono segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.	
Nota 4: Nessuna installazione ottica: segnaletica di pista, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista oppure nessuna luce.	
Nota 5: Le tabelle di cui sopra sono applicabili solo per avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale non superiore ai 4°. Valori superiori richiedono di norma anche una guida ottica di pendenza (per es. PAPI) visibile alla MDH.	
Nota 6: I valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla lettera h) più oltre.	
Nota 7: I valori di MDH delle tabelle 4a, 4b, 4c e 4d sono riferiti al calcolo iniziale della MDH. Per associarvi una RVR non è necessario l'arrotondamento alla decina di piedi più vicina, cosa che può essere fatta per scopi operativi, per es. per convertire una MDH in MDA.	
5) Operazioni notturne	
Per le operazioni notturne devono essere operanti almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.	
c) *Avvicinamenti di precisione — Operazioni di categoria I.*	
1) Generalità	
Per operazione di categoria I s'intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio effettuato usando un ILS, MLS o PAR con una DH non inferiore a 200 ft e una RVR non inferiore a 550 m.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) Altezza di decisione	
L'esercente deve adottare, per avvicinamenti di precisione di categoria I, DH non inferiori a:	
i) la DH minima se specificata nell'"Airplane Flight Manual" (AFM);	
ii) l'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;	
iii) l'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o	
iv) 200 ft.	
3) Riferimenti visivi	
Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della DH di categoria I, determinata secondo quanto specificato al precedente comma c) 2), solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista che intende usare per l'atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota:	
i) elementi del sentiero luminoso di avvicinamento;	
ii) la soglia pista;	
iii) la segnaletica di soglia pista;	
iv) le luci di soglia pista;	
v) le luci di identificazione testata pista;	
vi) l'indicatore ottico di pendenza;	
vii) la zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto;	
viii) le luci della zona di contatto; o	
ix) le luci di bordo pista.	
4) RVR richiesta	
I valori minimi di RVR per operazione di categoria I sono i seguenti:	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Tabella 5

RVR per avvicinamenti di categoria I in funzione della DH e della completezza delle installazioni ottiche

Minimi di categoria I

DH [v. Nota 7)]	Installazioni/RVR (v. Nota 5)			
	Complete (Note 1 e 6)	Intermedie (Note 2 e 6)	Di base (Note 3 e 6)	Nessuna (Note 4 e 6)
200 ft	550 m	700 m	800 m	1 000 m
201-250 ft	600 m	700 m	800 m	1 000 m
251-300 ft	650 m	800 m	900 m	1 200 m
301 ft e oltre	800 m	900 m	1 000 m	1 200 m

Nota 1: Installazioni complete: comprendono segnaletica di pista, 720 m o più di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 2: Installazioni intermedie: comprendono segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 3: Installazioni di base: comprendono segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere operanti.

Nota 4: Nessuna installazione ottica: segnaletica di pista, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista oppure nessuna luce.

Nota 5: I valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche convertite in RVR come specificato alla lettera h) più oltre.

Nota 6: La tabella è applicabile ad avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in finale fino a 4°.

Nota 7: I valori di DH della tabella 5 sono riferiti al calcolo iniziale della DH. Per associarvi una RVR non è necessario l'arrotondamento alla decina di piedi più vicina, cosa che può essere fatta per scopi operativi, per es. per convertire una DH in DA.

PROPOSTA INIZIALE

5) Operazioni con un solo pilota

Per operazioni con un solo pilota, l'esercente deve stabilire valori minimi di RVR per tutti gli avvicinamenti conformemente alla OPS 1.430 e con la presente appendice. Non è ammessa una RVR inferiore a 800 m a meno che non venga impiegato un autopilota asservito ad un ILS o MLS, nel qual caso vengono applicati i valori minimi normali. DH da adottare non deve essere inferiore al 125 % dell'altezza minima di impiego dell'autopilota.

6) Operazioni notturne

Per le operazioni notturne devono essere operanti almeno le luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista.

d) *Avvicinamenti di precisione — operazioni di categoria II*

1) Generalità

Per operazione di categoria II si intende un avvicinamento strumentale di precisione e successivo atterraggio effettuato con ILS o MLS con:

i) una DH inferiore a 200 ft ma non inferiore a 100 ft; e

ii) una RVR non inferiore a 300 m.

2) Altezza di decisione

L'esercente deve adottare, per operazioni di categoria II, DH non inferiori a:

i) la DH minima se specificata nell'"Airplane Flight Manual" (AFM);

ii) l'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti;

iii) l'OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo;

iv) la DH fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare; o

v) 100 ft.

3) Riferimenti visivi

Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della DH di categoria II, determinata secondo quanto specificato nel precedente comma d) 2), solo se acquisisce (ed è in grado di mantenere) l'avvistamento di almeno 3 luci consecutive dell'asse del sentiero luminoso di avvicinamento o delle luci della zona di contatto o delle luci di asse pista o delle luci di bordo pista o una combinazione di questi elementi. Deve esservi incluso un riferimento laterale della disposizione geometrica delle luci, cioè una barra trasversale del sentiero luminoso di avvicinamento o la soglia pista oppure una barretta delle luci della zona di contatto.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

4) RVR richiesta

I valori minimi di RVR per operazioni di categoria II sono i seguenti:

Tabella 6

RVR per avvicinamenti di categoria II in funzione della DH

Minimi di categoria II		
DH	Accoppiatore automatico fin sotto la DH (v. Nota 1)	
	RVR/Categoria velivoli A, B, C	RVR/Categoria velivoli D
100 ft-120 ft	300 m	300 m (Nota 2)/350 m
121 ft-140 ft	400 m	400 m
141 ft e oltre	450 m	450 m

Nota 1: Per "accoppiatore automatico fin sotto la DH" in questa tabella si intende l'impiego continuato del sistema automatico fino ad un'altezza non superiore all'80 % della DH applicabile. Di conseguenza, i requisiti di aeronavigabilità possono, stabilendo un'altezza minima di impiego del sistema automatico, determinare la DH applicabile.

Nota 2: Una RVR di 300 m può essere applicata per velivoli di categoria D con atterraggio automatico.

e) *Avvicinamenti di precisione — operazioni di categoria III*

1) Generalità

Le operazioni di categoria III sono così suddivise:

i) Operazioni di categoria III A

avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

A) una DH inferiore a 100 ft; e

B) una RVR non inferiore a 200 m.

ii) Operazioni di categoria III B

avvicinamenti strumentali di precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con:

A) una DH inferiore a 50 ft oppure senza DH; e

B) una RVR inferiore a 200 m ma non inferiore a 75 m.

PROPOSTA MODIFICATA

Nota: Qualora la DH e la RVR non si trovino nella stessa categoria, la RVR determina la categoria in cui deve essere considerata l'operazione.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) Altezza di decisione Per operazioni con DH, l'esercente deve curare che essa non sia inferiore a: i) la DH minima se specificata nell'"Airplane Flight Manual" (AFM); ii) l'altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti; o iii) la DH fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad operare.	Invariato
3) Operazioni senza DH Operazioni senza DH possono essere condotte solo se: i) sono autorizzate dall'"Airplane Flight Manual" (AFM); ii) la radioassistenza per l'avvicinamento e le installazioni aeroportuali le consentono; e iii) all'esercente è stata concessa l'autorizzazione relativa. *Nota:* Una pista strumentale di cat. III consente in genere, se non espressamente vietate (da AIP o NOTAM), operazioni senza DH.	
4) Riferimenti visivi i) Il pilota può continuare un avvicinamento di cat. III A al di sotto della DH, determinata secondo quanto specificato nel precedente comma e) 2), solo se acquisisce (ed è in grado di mantenere) l'avvistamento di almeno 3 luci consecutive dell'asse del sentiero luminoso di avvicinamento o delle luci della zona di contatto o delle luci di asse pista o delle luci di bordo pista o una combinazione di questi elementi. ii) Il pilota può continuare un avvicinamento di cat. III B al di sotto della DH, determinata secondo quanto specificato nel precedente comma e) 2), solo se acquisisce (ed è in grado di mantenere) l'avvistamento di riferimenti visivi contenenti almeno una luce dell'asse pista. iii) Per operazioni di categoria III senza DH, non è richiesta l'acquisizione di alcun riferimento visivo prima del contatto.	

PROPOSTA INIZIALE

5) RVR richiesta

I valori minimi di RVR per operazioni di categoria III sono i seguenti:

Tabella 7

RVR per avvicinamenti di cat. III in funzione della DH e del sistema di condotta del volo

Minimi di categoria III					
Categoria di avvicinamento		Sistema di controllo di volo/RVR (metri)			
		Passivo dopo avaria	Operativo dopo avaria		
			senza sistema per "roll-out"	con sistema di guida o controllo per "roll-out"	
				Passivo dopo avaria	Operativo dopo avaria
III A	< 100 ft		200 m	200 m	200 m
III B		Non autorizzato	Non autorizzato	125 m	75 m
III B	enza DH	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	75 m

Nota 1: Nelle operazioni con RVR inferiori a 300 m è prevista l'interruzione dell'avvicinamento in caso di avaria all'autopilota o al di sotto della DH.

PROPOSTA MODIFICATA

Tabella 7

RVR per avvicinamenti di cat. III in funzione della DH e del sistema di guida/controllo per "roll-out"

Minimi di categoria III			
Categoria di avvicinamento	DH (ft) Nota 2)	Sistema di guida/controllo per roll-out	RVR (m)
III A	< 100 ft	Non richiesto	200 m
III B	< 100 ft	Passivo dopo avaria	150 m (Nota 1)
III B	< 50 ft	Passivo dopo avaria	125 m
III B	Meno di 50 ft o senza DH	Operativo dopo avaria	75 m

Nota 1: Per velivoli certificati conformemente alla JAR-AWO 321 b) 3) o equivalente.

Nota 2: La ridondanza del sistema di controllo in volo è determinata ai sensi della JAR-AWO dalla DH minima certificata.

f) *Circuitazione a vista (Circling)*

Invariato

1) I valori minimi per la circuitazione a vista ("circling") sono i seguenti:

Tabella 8

Visibilità e MDH per "circling" in funzione della categoria di velivolo

	Categoria di velivolo			
	A	B	C	D
MDH	400 ft	500 ft	600 ft	700 ft
Minima visibilità meteorologica	1 500 m	1 600 m	2 400 m	3 600 m

2) I criteri esposti nel presente paragrafo sono applicabili alle circuitazioni a vista con percorso obbligato ("circling with prescribed tracks").

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

g) *Avvicinamento a vista ("visual approach")*

Valori di RVR inferiori a 800 m non sono consentiti per avvicinamenti a vista.

h) *Conversione della visibilità meteorologica a RVR*

1) L'esercente deve garantire che i criteri di conversione qui esposti non sono usati per il calcolo dei minimi di decollo o di categoria II o III né usati quando è disponibile il riporto della RVR.

2) In tutti gli altri casi che non siano quelli di cui al precedente comma h) 1), l'esercente dovrà impiegare la tabella seguente per la conversione da valori di visibilità meteorologica a valori di RVR:

Tabella 9

Conversione da valori di visibilità meteorologica a RVR

Impianti luminosi operanti	Fattore di conversione	
	Giorno	Notte
Luci avvicinamento e luci pista ad alta intensità	1,5	2,0
Qualsiasi altro tipo di installazione	1,0	1,5
Nessun impianto	1,0	Non applicabile

Appendice 2 alla OPS 1.430

Categorie di velivolo — Operazioni con bassa visibilità

a) *Classificazione dei velivoli*

I criteri presi in considerazione per la classificazione dei velivoli in categorie sono basati sulla velocità indicata in soglia pista (V_{AT}), che è uguale alla velocità di stallo (V_{SO}) moltiplicata per 1,3 o alla V_{S1G} moltiplicata per 1,23 nella configurazione di atterraggio alla massa massima certificata all'atterraggio. Se sono disponibili sia la V_{SO} che V_{S1G}, deve essere usata la V_{AT} risultante più alta. Le categorie di velivolo corrispondenti ai valori delle V_{AT} sono riportate nella tabella seguente:

Categoria di velivolo	V_{AT}
A	meno di 91 kt
B	da 91 a 120 kt
C	da 121 a 140 kt
D	da 141 a 165 kt
E	da 166 a 210 kt

PROPOSTA INIZIALE

La configurazione all'atterraggio che deve essere presa in considerazione deve essere definita dall'esercente o dal costruttore del velivolo.

b) *Cambiamento permanente di categoria (massa massima all'atterraggio)*

1) L'esercente può imporre una riduzione permanente della massa massima all'atterraggio per determinare la V_{AT}, previo accordo dell'Autorità.

2) La categoria definita per un dato velivolo deve essere un valore permanente e pertanto indipendente dalle condizioni variabili delle operazioni giornaliere.

Appendice 1 alla OPS 1.440

Operazioni con bassa visibilità — Norme operative generali

a) *Generalità*

Le procedure per l'introduzione e per il rilascio dell'autorizzazione ad operazioni con basse visibilità sono le seguenti.

b) *Dimostrazione operativa degli equipaggiamenti di bordo*

Al momento di introdurre in servizio, per operazioni di categoria II o III, un tipo di velivolo nuovo per gli Stati membri, l'esercente deve ottemperare ai requisiti prescritti nel successivo comma c).

Nota: Per tipi di velivolo già impiegati in operazioni di categoria II o III in altri Stati membri, verrà invece applicato, durante l'impiego, il programma previsto al successivo comma f).

1) Affidabilità operativa

La percentuale di operazioni di categoria II e III condotte a buon fine non deve essere inferiore a quella prescritta dalla JAR-AWO.

2) Criteri per definire un avvicinamento "condotto a buon fine"

Un avvicinamento si considera condotto a buon fine se:

i) I criteri seguiti sono quelli specificati nella JAR-AWO o in documenti equivalenti;

ii) non si verificano avarie agli impianti di bordo interessati.

c) *Raccolta dati durante la dimostrazione degli equipaggiamenti di bordo — Generalità*

1) L'esercente deve stabilire un metodo di raccolta dati che consenta di effettuare controlli e verifiche periodiche durante il periodo di valutazione operativa che precede l'autorizzazione ad effettuare operazioni di categoria II e III. La raccolta dati dovrà comprendere tutti gli avvicinamenti, siano essi stati completati con successo o meno, specificando per questi ultimi le cause, e includere un elenco delle avarie agli equipaggiamenti. Questo metodo di raccolta dati deve essere basato sulle segnalazioni fatte dagli equipaggi di condotta nonché sui dati del registratore di volo così come prescritto nei successivi commi d) ed e).

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2) Le registrazioni dei dati riguardanti avvicinamenti possono essere effettuate durante normali voli di linea o durante altri voli operati dall'esercente.

d) *Raccolta dati durante la dimostrazione degli equipaggiamenti di bordo — Operazioni con DH non inferiore a 50 ft*

1) Per operazioni con DH non inferiore a 50 ft, i dati devono essere registrati e valutati dall'esercente e, quando necessario, dall'Autorità.

2) E' sufficiente che gli equipaggi di condotta registrino i seguenti dati:

i) aeroporto e pista usata;

ii) condizioni meteorologiche;

iii) orario;

iv) motivi che hanno impedito la continuazione di un avvicinamento;

v) adeguatezza del controllo della velocità;

vi) trimmaggio velivolo al disinserimento del sistema di condotta del volo automatico;

vii) congruenza fra sistema di condotta del volo automatico, "flight director" e indicazioni primarie ILS ("raw data");

viii) posizione del velivolo rispetto al sentiero ILS al momento dell'attraversamento dei 30 m (100 ft); e

ix) posizione del punto di contatto del velivolo sulla pista.

3) Il numero degli avvicinamenti durante la valutazione iniziale approvato dall'autorità, deve essere sufficiente a dimostrare che le prestazioni degli equipaggiamenti di bordo durante l'impiego in linea siano tali che ne risultino il 90 % di livello di confidenza ed il 95 % di avvicinamenti condotti a buon fine.

e) *Raccolta dati durante la dimostrazione degli equipaggiamenti di bordo — Operazioni con DH inferiori a 50 ft o senza DH*

1) Per operazioni con DH inferiori a 50 ft o senza DH, un registratore di volo o altro tipo di apparato che fornisca le informazioni appropriate deve essere usato in aggiunta alle segnalazioni degli equipaggi di condotta, per confermare che le prestazioni del sistema nell'impiego in linea sono quelle previste. Sono richiesti i seguenti dati:

i) distribuzione delle deviazioni dell'ILS a 30 m (100 ft), al contatto e, ove appropriato, al disinserimento del sistema di controllo per il "roll-out" nonché i valori massimi di deviazione tra questi punti; e

ii) la velocità variometrica al contatto.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) Qualsiasi irregolarità in atterraggio deve essere analizzata a fondo usando tutti i dati disponibili, al fine di determinarne le cause.	
f) *Controlli durante l'impiego*	
Nota: L'esercente che soddisfa a tutti i requisiti richiesti dal precedente comma b), sarà considerato avere soddisfatto ai requisiti contenuti nel presente comma.	
1) Il sistema deve dimostrare, nelle operazioni di linea, affidabilità e prestazioni adeguate alle necessità operative. Un numero sufficiente di atterraggi condotti a buon fine, determinato dall'Autorità, deve essere effettuato durante le operazioni di linea (compresi i voli per addestramento), usando il sistema di atterraggio automatico e di "roll-out" installato su ciascun tipo di velivolo.	
2) Per la dimostrazione devono essere usati ILS di categoria II o III. Tuttavia, a scelta dell'esercente, le dimostrazioni possono essere fatte utilizzando altri tipi di ILS purché venga registrato un numero sufficiente di dati atti a determinare la causa di prestazioni insoddisfacenti.	
3) Se un esercente impiega versioni diverse di uno stesso tipo di velivolo con il medesimo sistema basico di condotta del volo e di presentazione dei dati oppure uno stesso tipo di velivolo con differenti sistemi di condotta del volo/presentazione dei dati, deve dimostrare che le versioni soddisfano i criteri basici di prestazioni del sistema ma è esentato dal condurre una dimostrazione completa per ogni versione.	
4) Ove un esercente introduca un tipo di velivolo che è già stato approvato dall'autorità di un qualsiasi Stato membro per operazioni di categoria II e/o III, può essere approvato un programma di prove ridotto.	
g) *Continuità della sorveglianza*	
1) Dopo l'autorizzazione iniziale, le operazioni devono essere continuamente sorvegliate dall'esercente al fine di individuare qualsiasi tendenza indesiderata prima che la stessa possa divenire pericolosa. A tal fine possono essere utilizzate le segnalazioni degli equipaggi di condotta.	
2) Le informazioni seguenti devono essere conservate per un periodo di 12 mesi:	
i) numero totale di avvicinamenti di cat. II o III condotti a buon fine, per tipo di velivolo, ai minimi reali o simulati di categoria II o III applicabili, e	

PROPOSTA INIZIALE

ii) segnalazioni circa avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti, per aeroporto e per singolo velivolo, suddivise come segue:

A) avarie agli equipaggiamenti di bordo;

B) irregolarità nelle installazioni a terra;

C) avvicinamenti interrotti in seguito ad istruzioni ATC; o

D) altri motivi.

3) L'esercente deve stabilire le modalità per sorvegliare le prestazioni del sistema di atterraggio automatico di ogni velivolo.

h) *Periodi transitori*

1) Esercente senza precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III

i) Un esercente senza precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III può essere autorizzato ad operazioni in categoria II o III A dopo avere maturato una esperienza di almeno 6 mesi in operazioni di categoria I sul tipo di velivolo in questione.

ii) Dopo 6 mesi di operazioni in categoria II o III A sul tipo di velivolo in questione, un esercente può essere autorizzato ad operazioni di categoria III B. Al rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità può richiedergli di operare, per un periodo di tempo addizionale, con minimi operativi più elevati di quelli più bassi applicabili. L'incremento dei minimi operativi riguarderà normalmente soltanto la RVR e/o il divieto ad operazioni senza DH e deve essere tale da non richiedere alcun cambiamento alle procedure operative.

2) Esercente con precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III

Un esercente con precedenti esperienze di operazioni in categoria II o III può richiedere all'Autorità un periodo transitorio ridotto.

i) *Manutenzione degli equipaggiamenti per categoria II e III e per decolli con bassa visibilità (LVTO)*

Le norme di lavoro per la manutenzione dei sistemi di guida devono essere stabilite dall'esercente, di concerto con il costruttore, ed incluse nel programma di manutenzione dell'esercente, che deve essere approvato dall'autorità, previsto dalla OPS 1.910.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Appendice 1 alla OPS 1.450

Operazioni con bassa visibilità — Addestramento e qualificazioni

a) *Generalità*

L'esercente deve garantire che i programmi per l'addestramento dei membri di equipaggio di condotta per operazioni con basse visibilità includono corsi strutturati per addestramento in aula, al simulatore e/o in volo. L'esercente può ridurre i contenuti del corso secondo quanto prescritto ai commi 2) e 3) seguenti purché il contenuto di tali corsi sia accettabile dall'Autorità.

1) Membri di equipaggio senza esperienza di operazioni in categoria II o III devono completare il programma completo prescritto dai commi b), c) e d) sottoriportati.

2) Membri di equipaggio con precedente esperienza di categoria II o III con un altro esercente possono effettuare un corso a terra abbreviato.

3) Membri di equipaggio con precedente esperienza di categoria II o III con lo stesso esercente, possono effettuare un corso abbreviato in aula, al simulatore e/o in volo. Il corso abbreviato deve comprendere almeno quanto previsto ai successivi commi d) 1), d) 2) i) o d) 2) ii), come appropriato, e d) 3) i).

b) *Addestramento a terra*

L'esercente deve stabilire un addestramento iniziale a terra per operazioni con basse visibilità che comprenda almeno:

1) caratteristiche e limitazioni di ILS e/o MLS;

2) caratteristiche degli aiuti visivi;

3) caratteristiche della nebbia;

4) capacità operative e limitazioni dei particolari sistemi di bordo;

5) effetti delle precipitazioni, dell'accumulo di ghiaccio, del "windshear" a bassa quota e della turbolenza;

6) effetti di malfunzionamenti specifici del velivolo;

7) impiego e limitazioni dei sistemi aeroportuali di valutazione della RVR;

8) principi relativi ai criteri per la separazione dagli ostacoli;

9) riconoscimento e azioni da intraprendere nel caso di avarie degli impianti al suolo;

10) procedure e precauzioni da seguire nei movimenti al suolo con RVR di 400 m o inferiore; eventuali procedure addizionali per decolli con RVR inferiore a 150 m (200 m per velivoli di categoria D);

PROPOSTA INIZIALE

11) significato di altezza di decisione (DH) determinata con radioaltimetro ed effetto del profilo del terreno nell'area di avvicinamento sulle letture radioaltimetriche e sul sistema di avvicinamento/atterraggio automatico;

12) importanza e significato dell'altezza di allerta (AH) ove applicabile ed azioni da intraprendere nel caso di avarie al di sopra e al di sotto di essa;

13) requisiti di qualificazione per i piloti per ottenere e mantenere l'abilitazione a decolli in bassa visibilità e operazioni in categoria II o III; e

14) importanza di una corretta regolazione del sedile in relazione alla posizione dell'occhio.

c) *Addestramento al simulatore e/o in volo*

1) L'esercente deve garantire che l'addestramento al simulatore e/o in volo per operazioni con basse visibilità include:

i) controlli dell'efficienza degli impianti, sia a terra che in volo;

ii) effetti sui minimi operativi causati da riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra;

iii) sorveglianza nei riguardi degli avvisi, sul pannello strumenti, relativi al funzionamento del sistema per la condotta del volo automatico e dell'"autoland", con particolare enfasi sulle azioni da intraprendere nel caso di avaria a tali sistemi;

iv) azioni da intraprendere nel caso di avarie quali quelle ai motori, all'impianto elettrico, all'impianto idraulico o all'impianto comandi di volo;

v) effetti delle "anomalie compatibili" e uso della lista equipaggiamenti minimi (MEL);

vi) limitazioni operative di certificazione;

vii) indicazioni sui riferimenti visivi richiesti alla DH e informazioni sulle deviazioni massime ammesse dal "glide path" e dal "localizer"; e

viii) importanza e significato dell'altezza di allerta (AH) ove applicabile ed azioni da intraprendere nel caso di avarie di sopra e al di sotto di essa.

2) L'esercente deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta è addestrato ai propri compiti ed istruito circa il coordinamento con gli altri membri di equipaggio. Deve essere fatto massimo uso di simulatori adeguatamente equipaggiati per questo scopo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

3) L'addestramento va suddiviso in fasi per coprire sia le normali operazioni di volo senza avarie a velivolo o impianti ma con tutte le possibili condizioni meteorologiche che possono essere incontrate, sia ogni dettagliato scenario relativo ad avarie a velivolo e impianti che possano influire sulle operazioni di categoria II o III. Se gli impianti comprendono sistemi ibridi o di altro tipo (come ad es. "head-up display" o sistema di miglioramento della visione, "enhanced vision system"), i membri di equipaggio devono addestrarsi all'uso, anche con anormalità, di questi sistemi durante la fase di addestramento al simulatore.

4) Dovrà essere presa familiarità con le procedure appropriate per decolli con basse visibilità ed operazioni di categoria II o III per i casi di inabilità psicofisica di un membro di equipaggio.

5) Per velivoli senza relativo simulatore, l'esercente deve garantire che la fase dell'addestramento relativa agli scenari visivi per operazioni in categoria II sia condotta con un simulatore approvato per tale scopo dall'Autorità. Tale addestramento deve includere almeno 4 avvicinamenti. Gli aspetti dell'addestramento e le procedure che sono specifici per il dato tipo di velivolo devono essere effettuati sul velivolo.

6) L'addestramento ad operazioni di cat. II e III dovrà includere almeno le seguenti esercitazioni:

   i) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo e di guida installati a bordo, fino alla DH, inclusa la transizione al volo a vista e all'atterraggio a vista;

   ii) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di pilotaggio automatico e di controllo installati a bordo, con tutti i motori operativi, fino alla DH ed interruzione dell'avvicinamento senza riferimenti visivi esterni;

   iii) ove appropriato, avvicinamenti con impiego di sistemi di pilotaggio automatico in vista di una richiamata, un atterraggio e un "roll-out" automatici; e

   iv) impiego normale dei sistemi disponibili, con e senza acquisizione di riferimenti visivi alla DH.

7) Le successive fasi dell'addestramento devono includere almeno:

   i) avvicinamenti con avaria motore in punti diversi dell'avvicinamento;

   ii) avvicinamenti con avaria agli impianti critici (es. impianto elettrico, impianti per il volo automatico, impianti di terra e/o di bordo ILS/MLS e relativi dispositivi di sorveglianza a terra);

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

iii) avvicinamenti con avarie a bassa quota agli impianti per il volo automatico che richiedano:

A) il ricorso al pilotaggio manuale per la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista o l'interruzione dell'avvicinamento; oppure

B) il ricorso al pilotaggio manuale o ad un "mode" degradato per l'interruzione automatica dell'avvicinamento alla DH oppure al di sotto di essa, includendo i casi in cui si verifichi il contatto con la pista;

iv) avarie agli impianti che comportino una eccessiva deviazione dal "localizer" e/o dal "glide path", sia sopra che sotto la DH, nelle condizioni di visibilità minima autorizzate per l'operazione. Inoltre, ove il ricorso all'"head-up display" (HUD) costituisca "mode" di funzionamento degradato del sistema automatico o l'unico "mode" per la richiamata, deve essere praticata la continuazione all'atterraggio manuale; e

v) avarie e procedure specifiche per il tipo di velivolo o sue versioni.

8) Il programma deve addestrare alle avarie che richiedano l'applicazione di minimi operativi più alti.

9) Il programma deve includere la condotta manuale del velivolo quando, durante un avvicinamento in cat. III con sistemi ad avaria passiva, si abbia il disinserimento dell'autopilota alla DH o al di sotto, con ultima RVR riportata di 300 m o meno.

10) Per decolli con RVR di 400 m o meno, l'addestramento deve comprendere avarie agli impianti e avaria motore che comportino sia la continuazione che l'interruzione del decollo.

d) *Requisiti di addestramento relativi a decolli con basse visibilità e ad operazioni di cat. II e III per transizioni da un tipo di velivolo ad un altro*

Nel caso di transizione ad un nuovo tipo o versione di velivolo, con il quale debbano essere condotti decolli con basse visibilità ed operazioni di cat. II e III, l'esercente deve garantire che ogni membro di equipaggio di condotta abbia completato il seguente addestramento alle procedure con basse visibilità. I requisiti richiesti al membro di equipaggio per poter frequentare un corso abbreviato sono prescritti nei precedenti commi a) 2) e a) 3):

1) Addestramento a terra

Gli appropriati requisiti sono quelli prescritti nel precedente comma b) tenuto conto dell'addestramento ed esperienza in categoria II e III del membro di equipaggio.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) Addestramento al simulatore e/o in volo	
i) almeno 8 avvicinamenti e/o atterraggi in un simulatore approvato per tale scopo;	
ii) ove non sia disponibile un simulatore dello specifico tipo di velivolo, almeno 3 avvicinamenti, da effettuarsi con il velivolo, che comprendano almeno una interruzione dell'avvicinamento;	
iii) appropriato addestramento addizionale nel caso sia richiesto l'uso di speciali equipaggiamenti quali "head-up display" (HUD) o "enhanced vision system" (EVS).	
3) Qualificazione dell'equipaggio di condotta	
I requisiti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta sono specifici per esercente e per tipo di velivolo impiegato.	
i) L'esercente deve garantire che ogni membro di equipaggio di condotta viene sottoposto ad un controllo prima di condurre operazioni in categoria II o III;	
ii) il controllo di cui al precedente comma i) può essere sostituito dal completamento soddisfacente dell'addestramento, al simulatore e/o in volo, prescritto nel precedente comma d) 2).	
4) Attività in linea sotto supervisione	
L'esercente deve garantire che ogni membro di equipaggio ha effettuato la seguente attività di linea sotto supervisione:	
i) per categoria II quando è richiesto un atterraggio manuale, almeno 3 atterraggi a seguito del disinserimento dell'autopilota;	
ii) per categoria III, almeno 3 atterraggi automatici; quando l'addestramento richiesto nel precedente comma d) 2) sia stato effettuato in un simulatore di volo completo impiegabile per addestramento "zero flight time", gli atterraggi automatici possono essere ridotti ad uno.	
e) *Esperienza di comando e sul tipo di velivolo*	
Prima di iniziare le operazioni di cat. II o III, i seguenti requisiti supplementari sono richiesti per comandanti che passano ad un nuovo tipo di velivolo:	
1) 50 ore o 20 tratte sul tipo di velivolo in questione, compresa attività di linea sotto supervisione; e	
2) Fino al raggiungimento di 100 ore o 40 tratte sul tipo di velivolo, i valori minimi di RVR per cat. II o III devono essere incrementati di 100 m, a meno che egli non sia stato precedentemente qualificato per operazioni di cat. II o III con un esercente.	

PROPOSTA INIZIALE

3) L'autorità può consentire una riduzione dei requisiti di esperienza di comando sopra esposti per membri di equipaggio che abbiano già esperienza di comando in operazioni di cat. II o III.

f) *Decolli con RVR inferiore a 150/200 m*

1) L'esercente deve garantire che prima dell'autorizzazione ad effettuare decolli con RVR inferiori a 150 m (inferiori a 200 m per velivoli di categoria D) è stato impartito il seguente addestramento:

i) decollo normale con RVR minima autorizzata;

ii) decollo con RVR minima autorizzata con avaria ad un motore tra V_1 e V_2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono; e

iii) decollo con RVR minima autorizzata con avaria ad un motore prima della V_1 e conseguente interruzione del decollo.

2) L'esercente deve garantire che l'addestramento di cui al precedente comma 1) è effettuato in un simulatore approvato. L'addestramento deve includere l'impiego di ogni eventuale procedura ed equipaggiamento particolari. Qualora non esista un simulatore approvato, l'Autorità può autorizzare tale addestramento su velivolo senza richiedere l'applicazione delle condizioni di RVR minima (v. appendice 1 alla OPS 1.965).

3) L'esercente deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta viene sottoposto ad un controllo prima di effettuare decolli con RVR inferiore a 150 m (inferiore a 200 m per velivoli di categoria D) ove applicabile. Il controllo può essere sostituito solo dalla conclusione soddisfacente dell'addestramento al simulatore e/o in volo prescritto nel precedente comma f) 1) in sede di transizione iniziale su un tipo di velivolo.

g) *Addestramento e controlli periodici — Operazioni con basse visibilità*

1) L'esercente deve garantire che in concomitanza con i normali addestramenti e controlli periodici vengono verificate preparazione e capacità dei piloti ad eseguire i compiti associati con la particolare categoria di operazioni alla quale sono autorizzati. Il numero di avvicinamenti che devono essere effettuati durante il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell'operatore [descritto nella OPS 1.965 b)] è di almeno tre, uno dei quali può essere sostituito da un avvicinamento e un atterraggio nel velivolo utilizzando le procedure di cat. II e III approvate. Durante il controllo di professionalità da parte dell'esercente deve essere effettuato un'interruzione dell'avvicinamento. Se l'esercente è autorizzato ad effettuare un decollo con RVR inferiore a 150/200 m, durante il controllo di professionalità da parte dell'esercente deve essere effettuato almeno un decollo con bassa visibilità (LVTO) ai minimi più bassi applicabili.

2) Per operazioni di categoria III l'esercente deve utilizzare un simulatore di volo approvato per un addestramento in categoria III.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

3) L'esercente deve garantire che, per operazioni di categoria III con velivoli con sistema di condotta del volo ad avaria passiva, viene effettuata, almeno una volta nel corso del periodo che raggruppa tre controlli di professionalità da parte dell'esercente, un'interruzione dell'avvicinamento per avaria ad un autopilota alla DH o al di sotto e con RVR riportata di 300 m o meno.

4) L'Autorità può consentire un addestramento e controlli periodici per operazioni di categoria II e di decollo con bassa visibilità (LVTO) su un tipo di velivolo che non disponga di un simulatore approvato.

Nota: L'attualità dell'esperienza per operazioni di LTVO e di categoria II o III basate su avvicinamenti e atterraggi automatici è mantenuta grazie alle azioni ricorrenti di addestramento e di controllo prescritte nel presente paragrafo.

PROPOSTA MODIFICATA

Appendice 1 alla OPS 1.455

Operazioni con bassa visibilità — Procedure operative

a) *Generalità*

Le operazioni con bassa visibilità includono:

1) decollo manuale (con o senza sistema di guida elettronico);

2) avvicinamento automatico al di sotto della DH, con richiamata, atterraggio e decelerazione in pista manuali,

3) avvicinamento automatico seguito da richiamata automatica, atterraggio automatico e decelerazione in pista manuale; e

4) avvicinamento automatico seguito da richiamata automatica, atterraggio automatico e decelerazione in pista automatica,

quando la RVR applicabile è inferiore a 400 m.

Nota 1: Per ciascuno dei suddetti tipi di operazione è possibile usare un sistema ibrido.

Nota 2: Possono essere certificate ed approvate altre forme di sistemi di guida o di visualizzazione.

b) *Procedure e istruzioni operative*

1) L'esatta natura e la portata delle procedure e delle istruzioni da impartire dipendono dagli equipaggiamenti di bordo e dalle procedure operative seguite. L'esercente deve definire in modo chiaro nel Manuale delle Operazioni i compiti di ciascun membro dell'equipaggio di condotta per decollo, avvicinamento, richiamata, decelerazione in pista e interruzione dell'avvicinamento. Particolare enfasi deve essere posta nel definire le responsabilità dell'equipaggio durante la transizione da condizioni strumentali a condizioni a vista e nelle procedure da applicare nei casi di deterioramento della visibilità o quando si verifichi un'avaria. Speciale attenzione deve essere posta alla ripartizione dei compiti in cabina di pilotaggio in modo che il carico di lavoro del pilota cui spetta la decisione di atterrare o di interrompere l'avvicinamento, gli garantisca di dedicarsi alla supervisione ed ai processi decisionali.

PROPOSTA INIZIALE

2) L'esercente deve specificare dettagliatamente le procedure operative e le istruzioni nel Manuale delle Operazioni. Le istruzioni devono essere compatibili con le limitazioni e le procedure obbligatorie contenute nel Manuale di Volo (AFM) del velivolo e devono coprire, in particolare, i seguenti punti:

i) controlli di efficienza degli equipaggiamenti di bordo, sia prima della partenza che in volo;

ii) effetti sui minimi operativi di riduzioni dell'efficienza delle installazioni a terra e degli impianti di bordo;

iii) procedure per il decollo, l'avvicinamento, la richiamata, l'atterraggio, la decelerazione in pista e l'interruzione dell'avvicinamento;

iv) procedure da seguire in caso di avarie, avvisi e altre situazioni anomale;

v) riferimenti visivi minimi richiesti;

vi) importanza della corretta regolazione del sedile in relazione alla posizione dell'occhio;

vii) azioni da intraprendere nel caso di deterioramento dei riferimenti visivi;

viii) distribuzione dei compiti per eseguire le procedure di cui ai punti da i) a iv) e vi) di cui sopra, in modo da permettere al comandante di dedicarsi principalmente alla supervisione ed ai processi decisionali;

ix) necessità che tutte le chiamate di quota sotto i 200 ft vengano riferite al radioaltimetro e che un pilota continui a sorvegliare gli strumenti fino ad atterraggio completato;

x) motivi per cui le aree critiche e le aree sensitive del trasmettitore "localizer" devono essere protette;

xi) uso delle informazioni circa velocità del vento, "windshear", turbolenza, contaminazione della pista e valutazioni multiple della RVR;

xii) procedure da usare per avvicinamenti e atterraggi effettuati per allenamento su piste per le quali le procedure per basse visibilità non sono in vigore;

xiii) limitazioni operative di certificazione; e

xiv) massime deviazioni ammesse dal "glide path" e/o dal localizer ILS.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

Appendice 1 alla OPS 1.465

Valori minimi di visibilità per operazioni in VFR

Classe di spazio aereo	B	C D E	F G	
			Sopra 900 m (3 000 ft) AMSL o sopra 300 m (1 000 ft) AGL se più alta	a e sotto 900 m (3 000 ft) AMSL o 300 m (1 000 ft) AGL se più alta
Distanza dalle nubi	Fuori dalle nubi	1 500 m in orizzontale 300 m (1 000 ft) in verticale		fuori dalle nubi e in vista del suolo
Visibilità in volo	8 km a e sopra 3 050 m (10 000 ft) AMSL (v. Nota 1) 5 km sotto 3 050 m (10 000 ft) AMSL			5 km (v. Nota 2)

Nota 1: Quando l'altitudine di transizione è minore di 3 050 m (10 000 ft) AMSL, si deve usare FL 100 in luogo di 10 000 ft.

Nota 2: I velivoli di categoria A e B possono essere impiegati con visibilità in volo fino a 3 000 m purché l'autorità competente permetta l'uso di visibilità in volo inferiori a 5 km, le condizioni siano tali che la probabilità d'incontrare altro traffico sia minima e la IAS sia inferiore o uguale a 140 Kis.

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO F

PRESTAZIONI GENERALI

OPS 1.470

Applicabilità

a) L'esercente deve assicurare che i velivoli plurimotore dotati di turbopropulsori con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 o con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg e tutti i velivoli plurimotore dotati di turboreattori sono impiegati in osservanza del capitolo G (Prestazioni di classe A).

b) L'esercente deve assicurare che i velivoli ad elica con una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 ed una massa massima al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg sono utilizzati conformemente al capitolo (H) (Prestazioni di classe B).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

c) L'esercente deve assicurare che i velivoli plurimotore dotati di motori a pistone con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 ed una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg sono impiegati conformemente al capitolo I (Prestazioni di classe C).

d) Qualora il rispetto totale dei requisiti dei capitoli appropriati non possa essere dimostrato a causa di specifiche caratteristiche progettuali (per es. velivoli supersonici o idrovolanti), l'esercente deve applicare norme di prestazione approvate che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello dei capitoli appropriati.

e) I velivoli plurimotore dotati di turbopropulsori con una configurazione massima approvata di posti passeggeri maggiore di 9 ed una massa massima al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, possono essere autorizzati dall'Autorità ad essere impiegati con limitazioni operative diverse da quelle della classe di prestazioni A, che non devono essere meno restrittive dei corrispondenti requisiti di cui al capitolo H.

f) Le disposizioni del precedente comma e) scadono il 1º aprile 2000.

OPS 1.475

Generalità

a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo:

1) all'inizio del decollo

o, in caso di ripianificazione in volo

2) al punto a partire dal quale si applica il nuovo piano di volo d'esercizio,

non è superiore alla massa alla quale i requisiti del capitolo appropriato possono essere soddisfatti per il volo che deve essere effettuato, tenuto conto delle previste riduzioni di massa man mano che procede il volo e di un'espulsione rapida di combustibile come previsto nel requisito particolare.

b) L'esercente deve assicurare che i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo sono utilizzati per determinare la conformità ai requisiti stipulati nel capitolo appropriato, completati, se necessario, da altri dati accettabili dall'Autorità come prescritto nel relativo capitolo. Nell'applicazione dei fattori richiesti dal capitolo appropriato, possono essere presi in considerazione tutti i fattori operativi che figurano già nei dati di prestazione del Manuale di Volo del velivolo, al fine di evitare la doppia applicazione di tali fattori.

c) Nel dimostrare la conformità ai requisiti del capitolo appropriato, si deve tenere conto della configurazione del velivolo, delle condizioni ambientali e del funzionamento dei sistemi che possono avere un effetto sfavorevole sulle prestazioni.

d) Per il calcolo delle prestazioni, una pista umida può essere considerata asciutta se non si tratta di una pista in erba.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.480

Terminologia

a) I termini usati nei capitoli F, G, H, I e J non definiti nella JAR-1 hanno i seguenti significati:

1) Distanza disponibile per accelerazione — arresto (ASDA) La lunghezza della corsa disponibile per il decollo più la zona d'arresto, a condizione che tale zona d'arresto sia dichiarata disponibile dall'Autorità competente e sia in grado di sopportare la massa del velivolo nelle condizioni operative in atto.

2) Pista contaminata

Una pista è detta contaminata quando più del 25 % dell'area della superficie della pista (a tratti separati o meno) all'interno della lunghezza richiesta e larghezza utilizzata è ricoperta dai seguenti elementi:

i) uno strato d'acqua di oltre 3 mm (0,125 in) o di neve fondente o neve in polvere equivalente a oltre 3 mm. o (0,125 in) di acqua;

ii) neve che è stata compressa in modo da formare una massa compatta che resiste ad ulteriori compressioni mantenendosi unita o rompendosi a pezzi se si tenta di toglierla (neve compatta); o

iii) ghiaccio, compreso il ghiaccio acquoso.

3) Pista umida Una pista è detta umida quando la superficie non è asciutta, ma l'umidità non le conferisce un aspetto lucido.

4) Pista asciutta Una pista è detta asciutta quando non è bagnata né contaminata e comprende le piste pavimentate appositamente preparate con una pavimentazione rigata o porosa e mantenute in modo da conservare un coefficiente di frenatura “efficace come su pista asciutta” anche in presenza di umidità.

5) Distanza disponibile per l'atterraggio (LDA) La lunghezza di pista dichiarata disponibile dall'Autorità competente e idonea per la corsa a terra del velivolo durante l'atterraggio.

6) Configurazione massima approvata di posti passeggeri La capacità massima di posti passeggeri di un velivolo usati dall'esercente, approvati dall'Autorità e specificati nel Manuale delle Operazioni, esclusi i posti dei piloti o quelli dell'equipaggio di cabina, a seconda del caso.

7) Distanza disponibile per il decollo (TODA) La lunghezza della corsa disponibile per il decollo più il prolungamento di pista libero da ostacoli utilizzabile.

8) Massa al decollo La massa del velivolo al decollo, comprendente l'insieme delle cose e delle persone trasportate all'inizio della corsa di decollo.

9) Lunghezza disponibile per la corsa al decollo (TORA) La lunghezza della pista dichiarata utilizzabile dall'Autorità competente e adatta alla corsa a terra di un velivolo durante il decollo.

PROPOSTA INIZIALE

10) Pista bagnata Una pista è detta bagnata quando la sua superficie è ricoperta d'acqua, o equivalente, in quantità inferiore a quella specificata al precedente comma a) 2) o quando l'umidità in superficie è sufficiente a renderla riflettente, senza però provocare aree notevoli di acqua stagnante.

b) I termini "distanza per accelerazione-arresto", "distanza per il decollo", "corsa al decollo", "traiettoria netta di volo al decollo", "traiettoria netta di volo in rotta con un motore non operativo" e "traiettoria netta di volo in rotta con due motori non operativi" relativi al velivolo sono definiti nei requisiti di navigabilità secondo i quali il velivolo è stato certificato o sono specificati dall'Autorità se quest'ultima ritiene che tali definizioni siano inadeguate per garantire il rispetto delle limitazioni operative di prestazioni.

CAPITOLO G

PRESTAZIONI DI CLASSE A

OPS 1.485

Generalità

a) L'esercente deve assicurare che, per determinare la conformità con i requisiti del presente capitolo, i dati approvati sulle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo (AFM) del velivolo sono completati, per quanto necessario, da altri dati accettabili dall'Autorità qualora i dati approvati sulle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo risultassero insufficienti in relazione ai seguenti elementi:

1) considerazione delle condizioni operative sfavorevoli che è ragionevole prevedere, quali decollo ed atterraggio su piste contaminate; e

2) considerazione di un'avaria motore in tutte le fasi del volo.

b) L'esercente deve assicurare che, in caso di piste umide e contaminate, sono utilizzati i dati sulle prestazioni determinati conformemente alla JAR 25 × 1591 o equivalente accettabile dall'Autorità.

OPS 1.490

Decollo

a) L'esercente deve assicurare che la massa al decollo non è superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di Volo tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

b) L'esercente deve rispettare i seguenti requisiti per definire la massa massima autorizzata al decollo:

1) la distanza di accelerazione-arresto non deve essere maggiore della distanza disponibile per accelerazione-arresto;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2) la distanza di decollo non deve essere maggiore della distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento libero da ostacoli non superiore alla metà della corsa disponibile per il decollo;

3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla corsa disponibile per il decollo;

4) la conformità al presente paragrafo deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V_1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e

5) su pista bagnata e contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma b), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) l'altitudine-pressione all'aeroporto;

2) la temperatura ambiente all'aeroporto;

3) lo stato e il tipo della superficie della pista;

4) la pendenza della pista nel senso del decollo;

5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata;

6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

OPS 1.495

Separazione dagli ostacoli al decollo

a) L'esercente deve assicurare che la traiettoria netta di decollo evita tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 35 ft o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 × D, dove D è la distanza orizzontale che il velivolo ha percorso dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza di decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli uguale alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m, + 0,125 × D.

b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

2) l'altitudine-pressione all'aeroporto;

3) la temperatura ambiente all'aeroporto; e

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a):

1) non devono essere autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino a quando non sia stato raggiunto, sulla traiettoria netta di volo al decollo, un'altezza uguale a metà dell'apertura alare ma non inferiore a 50 ft al di sopra dell'elevazione dell'estremità della corsa disponibile per il decollo. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°;

2) qualsiasi parte del traiettoria netta di volo al decollo nella quale il velivolo ha un angolo di inclinazione superiore a 15° deve essere separata dagli ostacoli situati entro la distanza orizzontale specificata nei commi a) d) e e) del presente paragrafo con un margine verticale di almeno 50 ft;

3) l'esercente deve utilizzare delle procedure speciali, previa approvazione dell'Autorità, per applicare angoli di inclinazione laterale maggiori ma non superiori a 20° tra 200 ft e 400 ft o non superiori a 30° sopra i 400 ft [v. appendice 1 alla OPS 1.495 c) 3)]; e

4) si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento della velocità operativa.

d) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:

1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 900 m per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

f) L'esercente deve stabilire delle procedure di emergenza per soddisfare ai requisiti della OPS 1.495 e per fornire un itinerario sicuro evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo sia di rispondere ai requisiti in rotta della OPS 1.500 sia di atterrare all'aeroporto di partenza o eventualmente ad un aeroporto alternato al decollo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.500

In rotta — Un motore inoperativo

a) L'esercente deve assicurare che i dati concernenti la traiettoria netta di volo in rotta con un motore inoperativo indicati nel Manuale di Volo, tenuto conto delle condizioni meteorologiche previste per il volo, sono conformi ai commi b) o c) lungo tutta la rotta. La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto sul quale si presume di dover effettuare l'atterraggio dopo la piantata di motore. In condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sulla traiettoria netta di volo.

b) La pendenza della traiettoria netta di volo deve essere positiva ad un'altezza di almeno 1 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto.

c) La traiettoria netta di volo deve essere tale da consentire al velivolo di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto su cui possa effettuare un atterraggio conformemente alla OPS 1.515 o 1.520, a seconda dei casi, e tale da consentire al velivolo di sorvolare con un margine verticale di almeno 2 000 ft il suolo e gli ostacoli presenti lungo la rotta per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto conformemente ai seguenti commi da 1) a 4):

1) si deve prevedere che la piantata di motore avvenga nel punto più critico della rotta;

2) si deve tenere conto dell'effetto del vento lungo la rotta;

3) lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura; e

4) l'aeroporto nel quale il velivolo intende atterrare dopo la piantata di motore deve essere conforme ai seguenti criteri:

i) i requisiti di prestazioni alla massa prevista all'atterraggio devono essere rispettati; e

ii) le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, e le informazioni sullo stato del suolo devono indicare che il velivolo può atterrare in sicurezza all'ora prevista.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della OPS 1.500 l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui ai precedenti commi b) e c) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

OPS 1.505

In Rotta — Velivoli con tre o più motori, due motori inoperativi

a) L'esercente deve assicurare che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori si trova a più di 90 minuti, alla velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti ad una temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che non soddisfi ai requisiti dei seguenti commi da b) ad f).

PROPOSTA INIZIALE

b) I dati relativi alla traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi devono consentire al velivolo di continuare il volo nelle condizioni meteorologiche previste, dal punto in cui si suppone che due motori diventino inoperativi simultaneamente fino ad un aeroporto dove può atterrare e fermarsi completamente applicando la procedura prescritta per un atterraggio con due motori inoperativi. La traiettoria netta di volo deve rispettare un margine verticale di almeno 2 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto. Ad altitudini ed in condizioni meteorologiche per cui è previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto del loro uso sui dati relativi alla traiettoria netta di volo. Se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 % l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui sopra fino a 18,5 km (10 NM).

c) La piantata due motori deve essere prevista nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, a velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

d) La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull'aeroporto sul quale si assume di dover effettuare l'atterraggio dopo la piantata di due motori.

e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

f) La massa prevista del velivolo al punto in cui si assume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si intende atterrare, da raggiungere ad una quota non inferiore a 1 500 ft al di sopra della zona di atterraggio e poi volare per ulteriori 15 minuti a potenza o spinta di crociera.

OPS 1.510

Atterraggio — Aeroporti di destinazione e alternati

a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla OPS 1.475 a), non è superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

b) Per avvicinamenti strumentali con DH inferiore a 200 ft, l'esercente deve verificare che la massa del velivolo durante l'avvicinamento, tenendo conto della massa al decollo e del consumo di combustibile previsto nel corso del volo, permette, in caso di avvicinamento mancato, una pendenza di salita almeno uguale a 2,5 % con il motore critico inoperativo e con la velocità e la configurazione utilizzate per la rimessa del gas o uguale alla pendenza pubblicata, quale delle due sia più grande. L'impiego di un altro metodo deve essere approvato dall'Autorità.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.515

Atterraggio — Piste asciutte

a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio determinata conformemente alla OPS 1.475 a), per l'ora di atterraggio prevista, permette di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da un'altezza limite di separazione di 50 ft:

1) entro il 60 % della lunghezza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turboreazione; o

2) entro il 70 % della lunghezza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turbopropulsori;

3) nel quadro delle procedure d'avvicinamento a forte pendenza, l'Autorità può autorizzare l'uso di una distanza di atterraggio ponderata conformemente ai precedenti commi a) 1) e a) 2) a seconda dei casi, basata su un'altezza limite di separazione verticale inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft [v. appendice 1 alla OPS 1.515 a) 3)];

4) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi a) 1) e a) 2), l'Autorità può eccezionalmente approvare, a condizione che ne sia stata dimostrata la necessità (v. appendice 1), l'applicazione di procedure di atterraggio corto conformemente alle appendici 1 e 2 nonché tutte le condizioni supplementari che l'Autorità consideri necessarie al fine di garantire un livello di sicurezza accettabile nel caso specifico.

b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) l'altitudine all'aeroporto;

2) non più del 50 % della componente di vento in prua e non meno del 150 % della componente di vento in coda; e

3) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio se superiore a ± 2 %.

c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a), si deve supporre che:

1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e

2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.

d) Qualora l'esercente non sia in grado di adeguarsi al precedente comma c) 1) nel caso di un aeroporto di destinazione fornito di una sola pista dove l'atterraggio dipenda da una specifica componente di vento, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che siano designati due aeroporti alternati che permettono di conformarsi pienamente alle disposizioni dei precedenti commi a), b) e c). Prima di iniziare un avvicinamento in vista dell'atterraggio all'aeroporto di destinazione il comandante deve assicurare che l'atterraggio può essere eseguito nel completo rispetto dei requisiti della OPS 1.510 e dei precedenti commi a) e b).

e) Qualora l'esercente non sia in grado di conformarsi al precedente comma c) 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente ai commi a) b) e c).

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.520

Atterraggio — Piste bagnate e contaminate

a) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere bagnata, la lunghezza di atterraggio disponibile è almeno uguale al 115 % del percorso di atterraggio richiesto determinato conformemente alla OPS 1.515.

b) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere contaminata, la lunghezza di atterraggio disponibile è almeno uguale alla lunghezza di atterraggio determinata conformemente al precedente comma a) o almeno uguale al 115 % del percorso di atterraggio determinato in base a dati approvati, o metodo equivalente accettato dall'Autorità, riguardanti la lunghezza di atterraggio su pista contaminata, quale delle due sia maggiore.

c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una lunghezza di atterraggio più corta di quella prevista al precedente comma a), ma non inferiore a quella richiesta dalla OPS 1.515 a), a condizione che il Manuale di Volo contenga informazioni supplementari specifiche sulle lunghezze di atterraggio su piste bagnate.

d) Può essere utilizzata, su una pista contaminata specialmente preparata, una lunghezza di atterraggio più corta di quella prevista al precedente comma b), ma non inferiore a quella richiesta dalla OPS 1.515 a), a condizione che il Manuale di Volo contenga informazioni supplementari specifiche sulle lunghezze di atterraggio su piste contaminate.

e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi b) c) e d), devono essere applicati i criteri della OPS 1.515, salvo che i paragrafi a) 1) e 2) della OPS 1.515 non devono essere applicati al precedente comma b).

Appendice 1 alla OPS 1.495 c) 3)

Approvazione di angoli di inclinazione laterale più elevati

Per l'impiego di angoli di inclinazione laterale più elevati soggetti ad autorizzazione speciale devono essere rispettati i seguenti criteri:

1) Il Manuale di Volo del velivolo deve contenere dati approvati relativi al necessario aumento della velocità di esercizio e dati che consentano di costruire la traiettoria di volo tenendo conto dell'aumento degli angoli di inclinazione e delle velocità.

2) Deve essere disponibile una guida visiva ai fini di una navigazione precisa. I minimi meteorologici e le limitazioni di vento devono essere specificati per ogni pista e approvati dall'Autorità.

3) La formazione deve essere conforme alla OPS 1.975.

Appendice 1 alla OPS 1.515 a) 3)

Procedure di avvicinamento a forte pendenza

L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento a forte pendenza con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

PROPOSTA INIZIALE

1) il Manuale di Volo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, anormali o di emergenza per l'avvicinamento a forte pendenza nonché le modifiche ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento a forte pendenza;

2) in ogni aeroporto in cui si devono applicare delle procedure di avvicinamento a forte pendenza deve essere disponibile un sistema di riferimento di piano di discesa che comprenda almeno un sistema di riferimento visivo; e

3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento a forte pendenza. È necessario tenere conto di quanto segue:

   i) posizione dell'ostacolo;

   ii) tipi di riferimento di piano di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

   iii) riferimento visivo minimo richiesto alla DH e alla MDA;

   iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;

   v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;

   vi) procedure e limitazioni del Manuale di Volo; e

   vii) criteri di avvicinamento mancato.

Appendice 1 alla OPS 1.515 a) 4)

Operazioni di atterraggio corto

Ai fini del paragrafo OPS 1.515 a) 4), la distanza utilizzata per il calcolo della massa autorizzata all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata utilizzabile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

1) Dimostrazione della necessità di operazioni di atterraggio corto. Ci deve essere un evidente interesse generale ed una necessità operativa per una procedura di questo tipo, a causa della lontananza dell'aeroporto o delle limitazioni fisiche relative ad un allungamento della pista.

2) Velivolo e criteri operativi.

   i) Le operazioni di atterraggio corto saranno approvate soltanto per velivoli per cui la distanza verticale tra la traiettoria dell'occhio del pilota e la traiettoria della parte più bassa delle ruote del velivolo, stabilita sulla traiettoria di discesa normale, non è superiore a 3 metri.

   ii) Quando si stabiliscono i minimi operativi di aeroporto, la visibilità/RVR non deve essere inferiore a 1,5 km. Inoltre, le limitazioni di vento devono essere specificate nel Manuale delle Operazioni.

   iii) L'esperienza minima del pilota, le esigenze di formazione e la familiarizzazione speciale con l'aeroporto devono essere specificate per tali operazioni nel Manuale delle Operazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

3) Si suppone che l'altezza di separazione verticale all'inizio della lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata sia di 50 ft.

4) Criteri supplementari. L'Autorità può imporre condizioni supplementari se le considera necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, delle caratteristiche orografiche presenti nella zona di avvicinamento, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a avvicinamento mancato/atterraggio mancato. Tali condizioni supplementari possono essere, per esempio, la necessità di un sistema indicatore ottico di pendenza del tipo VASI/PAPI.

Appendice 2 alla OPS 1.515 a) 4)

Criteri di aeroporto per le operazioni di atterraggio corto

Criteri di aeroporto

1) L'uso della zona di sicurezza deve essere approvato dall'autorità aeroportuale.

2) La lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni del paragrafo 1.515 a) 4) e della presente appendice non deve essere superiore a 90 metri.

3) La larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista o al doppio dell'apertura alare, quale sia la più grande, centrata sulla linea centrale della pista prolungata.

4) La zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che atterra prima della soglia di pista e non deve essere ammesso nessun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto.

5) La pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore a 5 % verso l'alto e 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio.

6) ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla OPS 1.480 a) 5);

CAPITOLO H

PRESTAZIONI DI CLASSE B

OPS 1.525

Generalità

a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo monomotore:

1) di notte; o

2) in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) salvo in caso di regole speciali di volo a vista (VFR special).

Nota: Le limitazioni sull'impiego dei velivoli monomotore sono trattate dalla OPS 1.240 a) 6).

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) L'esercente deve considerare come velivoli monomotore i velivoli bimotore che non rispondono ai requisiti di salita dell'appendice 1 alla OPS 1.525 b).

OPS 1.530

Decollo

a) L'esercente deve assicurare che la massa al decollo non è superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di Volo tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

b) L'esercente deve assicurare che la distanza di decollo non ponderata specificata nel Manuale di Volo non superi:

1) moltiplicata per 1,25, la corsa disponibile per il decollo; o

2) nel caso in cui siano disponibili il prolungamento d'arresto e/o il prolungamento libero da ostacoli:

i) la corsa disponibile per il decollo;

ii) moltiplicata per 1,25, la distanza disponibile per il decollo; e

iii) moltiplicata per 1,3, la distanza di accelerazione-arresto disponibile.

c) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma b), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

2) l'altitudine-pressione all'aeroporto;

3) la temperatura ambiente all'aeroporto;

4) lo stato e il tipo della superficie della pista;

5) la pendenza della pista nel senso del decollo; e

6) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

OPS 1.535

Separazione dagli ostacoli al decollo — Velivoli plurimotore

a) L'esercente deve assicurare che la traiettoria di volo in decollo di velivoli con due o più motori, determinata conformemente al presente comma, garantisce la separazione da tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft o con un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 × D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo a partire dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza di decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza di decollo disponibile, salvo nel quadro delle disposizioni dei seguenti commi b) e c). Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del presente comma, si deve supporre che:

PROPOSTA MODIFICATA

a) L'esercente deve assicurare che la traiettoria di volo in decollo di velivoli con due o più motori, determinata conformemente al presente comma, garantisce la separazione da tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft o con un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 × D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo a partire dall'estremità della distanza disponibile per il decollo o dall'estremità della distanza di decollo se è prevista una virata prima dell'estremità della distanza di decollo disponibile, salvo nel quadro delle disposizioni dei seguenti commi b) e c). Per i velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli uguale alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m, + 0,125 × D. Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del presente comma, si deve supporre che:

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
1) la traiettoria di volo al decollo comincia ad un'altezza di 50 ft da terra all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla OPS 1.530 b) e termina ad un'altezza di 1 500 ft da terra;	Invariato
2) il velivolo non è inclinato prima di avere raggiunto un'altezza di 50 ft da terra e in seguito l'angolo d'inclinazione laterale non supera 15°;	
3) l'avaria del motore critico avviene nel punto della traiettoria di decollo con tutti i motori operativi in cui si prevede di perdere il riferimento visivo che permette di evitare gli ostacoli;	
4) la pendenza della traiettoria di volo al decollo da 50 ft fino all'altezza prevista dell'avaria al motore è uguale alla pendenza media con tutti i motori funzionanti durante la salita e la transizione alla configurazione in rotta, moltiplicata per il coefficiente 0,77; e	
5) la pendenza della traiettoria di decollo dall'altezza raggiunta conformemente al precedente comma 4) fino all'estremità della traiettoria di decollo è uguale alla pendenza di salita in rotta con un motore inoperativo specificata nel Manuale di Volo del velivolo.	
b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista non richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a:	
1) 300 m, se il volo è condotto in condizioni che permettono una navigazione a vista o se possono essere utilizzati dal pilota aiuti alla navigazione al fine di mantenere la traiettoria di volo prevista con la stessa precisione [v. appendice 1 alla OPS 1.535 b) 1) e c) 1)]; o	
2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.	
c) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a) nei casi in cui la traiettoria di volo prevista richiede deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:	
1) 600 m per i voli effettuati in condizioni che permettono una navigazione a vista [v. appendice 1 alla OPS 1.535 b) 1) e c) 1)];	
2) 900 m per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.	
d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi a), b) e c), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:	
1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;	
2) l'altitudine-pressione all'aeroporto;	
3) la temperatura ambiente all'aeroporto; e	
4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.540

In rotta — Velivoli plurimotore

a) L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria ad un motore, può, con i rimanenti motori operanti nelle condizioni specificate di potenza massima continua, continuare il volo ad un'altezza uguale o superiore alle relative altezze minime di sicurezza specificate nel Manuale delle Operazioni, fino ad un punto situato a 1 000 ft al di sopra di un aeroporto in cui possono essere soddisfatti i requisiti riguardanti le prestazioni.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a):

1) non si deve supporre che il velivolo voli ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min con tutti i motori funzionanti nelle condizioni specificate di massima potenza continua; e

2) La pendenza di discesa o di salita, a seconda dei casi, prevista in rotta con un motore inoperativo deve essere uguale alla pendenza lorda rispettivamente aumentata o diminuita di 0,5 %.

OPS 1.542

In rotta — Velivoli monomotore

a) L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria del motore, è in grado di raggiungere un sito dove possa essere compiuto un atterraggio forzato in sicurezza. Per gli aeroplani è richiesto un sito terrestre, salvo approvazione in contrario da parte dell'Autorità.

b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a):

1) non si deve supporre che il velivolo voli ad un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min, con il motore operativo nelle condizioni specificate di massima potenza continua; e

2) la pendenza prevista in rotta deve essere uguale alla pendenza lorda di discesa aumentata di 0,5 %.

OPS 1.545

Atterraggio — Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato

L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla OPS 1.475 a), non è superiore alla massa massima all'atterraggio specificata per l'altitudine e la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.550	
Atterraggio — Pista asciutta	
a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio determinata conformemente alla OPS 1.475 a) per l'ora di atterraggio prevista permette di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da un'altezza limite di separazione di 50 ft entro il 70 % della lunghezza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.	
1) Nel quadro delle procedure d'avvicinamento a forte pendenza, l'Autorità può approvare l'uso di una distanza di atterraggio ponderata conformemente al presente paragrafo, usando un'altezza limite di separazione verticale inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft [v. appendice 1 alla OPS 1.550 a)];	1) L'Autorità può approvare l'uso di una distanza di atterraggio ponderata conformemente al presente paragrafo, usando un'altezza limite di separazione verticale inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft [v. appendice 1 alla OPS 1.550 a)];
2) L'Autorità può approvare operazioni di atterraggio corto, conformemente ai criteri esposti nell'appendice 2 alla OPS 1.550 a).	Invariato
b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:	
1) l'altitudine all'aeroporto;	
2) non più del 50 % della componente di vento in prua e non meno del 150 % della componente di vento in coda;	
3) lo stato e il tipo della superficie della pista; e	
4) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.	
c) Affinché un velivolo possa essere messo in servizio conformemente al precedente comma a), si deve supporre che:	
1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e	
2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.	
d) Qualora l'esercente non sia in grado di conformarsi al precedente comma c) 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente ai commi a) b) e c).	
OPS 1.555	
Atterraggio — Pista bagnata e pista contaminata	
a) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere bagnata, la lunghezza di atterraggio disponibile è uguale o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla OPS 1.550, moltiplicata per il coefficiente 1,15.	
b) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere contaminata, la lunghezza di atterraggio, determinata con dati accettabili dall'Autorità per tali condizioni, non supera la distanza di atterraggio disponibile.	

PROPOSTA INIZIALE

c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una lunghezza di atterraggio più corta di quella prevista al precedente comma a), ma non inferiore a quella richiesta dalla OPS 1.550 a), a condizione che il Manuale di Volo contenga informazioni supplementari specifiche sulle lunghezze di atterraggio su piste bagnate.

Appendice 1 alla OPS 1.525 b)

Generalità — Salita dopo il decollo e salita in atterraggio

I requisiti della presente appendice sono basati sulla JAR-23.63 c) 1) e JAR-23.63 c) 2), in vigore a partire dall'11 marzo 1994.

a) *Salita al decollo*

1) Tutti i motori operativi

La pendenza di salita stabilizzata dopo il decollo deve essere di almeno 4 % con:

A) la potenza di decollo su ciascun motore;

B) il carrello di atterraggio estratto, salvo se tale carrello può essere retratto in meno di 7 secondi nel qual caso si può ipotizzare che il carrello sia retratto;

C) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e

D) una velocità di salita non inferiore al maggiore dei seguenti valori: 1,1 V_{MC} e 1,2 V_{S1}.

2) Un motore inoperativo

i) La pendenza di salita stabilizzata ad un'altitudine di 400 ft al di sopra dell'area di decollo deve essere positiva con:

A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

B) il rimanente motore alla potenza di decollo;

C) il carrello retratto;

D) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e

E) una velocità di salita uguale alla velocità raggiunta a 50 ft.

ii) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore a 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di decollo con:

A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;

C) il carrello retratto;

D) gli ipersostentatori alari retratti; e

E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 V_{S1}.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) *Salita in atterraggio*

1) Tutti i motori operativi

la pendenza di salita stabilizzata deve essere di almeno 2,5 % con:

A) una potenza o spinta non superiore a quella rilasciata 8 secondi dopo l'inizio dell'azione sulle manette di potenza partendo dalla posizione di minimo in volo;

B) il carrello estratto;

C) gli ipersostentatori alari in posizione di atterraggio; e

D) una velocità di salita uguale alla V_{REF}.

2) Un motore inoperativo

La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore a 0,75 % ad un'altitudine di 1 500 ft al di sopra dell'area di atterraggio con:

A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza;

B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua;

C) il carrello retratto;

D) gli ipersostentatori alari retratti; e

E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 V_{S1}.

PROPOSTA MODIFICATA

Appendice 1 alla OPS 1.535 b) 1) e c) 1)

Traiettoria di volo al decollo — Navigazione a vista

Al fine di permettere una navigazione a vista, l'esercente deve assicurare che le condizioni meteorologiche prevalenti all'ora delle operazioni, incluse tangenza (ceiling) e visibilità, sono tali che l'ostacolo e/o i punti di riferimento al suolo possano essere visti ed identificati. Il Manuale delle Operazioni deve specificare, per l'aeroporto/i interessato/i, le condizioni meteorologiche minime che permettono all'equipaggio di condotta di determinare e di mantenere continuamente la traiettoria di volo corretta rispetto ai punti di riferimento al suolo, al fine di garantire un margine sicuro rispetto agli ostacoli ed al suolo, come segue:

a) la procedura deve essere ben definita per quanto riguarda i punti di riferimento al suolo, affinché la rotta da seguire possa essere analizzata in merito ai requisiti di separazione dagli ostacoli;

b) la procedura deve corrispondere alle capacità del velivolo in merito a velocità, angolo di inclinazione laterale ed effetti del vento;

c) deve essere fornita all'equipaggio una descrizione scritta e/o illustrata di tali procedure; e

d) devono essere specificate le condizioni ambientali limitative (per es. vento, nuvole, visibilità, giorno/notte, illuminazione ambiente, illuminazione degli ostacoli).

PROPOSTA INIZIALE

Appendice 1 alla OPS 1.550 a)

Procedure di avvicinamento a forte pendenza

L'Autorità può approvare l'applicazione di procedure di avvicinamento a forte pendenza con angoli di discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale comprese tra 35 ft e 50 ft, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

1) il Manuale di Volo deve specificare l'angolo di discesa massimo approvato, qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, anormali o di emergenza per l'avvicinamento a forte pendenza nonché le modifiche ai dati di lunghezza di pista, in caso di utilizzazione di criteri di avvicinamento a forte pendenza;

2) in ogni aeroporto in cui si devono applicare delle procedure di avvicinamento a forte pendenza deve essere disponibile un sistema di riferimento di piano di discesa che comprenda almeno un sistema di riferimento visivo; e

3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata in un avvicinamento a forte pendenza. È necessario tenere conto di quanto segue:

   i) posizione dell'ostacolo;

   ii) tipi di riferimento di piano di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

   iii) riferimento visivo minimo richiesto alla DH e alla MDA;

   iv) equipaggiamenti disponibili a bordo;

   v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l'aeroporto;

   vi) procedure e limitazioni del Manuale di Volo; e

   vii) criteri di avvicinamento mancato.

Appendice 2 alla OPS 1.550 a)

Operazioni di atterraggio corto

Ai fini del paragrafo OPS 1.550 a) 2), la distanza utilizzata per il calcolo della massa autorizzata all'atterraggio può essere costituita dalla lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata utilizzabile. L'Autorità può approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri:

1) l'uso della zona di sicurezza dichiarata deve essere approvato dall'autorità aeroportuale;

2) la zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero rappresentare un pericolo per un velivolo che atterra prima della soglia di pista e non deve essere ammesso nessun oggetto mobile all'interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto;

3) la pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore a 5 % verso l'alto e 2 % verso il basso nel senso dell'atterraggio;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

4) la lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della presente appendice non deve essere superiore a 90 m;

5) la larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della larghezza della pista, centrata sulla linea centrale della pista prolungata;

6) si suppone che l'altezza di separazione verticale all'inizio della lunghezza disponibile della zona di sicurezza dichiarata non sia inferiore a 50 ft;

7) ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il requisito di resistenza di pista di cui alla OPS 1.480 a) 5);

8) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve essere utilizzata e non devono essere inferiori ai maggiori tra i minimi VFR e quelli di avvicinamento non di precisione;

9) devono essere specificati i requisiti relativi al pilota [v. OPS 1.975 a)];

10) l'Autorità può imporre condizioni supplementari se sono necessarie per la sicurezza dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, degli aiuti disponibili per l'avvicinamento e delle considerazioni relative a avvicinamento mancato/atterraggio mancato.

CAPITOLO I

PRESTAZIONI DI CLASSE C

OPS 1.560

Generalità

L'esercente deve assicurare che, al fine di determinare la conformità ai requisiti del presente capitolo, i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo sono completati, per quanto necessario, da altri dati accettabili dall'Autorità, qualora i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di Volo siano insufficienti.

OPS 1.565

Decollo

a) L'esercente deve assicurare che la massa al decollo non è superiore alla massa massima al decollo specificata nel Manuale di Volo tenuto conto dell'altitudine-pressione e della temperatura ambiente sull'aeroporto di decollo.

b) L'esercente deve assicurare che, per i velivoli il cui Manuale di Volo contiene dati relativi alla lunghezza di pista al decollo che non tengono conto di un'avaria del motore, la distanza a partire dall'inizio della corsa di decollo necessaria al velivolo per raggiungere un'altezza di 50 ft sopra la superficie con tutti i motori operativi nelle condizioni specificate di potenza massima al decollo, moltiplicata per un coefficiente pari a:

1) 1,33 per velivoli bimotore,

2) 1,25 per velivoli trimotore,

3) 1,18 per velivoli quadrimotore,

non è superiore alla corsa disponibile per il decollo all'aeroporto dal quale si deve decollare.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

c) L'esercente deve assicurare che, per i velivoli il cui Manuale di Volo contiene dati relativi alla lunghezza di pista al decollo che tengono conto di un'avaria al motore, i seguenti requisiti sono rispettati conformemente alle specifiche del Manuale di Volo:

1) la distanza di accelerazione-arresto non deve essere maggiore della distanza disponibile per accelerazione-arresto;

2) la distanza di decollo non deve essere maggiore della distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento libero da ostacoli non superiore alla metà della corsa disponibile per il decollo;

3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla corsa disponibile per il decollo;

4) la conformità al presente paragrafo deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di V_1 in caso d'interruzione e di continuazione del decollo; e

5) su pista bagnata e contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti commi b) e c) l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) l'altitudine-pressione all'aeroporto;

2) la temperatura ambiente all'aeroporto;

3) lo stato e il tipo della superficie della pista;

4) la pendenza della pista nel senso del decollo;

5) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata; e

6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all'allineamento del velivolo prima del decollo.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.570

Separazione dagli ostacoli al decollo

a) L'esercente deve assicurare che la traiettoria di volo in decollo con un motore inoperativo garantisce la separazione da tutti gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft + 0,01 × D o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 × D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo a partire dall'estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli uguale alla metà dell'apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 × D.

b) La traiettoria di volo al decollo deve iniziare ad un'altezza di 50 ft al di sopra dell'area all'estremità della distanza di decollo richiesta dalla OPS 1.565 b) o c), a seconda dei casi, e terminare ad un'altezza di 1 500 ft da terra.

PROPOSTA INIZIALE

c) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi:

1) la massa del velivolo all'inizio della corsa di decollo;

2) l'altitudine-pressione all'aeroporto;

3) la temperatura ambiente all'aeroporto; e

4) non più del 50 % della componente di vento in prua riportata e non meno del 150 % della componente di vento in coda riportata.

d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a), non devono essere autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino al punto della traiettoria di decollo in cui sia stata raggiunta un'altezza di 50 ft da terra. In seguito, fino ad un'altezza di 400 ft, l'angolo d'inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi angoli di inclinazione laterale maggiori di 15° ma non superiori a 25°. si deve tenere conto dell'effetto dell'angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall'aumento della velocità operativa.

e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a) nei casi che non richiedono deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni del precedente comma a) nei casi che richiedono deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'esercente tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a:

1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o

2) 900 m per i voli effettuati in tutte le altre condizioni.

g) L'esercente deve stabilire delle procedure di emergenza per soddisfare ai requisiti della OPS 1.570 e per fornire un itinerario sicuro evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo sia di rispondere ai requisiti in rotta della OPS 1.580 sia di atterrare all'aeroporto di partenza o eventualmente ad un aeroporto alternato al decollo.

OPS 1.575

In rotta — Tutti i motori operativi

L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo, sarà in grado, in qualsiasi punto della rotta normale o della rotta di deviazione prevista, di raggiungere una velocità ascensionale di almeno 300 ft/min nelle condizioni specificate di potenza massima continua:

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

1) alle altitudini minime di sicurezza in ciascun tratto della rotta da percorrere o di tutte le eventuali deviazioni da tale rotta specificate nel Manuale delle Operazioni relativo al velivolo o calcolate in base alle informazioni contenute nel suddetto manuale; e

2) alle altitudini minime richieste per conformarsi ai requisiti delle OPS 1.580 o 1.585, a seconda dei casi.

OPS 1.580

In rotta — Un motore inoperativo

a) L'esercente deve assicurare che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e nel caso in cui uno qualsiasi dei motori diventi inoperativo in un punto qualunque della rotta normale o della rotta di deviazione prevista e l'altro motore o gli altri motori funzionino nelle condizioni specificate di potenza massima continua, sarà in grado di continuare il volo dall'altitudine di crociera fino ad un aeroporto in cui può essere effettuato un atterraggio conformemente alle OPS 1.595 o OPS 1.600, a seconda dei casi, superando gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambe le parti della rotta prevista con un margine verticale di almeno:

   1) 1 000 ft quando la velocità ascensionale è uguale o superiore a zero; o

   2) 2 000 ft quando la velocità ascensionale è inferiore a zero.

b) La traiettoria di volo deve avere una pendenza positiva ad un'altitudine di 450 m (1 500 ft) sopra l'aeroporto sul quale si assume di dover atterrare dopo l'avaria di un motore.

c) Ai fini del presente comma, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min alla velocità ascensionale lorda specificata.

d) Nel conformarsi alle disposizioni del presente comma, l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui al precedente comma a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.585

In rotta — Velivoli trimotore o plurimotore, due motori inoperativi

a) L'esercente deve assicurare che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori si trovi a più di 90 minuti, alla velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti ad una temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio, a meno che non soddisfi ai requisiti dei seguenti commi da b) ad e).

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) La traiettoria di volo con due motori inoperativi deve consentire al velivolo di continuare il volo, nelle condizioni meteorologiche previste, superando tutti gli ostacoli situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambi i lati della rotta prevista con un margine verticale di almeno 2 000 ft, fino ad un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

c) La piantata due motori deve essere prevista nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il velivolo dista più di 90 minuti, a velocità di crociera "long range" con tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio.

d) La massa prevista del velivolo al punto in cui si assume che i due motori diventino inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino all'aeroporto dove si intende atterrare, da raggiungere ad una quota non inferiore a 450 m (1 500 ft) al di sopra della zona di atterraggio e poi volare per ulteriori 15 minuti a potenza o spinta di crociera.

e) Ai fini del presente comma, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del velivolo sia inferiore di 150 ft/min a quella specificata.

f) Nel conformarsi alle disposizioni del presente comma, l'esercente deve aumentare i margini di larghezza di cui al precedente comma a) fino a 18,5 km (10 NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95 %.

g) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di raggiungere l'aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una procedura sicura.

OPS 1.590

Atterraggio — Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato

L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla OPS 1.475 a), non è superiore alla massa massima all'atterraggio specificata nel Manuale di Volo per l'altitudine e, se menzionata nel suddetto manuale, per la temperatura ambiente prevista all'ora stimata per l'atterraggio sull'aeroporto di destinazione e su quello alternato.

OPS 1.595

Atterraggio — Piste asciutte

a) L'esercente deve assicurare che la massa del velivolo all'atterraggio determinata conformemente alla OPS 1.475 a) per l'ora di atterraggio prevista permette di effettuare un atterraggio con arresto completo del velivolo a partire da un'altezza limite di separazione di 50 ft entro il 70 % della lunghezza di atterraggio disponibile all'aeroporto di destinazione o a qualsiasi aeroporto alternato.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve tenere conto dei seguenti elementi: 1) l'altitudine all'aeroporto; 2) non più del 50 % della componente di vento in prua e non meno del 150 % della componente di vento in coda; 3) il tipo di superficie della pista; e 4) la pendenza della pista nel senso dell'atterraggio.	
c) Affinché un velivolo possa essere messo in servizio conformemente al precedente comma a), si deve supporre che: 1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e 2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra del velivolo e di altre condizioni, quali l'assistenza all'atterraggio e il tipo di terreno.	
d) Qualora l'esercente non sia in grado di conformarsi al precedente comma b) 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente ai commi a) b) e c).	d) Qualora l'esercente non sia in grado di conformarsi al precedente comma c) 2) per quanto riguarda l'aeroporto di destinazione, il velivolo può essere messo in servizio a condizione che l'aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente ai commi a) b) e c).
OPS 1.600	Invariato
Atterraggio — Pista bagnata e pista contaminata	
a) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere bagnata, la distanza di atterraggio disponibile è uguale o superiore alla distanza di atterraggio richiesta, determinata conformemente alla OPS 1.595, moltiplicata per il coefficiente 1,15.	
b) L'esercente deve assicurare che, quando le relative osservazioni o previsioni meteorologiche o qualsiasi combinazione delle due indicano che la pista all'ora di arrivo prevista può essere contaminata, la distanza di atterraggio, determinata con dati accettabili dall'Autorità per tali condizioni, non supera la distanza di atterraggio disponibile.	
CAPITOLO J	
MASSA E CENTRAGGIO	
OPS 1.605	
Generalità	
(vedi appendice 1 alla OPS 1.605)	
a) L'esercente deve assicurare che, durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa ed il baricentro del velivolo sono conformi ai limiti specificati nel Manuale di Volo approvato o nel Manuale delle Operazioni se più restrittivo.	

PROPOSTA INIZIALE

b) L'esercente deve stabilire la massa e il baricentro di ogni velivolo mediante pesatura prima di metterlo in servizio per la prima volta e in seguito ad intervalli di quattro anni se vengono usate le masse dei singoli velivoli e ad intervalli di nove anni se vengono usate le masse medie. È necessario considerare e documentare correttamente gli effetti cumulativi delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul centraggio. Inoltre, è necessario sottoporre i velivoli ad una nuova pesatura se non si conosce con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul centraggio.

c) L'esercente deve determinare la massa di tutte le unità di funzionamento e dei membri d'equipaggio inclusi nella massa operativa a secco del velivolo mediante pesatura o mediante uso di masse standard. Deve essere determinato l'effetto della loro posizione sul centraggio del velivolo.

d) L'esercente deve stabilire la massa del carico di traffico, inclusa la zavorra, mediante pesatura o determinare la massa del carico di traffico con riferimento a masse standard dei passeggeri e dei bagagli, conformemente alla OPS 1.620.

e) L'esercente deve determinare la massa del carico di combustibile in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata secondo un metodo descritto nel Manuale delle Operazioni.

OPS 1.607

Terminologia

a) *Massa operativa a secco (massa a vuoto d'impiego)*

La massa totale del velivolo pronto per un tipo specifico d'impiego privo del combustibile utilizzabile e del carico di traffico. Tale massa comprende:

1) equipaggio e bagaglio dell'equipaggio;

2) catering e attrezzature amovibili del servizio passeggeri; e

3) acqua potabile e prodotti chimici per le toilettes.

b) *Massa massima senza combustibile*

Massa massima consentita per un velivolo senza combustibile utilizzabile. La massa del combustibile contenuto in taluni serbatoi particolari deve essere inclusa nella massa senza combustibile se ciò è esplicitamente menzionato nelle limitazioni del Manuale di Volo.

c) *Massa strutturale massima all'atterraggio*

La massa totale massima del velivolo consentita all'atterraggio in condizioni normali.

d) *Massa strutturale massima al decollo*

La massa totale massima del velivolo consentita all'inizio della corsa di decollo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

e) *Classificazione dei passeggeri*

1) Adulti, uomini e donne: persone di età pari o superiore a 12 anni.

2) Bambini: persone di età pari o superiore a 2 anni e inferiore a 12 anni.

3) Infanti: persone di età inferiore a 2 anni.

f) *Carico di traffico*

La massa totale dei passeggeri, bagaglio e carico, compreso il carico non commerciale.

OPS 1.610

Caricamento, massa e centraggio

L'esercente deve specificare, nel Manuale delle Operazioni, i principi ed i metodi usati per il caricamento e per il sistema di massa e centraggio che risponde ai requisiti della OPS 1.605. Tale sistema deve coprire tutti i tipi di impiego previsti.

OPS 1.615

Massa dell'equipaggio

a) L'esercente deve usare i seguenti valori per determinare la massa operativa a secco:

1) le masse reali comprendenti tutti i bagagli dell'equipaggio; o

2) le masse standard, compreso il bagaglio a mano, di 85 kg per i membri dell'equipaggio di condotta e di 75 kg per i membri dell'equipaggio di cabina; o

3) altre masse standard accettabili dall'Autorità.

b) L'esercente deve correggere la massa operativa a secco al fine di tenere conto di tutti i bagagli supplementari. La posizione dei bagagli supplementari deve essere presa in considerazione quando si determina il baricentro del velivolo.

OPS 1.620

Massa dei passeggeri e bagagli

a) L'esercente deve calcolare la massa dei passeggeri e bagagli registrati usando la massa reale ottenuta dalla pesatura di ciascun passeggero e di ciascun bagaglio oppure usando i valori standard di massa riportati nelle seguenti tabelle 1-3, salvo se il numero dei posti passeggeri disponibili è inferiore a 10, nel qual caso la massa dei passeggeri può essere stabilita in base ad una dichiarazione orale di ciascun passeggero o di chi per lui, aggiungendo una costante predeterminata per tenere conto del bagaglio a mano e degli abiti. La procedura che specifica quando scegliere le masse reali o standard e la procedura da seguire in caso di dichiarazione orale devono essere incluse nel Manuale delle Operazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) Se la massa reale dei passeggeri è determinata mediante pesatura, l'esercente deve assicurare che sono inclusi i loro effetti personali e bagagli a mano. Tale pesatura deve essere effettuata immediatamente prima dell'imbarco e in un luogo vicino.

c) Se la massa dei passeggeri è determinata in base a masse standard, devono essere utilizzati i valori riportati nelle seguenti tabelle 1 e 2. Le masse standard comprendono il bagaglio a mano e la massa di tutti i bambini di età inferiore a 2 anni portati da un adulto sullo stesso sedile passeggeri. Gli infanti che occupino un sedile separato devono essere considerati bambini ai fini del presente comma.

d) *Valori di massa per passeggeri — 20 posti o più*

1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano i valori di massa standard uomo e donna della tabella 1. Nel caso in cui il numero totale dei posti passeggeri disponibili è uguale o superiore a 30, si applicano i valori di massa adulti della tabella 1.

2) Nella tabella 1, per "charter vacanze" si intende un volo charter considerato unicamente come elemento di un pacchetto di viaggio vacanza. I valori di massa per i charter vacanze si applicano a condizione che non più del 5 % dei posti passeggeri installati nel velivolo sia utilizzato per il trasporto non commerciale di talune categorie di passeggeri.

Tabella 1

Posti passeggeri	20 e più		30 e più
	Uomo	Donna	Adulti
Tutti i voli eccetto charter vacanze	88 kg	70 kg	84 kg
Charter vacanze	83 kg	69 kg	76 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

e) *Valori di massa per passeggeri — 19 posti o meno*

1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o inferiore a 19, si applicano i valori di massa standard della tabella 2.

2) Nei voli in cui nessun bagaglio a mano è trasportato nella cabina o in cui il bagaglio a mano è preso in conto separatamente, possono essere dedotti 6 kg dalle masse uomo donna di cui sopra. Articoli quali un cappotto, un ombrello, una borsetta o un portafogli, articoli di lettura o un piccolo apparecchio fotografico non sono considerati bagagli a mano ai fini del presente comma.

Tabella 2

Posti passeggeri	1-5	6-9	10-19
Uomo	104 kg	96 kg	92 kg
Donna	86 kg	78 kg	74 kg
Bambini	35 kg	35 kg	35 kg

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

f) *Massa dei bagagli*

1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, si applicano i valori di massa standard della tabella 3 per ciascun bagaglio registrato. Per i velivoli con 19 posti passeggeri o meno, deve essere usata la massa reale del bagaglio registrato determinata mediante pesatura.

2) Ai fini della tabella 3:

i) per volo nazionale si intende un volo che ha origine e destinazione entro i confini di uno Stato;

ii) per volo all'interno della regione europea si intende un volo, che non sia nazionale, la cui origine e la cui destinazione siano all'interno della zona specificata nell'appendice 1 alla OPS 1.620 f);

iii) per volo intercontinentale, diverso dal volo all'interno della regione europea, si intende un volo, che non sia nazionale, con origine e destinazione in continenti diversi.

Tabella 3

20 posti o più

Tipo di volo	Massa standard bagaglio
Nazionale	11 kg
All'interno della regione europea	13 kg
Intercontinentale	15 kg
Tutti gli altri	13 kg

g) Qualora l'esercente desiderasse usare valori di massa standard diversi da quelli delle precedenti tabelle 1-3, deve comunicarne i motivi all'Autorità e ottenere la sua approvazione preventiva. Deve inoltre sottoporre ad approvazione un piano dettagliato di controllo della pesatura e applicare il metodo di analisi statistica descritto nell'appendice 1 alla OPS 1.620 g). In seguito a verifica ed approvazione da parte dell'Autorità dei risultati del controllo della pesatura, i nuovi valori di massa standard possono essere applicati ma unicamente da quel particolare esercente. I nuovi valori di massa standard possono essere usati solo in circostanze analoghe a quelle in cui è stato applicato il suddetto piano di controllo. Qualora le nuove masse standard risultassero maggiori di quelle delle tabelle 1-3, dovranno essere usati tali valori più alti.

h) Su ogni volo individuato come trasportante un numero significativo di passeggeri con masse, bagaglio a mano compreso, che si prevedono superiori a quelle standard, l'esercente deve determinare la massa reale di tali passeggeri mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.

i) Se per i bagagli registrati sono utilizzati valori di massa standard e un numero significativo di passeggeri registra bagagli con masse che si ritengono superiori a quelle standard, l'esercente deve determinare la massa reale di tali bagagli mediante pesatura o aggiungendo un adeguato incremento di massa.

j) L'esercente deve assicurare che il comandante sia avvisato qualora sia stato usato un metodo non standard per determinare la massa ed il carico e che questo metodo sia specificato nella documentazione relativa a massa e centraggio.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.625

Documentazione su massa e centraggio

(vedi appendice 1 alla OPS 1.625)

a) L'esercente deve stabilire, prima di ogni volo, una documentazione relativa alla massa ed al centraggio specificando il carico e la sua distribuzione. La documentazione su massa e centraggio deve permettere al comandante di determinare che il carico e la sua distribuzione sono tali che i limiti di massa e centraggio del velivolo non sono superati. Il nome delle persone incaricate di preparare la documentazione su massa e centraggio deve figurare sul documento. La persona incaricata del controllo del caricamento del velivolo deve confermare con firma che il carico e la sua distribuzione sono conformi alla documentazione su massa e centraggio. Tale documento deve essere accettato dal comandante mediante controfirma o equivalente. [Vedi anche OPS 1.1055 a) 12)].

b) L'esercente deve specificare le procedure di modifiche all'ultimo minuto del carico.

c) L'esercente può usare una procedura alternativa a quelle dei precedenti commi a) e b), previa approvazione dell'Autorità.

Appendice 1 alla OPS 1.605

Massa e centraggio — Generalità

(Vedi OPS 1.605)

a) *Determinazione della massa operativa a secco di un velivolo*

1) Pesatura di un velivolo

i) I velivoli nuovi normalmente sono pesati in fabbrica e possono essere messi in servizio senza procedere ad una nuova pesatura, a condizione che i dati di massa e centraggio siano stati corretti in funzione di eventuali alterazioni o modifiche apportate al velivolo. I velivoli trasferiti da un esercente con un programma di controllo massa approvato ad un altro esercente con un programma approvato non hanno bisogno di essere ripesati prima di essere impiegati dal nuovo esercente, a meno che non siano trascorsi più di 4 anni dall'ultima pesatura.

ii) La massa e la posizione del baricentro di ogni velivolo devono essere rideterminate periodicamente. L'intervallo massimo tra due pesature deve essere definito dall'esercente e deve essere conforme ai requisiti della OPS 1.605 b). Inoltre la massa ed il centraggio di ogni velivolo devono essere nuovamente stabiliti mediante:

A) pesatura; o

B) calcolo, se l'esercente è in grado di giustificare la validità del metodo di calcolo scelto,

ogni volta che l'insieme delle modifiche della massa operativa a secco è superiore a ± 0,5 % della massa massima all'atterraggio o che l'insieme delle modifiche della posizione del baricentro è superiore a 0,5 % della corda media aerodinamica.

PROPOSTA INIZIALE

2) Massa media e centraggio medio

i) Per una flotta o gruppo di velivoli dello stesso modello e della stessa configurazione si può usare una massa operativa a secco media ed una posizione del baricentro media come massa e posizione del baricentro della flotta, a condizione che le masse operative a secco e le posizioni del baricentro di ciascun velivolo non superino i limiti di cui al seguente comma ii). Inoltre, sono applicabili i criteri esposti ai seguenti commi iii) iv) e a) 3).

ii) Tolleranze

A) Se la massa operativa a secco di un velivolo pesato o la massa operativa a secco calcolata di un velivolo qualunque della flotta varia di una quantità superiore a 0,5 % della massa massima strutturale all'atterraggio rispetto alla massa operativa a secco media stabilita o se la posizione del baricentro varia di una quantità superiore a 0,5 % della corda media aerodinamica rispetto alla posizione media del baricentro, il velivolo deve essere ritirato dalla flotta. Possono essere costituite diverse flotte, ciascuna con masse medie diverse.

B) Nel caso in cui la massa del velivolo si trovi all'interno del margine di tolleranza della massa operativa a secco media, ma la posizione del suo baricentro sia al di fuori del margine di tolleranza previsto della flotta, il velivolo può continuare ad essere impiegato nel quadro della massa operativa a secco media applicabile ma con una posizione del baricentro propria.

C) Nel caso in cui un velivolo abbia, in confronto con altri velivoli della flotta, una differenza fisica che può essere trattata in modo preciso (per es. un'area di servizio o una configurazione di posti) e che provochi il superamento dei margini di tolleranza dei valori di flotta, tale velivolo può essere mantenuto nella flotta a condizione che vengano applicate le debite correzioni alla massa e alla posizione del baricentro del suddetto velivolo.

D) I velivoli per i quali non è stata pubblicata una corda media aerodinamica devono essere impiegati in base ai valori individuali di massa e posizione del baricentro o devono essere sottoposti a studio ed approvazione speciali.

iii) Uso dei valori medi di flotta

A) Dopo la pesatura di un velivolo o qualora intervenga un cambiamento qualunque nell'equipaggiamento o nella configurazione del velivolo, l'esercente deve verificare che tale velivolo rientri nei limiti di tolleranza specificati al precedente comma 2) ii).

B) I velivoli che non siano più stati pesati dall'ultima valutazione della massa media di flotta possono essere mantenuti in una flotta impiegata con valori medi, a condizione che i valori individuali siano rivisti con calcolo e siano compresi entro i limiti di tolleranza definiti al precedente comma 2) ii). Se tali valori individuali non rientrano più nei limiti di tolleranza previsti, l'esercente deve determinare nuovi valori medi di flotta che rispettino le condizioni dei precedenti commi 2) i) e 2) ii) oppure impiegare i velivoli che escono dai limiti con i loro valori individuali.

C) Per aggiungere un velivolo ad una flotta impiegata con valori medi, l'esercente deve verificare, mediante pesatura o calcolo, che i valori reali rientrino nei limiti di tolleranza specificati al precedente comma 2) ii).

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

iv) Al fine di soddisfare ai requisiti del precedente comma 2) i), i valori medi di flotta devono essere aggiornati almeno alla fine di ogni valutazione delle masse medie di flotta.

3) Numero di velivoli da pesare per ottenere valori medi di flotta

i) Se "n" è il numero dei velivoli della flotta impiegati con valori medi, l'esercente deve pesare almeno, nel periodo di tempo compreso tra due valutazioni di massa media, un numero di velivoli definito nella seguente tabella:

Numero di velivoli della flotta	Numero minimo di pesature
2 o 3	n
4-9	(n + 3)/2
10 o più	(n + 51)/10

ii) Quando si devono scegliere i velivoli da pesare, si devono prendere quelli che non sono stati pesati da più tempo.

iii) L'intervallo di tempo tra due valutazioni di massa media non deve superare 48 mesi.

4) Procedura di pesata

i) La pesatura deve essere eseguita dal costruttore o da un organismo di manutenzione autorizzato.

ii) Devono essere prese precauzioni normali, coerenti con buone prassi, quali:

A) controllare che il velivolo e l'equipaggiamento siano completi;

B) assicurarsi che i fluidi siano stati considerati in modo corretto;

C) assicurarsi che il velivolo sia pulito; e

D) assicurarsi che la pesatura sia eseguita in un locale chiuso.

iii) Qualsiasi apparecchio usato per la pesatura deve essere opportunamente calibrato, azzerato ed usato in conformità delle istruzioni del costruttore. Ogni bilancia deve essere calibrata, dal costruttore o dall'ufficio nazionale dei pesi e delle misure oppure da un organismo autorizzato a tale fine, entro i due anni precedenti la pesatura o entro un periodo di tempo definito dal costruttore dell'apparecchio di pesatura, quale dei due sia minore. L'apparecchio di pesatura deve consentire di stabilire la massa del velivolo in modo preciso [v. appendice 1 alla OPS 1.605, comma a) 4) iii)].

b) *Masse standard speciali per il carico di traffico*

Oltre alle masse standard dei passeggeri e dei bagagli registrati, l'esercente può sottoporre all'approvazione dell'Autorità masse standard per altri elementi di carico.

PROPOSTA MODIFICATA

iii) Qualsiasi apparecchio usato per la pesatura deve essere opportunamente calibrato, azzerato ed usato in conformità delle istruzioni del costruttore. Ogni bilancia deve essere calibrata, dal costruttore o dall'ufficio nazionale dei pesi e delle misure oppure da un organismo autorizzato a tale fine, entro i due anni precedenti la pesatura o entro un periodo di tempo definito dal costruttore dell'apparecchio di pesatura, quale dei due sia minore. L'apparecchio di pesatura deve consentire di stabilire la massa del velivolo in modo preciso.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

c) *Caricamento del velivolo*

1) L'esercente deve assicurare che le operazioni di caricamento dei suoi velivoli sono eseguite sotto la sorveglianza di personale qualificato.

2) L'esercente deve assicurare che il caricamento delle merci è compatibile con i dati usati per il calcolo della massa e del centraggio del velivolo.

3) L'esercente deve conformarsi ai limiti strutturali supplementari, quali la resistenza del pavimento, il carico massimo per metro lineare, la massa massima per compartimento carico e/o i limiti massimi di posti.

d) *Limiti di centraggio*

1) Limiti operativi

A meno che i posti non siano attribuiti e che non siano stati considerati con precisione gli effetti del numero di passeggeri per fila di sedili, del carico di ciascun compartimento carico e del carburante nei singoli serbatoi, è necessario applicare margini operativi ai valori di centraggio certificati. Nel determinare i margini di centraggio si deve tenere conto delle possibili deviazioni dalla distribuzione di carico prevista. Se i posti passeggeri sono occupati liberamente, l'esercente deve introdurre delle procedure atte ad assicurare un'azione correttiva da parte dell'equipaggio di condotta o di cabina nel caso in cui la scelta dei posti fosse estrema longitudinalmente. I margini di centraggio e le procedure operative associate, comprese le ipotesi in materia di posti passeggeri, devono essere accettabili dall'Autorità.

2) Centraggio in volo

A complemento del precedente comma d) 1), l'esercente deve dimostrare che le procedure tengono totalmente conto delle variazioni estreme di centraggio in volo causate dai movimenti dei passeggeri e/o dell'equipaggio e dal consumo e/o trasferimento di combustibile.

Appendice 1 alla OPS 1.620 f)

Definizione della zona per voli all'interno della regione europea

Ai fini della OPS 1.620 f), i voli all'interno della regione europea, che non siano voli nazionali, sono i voli condotti all'interno della zona delimitata dalle lossodromie comprese tra i seguenti punti:

— N7200 E04500

— N4000 E04500

— N3500 E03700

— N3000 E03700

— N3000 W00600

— N2700 W00900

— N2700 W03000

— N6700 W03000

— N7200 W01000

— N7200 E04500

PROPOSTA INIZIALE

come illustrato nella seguente figura 1:

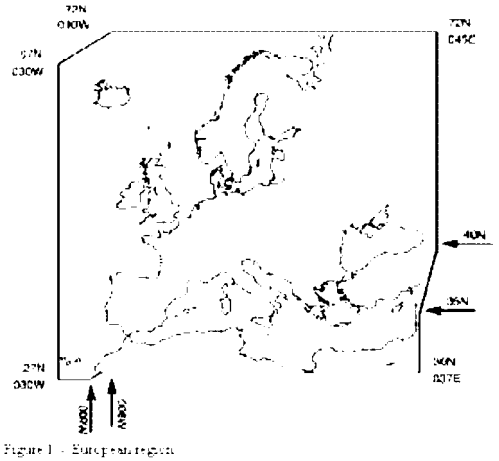


Figura 1

Regione europea

PROPOSTA MODIFICATA

Appendice 1 alla OPS 1.620 g)

Procedura di determinazione dei valori di massa standard rettificati per passeggeri e bagagli

a) *Passeggeri*

1) Metodo del campionamento della massa

La massa media dei passeggeri e dei loro bagagli a mano deve essere determinata mediante pesatura sulla base di campionamento casuale. La selezione dei campioni scelti a caso deve, per natura e per entità, essere rappresentativa del volume dei passeggeri, considerando il tipo di esercizio, la frequenza dei voli sulle diverse rotte, i voli andata e ritorno, la stagione in corso e la capacità del velivolo in posti.

2) Dimensione del campione

Il programma di controllo della pesatura deve comprendere la pesatura di almeno il più grande di:

i) il numero di passeggeri calcolato a partire da un campione pilota usando normali procedure statistiche e con un intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) di 1 % per le masse medie adulti e di 2 % per le masse medie uomini e donne separati; e

ii) per i velivoli:

A) con capacità uguale o superiore a 40 posti passeggeri, un totale di 2 000 passeggeri o,

B) con capacità inferiore a 40 posti passeggeri, un numero totale uguale a 50 × (il numero di posti passeggeri).

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3) Masse dei passeggeri La massa dei passeggeri deve comprendere la massa dei loro effetti personali trasportati al momento dell'imbarco. Se si prendono campioni aleatori di masse passeggeri, gli infanti devono essere pesati insieme all'adulto che li accompagna [v. anche OPS 1620 c) d) ed e)].	
4) Luogo della pesatura Il luogo di pesatura dei passeggeri deve essere il più vicino possibile al velivolo, in un punto dove la massa del passeggero non rischia di cambiare a causa dell'abbandono o dell'acquisto di effetti personali prima dell'imbarco.	
5) Bilancia Per la pesatura dei passeggeri deve essere usata una bilancia che abbia una capacità di almeno 150 kg e che sia graduata almeno ogni 500 g. La precisione della bilancia deve essere entro 0,5 % o 200 g, quale sia la più grande.	
6) Registrazione dei valori di massa Per ogni volo devono essere registrati la massa dei passeggeri, la categoria dei passeggeri corrispondenti (per es. uomo/donna/bambino) ed il numero del volo.	Per ogni volo compreso nel piano di controllo devono essere registrati la massa dei passeggeri, la categoria dei passeggeri corrispondenti (per es. uomo/donna/bambino) ed il numero del volo.
b) Bagagli registrati La procedura statistica per determinare le masse standard rettificate dei bagagli basata sulla media delle masse bagagli del campione minimo richiesto è fondamentalmente la stessa di quella relativa ai passeggeri e descritta al comma a) 1). Per i bagagli l'intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) è di 1 %. Devono essere pesati almeno 2 000 bagagli registrati.	Invariato
c) Determinazione delle masse standard rettificate dei passeggeri e dei bagagli registrati 1) Al fine di assicurare che l'impiego delle masse standard rettificate per i passeggeri ed i bagagli registrati invece dell'impiego delle masse reali determinate mediante pesatura non influisca negativamente sulla sicurezza operativa, deve essere effettuata un'analisi statistica. Tale analisi darà luogo ai valori di massa media dei passeggeri e dei bagagli e ad altri parametri. 2) Sui velivoli di 20 o più posti passeggeri, tali valori medi si applicano come valori di massa standard rettificati uomini e donne. 3) Sui velivoli di capacità minore, si devono aggiungere i seguenti incrementi alla massa media dei passeggeri per ottenere i valori di massa standard rettificati.	

Numero di posti passeggeri	Incremento di massa richiesto
1-5 compr.	16 kg
6-9 compr.	8 kg
10-19 compr.	4 kg

PROPOSTA INIZIALE

In alternativa, i valori standard di massa (media) rettificati "adulti" possono essere applicati ai velivoli di 30 o più posti passeggeri. I valori standard di massa (media) rettificati dei bagagli registrati possono essere applicati ai velivoli con 20 o più posti passeggeri.

4) L'esercente può sottoporre all'approvazione dell'Autorità un programma dettagliato di pesatura e quindi uno scarto dal valore di massa standard rettificato a condizione che tale scarto sia determinato usando la procedura descritta nella presente appendice. Tali scarti devono essere rivisti ad intervalli non superiori a 5 anni.

5) Tutti i valori di massa standard rettificati per "adulti" devono essere basati su un rapporto uomini/donne di 80/20 per tutti i voli eccetto i charter vacanze per i quali tale rapporto è di 50/50. Se l'esercente desidera ottenere l'approvazione per l'uso di un rapporto diverso su rotte o voli specifici, deve sottoporre all'Autorità i dati che mostrino che il nuovo rapporto uomini/donne è conservativo e copre almeno l'84 % dei rapporti uomini/donne reali su un campione di almeno 100 voli rappresentativi.

6) Le masse medie trovate devono essere arrotondate al numero intero di kg più vicino. Le masse medie dei bagagli registrati devono essere arrotondate al ½ kg più vicino.

PROPOSTA MODIFICATA

Appendice 1 alla OPS 1.625

Documentazione su massa e centraggio

a) *Documentazione su massa e centraggio*

1) Contenuto

i) La documentazione su massa e centraggio deve contenere le seguenti informazioni:

A) immatricolazione e tipo del velivolo;

B) numero del volo e data;

C) identità del comandante;

D) identità della persona che ha preparato il documento;

E) massa operativa a secco e corrispondente centraggio del velivolo;

F) massa del combustibile al decollo e massa del combustibile necessario al volo;

G) massa dei prodotti deperibili diversi dal combustibile;

H) tutti i componenti del carico compresi passeggeri, bagagli, merci e zavorra;

I) massa al decollo, massa all'atterraggio e massa senza combustibile;

PROPOSTA INIZIALE

J) distribuzione del carico;

K) posizioni applicabili del baricentro del velivolo; e

L) valori limite di massa e di centraggio.

ii) Su riserva di approvazione da parte dell'Autorità, l'esercente può non indicare alcuni di questi dati nella documentazione su massa e centraggio.

2) Modifiche all'ultimo minuto

In caso di modifica all'ultimo minuto dopo che sia stata terminata la documentazione su massa centraggio, tale modifica deve essere comunicata al comandante e iscritta nella documentazione su massa e centraggio. Le modifiche massime tollerate all'ultimo minuto nel numero di passeggeri o nel carico ammesso in stiva devono essere specificate nel Manuale delle Operazioni. Se tale numero è superato, deve essere preparata una nuova documentazione su massa e centraggio.

b) *Sistema computerizzato*

Se la documentazione su massa e centraggio è generata da un apposito sistema computerizzato, l'esercente deve verificare l'integrità dei dati ottenuti. Deve stabilire un sistema che permetta di controllare che le modifiche dei dati inseriti siano incorporate senza errori nel sistema e che tale sistema funzioni correttamente e continuamente controllando i dati in uscita ad intervalli non superiori a 6 mesi.

c) *Sistemi di massa e centraggio a bordo*

L'esercente deve ottenere l'approvazione dell'Autorità se intende utilizzare un sistema di massa e centraggio computerizzato a bordo come fonte primaria di avviso.

d) *Collegamento in trasmissione dati*

Quando la documentazione su massa e centraggio è inviata ai velivoli con un sistema di collegamento dati, una copia della versione definitiva, accettata dal comandante, di tale documentazione deve rimanere a terra.

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO K

STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI

OPS 1.630

Introduzione generale

a) L'esercente deve assicurare che il volo non inizia a meno che gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti dal presente capitolo non siano:

1) approvati, salvo gli elementi specificati al comma c), ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme di prestazioni minime, i requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità; e

PROPOSTA INIZIALE

2) n condizioni efficienti per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (v. OPS 1.030).

b) Le norme di prestazioni minime degli strumenti ed equipaggiamenti sono quelle prescritte dalle norme tecniche comuni JTSO elencate nella JAR-TSO, a meno che i regolamenti operativi o quelli di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle JTSO alla data di applicazione della OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capitolo. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che siano già stati oggetto di un'approvazione anteriore non devono essere resi conformi ad una JTSO modificata o ad una specifica modificata diversa da una JTSO, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.

c) Per i seguenti elementi non è richiesta un'approvazione:

1) i fusibili di cui alla OPS 1.635;

2) le torce elettriche di cui alla OPS 1.640 a) 4);

3) l'orologio di precisione di cui alle OPS 1.650 b) e 1.652 b);

4) il porta carte di cui alla OPS 1.652 n);

5) i kit di pronto soccorso di cui alla OPS 1.745;

6) il kit di pronto soccorso medico di cui alla OPS 1.755;

7) i megafoni di cui alla OPS 1.810;

8) gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione pirotecnica di cui alla OPS 1.835 a) e c); e

9) le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio, ancoraggio e manovra di idrovolanti e di velivoli anfibi sull'acqua, di cui alla OPS 1.840.

d) Se l'equipaggiamento deve essere utilizzato da un membro dell'equipaggio di condotta al proprio posto di lavoro durante il volo, deve essere facile da utilizzare da quel posto. Se un elemento di equipaggiamento deve essere utilizzato da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutti i posti dai quali deve essere utilizzato.

e) Gli strumenti utilizzati da un membro qualunque dell'equipaggio di condotta devono essere disposti in modo da permettere al membro dell'equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda davanti lungo la traiettoria di volo. Se uno strumento deve essere utilizzato su un velivolo da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere visibile da tutti i posti di lavoro interessati.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.635

Dispositivi di protezione dei circuiti

L'esercente non può utilizzare un velivolo nel quale sono utilizzati fusibili se a bordo non c'è un numero di fusibili di ricambio, utilizzabili in volo, pari ad almeno 10 % del numero di fusibili per ogni portata o a tre per ogni portata, quale dei due numeri risulti maggiore.

OPS 1.640

Luci operative del velivolo

L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

a) Per voli di giorno:

1) un sistema di luci anticollisione;

2) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali ad un impiego sicuro del velivolo;

3) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico di bordo, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; e

4) una torcia elettrica per ogni membro d'equipaggio regolamentare facilmente accessibile ai membri d'equipaggio quando occupano il proprio posto di lavoro.

b) Per voli di notte, oltre agli equipaggiamenti specificati nel precedente paragrafo a):

1) fanali di navigazione/posizione; e

2) due fari di atterraggio o un solo faro con due filamenti alimentati separatamente; e

3) le luci che permettono di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante o di un velivolo anfibio.

OPS 1.645

Tergicristallo

L'esercente non deve impiegare un velivolo la cui massa massima certificata al decollo sia superiore a 5 700 kg se non è dotato, ad ogni stazione pilota, di un tergicristallo o dispositivo equivalente in grado di assicurare la trasparenza di una porzione di parabrezza in caso di precipitazioni.

OPS 1.650

Operazioni VFR di giorno — Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

L'esercente non deve impiegare un velivolo di giorno secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione e di equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte ai seguenti commi:

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
a) una bussola magnetica;	
b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti, e secondi;	
c) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;	
d) un anemometro graduato in nodi;	
e) un variometro;	
f) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con indicatore di sbandamento incorporato;	
g) un indicatore di assetto;	
h) un indicatore di direzione giroscopico; e	
i) un dispositivo che indichi, nel compartimento dell'equipaggio di condotta, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius.	
j) Per voli di durata non superiore a 60 minuti, con decollo ed atterraggio nello stesso aeroporto, che rimangano ad una distanza massima di 50 NM da tale aeroporto, gli strumenti specificati ai precedenti commi f), g) e h) e ai seguenti commi k) 4), k) 5) e k) 6) possono essere sostituiti da un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con indicatore di sbandamento incorporato o da un indicatore di virata con incorporato l'indicatore di sbandamento oppure da un indicatore di assetto e un indicatore di sbandamento.	
k) Se sono richiesti 2 piloti, la stazione del secondo pilota deve avere i seguenti strumenti separati:	
1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;	
2) un anemometro graduato in nodi;	
3) un variometro;	
4) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con indicatore di sbandamento incorporato;	
5) un indicatore di assetto; e	
6) un indicatore di direzione giroscopico.	
l) Un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i difetti di funzionamento dovuti a condensazione o ghiacciamento per:	
1) i velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 9;	
2) i velivoli con certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima volta a partire dal 1º aprile 1999.	
m) Se alcuni strumenti sono richiesti in doppio, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.	

PROPOSTA INIZIALE

n) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e

o) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti devono essere dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.

OPS 1.652

Operazioni IFR o di notte — Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

L'esercente non deve impiegare un velivolo secondo le regole di volo strumentale (VFR) o di notte secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione e di equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte ai seguenti commi:

a) una bussola magnetica;

b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti, e secondi;

c) due altimetri barometrici sensibili graduati in piedi, muniti di sottoscale di regolazione graduate in ettopascal/millibar, regolabili per qualunque pressione che si possa incontrare in volo;

d) un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i difetti di funzionamento dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima del 1º aprile 1998;

e) un variometro;

f) un indicatore di virata e di sbandamento;

g) un indicatore di assetto;

h) un indicatore di direzione giroscopico;

i) un dispositivo che indichi, nel compartimento dell'equipaggio di condotta, la temperatura dell'aria esterna graduato in gradi Celsius; e

j) due sistemi indipendenti di misura della pressione statica, ad eccezione dei velivoli ad elica con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, per i quali è richiesto soltanto un sistema di misura della pressione statica ed una fonte di riserva di pressione statica.

k) Se sono richiesti 2 piloti, la stazione del secondo pilota deve avere i seguenti strumenti separati:

   1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in volo e che può essere uno dei due altimetri richiesti dal precedente comma c);

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta di prevenire i difetti di funzionamento dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo all'avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima del 1º aprile 1998;	
3) un variometro;	
4) un indicatore di virata e di sbandamento;	
5) un indicatore di assetto; e	
6) un indicatore di direzione giroscopico.	
l) I velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con numero massimo approvato di posti passeggeri superiore a 9 devono inoltre essere dotati di un indicatore di assetto (orizzonte artificiale), di riserva, che possa essere utilizzato da entrambi i piloti:	l) I velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con numero massimo approvato di posti passeggeri superiore a 9 devono essere dotati di un altro indicatore di assetto (orizzonte artificiale), di riserva, che possa essere utilizzato da entrambi i piloti:
1) che è alimentato continuamente durante il normale esercizio e che, in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità, è alimentato da un generatore indipendente;	Invariato
2) il cui funzionamento è garantito per un minimo di 30 minuti dopo l'avaria totale del normale sistema di generazione di elettricità, tenendo conto degli altri carichi che influiscono sul generatore di emergenza e delle procedure operative;	
3) che funziona indipendentemente da ogni altro orizzonte artificiale;	
4) che funziona automaticamente in caso di avaria totale del sistema normale di generazione di elettricità; e	
5) che è illuminato in modo adeguato durante tutte le fasi di esercizio,	
ad eccezione dei velivoli con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995, dotati di un indicatore di assetto di riserva sul pannello strumenti del pilota comandante.	ad eccezione dei velivoli con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995, dotati di un indicatore di assetto di riserva sul pannello strumenti di sinistra.
m) In applicazione del precedente comma l), deve essere chiaramente evidente all'equipaggio di condotta quando l'indicatore di assetto di riserva richiesto dal suddetto comma è alimentato dal generatore di emergenza. Se l'indicatore di assetto di riserva è dotato di un generatore proprio, ci deve essere sullo strumento stesso o sul pannello strumenti un indicatore per segnalare quando è in funzione il suddetto generatore. Tale requisito deve essere soddisfatto non oltre il 1º aprile 2000.	Invariato
n) Un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli di notte.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
o) Se l'indicatore di assetto di riserva è utilizzabile in tutte le posizioni di volo su 360° di beccheggio e rollio, gli indicatori di virata e sbandamento possono essere sostituiti da indicatori di sbandamento. "Utilizzabile" significa che il sistema funziona da 0° a 360° in beccheggio e rollio senza rotolamento.	
p) Se alcuni strumenti sono richiesti in doppio, il requisito significa che ciascun pilota deve disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati.	
q) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie nell'alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e	
r) tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri richiesti devono essere dotati di un machmetro in ogni stazione pilota.	
	s) L'esercente non deve effettuare operazioni IFR o di notte, a meno che il velivolo non sia dotato di una cuffia con microfono a braccio o equivalente e un tasto di trasmissione sul volantino di comando per ogni pilota richiesto.
OPS 1.655	Invariato
Equipaggiamenti per operazioni con un solo pilota in regime IFR o di notte	
L'esercente non deve impiegare un velivolo in voli IFR monopilota se il velivolo non è dotato di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di altitudine e di rotta.	
OPS 1.660	
Sistema di avviso di altitudine	
L'esercente non deve impiegare un velivolo con motori a turboelica la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg o la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9, o un velivolo con motori a turboreazione, a meno che non sia dotato di un sistema di avviso di altitudine in grado di:	
1) avvertire l'equipaggio di condotta quando ci si avvicina all'altitudine preselezionata sia in salita che in discesa; e	1) avvertire l'equipaggio di condotta quando ci si avvicina ad un'altitudine preselezionata; e
2) allertare l'equipaggio di condotta almeno con un segnale acustico in caso di scarto al di sopra o al di sotto dell'altitudine preselezionata,	Invariato
ad eccezione dei velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg, la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9 e il cui certificato individuale di navigabilità è stato rilasciato prima del 1º aprile 1972 e già registrato in uno Stato membro il 1º aprile 1995.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.665

Sistema di avviso di prossimità al terreno

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a turbina:

1) con massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 30; o

2) con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 9; o

se non è dotato di un dispositivo di avviso di prossimità al terreno.

b) Il sistema di avviso di prossimità al terreno prescritto dal presente comma deve fornire automaticamente e tempestivamente un allarme distinto all'equipaggio di condotta, per mezzo di segnali acustici, cui possono aggiungersi segnali luminosi, in caso di eccesso di velocità di discesa, prossimità al suolo, perdita di altitudine dopo il decollo o l'avvicinamento mancato e in caso di configurazione di atterraggio anomala e di deviazione dalla traiettoria di discesa.

OPS 1.668

Sistema anticollisione a bordo

L'esercente non deve impiegare un velivolo a turbina:

1) con massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 30 dopo il 1º gennaio 2000; o

2) con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg ma non superiore a 15 000 kg o con configurazione massima approvata posti passeggeri superiore a 19 ma non superiore a 30, dopo il 1º gennaio 2005,

se non è dotato di un sistema anticollisione a bordo con prestazioni di grado almeno uguale a quello dell'ACAS II.

OPS 1.670

Sistema radar meteorologico di bordo

a) L'esercente non deve utilizzare:

1) un velivolo pressurizzato; o

2) un velivolo non pressurizzato da cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg; o

3) un velivolo non pressurizzato la cui configurazione massima approvata posti passeggeri è superiore a 9 dopo il 1º aprile 1999,

a meno che non sia dotato di un radar meteorologico di bordo, quando il suddetto velivolo è utilizzato di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale in zone in cui si prevede possano esistere sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rivelabili con un radar meteorologico di bordo.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Per gli aerei pressurizzati ad elica con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg e con una configurazione massima posti passeggeri non superiore a 9 è possibile sostituire, previa approvazione dall'Autorità, il radar meteorologico di bordo con un altro sistema in grado di rivelare i temporali e le altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose rivelabili con un radar meteorologico di bordo.	
OPS 1.675	
Equipaggiamenti per operazioni in condizioni di ghiacciamento	
a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo in condizioni di ghiacciamento previste o attuali a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per operare in tali condizioni.	
b) L'esercente non deve utilizzare un velivolo in condizioni di ghiacciamento previste o attuali di notte a meno che il velivolo non sia dotato di un mezzo che permetta di illuminare o di rivelare la formazione di ghiaccio. Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d'equipaggio nello svolgimento dei loro compiti.	
OPS 1.680	
Rivelatore di raggi cosmici	
L'esercente deve assicurare che i velivoli da impiegare ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) sono dotati di uno strumento atto a misurare ed indicare continuamente il rateo di dose di radiazione cosmica totale (ossia dell'insieme delle radiazioni ionizzanti e neutroniche di origine galattica e solare) e la dose accumulata in ogni volo.	
OPS 1.685	
Sistema di interfono per i membri dell'equipaggio di condotta	
L'esercente non deve impiegare un velivolo a bordo del quale è richiesta la presenza di più di un membro di equipaggio di condotta a meno che non abbia un sistema di interfono per l'equipaggio di condotta che comprenda caschi e microfoni, esclusi i microfoni a mano, ad uso di tutti i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei velivoli già immatricolati in uno Stato membro il 1º aprile 1995 il cui certificato individuale di aeronavigabilità è stato rilasciato prima del 1º aprile 1975, per i quali un sistema di interfono tra membri di equipaggio di condotta è obbligatorio a partire dal 1º aprile 2002.	L'esercente non deve impiegare un velivolo a bordo del quale è richiesta la presenza di più di un membro di equipaggio di condotta a meno che non abbia un sistema di interfono per l'equipaggio di condotta che comprenda caschi e microfoni, esclusi i microfoni a mano, ad uso di tutti i membri dell'equipaggio. Per i velivoli già immatricolati in uno Stato membro il 1º aprile 1995 il cui certificato individuale di navigabilità è stato rilasciato prima del 1º aprile 1975 questo requisito non è applicabile fino al 1º aprile 2002.
OPS 1.690	Invariato
Sistema di interfono di bordo	
a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 15 000 kg o con una configurazione massima approvata posti passeggeri maggiore di 19 a meno che non sia equipaggiato con un sistema di interfono per i membri dell'equipaggio, ad eccezione dei velivoli con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima del 1º aprile 1965 e già immatricolati in uno Stato membro il 1º aprile 1995.	

PROPOSTA INIZIALE

b) Il sistema di interfono di bordo richiesto dal presente paragrafo deve:

1) funzionare indipendentemente dal sistema di avviso ai passeggeri ad eccezione di cuffie, microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione;

2) fornire un mezzo di comunicazione bidirezionale tra il compartimento dell'equipaggio di condotta e:

i) ciascun compartimento passeggeri;

ii) ciascuna area di servizio che non sia situata su un ponte passeggeri; e

iii) ciascun compartimento remoto riservato all'equipaggio, che non si trovi sul ponte passeggeri e che non sia facilmente accessibile da un compartimento passeggeri;

3) essere facilmente accessibile ed utilizzabile da ciascun posto d'equipaggio di condotta richiesto nel compartimento di condotta;

4) essere facilmente accessibile ed utilizzabile in ciascun posto di membro d'equipaggio di cabina richiesto situato in prossimità di ciascuna uscita, o coppia di uscite, di emergenza a livello del pavimento;

5) essere dotato di un sistema di allarme munito di segnali visivi o sonori, che permette ai membri dall'equipaggio di condotta di allertare l'equipaggio di cabina e ai membri dell'equipaggio di cabina di allertare l'equipaggio di condotta;

6) essere dotato di un dispositivo che permette al destinatario di una chiamata di determinare se si tratta di una chiamata normale o di una chiamata urgente; e

7) fornire a terra un sistema di comunicazione bidirezionale tra il personale di terra e almeno due membri dell'equipaggio di condotta.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.695

Sistema di avviso ai passeggeri

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso ai passeggeri.

b) Il sistema di avviso ai passeggeri richiesto dal presente paragrafo deve:

1) funzionare indipendentemente dai sistemi d'interfono ad eccezione di cuffie, telefoni, microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione;

2) essere facilmente accessibile ed immediatamente utilizzabile in ogni posto dell'equipaggio di condotta regolamentare;

3) per ciascuna uscita di emergenza regolamentare a livello del pavimento, adiacente ad un sedile per equipaggio di cabina, disporre di un microfono facilmente accessibile al membro dell'equipaggio di cabina che occupa tale sedile, con la possibilità di utilizzare lo stesso microfono per diverse uscite, a patto che la prossimità di tali uscite permetta una comunicazione verbale diretta tra membri di equipaggio di cabina seduti;

PROPOSTA INIZIALE

4) essere utilizzabile entro 10 secondi da un membro dell'equipaggio di cabina in ciascuno di quei posti nel compartimento dov'è disponibile; e

5) essere udibile ed comprensibile in tutti i posti passeggeri, nelle toilette, nei posti dell'equipaggio di cabina e nelle stazioni di lavoro.

OPS 1.700

Registratori di conversazione cabina — 1

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo, con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato a partire dal 1º aprile 1998,

1) che sia plurimotore a turbina e con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; o

2) abbia massa massima certificata al decollo maggiore di 5 700 kg,

a meno che non sia dotato di un registratore di conversazione cabina che registri con riferimento ad una scala dei tempi:

i) le comunicazioni radiotelefoniche trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

ii) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, includendo, senza interruzione, i segnali sonori ricevuti da ciascun microfono di braccio o maschera in uso;

iii) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta in cabina di pilotaggio usando il sistema d'interfono del velivolo;

iv) la voce o i segnali audio che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

v) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta fatte in cabina di pilotaggio usando il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

b) Il registratore di conversazione cabina deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno le ultime due ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 30 minuti per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.

c) Il registratore di conversazione cabina deve iniziare automaticamente a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

d) Il registratore di conversazione cabina deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

e) Per soddisfare ai requisiti della presente sezione, i velivoli di massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg possono essere dotati di un registratore di conversazione cabina combinato con il registratore di volo.

f) Un velivolo può partire con il registratore di conversazione cabina richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di conversazione cabina prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di conversazione cabina fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di conversazione cabina è stato constatato inoperativo; e

4) qualunque registratore di volo richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di conversazione cabina.

OPS 1.705

Registratori di conversazione cabina — 2

a) A partire dal 1º aprile 2000 l'esercente non può utilizzare un velivolo plurimotore a turbina il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato tra il 1º gennaio 1990 incluso e il 31 marzo 1998 incluso, con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, se non è dotato di un registratore di conversazione cabina che registra:

1) le comunicazioni radiotelefoniche trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, includendo se possibile, senza interruzione, i segnali sonori ricevuti da ciascun microfono di braccio o maschera in uso;

3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta in cabina di pilotaggio usando il sistema d'interfono del velivolo;

4) la voce o i segnali audio che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta fatte in cabina di pilotaggio usando il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

b) Il registratore di conversazione cabina deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno gli ultimi 30 minuti di funzionamento.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

c) Il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

d) Il registratore di conversazione cabina deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

e) Un velivolo può partire con il registratore di conversazione cabina richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di conversazione cabina prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di conversazione cabina fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di conversazione cabina è stato constatato inoperativo; e

4) qualunque registratore di volo richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di conversazione cabina.

OPS 1.710

Registratori di conversazione cabina — 3

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo di massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato prima del 1º aprile 1998 se non è dotato di un registratore di conversazione cabina che registra:

1) le comunicazioni radiotelefoniche trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

2) l'ambiente sonoro della cabina di pilotaggio;

3) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta in cabina di pilotaggio usando il sistema d'interfono del velivolo;

4) la voce o i segnali audio che identificano gli aiuti alla navigazione o all'avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e

5) le comunicazioni vocali dei membri dell'equipaggio di condotta fatte in cabina di pilotaggio usando il sistema di avviso ai passeggeri, se installato.

b) Il registratore di conversazione cabina deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno gli ultimi 30 minuti di funzionamento.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

c) Il registratore di conversazione cabina deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

d) Il registratore di conversazione cabina deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

e) Un velivolo può partire con il registratore di conversazione cabina richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di conversazione cabina prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di conversazione cabina fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di conversazione cabina è stato constatato inoperativo; e

4) qualunque registratore di volo richiesto sia operativo.

OPS 1.715

Registratori di volo — 1

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo il cui primo certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1º aprile 1998 che:

1) sia un plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a nove (9); o

2) abbia massa massima certificata al decollo maggiore di 5 700 kg,

se non è dotato di un registratore di volo che impiega un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dati e se non è disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

b) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 10 ore per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg.

c) Il registratore di volo deve registrare, con riferimento ad una scala dei tempi:

1) i parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua, accelerazione, angoli di beccheggio e di rollio, alternanza di trasmissione radio, spinta o potenza su ogni motore, configurazione dei dispositivi che servono a modificare la portanza e la resistenza, temperatura dell'aria, utilizzo dei sistemi di controllo automatico del volo e incidenza;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2) per i velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i parametri supplementari necessari per determinare la posizione dei comandi di volo principali e del dispositivo di trimmaggio, l'altezza di radio sonda, le informazioni degli strumenti principali di navigazione presentate all'equipaggio di condotta, gli allarmi al posto di pilotaggio e la posizione del carrello di atterraggio; e

3) per i velivoli specificati al precedente paragrafo a), il registratore di volo deve registrare tutti i parametri specifici relativi ad una concezione unica o nuova o alle caratteristiche operative del velivolo.

d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.

e) Il registratore di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve fermarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

f) Il registratore di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

g) I velivoli con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg possono essere dotati di un registratore di volo combinato con il registratore di conversazione cabina.

h) Un velivolo può partire con il registratore di volo richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di volo prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di volo fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di volo è stato constatato non operativo; e

4) qualunque registratore di conversazione cabina richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di volo.

OPS 1.720

Registratori di volo — 2

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta tra il 1º gennaio 1989 incluso e il 1º marzo 1998 incluso, che abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, a meno che non sia dotato di un registratore di volo che impieghi un sistema digitale di registrazione e memorizzazione dei dati e un metodo che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

b) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

c) Il registratore di volo deve registrare, con riferimento ad una scala dei tempi:

1) i parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua, accelerazione, angoli di beccheggio e di rollio, alternanza di trasmissione radio, a meno che non vi sia un altro dispositivo che consenta la sincronizzazione delle registrazioni del registratore di volo e del registratore di conversazione cabina, spinta o potenza su ogni motore, configurazione dei dispositivi che servono a modificare la portanza e la resistenza, temperatura dell'aria, utilizzo dei sistemi di controllo automatico del volo e incidenza;

2) per i velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i parametri supplementari necessari per determinare la posizione dei comandi di volo principali e del dispositivo di trimmaggio, l'altezza di radio sonda, le informazioni degli strumenti principali di navigazione presentate all'equipaggio di condotta, gli allarmi al posto di pilotaggio e la posizione del carrello di atterraggio.

d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.

e) Il registratore di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

f) Il registratore di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

g) Un velivolo può partire con il registratore di volo richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di volo prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di volo fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di volo è stato constatato non operativo; e

4) qualunque registratore di conversazione cabina richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di volo.

OPS 1.725

Registratori di volo — 3

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a turbina al quale non è applicabile la OPS 1.715 o la OPS 1.720 e la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5 700 kg a meno che non sia dotato di un registratore di volo che impiega un metodo digitale di registrazione e memorizzazione dati e non sia disponibile un sistema che permette di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione, ad eccezione dei velivoli già registrati in uno Stato membro il 1º aprile 1995 il cui primo certificato di aeronavigabilità sia stato rilasciato prima del 1º aprile 1975, per i quali l'impiego di registratori non digitali è autorizzato fino al 1º aprile 2000.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati durante almeno le ultime 25 ore di funzionamento.	
c) Il registratore di volo deve registrare, con riferimento ad una scala dei tempi:	
1) per i velivoli il cui primo certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato prima del 1º gennaio 1987:	
i) i parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua ed accelerazione normale; e	
ii) in caso di velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, il cui primo certificato del tipo è stato rilasciato dopo il 30 settembre 1969, i parametri addizionali necessari per determinare:	
A) l'alternanza di trasmissione radio, a meno che non sia disponibile un altro dispositivo che consenta la sincronizzazione delle registrazioni del registratore di volo e del registratore di conversazione cabina;	
B) l'assetto del velivolo sulla traiettoria di volo; e	
C) le forze fondamentali che si esercitano sul velivolo e che determinano la traiettoria di volo reale e l'origine di tali forze.	
2) Per i velivoli il cui primo certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato dopo il 1º gennaio 1987 ma prima del 1º gennaio 1989:	
i) i parametri necessari per determinare altitudine, velocità, prua ed accelerazione normale; e	
ii) in caso di velivoli con massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, il cui primo certificato del tipo è stato rilasciato dopo il 30 settembre 1969, i parametri addizionali necessari per determinare:	
A) l'alternanza di trasmissione radio, a meno che non sia disponibile un altro dispositivo che consenta la sincronizzazione delle registrazioni del registratore di volo e del registratore di conversazione cabina; e	
B) gli angoli di beccheggio e di rollio, la spinta o la potenza su ciascun motore, la configurazione dei dispositivi che servono a modificare la portanza e la resistenza, la temperatura dell'aria, l'utilizzo dei sistemi di controllo automatico del volo, la posizione dei comandi di volo principali e del dispositivo di trimmaggio, l'altezza radio sonda, le informazioni degli strumenti principali di navigazione presentate all'equipaggio di condotta, gli allarmi al posto di pilotaggio e la posizione del carrello di atterraggio.	
d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta.	

PROPOSTA INIZIALE

e) Il registratore di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

f) Il registratore di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti il reperimento in acqua.

g) Un velivolo può partire con il registratore di volo richiesto dalla presente sezione inoperativo, a condizione che:

1) non sia ragionevolmente possibile riparare o sostituire il registratore di volo prima dell'inizio del volo;

2) il velivolo non effettui più di 8 voli consecutivi con il registratore di volo fuori uso;

3) non siano passate più di 72 ore da quando il registratore di volo è stato constatato non operativo; e

4) qualunque registratore di conversazione cabina richiesto sia operativo, a meno che non sia combinato con il registratore di volo.

OPS 1.730

Posti a sedere, cinture di sicurezza e cinture di sicurezza per bambini

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue:

1) un posto o una cuccetta per ogni persona di età uguale o superiore a 2 anni;

2) una cintura di sicurezza, con cinghia per la parte superiore del corpo, o una cintura di sicurezza utilizzabile su ciascun sedile passeggeri per ogni passeggero di età uguale o superiore a 2 anni;

3) una cintura supplementare ad anello o altro sistema di vincolo per ciascun infante;

4) salvo nei casi previsti al seguente comma b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri d'equipaggio di condotta e per ogni sedile accanto ad un sedile pilota, dotata di un sistema che trattiene automaticamente il busto dell'occupante in caso di decelerazione rapida;

5) salvo nei casi previsti al seguente comma b), una cintura di sicurezza con bretelle per ogni sedile dei membri d'equipaggio di cabina e per ogni sedile osservatori. Questo requisito non preclude tuttavia l'utilizzazione di sedili passeggeri da parte dei membri dell'equipaggio di cabina in eccesso rispetto al numero minimo richiesto; e

6) sedili per i membri dell'equipaggio di cabina, situati vicino ad un'uscita di emergenza a livello del pavimento richiesta, salvo che è possibile ubicare tali sedili altrove se ciò può facilitare un'evacuazione d'urgenza dei passeggeri. Tali sedili devono essere orientati verso la parte anteriore o posteriore del velivolo, entro un angolo di 15° rispetto all'asse longitudinale del velivolo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) Tutte le cinture di sicurezza con bretelle devono avere un unico punto di sgancio.

c) Una cintura di sicurezza con cinghia per la parte superiore del corpo (su velivoli con massa massima certificata al decollo non superiore a 5 700 kg) o una cintura di sicurezza (su velivoli con massa massima certificata al decollo non superiore a 2 730 kg) può essere utilizzata al posto di una cintura di sicurezza con bretelle, se quest'ultima non può essere installata per ragioni pratiche.

OPS 1.731

Segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" e "Vietato fumare"

L'esercente non deve impiegare un velivolo in cui dal posto di pilotaggio non si possano vedere tutti i sedili passeggeri, salvo se il velivolo è dotato di un sistema di segnalazione che informa tutti i passeggeri ed i membri d'equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e quando è vietato fumare.

OPS 1.735

Porte e cortine interne

L'esercente non deve impiegare un velivolo se non vi sono installati i seguenti elementi:

a) in un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, una porta che separa il compartimento passeggeri dalla cabina di pilotaggio, dotata di un cartello "crew only" (riservato all'equipaggio) e di un sistema di bloccaggio per impedire ai passeggeri di aprirla senza l'autorizzazione di uno dei membri dell'equipaggio di condotta;

b) un sistema per aprire ogni porta che separa un compartimento passeggeri da un altro compartimento dotato di uscite di sicurezza. Tali sistemi di apertura devono essere facilmente accessibili;

c) se è necessario passare attraverso una porta o una cortina che separa la cabina passeggeri da altri compartimenti per raggiungere un'uscita di emergenza da qualunque posto passeggeri, tale porta o cortina deve essere dotata di un sistema che permetta di bloccarla in posizione aperta;

d) su ogni porta interna o vicino ad ogni cortina che costituisce il mezzo di accesso ad un'uscita di emergenza passeggeri deve essere apposto un cartello indicante che tale porta o cortina deve essere bloccata in posizione aperta durante il decollo e l'atterraggio; e

e) un sistema che permetta ad ogni membro d'equipaggio di sbloccare qualsiasi porta normalmente accessibile ai passeggeri e che può essere bloccata dai passeggeri.

OPS 1.745

Kit di pronto soccorso

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia dotato di kit di pronto soccorso, facilmente accessibili in caso di bisogno, il cui numero è stabilito dalla seguente tabella:

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

Numero di sedili passeggeri installati	Numero di kit di pronto soccorso richiesti
0-99	1
100-199	2
200-299	3
300 e più	4

b) L'esercente deve assicurare che i kit di pronto soccorso sono:

1) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto è mantenuto in condizioni di utilizzazione; e

2) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedono.

OPS 1.755

Kit di pronto soccorso medico

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 30 a meno che non sia equipaggiato con un kit di pronto soccorso medico se qualunque punto della rotta prevista si trova a più di 60 minuti di volo (a velocità di crociera normale) da un aeroporto in cui si suppone possa essere disponibile un'assistenza medica qualificata.

b) Il comandante deve assicurare che non vengono somministrati farmaci se non da medici o infermieri qualificati o da altro personale competente in questo campo.

c) *Condizioni di trasporto*

1) Il kit di pronto soccorso medico deve essere impermeabile alla polvere e all'umidità e deve essere trasportato in condizioni di sicurezza, se possibile nella cabina di pilotaggio; e

2) l'esercente deve assicurare che i kit di pronto soccorso medico sono:

i) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto è mantenuto in condizioni di utilizzazione; e

ii) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedono.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.760	
Ossigeno di pronto soccorso	
a) L'esercente non deve impiegare un velivolo pressurizzato ad altitudini superiori a 25 000 ft, quando è richiesto un membro d'equipaggio di cabina, a meno che non sia dotato di un'alimentazione di ossigeno non diluito per i passeggeri che, per ragioni fisiologiche, potrebbero avere bisogno di ossigeno a seguito della depressurizzazione della cabina. La quantità di ossigeno deve essere calcolata in base ad una portata media di almeno 3 litri/minuto/persona STPD e deve essere sufficiente per alimentare almeno 2 % dei passeggeri trasportati, e comunque mai meno di una persona, per l'intera durata del volo ad altitudini cabina superiori a 8 000 ft dopo una depressurizzazione cabina. Le unità di distribuzione ossigeno devono essere in numero sufficiente, e comunque mai meno di due, e devono essere dotate di un dispositivo che permetta all'equipaggio di cabina di utilizzare la fonte di alimentazione.	a) L'esercente non deve impiegare un velivolo pressurizzato ad altitudini superiori a 25 000 ft, quando è richiesto un membro d'equipaggio di cabina, a meno che non sia dotato di un'alimentazione di ossigeno non diluito per i passeggeri che, per ragioni fisiologiche, potrebbero avere bisogno di ossigeno a seguito della depressurizzazione della cabina. La quantità di ossigeno deve essere calcolata in base ad una portata media di almeno 3 litri/minuto/persona STPD e deve essere sufficiente per alimentare almeno 2 % dei passeggeri trasportati, e comunque mai meno di una persona, per l'intera durata del volo ad altitudini-pressioni cabina superiori a 8 000 ft dopo una depressurizzazione cabina. Le unità di distribuzione ossigeno devono essere in numero sufficiente, e comunque mai meno di due, e devono essere dotate di un dispositivo che permetta all'equipaggio di cabina di utilizzare la fonte di alimentazione.
b) La quantità di ossigeno di pronto soccorso richiesta per un dato volo deve essere determinata sulla base delle quote barometriche e della durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascun volo e ciascuna rotta.	Invariato
c) L'equipaggiamento ossigeno fornito deve essere in grado di generare una portata verso ciascun utilizzatore di almeno 4 litri/minuto, STPD. Possono essere forniti mezzi atti a ridurre la portata ad una quantità che non sia inferiore a 2 litri/minuto, STPD, a qualsiasi altitudine.	
OPS 1.770	
Ossigeno — Velivoli pressurizzati	
(vedi appendice 1 alla OPS 1.770)	
a) *Generalità*	
1) L'esercente non deve utilizzare un velivolo pressurizzato al di sopra di 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto da questo paragrafo.	
2) La quantità di ossigeno richiesta è determinata sulla base delle quote barometriche, della durata del volo e supponendo che si produrrà una depressurizzazione della cabina all'altitudine o al momento del volo più critico dal punto di vista del bisogno di ossigeno e che, a seguito di tale depressurizzazione, il velivolo scenderà, conformemente alle procedure di emergenza specificate nel Manuale di Volo, fino ad un'altitudine sicura tenuto conto della rotta da seguire, che consentirà di continuare il volo e di atterrare in sicurezza.	
3) In caso di depressurizzazione della cabina, l'altitudine-pressione della cabina deve essere considerata uguale a quella del velivolo, a meno che non sia dimostrato all'Autorità che nessun guasto probabile del sistema di pressurizzazione della cabina ha come conseguenza un'altitudine-pressione cabina uguale all'altitudine del velivolo. In tal caso, l'altitudine-pressione cabina massima dimostrata può essere usata come base per determinare l'alimentazione in ossigeno.	3) In caso di depressurizzazione della cabina, l'altitudine-pressione della cabina deve essere considerata uguale a quella del velivolo, a meno che non sia dimostrato all'Autorità che nessun guasto probabile del sistema di pressurizzazione della cabina ha come conseguenza un'altitudine-pressione cabina uguale all'altitudine-pressione del velivolo. In tal caso, l'altitudine-pressione cabina massima dimostrata può essere usata come base per determinare l'alimentazione in ossigeno.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) *Requisiti relativi agli equipaggiamenti di ossigeno e all'alimentazione in ossigeno*	Invariato
1) Equipaggio di condotta	
i) Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio deve essere alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione in ossigeno. Gli occupanti dei sedili della cabina di pilotaggio che non sono alimentati dalla fonte dell'equipaggio di condotta devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione in ossigeno.	
ii) I membri dell'equipaggio di condotta che non sono contemplati nel precedente comma b) 1) i) devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione in ossigeno.	
iii) Le maschere ad ossigeno devono essere situate a portata immediata dei membri dell'equipaggio di condotta quando occupano il posto assegnato loro.	
iv) Le maschere ad ossigeno ad uso dei membri dell'equipaggio di condotta nei velivoli pressurizzati che volano a quote superiori a 25 000 ft devono essere maschere ad utilizzo immediato.	
2) Equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri	
i) I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri devono essere alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1, salvo i casi in cui si applica il comma v) seguente. I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri per quanto riguarda l'alimentazione in ossigeno.	
ii) I velivoli che devono volare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft devono essere dotati di un numero sufficiente di prese e di maschere e/o un numero sufficiente di unità portatili di ossigeno con maschere ad uso di tutti i membri dell'equipaggio di cabina. Le prese disponibili e/o le unità portatili di ossigeno devono essere distribuite in modo uniforme in cabina onde assicurare che ciascun membro regolamentare di equipaggio di cabina possa essere immediatamente alimentato in ossigeno indipendentemente dal posto in cui si trovava al momento della depressurizzazione.	
iii) I velivoli che devono volare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft devono essere dotati di un impianto di erogazione di ossigeno collegato a terminali di alimentazione immediatamente utilizzabili da ciascun occupante, indipendentemente dal sedile che occupa. Il numero totale di distributori e di prese deve essere superiore di almeno 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.	

PROPOSTA INIZIALE

iv) I velivoli suscettibili di essere impiegati ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft o che, se impiegati a 25 000 ft o al di sotto, non possono scendere in sicurezza a 13 000 ft entro 4 minuti e il cui primo certificato individuale di navigabilità è stato rilasciato a partire dal 9 novembre 1998 devono essere dotati di maschere a presentazione automatica utilizzabili immediatamente da ciascun occupante, qualunque sia il posto che occupa. Il numero totale di distributori e di prese deve essere superiore di almeno 10 % al numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all'interno della cabina.

v) I requisiti in materia di alimentazione in ossigeno, specificati nell'appendice 1, per i velivoli non certificati per altitudini superiori a 25 000 ft possono essere ridotti a quelli richiesti, per l'intera durata del volo ad altitudini-pressione cabina comprese tra 10 000 e 13 000 ft, per tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per almeno 10 % dei passeggeri, a condizione che, in qualunque punto della rotta da seguire, il velivolo possa scendere in sicurezza in meno di 4 minuti ad un'altitudine-pressione cabina di 13 000 ft.

OPS 1.775

Ossigeno — Velivoli non pressurizzati

(vedi appendice 1 alla OPS 1.775)

a) *Generalità*

1) L'esercente non deve utilizzare un velivolo non pressurizzato ad altitudini superiori a 10 000 ft a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l'ossigeno richiesto.

2) La quantità di ossigeno richiesta per un dato volo è determinata in base all'altitudine e alla durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascuna operazione nel Manuale delle Operazioni e delle rotte da seguire nonché delle procedure di emergenza specificate nel Manuale delle Operazioni.

3) Un velivolo suscettibile di volare ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft deve essere munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire le quantità di ossigeno richieste.

b) *Requisiti in materia di alimentazione in ossigeno*

1) Equipaggio di condotta

Ciascun membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio deve essere alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell'appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell'equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell'alimentazione in ossigeno.

2) Equipaggio di cabina, membri d'equipaggio supplementari e passeggeri

I membri dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri devono essere alimentati in ossigeno conformemente all'appendice 1. I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione in ossigeno.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.780

Equipaggiamento protettivo per la respirazione ad uso dell'equipaggio

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo pressurizzato, o, a partire dal 1º aprile 2000, un velivolo non pressurizzato con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che:

1) non sia dotato di equipaggiamenti idonei a proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e ad erogare ossigeno per un periodo non inferiore a 15 minuti. L'equipaggiamento protettivo per la respirazione può essere alimentato dalla fonte di ossigeno richiesta dalla OPS 1.770 b) 1) o dalla OPS 1.775 b) 1). Inoltre, se i membri dell'equipaggio di condotta sono più di uno e non vi è a bordo personale di cabina, devono essere trasportati in volo equipaggiamenti portatili per proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell'equipaggio di condotta e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti; e

2) non sia dotato di un numero sufficiente di equipaggiamenti portatili per proteggere occhi, naso e bocca di tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti e per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti.

b) Gli equipaggiamenti di protezione respiratoria ad uso dell'equipaggio di condotta devono essere situati in un posto adeguato nella cabina di pilotaggio ed essere facilmente accessibili per uso immediato da parte di ciascun membro dell'equipaggio di condotta quando occupa il proprio posto di lavoro.

c) Gli equipaggiamenti di protezione respiratoria ad uso dell'equipaggio di cabina devono essere installati in prossimità di ogni posto di lavoro dei membri dell'equipaggio di cabina.

d) Deve inoltre essere fornito un equipaggiamento di protezione respiratoria portatile supplementare, facilmente accessibile e situato in prossimità degli estintori a mano richiesti dalla OPS 1.790 c) e d), salvo che, nel caso in cui l'estintore si trovi all'interno del compartimento di carico, il suddetto equipaggiamento deve trovarsi fuori di tale compartimento ma in prossimità della sua entrata.

e) Gli equipaggiamenti di protezione respiratoria, quando sono in funzione, non devono impedire le comunicazioni richieste dalle OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 e OPS 1.850.

OPS 1.790

Estintori a mano

L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia dotato di estintori a mano da usare in cabina di pilotaggio, nel compartimento passeggeri e, se del caso, nel compartimento carico e nelle aree di servizio, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l'estintore e, nel compartimento passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) Nella cabina di pilotaggio deve trovarsi almeno un estintore a mano contenente halon 1211 (bromoclorodifluorometano, $CBrClF_2$) o una sostanza estinguente equivalente, ubicato in un luogo adeguato per essere usato dall'equipaggio di condotta;

c) almeno un estintore a mano deve trovarsi in ogni cucina, o deve essere facilmente accessibile per essere usato in ogni cucina, che non sia sul ponte passeggeri principale;

d) almeno un estintore a mano facilmente accessibile deve essere disponibile ed utilizzabile in ogni compartimento carico o bagagli di classe A o di classe B ed in ogni compartimento carico di classe E, accessibile in volo ai membri d'equipaggio; e

e) nel compartimento passeggeri deve essere adeguatamente collocato almeno il seguente numero di estintori:

Configurazione massima approvata di posti passeggeri	Numero di estintori
7-30	1
31-60	2
61-200	3
201-300	4
301-400	5
401-500	6
501-600	7
601 o più	8

Se sono richiesti 2 o più estintori, questi devono essere distribuiti uniformemente nel compartimento passeggeri.

f) Almeno uno degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 31 ma non superiore a 60 e almeno due degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o superiore a 61 devono contenere halon 1211 (bromoclorodifluorometano, $CBrClF_2$), o una sostanza estinguente equivalente.

OPS 1.795

Asce di salvataggio e piedi di porco

a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia equipaggiato con almeno un'ascia o un piede di porco in cabina di pilotaggio. Se la configurazione massima approvata posti passeggeri è superiore a 200 il velivolo deve trasportare un'ascia ed un piede di porco supplementari, situati nell'area di servizio più arretrata o in prossimità di quest'ultima.

PROPOSTA MODIFICATA

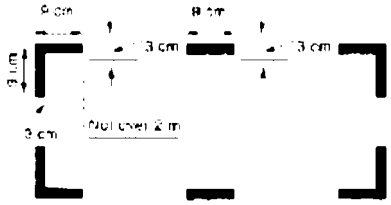
PROPOSTA INIZIALE

b) Le asce ed i piedi di porco posti nel compartimento passeggeri non devono essere visibili dai passeggeri.

OPS 1.800

Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera

L'esercente deve assicurare che, se in un velivolo vi sono zone della fusoliera adatte ad essere penetrate dalle squadre di salvataggio, tali aree sono contrassegnate come indicato più sotto. I segni devono essere di colore rosso o giallo e, se necessario, devono essere contornati di bianco per offrire un migliore contrasto con lo sfondo. Se la distanza tra segni d'angolo è superiore a 2 metri, devono essere aggiunti segni intermedi di 9 cm × 3 cm in modo che la distanza tra segni consecutivi non superi 2 metri.



OPS 1.805

Dispositivi di evacuazione di emergenza

a) L'esercente non deve impiegare un velivolo in cui l'altezza della soglia delle uscite di sicurezza passeggeri dal suolo:

1) è superiore a 1,83 m (6 ft) se il velivolo è a terra con carrello d'atterraggio estratto; o

2) sarebbe superiore a 1,83 m (6 ft) a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più delle gambe del carrello d'atterraggio, se la prima domanda di certificato del tipo del velivolo è stata introdotta il 1º aprile 2000 o in data successiva,

a meno che non sia dotato di equipaggiamenti o di sistemi disponibili ad ogni uscita, rispondenti ai criteri dei commi 1) o 2), che permettano ai passeggeri e all'equipaggio di raggiungere in sicurezza il suolo, in caso di emergenza.

b) Tali equipaggiamenti o sistemi non sono necessari alle uscite di sicurezza situale sulle ali, se il percorso di evacuazione previsto sulla struttura del velivolo termina ad un'altezza inferiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo con il velivolo a terra, carrello estratto e ipersostentatori in posizione di decollo o di atterraggio, a seconda di quale delle due posizioni è più elevata rispetto al suolo.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

c) I velivoli per i quali è richiesta un'uscita di sicurezza separata riservata all'equipaggio di condotta e:

1) nei quali il punto più basso dell'uscita di sicurezza si trova ad un'altezza di 1,83 m (6 ft) dal suolo con carrello estratto; o

2) per i quali la prima domanda di certificato del tipo del velivolo è stata introdotta il 1º aprile 2000 o in data successiva e nei quali il punto più basso dell'uscita di sicurezza sarebbe ad un'altezza superiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di una o più delle gambe del carrello d'atterraggio,

devono essere dotati di un sistema che permetta a tutti i membri dell'equipaggio di condotta di raggiungere il suolo in sicurezza, in caso di emergenza.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.810

Megafoni

L'esercente non deve utilizzare un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 60, che trasporta effettivamente uno o più passeggeri, a meno che non sia equipaggiato di megafoni portatili a batteria, facilmente accessibili ed utilizzabili dai membri d'equipaggio in caso di evacuazione di emergenza, nelle quantità sotto riportate:

1) per ogni ponte passeggeri:

Numero di sedili passeggeri	Numero di megafoni richiesti
61-99	1
100 o più	2

2) Per i velivoli con più di un ponte passeggeri, in tutti i casi in cui il numero di posti passeggeri è superiore a 60, è richiesto almeno un megafono.

OPS 1.815

Illuminazione di emergenza

a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia dotato di un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente, atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema di illuminazione di emergenza deve comprendere:

1) per velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19:

i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;

ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di sicurezza a livello del pavimento; e

iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di sicurezza;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
iv) per i velivoli per cui la domanda di certificato del tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1º maggio 1972, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di sicurezza sopra le ali e delle uscite per le quali è richiesto un sistema di assistenza alla discesa al suolo;	
v) per i velivoli per cui la domanda di certificato del tipo o equivalente è stata introdotta prima del 1º maggio 1972 o in data successiva, nei voli di notte, l'illuminazione esterna di tutte le uscite di sicurezza passeggeri;	
vi) per i velivoli per cui il primo certificato del tipo è stato rilasciato il 1º gennaio 1958 o in data successiva, un sistema di indicazione del percorso di evacuazione in prossimità del pavimento nel/i compartimento/i passeggeri;	
2) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e sono certificati conformemente alla JAR-25 o alle norme equivalenti per velivoli di categoria normale, semi-acrobatica, acrobatica e commuter:	
i) le fonti d'illuminazione generale della cabina;	
ii) l'illuminazione interna delle zone delle uscite di sicurezza; e	
iii) l'illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di sicurezza;	
3) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 19 e non sono certificati conformemente alla JAR-25 o alle norme equivalenti per velivoli di categoria normale, semi-acrobatica, acrobatica e commuter, le fonti di illuminazione generale della cabina.	
b) A partire dal 1º aprile 1998, l'esercente non può impiegare, di notte, un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 9, a meno che non sia dotato di un sistema d'illuminazione generale della cabina atto a facilitare l'evacuazione del velivolo. Il sistema può comprendere luci sul soffitto o altre fonti d'illuminazione già installate sul velivolo e che possono rimanere operative dopo che la batteria del velivolo sia stata disattivata.	
OPS 1.820	
Trasmettitore di localizzazione di emergenza (ELT)	
a) L'esercente non deve impiegare un velivolo a meno che non sia dotato di un trasmettitore di localizzazione di emergenza (ELT) automatico fissato al velivolo in modo tale che, in caso di incidente, la probabilità che l'ELT trasmetta un segnale rilevabile sia massima, mentre la probabilità che tale strumento trasmetta in qualsiasi altro momento sia minima.	a) L'esercente non può impiegare un velivolo che ha ricevuto un primo certificato di navigabilità individuale a partire dal 1º gennaio 2002 a meno che il velivolo non sia dotato di un trasmettitore di localizzazione di emergenza (ELT) automatico in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz.
b) L'esercente deve assicurare che l'ELT è in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte nell'allegato 10 dell'ICAO.	b) L'esercente non può, a partire dal 1º gennaio 2002, impiegare un velivolo che ha ricevuto un primo certificato di navigabilità individuale prima del 1º gennaio 2002 a meno che il velivolo non sia dotato di un qualunque tipo di ELT in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz, salvo che i velivoli dotati a partire dal 1º aprile 2000 di un ELT automatico che trasmette su 121,5 MHz ma non su 406 MHz possono continuare ad essere in servizio fino al 31 dicembre 2004.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	c) L'esercente deve assicurare che tutti gli ELT in grado di trasmettere su 406 MHz siano codificati conformemente all'allegato 10 dell'ICAO e siano registrati presso organismi nazionali incaricati di avviare operazioni di ricerca e soccorso o presso un altro organismo designato.
OPS 1.825	Invariato
Giubbotti salvagente	
a) *Velivoli terrestri* L'esercente non deve utilizzare un velivolo terrestre: 1) per voli su una distesa d'acqua a più di 50 NM dalla costa; o 2) se deve decollare da un aeroporto o atterrare ad un aeroporto dove la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposta in modo tale, sopra l'acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato, a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di localizzatori luminosi di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagenti per infanti possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di un localizzatore luminoso di sopravvivenza.	
b) *Idrovolanti e velivoli anfibi* L'esercente non deve impiegare un idrovolante o un velivolo anfibio sull'acqua a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di localizzatori luminosi di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I salvagenti per infanti possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di un localizzatore luminoso di sopravvivenza.	
OPS 1.830	
Zattere di salvataggio e trasmettitori di localizzazione di emergenza (ELT) di sopravvivenza per voli prolungati sopra l'acqua	
a) Per voli sopra l'acqua l'esercente non deve impiegare un velivolo ad una distanza dalla terra, dove sia possibile effettuare un atterraggio di emergenza, maggiore di quella corrispondente a: 1) 120 minuti di volo a velocità di crociera o 400 NM, quale delle due sia minore, per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o 2) 30 minuti di volo a velocità di crociera o 100 NM, quale delle due sia minore, per tutti gli altri velivoli, a meno che non siano trasportati a bordo tutti gli equipaggiamenti specificati ai seguenti commi b) e c).	

PROPOSTA INIZIALE

b) Un numero sufficiente di zattere di salvataggio per trasportare tutte le persone a bordo. A meno che non sia trasportato un numero supplementare di zattere di salvataggio di capacità sufficiente, la galleggiabilità e la capacità al di là della capacità nominale delle zattere devono permettere di accogliere tutti gli occupanti del velivolo in caso di perdita di una delle zattere con maggiore capacità nominale. Le zattere di salvataggio devono essere dotate di:

1) un localizzatore luminoso di sopravvivenza; e

2) un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente anche i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere; e

c) almeno due trasmettitori di soccorso (ELT) di sopravvivenza, in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato 10 dell'ICAO, volume V, capitolo 2.

OPS 1.835

Equipaggiamento di sopravvivenza

L'esercente non deve impiegare un velivolo in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, a meno che non sia dotato dei seguenti equipaggiamenti:

a) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali di soccorso pirotecnici descritti nell'allegato 2 dell'ICAO;

b) almeno un trasmettitore di soccorso (ELT) in grado di trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all'allegato 10 dell'ICAO, volume V, capitolo 2, e

c) l'equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l'itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo.

Tuttavia, gli equipaggiamenti di cui al comma c) possono non essere trasportati se il velivolo:

1) rimane a una distanza da una zona dove le operazioni di ricerca e di salvataggio non sono particolarmente difficili, inferiore a:

   i) 120 minuti di volo a velocità di crociera con un motore inoperativo per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o

   ii) 30 minuti alla velocità di crociera per tutti gli altri velivoli,

   oppure

2) per i velivoli certificati JAR-25 o equivalente, non si allontana oltre la distanza corrispondente a 90 minuti di volo a velocità di crociera da una zona in cui si può effettuare un atterraggio di emergenza.

OPS 1.840

Idrovolanti e velivoli anfibi — Equipaggiamenti vari

L'esercente non deve impiegare un idrovolante o un velivolo anfibio sull'acqua a meno che non sia dotato di:

1) un'ancora galleggiante e altro equipaggiamento necessario per facilitare l'ormeggio, l'ancoraggio o la manovra dell'aeromobile sull'acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile.

PROPOSTA MODIFICATA

Appendice 1 alla OPS 1.770

Ossigeno — Requisiti minimi per l'ossigeno per i velivoli pressurizzati durante e dopo una discesa di emergenza (Nota 1)

Tabella 1

a)	b)
Alimentazione per:	Durata e altitudine-pressione cabina
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione della cabina superiori a 13 000 ft e l'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini, ma in nessun caso inferiore a: i) 30 minuti per i velivoli certificati per volare ad altitudini non superiori a 25 000 ft (Nota 2) ii) 2 ore per i velivoli certificati per volare ad altitudini superiori a 25 000 ft (Nota 3).
2. Tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft ma non meno di 30 min. (Nota 2) e l'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini.
3. 100 % dei passeggeri (Nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 15 000 ft ma in nessun caso meno di 10 minuti (Nota 4).
4. 30 % dei passeggeri (Nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 14 000 ft ma non superiori a 15 000 ft.
5. 10 % dei passeggeri (Nota 5)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 14 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini

Nota 1: L'alimentazione prevista deve tenere conto dell'altitudine-pressione della cabina e del profilo di discesa delle rotte in questione.

Nota 2: L'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 20 minuti a 10 000 ft.

Nota 3: L'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 110 minuti a 10 000 ft. La quantità di ossigeno richiesta al paragrafo OPS 1.780 a) 1) può essere presa in considerazione per determinare l'alimentazione richiesta.

Nota 4: L'alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per una velocità di discesa costante a partire dall'altitudine operativa massima certificata del velivolo fino a 15 000 ft.

Nota 5: Ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi gli infanti.

PROPOSTA INIZIALE

Appendice 1 alla OPS 1.775

Ossigeno per velivoli non pressurizzati

Tabella 1

a)	b)
Alimentazione per:	Durata e altitudine-pressione
1. Tutti gli occupanti dei posti cabina di pilotaggio in servizio di volo	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft.
2. Tutti i membri dell'equipaggio di cabina richiesti	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft e per qualsiasi periodo superiore a 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.
3. 100 % dei passeggeri (Vedi Nota)	L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft.
4. 10 % dei passeggeri (Vedi Nota)	L'intero tempo di volo dopo 30 minuti ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft.

Nota: Ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente trasportati, compresi gli infanti (bambini di età inferiore a 2 anni).

CAPITOLO L

EQUIPAGGIAMENTI DI COMUNICAZIONE E DI NAVIGAZIONE

OPS 1.845

Introduzione generale

a) L'esercente deve assicurare che il volo non inizia a meno che gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione richiesti dal presente capitolo non siano:

1) approvati ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme minime di prestazioni, i requisiti operativi e quelli di navigabilità;

2) installati in modo tale che il guasto di uno qualunque degli elementi necessari per la comunicazione o la navigazione, o per entrambi, non comporterà il mancato funzionamento di un altro elemento necessario per la comunicazione o la navigazione;

3) n condizioni efficienti per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella MEL (v. OPS 1.030); e

4) disposto in modo tale che l'equipaggiamento che deve essere utilizzato da un membro dell'equipaggio di condotta al proprio posto di lavoro durante il volo sia facile da utilizzare da quel posto. Se un elemento di equipaggiamento deve essere utilizzato da più di un membro dell'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da tutti i posti dai quali deve essere utilizzato.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) Le norme di prestazioni minime per gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione sono quelle prescritte dalle norme tecniche comuni JTSO elencate nella JAR-TSO, a meno che i regolamenti operativi o quelli di aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle JTSO alla data di applicazione della OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capitolo. Gli equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione che siano già stati approvati non devono essere conformi una JTSO aggiornata o ad una specifica, diversa da una JTSO aggiornata, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.850

Apparecchiature radio

a) L'esercente non deve impiegare il velivolo a meno che non sia dotato delle apparecchiature radio necessarie per il tipo di esercizio da effettuare.

b) Se nel quadro del presente capitolo sono richiesti due sistemi radio indipendenti (distinti e completi), ciascun sistema deve essere dotato di un'antenna indipendente; tuttavia, in caso di antenne non filari rigide o in caso di altre installazioni di affidabilità equivalente, può essere utilizzata una sola antenna.

c) L'apparecchiatura di comunicazione radio di cui al precedente paragrafo a) deve anche permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121.5 MHz.

OPS 1.855

Pannello di selezione audio

L'esercente non deve impiegare un velivolo in IFR se non è dotato di un pannello di selezione audio accessibile da ciascun membro dell'equipaggio di condotta.

OPS 1.860

Equipaggiamento radio per operazioni VFR su rotte navigabili con riferimento visivo al suolo

L'esercente non deve impiegare un velivolo in VFR sulle rotte navigabili con riferimento a segnalazioni visive al suolo, a meno che non sia dotato di un'apparecchiatura radio (apparecchio di comunicazione e trasponditore di radar secondario) necessaria, in condizioni operative normali, per svolgere le seguenti funzioni:

a) comunicazione con le stazioni di terra appropriate;

b) comunicazione con i servizi di controllo del traffico aereo appropriati da un punto qualsiasi dello spazio aereo controllato all'interno del quale deve volare il velivolo;

c) ricezione delle informazioni meteorologiche; e

d) risposta alle interrogazioni del radar secondario sulla rotta che si sta seguendo.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.865	
Equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione per operazioni IFR o VFR su rotte non navigabili con riferimento visivo al suolo	
a) L'esercente non deve impiegare un velivolo in IFR, o in VFR su rotte non navigabili con riferimento a segnalazioni visive al suolo, a meno che non sia dotato di equipaggiamenti di comunicazione e di navigazione conformi ai requisiti dei servizi del traffico aereo nella/e zona/e di esercizio.	a) L'esercente non deve impiegare un velivolo in IFR, o in VFR su rotte non navigabili con riferimento a segnalazioni visive al suolo, a meno che non sia dotato di equipaggiamenti radio (comunicazione e trasponfer SSR) e di navigazione conformi ai requisiti dei servizi del traffico aereo nella/e zona/e di esercizio.
b) *Apparecchiatura radio* L'esercente deve assicurare che l'apparecchiatura radio comprende almeno: 1) due sistemi di comunicazione radio indipendenti al fine di poter comunicare, in condizioni operative normali, con le stazioni di terra appropriate da qualunque punto della rotta, inclusi eventuali dirottamenti; 2) un sistema radar di sorveglianza secondario se richiesto dalla rotta.	Invariato
c) *Equipaggiamento di navigazione* L'esercente deve assicurare che l'equipaggiamento di navigazione 1) comprende almeno: i) un sistema di ricezione VOR, un sistema ADF, un sistema DME; ii) un sistema ILS o MLS se un ILS o un MLS è richiesto per l'avvicinamento; iii) un sistema di ricezione da radiofaro verticale se è richiesto un radiofaro verticale per l'avvicinamento; iv) un sistema di navigazione a copertura d'area se tale tipo di navigazione è richiesto dalla rotta; v) un sistema DME supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali DME; vi) un sistema di ricezione VOR supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali VOR; vii) un sistema ADF supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la navigazione è basata unicamente su segnali NDB; o 2) è conforme al tipo di prestazioni di navigazione richieste (RNP) per l'esercizio nello spazio aereo interessato.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
d) L'esercente può utilizzare un velivolo che non sia dotato degli equipaggiamenti di navigazione specificati nei precedenti commi a) 5) e/o a) 6), purché sia dotato di altri equipaggiamenti autorizzati dall'Autorità per la rotta da seguire. L'affidabilità e la precisione di questi equipaggiamenti devono permettere una navigazione in sicurezza sulla rotta prevista.	d) L'esercente può utilizzare un velivolo che non sia dotato degli equipaggiamenti di navigazione specificati nei precedenti commi c) 1) vi) e/o c) 1) vii), purché sia dotato di altri equipaggiamenti autorizzati dall'Autorità per la rotta da seguire. L'affidabilità e la precisione di questi equipaggiamenti devono permettere una navigazione in sicurezza sulla rotta prevista.
OPS 1.870	Invariato
Equipaggiamenti di navigazione supplementari per operazioni in spazio aereo MNPS	
a) L'esercente non deve utilizzare un velivolo in spazi aerei MNPS a meno che non sia dotato di un equipaggiamento di navigazione conforme alle specifiche di prestazioni minime prescritte nel doc. 7030 dell'ICAO sotto forma di procedure regionali supplementari.	
b) L'equipaggiamento di navigazione richiesto dal presente paragrafo deve essere visibile ed utilizzabile da entrambi i piloti seduti al loro posto di lavoro.	
c) Per operazioni senza restrizioni in uno spazio aereo MNPS, il velivolo deve essere dotato di due sistemi di navigazione a lunga portata (LRNS) indipendenti.	
d) Per operazioni in spazi aerei MNPS su rotte speciali notificate, il velivolo deve essere dotato di un sistema di navigazione a lunga portata (LRNS), salvo disposizioni contrarie.	
OPS 1.872	
Equipaggiamento per operazioni in uno spazio aereo definito con minimi di separazione verticale ridotta (RSVM)	
(Vedi anche OPS 1.241)	
L'esercente deve assicurare che i velivoli impiegati in uno spazio aereo RVSM sono dotati di:	
1) due sistemi indipendenti di misura di altitudine	
2) un sistema di avviso di altitudine	
3) un sistema automatico di controllo dell'altitudine; e	
4) un trasponditore radar di sorveglianza secondario (SSR) munito di un sistema di segnalazione di altitudine che può essere collegato al sistema di misura dell'altitudine utilizzato per mantenere l'altitudine.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO M

MANUTENZIONE DEL VELIVOLO

OPS 1.875

Generalità

a) L'esercente non deve utilizzare il velivolo a meno che non sia sottoposto a manutenzione e rimesso in servizio da un'organizzazione approvata/certificata conformemente alla JAR-145 ad eccezione dell'ispezione pre-volo che non deve essere necessariamente effettuata dall'organizzazione JAR-145.

b) Il presente capitolo prescrive i requisiti di manutenzione del velivolo che devono essere rispettati al fine di rispondere ai requisiti relativi alla certificazione dell'esercente di cui alla OPS 1.180.

OPS 1.880

Terminologia

Le seguenti definizioni, tratte dalla JAR-145, si applicano al presente capitolo:

a) Ispezione pre-volo — l'ispezione effettuata prima del volo al fine di assicurare che il velivolo sia idoneo ad effettuare il volo previsto. Non è inclusa la correzione dei difetti.

b) Norma approvata — una norma di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvata dall'Autorità.

c) Approvato dall'Autorità — approvato direttamente dall'Autorità o conformemente ad una procedura approvata dall'Autorità.

OPS 1.885

Domanda di approvazione e approvazione del sistema di manutenzione dell'esercente

a) Per l'approvazione del proprio sistema di manutenzione, il richiedente che solleciti il rilascio, la modifica o il rinnovo di un COA deve presentare i documenti specificati nella OPS 1.185 b).

b) Il richiedente che fa domanda di rilascio, modifica e rinnovo di un COA conforme ai requisiti del presente capitolo, congiuntamente alla descrizione di un'organizzazione di manutenzione approvata/certificata JAR-I45, è suscettibile di ottenere l'approvazione del proprio sistema di manutenzione da parte dell'Autorità.

Nota: I requisiti dettagliati sono esposti nella OPS 1.180 a) 3) e 1.180 b), e nella OPS 1.185.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.890

Responsabilità della manutenzione

a) L'esercente deve garantire l'aeronavigabilità del velivolo e il corretto funzionamento degli equipaggiamenti operativi e di emergenza mediante:

1) l'esecuzione di ispezioni pre-volo;

2) la correzione, secondo una norma approvata, di qualsiasi difetto e guasto che possa compromettere la sicurezza delle operazioni, tenendo conto della lista dell'equipaggiamento minimo (MEL) e della lista delle deviazioni tollerate (CDL), se disponibili per quel tipo di velivolo;

3) l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione conformemente al programma di manutenzione approvato dell'esercente, descritto nella OPS 1.910;

4) l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato dell'esercente;

5) l'adempimento di tutti gli obblighi operativi e di navigabilità nonché di qualsiasi altro requisito relativo alla navigabilità reso obbligatorio dall'Autorità; e

6) l'esecuzione delle modifiche conformemente alle norme approvate e, per le modifiche non obbligatorie, la definizione di una politica di applicazione.

b) L'esercente deve assicurare che il certificato di aeronavigabilità di ogni velivolo utilizzato rimane in stato di validità per quanto riguarda:

1) i requisiti del precedente comma a);

2) tutte le date di scadenza specificate nel certificato; e

3) tutte le altre condizioni di manutenzione specificate nel certificato.

c) I requisiti di cui al comma a) devono essere applicati conformemente a procedure accettabili dall'Autorità.

OPS 1.895

Gestione della manutenzione

a) L'esercente deve essere approvato conformemente alla JAR-145 per adempiere ai requisiti specificati nella OPS 1.890 a) 2), 3), 5) e 6), salvo se l'Autorità è convinta che la manutenzione può essere data in appalto ad un'impresa approvata/certificata JAR-145.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) L'esercente deve impiegare una persona o un gruppo di persone accettabili dall'Autorità per assicurare che tutta la manutenzione è eseguita entro i tempi e secondo una norma approvata al fine di soddisfare ai requisiti relativi alla responsabilità della manutenzione prescritti nella OPS 1.890 e al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema qualità richiesto dalla OPS 1.900. La persona o il dirigente, a seconda dei casi, è il "postholder" (responsabile designato) di cui alla OPS 1.175 i) 2).	b) L'esercente deve impiegare una persona o un gruppo di persone accettabili dall'Autorità per assicurare che tutta la manutenzione è eseguita entro i tempi e secondo una norma approvata al fine di soddisfare ai requisiti relativi alla responsabilità della manutenzione prescritti nella OPS 1.890. La persona o il dirigente, a seconda dei casi, è il "postholder" (responsabile designato) di cui alla OPS 1.175 i) 2). Il postholder responsabile del sistema di manutenzione è anche responsabile di tutte le azioni correttive derivanti dal controllo qualità della OPS 1.900 a).
	c) Il postholder responsabile del sistema di manutenzione non può essere impiegato da un'impresa approvata/certificata JAR-145 sotto contratto con l'esercente, salvo accordo specifico dell'Autorità.
c) Se l'esercente non è approvato JAR-145, devono essere stipulati degli accordi con un'organizzazione di questo tipo al fine di soddisfare ai requisiti di cui alla OPS 1.890 a) 2), 3), 5) e 6). ra l'esercente e l'organismo di manutenzione approvato/certificato JAR-145 deve essere stipulato un contratto di manutenzione scritto, in cui siano specificate le funzioni di cui alla OPS 1.890 a) 2), 3), 5) e 6) e sia definito il supporto delle funzioni qualità di cui alla OPS 1.900. Tale contratto e tutti i suoi emendamenti devono essere accettabili dall'Autorità. L'Autorità non esige di conoscere gli elementi commerciali del contratto di manutenzione.	d) Se l'esercente non è approvato JAR-145, devono essere stipulati degli accordi con un'organizzazione di questo tipo al fine di soddisfare ai requisiti di cui alla OPS 1.890 a) 2), 3), 5) e 6). Salvo se specificato altrimenti ai seguenti commi e), f) e g), l'accordo deve essere sotto forma di contratto di manutenzione scritto tra l'esercente e l'organismo di manutenzione approvato/certificato JAR-145 e in esso devono essere specificate le funzioni di cui alla OPS 1.890 a) 2), 3), 5) e 6) e sia definito il supporto delle funzioni qualità di cui alla OPS 1.900. I contratti di manutenzione di linea, di base e programmati, e i contratti di manutenzione motore e tutti gli emendamenti devono essere accettabili dall'Autorità. L'Autorità non esige di conoscere gli elementi commerciali del contratto di manutenzione.
	e) In deroga al precedente paragrafo d), l'esercente può avere un contratto con un'impresa non approvata/certificata JAR 145 a condizione che: 1) per i contratti di manutenzione del velivolo o del motore, l'impresa contraente sia un esercente OPS dello stesso tipo di velivolo, 2) tutta la manutenzione sia ultimata da imprese approvate/certificate JAR 145, 3) tale contratto specifichi in dettaglio le funzioni descritte in OPS 1.890 a) 2), 3), 5) e 6) e definisca il sostegno delle funzioni qualità della OPS 1.900, 4) il contratto e tutti gli emendamenti siano accettabili dall'Autorità. L'Autorità non richiede gli elementi commerciali di un contratto di manutenzione.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	f) In deroga al precedente comma d), qualora un velivolo necessitasse di manutenzione di linea occasionale, il contratto può essere fatto sotto forma di singole ordinazioni all'impresa di manutenzione.
	g) In deroga al precedente comma d), in caso di manutenzione di componenti di un velivolo, compresa la manutenzione motore, il contratto può essere fatto sotto forma di singole ordinazioni all'impresa di manutenzione.
d) L'esercente deve fornire adeguati locali di lavoro, in luoghi appropriati, al personale di cui al precedente comma b).	h) L'esercente deve fornire adeguati locali di lavoro, in luoghi appropriati, al personale di cui al precedente comma b).
OPS 1.900	Invariato
Sistema qualità	
a) Ai fini della manutenzione, il sistema qualità dell'esercente, previsto dalla OPS 1.035, deve includere almeno le seguenti funzioni:	
1) controllare che le attività di cui alla OPS 1.890 siano eseguite in conformità delle procedure approvate;	
2) controllare che tutte le operazioni di manutenzione date in appalto siano eseguite secondo i termini del contratto; e	
3) controllare la continua conformità ai requisiti del presente capitolo.	
b) Se l'esercente è approvato JAR-145, il sistema qualità può essere associato a quello previsto dalla JAR-145.	
OPS 1.905	
Organigramma dell'esercente relativo alla gestione della manutenzione	
a) L'esercente deve fornire un organigramma della gestione della manutenzione che specifichi la struttura organizzativa ed in particolare:	
1) Il postholder responsabile del sistema di manutenzione richiesto dalla OPS 1.175 i) 2) e la persona o il gruppo di persone di cui alla OPS 1.895 b);	
2) le procedure che devono essere seguite per soddisfare le responsabilità in materia di manutenzione di cui alla OPS 1.890 e le funzioni di qualità di cui alla OPS 1.900, salvo che, se l'esercente è autorizzato in quanto organizzazione di manutenzione approvata JAR-145, tali dettagli possono essere inclusi nelle specifiche JAR-145.	

PROPOSTA INIZIALE

b) L'organigramma dell'esercente relativo alla gestione della manutenzione e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'Autorità.

OPS 1.910

Programma di manutenzione velivolo dell'esercente

a) L'esercente deve assicurare che il velivolo è sottoposto a manutenzione conformemente al proprio programma di manutenzione velivolo. Tale programma deve specificare in dettaglio tutte le operazioni di manutenzione richieste, compresa la loro frequenza. Deve inoltre comprendere un programma di affidabilità se l'Autorità ritiene che sia necessario.

b) Il programma di manutenzione velivolo dell'esercente e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'Autorità.

OPS 1.915

Quaderno tecnico di bordo del velivolo

a) L'esercente deve applicare un sistema di registrazione nel quaderno tecnico di bordo, che fornisca le seguenti informazioni per ciascun velivolo:

1) le informazioni relative a ciascun volo al fine di garantire la continuità della sicurezza in volo;

2) il certificato, in corso di validità, di rimessa in servizio;

3) Il certificato di manutenzione in corso di validità, che indichi lo stato di manutenzione del velivolo per quanto riguarda i prossimi lavori di manutenzione previsti o meno dal programma, salvo il caso in cui l'Autorità autorizzi a conservare altrove il certificato di manutenzione;

4) l'elenco di tutti i difetti rilevanti, la cui correzione sia stata differita, che influiscono sull'esercizio del velivolo; e

5) tutte le raccomandazioni necessarie in merito agli accordi di assistenza alla manutenzione.

b) Il quaderno tecnico di bordo del velivolo e tutte le relative modifiche devono essere approvati dall'Autorità.

OPS 1.920

Registrazione dei lavori di manutenzione

a) L'esercente deve assicurare che il quaderno tecnico di bordo del velivolo è conservato per 24 mesi dopo la data dell'ultima iscrizione.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) L'esercente deve assicurare che è stato creato un sistema atto a conservare, in una forma accettabile dall'Autorità, i documenti seguenti per i periodi specificati:

1) tutti i registri di manutenzione dettagliati relativi al velivolo o a qualsiasi elemento del velivolo installato su di esso — 24 mesi dopo che il velivolo o l'elemento del velivolo sia stato approvato per rimessa in servizio;

2) il tempo totale e i cicli di volo, a seconda dei casi, del velivolo e di tutti i suoi elementi a vita limitata — 12 mesi dopo che il velivolo sia stato definitivamente ritirato dal servizio;

3) il tempo di volo ed i cicli, a seconda dei casi, trascorsi dall'ultima revisione generale del velivolo o di ciascuno dei suoi componenti soggetti a revisione generale — fino a che la revisione generale del velivolo o di un componente non sia stata rimpiazzata da un'altra revisione generale o da un lavoro equivalente quanto a portata e dettagli;

4) lo stato attuale d'ispezione del velivolo tale da permettere di stabilire la conformità con il programma di manutenzione velivolo dell'esercente — fino a che l'ispezione del velivolo o di un suo componente non sia stata rimpiazzata da un'altra ispezione o da un lavoro equivalente quanto a portata e dettagli;

5) lo stato attuale delle direttive di navigabilità applicabili al velivolo ed ai suoi componenti — 12 mesi dopo che il velivolo sia stato definitivamente ritirato dal servizio; e

6) i dettagli relativi alle modifiche ed alle riparazioni effettuate su velivolo, motori, eliche e altri elementi di vitale importanza per la sicurezza del volo — 12 mesi dopo che il velivolo sia stato definitivamente ritirato dal servizio.

c) L'esercente deve assicurare che, quando un velivolo è trasferito definitivamente da un esercente ad un altro, sia anche trasferita la documentazione specificata ai paragrafi a) e b) ed i periodi prescritti continuino ad essere applicati al nuovo esercente.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.930

Validità del certificato di operatore aereo in relazione al sistema di manutenzione

L'esercente deve conformarsi alle OPS 1.175 e 1.180 per assicurare la continuazione della validità del certificato di operatore aereo riguardo al sistema di manutenzione.

OPS 1.935

Caso di sicurezza equivalente

L'esercente non deve introdurre procedure diverse da quelle prescritte nel presente capitolo, a meno che ciò non sia necessario e che un caso di sicurezza equivalente non sia già stato approvato nell'ambito delle procedure di riesame comune applicabili e a meno che l'operatore non sia stato autorizzato a farlo dall'Autorità.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO N

EQUIPAGGIO DI CONDOTTA

OPS 1.940

Composizione dell'equipaggio di condotta

(v. appendici 1 e 2 alla OPS 1.940)

a) L'esercente deve assicurare che:

1) La composizione dell'equipaggio di condotta ed il numero dei membri dell'equipaggio assegnati ai posti di lavoro in cabina di pilotaggio sono conformi alle prescrizioni del Manuale di Volo del velivolo e non inferiori al minimo specificato in tale manuale;

2) l'equipaggio di condotta include membri di equipaggio supplementari quando ciò è richiesto dal tipo di esercizio e non è inferiore al numero specificato nel Manuale delle Operazioni;

3) tutti i membri dell'equipaggio di condotta hanno adeguate licenze ed abilitazioni in corso di validità, accettabili dall'Autorità, e sono adeguatamente qualificati e competenti per svolgere i compiti loro assegnati;

4) sono stabilite procedure accettabili dall'Autorità atte a prevenire il raggruppamento in equipaggio di personale di condotta inesperto;

5) tra i membri dell'equipaggio di condotta è designato come comandante un pilota che possieda la qualifica di pilota comandante conformemente alla regolamentazione in vigore nel settore dell'abilitazione del personale di condotta; tale comandante deve avere la facoltà di delegare la condotta del volo ad un altro pilota adeguatamente qualificato;

6) qualora il Manuale di Volo richieda un operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo, l'equipaggio di condotta comprende una persona in possesso di una licenza di meccanico di volo oppure una persona adeguatamente qualificata ed accettabile dall'Autorità.

7) L'esercente deve assicurare che, quando ricorre ai servizi di membri dell'equipaggio di condotta che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, i requisiti del capitolo N sono soddisfatti. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro dell'equipaggio può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nelle OPS 1.980 e OPS 1.981, compreso il caso in cui un altro esercente fa ricorso ai suoi servizi.

b) *Equipaggio minimo per operazioni in condizioni di volo strumentale (IFR) o di notte*

Per operazioni in IFR o di notte, l'esercente deve assicurare che:

1) l'equipaggio di condotta minimo dei velivoli a turboelica con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 e dei velivoli a turborezione è di due piloti; o

PROPOSTA INIZIALE

2) tutti gli altri velivoli non considerati al precedente comma b) 1) sono impiegati con un solo pilota a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla OPS 1.940. Se i requisiti dell'appendice 2 non sono rispettati, l'equipaggio minimo è di 2 piloti.

OPS 1.945

Formazione di conversione e controllo

(vedi appendice 1 alla OPS 1.945)

a) L'esercente deve assicurare che:

1) un membro dell'equipaggio di condotta, quando passa da un tipo di velivolo ad un altro tipo o classe per cui è richiesta una nuova qualifica, segue il corso completo di abilitazione al tipo conforme ai requisiti relativi alle licenze e qualifiche dell'equipaggio di condotta;

2) un membro dell'equipaggio di condotta segue un corso completo di conversione prima di intraprendere un volo in linea senza supervisione:

i) quando passa ad un velivolo per il quale è richiesta una nuova qualifica di tipo o classe; o

ii) quando si tratta di un cambiamento di esercente;

3) il corso di formazione alla conversione è condotto da una persona adeguatamente qualificata conformemente ad un dettagliato programma di formazione incluso nel Manuale delle Operazioni ed accettabile dall'Autorità;

4) il contenuto del corso di conversione è determinato tenendo conto del grado di formazione anteriore del membro dell'equipaggio di condotta, che si trova registrato nella documentazione relativa alla sua formazione, prescritta nella OPS 1.985;

5) le norme minime di qualifica ed esperienza richieste per un membro dell'equipaggio di condotta prima di iniziare la formazione di conversione sono specificate nel Manuale delle Operazioni;

6) ciascun membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ai controlli richiesti dalla OPS 1.965 b) nonché alla formazione ed ai controlli richiesti dalla OPS 1.965 d) prima di iniziare il volo in linea sotto supervisione;

7) al termine dei voli in linea sotto supervisione è effettuato il controllo richiesto dalla OPS 1.965 c);

8) una volta che abbia iniziato un corso di conversione, il membro dell'equipaggio di condotta non viene impiegato in volo su altro tipo o classe di velivolo fino a quando il corso sia completato o terminato; e

9) la formazione alla gestione delle risorse dell'equipaggio fa parte del corso di conversione.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) In caso di cambiamento di tipo o classe di velivolo, il controllo richiesto dalla 1.965 b) può essere combinato con il test attitudinale di abilitazione al tipo o classe.	
c) Il corso di conversione dell'esercente e il corso di abilitazione al tipo o alla classe possono essere combinati.	
OPS 1.950	
Formazione sulle differenze e formazione di familiarizzazione	
a) L'esercente deve assicurare che un membro dell'equipaggio di condotta segue un corso completo di:	
1) formazione sulle differenze	1) formazione sulle differenze che richiede conoscenze supplementari e formazione su materiale d'istruzione adeguato al velivolo:
i) quando opera su una variante di un velivolo dello stesso tipo o su un altro tipo della stessa classe di quello su cui opera normalmente;	Invariato
ii) quando, a causa di un cambiamento di equipaggiamento e/o di procedure su tipi o varianti che impiega normalmente, deve acquisire conoscenze supplementari e ricevere una formazione con materiale specifico.	ii) quando cambia equipaggiamento e/o procedure su tipi o varianti che impiega normalmente.
2) formazione di familiarizzazione:	2) formazione di familiarizzazione che richiede l'acquisizione di conoscenze supplementari:
i) quando impiega un altro velivolo dello stesso tipo o variante; o	Invariato
ii) quando, a causa di un cambiamento di equipaggiamento e/o di procedure su tipi o varianti che impiega normalmente, deve acquisire conoscenze supplementari.	ii) quando cambia equipaggiamento e/o procedure su tipi o varianti che impiega normalmente.
b) L'esercente deve specificare nel Manuale delle Operazioni in quali casi è richiesta la formazione sulle differenze o quella di familiarizzazione.	Invariato
OPS 1.955	
Nomina a comandante	
a) L'esercente deve assicurare che per la promozione da copilota a comandante e per l'entrata in funzione direttamente come comandante:	
1) nel Manuale delle Operazioni è specificato un livello minimo di esperienza accettabile dall'Autorità; e	
2) in caso di operazioni a più equipaggi, il pilota segue un adeguato corso completo di comando.	

PROPOSTA INIZIALE

b) Il corso di comando previsto al precedente comma a) 2) deve essere specificato nel Manuale delle Operazioni e comprendere almeno i seguenti elementi:

1) formazione al simulatore di volo (incluso il LOFT (Line Orientated Flying Training)) e/o formazione in volo;

2) un controllo di competenza mentre opera come comandante;

3) le responsabilità del comandante;

4) formazione in linea come comandante sotto supervisione. È richiesto un minimo di 10 tratte per i piloti già qualificati sul tipo di velivolo;

5) l'esecuzione di un controllo in linea come comandante richiesto nella OPS 1.965 c) e la qualifica sulla competenza di rotta e d'aeroporto prescritta nella OPS 1.975; e

6) formazione sulla gestione delle risorse dell'equipaggio.

OPS 1.960

Comandanti con licenza di pilota commerciale

L'esercente deve assicurare che:

1) il titolare di una licenza di pilota commerciale (CPL) non viene impiegato come comandante di un velivolo certificato nel Manuale di Volo per un solo pilota che se:

i) per trasporto passeggeri in VFR a più di 50 NM dall'aeroporto di partenza, il pilota ha totalizzato almeno 500 ore totali di volo su velivolo o possiede un'abilitazione IFR in corso di validità; o

ii) su plurimotori in IFR, il pilota possiede almeno 700 ore totali di volo su velivolo, di cui 400 ore come comandante pilota (PIC), delle quali 100 ore di IFR, di cui almeno 40 ore su plurimotori. Le 400 ore come comandante pilota possono essere sostituite con ore di volo in funzione di copilota, tenendo conto che 2 ore di copilota equivalgono ad un'ora di comandante pilota, a condizione che queste ore siano state effettuate in un sistema stabilito di lavoro in equipaggio a più piloti prescritto nel Manuale delle Operazioni;

2) a complemento del precedente comma a) 1) ii), per operare in IFR come unico pilota, sono soddisfatti i requisiti dell'appendice 2 alla OPS 1.940; e

3) a complemento del precedente comma a) 1), per operare in equipaggio a più piloti, è stato seguito il corso di comando prescritto nella OPS 1.955 a) 2) prima di iniziare il volo come comandante.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.965	
Addestramento e controlli periodici	
(v. appendici 1 e 2 alla OPS 1.965)	
a) *Generalità*	
L'esercente deve assicurare che:	
1) ogni membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ad azioni di addestramento e controllo periodiche e che tali azioni sono adeguate al tipo o alla variante del velivolo sul quale il membro d'equipaggio è abilitato ad operare;	1) ogni membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ad azioni di addestramento e controllo periodiche e che tali azioni sono adeguate al tipo o alla variante del velivolo sul quale opera il membro dell'equipaggio di condotta;
2) il programma di addestramento e di controlli periodici figura nel Manuale delle Operazioni ed è approvato dall'Autorità;	Invariato
3) l'addestramento periodico è impartito dal seguente personale:	
i) addestramento di aggiornamento a terra — da una persona adeguatamente qualificata;	i) addestramento di aggiornamento a terra — da personale adeguatamente qualificato;
ii) addestramento su velivolo/simulatore di volo — da un istruttore/esaminatore di abilitazione al tipo o da un istruttore di abilitazione al tipo (istruzioni in volo simulato);	ii) addestramento su velivolo/simulatore di volo — da un istruttore di abilitazione al tipo (TRI) o, in caso di contenuto di un simulatore di volo, da un allenatore elettronico di volo (SFI), a patto che il TRI e il SFI soddisfino i requisiti di esperienza e di conoscenza definiti dall'esercente sufficienti alla formazione sui punti specificati nell'appendice 1 della OPS 1.965 a) 1) i) A) e B);
iii) addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza — da personale adeguatamente qualificato;	iii) addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza — da personale adeguatamente qualificato;
iv) addestramento sulla gestione delle risorse dell'equipaggio — da personale adeguatamente qualificato;	Invariato
4) i controlli periodici sono eseguiti dal seguente personale:	
i) controllo di professionalità dell'esercente — da un esaminatore di abilitazione al tipo; e	i) controllo di professionalità dell'esercente — da un esaminatore di abilitazione al tipo oppure, se il controllo è svolto in un simulatore di volo certificato ed approvato a tale scopo conformemente alla normativa in vigore nel settore degli apparecchi di simulazione per addestramento, un esaminatore per allenatore elettronico di volo;
ii) controlli in linea — da comandanti nominati dall'esercente ed accettabili dall'Autorità; e	ii) controlli in linea — da comandanti nominati dall'esercente ed accettabili dall'Autorità;
	iii) controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza — da personale adeguatamente qualificato.
5) . . .	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) *Controllo di professionalità dell'esercente*	Invariato
1) L'esercente deve assicurare che:	
i) ogni membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ai controlli di professionalità dell'esercente per dimostrare la propria competenza nel gestire procedure normali, anormali e di emergenza; e	
ii) il controllo viene effettuato senza riferimenti visivi esterni quando il membro dell'equipaggio di condotta deve operare in IFR.	ii) il controllo viene effettuato senza riferimenti visivi esterni quando il membro dell'equipaggio di condotta deve operare in IFR;
	iii) ogni membro dell'equipaggio di condotta è sottoposto ai controlli di professionalità dell'esercente all'interno dell'equipaggio normale.
2) Il periodo di validità del controllo di professionalità è di 6 mesi civili a partire dalla fine del mese in cui è emesso il certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 6 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.	Invariato
c) *Controlli in linea*	
L'esercente deve assicurare che ogni membro dell'equipaggio di condotta sostiene un controllo in linea sul velivolo per dimostrare la propria competenza ad espletare le normali operazioni di linea descritte nel Manuale delle Operazioni. Il periodo di validità del controllo in linea è di 12 mesi civili a partire dalla fine del mese in cui è emesso il certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.	
d) *Addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza*	
L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sostiene l'addestramento ed i controlli sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza del velivolo. Il periodo di validità del controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza è di 12 mesi civili a partire dalla fine del mese in cui è emesso il certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità del precedente controllo di emergenza e sicurezza, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.	
e) *Gestione delle risorse dell'equipaggio*	
L'esercente deve assicurare che ogni membro dell'equipaggio di condotta sostiene il corso sulla gestione delle risorse dell'equipaggio nel quadro dell'addestramento periodico.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
f) *Addestramento di aggiornamento a terra*	
L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di condotta sostiene un addestramento di aggiornamento a terra ogni 12 mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi civili che precedono la scadenza dei 12 mesi, il prossimo addestramento di aggiornamento a terra deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento di aggiornamento a terra.	L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di condotta sostiene un addestramento di aggiornamento a terra almeno ogni 12 mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi civili che precedono la scadenza dei 12 mesi, il prossimo addestramento di aggiornamento a terra deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento di aggiornamento a terra.
g) *Addestramento sul velivolo/simulatore di volo*	Invariato
L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di condotta sostiene un addestramento sul velivolo/simulatore di volo almeno ogni 12 mesi civili. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi civili che precedono la scadenza dei 12 mesi, il prossimo addestramento deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell'ultimo addestramento su velivolo/simulatore di volo.	
OPS 1.968	
Qualificazione dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio	
(vedi appendice 1 alla OPS 1.968)	
L'esercente deve assicurare che:	
1) il pilota autorizzato ad operare nell'uno o nell'altro dei posti di pilotaggio segue un addestramento adeguato e controlli appropriati; e	
2) il programma di addestramento e di controllo figura nel Manuale delle Operazioni ed è accettabile dall'Autorità.	
OPS 1.970	
Attività di volo recente	
a) L'esercente deve assicurare che:	
1) Comandante: un pilota non opera su un velivolo come comandante a meno che non abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno tre decolli e tre atterraggi come pilota ai comandi su un velivolo dello stesso tipo o su un simulatore di volo certificato conforme ed approvato a tale scopo conformemente alla normativa in vigore nel settore degli apparecchi di simulazione per addestramento; e	
2) Copilota: un copilota non viene designato per operare ai comandi durante le fasi di decollo e di atterraggio se non ha operato nei 90 giorni precedenti in qualità di pilota ai comandi o di copilota ai comandi durante un decollo o un atterraggio sul tipo di velivolo su cui opera o su un simulatore di volo certificato ed approvato a tale scopo conformemente alla normativa in vigore nel settore degli apparecchi di simulazione per addestramento di quel tipo di velivolo.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Il periodo di 90 giorni prescritto ai precedenti commi a) 1) e a) 2) può essere esteso fino ad un massimo di 120 giorni con volo in linea sotto la supervisione di un istruttore/esaminatore di abilitazione al tipo. Per periodi superiori a 120 giorni, il requisito di attività di volo recente è soddisfatto se il pilota ha effettuato un volo di addestramento o ha utilizzato un simulatore di volo omologato.	
OPS 1.975	OPS 1.975
Comandante pilota (PIC) — Qualificazione di rotta e di aeroporto	**Qualificazione di rotta e di aeroporto**
a) L'esercente deve garantire che, prima di essere designato come PIC, il pilota ha acquisito una adeguata conoscenza della rotta da seguire, degli aeroporti (compresi gli alternati), delle infrastrutture e delle procedure da applicare.	a) L'esercente deve garantire che, prima di essere designato come comandate o come pilota cui può essere affidata dal comandante la condotta del volo, il pilota ha acquisito una adeguata conoscenza della rotta da seguire, degli aeroporti (compresi gli alternati), delle infrastrutture e delle procedure da applicare.
b) Il periodo di validità della qualificazione di rotta ed aeroporto è di 12 mesi civili a decorrere dalla fine: 1) del mese della qualificazione; o 2) del mese dell'ultima utilizzazione della rotta o dell'aeroporto.	Invariato
c) La qualificazione di rotta e di aeroporto deve essere rinnovata con impiego della rotta o dell'aeroporto durante il periodo di validità prescritto al precedente comma b).	
d) Se il rinnovo avviene nel corso degli ultimi tre mesi di validità di una precedente qualificazione di questo tipo, il periodo di validità si estende dalla data di rinnovo fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di scadenza della precedente qualificazione di rotta e aeroporto.	
OPS 1.978	
Programma di qualificazione avanzato	
a) I periodi di validità prescritti dalle OPS 1.965 e 1.970 possono essere estesi nel caso in cui l'Autorità abbia approvato un programma di qualificazione avanzato stabilito dall'esercente.	
b) Il programma di qualificazione avanzato deve contenere tipologie di addestramento e di controllo che permettano di stabilire e mantenere livelli di competenza non inferiori a quelli prescritti nelle OPS 1.945, 1.965 e 1.970.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.980

Operazioni su più di un tipo o variante

(vedi appendice 1 alla OPS 1.980)

a) L'operatore deve garantire che un membro dell'equipaggio di condotta non opera su più di un tipo o variante, a meno che non abbia la competenza richiesta per farlo.

b) Quando si tratta di operare su più di un tipo o variante, l'esercente deve assicurare che le differenze e/o le similarità dei velivoli in questione giustificano tali operazioni, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) il livello di tecnologia;

2) le procedure operative;

3) le caratteristiche di condotta.

c) L'operatore deve garantire che un membro dell'equipaggio di condotta che opera su più di un tipo o di una variante soddisfa tutti i requisiti prescritti nel capitolo N per ciascun tipo o variante, a meno che l'Autorità non abbia approvato l'uso di crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, controlli e attività di volo recente.

d) L'esercente deve specificare nel Manuale delle Operazioni, per ciascuna operazione su più di un tipo o variante, adeguate procedure e/o restrizioni operative approvate dall'Autorità e riguardanti:

1) il grado di esperienza minima del membro dell'equipaggio di condotta;

2) il grado di esperienza minima su un tipo o una variante prima di iniziare l'addestramento su un altro tipo o variante o l'esercizio di un altro tipo o variante;

3) il processo mediante il quale i membri dell'equipaggio di condotta qualificati per operare su un tipo o una variante saranno addestrati e qualificati per operare su un altro tipo o variante;

4) tutti i requisiti applicabili in materia di attività di volo recente per ciascun tipo o variante.

OPS 1.981

Impiego di elicotteri ed aerei

Quando un membro dell'equipaggio di condotta impiega un elicottero o un aereo:

1) l'esercente deve assicurare che l'impiego di elicotteri e di aerei sia limitato ad un solo tipo di ciascuno.

2) L'esercente deve specificare nel Manuale delle Operazioni le procedure appropriate e/o le restrizioni operative approvate dall'Autorità.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.985	
Documentazione sulla formazione	
L'esercente deve:	
1) mantenere aggiornata la documentazione di tutti gli addestramenti, i controlli e le qualificazioni seguiti da un membro dell'equipaggio di condotta e prescritti nelle OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 e 1.975; e	
2) tenere a disposizione del membro d'equipaggio di condotta interessato, su richiesta di quest'ultimo, i dati relativi a tutti i corsi di conversione, addestramento e controlli periodici.	
Appendice 1 alla OPS 1.940	
Sostituzione in volo di membri dell'equipaggio di condotta	
a) Un membro dell'equipaggio di condotta può essere sostituito ai comandi in volo da un altro membro dell'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato.	
b) *Sostituzione del comandante*	
Il comandante può essere sostituito da:	Il comandante può delegare la condotta del volo a:
i) un altro pilota che abbia la qualifica di comandante; o	i) un altro comandante qualificato; o
ii) un comandante pilota (PIC) che possieda le qualifiche specificate al seguente comma c).	ii) soltanto per operazioni al di sopra del livello di volo FL 200, un pilota che possieda le qualifiche specificate al seguente comma c).
c) Requisiti minimi per il PIC che sostituisce il comandante:	c) Requisiti minimi per il pilota che sostituisce il comandante:
1) licenza di pilota di linea in corso di validità;	Invariato
2) formazione di conversione e controllo (compresa la formazione per l'abilitazione al tipo) conformemente alla OPS 1.945.	
3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alle OPS 1.965;	3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alle OPS 1.965 e OPS 1.968;
4) attività di volo recente conformemente alla OPS 1.970	4) qualificazione di rotta conformemente alla OPS 1.975.
5) qualificazione di rotta del PIC conformemente alla OPS 1.975; e	Soppresso
6) operare come PIC esclusivamente in crociera e non al di sotto del livello di volo FL 200.	
d) *Sostituzione del copilota*	Invariato
Il copilota può essere sostituito da:	
i) un altro pilota adeguatamente qualificato; o	
ii) un copilota di rinforzo in crociera qualificato conformemente al seguente comma e).	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
e) *Requisiti minimi del copilota di rinforzo in crociera*	
1) licenza di pilota commerciale in corso di validità con abilitazione al volo strumentale;	
2) formazione di conversione e controllo (compresa la formazione per l'abilitazione al tipo) conformemente alla OPS 1.945, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa;	
3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alla OPS 1.965, fatta eccezione per la parte relativa al decollo ed all'atterraggio che può essere omessa; e	
4) operare come copilota esclusivamente in crociera e non al di sotto del livello di volo FL 200.	
5) Non è richiesta l'attività di volo recente prescritta nella OPS 1.970. Il pilota deve tuttavia effettuare su un simulatore di volo, ad intervalli non superiori a 90 giorni, un addestramento rivolto ad aggiornare e mantenere l'abilità di pilotaggio. Tale addestramento di aggiornamento può essere combinato con l'addestramento prescritto nella OPS 1.965.	
f) *Sostituzione dell'operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo*	
L'operatore al pannello può essere sostituito in volo da un membro dell'equipaggio in possesso della licenza di meccanico di volo o da un altro membro dell'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato ed accettabile dall'Autorità.	
Appendice 2 alla OPS 1.940	
Operazioni con un solo pilota in regime IFR o di notte	
I velivoli menzionati nella OPS 1.940 b) 2) possono essere condotti da un solo pilota in IFR o di notte a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:	
1) L'esercente deve includere nel Manuale delle Operazioni un programma di conversione del pilota e di addestramento periodico che comprenda i requisiti addizionali necessari per operazioni con un solo pilota.	
2) In particolare le procedure del posto di pilotaggio devono comprendere:	
i) la gestione dei motori e le manovre di emergenza;	
ii) l'uso delle liste di controllo normali, anormali e di emergenza;	
iii) le comunicazioni ATC;	
iv) le procedure di partenza e di avvicinamento;	
v) la gestione del pilota automatico;	
vi) una documentazione semplificata in volo.	vi) l'uso di una documentazione semplificata in volo.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3) I controlli periodici prescritti dalla OPS 1.965 devono essere effettuati in condizioni di condotta monopilota sul tipo e classe di velivolo in questione e in un ambiente rappresentativo delle condizioni operative;	Invariato
4) il pilota deve avere al suo attivo almeno 50 ore di volo su quello specifico tipo o classe di velivolo in regime IFR, dieci delle quali come PIC; e	4) il pilota deve avere al suo attivo almeno 50 ore di volo su quello specifico tipo o classe di velivolo in regime IFR, dieci delle quali come comandante; e
5) l'attività di volo recente minima richiesta per un pilota che operi solo a bordo in regime IFR o di notte deve essere di 5 voli IFR, di cui 3 avvicinamenti strumentali eseguiti nel corso dei 90 giorni precedenti il volo previsto, sullo stesso tipo o classe di velivolo come solo pilota a bordo. Tali requisiti possono essere sostituiti da un controllo su un avvicinamento strumentale IFR con lo stesso tipo o classe di velivolo.	Invariato
Appendice 1 alla OPS 1.945	
Corso di conversione	
a) Il corso di conversione deve comprendere:	
1) una formazione e un controllo a terra che comprendano i sistemi del velivolo, le procedure normali, anormali e di emergenza;	
2) un addestramento e un controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza da compiere prima di iniziare l'addestramento in volo sul velivolo;	
3) una formazione sulla gestione delle risorse dell'equipaggio;	
4) un addestramento e un controllo sul velivolo o al simulatore di volo; e	
5) un volo in linea sotto supervisione e un controllo in linea.	
b) Il corso di conversione deve essere impartito nell'ordine indicato al precedente comma a).	
c) Se un membro dell'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza un corso di conversione, l'esercente deve assicurare che, oltre a quanto prescritto al precedente comma a), il membro dell'equipaggio di condotta segue una formazione sul pronto soccorso e, se del caso, un addestramento sulle procedure di ammaraggio utilizzando gli equipaggiamenti in acqua.	
Appendice 1 alla OPS 1.965	
Addestramento e controlli periodici — Piloti	
a) *Addestramento periodico*	
L'addestramento periodico deve comprendere:	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
1) Un addestramento di aggiornamento a terra	
i) Il programma di tale addestramento deve comprendere:	
A) gli impianti di bordo del velivolo;	
B) le procedure ed i requisiti operativi, comprese la rimozione/prevenzione delle formazioni di ghiaccio e l'incapacità del pilota; e	
C) un esame degli incidenti e degli inconvenienti.	
ii) Le conoscenze acquisite con l'addestramento di aggiornamento a terra devono essere verificate mediante un questionario o altro metodo idoneo.	
2) Un addestramento su velivolo/simulatore di volo;	
i) il programma di addestramento su velivolo/simulatore di volo deve essere elaborato in modo che tutti i principali guasti degli impianti di bordo del velivolo e le relative procedure siano trattati nel corso dei 3 anni precedenti.	
ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata;	
iii) l'addestramento su velivolo/simulatore di volo può essere combinato con il controllo di professionalità dell'esercente.	
3) Un addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza	
i) Il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza può essere combinato con il controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza e deve essere svolto su velivolo o altro mezzo addestrativo appropriato.	
ii) Tutti gli anni, il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza deve includere quanto segue:	
A) l'utilizzo effettivo di un giubbotto salvagente, se del caso;	
B) l'utilizzo effettivo di un dispositivo di protezione respiratoria;	B) l'utilizzo effettivo di un dispositivo di protezione respiratoria se del caso;
C) l'azionamento effettivo di un estintore;	Invariato
D) l'istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza presenti a bordo del velivolo;	
E) l'istruzione sull'ubicazione e sull'uso di tutti i tipi di uscita; e	
F) le procedure di sicurezza.	

PROPOSTA INIZIALE

iii) Ogni 3 anni il programma di addestramento deve coprire quanto segue:

A) l'impiego effettivo di tutti i tipi di uscita;

B) la dimostrazione del metodo utilizzato per servirsi di uno scivolo, se del caso;

C) una esercitazione di estinzione effettiva d'incendio realizzata su fuoco reale o simulato, mediante equipaggiamenti rappresentativi di quelli del velivolo; tuttavia, nel caso di estintori ad halon, può essere utilizzato un altro metodo accettabile dall'Autorità;

D) gli effetti del fumo in un locale chiuso e l'impiego effettivo di tutti gli equipaggiamenti appropriati in ambiente simulato saturo di fumo;

E) se del caso, utilizzazione effettiva di dispositivi pirotecnici reali o simulati; e

F) la dimostrazione dell'impiego delle zattere di salvataggio, se del caso.

4) Una formazione sulla gestione delle risorse dell'equipaggio

b) *Controlli periodici*

I controlli periodici devono comprendere:

1) i controlli di professionalità da parte dell'esercente;

i) se necessario, tali controlli devono comprendere le seguenti manovre:

A) decollo interrotto se è disponibile un simulatore di volo, altrimenti soltanto esercizio gestuale;

B) decollo con avaria motore tra V_1 e V_2 o appena le condizioni di sicurezza lo permettono;

C) avvicinamento strumentale di precisione fino ai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore;

D) avvicinamento non di precisione fino ai minimi;

E) avvicinamento strumentale mancato a partire dai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli plurimotore;

F) atterraggio con un motore inoperativo. Per i velivoli monomotore è richiesto un esercizio di atterraggio forzato.

ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

iii) Oltre ai controlli prescritti ai precedenti commi da i) A) fino ad F), i requisiti contenuti nelle regole relative al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri dell'equipaggio di condotta devono essere soddisfatti ogni 12 mesi e possono essere combinati con il controllo di professionalità dell'esercente.

iv) Nel caso di un pilota che operi esclusivamente in VFR, i controlli prescritti ai precedenti commi da i) C) fino ad E) possono essere omessi, salvo in caso di un avvicinamento e riattaccata su velivolo plurimotore con un motore inoperativo.

v) I controlli di professionalità dell'esercente devono essere effettuati da un esaminatore di abilitazione al tipo.

2) Controlli sugli equipaggiamenti di sicurezza e di emergenza

Devono essere controllati tutti gli elementi per i quali è stato impartito l'addestramento conformemente al precedente comma a) 3).

3) Controlli in linea

i) I controlli in linea devono confermare la capacità di eseguire in modo soddisfacente un volo di linea completo, comprese le procedure pre-volo e post-volo e l'impiego degli equipaggiamenti forniti conformemente al Manuale delle Operazioni.

ii) L'equipaggio di condotta deve essere valutato in merito alle capacità di gestione delle risorse dell'equipaggio.

iii) Quando i piloti sono preposti a funzioni di pilota comandante e di pilota non comandante, devono essere controllati in entrambe le funzioni.

iv) I controlli in linea devono essere effettuati interamente su velivolo.

v) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'esercente ed accettabile dall'Autorità.

Appendice 2 alla OPS 1.965

Addestramento e controlli periodici — Operatori del pannello impianti

a) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono soddisfare i requisiti applicabili ai piloti e comprendere tutti i compiti specifici addizionali, esclusi gli elementi che non si applicano agli operatori del pannello impianti.

b) L'addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono, se possibile, essere effettuati contemporaneamente da un addestramento e controllo periodico di un pilota.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
c) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall'esercente ed accettabile dall'Autorità oppure da un istruttore o esaminatore di abilitazione al tipo operatore del pannello impianti.	
Appendice 1 alla OPS 1.968	
Qualificazione dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio	
a) I comandanti che possono essere incaricati di operare dal posto di destra e di svolgere compiti di copilota o i comandanti che devono impartire un addestramento o svolgere compiti di esaminatori dal posto di destra devono seguire una formazione complementare e sostenere un controllo addizionale come specificato nel Manuale delle Operazioni, in parallelo ai controlli di professionalità dell'esercente prescritti nella OPS 1.965 b). Tale addestramento complementare deve includere almeno quanto segue: 1) un'avaria motore durante il decollo; 2) un avvicinamento e riattaccata con motore inoperativo; e 3) un atterraggio con un motore inoperativo.	
b) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l'avaria motore deve essere simulata.	
c) Per operare dal posto di destra, i controlli prescritti dalla OPS per operare dal posto di sinistra devono anche essere validi e attuali.	
d) Il pilota che sostituisce il comandante come PIC deve dimostrare, durante i controlli di professionalità dell'operatore prescritti dalla OPS 1.965 b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente competono al comandante come PIC. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota.	d) Il pilota che sostituisce il comandante deve avere dimostrato, durante i controlli di professionalità dell'operatore prescritti dalla OPS 1.965 b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente non competono al pilota sostitutivo. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota.
e) Un pilota che non sia il comandante e che occupi il posto di sinistra deve dimostrare, durante i controlli di professionalità dell'operatore prescritti dalla OPS 1.965 b), di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente competono al comandante come pilota non ai comandi. Se le differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occcupi il pilota.	Invariato
Appendice 1 alla OPS 1.980	
Operazioni su più di un tipo o variante	
a) Quando un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo nel quadro di una o più licenze (di tipo pluripilota), l'esercente deve assicurare che:	

PROPOSTA INIZIALE

1) il numero minimo di membri dell'equipaggio di condotta specificato nel Manuale delle Operazioni è lo stesso per tutti i tipi o varianti da impiegare;

2) un membro dell'equipaggio di condotta non opera su più di due tipi o varianti di velivolo per i quali è richiesta una licenza distinta; e

3) durante un turno di volo sono impiegati esclusivamente velivoli oggetto di una stessa licenza, a meno che l'esercente non abbia previsto procedure atte a garantire un tempo di preparazione sufficiente.

b) Se un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di una classe, un tipo o una variante di velivolo (di classe e/o tipo monopilota) ma non nell'ambito di un'unica licenza, l'esercente deve conformarsi a quanto segue:

1) un membro dell'equipaggio di condotta non può operare su più di:

i) tre tipi o varianti di velivolo a motore alternativo; o

ii) tre tipi o varianti di velivolo a turboelica; o

iii) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un tipo o variante di velivolo a motore alternativo; o

iv) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un velivolo di classe particolare.

2) La OPS 1.965 si applica per ciascun tipo o variante impiegati a meno che l'esercente non presenti procedure specifiche e/o restrizioni operative che siano accettabili dall'Autorità.

c) Se un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo (tipo monopilota e tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica licenza, l'esercente deve conformarsi a quanto segue:

1) Ai precedenti commi a) 1), a) 2) e a) 3);

2) al seguente comma d).

d) Se un membro dell'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo (tipo pluripilota) ma non nell'ambito di un'unica licenza, l'esercente deve conformarsi a quanto segue:

1) Ai precedenti commi a) 1), a) 2) e a) 3);

2) Per poter beneficiare della convalida di due licenze:

i) i membri dell'equipaggio di condotta devono avere sostenuto due controlli consecutivi di professionalità dell'esercente e devono avere al loro attivo 500 ore al posto in questione in operazioni di trasporto aereo commerciale per lo stesso esercente.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

ii) Nel caso di un pilota che operi per un esercente e che benefici della convalida di due licenze e che poi sia promosso comandante per lo stesso esercente su uno dei tipi di velivolo in questione, l'esperienza minima richiesta come comandante è di 6 mesi e 300 ore e il pilota deve avere sostenuto 2 controlli consecutivi di professionalità dell'esercente prima di poter di nuovo beneficiare della convalida di due licenze.

3) Prima di iniziare l'addestramento e le operazioni su un altro tipo o variante, i membri dell'equipaggio di condotta devono avere effettuato 3 mesi e 150 ore di volo sul velivolo di base, ivi compreso almeno un controllo di professionalità.

4) Dopo avere sostenuto il controllo di linea iniziale sul nuovo tipo, devono essere effettuate 50 ore di volo o 20 tratte esclusivamente su velivoli del nuovo tipo.

5) OPS 1.970 per ciascun tipo di velivolo impiegato a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al seguente comma 7).

6) Il periodo entro cui è richiesta un'esperienza di volo di linea su ciascun tipo deve essere specificato nel Manuale delle Operazioni.

7) Qualora s'intenda richiedere dei crediti al fine di ridurre la formazione, i controlli e l'attività di volo recente riguardo ai diversi tipi di velivolo, l'esercente deve dimostrare all'Autorità gli elementi che non devono essere reiterati su ciascun tipo o variante a causa di similarità.

i) La OPS 1.965 b) richiede due controlli di professionalità all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente comma 7) per alternare i controlli di professionalità tra i due tipi, ciascun controllo di professionalità riconvalida il controllo di professionalità per l'altro tipo. Se il periodo di tempo tra i controlli di competenza ai fini della licenza non supera quello prescritto dalla normativa in vigore nel settore delle licenze dei membri dell'equipaggio di condotta per ciascun tipo di velivolo, i relativi requisiti in materia di licenze dell'equipaggio di condotta saranno soddisfatti. Inoltre, la formazione periodica, adeguata ed approvata, deve essere specificata nel Manuale delle Operazioni.

ii) La OPS 1.965 c) richiede un controllo in linea all'anno. Quando è accordato un credito conformemente al precedente comma 7) per alternare i controlli in linea tra tipi o varianti, ciascun controllo in linea riconvalida il controllo in linea per l'altro tipo o variante.

iii) L'addestramento e i controlli annuali sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza devono coprire tutti i requisiti relativi a ciascun tipo.

8) OPS 1.965 per ciascun tipo o variante impiegati a meno che non siano stati accordati dei crediti dall'Autorità conformemente al precedente comma 7).

e) Quando un membro dell'equipaggio di condotta opera su combinazioni di tipi o varianti di velivolo (classe monopilota e tipo pluripilota), l'esercente deve dimostrare che delle procedure e/o restrizioni operative specifiche sono approvate conformemente alla OPS 1.980 d).

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
CAPITOLO O	
EQUIPAGGIO DI CABINA	
OPS 1.988	
Applicabilità	
L'esercente deve assicurare che tutti i membri d'equipaggio, esclusi i membri dell'equipaggio di condotta, da lui incaricati di compiti nel compartimento passeggeri del velivolo adempiono ai requisiti del presente capitolo e delle norme di sicurezza in vigore, ad eccezione dei membri d'equipaggio supplementari cui sono stati assegnati esclusivamente compiti non legati alla sicurezza.	a) Ai fini del presente regolamento si intende per: "membro dell'equipaggio di cabina": qualunque membro di equipaggio cui l'esercente o il PIC ha assegnato compiti nel compartimento passeggeri di un velivolo, ad eccezione di: — personale medico; — personale di sicurezza; — personale di cure estetiche; — personale che si occupa dei bambini; — personale di scorta; — segretari; b) L'esercente deve assicurare che tutti i membri dell'equipaggio di cabina soddisfino i requisiti del presente capitolo e le norme di sicurezza applicabili.
OPS 1.990	Invariato
Numero e composizione dell'equipaggio di cabina	
a) L'esercente non deve impiegare un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, se trasporta uno o più passeggeri, a meno che nell'equipaggio non sia presente almeno un membro di equipaggio di cabina incaricato di svolgere compiti legati alla sicurezza dei passeggeri e specificati nel Manuale delle Operazioni.	
b) Nel conformarsi alle disposizioni del precedente comma a), l'esercente deve assicurare che il numero minimo di membri d'equipaggio di cabina è il maggiore tra i seguenti: 1) un membro di equipaggio di cabina per gruppo di 50 posti passeggeri, completo o meno, situati sullo stesso ponte del velivolo; o 2) Il numero di membri di equipaggio di cabina che ha partecipato attivamente alla dimostrazione di evacuazione di emergenza relativa al velivolo o che si suppone vi abbia partecipato nella relativa analisi; tuttavia, se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è inferiore di almeno 50 posti al numero di passeggeri evacuati durante la dimostrazione, il numero dei membri d'equipaggio di cabina può essere diminuito di 1 unità per gruppo di 50 posti passeggeri di scarto tra la configurazione massima approvata di posti passeggeri e la capacità massima certificata.	
c) L'Autorità può, in circostanze eccezionali, richiedere all'esercente di includere nell'equipaggio membri di equipaggio di cabina supplementari.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
d) In caso di circostanze impreviste, il numero minimo richiesto di membri di equipaggio di cabina può essere ridotto a condizione che:	
1) il numero dei passeggeri sia stato ridotto conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle Operazioni; e	
2) al termine del volo sia presentato un rapporto all'Autorità.	
e) L'esercente deve assicurare che, quando ricorre ai servizi di membri dell'equipaggio di cabina che siano lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, i requisiti del capitolo O sono soddisfatti. A tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di velivoli su cui un membro dell'equipaggio di cabina può volare ai fini del trasporto aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nella OPS 1.1030, compreso il caso in cui un altro esercente fa ricorso ai suoi servizi.	
OPS 1.995	
Requisiti minimi	
a) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina soddisfa i requisiti medici e quelli di età minima.	
b) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina è in grado di svolgere il propri compiti conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle Operazioni.	b) L'esercente deve assicurare che tutti i membri dell'equipaggio di cabina siano in grado di svolgere i propri compiti conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle Operazioni.
	OPS 1.998
	Identificazione dell'equipaggio di cabina
	L'esercente deve assicurare che tutti i membri dell'equipaggio di cabina indossino l'uniforme dell'esercente e siano chiaramente individuabili dai passeggeri.
OPS 1.1000	Invariato
Capo cabina	
a) L'esercente deve nominare un capo cabina ogni volta che il numero dei membri d'equipaggio di cabina è superiore a uno.	
b) Il capo cabina è responsabile, nei confronti del comandante, dell'esecuzione e del coordinamento delle procedure di emergenza e di sicurezza cabina specificate nel Manuale delle Operazioni.	
c) Quando la OPS 1.990 richiede il trasporto di più di un membro d'equipaggio di cabina, l'esercente non deve nominare capo cabina una persona che abbia meno di un anno di esperienza come membro d'equipaggio di cabina e che non abbia seguito un corso appropriato	c) Quando la OPS 1.990 richiede il trasporto di più di un membro d'equipaggio di cabina, l'esercente non deve nominare capo cabina una persona che abbia meno di un anno di esperienza come membro d'equipaggio di cabina e che non abbia seguito un corso appropriato che copra almeno i seguenti punti:

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	1) Istruzioni pre-volo: i) agire come equipaggio, ii) assegnazione di posti e compiti di equipaggio di cabina, iii) studio del particolare volo, compresi tipo di velivolo, equipaggiamenti, settore e tipo d'impiego nonché categorie di passeggeri, in particolare disabili, bambini e feriti in barella; 2) Collaborazione con l'equipaggio: i) disciplina, funzioni e gerarchia, ii) importanza del coordinamento e della comunicazione, iii) incapacità del pilota; 3) Esame dei requisiti imposti dall'esercente e degli obblighi giuridici: i) istruzioni di sicurezza ai passeggeri, schede di sicurezza, ii) sicurezza delle aree di servizio, iii) stivaggio dei bagagli in cabina, iv) equipaggiamenti elettronici, v) procedure di rifornimento carburante con passeggeri a bordo, vi) turbolenze, vii) documentazione; 4) Fattori umani e gestione delle risorse dell'equipaggio; 5) Segnalazione di incidenti e inconvenienti; 6) Limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio e requisiti di riposo.
d) L'esercente deve stabilire delle procedure che consentano di scegliere il membro dell'equipaggio di cabina più qualificato per sostituire il capo cabina in caso d'incapacità di quest'ultimo. Tali procedure devono essere accettabili dall'Autorità e devono tenere conto dell'esperienza operativa del membro dell'equipaggio di cabina.	Invariato
	OPS 1.1002 **Operazioni con un solo membro dell'equipaggio di cabina** a) L'esercente deve assicurare che ogni nuovo membro dell'equipaggio di cabina che non possiede un'esperienza precedente comparabile completi i seguenti punti prima di operare in qualità di unico membro di equipaggio di cabina:

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	1) formazione a complemento di quella richiesta dall'appendice 1 alla OPS 1.1010, che deve insistere in particolare sui seguenti aspetti per tenere conto delle operazioni di unico membro di personale di cabina: i) responsabilità verso il comandante per la gestione della sicurezza della cabina e delle misure di emergenza specificate nel manuale delle operazioni; ii) importanza del coordinamento e della comunicazione con l'equipaggio di condotta, gestione dei passeggeri indisciplinati o perturbatori; iii) esame dei requisiti dell'esercente e degli obblighi legali; iv) documentazione; v) segnalazione di incidenti e inconvenienti; vi) limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio; 2) voli di familiarizzazione di almeno 20 ore e 15 tratte.
	b) L'esercente deve assicurare, prima che un membro dell'equipaggio di cabina venga incaricato di operare in qualità di unico membro di equipaggio di cabina, che esso è in grado di svolgere i propri compiti conformemente alle procedure specificate nel manuale delle operazioni.
OPS 1.1005	Invariato
Formazione iniziale	
L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina ha superato con successo un corso di addestramento iniziale, approvato dall'Autorità, conformemente ai requisiti in vigore, ed è in possesso di un certificato di competenza professionale che specifichi il contenuto del corso seguito.	L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina, prima di seguire un corso di conversione, ha superato con successo un corso di addestramento iniziale, approvato dall'Autorità, conformemente ai requisiti in vigore, ed è in possesso di un certificato di competenza professionale che specifichi il contenuto del corso seguito.
OPS 1.1010	Invariato
Formazione di conversione e formazione sulle differenze	
	(vedi appendice 1 alla OPS 1.1010)
L'esercente deve assicurare che, prima di intraprendere i compiti assegnatigli, ciascun membro dell'equipaggio di cabina ha sostenuto una formazione adeguata, specificata nel Manuale delle Operazioni, come segue:	a) L'esercente deve assicurare che, prima di intraprendere i compiti assegnatigli, ciascun membro dell'equipaggio di cabina ha sostenuto una formazione adeguata, specificata nel Manuale delle Operazioni, come segue:
1) Formazione di conversione Deve essere seguito un corso di conversione prima di: i) essere incaricato per la prima volta dall'esercente di compiti di equipaggio di cabina; o ii) essere incaricato di operare su un altro tipo di velivolo; e	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) Formazione sulle differenze Tale formazione deve essere effettuata prima di entrare in servizio: i) su una variante di un tipo di velivolo normalmente impiegato; o ii) su un tipo o variante di velivolo normalmente impiegato ma in cui gli equipaggiamenti di sicurezza, la loro ubicazione o le procedure di sicurezza normali e d'emergenza sono diversi.	
	b) L'esercente deve stabilire il contenuto della formazione di conversione e della formazione sulle differenze tenendo conto della precedente formazione del membro dell'equipaggio di cabina registrata nei suoi fascicoli di addestramento di cui alla OPS 1.1035.
	c) L'esercente deve assicurare che: 1) la formazione di conversione sia svolta in modo strutturato e realistico conformemente all'appendice 1 alla OPS 1.1010; 2) la formazione sulle differenze sia svolta in modo strutturato e realistico; e 3) la formazione di conversione e, se del caso, la formazione sulle differenze, comprenda l'uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di tutte le procedure normali e di emergenza applicabili al tipo o variante di velivolo e comprenda formazione ed addestramento su un mezzo addestrativo appropriato o sul velivolo vero.
OPS 1.1012	Invariato
Voli di familiarizzazione	
L'esercente deve assicurare che, dopo avere sostenuto la formazione di conversione, ciascun membro dell'equipaggio di cabina effettua dei voli di familiarizzazione prima di fare effettivamente parte del numero minimo dell'equipaggio di cabina prescritto dalla OPS 1.990 b).	L'esercente deve assicurare che, dopo avere sostenuto la formazione di conversione, ciascun membro dell'equipaggio di cabina effettua dei voli di familiarizzazione prima di fare effettivamente parte del numero minimo dell'equipaggio di cabina prescritto dalla OPS 1.990.
OPS 1.1015	Invariato
Addestramento periodico	
	(vedi appendice 1 alla OPS 1.1015)
a) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina segue un addestramento periodico che deve coprire le azioni assegnate ad ogni membro d'equipaggio nel quadro delle procedure normali o di emergenza e le esercitazioni attinenti al tipo e/o alla variante di velivolo su cui l'equipaggio deve operare, conformemente ai requisiti in vigore.	Invariato

PROPOSTA INIZIALE

b) L'esercente deve assicurare che il programma di addestramento e controlli periodici approvato dall'Autorità comprende un'istruzione teorica e pratica e un addestramento individuale.

c) Il periodo di validità dell'addestramento periodico e dei controlli associati richiesti dalla OPS 1.1025 è di 12 mesi civili a partire dalla fine del mese del rilascio del certificato. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente.

OPS 1.1020

Addestramento di aggiornamento

(vedi appendice 1 alla OPS 1.1020)

a) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina che sia stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, pur essendo ancora all'interno del periodo del precedente controllo ai sensi della OPS 1.1025 b) 3), segue l'addestramento di aggiornamento specificato nel Manuale delle Operazioni conformemente all'appendice 1 alla OPS 1.1020.

b) L'esercente deve assicurare che, quando un membro d'equipaggio di cabina non è stato assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, ma negli ultimi 6 mesi non ha operato su un dato tipo di velivolo come membro dell'equipaggio di cabina richiesto dalla OPS 1.990 b), prima di poter svolgere tali compiti su quel tipo di velivolo il membro d'equipaggio:

1) segue un corso di addestramento di aggiornamento per quel tipo di velivolo; oppure

2) opera su due tratte di rifamiliarizzazione durante operazioni commerciali su quel tipo.

OPS 1.1025

Controllo

L'esercente deve assicurare che durante o dopo l'addestramento previsto dalle OPS 1.1010 e 1.1015, ciascun membro dell'equipaggio di cabina è sottoposto a controlli sulla formazione ricevuta intesi a verificare la sua competenza ad eseguire i compiti di sicurezza normali e d'emergenza. Tali controlli devono essere effettuati da personale accettabile dall'Autorità.

PROPOSTA MODIFICATA

a) L'esercente deve assicurare che durante o dopo l'addestramento previsto dalle OPS 1.1010 e 1.1015, ciascun membro dell'equipaggio di cabina è sottoposto a controlli sulla formazione ricevuta intesi a verificare la sua competenza ad eseguire i compiti di sicurezza normali e d'emergenza. Tali controlli devono essere effettuati da personale accettabile dall'Autorità.

b) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina è sottoposto ai seguenti controlli:

1) formazione di conversione e sulle differenze — i punti elencati nell'appendice 1 alla OPS 1.1010: e

2) addestramenti periodici — i punti elencati nell'appendice 1 alla OPS 1.1015, a seconda dei casi.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
OPS 1.1030 **Operazioni su più di un tipo o variante** a) L'esercente deve assicurare che ciascun membro dell'equipaggio di cabina non opera su più di 3 tipi di velivolo; tuttavia, previa approvazione dell'Autorità, può operare su 4 tipi di velivolo, a condizione che gli equipaggiamenti di sicurezza e le procedure di emergenza siano simili per almeno 2 dei tipi. b) Ai fini del precedente comma a), le varianti di un tipo di velivolo sono considerate come tipi di velivoli diversi se non sono simili in tutti i seguenti aspetti: 1) funzionamento delle uscite di sicurezza; 2) ubicazione e tipo degli equipaggiamenti di sicurezza; e 3) procedure di emergenza.	Invariato
OPS 1.1035 **Documentazione sulla formazione** L'esercente deve: 1) tenere aggiornati i registri di tutti gli addestramenti e controlli previsti dalle OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.020 e 1.1025; e 2) tenere i registri di tutti i corsi di formazione iniziale e di conversione nonché di tutti gli addestramenti e controlli periodici a disposizione del membro dell'equipaggio di cabina interessato, su richiesta di quest'ultimo	2) tenere i registri di tutti i corsi di formazione iniziale e di conversione nonché di tutti gli addestramenti e controlli periodici a disposizione del membro dell'equipaggio di cabina interessato, su richiesta di quest'ultimo; e 3) mantenere aggiornate le attestazioni di competenza professionale, con indicazione delle date e del contenuto dei corsi di formazione e degli addestramenti periodici ricevuti.
	Appendice 1 alla OPS 1.1010 ***Formazione di conversione e formazione sulle differenze*** a) *Generalità* L'esercente deve assicurare che: 1) i corsi di formazione alla conversione e sulle differenze sono svolti da personale adeguatamente qualificato; e 2) durante i corsi di conversione e sulle differenze viene impartita una formazione sull'ubicazione, la rimozione e l'uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di sopravvivenza che si trovano a bordo del velivolo nonché su tutte le procedure normali e di emergenza relative al tipo, variante e configurazione del velivolo da impiegare.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

b) *Formazione fuoco e incendio*

L'esercente deve assicurare una delle due opzioni seguenti:

1) a ciascun membro dell'equipaggio di cabina viene impartita una formazione realistica e pratica sull'uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, compresi gli indumenti protettivi rappresentativi di quelli trasportati a bordo del velivolo. Tale formazione deve comprendere:

   i) estinzione di un incendio rappresentativo di un fuoco all'interno di un velivolo salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere usata un'altra sostanza estinguente; e

   ii) la distribuzione e l'uso dei dispositivi di protezione respiratoria in ambiente chiuso simulato saturo di fumo; o

2) ciascun membro dell'equipaggio di cabina soddisfa i requisiti di addestramento periodico dell'appendice 1 alla OPS 1.1015, comma c), punto 3).

c) *Azionamento di porte e uscite*

L'esercente deve assicurare che:

1) ciascun membro dell'equipaggio di cabina aziona e apre effettivamente tutte le uscite normali e di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un velivolo o mezzo di addestramento rappresentativo; e

2) è dimostrato l'azionamento di tutte le altre uscite, ad esempio dei finestrini della cabina di pilotaggio.

d) *Formazione sugli scivoli di evacuazione*

L'esercente deve assicurare che:

1) ciascun membro dell'equipaggio di cabina spiega uno scivolo di emergenza da un'altezza rappresentativa dell'altezza della soglia del ponte principale del velivolo;

2) lo scivolo è installato su un velivolo o su un mezzo addestrativo appropriato, e

3) viene effettuato un ulteriore spiegamento qualora il membro dell'equipaggio di cabina si qualifica su un tipo di velivolo in cui l'altezza della soglia del ponte principale differisce in modo significativo da qualsiasi tipo di velivolo precedentemente impiegato.

e) *Procedure di evacuazione ed altri casi di emergenza*

L'esercente deve assicurare che:

1) la formazione sull'evacuazione di emergenza comprende il riconoscimento dell'evacuazione, programmata e non programmata, su terra o su acqua. Questa formazione deve comprendere il riconoscimento di quando le uscite sono inutilizzabili o quando gli equipaggiamenti di evacuazione sono inutilizzabili; e

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2) ciascun membro dell'equipaggio di cabina è formato per fare fronte ai seguenti casi:

i) un incendio in volo, con particolare riferimento all'individuazione della vera fonte dell'incendio;

ii) forte turbolenza d'aria;

iii) improvvisa decompressione, compresa la distribuzione dell'equipaggiamento d'ossigeno portatile da parte di ciascun membro dell'equipaggio di cabina; e

iv) altre emergenze in volo.

f) *Controllo della folla*

L'esercente deve assicurare che è impartita una formazione sugli aspetti pratici del controllo della folla nei diversi casi di emergenza applicabili al tipo di velivolo in questione.

g) *Incapacità del pilota*

L'esercente deve assicurare che, salvo se l'equipaggio di condotta minimo è composto da più di due membri, ciascun membro dell'equipaggio di cabina è addestrato ad assistere in caso di incapacità del pilota. Questa formazione deve comprendere una dimostrazione dei seguenti punti:

1) il meccanismo del sedile del pilota;

2) allacciatura e slacciatura delle bretelle del sedile pilota;

3) uso dell'equipaggiamento d'ossigeno del pilota; e

4) uso delle liste di controllo del pilota.

h) *Equipaggiamento di sicurezza*

L'esercente deve garantire che ciascun membro dell'equipaggio di cabina riceve un addestramento pratico, o una dimostrazione, sull'ubicazione e sull'uso degli equipaggiamenti di sicurezza, tra cui:

1) scivoli e, se gli scivoli a bordo non sono del tipo che si fissa da solo, l'uso di tutte le funi necessarie;

2) zattere di salvataggio e slitte, compresi gli equipaggiamenti attaccati ad esse e/o trasportati al loro interno;

3) giubbotti di salvataggio, salvagenti per infanti e lettini galleggianti;

4) il sistema di uscita automatica delle maschere ad ossigeno;

5) ossigeno di pronto soccorso;

6) estintori;

7) asce antincendio o piedi di porco;

8) luci di emergenza, comprese le pile;

9) equipaggiamenti di comunicazione, compresi i megafoni;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

10) pacchi di sopravvivenza e loro contenuto;

11) dispositivi pirotecnici (reali o simulati);

12) kit di pronto soccorso, loro contenuto e equipaggiamenti medici di pronto soccorso; e

13) altri equipaggiamenti di sicurezza di cabina, se del caso.

i) *Istruzione passeggeri/dimostrazioni di sicurezza*

L'operatore deve assicurare che viene impartita una formazione sulla preparazione dei passeggeri per le situazioni normali e di emergenza conformemente alla OPS 1.285.

Appendice 1 alla OPS 1.1015

Formazione periodica

a) L'esercente deve assicurare che i corsi di formazione periodica sono impartiti da personale adeguatamente qualificato.

b) L'esercente deve assicurare che ogni 12 mesi di calendario il programma di formazione pratica comprende i seguenti punti:

1) procedure di emergenza, compresa l'incapacità del pilota;

2) procedure di evacuazione, comprese le tecniche di controllo della folla;

3) esercizio gestuale da parte di ciascun membro di cabina per aprire le uscite normali e di emergenza in caso di evacuazione passeggeri;

4) ubicazione e uso degli equipaggiamenti di emergenza, compresi i sistemi di ossigeno, e distribuzione da parte di ciascun membro di equipaggio di cabina di giubbotti salvagente, equipaggiamento di ossigeno portatile e dispositivi di protezione respiratoria (PBE);

5) proto soccorso e contenuto dei kit di pronto soccorso;

6) stivaggio di articoli in cabina;

7) procedure per le merci pericolose, conformemente al capitolo R;

8) procedure di sicurezza;

9) esame di inconvenienti e incidenti; e

10) gestione delle risorse dell'equipaggio.

c) L'esercente deve assicurare che, ogni tre anni, la formazione periodica comprende anche i seguenti punti:

1) azionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite normali e di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un aeromobile o in un mezzo addestrativo appropriato;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	2) dimostrazione dell'azionamento di tutte le altre uscite; 3) formazione realistica e pratica sull'uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, compresi gli indumenti protettivi rappresentativi di quelli trasportati a bordo dell'aeromobile. Tale formazione deve comprendere: i) estinzione di un incendio rappresentativo di un fuoco all'interno di un velivolo salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere usata un'altra sostanza estinguente; e ii) distribuzione e uso, da parte di ciascun membro dell'equipaggio di cabina, dei dispositivi di protezione respiratoria in ambiente chiuso simulato saturo di fumo. 4) utilizzazione di dispositivi pirotecnici (reali o simulati); e 5) dimostrazione dell'impiego delle zattere di salvataggio, se del caso. d) L'esercente deve assicurare che tutti i pertinenti requisiti dell'allegato III della OPS 1 sono inclusi nella formazione dei membri dell'equipaggio di cabina.
Appendice 1 alla OPS 1.1020 ***Addestramento di aggiornamento*** L'esercente deve assicurare che l'addestramento di aggiornamento è impartito da persone adeguatamente qualificate e, per ciascun membro dell'equipaggio di cabina, comprende almeno quanto segue: 1) le procedure di emergenza, ivi compresa l'incapacità del pilota; 2) le procedure di evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla; 3) l'azionamento e l'effettiva apertura di tutte le uscite normali e di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un velivolo o in un mezzo addestrativo appropriato; 4) la dimostrazione dell'azionamento di tutte le altre uscite, ivi compresi i finestrini del posto di pilotaggio; e 5) l'ubicazione e l'utilizzazione degli equipaggiamenti di emergenza, ivi compresi i sistemi di distribuzione d'ossigeno nonché l'utilizzo dei giubbotti di salvataggio, degli equipaggiamenti d'ossigeno portatili e dei dispositivi di protezione respiratoria.	Invariato
CAPITOLO P **MANUALI, REGISTRI E DOCUMENTAZIONE** OPS 1.1040 **Manuale delle Operazioni — Regole generali** a) L'esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni contiene tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al personale operativo di svolgere i propri compiti.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) L'esercente deve assicurare che il contenuto del Manuale delle Operazioni, incluse tutte le modifiche e le revisioni, non contravviene alle condizioni contenute nel certificato di operatore aereo (COA) o ad altre regolamentazioni applicabili ed è accettabile, o se del caso approvato, dall'Autorità.	
c) Salvo disposizioni contrarie approvate dall'Autorità o prescritte dalla legislazione nazionale, l'esercente deve redigere il Manuale delle Operazioni in lingua inglese. Inoltre, l'esercente può tradurre od usare tale manuale, o parte di esso, in un'altra lingua.	
d) Se l'esercente deve realizzare un nuovo Manuale delle Operazioni o notevoli parti/volumi di questo, deve agire conformemente al precedente comma c). In tutti gli altri casi, l'esercente deve conformarsi al disposto del comma c) al più presto ed in nessun caso dopo il 1º dicembre 2000.	
e) L'esercente può pubblicare un Manuale delle Operazioni in volumi separati.	
f) L'esercente deve assicurare che tutto il personale impegnato nelle operazioni può accedere facilmente ad una copia di ciascuna parte del Manuale delle Operazioni che riguarda i rispettivi compiti. Inoltre, l'esercente deve fornire ad ogni membro d'equipaggio una copia, o estratti pertinenti, delle parti A e B del Manuale delle Operazioni a scopo di studio personale.	
g) L'esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni è modificato o rivisto in modo che le istruzioni e le informazioni in esso contenute siano mantenute aggiornate. L'esercente deve assicurare che tutto il personale impegnato nelle operazioni è a conoscenza dei cambiamenti che riguardano i rispettivi compiti.	
h) Ciascuna persona in possesso di un Manuale delle Operazioni, o di parti appropriate di questo, ha il dovere di tenerlo aggiornato mediante le modifiche o le revisioni fornite dall'esercente.	
i) L'esercente deve fornire all'Autorità tutte le modifiche e le revisioni prima della data della loro entrata in vigore. se la modifica riguarda una parte del Manuale delle Operazioni che deve essere approvata secondo l'OPS, tale approvazione deve essere ottenuta prima che la modifica entri in vigore. Qualora fossero necessarie, per motivi di sicurezza, modifiche o revisioni immediate, esse possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che siano richieste tutte le approvazioni di dovere.	
j) L'esercente deve incorporare tutte le modifiche e le revisioni richieste dall'Autorità.	

PROPOSTA INIZIALE

k) L'esercente deve assicurare che le informazioni prese da documenti approvati e tutte le modifiche a tali documenti sono riprese correttamente nel Manuale delle Operazioni e che tale manuale non contiene informazioni in contraddizione con documentazione approvata. Tale requisito non vieta tuttavia all'esercente di utilizzare dati e procedure più conservatori.

l) L'esercente deve assicurare che il contenuto del Manuale delle Operazioni è presentato in una forma tale da poter essere utilizzato senza difficoltà.

m) L'esercente può essere autorizzato dall'Autorità a presentare il Manuale delle Operazioni o parti di esso in forma diversa da quella della carta stampata. In tal caso, deve essere assicurato un livello accettabile di accessibilità, di utilizzabilità e di affidabilità.

n) L'uso di una versione ridotta del Manuale delle Operazioni non esime l'esercente dal rispetto dei requisiti della OPS 1.130.

OPS 1.1045

Manuale delle Operazioni — Struttura e contenuto

(vedi appendice 1 alla OPS 1.1045)

a) L'esercente deve assicurare che la struttura principale del Manuale delle Operazioni è la seguente:

Parte A: Generalità/Fondamenti

Questa parte deve comprendere tutte le misure, istruzioni e procedure operative non legate ad un tipo di velivolo, necessarie per un esercizio sicuro.

Parte B: Questioni relative alla utilizzazione del velivolo

Questa parte deve comprendere tutte le istruzioni e procedure relative ad un tipo di velivolo, necessarie per un esercizio sicuro. Deve tener conto di tutte le differenze fra tipi o varianti di velivoli usati dall'esercente.

Parte C: Istruzioni e informazioni sulle rotte e sugli aeroporti

Questa parte deve comprendere le istruzioni e le informazioni relative all'area delle operazioni.

Parte D: Formazione

Questa parte deve comprendere tutte le istruzioni relative alla formazione del personale richiesto per un esercizio sicuro.

b) L'esercente deve assicurare che il contenuto del Manuale delle Operazioni è conforme all'appendice 1 alla OPS 1.1045 e pertinente all'area e al tipo delle operazioni.

c) L'esercente deve assicurare che la struttura dettagliata del Manuale delle Operazioni è accettabile dall'Autorità.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.1050

Manuale di Volo del velivolo (AFM)

L'esercente deve tenere aggiornato un Manuale di Volo (AFM) approvato o un documento equivalente per ogni velivolo da lui impiegato.

OPS 1.1055

Giornale di rotta

a) L'esercente deve registrare, per ogni volo, le seguenti informazioni sotto forma di giornale di rotta:

1) immatricolazione del velivolo;

2) data;

3) nomi dei membri d'equipaggio;

4) compiti dei membri d'equipaggio;

5) luogo di partenza;

6) luogo di arrivo;

7) ora di partenza (off-block time);

8) ora di arrivo (on-block time);

9) ore di volo;

10) natura del volo;

11) incidenti, osservazioni (se ve ne sono); e

12) firma (o equivalente) del comandante.

b) L'esercente può essere esonerato dal tenere un giornale di rotta, o parti di esso, dall'Autorità, a condizione che le informazioni corrispondenti siano disponibili in altri documenti.

c) L'esercente deve assicurare che tutte le iscrizioni sono fatte simultaneamente e in modo irreversibile.

OPS 1.1060

Piano di volo d'esercizio

a) L'esercente deve assicurare che il piano di volo d'esercizio utilizzato ed i dati introdotti durante il volo comprendono i seguenti elementi:

1) immatricolazione del velivolo;

2) tipo e variante del velivolo;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3) data del volo;	
4) identificativo del volo;	
5) nomi dei membri dell'equipaggio di condotta;	
6) compiti dei membri dell'equipaggio di condotta;	
7) luogo di partenza;	
8) ora di partenza (off-block time effettivo, ora di decollo);	
9) luogo di arrivo (previsto e effettivo);	
10) ora di arrivo (ora di atterraggio effettiva e on-block time);	
11) tipo di esercizio (ETOPS, VFR, volo di trasporto, ecc.)	
12) rotta e segmenti di rotta con punti di controllo/punti di via, distanze, tempi e linee di volo;	
13) velocità di crociera e durata di volo previste tra punti di controllo/punti di via. tempi di sorvolo stimati ed effettivi;	
14) altitudini di sicurezza e livelli minimi;	
15) altitudini e livelli di volo previsti;	
16) calcoli combustibile (dati dei controlli combustibile in volo);	
17) combustibile a bordo quando si accendono i motori;	
18) aeroporto/i alternato/i a destinazione e, se del caso, al decollo e in rotta, comprese le informazioni richieste ai precedenti commi 12), 13), 14) e 15);	
19) autorizzazione iniziale al piano di volo ATS e nuove autorizzazioni successive;	
20) calcoli di ripianificazioni in volo; e	
21) informazioni meteorologiche pertinenti.	
b) Gli elementi già disponibili in altri documenti o in altre fonti accettabili o non necessari per il tipo di esercizio in questione possono essere omessi dal piano di volo d'esercizio.	
c) L'esercente deve assicurare che il piano di volo d'esercizio e la sua utilizzazione sono descritti nel Manuale delle Operazioni.	
d) L'esercente deve assicurare che tutte le iscrizioni nel piano di volo d'esercizio sono fatte simultaneamente e in modo irreversibile.	

PROPOSTA INIZIALE

OPS 1.1065

Durata di conservazione dei documenti

L'esercente deve assicurare che tutte le registrazioni e tutte le informazioni tecniche ed operative di interesse per ogni singolo volo sono conservate per la durata specificata nell'appendice 1 alla OPS 1.1065.

OPS 1.1070

Organigramma dell'esercente relativo alla gestione della manutenzione

L'esercente deve conservare un organigramma di gestione manutenzione approvato conformemente alla OPS 1.905.

OPS 1.1071

Quaderno tecnico di bordo del velivolo

L'esercente deve tenere un quaderno tecnico di bordo del velivolo conformemente alla OPS 1.915.

Appendice 1 alla OPS 1.1045

Contenuto del Manuale delle Operazioni

L'esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni contiene i seguenti elementi:

A — GENERALITÀ/FONDAMENTI

0. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MANUALE DELLE OPERAZIONI

0.1. *Introduzione*

a) Una dichiarazione che il Manuale è conforme a tutti i regolamenti applicabili ed ai termini e condizioni del Certificato di operatore aereo (COA) applicabile.

b) Una dichiarazione che il Manuale contiene istruzioni operative che devono essere obbligatoriamente seguite dal personale interessato.

c) Un elenco ed una breve descrizione delle diverse parti, dei loro contenuti, del loro campo di applicazione e del loro uso.

d) La spiegazione e la definizione dei termini e delle parole necessarie per l'uso del Manuale.

0.2. *Sistema di modifica e di revisione*

a) Chi è responsabile dell'emissione e dell'inserimento delle modifiche e delle revisioni.

PROPOSTA MODIFICATA

a) Informazioni dettagliate della(e) persona(e) responsabile(i) dell'emissione e dell'inserimento delle modifiche e delle revisioni.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Registrazione delle modifiche e delle revisioni con le date di inserimento e di entrata in vigore.	Invariato
c) Dichiarazione che le modifiche e le revisioni scritte a mano non sono permesse salvo nei casi che richiedano l'adozione immediata di modifiche o revisioni per motivi di sicurezza.	
d) Descrizione del sistema usato per l'annotazione delle pagine e loro date di entrata in vigore.	
e) Elenco delle pagine in vigore.	
f) Annotazione delle modifiche (sulle pagine di testo e, per quanto possibile, su schemi e diagrammi).	
g) Revisioni temporanee.	
h) Descrizione del sistema di distribuzione dei Manuali, delle modifiche e delle revisioni.	
1. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ	
1.1. *Struttura dell'organizzazione*	
Descrizione della struttura dell'organizzazione comprendente l'organigramma generale della società e l'organigramma del dipartimento Operazioni. L'organigramma deve specificare le relazioni esistenti tra il dipartimento Operazioni e gli altri dipartimenti della società. In particolare devono essere indicati i rapporti gerarchici e funzionali di tutte le divisioni, tutti i dipartimenti, ecc., legati alla sicurezza delle operazioni di volo.	
1.2. *Responsabili designati ("Postholders")*	
I nomi di tutti i postholders responsabili delle operazioni di volo, del sistema di manutenzione, della formazione dell'equipaggio e delle operazioni di terra, conformemente alla OPS 1.175 i). Deve essere inclusa una descrizione delle loro funzioni e delle loro responsabilità.	
1.3. *Responsabilità e compiti dei quadri operativi*	
Descrizione delle funzioni, responsabilità ed autorità dei quadri operativi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni di volo e loro conformità ai regolamenti applicabili.	
1.4. *Autorità, funzioni e responsabilità del comandante*	
Dichiarazione che definisce l'autorità, i compiti e le responsabilità del comandante.	
1.5. *Compiti e responsabilità dei membri d'equipaggio che non siano il comandante*	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. CONTROLLO OPERATIVO E SUPERVISIONE	
2.1. *Supervisione dell'esercizio da parte dell'esercente*	
Descrizione del sistema di supervisione dell'esercizio da parte di un esercente [vedi OPS 1.175 g)]. Quest'ultimo deve specificare come sono controllate la sicurezza delle operazioni di volo e le qualificazioni del personale. In particolare, devono essere descritte le procedure relative ai seguenti punti:	
a) validità delle licenze e delle qualifiche;	
b) competenza del personale operativo; e	
c) controllo, analisi e conservazione di registri, documenti di volo, informazioni e dati supplementari.	
2.2. *Sistema di diffusione delle istruzioni e informazioni operative supplementari*	
Descrizione di tutti i sistemi di diffusione d'informazioni suscettibili di interessare l'esercizio, ma complementari a quelle del Manuale delle Operazioni. Devono anche essere specificati il campo di applicazione di tali informazioni e le responsabilità della loro diffusione.	
2.3. *Programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli*	
Descrizione degli aspetti principali del programma di sicurezza dei voli.	
2.4. *Controllo operativo*	
Descrizione delle procedure e delle responsabilità necessarie per esercitare il controllo operativo per quanto riguarda la sicurezza dei voli.	
2.5. *Poteri dell'Autorità*	
Descrizione dei poteri dell'Autorità.	
3. SISTEMA QUALITÀ	
La descrizione del sistema qualità adottato comprende almeno:	
a) la politica della qualità;	
b) una descrizione dell'organizzazione del sistema qualità; e	
c) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità.	
4. COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO	
4.1. *Composizione dell'equipaggio*	
una spiegazione del metodo che permette di determinare la composizione dell'equipaggio tenendo conto di quanto segue:	
a) tipo del velivolo;	
b) area e tipo di esercizio;	

PROPOSTA INIZIALE

c) fase del volo;

d) requisiti minimi per l'equipaggio e turno di volo previsto;

e) esperienza (totale e sul tipo), esperienza recente e qualifica dei membri d'equipaggio; e

f) nomina del comandante e, qualora la durata del volo lo imponga, procedure per sostituire il comandante o altri membri dell'equipaggio di condotta (vedi appendice 1 alla OPS 1.940).

g) nomina del capo cabina e, qualora la durata del volo lo imponga, procedure per sostituire il capo cabina o altri membri dell'equipaggio di cabina.

4.2. *Nomina del comandante*

Le regole applicabili per la nomina del comandante.

4.3. *Incapacità dell'equipaggio di condotta*

Istruzioni sulla successione del comando in caso di incapacità dell'equipaggio di condotta.

4.4. *Esercizio con più di un tipo*

Una dichiarazione indicante quali velivoli sono considerati di un solo tipo ai fini della:

a) programmazione io di condotta; e

b) programmazione dell'equipaggio di cabina.

5. REQUISITI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONI

5.1. Descrizione delle licenze, qualificazioni/competenze (ad es. di rotte e aeroporti), esperienza, formazione, controlli ed esperienza recente che il personale operativo deve avere al fine di assicurare lo svolgimento dei propri compiti. Deve essere tenuto conto del tipo di velivolo, del tipo di esercizio e della composizione dell'equipaggio.

5.2. *Equipaggio di condotta*

a) Comandante.

b) Pilota sostituto del comandante.

c) Copilota.

d) Pilota sottoposto a supervisione.

e) Operatore del pannello impianti.

f) Esercizio con più di un tipo o variante.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
5.3. *Equipaggio di cabina*	
a) Capo cabina.	
b) Membro d'equipaggio di cabina.	
i) Membro d'equipaggio di cabina richiesto.	
ii) Membro d'equipaggio di cabina supplementare e membro d'equipaggio di cabina per i voli di familiarizzazione.	
c) Esercizio con più di un tipo o variante.	
5.4. *Personale di formazione, controllo e supervisione*	
a) Per l'equipaggio di condotta.	
b) Per l'equipaggio di cabina.	
5.5. *Altro personale operativo*	
6. PRECAUZIONI IN MATERIA DI SALUTE DELL'EQUIPAGGIO	
6.1. *Precauzioni in materia di salute dell'equipaggio*	
La regolamentazione pertinente e gli orientamenti ad uso dei membri d'equipaggio in materia di salute ed in particolare:	
a) alcool e bevande alcoliche;	
b) narcotici;	
c) medicinali;	
d) sonniferi;	
e) prodotti farmaceutici;	
f) immunizzazione;	
g) immersione in profondità;	
h) donazione di sangue;	
i) precauzioni alimentari prima del volo e durante il volo;	
j) sonno e riposo; e	
k) operazioni chirurgiche.	
7. LIMITAZIONE DEI TEMPI DI VOLO	
7.1. *Limitazione dei tempi di volo e delle ore di servizio e requisiti di riposo*	
Il programma elaborato dall'esercente conformemente ai requisiti nazionali in vigore.	Il programma elaborato dall'esercente conformemente ai requisiti applicabili.
7.2. *Superamento dei limiti di tempo di volo e di ore di servizio e/o riduzione dei tempi di riposo*	Invariato
Condizioni in cui possono essere superati i tempi di volo e le ore di servizio o in cui possono essere ridotti i tempi di riposo e procedure impiegate per segnalare tali modifiche.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

8. PROCEDURE OPERATIVE

8.1. *Istruzioni per la preparazione del volo*

A seconda del tipo di esercizio:

8.1.1. *Altitudini minime di volo*

Descrizione del metodo di determinazione e di applicazione delle altitudini minime che comprenda:

a) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli VFR; e

b) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli IFR.

8.1.2. *Criteri per determinare l'utilizzabilità degli aeroporti*

8.1.3. *Metodi per determinare i minimi operativi di aeroporto*

Metodo per determinare i minimi operativi di aeroporto per i voli IFR conformemente al capitolo E della OPS 1. È necessario fare riferimento alle procedure di determinazione della visibilità e/o della RVR (portata visiva di pista) e di determinazione dell'applicabilità della visibilità effettivamente constatata dai piloti, della visibilità trasmessa e della RVR trasmessa.

8.1.4. Minimi operativi in rotta per i voli VFR o per porzioni di volo VFR e, per i monomotori, istruzioni sulla selezione della rotta per quanto riguarda la disponibilità di superfici che permettano un atterraggio forzato in sicurezza.

8.1.5. *Presentazione e applicazione dei minimi operativi di aeroporto e in rotta*

8.1.6. *Interpretazione delle informazioni meteorologiche*

Materiale esplicativo sulla decodifica delle previsioni e dei messaggi di osservazioni meteorologiche relativi alla zona di esercizio, ivi compresa l'interpretazione delle espressioni condizionali.

8.1.7. *Determinazione delle quantità di combustibile, olio, e acqua-metanolo trasportate*

Metodi con cui le quantità di combustibile, olio ed acqua-metanolo da trasportare sono determinate e controllate in volo. Questa sezione deve anche comprendere istruzioni sulla misura e sulla distribuzione dei fluidi trasportati a bordo. Tali istruzioni devono tenere conto di tutte le circostanze suscettibili di presentarsi in volo, in particolare della possibilità di una ripianificazione in volo e dell'avaria di uno o più gruppi motore del velivolo. Deve inoltre essere descritto il sistema di conservazione dei dati relativi al combustibile e all'olio.

8.1.8. *Massa e centraggio*

Principi generali di massa e centraggio, in particolare:

a) definizioni;

PROPOSTA INIZIALE

b) metodi, procedure e responsabilità in materia di preparazione e accettazione dei calcoli di massa e centraggio;

c) politica di utilizzazione delle masse standard e/o delle masse reali;

d) metodo di determinazione della massa passeggeri, bagagli e carico applicabile;

e) masse passeggeri e bagagli applicabili per diversi tipi di esercizio e di velivolo;

f) istruzioni ed informazioni generali necessarie per la verifica dei vari tipi di documentazione di massa e centraggio in uso;

g) procedure di modifiche all'ultimo minuto;

h) densità del combustibile, del lubrificante e dell'acqua; e

i) procedure/politiche di assegnazione dei posti.

8.1.9. *Piano di volo ATS*

Procedure e responsabilità per la preparazione e la presentazione del piano di volo ATS (servizi della circolazione aerea). Tra gli elementi da prendere in considerazione figura il metodo di presentazione dei piani di volo singoli e ripetitivi.

8.1.10. *Piano di volo d'esercizio*

Procedure e responsabilità per la preparazione e l'accettazione del piano di volo d'esercizio. L'utilizzazione del piano di volo d'esercizio deve essere descritta fornendo degli esempi dei moduli di piano di volo d'esercizio in uso.

8.1.11. *Quaderno tecnico di bordo del velivolo*

Devono essere descritte le responsabilità e l'utilizzazione del quaderno tecnico di bordo del velivolo dell'esercente fornendo degli esempi del modulo utilizzato.

8.1.12. *Elenco dei documenti, moduli ed informazioni supplementari da trasportare*

8.2. *Istruzioni relative al servizio a terra*

8.2.1. *Procedure di rifornimento di combustibile*

Descrizione delle procedure di rifornimento, in particolare:

a) misure cautelari di sicurezza durante il rifornimento e l'estrazione di combustibile, compreso il caso in cui un gruppo ausiliario di potenza è operativo o un motore a turbina è in funzione con il freno dell'elica azionato;

b) rifornimento ed estrazione di combustibile durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo; e

c) precauzioni da prendere per evitare miscele di carburanti.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

8.2.2. *Procedure di assistenza passeggeri, carico e velivolo in relazione alla sicurezza*

Descrizione delle procedure di assistenza da seguire per assegnare i posti, per imbarcare o sbarcare i passeggeri e per caricare o scaricare il velivolo. Devono inoltre essere specificate altre procedure atte a garantire la sicurezza mentre il velivolo si trova sulla rampa. Le procedure di assistenza devono riguardare in particolare:

a) i bambini/gli infanti, i passeggeri malati e le persone con mobilità ridotta;

b) il trasporto di passeggeri non ammissibili, deportati o persone sotto custodia;

c) le dimensioni e il peso autorizzati dei bagagli a mano;

d) il carico e la sistemazione dei bagagli all'interno del velivolo;

e) i carichi speciali e la classificazione dei compartimenti di carico;

f) la posizione degli impianti al suolo;

g) il funzionamento delle porte del velivolo;

h) la sicurezza sulla rampa, in particolare prevenzione degli incendi, nelle zone di scarico e di aspirazione;

i) le procedure di avviamento, di partenza dalla rampa e di arrivo alla rampa;

j) il servizio di assistenza ai velivoli; e

k) i documenti e i moduli relativi all'assistenza del velivolo;

l) occupazione plurima dei sedili del velivolo.

8.2.3. *Procedure di rifiuto d'imbarco*

Procedure per assicurare che l'imbarco è rifiutato alle persone che appaiono intossicate o che dimostrano, con il proprio comportamento o attraverso determinati segni fisici, di essere sotto l'influenza di droghe o medicinali, ad eccezione dei pazienti sottoposti a cure mediche adeguate.

8.2.4. *Rimozione e prevenzione delle formazioni di ghiaccio a terra*

Descrizione della politica e delle procedure di rimozione e prevenzione delle formazioni di ghiaccio sui velivoli al suolo. Devono essere descritti, tra l'altro, i tipi e gli effetti del ghiaccio e di altri contaminanti sui velivoli quando sono fermi, durante i movimenti a terra e durante il decollo. Inoltre deve essere fornita una descrizione dei tipi di fluido utilizzato, ivi compresi:

a) nome della marca o denominazione commerciale;

b) caratteristiche;

c) effetti sulle prestazioni del velivolo;

d) tempi di attesa; e

e) precauzioni durante l'uso.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
8.3. *Procedure di volo*	
8.3.1. *Politica VFR/IFR*	
Descrizione della politica per autorizzare i voli VFR o per esigere che i voli siano IFR o per passare da un tipo all'altro.	
8.3.2. *Procedure di navigazione*	
Descrizione di tutte le procedure di navigazione relative al tipo e alla zona di esercizio. È necessario tenere conto dei seguenti elementi:	
a) le procedure di navigazione standard, compresi i metodi che permettono di eseguire controlli incrociati indipendenti della raccolta dati su tastiera, qualora questa influenzi la traiettoria di volo del velivolo;	
b) la navigazione MNPS e polare e la navigazione in altre zone designate;	
c) la RNAV;	
d) la ripianificazione in volo; e	
e) le procedure da seguire in caso di degradazione dei sistemi; e	
f) gli RVSM (i minimi di separazione verticale ridotta).	
8.3.3. *Procedure di regolazione dell'altimetro*	
8.3.4. *Procedure del sistema di avviso di altitudine*	
8.3.5. *Procedure del sistema di avviso di prossimità al terreno*	
8.3.6. *Politica e procedure di utilizzazione del sistema TCAS/ACAS*	
8.3.7. *Politica e procedure di gestione del combustibile in volo*	
8.3.8. *Condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose*	
Procedure per operare in condizioni atmosferiche potenzialmente pericolose o per evitarle, in particolare in caso di:	
a) temporali;	
b) formazione di ghiaccio;	
c) turbolenza;	
d) "windshear";	
e) flusso di eiezione ("jetstream");	
f) nubi di cenere vulcanica;	
g) forti precipitazioni;	
h) tempeste di sabbia;	
i) onde orografiche; e	
j) inversioni significative di temperatura.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
8.3.9. *Turbolenza di scia* Criteri di separazione legati alla turbolenza di scia tenendo conto del tipo di velivolo, delle condizioni di vento e dell'ubicazione della pista.	
8.3.10. *Membri d'equipaggio ai loro posti di lavoro* Requisito che i membri d'equipaggio occupino i posti o i sedili assegnati loro durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza.	
8.3.11. *Uso delle cinture di sicurezza per l'equipaggio e i passeggeri* Necessità che i membri d'equipaggio e i passeggeri facciano uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza durante le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza.	
8.3.12. *Ammissione alla cabina di pilotaggio* Condizioni di ammissione in cabina di pilotaggio di persone che non siano membri dell'equipaggio di condotta. Devono anche essere descritte le misure relative all'ammissione degli ispettori inviati dall'Autorità.	
8.3.13. *Utilizzazione dei sedili equipaggio liberi* Condizioni e procedure di utilizzazione dei sedili equipaggio liberi.	
8.3.14. *Incapacità dei membri d'equipaggio* Procedure da seguire in caso d'incapacità di membri d'equipaggio in volo. Devono essere specificati gli esempi di tipi d'incapacità ed i mezzi per riconoscerli.	
8.3.15. *Requisiti di sicurezza in cabina* Procedure a) Procedure relative alla preparazione della cabina per il volo, ai requisiti in volo e alla preparazione dell'atterraggio, ivi comprese le procedure relative alla sicurezza della cabina e dei servizi; b) procedure atte a garantire che i passeggeri sono sistemati in maniera tale che, nel caso sia richiesta un'evacuazione di emergenza, essi possano facilitare al meglio e non ostacolare l'evacuazione del velivolo; c) procedure da seguire durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri; e d) procedure da seguire in caso di rifornimento combustibile durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo; e) procedure relative all'autorizzazione o meno di fumare a bordo.	
8.3.16. *Procedure d'informazione dei passeggeri* Contenuto, mezzi e tempi dell'informazione dei passeggeri conformemente alla OPS 1.285.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
8.3.17. *Procedure per l'impiego dei velivoli quando a bordo sono presenti i sistemi di rivelazione di radiazioni cosmiche o solari* Procedure di utilizzazione dei sistemi di rivelazione delle radiazioni cosmiche e solari e di registrazione dei dati, ivi comprese le azioni da avviare in caso di superamento dei limiti specificati nel Manuale delle Operazioni. Inoltre, le procedure, comprese le procedure ATS, da seguire in caso di decisone di discesa o di dirottamento.	
8.4. *Operazioni in condizioni di bassa visibilità* Descrizione delle procedure operative relative alle operazioni in condizioni di bassa visibilità (vedi anche capitoli D e E).	
8.5. *ETOPS* Descrizione delle procedure operative ETOPS.	
8.6. *Utilizzazione delle MEL (liste degli equipaggiamenti minimi) e delle CDL (liste delle deviazioni tollerate)*	
8.7. *Voli non commerciali* Procedure e limitazioni per: a) Voli di addestramento; b) Voli di prova; c) Voli di consegna; d) Voli di trasporto; e) Voli di dimostrazione; e f) Voli di posizionamento, specificando il tipo di persone che può essere trasportato su tali voli.	
8.8.*Requisiti in materia di ossigeno* 8.8.1. Spiegazione delle condizioni in cui deve essere fornito e utilizzato l'ossigeno.	
8.8.2. *I requisiti in materia di ossigeno per:* a) l'equipaggio di condotta; b) l'equipaggio di cabina; e c) i passeggeri.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
9. MERCI PERICOLOSE E ARMI	
9.1. Informazioni, istruzioni e consigli di tipo generale sul trasporto di merci pericolose, in particolare:	
a) politica dell'esercente sul trasporto di merci pericolose;	
b) consigli relativi ai requisiti in materia di accettazione, etichettatura, manipolazione, stivaggio e isolamento delle merci pericolose;	
c) procedure di risposta a situazioni di emergenza in cui siano coinvolte merci pericolose;	
d) compiti di tutto il personale interessato, conformemente alla OPS 1.1215; e	
e) istruzioni per il trasporto dei dipendenti dell'esercente.	
9.2. Condizioni per il trasporto di armi e munizioni da guerra ed armi da sport.	
10. SICUREZZA	
10.1. Istruzioni e consigli non confidenziali sulla sicurezza, in cui siano specificati i poteri e le responsabilità del personale operativo. Devono essere anche specificate le misure e le procedure di gestione e di segnalazione di atti criminali a bordo quali interventi illeciti, atti di sabotaggio, minacce di attentati dinamitardi e dirottamenti.	
10.2. Descrizione delle misure di sicurezza preventive e della formazione.	
Nota: Parte delle istruzioni e dei consigli di sicurezza possono rimanere confidenziali.	
11. COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI E INCONVENIENTI	
Procedure relative al trattamento, alla notifica e al riferimento di incidenti o inconvenienti	
Questa sezione deve comprendere:	
a) le definizioni di incidente e di inconveniente e responsabilità corrispondenti di tutte le persone interessate;	
b) l'indicazione dei dipartimenti della società, dell'Autorità o altre istituzioni che devono essere informati in caso di incidente, con quali mezzi e in quale ordine;	
c) i requisiti specifici in caso di segnalazione di incidenti o inconvenienti durante il trasporto di merci pericolose;	
d) una descrizione dei requisiti di riferimento degli incidenti e degli inconvenienti specifici;	
e) devono essere inclusi anche i moduli di resoconto e la procedura per presentarli all'Autorità; e	

PROPOSTA INIZIALE

f) se l'esercente adotta procedure di segnalazione supplementari in materia di sicurezza, per uso interno, una descrizione del loro campo di applicazione e relativi moduli da utilizzare.

12. REGOLE DELL'ARIA

Le regole dell'aria comprendono:

a) Regole di volo a vista e di volo strumentale;

b) Campo di applicazione territoriale delle regole dell'aria;

c) Procedure di comunicazione, incluse le procedure da seguire in caso di guasto dei dispositivi di comunicazione;

d) Informazioni ed istruzioni attinenti all'intercettazione di velivoli civili;

e) Circostanze nelle quali deve essere mantenuto un servizio d'ascolto radio;

f) Segnali;

g) Sistema orario usato nell'esercizio;

h) Autorizzazioni dell'ATC, conformità al piano di volo e rapporti di posizione;

i) Segnali visivi usati per avvisare un velivolo non autorizzato che sorvola o che sta per sorvolare una zona pericolosa, proibita o regolamentata;

j) Procedure per i piloti testimoni di un incidente o che ricevono un messaggio di pericolo;

k) Codici visivi terra/aria ad uso dei sopravvissuti, descrizione e utilizzazione degli aiuti alla segnalazione; e

l) Segnali di soccorso e d'urgenza.

B — UTILIZZAZIONE DEL VELIVOLO — ELEMENTI RELATIVI AL TIPO

È necessario tenere conto delle differenze tra tipi e varianti di tipi e distribuirle nelle seguenti sezioni:

0. INFORMAZIONI GENERALI ED UNITÀ DI MISURA

0.1. Informazioni generali (ad es. dimensioni del velivolo), comprese una descrizione delle unità di misura utilizzate per l'esercizio del tipo di velivolo in questione e le tavole di conversione.

1. LIMITAZIONI

1.1. Descrizione delle limitazioni certificate e delle limitazioni operative applicabili, tra cui:

a) Basi di certificazione (ad es. JAR-23, JAR-25, allegato 16 dell' ICAO (JAR-36 e JAR-34) ecc.);

b) Configurazione dei posti passeggeri per ogni tipo di velivolo, con relativo schema;

c) Tipi di esercizio approvati (ad es. IFR/VFR, CAT II/III, voli in condizioni di ghiacciamento note, ecc.);

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
d) Composizione dell'equipaggio;	
e) Massa e baricentro;	
f) Limitazioni di velocità;	
g) Inviluppo/i di volo;	
h) Limiti di vento, comprese le operazioni su piste contaminate;	
i) Limiti di prestazioni per le configurazioni applicabili;	
j) Pendenza della pista;	
k) Limitazioni su piste bagnate o contaminate;	
l) Contaminazione della cellula; e	
m) Limitazioni degli impianti.	
2. PROCEDURE NORMALI	
2.1. Procedure normali e compiti assegnati all'equipaggio, liste di controllo appropriate, sistema per utilizzare una lista di controllo e istruzioni relative alle procedure di coordinamento necessarie tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le seguenti procedure e funzioni normali:	
a) Pre-volo;	
b) Pre-partenza;	
c) Controllo e regolazione degli altimetri;	
d) Rullaggio, decollo e salita;	
e) Procedure antirumore;	
f) Crociera e discesa;	
g) Avvicinamento, preparazione e briefing per l'atterraggio;	
h) Avvicinamento VFR;	
i) Avvicinamento strumentale;	
j) Avvicinamento a vista e circuitazione;	
k) Avvicinamento mancato;	
l) Atterraggio normale;	
m) Post atterraggio; e	
n) Operazioni su piste bagnate e contaminate.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. PROCEDURE ANORMALI E DI EMERGENZA

3.1. Procedure anormali e di emergenza e compiti assegnati all'equipaggio, liste di controllo appropriate, sistema per utilizzare una lista di controllo e istruzioni relative alle procedure di coordinamento necessarie tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina. Devono essere incluse le seguenti procedure e funzioni anormali e di emergenza:

a) Incapacità dell'equipaggio;

b) Procedure incendio e fumo;

c) Voli non pressurizzati e parzialmente pressurizzati;

d) Superamento dei limiti strutturali, ad es. atterraggio in sovrappeso;

e) Superamento dei limiti di radiazioni cosmiche;

f) Fulminazione;

g) Comunicazioni di soccorso e allarme dell'ATC in caso di emergenza;

h) Avaria motore;

i) Avaria impianto;

j) Guida per un dirottamento in caso di un guasto tecnico grave;

k) Allarme di prossimità al suolo;

l) Allarme TCAS;

m) "Windshear"; e

n) Atterraggio/ammaraggio di emergenza.

4. PRESTAZIONI

4.0. I dati relativi alle prestazioni devono essere forniti in modo da essere utilizzati facilmente.

4.1. *Dati sulle prestazioni*

Devono essere inclusi gli elementi relativi alle prestazioni, che forniscono i dati necessari per conformarsi ai requisiti sulle prestazioni di cui ai capitoli F, G, H, e I della OPS 1, al fine di determinare:

a) i limiti di salita al decollo — massa, altitudine, temperatura;

b) la lunghezza di pista al decollo (asciutta, bagnata, contaminata);

c) i dati della traiettoria netta di volo per il calcolo della separazione dagli ostacoli o, se del caso, i dati della traiettoria di volo al decollo;

d) le perdite di pendenza per salite in virata;

e) i limiti di salita in rotta;

f) i limiti di salita in avvicinamento;

PROPOSTA INIZIALE

g) i limiti di salita all'atterraggio;

h) la lunghezza di pista all'atterraggio (asciutta, bagnata, contaminata), compresi gli effetti dell'avaria in volo di un impianto o di uno strumento, se tale avaria influisce sulla distanza di atterraggio;

i) i limiti dell'energia di frenatura; e

j) le velocità applicabili alle diverse fasi di volo (considerando anche piste bagnate o contaminate).

4.1.1. *Dati supplementari riguardanti i voli in condizioni di ghiacciamento*

È necessario tenere conto di tutte le prestazioni certificate relative ad una configurazione autorizzata, o ad una deviazione dalla configurazione, come nel caso di guasto al dispositivo antislittamento.

4.1.2. Qualora i dati sulle prestazioni richiesti per la classe di prestazioni considerata non fossero disponibili nel Manuale di Volo approvato, devono essere inclusi altri dati accettabili dall'Autorità. D'altra parte, il Manuale delle Operazioni può contenere dei riferimenti ai dati approvati del Manuale di Volo, se tali dati non sono suscettibili di essere usati spesso o in casi di emergenza.

4.2. *Dati supplementari sulle prestazioni*

Tra i dati supplementari sulle prestazioni possono figurare:

a) la pendenza di salita con tutti i motori operativi;

b) la discesa graduale;

c) gli effetti dei fluidi di sbrinamento/anti ghiaccio;

d) il volo con carrello estratto;

e) per velivoli con tre o più motori, i voli di trasporto con un motore inoperativo; e

f) i voli effettuati secondo la CDL.

5. PIANIFICAZIONE DEI VOLI

5.1. Dati ed istruzioni necessari per la pianificazione pre-volo e in volo, compresi fattori quali le tabelle della velocità e della potenza. Se del caso, devono essere incluse le procedure per uno o più motori inoperativi, i voli ETOPS (in particolare la velocità di crociera con un motore inoperativo e la distanza massima da un aeroporto adeguato determinata conformemente alla OPS 1.245) ed i voli verso un aeroporto isolato.

5.2. Il metodo di calcolo del combustibile necessario per le diverse fasi del volo, conformemente alla OPS 1.255.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
6. MASSA E CENTRAGGIO	
Istruzioni e dati per il calcolo della massa e del centraggio, in particolare:	
a) sistema di calcolo (ad es. sistema di indice);	
b) informazioni ed istruzioni per compilare i documenti di massa e centraggio, compresi quelli di tipo manuale e informatico;	
c) limiti di massa e baricentro per i tipi, le varianti o i diversi velivoli usati dall'esercente; e	
d) masse operative a secco e baricentro o indice corrispondente.	
7. CARICAMENTO	
Procedure e disposizioni per il caricamento e lo stivaggio del carico a bordo del velivolo.	
8. LISTA DELLE DEVIAZIONI TOLLERATE (CDL)	
La lista delle deviazioni tollerate (CDL), se fornita dal costruttore, che tenga conto dei tipi di velivolo e delle varianti apportate, comprese le procedure da seguire quando un velivolo è messo in servizio conformemente ai termini della propria CDL.	
9. LISTA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MINIMI (MEL)	
La lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) tenendo conto dei tipi di velivolo e delle varianti apportate nonché dei tipi e delle zone di esercizio. La MEL deve comprendere gli equipaggiamenti di navigazione e deve tenere conto delle prestazioni richieste per la rotta e la zona di esercizio.	
10. EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA E DI SOPRAVVIVENZA, COMPRESO L'OSSIGENO	
10.1. Una lista degli equipaggiamenti di sopravvivenza che devono essere trasportati su tutte le rotte e le procedure per controllarne l'utilizzabilità prima del decollo. Devono anche essere incluse le istruzioni relative all'ubicazione, all'accessibilità e all'uso dell'equipaggiamento di emergenza e di sopravvivenza con le relative liste di controllo.	
10.2. La procedura per determinare la quantità di ossigeno necessaria e la quantità effettivamente disponibile. Devono essere presi in considerazione il profilo di volo, il numero di occupanti e un'eventuale depressurizzazione della cabina. Le informazioni fornite devono essere in forma facilmente utilizzabile.	
11. PROCEDURE DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA	
11.1. *Istruzioni per la preparazione di un'evacuazione di emergenza, compresi il coordinamento dell'equipaggio e l'assegnazione alle postazioni di emergenza*	
11.2. *Procedure di evacuazione di emergenza*	
Descrizione dei compiti assegnati ai membri dell'equipaggio per l'evacuazione rapida di un velivolo e la gestione dei passeggeri in caso di ammaraggio o atterraggio forzato o altro caso di emergenza.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
12. IMPIANTI DI BORDO DEL VELIVOLO	
Descrizione degli impianti di bordo del velivolo, dei relativi comandi e indicazioni e delle istruzioni per il loro uso.	
C — ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SULLE ROTTE E GLI AEROPORTI	
1. Istruzioni ed informazioni relative alle comunicazioni, alla navigazione ed agli aeroporti, compresi altitudini e livelli di volo minimi per ogni rotta da seguire e minimi operativi per ogni aeroporto da utilizzare, in particolare:	
a) altitudine/livello di volo minimo	
b) minimi operativi per gli aeroporti di partenza, di destinazione e alternati;	
c) sistemi di comunicazione e aiuti alla navigazione;	
d) dati sulla pista e sull'infrastruttura dell'aeroporto;	
e) avvicinamento, avvicinamento mancato e procedure di partenza, comprese le procedure antirumore;	
f) procedure in caso di guasto dei dispositivi di comunicazione;	
g) mezzi di ricerca e di salvataggio nelle zone che il velivolo deve sorvolare;	
h) descrizione delle carte aeronautiche che devono essere presenti a bordo, tenuto conto del tipo di volo e della rotta da seguire, compreso il metodo di verifica della loro validità;	
i) disponibilità dei servizi d'informazione aeronautici meteorologici;	
j) procedure di comunicazione e di navigazione in rotta;	
k) classificazione degli aeroporti per la qualificazione dell'equipaggio di condotta;	
l) limitazioni speciali di aeroporto (limitazioni di prestazioni e procedure operative).	
D — FORMAZIONE	
1. Programmi di formazione e di controllo per tutto il personale dell'esercizio impegnato in compiti operativi in relazione alla preparazione e/o all'esecuzione del volo.	
2. I programmi di formazione e di controllo devono comprendere:	
2.1. Per l'equipaggio di condotta. tutti i punti pertinenti di cui ai capitoli E ed N;	
2.2. Per l'equipaggio di cabina. tutti i punti pertinenti di cui al capitolo O;	

PROPOSTA INIZIALE

2.3. Per tutto il personale operativo interessato, inclusi i membri d'equipaggio:

a) tutti i punti pertinenti di cui al capitolo R (trasporto di merci pericolose per via aerea); e

b) tutti i punti pertinenti di cui al capitolo S (sicurezza).

2.4. Per il personale operativo che non faccia parte dell'equipaggio (per es. personale di movimentazione, di manutenzione, ecc.)

tutti i punti pertinenti della OPS relativa ai loro compiti.

3. *Procedure*

3.1. Procedure di formazione e di controllo.

3.2. Procedure da applicare nel caso in cui il personale non raggiunge o non mantiene il livello richiesto.

3.3. Procedure atte a garantire che situazioni anormali o di emergenza, che richiedano l'applicazione, totale o parziale, delle procedure anormali o di emergenza e la simulazione delle IMC con mezzi artificiali, non sono simulate durante i voli di trasporto aereo commerciale.

4. Descrizione dei documenti da conservare e indicazione della durata di conservazione (vedi appendice 1 alla OPS 1.1065).

Appendice 1 alla OPS 1.1065

Durata di conservazione dei documenti

L'esercente deve assicurare che le informazioni/i documenti seguenti sono archiviati in forma accettabile, accessibile all'Autorità, per la durata indicata nella seguente tabella.

Nota: Informazioni supplementari relative ai documenti di manutenzione sono fornite al capitolo M.

Tabella 1

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'esecuzione di un volo

Informazioni utilizzate per la preparazione e l'esecuzione del volo specificate alla OPS 1.135	
Piano di volo d'esercizio	3 mesi
Quaderno tecnico di bordo del velivolo	24 mesi dopo la data dell'ultima iscrizione
Documentazione NOTAM/AIS specifica della rotta se pubblicata dall'esercente	3 mesi
Documentazione su massa e centraggio	3 mesi
Notifica di carichi speciali, comprese le merci pericolose	3 mesi

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Tabella 2

Rapporti e resoconti

Rapporti e resoconti	
Giornale di rotta	3 mesi
Rapporto/i di volo per registrare i dettagli di tutti gli eventi di cui alla OPS 1.420 o di tutti gli eventi che il comandante ritiene necessario riportare o registrare	3 mesi
Rapporti sui casi di superamento dei turni di volo e/o di riduzione dei periodi di riposo	3 mesi

Tabella 3

Registri relativi all'equipaggio di condotta

Registri relativi all'equipaggio di condotta	
Tempo di volo, turno di volo e periodo di riposo	15 mesi
Licenza	Finché il membro dell'equipaggio di condotta esercita i privilegi della propria licenza per l'esercente
Formazione di conversione e controllo	3 anni
Corso di comandante (controllo compreso)	3 anni
Addestramento e controlli periodici	3 anni
Formazione e controllo per operare in entrambi i posti di pilotaggio	3 anni
Esperienza recente (OPS 1.970)	15 mesi
Competenza di rotta e di aeroporto (vedi OPS 1.975)	3 anni
Formazione e qualifica per operazioni specifiche se richieste (ad es. ETOPS, Cat II/III)	3 anni
Formazione per merci pericolose, se del caso	3 anni

PROPOSTA INIZIALE

Tabella 4

Registri relativi all'equipaggio di cabina

Registri relativi all'equipaggio di cabina	
Tempo di volo, turno di volo e periodo di riposo	15 mesi
Formazione iniziale, di conversione e sulle differenze (controllo compreso)	Finché il membro dell'equipaggio di cabina è impiegato dall'esercente
Addestramento periodico e di aggiornamento (controllo compreso)	12 mesi dopo che il membro d'equipaggio ha cessato il servizio presso l'esercente
Formazione per merci pericolose, se del caso	3 anni

Tabella 5

Registri relativi ad altro personale operativo

Registri relativi ad altro personale operativo	
Docum. di formaz. e di qualificaz. degli altri membri del personale per i quali è richiesto dalla OPS un programma di formaz. approvato	Ultimi 2 rapporti di formazione

Tabella 6

Altri registri

Altri registri	
Registri delle dosi di radiazioni cosmiche e solari	12 mesi dopo che il membro d'equipaggio ha cessato il servizio presso l'esercente
Registri del sistema qualità	5 anni

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO Q

LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DELLE ORE DI SERVIZIO E REQUISITI DI RIPOSO

L'esercente deve predisporre un orario per ciascun membro di equipaggio, in cui siano specificati, conformemente alle disposizioni applicabili, i limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio nonché i periodi di riposo.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
CAPITOLO R	Invariato
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA AEREA	
OPS 1.1150	
Terminologia	
I termini usati nel presente capitolo hanno il seguente significato:	
1) Lista di verifica per accettazione: Documento utilizzato per effettuare il controllo dell'apparenza esterna dei colli contenenti merci pericolose e il controllo dei relativi documenti al fine di verificare il rispetto di tutti i requisiti appropriati.	
2) Aeromobile da carico: Qualsiasi aeromobile che trasporta merci o beni ma non passeggeri. In questo caso non sono considerati passeggeri le seguenti persone: i) un membro d'equipaggio; ii) un dipendente dell'esercente autorizzato e trasportato conformemente alle istruzioni del Manuale delle Operazioni; iii) un rappresentante autorizzato di un'Autorità; né iv) una persona con compiti che abbiano attinenza con la merce particolare a bordo.	
3) Incidente di rilievo connesso con merci pericolose: Un evento associato e relativo al trasporto di merci pericolose che causa ferite fatali o gravi ad una persona o danni materiali notevoli.	
4) Incidente connesso con merci pericolose: Un evento, diverso da un incidente di rilievo connesso con merci pericolose, associato e relativo al trasporto di merci pericolose, non verificantesi necessariamente a bordo di un velivolo, che causa ferite ad una persona, danni materiali, incendio, rottura, spillaggio, fuoriuscita di fluidi o radiazioni o altri segni di degrado dell'integrità dell'imballaggio. È considerato incidente connesso con merci pericolose anche ogni evento legato al trasporto di merci pericolose che mette in serio pericolo il velivolo o i suoi occupanti.	
5) Documento di trasporto di merci pericolose: Documento specificato nelle istruzioni tecniche. È compilato dalla persona che richiede il trasporto aereo delle merci pericolose e contiene informazioni relative a tali merci. Il documento comporta una dichiarazione firmata attestante che le merci pericolose sono descritte completamente e precisamente con la loro denominazione di trasporto corretta e il loro numero UN (se del caso) e che sono correttamente classificate, imballate, marcate, etichettate ed in condizioni idonee al trasporto.	
6) Contenitore per trasporto: Un contenitore per trasporto è un articolo da usare per il trasporto di materiali radioattivi concepito per facilitare il trasporto di tali materiali, imballati o meno, con uno o più mezzi di trasporto. (Nota: vedi definizione di unità di carico, dove le merci pericolose non comprendono i materiali radioattivi)	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
7) Agenzia di manutenzione: Un'agenzia che esegue per conto dell'esercente una parte o la totalità delle sue funzioni, tra cui ricezione, caricamento, scaricamento, trasferimento o altre operazioni relative ai passeggeri o al carico.	
8) Sovraimballaggio: Un contenitore utilizzato da uno speditore per uno o più colli, che permette di avere una sola unità da trasportare al fine di facilitare la manipolazione e lo stivaggio. (Nota: in questa definizione non è compresa l'unità di carico).	
9) Collo: Risultato completo dell'operazione di imballaggio comprendente l'imballaggio e il suo contenuto pronto per il trasporto.	
10) Imballaggio: Contenitore e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché il contenitore possa svolgere la sua funzione di contenimento e assicurare la conformità ai requisiti di imballaggio.	
11) Denominazione ufficiale di trasporto: Il nome che deve essere usato per designare un articolo o una sostanza particolare in tutti i documenti o le notifiche di trasporto e, se del caso, sugli imballaggi.	
12) Ferita grave: Ferita subita da una persona in un incidente, che:	
i) richiede un ricovero in ospedale, per un periodo superiore a 48 ore, entro 7 giorni dalla data in cui è stata subita la ferita; o	
ii) provoca la frattura di un osso (ad eccezione delle fratture semplici di dita di mani o piedi o del naso); o	
iii) provoca lacerazioni con gravi emorragie o lesioni di nervi, muscoli o tendini; o	
iv) provoca lesioni a qualsiasi organo interno; o	
v) comporta ustioni di secondo o terzo grado o ustioni su più del 5 % della superficie corporea; o	
vi) risulta dall'esposizione verificata a sostanze infettive o a radiazioni nocive.	
13) Stato di origine: L'Autorità del territorio in cui le merci pericolose sono state caricate per la prima volta su un velivolo.	
14) Istruzioni tecniche: Ultima edizione in vigore delle Istruzioni Tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. 9284-AN/905), comprendente supplementi e addenda, approvata e pubblicata per decisione del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.	
15) Numero UN: Numero di 4 cifre assegnato dal comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per identificare una sostanza o un particolare gruppo di sostanze.	

PROPOSTA INIZIALE

16) Unità di carico: Qualsiasi tipo di contenitore per aeromobile, di paletta con rete per aeromobile o di paletta con rete tesa sopra un igloo per aeromobile. (Nota: il sovraimballaggio non è compreso in questa definizione; per un contenitore di materiali radioattivi vedi la definizione di contenitore per trasporto).

OPS 1.1155

Autorizzazione per il trasporto di merci pericolose

L'esercente non deve trasportare merci pericolose se non è autorizzato dall'Autorità.

OPS 1.1160

Oggetto

a) L'esercente deve conformarsi alle disposizioni delle Istruzioni Tecniche in tutti i casi in cui devono essere trasportate merci pericolose, sia che il volo si svolga totalmente o parzialmente all'interno o totalmente all'esterno del territorio dello Stato in questione.

b) Articoli e sostanze che altrimenti sarebbero classificati come merci pericolose sono esclusi dalle disposizioni del presente capitolo, nella misura specificata nelle Istruzioni Tecniche, a condizione che:

1) debbano trovarsi a bordo del velivolo conformemente alle relative norme applicabili o per ragioni operative;

2) siano trasportati nel quadro della ristorazione o del servizio di cabina;

3) siano trasportati per utilizzazione in volo come aiuti veterinari o come prodotti di eutanasia di un animale;

4) siano trasportati a scopo di aiuto medico ai pazienti in volo, alle seguenti condizioni:

i) le bombole sono state fabbricate appositamente per contenere e trasportare quel gas particolare;

ii) le droghe, le medicine e gli altri oggetti medici sono sotto il controllo di personale esercitato durante il periodo del loro uso a bordo;

iii) i dispositivi contenenti pile a liquido sono mantenuti, e se necessario fissati, in posizione verticale per evitare la fuoriuscita dell'elettrolita; e

iv) sono prese le disposizioni necessarie per stivare e fissare tutti gli equipaggiamenti durante il decollo e l'atterraggio ed ogni voltai che il comandante lo ritenga necessario per motivi di sicurezza; o

5) siano trasportati da passeggeri o da membri d'equipaggio.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

c) Gli articoli e le sostanze destinati a sostituire quelli di cui al comma b) 1) devono essere trasportati su un velivolo conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1165

Limitazioni del trasporto di merci pericolose

a) L'esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli articoli e le sostanze specificamente identificate con il loro nome o con la loro descrizione generica nelle Istruzioni Tecniche come vietate per trasporto in ogni caso non sono trasportati a bordo di nessun velivolo

b) L'esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli articoli e le sostanze o altre merci identificate nelle Istruzioni Tecniche come vietate per trasporto in circostanze normali sono trasportati soltanto se:

1) sono oggetto di un'esenzione emanata dagli Stati interessati conformemente alle Istruzioni Tecniche; o

2) le Istruzioni Tecniche indicano che possono essere trasportate con riserva di un'autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine.

OPS 1.1170

Classificazione

L'esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli articoli e le sostanze sono classificati come merci pericolose conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1175

Imballaggio

L'esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che le merci pericolose sono imballate conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1180

Etichettatura e marcatura

a) L'esercente deve prendere tutte le misure ragionevoli per assicurare che i colli, i sovraimballaggi e i contenitori per trasporto sono etichettati e marcati conformemente alle Istruzioni Tecniche.

b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, l'etichettatura e la marcatura devono essere fatte in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

OPS 1.1185

Documento di trasporto di merci pericolose

a) L'esercente deve assicurare che, salvo indicazione contraria nelle Istruzioni Tecniche, le merci pericolose sono accompagnate da un apposito documento di trasporto.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal territorio di uno Stato, il documento deve essere compilato in inglese, oltre ad ogni altra lingua richiesta.

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.1195

Accettazione di merci pericolose

a) L'esercente non deve accettare merci pericolose da trasportare finché l'imballaggio, il sovraimballaggio o il contenitore per trasporto non sono stati ispezionati conformemente alle procedure di accettazione specificate nelle Istruzioni Tecniche.

b) L'esercente o la sua agenzia di manutenzione devono utilizzare una lista di controllo per l'accettazione. Tale lista deve enumerare tutti i punti importanti da controllare e deve essere in forma tale da permettere di registrare i risultati del controllo sia manualmente che meccanicamente o informaticamente.

OPS 1.1200

Ispezioni per scoprire danni, fuoriuscite o contaminazioni

L'esercente deve assicurare che:

1) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori di trasporto sono ispezionati per scoprire eventuali perdite o danni immediatamente prima di essere caricati su un velivolo o in un'unità di carico, conformemente alle Istruzioni Tecniche;

2) un'unità di carico non è caricata su un velivolo se non è stata ispezionata conformemente alle Istruzioni Tecniche e se le merci pericolose che contiene non sono state trovate esenti da perdite o danni;

3) i colli, sovraimballaggi o contenitori di trasporto che presentino perdite o danni non sono caricati a bordo di un velivolo;

4) qualsiasi collo di merci pericolose che si trovi a bordo di un velivolo e che presenti perdite o danni è sbarcato o è oggetto di un accordo di sbarco con un'autorità o un organismo competente. In tale caso, il resto della partita deve essere ispezionato al fine di assicurare che si trova in perfetto stato di trasporto e che il velivolo o il suo carico non hanno subito danni o contaminazioni; e

5) I colli, sovraimballaggi e contenitori di trasporto sono ispezionati per cercare tracce di danni o fuoriuscite al momento dello scaricamento del velivolo o dell'unità di carico e, se vengono trovate tali tracce, la zona in cui erano stivate le merci pericolose è ispezionata alla ricerca di eventuali danni o contaminazioni.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

OPS 1.1205

Eliminazione della contaminazione

L'esercente deve assicurare che:

1) qualsiasi contaminazione derivante da una fuoriuscita o da un danneggiamento di merci pericolose è eliminata senza indugio; e

2) un velivolo che sia stato contaminato da materiale radioattivo è immediatamente ritirato dal servizio e non è rimesso in servizio finché il livello di radiazione su tutte le superfici accessibili e la contaminazione volatile non siano più superiori ai valori specificati nelle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1210

Restrizioni di caricamento

a) *Cabina passeggeri e cabina di pilotaggio*

L'esercente deve assicurare che le merci pericolose non sono trasportate in una cabina del velivolo occupata da passeggeri o in cabina di pilotaggio, salvo indicazioni contrarie delle Istruzioni Tecniche.

b) *Compartimenti di carico*

L'esercente deve assicurare che le merci pericolose sono caricate, isolate, stivate e fissate su un velivolo conformemente alle Istruzioni Tecniche.

c) *Merci pericolose riservate ad aerei da carico*

L'esercente deve assicurare che i colli di merci pericolose con la scritta "Cargo Aircraft Only" sono trasportati con aerei da carico e caricati conformemente alle Istruzioni Tecniche.

OPS 1.1215

Comunicazione di informazioni

a) *Informazioni al personale di terra*

L'esercente deve assicurare che:

1) sono fornite le informazioni necessarie per permettere al personale di terra di svolgere i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di incidenti e inconvenienti connessi con merci pericolose; e

2) se del caso, le informazioni di cui al precedente comma a) 1) sono anche fornite alla sua agenzia di manutenzione.

b) *Informazioni ai passeggeri e altre persone*

1) L'esercente deve assicurare che le informazioni sono comunicate conformemente alle Istruzioni Tecniche in modo che i passeggeri siano avvertiti dei tipi di merci che è loro vietato trasportare a bordo di un velivolo; e

PROPOSTA INIZIALE

2) L'esercente e, se del caso, la sua agenzia di manutenzione devono assicurare che sono fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose.

c) *Informazioni ai membri d'equipaggio*

L'esercente deve assicurare che il Manuale delle Operazioni contenga le informazioni necessarie per permettere ai membri d'equipaggio di eseguire i propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in caso di emergenze connesse con merci pericolose.

d) *Informazioni al comandante*

L'esercente deve assicurare che il comandante riceve informazioni scritte, conformemente alle Istruzioni Tecniche.

e) *Informazioni in caso di inconveniente o incidente aereo*

1) L'esercente di un velivolo che sia coinvolto in un inconveniente aereo deve fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per minimizzare i rischi dovuti alla presenza di merci pericolose a bordo.

2) L'esercente di un velivolo che sia coinvolto in incidente aereo, deve, appena possibile, informare l'autorità competente dello Stato nel quale è accaduto l'incidente aereo della presenza di tutte le merci pericolose a bordo.

OPS 1.1220

Programmi di formazione

a) L'esercente deve elaborare e mantenere programmi di formazione del personale, conformemente alle Istruzioni Tecniche, che devono essere approvati dall'Autorità.

b) *Esercenti che non possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose*

L'esercente deve assicurare che:

1) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico ha ricevuto una formazione adeguata per svolgere i propri compiti relativi alle merci pericolose. Tale formazione deve coprire almeno i punti indicati nella colonna 1 della tabella 1 ed essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia riconoscere tali merci; e

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2) il personale seguente:

i) membri d'equipaggio;

ii) personale addetto all'assistenza dei passeggeri; e

iii) personale di sicurezza impiegato dall'esercente, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli,

ha ricevuto una formazione che copre, come minimo, i punti indicati nella colonna 2 della tabella 1 ed è approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri.

Tabella 1

Settori di formazione	1	2
Filosofia generale	×	×
Limitazioni delle merci pericolose nel trasporto aereo	×	×
Marcatura ed etichettatura dei colli	×	×
Merci pericolose nei bagagli passeggeri		×
Procedure di emergenza		×

Nota: La "X" indica un settore da coprire.

c) *Esercenti che possiedono un'autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose*

L'esercente deve assicurare che:

1) Il personale impegnato nell'accettazione di merci pericolose ha ricevuto una formazione adeguata ed è qualificato per svolgere i propri compiti. Tale formazione deve coprire almeno i settori indicati nella colonna 1 della tabella 2 ed essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia in grado di prendere decisioni in merito all'accettazione o al rifiuto di merci pericolose da trasportare;

2) il personale impegnato nella movimentazione a terra, nel deposito e nel caricamento di merci pericolose ha ricevuto una formazione adeguata per svolgere i propri compiti in relazione alle merci pericolose. Tale formazione deve coprire almeno i punti indicati nella colonna 2 della tabella 2 ed essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia come manipolarle e caricarle;

PROPOSTA INIZIALE

3) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico ha ricevuto una formazione adeguata per svolgere i propri compiti relativi alle merci pericolose. Tale formazione deve coprire almeno i punti indicati nella colonna 3 della tabella 2 ed essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia come manipolarle e caricarle;

4) i membri dell'equipaggio di condotta hanno ricevuto una formazione che copre almeno i settori indicati nella colonna 4 della tabella 2. Tale formazione deve essere approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia come devono essere trasportate su un velivolo; e

5) il personale seguente:

i) personale addetto all'assistenza dei passeggeri;

ii) personale di sicurezza impiegato dall'esercente, che si occupa del controllo dei passeggeri e dei loro bagagli; e

iii) membri d'equipaggio non di condotta

ha ricevuto una formazione che copre, come minimo, i settori indicati nella colonna 5 della tabella 2 ed è approfondita fino ad assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri o, più in generale, per il loro trasporto a bordo di un velivolo.

d) L'esercente deve assicurare che tutto il personale che ha bisogno di una formazione sulle merci pericolose riceva una formazione periodica ad intervalli di tempo che non superino 2 anni.

e) L'esercente deve assicurare che per tutto il personale formato conformemente al precedente comma d) sono conservati i registri relativi alla formazione sulle merci pericolose.

f) L'esercente deve assicurare che il personale della sua agenzia di manutenzione è formato conformemente alla colonna applicabile della tabella 1 o della tabella 2.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Tabella 2

Settori di formazione	1	2	3	4	5
Filosofia generale	×	×	×	×	×
Limitazioni delle merci pericolose nel trasporto aereo	×	×	×	×	×
Classificazione e lista delle merci pericolose	×	×		×	
Requisiti generali di imballaggio ed istruzioni di imballaggio	×				
Specifiche relative alla marcatura dei colli	×				
Marcatura ed etichettatura dei colli	×	×	×	×	×
Documentazione fornita dal mittente	×				
Accettazione di merci pericolose, compresa l'utilizzazione della lista di controllo	×				
Caricamento, restrizioni di caricamento e isolamento	×	×	×	×	
Ispezioni per ricerca di danni o perdite e procedure di decontaminazione	×	×			
Comunicazione delle informazioni al comandante	×	×		×	
Merci pericolose nei bagagli passeggeri	×			×	×
Procedure di emergenza	×	×	×		×

Nota: La "×" indica un settore da coprire.

OPS 1.1225

Rapporti su incidenti o inconvenienti connessi con merci pericolose

L'esercente deve fare rapporto all'Autorità sugli incidenti o inconvenienti connessi con merci pericolose. Un primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dall'evento, a meno che vi si oppongano circostanze eccezionali.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO S

SICUREZZA

OPS 1.1235

Requisiti di sicurezza

L'esercente deve assicurare che tutto il personale interessato conosce ed applica i requisiti pertinenti dei programmi nazionali di sicurezza dello Stato dell'esercente.

OPS 1.1240

Programmi di formazione

L'esercente deve elaborare, mantenere ed applicare i programmi di formazione approvati che permettono al suo personale di intraprendere adeguate azioni al fine di prevenire atti illeciti, quali il sabotaggio o la cattura illecita di velivoli e di minimizzare le eventuali conseguenze di tali eventi.

OPS 1.1245

Rapporti su interventi illeciti

A seguito di un atto di intervento illecito a bordo di un velivolo, il comandante, o in sua assenza l'esercente, deve presentare senza indugio un rapporto su tale atto all'autorità locale designata ed all'Autorità dello Stato dell'esercente.

OPS 1.1250

Lista di controllo delle procedure di perquisizione del velivolo

L'esercente deve assicurare che tutti i velivoli hanno una lista di controllo delle procedure da seguire per quel tipo per la ricerca di armi, esplosivi o altri dispositivi pericolosi nascosti a bordo.

OPS 1.1255

Sicurezza del compartimento dell'equipaggio di condotta

Se c'è, la porta del compartimento dell'equipaggio di condotta di tutti i velivoli utilizzati per il trasporto di passeggeri deve poter essere bloccata dall'interno del compartimento al fine di impedire un accesso non autorizzato.»

Proposta di decisione del Consiglio recante approvazione del regolamento concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom

(2002/C 227 E/02)

COM(2002) 99 def.

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

è importante mantenere in armonia con l'attuale quadro giuridico e con gli sviluppi nei settori delle tecnologie nucleari e informatiche le esigenze imposte dal regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione del 19 ottobre 1976 [1],

DECIDE:

Articolo unico

È approvato il regolamento della Commissione concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom.

---

[1] GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2130/93 (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 75).

Progetto di regolamento (Euratom) n. .../... della Commissione del ... concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Euratom) della Commissione n. 3227/76 del 19 ottobre 1976 recante applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom [1], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2130/93 [2], ha definito la natura e la portata degli obblighi di cui agli articoli 78 e 79 del trattato.

(2) In seguito non soltanto all'aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate e trasportate nella Comunità, ma anche allo sviluppo del commercio di queste materie e all'ulteriore allargamento dell'Unione europea, risulta necessario, per garantire l'efficacia del controllo di sicurezza, precisare ed aggiornare, alla luce dell'esperienza, la natura e la portata degli obblighi contemplati dall'articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento (Euratom) n. 3227/76, in particolare per quanto riguarda il settore della tecnologia nucleare e dell'informatica.

(3) La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e la Comunità europea dell'energia atomica sono parti contraenti di un accordo [3] con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Detto accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 1977 ed è stato integrato da un protocollo aggiuntivo [4] firmato il 22 settembre 1998.

(4) Detto accordo contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità, per quanto concerne l'attuazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali, nei territori degli Stati membri non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

(5) Le modalità stipulate in detto accordo sono il risultato di ampi negoziati a livello internazionale con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sull'applicazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Dette procedure sono state approvate dal Consiglio dei governatori della suddetta Agenzia.

(6) La Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono parti di un accordo per l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza nel Regno Unito in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari [5]. Detto accordo è entrato in vigore il 14 agosto 1978 ed è stato integrato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 settembre 1998.

(7) La Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono parti di un accordo per l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza in Francia [6]. Detto accordo è entrato in vigore il 12 settembre 1981, ed è stato integrato da un protocollo aggiuntivo firmato il 22 settembre 1998.

(8) Nei territori della Francia e del Regno Unito alcuni impianti o parti di essi, nonché talune materie, possono essere potenzialmente impiegati nel ciclo di produzione per necessità di difesa. Pertanto procedure speciali di controllo di sicurezza devono essere applicate per tener conto di dette circostanze.

(9) Il Consiglio europeo riunitosi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000 ha evidenziato la necessità di sostenere lo sviluppo di tecnologie informatiche ed altre reti di telecomunicazioni in linea con le ultime evoluzioni, nonché dei contenuti per le suddette reti.

(10) In considerazione di quanto precede, il regolamento (Euratom) n. 3227/76 deve essere abrogato e sostituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom.

Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari irrecuperabili.

---

[1] GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1.

[2] GU L 91 del 31.7.1993, pag. 75.

[3] GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1.

[4] GU L 67 del 13.3.1999, pag. 1.

[5] Documento IAEA INFCIRC/263 dell'ottobre 1978.

[6] Documento IAEA INFCIRC/290 del dicembre 1981.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

1) «Stato membro non dotato di armi nucleari» designa il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia;

2) «Stato membro dotato di armi nucleari» designa la Francia e il Regno Unito;

3) «Stato terzo» designa qualunque Stato che non sia membro della Comunità europea dell'energia atomica;

4) per «materie nucleari» si intendono tutti i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato;

5) per «rifiuti» si intendono le materie nucleari in concentrazioni o in forme chimiche che attualmente non sono recuperabili e che possono essere eliminate;

6) per «rifiuti conservati» si intendono i rifiuti misurati o valutati sulla base di misurazioni, che sono stati trasferiti a un sito specifico nell'ambito dell'area di bilancio materie, da cui possono essere recuperati. I rifiuti appartenenti a questa categoria non sono ancora stati confinati e sono considerati economicamente irrecuperabili dalla tecnologia corrente;

7) per «rifiuti condizionati» si intendono i rifiuti, misurati o valutati sulla base di misurazioni, che sono stati confinati in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume) da renderli inidonei ad ulteriori usi nucleari;

8) per «scarichi nell'ambiente» si intendono i rifiuti, misurati o valutati sulla base di misurazioni, che sono stati irrevocabilmente rilasciati nell'ambiente in una discarica autorizzata;

9) per «categorie» (di materie nucleari) si intendono l'uranio naturale, l'uranio impoverito, l'uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233, il torio, il plutonio e qualsiasi altro materiale che può essere determinato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;

10) per «articolo» si intende un'unità identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barra di combustibile;

11) per «partita» si intende una porzione di materie nucleari trattate come un'unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un'unica serie di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli distinti;

12) per «dati riguardanti la partita» si intende il peso totale di ogni elemento di materie nucleari e, per l'uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso. Nei rapporti di notifica si devono addizionare i pesi degli articoli della partita prima di arrotondare all'unità più vicina;

13) per «inventario contabile» di un'area di bilancio materie si intende la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area e di tutte le variazioni d'inventario intervenute dopo l'effettuazione di detto inventario fisico;

14) per «chilogrammo effettivo» si intende un'unità speciale usata per l'applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data:

   a) per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi;

   b) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell'arricchimento;

   c) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001;

   d) per l'uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi per 0,00005;

15) per «punto-chiave di misurazione» si intende il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consenta la misurazione per determinarne il flusso o l'inventario e include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite ed i magazzini nelle aree di bilancio materie;

16) per «area di bilancio materie» si intende un'area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio delle materie:

   a) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in entrata o in uscita da detta area, e

   b) determinare ogni qualvolta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l'inventario fisico delle materie nucleari;

17) per «materie non contabilizzate» si intende la differenza tra l'inventario fisico e l'inventario contabile;

18) per «inventario fisico» si intende la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un'area di bilancio materie;

19) per «differenza mittente/destinatario» si intende la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell'area di bilancio materie di destinazione;

20) per «dati fonte» si intendono i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature, oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell'elemento, il peso specifico, la concentrazione dell'elemento, il rapporto isotopico, la relazione tra volume e lettura dei manometri, la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata;

21) per «sito» si intende un'area delimitata dalla Comunità e dallo Stato membro, comprendente uno o più impianti, inclusi gli «impianti chiusi», come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali.

Nel caso di impianti chiusi in cui erano usate materie nucleari in quantità inferiori a un chilogrammo effettivo, il termine si applica limitatamente ai siti con celle calde o in cui venivano condotte attività connesse alla conversione, all'arricchimento, alla fabbricazione e al ritrattamento di combustibili.

Il «sito» include anche tutti gli impianti limitrofi all'impianto che fornisce o usa i servizi essenziali, incluse le celle calde per il trattamento dei materiali irradiati non contenenti materie nucleari, gli impianti per il trattamento, l'immagazzinamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché gli edifici annessi con attività specificate nell'allegato 1 dei protocolli aggiuntivi e identificati dallo Stato interessato;

22) per «rappresentante del sito» si intende qualsiasi persona o impresa designata dallo Stato membro per le comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

23) per «impianto» si intende un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, di fabbricazione, di ritrattamento, un impianto per la separazione di isotopi, un impianto separato di immagazzinamento, un impianto per la manipolazione, l'immagazzinamento e il trattamento di rifiuti o qualsiasi altro sito in cui vengano usate normalmente materie nucleari;

24) per «impianto disattivato» si intende un impianto o un sito dal quale sono state rimosse o rese inutilizzabili strutture residue e attrezzature essenziali per il suo funzionamento di modo che non possa più essere usato né come deposito né per la manipolazione, il trattamento o l'utilizzo di materie nucleari;

25) per «impianto chiuso» si intende un impianto o un sito in custodia protettiva passiva, ovvero un impianto o un sito le cui attività sono state interrotte e le materie nucleari rimosse, ma che non è stato disattivato.

PARTE II

CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

Articolo 3

Dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali

1. Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o qualsiasi altro uso di materie nucleari, è tenuta a dichiarare alla Commissione le Caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, conformemente all'apposito modulo di cui all' allegato I.

Ai fini del presente articolo, il termine «uso» di materie nucleari include tra l'altro: la produzione di energia dei reattori, la ricerca negli impianti critici o a energia zero, la conversione, la fabbricazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento, la separazione isotopica, la produzione e la concentrazione di minerali, nonché il condizionamento e l'immagazzinamento di rifiuti.

2. Ciascuno Stato membro firmatario del Protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato il 22 settembre 1998, designa un rappresentante di sito per ogni sito sul suo territorio. Ogni persona o impresa designata come rappresentante di sito trasmette alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, con il modulo di cui all'allegato II.

Detta dichiarazione è presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo, mentre gli aggiornamenti sono presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

Detta dichiarazione dovrà essere conforme alle norme di cui all'articolo 2, lettera a), punto iii), del Protocollo aggiuntivo e sarà separata dalla dichiarazione da presentare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in formato elettronico se redatte in tale formato dalla persona o dall'impresa.

Articolo 4

Termini

La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti è comunicata alla Commissione in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, almeno duecento giorni prima della data prevista per la prima consegna delle materie nucleari.

Per nuovi impianti che dispongano di una quantità di materiale nucleare superiore ad un chilogrammo effettivo, su base dell'inventario oppure, se questa quantità è superiore, su base della lavorazione annuale, tutte le informazioni relative al proprietario, all'esercente, al fine, all'ubicazione, al tipo, alla capacità e alla data prevista per l'entrata in funzione sono comunicate alla Commissione almeno duecento giorni prima dell'inizio della costruzione.

Per mezzo del modulo di cui all'Allegato I, i gestori degli impianti esistenti per la manipolazione e il trattamento dei rifiuti e i produttori di minerali comunicano alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali del loro impianto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta nel modulo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Adozione delle disposizioni particolari sul controllo e modificazione delle caratteristiche tecniche fondamentali

Le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 sono stabilite mediante decisione individuale della Commissione, previa consultazione della persona, dell'impresa o dello Stato membro interessati.

La persona o l'impresa destinatarie di una decisione individuale della Commissione ne ricevono notificazione e copia di tale notificazione è trasmessa allo Stato membro interessato.

Le disposizioni particolari sul controllo stabiliscono fra l'altro le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per le quali è necessaria una notifica preventiva. Ogni altra variazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è comunicata alla Commissione entro 30 giorni dal completamento della modifica.

Articolo 6

Programma delle attività

Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a) annualmente, un programma generale di attività elaborato sulla base degli orientamenti di cui all'allegato XI, specificando in particolare le date previste per l'effettuazione dell'inventario fisico;

b) almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all'uopo previsto.

Ogni cambiamento del programma generale delle attività, in particolare degli inventari fisici, è immediatamente comunicato alla Commissione.

Articolo 7

Disposizioni particolari sul controllo

1. La Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2.

In base alle dichiarazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali e alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 6, la Commissione può definire, in particolare, le modalità pratiche secondo le quali le persone o le imprese interessate sono tenute a conformarsi agli obblighi imposti per il controllo.

2. Le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l'altro:

a) le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l'inventario delle materie nucleari;

b) la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza;

d) le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con gli accordi convenuti con gli esercenti gli impianti;

e) le intese sui prelievi di campioni da parte degli esercenti per esclusivi fini di controllo.

3. Le disposizioni particolari sul controllo possono altresì specificare il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per quanto riguarda la spedizione o la recezione di materie nucleari.

4. Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali che siano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori, sono rimborsati dalla Commissione alle persone o alle imprese soggette agli obblighi, sulla base di valori concordati. L'importo e i regimi di rimborso sono determinati congiuntamente dalle parti interessate e sono rivisti periodicamente.

PARTE III

SISTEMA CONTABILE DELLE MATERIE NUCLEARI

Articolo 8

Sistema di contabilità

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari. Detto sistema include i dati contabili ed operativi, in particolare quelle informazioni circa i quantitativi, la natura, la forma e la composizione di queste materie in conformità all'articolo 19, la loro effettiva ubicazione, l'impegno particolare relativo al controllo di cui all'articolo 18, nonché i dettagli riguardanti il mittente e il destinatario in caso di trasferimento di materie nucleari.

Il sistema di misurazione su cui si basano i dati contabili e operativi deve essere conforme alle norme internazionali più recenti o deve equivalere a queste norme per quanto riguarda la qualità. Questi dati devono permettere di redigere e di giustificare le dichiarazioni inviate alla Commissione. La contabilità viene conservata per almeno 5 anni. I dati contabili e operativi devono essere resi disponibili agli ispettori in forma elettronica, se sono tenuti in questa forma dall'impianto. Ulteriori dettagli possono essere specificati per ciascun impianto nelle disposizioni particolari sul controllo.

Articolo 9

Dati operativi

I dati operativi indicano, se del caso, per ogni area di bilancio materie:

a) i dati di esercizio usati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari;

b) un elenco degli articoli d'inventario presenti, nonché la loro ubicazione, in qualsiasi momento;

c) i dati, incluse le stime di errori casuali o sistematici propagati, ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti o mediante campionamento ed analisi;

d) i dati ottenuti dalle procedure di controllo di qualità, incluse le stime di errori sistematici o causali propagati, applicati al sistema contabile delle materie nucleari;

e) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l'esattezza e la completezza;

f) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entità di ogni eventuale perdita, accidentale o non misurata;

g) la composizione isotopica del plutonio, incluso il suo isotopo di decadimento americio-241, nonché le date di riferimento.

Articolo 10

Registrazioni contabili

Le registrazioni contabili mettono in evidenza, per ogni area di bilancio materie:

a) tutte le variazioni d'inventario in modo da consentire in qualsiasi momento la determinazione dell'inventario contabile;

b) tutti i risultati di misure e i conteggi utilizzati per l'effettuazione dell'inventario fisico;

c) tutte le correzioni apportate alle variazioni d'inventario, agli inventari contabili e agli inventari fisici.

Le registrazioni contabili riguardanti qualsiasi variazione d'inventario e l'inventario fisico includono i dati d'identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte per ciascuna partita. Mediante queste registrazioni si contabilizzano separatamente l'uranio, il torio e il plutonio, secondo le categorie elencate nell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b). Esse indicano inoltre, per ogni variazione d'inventario, la data della variazione e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

Articolo 11

Rapporti contabili

Le persone e le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, inviano alla Commissione dei rapporti contabili.

I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia concesso una deroga scritta.

Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti, normalmente entro tre settimane.

Articolo 12

Inventario iniziale

Le persone e le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari da esse detenute, in conformità all'allegato V.

Articolo 13

Rapporto sulle variazioni d'inventario

Per ogni area di bilancio materie, le persone e le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, inviano alla Commissione rapporti sulle variazioni d'inventario di tutte le materie nucleari, compilati conformemente al modello di cui all'allegato III.

Questi rapporti devono essere inviati il più presto possibile, comunque entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese in cui si verificano, o vengono rese note, le variazioni d'inventario. Per i mesi in cui non vi sono variazioni d'inventario, le persone o le imprese interessate possono inviare semplicemente un rapporto sulle variazioni d'inventario che riprenda i dati contabili di chiusura del mese precedente. Le piccole variazioni d'inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, adottate per l'impianto in questione, per essere presentate come un'unica variazione d'inventario. I rapporti sulle variazioni d'inventario possono essere corredati da commenti esplicativi delle variazioni d'inventario.

Articolo 14

Rapporto di bilancio materie e situazione dell'inventario fisico

Per ciascun'area di bilancio materie, le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione:

1) rapporti di bilancio materie conformi all'allegato IV, contenenti:

   a) l'inventario fisico iniziale;

   b) le variazioni d'inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);

   c) l'inventario contabile finale;

   d) l'inventario fisico finale;

   e) le materie non contabilizzate.

2) Una situazione dell'inventario fisico, conformemente all'allegato V, indicante tutte le partite separatamente.

I rapporti e le situazioni devono essere trasmessi il più presto possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato l'inventario fisico.

Salvo quanto diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative ad un impianto, l'inventario fisico è effettuato per ogni anno di calendario e l'intervallo di tempo compreso tra due inventari fisici successivi non deve superare i 14 mesi.

Articolo 15

Rapporti speciali

Le persone e le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogni qualvolta si verifichino le circostanze di cui agli articoli 16 e 23.

Il tipo di informazioni da fornire in tali rapporti è indicato nelle disposizioni particolari sul controllo.

I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegazione eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi, sono inviati immediatamente.

Articolo 16

Circostanze eccezionali

Un rapporto speciale è immediatamente redatto:

a) se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si sia prodotta o possa prodursi una perdita di materie nucleari, in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo;

b) se si è verificata un'improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo, in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari.

Gli obblighi summenzionati incombono alle persone e alle imprese dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita o dell'improvvisa modifica delle condizioni del contenimento, o di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause sono anch'esse indicate non appena note.

Articolo 17

Rapporti sulle trasformazioni nucleari

Per quanto riguarda i reattori, i dati calcolati relativamente alle trasformazioni nucleari sono registrati nel rapporto sulle variazioni d'inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall'area di bilancio materie di un reattore. Nelle disposizioni particolari sul controllo possono, inoltre, essere specificati altri metodi per le registrazioni e la redazione dei rapporti sulle trasformazioni nucleari.

Articolo 18

Obblighi particolari di controllo

Le materie nucleari cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo, assunto dalla Comunità, in virtù di un accordo concluso con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale, figurano, salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo e separatamente per ogni codice d'impegno, nelle seguenti notificazioni:

a) inventario contabile iniziale di cui all'articolo 12;

b) rapporti sulle variazioni d'inventario, compresi gli inventari contabili di cui all'articolo 13;

c) rapporti di bilancio materie e situazione dell'inventario fisico di cui all'articolo 14;

d) importazioni ed esportazioni previste di cui agli articoli 21 e 22.

Salvo specifico divieto negli accordi di cui al primo comma, tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie.

Articolo 19

Categorie di materie nucleari e unità di peso

1. Nelle notifiche previste dal presente regolamento, le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi.

La corrispondente contabilità delle materie è tenuta in grammi o in unità inferiori. Essa è tenuta in modo affidabile e, in particolare, in conformità agli usi vigenti negli Stati membri.

Nelle notificazioni, le quantità possono essere arrotondate all'unità inferiore se il primo decimale è pari a 1, 2, 3 o 4, all'unità superiore negli altri casi.

2. Salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni particolari sul controllo, le notificazioni riportano:

a) il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell'uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili;

b) registrazioni separate nei rapporti di bilancio materie, nonché nei rapporti di variazione di inventario e nelle situazioni d'inventario fisico, per le seguenti categorie di materie nucleari:

i) uranio impoverito;

ii) uranio naturale;

iii) uranio arricchito a meno del 20 %;

iv) uranio arricchito al 20 % e oltre;

v) plutonio;

vi) torio.

Articolo 20

Deroghe

1. La Commissione può accordare ai produttori e agli utilizzatori di materie nucleari una deroga scritta alle norme che regolano la forma e la periodicità delle comunicazioni di cui agli articoli da 11 a 19, al fine di tener conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza.

La deroga è concessa su presentazione di una richiesta da parte delle persone o delle imprese interessate, redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato IX.

La deroga è concessa soltanto per un'intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o stoccate insieme ad altre materie nucleari per le quali non possono essere concesse deroghe.

2. La Commissione può accordare una deroga per un'area di bilancio materie contenente:

a) unicamente piccole quantità di materie nucleari che vengono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi;

b) uranio impoverito, uranio naturale o torio che vengono usati esclusivamente in attività non nucleari;

c) materie fissili speciali che sono utilizzate in quantità dell'ordine del grammo o inferiori, come componenti interni di strumentazioni;

d) il plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all'80 %.

3. La persona o l'impresa cui è concessa la deroga trasmette alla Commissione un rapporto annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo di cui all'allegato X. Detta relazione descrive la situazione alla fine di ogni anno.

4. Nel caso di esportazione verso un paese terzo di materie nucleari soggette a deroga, la persona o l'impresa interessata, utilizzando il modulo di cui all' allegato X, trasmette un rapporto alla Commissione entro la fine del mese in cui avviene il trasferimento. Tale rapporto indica la quantità di materie nucleari esportate e la giacenza di materie nucleari tuttora soggette a deroga.

5. Nel caso di importazione da un paese terzo di materie nucleari che possono essere oggetto di deroga, la persona o l'impresa cui è concessa la deroga presenta alla Commissione una nuova richiesta, allo scopo di aggiungere dette materie all'elenco delle materie alle quali la deroga si applica. La richiesta è trasmessa alla Commissione non appena sia nota la data del trasferimento e, al più tardi, entro la fine del mese in cui si verifica il trasferimento. A tale scopo è utilizzato il modulo di cui all'allegato IX.

6. La Commissione può stabilire altre disposizioni specifiche nelle disposizioni particolari sul controllo.

7. Qualora non ne sussistano più le condizioni la deroga è revocata dalla Commissione, dopo recezione dell'informazione, trasmessa dalla persona o dall'impresa cui la deroga è concessa.

PARTE IV

TRASFERIMENTI TRA STATI

Articolo 21

Esportazione e spedizione di materie nucleari

1. Le persone e le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:

a) sono esportate verso un paese terzo;

b) sono spedite da uno Stato membro non dotato di armi nucleari ad uno Stato membro dotato di armi nucleari;

c) sono spedite da uno Stato membro dotato di armi nucleari a uno Stato membro non dotato di armi nucleari.

2. La notificazione preventiva è richiesta soltanto:

a) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo; oppure

b) se un impianto trasferisce ad un determinato Stato un quantitativo totale di materiale che superi il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.

3. La notificazione è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all'allegato VI, dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento, e in modo da pervenire alla Commissione almeno otto giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.

4. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.

Articolo 22

Importazione e recezione di materie nucleari

1. Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:

a) sono importate da un paese terzo;

b) sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari da uno Stato membro dotato di armi nucleari;

c) sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari da uno Stato membro non dotato di armi nucleari.

2. La notificazione preventiva è richiesta soltanto:

a) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo; oppure

b) se un impianto importa o riceve dallo stesso Stato una quantità totale di materie che sia superiore a un chilogrammo effettivo, in un periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera un chilogrammo effettivo.

3. La notificazione è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all'Allegato VI, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie nucleari e al più tardi alla data di ricevimento; essa deve pervenire alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.

4. Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.

Articolo 23

Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti

Un rapporto speciale, in conformità all'articolo 16, è trasmesso dalle persone o dalle imprese che notificano un trasferimento ai sensi degli articoli 21 e 22 qualora, in seguito ad un incidente o a circostanze eccezionali, siano state informate che si è verificata, o appaia essersi verificata, una perdita di materie nucleari, in particolare se si è verificato un ritardo notevole nel trasferimento.

Articolo 24

Comunicazione di cambiamenti di data

Qualsiasi cambiamento di data nella preparazione della spedizione, o nelle operazioni di disimballaggio delle materie nucleari, rispetto alle date indicate nelle notificazioni di cui agli articoli 21 e 22, è comunicata immediatamente, con indicazione delle nuove date, qualora siano note, tranne in caso di cambiamenti che diano luogo a rapporti speciali.

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 25

Registrazione della produzione di minerali

Ogni persona o impresa che, nel territorio di uno Stato membro, estragga minerali, ha l'obbligo di tenere una registrazione di detti minerali.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 8 a 19, le registrazioni indicano, in particolare, le quantità di minerale estratto con il tenore medio di uranio e di torio, nonché le giacenze, in miniera, del minerale estratto. Esse contengono inoltre i dettagli delle spedizioni, con indicazione della data, del destinatario e delle relative quantità.

Le registrazioni sono conservate per almeno cinque anni.

Articolo 26

Spedizione di minerali

Al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, i produttori di minerali comunicano alla Commissione per ogni miniera, avvalendosi del modulo di cui all'allegato VII, le quantità di minerale spedito nel corso dell'anno precedente.

Articolo 27

Esportazione di minerali

Ogni persona o impresa che esporti minerale verso paesi terzi ne informa la Commissione, al più tardi entro la data di spedizione, avvalendosi del modulo di cui all'allegato VIII.

Articolo 28

Trasportatori e detentori

Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie nucleari ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto, può riceverle o consegnarle soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. La ricevuta deve indicare i nomi di chi consegna tali materie e di chi le riceve, nonché le quantità trasportate, la natura, la forma e la composizione delle stesse.

Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la descrizione delle materie trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della spedizione. Tali dati di identificazione consentono di risalire alle registrazioni tenute dalle persone e dalle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Dette registrazioni sono conservate dalle parti contraenti per almeno cinque anni.

Articolo 29

Sostituzione di registrazioni dei trasportatori e detentori

Le registrazioni, già detenute dalle persone o dalle imprese conformemente alla regolamentazione in vigore ad esse applicabile nei territori degli Stati membri in cui operano, possono sostituire le registrazioni di cui all'all'articolo 28, purché le registrazioni sostitutive contengano tutti i dati richiesti.

Articolo 30

Intermediari

Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari, in qualità di agente autorizzato, mediatore o commissionario, conserva, per almeno cinque anni dalla data della cessazione del contratto, tutte le registrazioni relative alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. Queste registrazioni indicano il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la natura, la forma e la composizione, nonché la provenienza e la destinazione delle materie.

Articolo 31

Trasmissione di informazioni e di dati

La Commissione può trasmettere all'Agenzia internazionale per l'energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento.

Articolo 32

Trattamento dei rifiuti

Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, notificano preventivamente alla Commissione qualsiasi campagna di trattamento dei rifiuti, ad esclusione del reimballaggio o ulteriore condizionamento senza separazione di elementi. Questa notificazione preventiva, effettuata avvalendosi del modulo di cui all'allegato XII, include il quantitativo di materie per partita esclusivamente per il plutonio, l'uranio ad elevato arricchimento e l'uranio-233, inoltre la forma, per esempio vetro, liquido ad elevata attività, nonché la durata prevista della campagna, e l'ubicazione delle materie prima e dopo la campagna. Tale notificazione deve pervenire alla Commissione almeno 200 giorni prima dell'inizio della campagna.

Articolo 33

Trasferimenti di rifiuti condizionati

1. Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che inviino o esportino rifiuti condizionati verso impianti all'interno o all'esterno del territorio degli Stati membri, al momento del trasferimento di dette materie comunicano alla Commissione il codice ABM oppure il nominativo e l'indirizzo del destinatario insieme con i dati contabili, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XIII.

2. Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che ricevano o importino rifiuti condizionati da un impianto che non dispone di un codice di area di bilancio materie o da un impianto all'esterno del territorio degli Stati membri, al ricevimento delle suddette materie, comunicano alla Commissione il nominativo e l'indirizzo del mittente insieme con i dati contabili, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XIV.

3. Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, presentano annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XV, un rapporto annuale indicante i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad elevato arricchimento o uranio-233.

PARTE VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI NEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DOTATI DI ARMI NUCLEARI

Articolo 34

Disposizioni specifiche applicabili agli Stati membri dotati di armi nucleari

1. Il presente regolamento non si applica:

a) agli impianti o parti di impianti destinati alle necessità della difesa e situati sul territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari;

b) alle materie nucleari destinate alle necessità della difesa da questo Stato membro.

2. Per le materie nucleari, impianti o parti di impianti che possono essere destinati alla necessità della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro dotato di armi nucleari, la misura in cui si applicano il presente regolamento e le procedure ivi previste è stabilita dalla Commissione dopo consultazione e in accordo con lo Stato membro interessato, alla luce dell'articolo 84, secondo comma del trattato.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2:

a) l'articolo 3, paragrafo 1 e gli articoli 4, 5 e 7 si applicano agli impianti o parti di impianti che in determinati periodi operano esclusivamente con materie nucleari destinabili alle necessità della difesa, ma che in altri periodi operano esclusivamente con materie nucleari ad uso civile;

b) l'articolo 3, paragrafo 1 e gli articoli 4, 5 e 7 si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o parti di impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, sia materie nucleari ad uso civile, sia materie nucleari destinate, o che possono essere destinate, alle necessità della difesa;

c) gli articoli 2 e 6 e gli articoli da 8 a 35 si applicano a tutte le materie nucleari ad uso civile situate in impianti o parti di impianti di cui alle lettere a) e b);

d) l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 32 non si applicano nei territori degli Stati membri dotati di armi nucleari.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Impianti controllati dall'esterno della Comunità

Quando un impianto dipende da una persona o da un'impresa con sede fuori dalla Comunità, gli obblighi contenuti nel presente regolamento incombono alla direzione locale dell'impianto.

Articolo 36

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione è abrogato.

Articolo 37

Periodo di transizione

La Commissione può, su richiesta adeguatamente motivata delle persone o imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, concedere un'esenzione dall'obbligo di usare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V.

Detta esenzione non può eccedere un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI DEGLI IMPIANTI

N.B.:

1. In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di controllo notificano alle autorità dello Stato membro interessato tutte le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

2. Si può dare come risposta la menzione «non pertinente» per le domande considerate tali. La Commissione si riserva tuttavia sempre il diritto di chiedere, se lo ritiene necessario, informazioni supplementari nell'ambito del pertinente questionario.

3. I moduli, debitamente compilati e firmati, devono essere trasmessi alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

A. **REATTORI**

Data .....

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.

2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.

3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).

4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).

5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).

6. Tipo di impianto e scopo.

7. Modalità di esercizio con impatto sulla produzione (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell'anno, ecc.).

8. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).

9. Assetto dell'impianto:

   a) contenimento, recinzioni e strade di accesso;

   b) area di immagazzinamento delle materie in entrata;

   c) area del reattore;

   d) area prove ed esperimenti, laboratori;

   e) magazzino delle materie in uscita;

   f) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari.

10. Dati complementari per reattore:

    a) rendimento termico nominale;

    b) materie grezze e materie fissili speciali;

    c) arricchimenti iniziali del nocciolo;

    d) moderatore;

    e) refrigerante.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari (*)

11. Descrizione dell'uso delle materie nucleari [articolo 3(1)].

12. Raffigurazione degli elementi di combustibile, delle barrette o delle piastre di combustibile, ecc. sufficientemente dettagliata da indicare la struttura generale e le dimensioni globali. Indicare, se del caso, le disposizioni prese per la sostituzione delle barrette, specificando se si tratta di un'operazione di routine.

13. Materie e componenti combustibili (comprese le materie nucleari negli elementi di controllo o di compensazione, se del caso):

    a) composizione chimica o principali costituenti delle leghe;

    b) arricchimento medio per elemento;

    c) peso nominale delle materie nucleari per elemento combustibile, con tolleranze nominali.

14. Materiali di incamiciatura.

15. Metodi d'identificazione di elementi, barrette, piastre, ecc., se del caso.

16. Altre materie nucleari utilizzate nell'impianto (indicare brevemente le materie, lo scopo e le modalità di utilizzo, ad esempio: barrette di pilotaggio).

Flusso delle materie nucleari

17. Diagramma indicante i punti in cui le materie nucleari vengono identificate o misurate, le aree di bilancio materie e inventario usate per la contabilità delle materie, nonché la previsione dell'entità delle giacenze delle materie nucleari nelle suddette ubicazioni in condizioni normali di esercizio.

18. Previsioni comprendenti, se del caso, i dati nominali sul ciclo di combustibile:

    a) caricamento del nocciolo del reattore;

    b) tasso di combustione previsto;

    c) ricaricamento annuo;

    d) frequenza dei ricaricamenti (sotto carico o all'arresto);

    e) previsioni approssimative concernenti il flusso e l'inventario delle materie nell'impianto, nonché le ricezioni e le spedizioni.

Manipolazione delle materie nucleari

19. Assetto dell'area di immagazzinamento del combustibile fresco, rappresentazione delle ubicazioni di immagazzinamento del combustibile fresco e descrizione dell'imballaggio.

20. Rappresentazione schematica della preparazione e/o della prova del combustibile fresco e dell'area di caricamento del reattore.

21. Rappresentazione schematica dell'attrezzatura per il trasferimento del combustibile fresco e irradiato, comprese le macchine o le attrezzature di ricaricamento.

22. Rappresentazione schematica del contenitore del reattore, con indicazione dell'ubicazione del nocciolo e delle aperture del contenitore; descrizione del metodo di manipolazione del combustibile nel contenitore.

23. Rappresentazione del nocciolo indicante: assetto generale, reticolo, forma, passo del reticolo e dimensioni del nocciolo; riflettore, nonché ubicazione, forma e dimensioni del dispositivo di controllo; posizioni sperimentali e/o di irradiazione.

24. Numero e dimensioni dei canali per gli elementi di combustibile e per i dispositivi di controllo nel nocciolo.

(*) Per ciascun tipo di elemento combustibile presente nell'impianto, rispondere alle voci da 12 a 15. Usare una terminologia coerente con la voce 12.

25. Area d'immagazzinamento del combustibile esaurito:

    a) rappresentazione della zona di immagazzinamento;

    b) metodo di immagazzinamento;

    c) capacità di immagazzinamento nominale;

    d) schema delle attrezzature per la manipolazione del combustibile irradiato;

    e) tempo minimo di raffreddamento prima della spedizione del combustibile irradiato;

    f) rappresentazione e descrizione dei contenitori per il combustibile esaurito (ad esempio: per determinare la possibilità di sigillare).

26. Area di prova delle materie nucleari (se del caso):

    a) breve descrizione delle attività effettuate;

    b) descrizione delle principali attrezzature (ad esempio: cella calda, attrezzature per la rimozione delle guaine e la dissoluzione);

    c) descrizione dei contenitori per il trasporto delle materie nucleari e del sistema d'imballaggio dei rifiuti e degli scarti (necessaria per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli);

    d) descrizione dell'area di immagazzinamento per le materie nucleari irradiate e non irradiate;

    e) schema di quanto sopra, se non previsto altrove.

Dati sul fluido refrigerante

27. Diagramma di flusso del fluido refrigerante, necessario per il calcolo del bilancio termico (indicare la pressione, le temperature e le portate nei punti principali).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

28. Descrizione del sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari (descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di analisi usati, indicando i gradi di precisione previsti; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità). Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

Inventario fisico

29. Descrivere le modalità, la frequenza prevista, i metodi usati dall'esercente per determinare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità compresi i principali metodi di misura, indicando i gradi di precisione previsti), l'accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate fuori nocciolo, nonché i livelli d'irradiazione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

30. Modalità organizzative per la contabilità ed il controllo delle materie.

31. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

B. **IMPIANTI CRITICI (O AD ENERGIA ZERO)**

Data .....

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Modalità di esercizio (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell'anno, ecc.)
8. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.)
9. Assetto dell'impianto:
   a) contenimento, recinzioni e strade di accesso;
   b) magazzino delle materie nucleari;
   c) area di montaggio degli elementi di combustibile, laboratori, ecc.
   d) struttura critica propriamente detta (*).
10. Dati complementari (*):
    a) massima potenza di esercizio prevista e/o massimo flusso neutronico previsto;
    b) tipi principali di materie nucleari ed arricchimenti;
    c) moderatore;
    d) riflettore, mantello;
    e) refrigerante.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

11. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3).
12. Rappresentazione degli elementi di combustibile, delle barrette o delle piastre di combustibile, ecc., sufficientemente dettagliata da indicare la struttura generale e le dimensioni globali.
13. Materie componenti il combustibile (comprese le materie nucleari negli elementi di regolazione o di compensazione, se del caso):
    a) la composizione chimica o i principali costituenti delle leghe;
    b) la forma e le dimensioni;
    c) l'arricchimento di barrette e piastre di combustibile, ecc.;
    d) il peso nominale delle materie nucleari, con le tolleranze nominali.

(*) Da fornire per ciascuna struttura critica se nell'impianto ne esiste più di una.

14. Materiali di incamiciatura.

15. Metodo di identificazione di singoli elementi di combustibile, barrette e piastre di combustibile, ecc., se del caso.

16. Altre materie nucleari utilizzate nell'impianto (indicare brevemente le materie, lo scopo e le modalità di utilizzo, ad esempio: barrette di pilotaggio).

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

17. Schematizzazione generale:

    a) delle aree di immagazzinamento e di assemblaggio delle materie nucleari, nonché delle strutture critiche propriamente dette (ubicazioni per inventario);

    b) della prevista quantità di materie nucleari in queste aree;

    c) della strutturazione dell'attrezzatura usata per l'assemblaggio, la prova e la misurazione delle materie nucleari;

    d) degli itinerari delle materie nucleari.

18. Raffigurazione del nocciolo della struttura critica, indicante le strutture di supporto del nocciolo, nonché i dispositivi di schermatura e di raffreddamento con la relativa descrizione (da indicare per ciascuna struttura critica, se ne esistono più di una nell'impianto).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

19. Descrizione del sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari (descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di analisi usati, indicando i gradi di precisione previsti; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità). Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

Inventario fisico

20. Descrivere le modalità, la frequenza prevista, i metodi usati dall'esercente per effettuare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità compresi i principali metodi di misura, indicando i gradi di precisione previsti); accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate al di fuori del nocciolo; livelli d'irradiazione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

21. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie.

22. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

C. IMPIANTI DI CONVERSIONE, FABBRICAZIONE E RITRATTAMENTO

Data .....

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.

2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.

3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).

4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).

5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).

6. Tipo di impianto e scopo.

7. Modalità di esercizio con impatto sulla produzione (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell'anno, ecc.)

8. Assetto dell'area (disegno planimetrico indicante l'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).

9. Assetto dell'impianto:

   a) contenimento, recinzioni e strade di accesso;

   b) itinerari delle materie nucleari;

   c) area di immagazzinamento delle materie nucleari in entrata;

   d) principali aree di manipolazione e laboratori industriali;

   e) aree di prova o sperimentali;

   f) area di immagazzinamento delle materie nucleari in uscita;

   g) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari;

   h) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Flusso, ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

10. Diagramma di flusso indicante: punti in cui le materie nucleari vengono identificate o misurate; aree di bilancio materie e ubicazioni d'inventario usate per la contabilità delle materie, nonché valutazione dell'ordine di grandezza per gli inventari delle materie nucleari in questi siti, in condizioni operative normali. Precisare, se del caso:

    a) le dimensioni delle partite o i flussi;

    b) il metodo di immagazzinamento o d'imballaggio;

    c) le capacità di immagazzinamento;

    d) le previsioni generali concernenti i flussi di lavorazione e le giacenze, nonché gli arrivi e le spedizioni.

11. Oltre agli elementi di cui al punto 10, aggiungere una descrizione e uno schema generale delle aree di immagazzinamento per gli impianti di ritrattamento, indicante:

    a) l'ubicazione degli elementi di combustibile e delle attrezzature usate per la manipolazione;

    b) il tipo degli elementi di combustibile, unitamente al tenore di materie nucleari e all'arricchimento.

12. A complemento dei dati di cui al punto 10, la descrizione della fase di riciclo del processo dovrebbe includere, sempreché siano disponibili:

    a) la durata dell'immagazzinamento temporaneo;

    b) il programma previsto per il riciclo esterno (se del caso).

13. A complemento dei dati di cui al punto 10, indicare il sistema di eliminazione dei rifiuti (stoccaggio remoto o immagazzinamento).

14. In stato di regime stazionario, per ciascuno schema operativo di cui ai punti 10 e 17 e ipotizzando i modi operativi di cui al punto 7, fornire:

    a) il flusso di lavorazione nominale annuo;

    b) le quantità di materie presenti nel processo, basate sulle capacità nominali.

15. Descrivere le procedure normalmente usate per l'evacuazione totale o parziale dell'impianto. Menzionare, nella descrizione, i punti di misurazione e le procedure speciali di campionamento adottate in occasione delle operazioni di evacuazione e d'inventario, qualora ciò non sia stato già descritto al punto 10.

Descrizione delle materie nucleari

16. Descrizione dell'uso delle materie nucleari [articolo 3(1)].

17. Descrivere, mediante schemi di flusso o altro mezzo, i flussi e le quantità previste di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di processo precisando:

    a) la forma fisica e chimica;

    b) gli intervalli o i limiti superiori previsti per le quantità di ciascuna categoria di rifiuti solidi e liquidi;

    c) l'intervallo di arricchimento.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

18. Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per redigere i bilanci delle materie; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di questo genere. Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

19. Indicare la data e la frequenza dei bilanci delle materie, compresi quelli compilati durante le campagne. Descrivere i metodi e la procedura di aggiustamento contabile dopo la determinazione dell'inventario fisico.

20. Descrivere la procedura per tener conto delle differenze mittente/destinatario e il metodo di aggiustamento contabile.

21. Descrizione della procedura di correzione contabile in seguito a errori di procedura o a errori di trascrizione, nonché i loro effetti sulle differenze mittente/destinatario.

Inventario fisico

22. Vedasi punto 15. Identificare quali parti, sullo schema operativo di cui ai punti 10 e 17, devono essere considerate come contenitori di materie nucleari durante l'effettuazione dell'inventario fisico. Indicare il calendario previsto per l'effettuazione degli inventari fisici relativi alle campagne.

Metodi di misurazione, di campionamento e di analisi

23. Descrizione del metodo per stabilire ciascuna misurazione nel punto indicato, precisare le equazioni o le tavole usate e i calcoli fatti per determinare i pesi o i volumi effettivi. Indicare se i dati sono registrati automaticamente o manualmente. Descrivere inoltre i metodi e le procedure seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati.

24. Descrizione dei metodi analitici usati a scopi contabili. Riferirsi a un manuale o a una relazione, se possibile.

Controllo della precisione delle misure

25. Descrivere il programma di controllo di qualità delle misurazioni necessarie ai fini della contabilità delle materie, includendo le procedure e le precisioni inerenti le misurazioni per la valutazione continua dell'accuratezza dei metodi di analisi, delle misure di peso, di volume e di campionamento, nonché per la taratura dell'attrezzatura corrispondente. Descrivere il metodo di taratura dei dispositivi di misurazione di cui al punto 24, tipo e qualità degli standard usati per i metodi di analisi di cui al punto 24, tipo degli apparecchi di analisi usati, metodo e frequenza di taratura.

Valutazione statistica

26. Descrivere i metodi di valutazione statistica dei dati accumulati nel corso dei programmi di controllo delle misurazioni, per la valutazione del grado di precisione e dell'accuratezza di queste ultime e per la stima degli errori delle misurazioni (ad esempio: determinazione degli scarti quadratici medi degli errori casuali e sistematici). Descrivere, inoltre, i procedimenti di valutazione statistica usati per calcolare la propagazione degli errori stimati e lo scarto quadratico medio dell'errore risultante, relativo alla differenza mittente/destinatario, all'inventario contabile, all'inventario fisico e alle materie non contabilizzate.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

27. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie.

28. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

D. **IMPIANTI DI IMMAGAZZINAMENTO** (*)

Data .....

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
8. Assetto dell'impianto, indicante contenimento, recinzioni e strade di accesso.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

9. Descrizione dell'uso delle materie nucleari [articolo 3(1)].
10. Descrivere, mediante diagramma o altro mezzo, tutte le materie nucleari esistenti nell'impianto, indicando:
    a) tutti i tipi di articoli, comprese le normali attrezzature di manipolazione;
    b) la composizione chimica e i principali costituenti delle leghe;
    c) la forma e le dimensioni;
    d) gli arricchimenti;
    e) il peso nominale delle materie nucleari, con le tolleranze nominali;
    f) i materiali di incamiciatura;
    g) il metodo di identificazione degli articoli.

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

11. Descrivere, mediante diagramma o altro mezzo:
    a) le aree di immagazzinamento delle materie nucleari (ubicazioni d'inventario);
    b) la prevista entità degli inventari in queste aree;
    c) l'immagazzinamento delle materie nucleari e i contenitori di trasporto;
    d) gli itinerari e le attrezzature di manipolazione delle materie nucleari, se del caso.

(*) Impianti separati, normalmente non associati a reattori, impianti di arricchimento, conversione e fabbricazione o impianti di ritrattamento chimico e di recupero.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

12. Descrivere il sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di analisi usati, indicando i gradi di precisione previsti; fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità. Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

Inventario fisico

13. Descrivere le modalità, la frequenza prevista, i metodi usati dall'esercente per effettuare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misura), indicando i gradi di precisione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

14. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie.

15. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

E. **IMPIANTI DI SEPARAZIONE ISOTOPICA**

Data .....

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).
6. Calendario dei lavori di costruzione (se l'impianto non è in funzione):
   a) data di inizio della costruzione;
   b) data di collaudo dell'impianto;
   c) data di messa in servizio.
7. Tipo di impianto (capacità nominale di separazione, metodo e attrezzature usate per l'arricchimento, ecc.) e suo scopo.
8. Modalità di esercizio con impatto sulla produzione (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio per anno, ecc.)
9. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
10. Assetto dell'impianto:
    a) contenimento, recinzioni e strade di accesso;
    b) contenimento di alcune parti dell'impianto;
    c) itinerari delle materie nucleari;
    d) area d'immagazzinamento delle materie nucleari in entrata;
    e) principali aree di manipolazione e laboratorio industriale, comprese le aree di pesatura e campionamento, le aree di decontaminazione, di purificazione e di alimentazione, ecc.;
    f) aree di prova o sperimentali;
    g) area d'immagazzinamento delle materie nucleari in uscita;
    h) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari;
    i) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

11. Descrizione dell'uso delle materie nucleari [articolo 3(1)].
12. Descrivere, mediante diagrammi o altro mezzo, il flusso e le quantità previsti di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di processo precisando:
    a) la forma fisica e chimica;
    b) l'intervallo di arricchimento per l'alimentazione, il prodotto e i residui («tails»);
    c) la gamma dei tenori o i limiti superiori previsti per ciascuna categoria di residui solidi o liquidi.

Flusso, ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

13. Descrivere, mediante diagrammi o altro mezzo, le aree di immagazzinamento e quelle adibite ai processi, precisando:

    a) i punti di campionamento e di misura;

    b) le dimensioni delle partite e/o la portata;

    c) il metodo di immagazzinamento o d'imballaggio;

    d) le capacità di immagazzinamento.

14. A complemento dei dati di cui al punto 12, indicare nella descrizione dell'impianto:

    a) la capacità di lavoro di separazione;

    b) le tecniche o i metodi di arricchimento;

    c) i punti di possibile alimentazione e di fuoriuscita del prodotto e dei residui («tails»);

    d) le possibilità di riciclo;

    e) il tipo e le dimensioni dei contenitori cilindrici di UF6 usati e le modalità di riempimento e svuotamento.

15. Indicare il consumo di energia, se del caso.

16. Ogni diagramma deve precisare, nelle condizioni d'equilibrio:

    a) la portata nominale annua;

    b) la quantità di materie in fase di trattamento;

    c) l'entità delle perdite di materie dovute a fughe, decomposizione, depositi, ecc.;

    d) le modalità di manutenzione periodica dell'impianto (arresti periodici, sostituzione regolare dei componenti, ecc.).

17. Descrivere i punti speciali di campionamento e di misurazione attinenti alla decontaminazione della attrezzature smontate per manutenzione o sostituzione.

18. Descrivere il punto di scarico dei residui di trattamento, precisando il metodo di scarico, il tempo di deposito, il modo di scarico, ecc.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

19. Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per redigere i bilanci delle materie, fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di questo genere. Precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

20. Indicare la data e la frequenza dei bilanci delle materie, compresi quelli compilati durante le campagne. Descrivere i metodi e la procedura per gli aggiustamenti contabili dopo l'effettuazione dell'inventario fisico.

21. Descrivere la procedura per tener conto delle differenze mittente/destinatario e il metodo di aggiustamento contabile.

22. Descrivere la procedura di correzione delle scritture contabili in caso di errori procedurali o di trascrizione e indicare, se del caso, le ripercussioni sulle differenze mittente/destinatario.

Inventario fisico

23. Determinazione delle parti di attrezzature citate nella descrizione di cui ai punti 12 e 18 che vanno considerate come contenitori delle materie nucleari nell'effettuazione dell'inventario fisico. Indicare il calendario previsto per l'effettuazione degli inventari fisici.

Metodi di misurazione, di campionamento e di analisi

24. Per l'ubicazione dei punti di campionamento e di misurazione, fare riferimento alle informazioni di cui ai punti 12 e 17.

25. Descrizione del metodo applicato per eseguire le singole misurazioni nel punto indicato, precisando le formule e le tavole usate e i calcoli fatti per determinare le quantità effettive in peso o in volume. Indicare se i dati sono registrati automaticamente o manualmente. Descrivere inoltre il metodo e la procedura seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati. Indicare il numero di campioni prelevati e i criteri di scarto.

26. Descrizione dei metodi analitici usati a scopi contabili. Riferirsi a un manuale o a un rapporto, ove possibile.

Controllo della precisione delle misure

27. Descrivere i programmi per la valutazione regolare della precisione e degli errori sistematici attinenti al peso, al volume e al campionamento, nonché per la taratura dell'attrezzatura corrispondente.

28. Descrivere il tipo e la qualità dei campioni standard usati per i metodi di analisi di cui al punto 26, il tipo di strumentazione analitica usata, il metodo e la frequenza di taratura.

Valutazione statistica

29. Descrivere i metodi di valutazione statistica dei dati accumulati nel corso dei programmi di controllo delle misurazioni, per la valutazione del grado di precisione e dell'accuratezza di queste ultime e per la stima degli errori delle misurazioni (ad esempio: determinazione degli scarti quadratici medi degli errori casuali e sistematici). Descrivere, inoltre, i procedimenti di valutazione statistica usati per calcolare la propagazione degli errori stimati e lo scarto quadratico medio dell'errore risultante, relativo alla differenza mittente/destinatario, all'inventario contabile, all'inventario fisico e alle materie non contabilizzate.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

30. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie.

31. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

F. IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI IN QUANTITÀ SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO

Data .....

Per gli impianti diversi da quelli menzionati ai titoli A, B, C, D, E, che utilizzano più di un chilogrammo effettivo all'anno, le informazioni richieste sono:

— Identificazione dell'impianto.

— Strutturazione generale dell'impianto, compresi i dati relativi alla contabilità delle materie, al contenimento e alla sorveglianza.

— Descrizione dell'uso delle materie nucleari [articolo 3(1)].

— Contabilità e controllo delle materie nucleari, comprese le tecniche di effettuazione dell'inventario fisico.

— Ulteriori informazioni necessarie per l'applicazione del controllo di sicurezza.

Tali informazioni sono, secondo i casi, uguali a quelle previste per i tipi di impianti menzionati ai titoli C, D, E di questo allegato.

G. IMPIANTI CHE DETENGONO PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIE NUCLEARI

Data .....

Per questo tipo di impianto, l'inventario totale viene calcolato come la somma delle giacenze di ciascuna categoria di materie nucleari, ciascuna espressa come percentuale dei seguenti valori limite:

uranio impoverito	350 kg oppure
torio	200 kg oppure
uranio naturale	100 kg oppure
uranio a basso arricchimento	1 kg oppure
uranio ad elevato arricchimento	5 g oppure
plutonio	5 g

Ad esempio:

a) un impianto che detiene 4 g di plutonio ha una percentuale d'inventario pari all'80 % (4/5);

b) un impianto che detiene 1 g di uranio ad elevato arricchimento e 20 chili di uranio naturale, ha una percentuale d'inventario pari al 40 % (1/5 + 20/100).

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Tipo di materie nucleari.
4. Descrizione dei contenitori usati per l'immagazzinamento e la manipolazione.
5. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Gli obblighi degli impianti detentori sono stati modificati nel modo seguente:

A. Limiti per le materie detenute per i movimenti

Qualora una singola ricezione di materie nucleari superi le quantità sopraindicate oppure la «percentuale d'inventario» dell'impianto superi il 100 % in un qualsiasi momento, deve essere fatta notifica immediata all'Ufficio del Controllo di sicurezza dell'Euratom.

B. Tenuta delle registrazioni contabili e dei dati operativi

Le registrazioni contabili e dei dati operativi devono essere tenute in modo da consentire una rapida verifica delle notifiche fatte all'Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom e di qualsiasi correzione apportata.

C. Rapporto sulle variazioni d'inventario (RVI)

Da presentare solo in caso di variazioni d'inventario.

Una nota esplicativa sulle variazioni d'inventario e le correzioni inconsuete o qualsiasi altra informazione inclusa nel rapporto deve essere allegata. In particolare, occorre fornire l'identificazione e l'indirizzo di ogni destinatario al quale venga inviato il materiale (esportazione inclusa) oppure dal quale sia pervenuto il materiale (importazioni incluse).

Anche se nel corso dell'anno non si sono avute variazioni d'inventario, occorre presentare entro il 31 dicembre un inventario finale suddiviso per categoria. Questa dichiarazione deve essere trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio del Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

D. Modulo di notifica

Non è necessario un modulo specifico di notifica per la relazione di cui al punto C. La notifica può pervenire tramite lettera.

H. **IMPIANTI DI MANIPOLAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI** (*)

Data .....

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).
6. Tipo di impianto e scopo.
7. Assetto della zona (disegno planimetrico dell'impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie, ecc.).
8. Assetto dell'impianto:
   a) contenimento, recinzioni e strade di accesso;
   b) itinerari delle materie nucleari;
   c) area di stoccaggio remoto dei rifiuti nucleari;
   d) principali aree di manipolazione e relativi laboratori;
   e) aree di prova o sperimentali;
   f) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL'USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari.

9. Descrizione dell'uso delle materie nucleari (articolo 3(1)).
10. Descrizione, tramite schemi o simili:
    a) delle aree di immagazzinamento delle materie nucleari (ubicazioni d'inventario);
    b) della quantità di materie nucleari prevista in queste aree;
    c) dell'immagazzinamento delle materie nucleari e dei contenitori di trasporto;
    d) degli itinerari e delle attrezzature di manipolazione delle materie nucleari, se del caso.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

11. Descrizione del sistema di controllo e di contabilità delle materie nucleari, fornire i moduli tipo usati per tutte le operazioni di questo genere e precisare per quanto tempo tali documenti debbano essere conservati.

Inventario fisico

12. Descrivere le modalità, la frequenza prevista, i metodi usati dall'esercente per effettuare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misurazione), indicando i gradi di precisione previsti;

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

13. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie.
14. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare nell'impianto e alle quali gli ispettori debbono attenersi.

(*) Impianti separati dedicati al trattamento e all'immagazzinamento dei rifiuti (che non siano parte di reattori o di impianti per l'arricchimento, la conversione, la fabbricazione, il ritrattamento chimico e il recupero).

J. **ALTRI IMPIANTI** (*)

Data .....

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione, indirizzo esatto completo di numero telefonico, fax e indirizzi e-mail.
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Tipo di materie nucleari.
6. Descrizione dei contenitori usati per l'immagazzinamento e la manipolazione (necessaria per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli).
7. Descrizione dell'uso delle materie nucleari [articolo 3(1)].
8. Nel caso di produttori di minerale, fissare il potenziale annuo di produzione dell'impianto.
9. Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio oppure chiuso).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

10. Descrizione delle procedure contabili e di controllo delle materie nucleari, comprese le procedure di effettuazione dell'inventario fisico.
11. Modalità organizzative per il controllo e la contabilità delle materie.

(*) Il termine «altri» designa tutti gli impianti non previsti nei questionari da A a H, in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità non superiori a un chilogrammo effettivo. Ciò include specificamente i produttori di minerale (vedasi punto 8 sopra).

ALLEGATO II

DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO (1)

Identificazione del sito .....

Dichiarazione n. (2) ..... Data della dichiarazione .....

Periodo di notifica ..... Commenti (3) .....

Numero di registrazione (4)	Rif. (5)	Impianti sul sito (6)	Edificio (7)	Descrizione generale, incluso uso dei contenuti (8)	Commenti (9)

.....

Nome e firma del rappresentante del sito

Note esplicative

1. La dichiarazione iniziale deve includere tutti gli impianti nucleari e tutti gli altri edifici presenti in detti siti. Occorre fare una registrazione separata per ciascun edificio sul sito. Le susseguenti dichiarazioni annuali di aggiornamento devono includere quei siti e quegli edifici in cui sono intervenuti cambiamenti dal momento della dichiarazione precedente.

2. Il «Numero della dichiarazione» è un numero sequenziale per ciascun sito, che inizia con «1» per la dichiarazione iniziale.

3. Commenti applicabili al sito nella sua globalità.

4. Ciascuna «registrazione» in ciascuna dichiarazione deve essere numerata in sequenza, iniziando da «1».

5. La colonna «Rif.» deve essere usata per riferirsi a un'altra registrazione. Il contenuto della colonna «Rif.» si riferisce alla dichiarazione pertinente e ai numeri di registrazione (ad esempio: 10-20 si riferisce alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'entrata attuale aggiunge o aggiorna informazioni precedenti. Se del caso, si possono riportare vari riferimenti.

6. La colonna «Impianti sul sito» deve indicare i codici di tutti gli impianti ubicati sul sito, inclusi gli impianti chiusi o i luoghi in cui vengono effettuate attività connesse con la conversione, l'arricchimento, la fabbricazione o il ritrattamento del combustibile. Ciascuno di questi impianti nucleari su un sito deve essere incluso nella dichiarazione iniziale.

7. La colonna «Edifici» deve includere il numero dell'edificio e altre designazioni che forniscano un'identificazione sicura dell'edificio sulla mappa schematica del sito.

8. La colonna «Descrizione generale» per ciascun edificio deve includere:

   a) le dimensioni approssimative dell'edificio in termini di numero di piani e la superficie totale in metri quadrati;

   b) la destinazione dell'edificio, incluse le destinazioni precedenti dell'edificio, che può essere d'interesse per l'interpretazione di altre informazioni, quali ad esempio i risultati del campionamento ambientale, disponibile per l'Euratom;

   c) il contenuto principale dell'edificio, quando ciò non si possa evincere dall'uso descritto.

   Tuttavia, non occorre ripetere le descrizioni delle attività fornite in precedenza nel modulo relativo alle Caratteristiche tecniche fondamentali.

9. Osservazioni applicabili a ciascuna registrazione.

N.B.:

Coloro che sono soggetti alle disposizioni del controllo di sicurezza notificheranno alle autorità dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 79 del trattato, qualsiasi comunicazione da essi effettuata alla Commissione in conformità all'art. 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato deve essere inviato alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO III

RAPPORTO SULLE VARIAZIONI DI INVENTARIO (RVI)

Etichetta/Identificatore	Contenuto	Osservazioni	N. di campo
ABM	Carattere (4)	Codice ABM dell'ABM dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	«I» per rapporto sulle variazioni d'inventario	2
Data del rapporto	Data (GGMMA-AAA)	Data alla quale è stato completato il rapporto	3
Numero del rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, nessuno spazio vuoto	4
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	5
Inizio del rapporto	Data (GGMMA-AAA)	Data d'inizio del periodo di notifica	6
Fine del rapporto	Data (GGMMA-AAA)	Data di fine del periodo di notifica	7
Responsabile	Carattere (20)	Nome del responsabile del rapporto	8
Identificatore	Numero (8)	Numero sequenziale di transazione	9
Codice VI (Var. d'Inv.)	Carattere (2)	Tipo di variazione d'inventario	10
Partita	Carattere (20)	Identificatore unico per una partita di materie nucleari	11
PCM	Carattere (1)	Punto-chiave di misurazione.	12
Misurazione	Carattere (1)	Codice di misurazione	13
Forma delle Materie	Carattere (2)	Codice di forma delle materie	14
Contenitore	Carattere (1)	Codice di contenitore delle materie	15
Stato delle materie	Carattere (1)	Codice di stato delle materie	16
ABM di provenienza	Carattere (4)	Codice ABM di spedizione (solo per i codici RD e RF)	17
ABM di destinazione	Carattere (4)	Codice ABM di arrivo (solo per i codici SD e SF)	18
Partita precedente	Carattere (20)	Nome della partita precedente (solo per il codice RB)	19
Data originaria	Data (GGMMA-AAA)	Data di registrazione della riga da correggere (sempre della prima riga nella catena di correzione)	20
Data dell'EIF	Data (GGMMA-AAA)	Data dell'EIF cui si riferisce la rettifica (solo per il codice MF)	21
Numero della riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	22
Data di contabilizzazione	Data (GGMMA-AAA)	Data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d'inventario	23

Etichetta/Identificatore	Contenuto	Osservazioni	N. di campo
Articoli	Numero (4)	Numero di articoli	24
Categoria dell'elemento	Carattere (1)	Categoria dell'elemento	25
Peso dell'elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	26
Isotopo	Carattere (1)	«G» per l'U-235, «K» per l'U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233	27
Peso del fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	28
Impegno	Carattere (2)	Codice d'impegno del controllo di sicurezza	29
Categoria precedente	Carattere (1)	Categoria precedente (solo per i codici CB, CC e CE)	30
Impegno precedente	Carattere (2)	Impegno precedente (solo per i codici BR, CR, PR e SR)	31
Codice CAM	Carattere (8)	Codice identificativo di piccoli detentori	32
Documento	Carattere (20)	Riferimento definito dall'esercente per i documenti giustificativi	33
Identificatore del contenitore	Carattere (20)	Identificatore definito dall'esercente per il contenitore	34
Correzione	Carattere (1)	«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per registrazioni in ritardo (aggiunte fuori dalla riga)	35
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero di rapporto della registrazione da correggere	36
Riga precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere	37
Osservazioni	Carattere (256)	Osservazioni dell'esercente	38
Tasso di combustione	Numero (6)	Tasso di combustione in MWd/t (solo per i codici NL e NP nei reattori di potenza)	39
CRC	Numero (12)	Indirizzamento calcolato di riga (hash code) per controllo di qualità	40
CRC precedente	Numero (12)	Indirizzamento calcolato di riga (hash code) da correggere	41
Notifica preventiva	Carattere (8)	Riferimento a notifica preventiva spedita all'Euratom (solo per i codici RD, RF, SD e SF)	42
Campagna	Carattere (12)	Identificatore di campagna per impianti di ritrattamento	43
Reattore	Carattere (12)	Codice del reattore per campagne di ritrattamento	44
Propagazione dell'errore	Carattere (8)	Codice speciale a scopo valutativo	45

Note esplicative

1. **ABM:**

   Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all'impianto interessato.

2. **Tipo di rapporto:**

   Utilizzare la lettera «I» per «rapporto sulle variazioni d'inventario».

3. **Data del rapporto:**

   Data alla quale il rapporto è stato completato.

4. **Numero del rapporto:**

   Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.

5. **Totale delle righe:**

   Numero totale delle righe notificate.

6. **Inizio del rapporto:**

   Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto.

7. **Fine del rapporto:**

   Data dell'ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto.

8. **Responsabile:**

   Nome del responsabile del rapporto.

9. **Identificatore:**

   Numero sequenziale. Viene usato per identificare tutte le righe di variazione d'inventario collegate alla stessa transazione fisica.

10. **Codice VI (Variazione d'inventario):**

    Si deve fare uso di uno dei seguenti codici:

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Ricezione	RD	Ricezione di materie nucleari da un'area di bilancio materie nell'ambito dell'Unione europea
Importazione	RF	Importazione di materie nucleari da un'area situata all'esterno dell'Unione europea
Ricezione da attività non sottoposta al controllo di sicurezza	RN	Ricezione di materie nucleari da un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34)
Spedizione	SD	Trasferimento di materie nucleari ad un'area di bilancio materie nell'ambito dell'Unione europea
Esportazione	SF	Esportazione di materie nucleari al di fuori dell'Unione europea
Spedizione ad attività non sottoposta al controllo di sicurezza	SN	Trasferimento di materie nucleari ad un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34)

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Trasferimento ai rifiuti condizionati	TC	Materie nucleari contenute in rifiuti e misurate o stimate sulla base di misurazioni, che sono state condizionate in modo tale da renderle inidonee ad ulteriori usi nucleari (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume); detta quantità di materie nucleari deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questi tipi di materie occorre tenere registrazioni separate
Scarichi nell'ambiente	TE	Materie nucleari contenute in rifiuti e misurate, o stimate sulla base di misurazioni, che sono state irrevocabilmente rilasciate nell'ambiente in una discarica autorizzata. Detta quantità di materie nucleari deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie
Trasferimento ai rifiuti conservati	TW	Materie nucleari contenute in rifiuti e misurate, o stimate sulla base di misurazioni, che sono state trasferite in un'area specifica nell'ambito dell'area di bilancio materie, dalla quale possono essere recuperate. I rifiuti classificati in questa categoria non sono stati ancora condizionati e sono considerati come economicamente irrecuperabili dalla tecnologia attuale. La quantità di materie nucleari interessate deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questo tipo di materie occorre tenere registrazioni separate
Ritrasferimento dai rifiuti condizionati	FC	Ritrasferimento di rifiuti condizionati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica a qualsiasi scarto condizionato sottoposto a trattamento
Ritrasferimento dai rifiuti conservati	FW	Ritrasferimento di rifiuti conservati all'inventario dell'area di bilancio materie. Il codice si applica tutte le volte che i rifiuti conservati vengono recuperati dall'area specifica nell'ambito dell'area di bilancio materie, sia per trattamento nell'area di bilancio materie o per spedizione dall'area di bilancio materie
Perdita accidentale	LA	Perdita involontaria di una quantità di materie nucleari non recuperabili a seguito di un incidente operativo. L'uso di questo codice richiede l'invio alla Commissione di un rapporto speciale
Sopravvenienza accidentale	GA	Materie nucleari riscontrate accidentalmente, ad esclusione di quelle rilevate nel corso dell'effettuazione di un inventario fisico. L'uso di questo codice richiede l'invio alla Commissione di un rapporto speciale
Mutamento di categoria	CE	Trasferimento di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 19) ad un'altra, risultante da un processo di arricchimento (una sola riga per mutamento di categoria)
Mutamento di categoria	CB	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 19) ad un'altra, risultante da un'operazione di miscelazione (una sola riga per mutamento di categoria)
Mutamento di categoria	CC	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 19) ad un'altra per tutti i tipi di cambiamento di categoria non coperti dai codici CE e CB (una sola riga per mutamento di categoria)

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Modifica della partita	RB	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una partita ad un'altra (una sola riga per modifica di partita)
Cambiamento di impegno	BR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza ad un altro (articolo 18), per equilibrare la giacenza totale di uranio in seguito ad un'operazione di miscelazione (una sola riga per cambiamento d'impegno)
Cambiamento di impegno	PR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza a un altro (articolo 18), usato quando le materie nucleari entrano o escono da una zona contabile (pool contabile; una sola riga per cambiamento d'impegno)
Cambiamento di impegno	SR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza ad un altro (articolo 18), in seguito ad un cambiamento d'impegno o a una sostituzione (una sola riga per cambiamento d'impegno)
Cambiamento di impegno	CR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo di sicurezza ad un altro (articolo 18), per tutti i casi non coperti dai codici BR, PR o SR (una sola riga per cambiamento d'impegno)
Produzione nucleare	NP	Aumento nella quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari
Perdita nucleare	NL	Diminuzione della quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari
Differenza mittente/destinatario	DI	Differenza mittente/destinatario (articolo 2) Per «differenza mittente/destinatario» si intende la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell'area di bilancio materie di destinazione
Nuova misurazione	NM	Quantità di materie nucleari, in una partita specifica, registrata nell'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra una quantità nuovamente misurata e la quantità precedentemente registrata e che non costituisce né una differenza mittente/destinatario né una correzione
Nuovo saldo	NB	Quantità di materie nucleari registrata in un'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra il risultato di un inventario fisico eseguito a scopo interno dall'esercente l'impianto (senza inviare un rapporto d'inventario fisico alla Commissione) e l'inventario contabile determinato nella stessa data
Materie non contabilizzate	MF	Rettifica per il materiale non contabilizzato. Deve essere pari alla differenza tra l'inventario fisico finale (PE) e l'inventario contabile finale (BA) riportato nel rapporto di bilancio materie (allegato IV). La data originale deve essere quella dell'effettuazione dell'inventario fisico, mentre la data contabile deve situarsi dopo la data dell'effettuazione dell'inventario fisico

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Arrotondamenti	RA	Arrotondamento per far sì che la somma delle quantità riportate per un determinato periodo coincida con l'inventario contabile finale dell'area di bilancio materie
Adeguamento isotopico	R5	Aggiustamento per far coincidere la somma delle quantità isotopiche riportate con l'inventario contabile finale per l'U-235 dell'area di bilancio materie
Produzione di materiale	MP	Quantità di materie nucleari ottenute da sostanze originariamente non sottoposte a controllo di sicurezza, che sono diventate oggetto di controllo di sicurezza, poiché le loro concentrazioni superano attualmente i livelli minimi
Cessato uso	TU	Quantità di materie nucleari incorporate in prodotti usati a scopi non nucleari considerate economicamente non recuperabili con le tecnologie correnti
Deroga	DE	Deroga di una quantità di materia nucleare dalla dichiarazione (Articolo 20) Deve essere usato solo dall'ABM nel momento in cui viene concessa la prima deroga dalle norme di notifica, oppure quando il materiale nucleare sottoposto a deroga viene ricevuto o importato
Ritiro della deroga	DW	Ritiro della deroga dall'obbligo di dichiarazione di una quantità di materia nucleare (Articolo 20) Deve essere usato solo dall'ABM per la quale viene ritirata la deroga dalle norme di notifica oppure quando il materiale nucleare viene spedito o esportato
Inventario contabile finale	BA	Valore d'inventario alla fine di un periodo contabile corrispondente alla data dell'EIF, suddiviso per categoria di materie nucleari e per codice d'impegno

11. **Partita:**

La designazione della partita può essere scelta dall'esercente, tuttavia:

a) nel caso della variazione d'inventario «ricezione (RD)» deve essere usata la designazione della partita scelta dal mittente;

b) una designazione non deve essere nuovamente usata per un'altra partita nella stessa area di bilancio materie.

12. **PCM:**

Punto-chiave di misurazione. I codici vengono notificati all'impianto interessato mediante le disposizioni particolari di controllo. Se non sono specificati codici, usare «&».

13. **Misurazione:**

Bisogna indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie fissili. Si deve fare uso di uno dei seguenti codici:

Misurata	Valutata	Spiegazione
M	E	Nell'area di bilancio materie che compila il rapporto
N	F	In un'altra area di bilancio materie
T	G	Nell'area di bilancio materie dichiarante, quando i pesi sono già stati forniti in un precedente rapporto sulle variazioni d'inventario o in una Situazione dell'inventario fisico
L	H	In un'altra area di bilancio materie quando i pesi sono già stati forniti in un precedente rapporto sulle variazioni d'inventario o in una Situazione dell'inventario fisico relativa all'ABM in questione

14. **Forma delle materie:**

Usare i seguenti codici:

Categorie principali	Sottocategoria	Codice
Minerali		OR
Concentrati		YC
Esafluoruro d'uranio (UF_6)		U6
Tetrafluoruro d'uranio (UF_4)		U4
Diossido d'uranio (UO_2)		U2
Triossido d'uranio (UO_3)		U3
Ossido d'uranio (U_3O_8)		U8
Ossido di torio (ThO_2)		T2
Soluzioni	Nitrato	LN
	Fluoruro	LF
	Varie	LO
Polvere	Omogenee	PH
	Eterogenee	PN
Ceramiche	Pastiglie	CP
	Sfere	CS
	Varie	CO
Metalli	Puri	MP
	Leghe	MA

Categorie principali	Sottocategoria	Codice
Combustibile	Barrette	ER
	Piastre	EP
	Fasci	EB
	Elementi	EA
	Altri	EO
Sorgenti sigillate	—	QS
Piccole quantità/campioni	—	SS
Scarti	Omogenei	SH
	Eterogenei (residui, scorie, fanghi, altri)	SN
Rifiuti solidi	Spezzoni di incamiciature	AH
	Misti (plastiche, guanti, carte, ecc.)	AM
	Attrezzature contaminate	AC
	Altri	AO
Rifiuti liquidi	A bassa attività	WL
	A media attività	WM
	A elevata attività	WH
Rifiuti condizionati	Vetrificati	NV
	Vetro	NG
	Bitume	NB
	Cemento	NC
	Altri	NO

15. **Contenitore:**

Usare i seguenti codici:

Tipo di contenitore	Codice
Cilindro	C
Pacco	P
Fusto	D
Unità di combustibile	S
Gabbia di trasporto	B
Bottiglia	F
Serbatoio o altro contenitore simile	T
Altri	O

16. **Stato delle materie:**

Usare i seguenti codici:

Stato	Codice
Materie nucleari fresche	F
Materie nucleari irradiate	I
Rifiuti	W
Materie non recuperabili	N

17. **ABM di provenienza:**

Usare solo per i codici di variazione d'inventario RD e RF. Per il codice RD di variazione d'inventario, viene riportato il codice dell'area di bilancio materie di spedizione. Se questo codice è ignoto, si userà il codice «F», «Q» o «W» (ABM di spedizione che si trova, rispettivamente, in Francia, nel Regno Unito o in uno Stato non detentore di armamento nucleare) indicando il nome completo del mittente nella colonna Osservazioni (38). Per il codice RF di variazione d'inventario, indicare il codice dello Stato esportatore e il nome completo, nonché l'indirizzo del mittente, nella colonna Osservazioni (38).

18. **ABM di destinazione:**

Usare solo per i codici SD e SF di variazione d'inventario. Per il codice SD di variazione d'inventario, indicare il codice dell'area di bilancio materie di destinazione. Se questo codice è ignoto, si userà il codice «F», «Q» o «W» (per le ABM di destinazione che si trovano, rispettivamente, in Francia, nel Regno Unito o in uno Stato non detentore di armamento nucleare) indicando il nome completo del destinatario nella colonna Osservazioni (38). Per il codice SF di variazione d'inventario, indicare il codice dello Stato importatore e il nome completo, nonché l'indirizzo del destinatario, nella colonna Osservazioni (38).

19. **Partita precedente:**

Designazione della partita prima della modifica della partita stessa. [La designazione della partita dopo la modifica deve figurare nel campo (11)].

20. **Data originaria:**

In caso di correzione occorre riportare il giorno, il mese e l'anno in cui era stata registrata originariamente la riga da correggere. Per le correzioni concatenate, la data originaria è sempre la data contabile della prima riga della catena. Per le righe in ritardo (aggiunte singole), la data originaria è quella in cui è stato effettuato l'inventario.

21. **Data dell'EIF:**

Data dell'effettuazione dell'inventario fisico come ripreso nel rapporto di bilancio materie sul quale si basa l'adeguamento contabile per il MUF (materie non contabilizzate, «material unaccounted for»). Usare solo con il codice di variazione d'inventario MF.

22. **Numero della riga:**

Numero sequenziale che, in ogni rapporto, incomincia da 1 (senza lasciare spazi vuoti).

23. **Data di contabilizzazione:**

Giorno, mese e anno nel quale la variazione d'inventario è nota oppure ha avuto luogo.

24. **Articoli:**

Il numero di articoli che compongono la partita deve essere registrato. Se una variazione d'inventario è composta da varie righe, la somma del numero di articoli riportati deve essere pari al numero totale degli articoli che compongono la stessa transazione. Se la transazione comporta più di un elemento, occorre dichiarare il numero di articoli nella riga solo per l'elemento di maggiore importanza strategica (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T).

25. **Categoria dell'elemento:**

Debbono essere specificate le seguenti categorie di materie nucleari:

Categoria	Codice
Plutonio	P
Uranio ad alto arricchimento (20 % di arricchimento e oltre)	H
Uranio a basso arricchimento (maggiore dell'uranio naturale ma inferiore al 20 %)	L
Uranio naturale	N
Uranio impoverito	D
Torio	T

26. **Peso dell'elemento:**

Il peso dell'elemento di cui al punto (25) deve essere registrato. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione contabile possono essere registrate fino a un massimo di tre decimali.

27. **Isotopo:**

Questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si parla e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi (28). Usare il codice «G» per l'U-235, «K» per l'U-233, e «J» per la miscela di U-235 e U-233.

28. **Peso del fissile:**

Salvo quanto diversamente specificato nelle disposizioni particolari di controllo il peso degli isotopi fissili va registrato soltanto per l'uranio arricchito e per mutamenti di categoria che interessino l'uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nella riga contabile possono essere registrate fino a un massimo di tre decimali.

29. **Impegno:**

Indicazione del codice d'impegno particolare di controllo di sicurezza assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale, cui le materie nucleari sono soggette (articolo 18). La Commissione comunicherà i codici appropriati agli impianti.

30. **Categoria precedente:**

Codice della categoria delle materie nucleari prima del cambiamento. (Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare nel campo (25)). Usare solo con i codici di variazione d'inventario CE, CB e CC.

31. **Impegno precedente:**

Codice d'impegno al quale le materie nucleari erano sottoposte prima del cambiamento. (Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare nel campo (29)). Usare solo con i codici di variazione d'inventario BR, CR, PR e SR.

32. **Codice CAM:**

Codice per gli impianti che detengono piccole quantità di materie nucleari. La Commissione comunicherà agli esercenti i codici appropriati. Le procedure semplificate di notifica si applicano a questi esercenti.

33. **Documento:**

Il riferimento, definito dall'esercente, ai documenti giustificativi.

34. **Identificatore del contenitore:**

Numero del contenitore definito dall'esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia sulla designazione della partita.

35. **Correzione:**

Le correzioni si effettuano cancellando le scritture errate e aggiungendo quelle corrette. Usare i seguenti codici:

Codice	Spiegazione
D	Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere identificata indicando nel campo (36) il numero del rapporto (4), nel campo (37) il numero della riga (22) e nel campo (41) il CRC del campo (40) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi
A	Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi, incluso il campo (36) «rapporto precedente» e il campo «riga precedente» (37). Il campo (37) «riga precedente» deve ripetere il numero della riga (22) della riga che deve essere sostituita dalla coppia cancellazione/aggiunta
L	Riga in ritardo (aggiunta singola). L'ultima riga da aggiungere, deve essere riportata con tutti i campi di dati, incluso il campo (36) «rapporto precedente». Il campo (36) «rapporto precedente» deve contenere il numero del rapporto (4) del rapporto in cui l'ultima riga sarebbe dovuta essere inclusa

36. **Rapporto precedente:**

Indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere.

37. **Riga precedente:**

Per l'annullamento o le aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (22) della riga di registrazione da correggere.

38. **Osservazioni:**

Spazio per commenti a disposizione dell'esercente (sostituisce la nota concisa separata).

39. **Tasso di combustione:**

Nei reattori di potenza, per variazioni d'inventario di tipo NP o NL, il tasso di combustione va indicato in MWd/t (Megawattgiorno per tonnellata).

40. **CRC:**

Indirizzamento calcolato di riga (hash code) per scopi di controllo di qualità. La Commissione informerà l'esercente dell'algoritmo da usarsi.

41. **CRC precedente:**

Indirizzamento calcolato (hash code) della riga da correggere.

42. **Notifica preventiva:**

Codice di riferimento per la notifica preventiva (articoli 21 e 22). Usare con le variazioni d'inventario SF e RF e con le variazioni d'inventario del tipo SD e RD, quando gli Stati in cui risiedono il mittente e il destinatario non fanno parte dello stesso accordo di controllo sicurezza tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e l'Euratom.

43. **Campagna:**

Identificatore unico per le campagne di ritrattamento. Usare solo con variazioni d'inventario nelle aree di bilancio materie di processo degli impianti di ritrattamento di combustibile esaurito.

44. **Reattore:**

Identificatore unico per il reattore da cui proviene il combustibile irradiato da immagazzinare o ritrattare. Usare solo con variazioni d'inventario negli impianti di immagazzinamento o ritrattamento di combustibile esaurito.

45. **Propagazione dell'errore:**

Un codice speciale che descrive, per scopi di valutazione del bilancio materie, gli errori di misurazione e la loro propagazione. I codici sono concordati tra l'impianto e la Commissione.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1. In caso di trasferimento di materie nucleari il mittente deve fornire al destinatario le indicazioni necessarie per compilare il rapporto di variazione d'inventario.

2. Se i dati numerici comprendono frazioni dell'unità, usare il punto per separare le cifre decimali.

3. Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 ed i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» e «e commerciale».

4. In conformità all'articolo 79 del trattato le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

5. I rapporti saranno effettuati nella versione XML (extended mark-up language) del formato label.

6. I moduli, debitamente compilati e firmati, debbono essere trasmessi alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO IV

RAPPORTO BILANCIO MATERIE (RBM)

Etichetta/Identificatore	Contenuto	Commenti	N. di campo
ABM	Carattere (4)	Codice ABM dell'ABM dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	«M» per Rapporto bilancio materie	2
Data del rapporto	Data (GGMMAA)	Data alla quale è stato completato il rapporto	3
Data iniziale	Data (GGMMAA)	Data iniziale dell'RBM (data dell'ultimo EIF + 1 giorno)	4
Data finale	Data (GGMMAA)	Data finale dell'RBM (data dell' EIF attuale)	5
Numero del rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	6
Categoria dell'elemento	Carattere (1)	Categoria dell'elemento	7
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	8
Responsabile	Carattere (20)	Nome del responsabile del rapporto	9
Codice VI (Var. d'Inv.)	Carattere (2)	Tipo di variazione d'inventario	10
Numero della riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	11
Peso dell'elemento	Numero (24.3)	Peso dell'elemento	12
Isotopo	Carattere (1)	«G» per U-235, «K» per U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233	13
Peso del fissile	Numero (24.3)	Peso degli isotopi fissili	14
Impegno	Carattere (2)	Codice a due caratteri	15
Correzione	Carattere (1)	«D» per annullamento, «A» per aggiunta che sia parte di una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe (aggiunta singola)	16
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero di rapporto della riga da correggere	17
Riga precedente	Numero (8)	Numero di riga della riga da correggere	18
Osservazioni	Carattere (256)	Osservazioni dell'esercente	19
CRC	Numero (12)	Indirizzamento calcolato di riga (hash code) per scopi di controllo di qualità	20
CRC precedente	Numero (12)	Indirizzamento calcolato di riga (hash code) della riga da correggere	21

Note esplicative

1. **ABM:**

Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all'impianto interessato.

2. **Tipo di rapporto:**

Utilizzare la lettera «M» per i rapporti di bilancio materie.

3. **Data iniziale:**

Data alla quale il rapporto è stato completato.

4. **Data finale:**

Specificare la data dell'RBM, data del giorno immediatamente seguente a quello dell'effettuazione dell'inventario fisico precedente.

5. **Fine del rapporto:**

Data della fine dell'RBM, data dell'effettuazione dell'inventario fisico attuale.

6. **Numero del rapporto:**

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.

7. **Categoria dell'elemento:**

Devono essere specificate le seguenti categorie di materie nucleari:

Categoria	Codice
Plutonio	P
Uranio ad elevato arricchimento (20 % di arricchimento e oltre)	H
Uranio a basso arricchimento (maggiore dell'uranio naturale ma inferiore al 20 %)	L
Uranio naturale	N
Uranio impoverito	D
Torio	T

8. **Totale delle righe:**

Numero totale delle righe notificate.

9. **Responsabile:**

Nome del responsabile del rapporto.

10. **Codice VI (Variazione d'Inventario):**

I vari tipi d'informazione e variazione d'inventario devono essere indicati secondo la successione indicata in appresso. Usare i seguenti codici:

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Inizio dell'inventario fisico	PB	Inventario fisico all'inizio del periodo del rapporto (deve essere pari all'inventario fisico alla fine del periodo del rapporto precedente)
Variazioni d'inventario (per i codici vedasi elenco in appresso)		Per ciascun tipo di variazione d'inventario, escluso «RB», una riga consolidata deve essere predisposta per l'intero periodo oggetto del rapporto (prima gli aumenti e dopo le diminuzioni). Escludere le variazioni d'inventario con la data originaria antecedente al periodo attuale
Inventario contabile finale	BA	Inventario contabile alla fine del periodo oggetto del rapporto. Deve essere pari alla somma aritmetica delle registrazioni RBM di cui sopra
Inventario fisico finale	PE	Inventario fisico alla fine del periodo oggetto del rapporto
Materie non contabilizzate	MF	Materie non contabilizzate. Devono essere calcolate come l'inventario fisico finale (PE) meno l'inventario contabile finale (BA)
Ricezione	RD	Ricezione di materie nucleari provenienti da un'area di bilancio materie all'interno della Comunità europea
Importazione	RF	Importazione di materie nucleari da un paese al di fuori dell'Unione europea
Ricezione da attività non sottoposte al controllo di sicurezza	RN	Ricezione di materie nucleari da un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34)
Spedizione	SD	Trasferimento di materie nucleari ad un'area di bilancio materie all'interno della Comunità europea
Esportazione	SF	Esportazione di materie nucleari al di fuori dell'Unione europea
Spedizione ad attività non sottoposte al controllo di sicurezza	SN	Trasferimento di materie nucleari a un'attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 34)
Trasferimento ai rifiuti condizionati	TC	Materie nucleari contenute in rifiuti e misurate o valutate sulla base di misurazioni, che sono state condizionate in modo tale (ad esempio: sotto vetro, cemento, cemento armato o bitume) da renderle inidonee ad un ulteriore uso nucleare. La quantità di materie nucleari di cui si tratta deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questo tipo di materiale occorre tenere registrazioni separate

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Scarichi immessi nell'ambiente	TE	Materie nucleari, contenute in residui e misurate o valutate sulla base di misurazioni, che sono state irrevocabilmente rilasciate nell'ambiente in una discarica autorizzata. La quantità di materie nucleari di cui si tratta deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie
Trasferimento ai rifiuti conservati	TW	Materie nucleari, contenute in residui e misurate o valutate sulla base di misurazioni, che sono state trasferite in un luogo specifico nell'ambito dell'area di bilancio materie da cui possono essere recuperate. I rifiuti appartenenti a questa categoria non sono ancora stati condizionati e sono considerati come economicamente irrecuperabili dalla tecnologia attuale. La quantità di materie nucleari di cui si tratta deve essere sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. Per questo tipo di materiale occorre tenere registrazioni separate
Ritrasferimento dai rifiuti condizionati	FC	Ritrasferimento di rifiuti condizionati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica tutte le volte che i rifiuti condizionati vengono sottoposti a trattamento
Ritrasferimento dai rifiuti conservati	FW	Ritrasferimento di rifiuti conservati all'inventario dell'area di bilancio materie. Questo codice si applica tutte le volte che i rifiuti conservati sono recuperati dal sito specifico nell'ambito dell'area di bilancio materie, sia per ritrattamento nell'area di bilancio materie oppure per spedizione dall'area di bilancio materie
Perdita accidentale	LA	Perdita involontaria e irreparabile di una quantità di materie nucleari in seguito a un incidente operativo. L'uso di questo codice nell'area di bilancio materie è consentito solo se un rapporto speciale è stato inviato alla Commissione non appena la variazione d'inventario si è verificata oppure è stata conosciuta
Sopravvenienza accidentale	GA	Materie nucleari riscontrate inaspettatamente, ad esclusione di quelle rilevate nel corso dell'effettuazione di un inventario fisico. L'uso di questo codice nell'area di bilancio materie è consentito solo se un rapporto speciale è stato inviato alla Commissione, non appena la variazione d'inventario si è verificata oppure è stata conosciuta
Mutamento di categoria	CE	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 19) a un'altra in seguito a un processo di arricchimento
Mutamento di categoria	CB	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 19) a un'altra in seguito a un processo di miscelazione
Mutamento di categoria	CC	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 19) all'altra per tutti i tipi di mutamento di categoria non coperti dai codici CE e CB
Cambiamento d'impegno	BR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un codice d'impegno ad un altro (articolo 18), per aggiustare la giacenza totale di uranio in seguito a un'operazione di miscelazione

Parola chiave	Codice	Spiegazione
Cambiamento d'impegno	PR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un codice d'impegno ad un altro (articolo 18), usato quando delle materie nucleari entrano o escono da una zona contabile (pool contabile)
Cambiamento d'impegno	SR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un codice d'impegno ad un altro (articolo 18), in seguito a un cambiamento d'impegno o a una sostituzione
Cambiamento d'impegno	CR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un codice d'impegno ad un altro (articolo 18), per tutti i casi non coperti dai codici BR, PR o SR
Produzione nucleare	NP	Aumento nella quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari
Perdita nucleare	NL	Diminuzione delle quantità di materie nucleari, imputabile a trasformazioni nucleari
Differenze mittente/destinatario	DI	Differenze mittente/destinatario (articolo 2) Per «differenza mittente/destinatario» si intende la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell'area di bilancio materie di destinazione
Nuova misurazione	NM	Quantità di materie nucleari, in una partita specifica considerata nell'area di bilancio materie, pari alla differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata che non corrisponde né alla differenza mittente/destinatario né ad una correzione
Nuovo saldo	NB	Quantità di materie nucleari registrata in un'area di bilancio materie, che costituisce la differenza tra il risultato di un inventario fisico eseguito a scopo interno dall'esercente l'impianto (senza inviare un rapporto dell'inventario fisico alla Commissione) e l'inventario contabile determinato alla stessa data
Arrotondamenti	RA	Arrotondamento contabile per fare in modo che la somma delle quantità registrate coincida con l'inventario finale dell'area bilancio materie
Adeguamento isotopico	R5	Arrotondamento contabile per fare in modo che la somma delle quantità degli isotopi registrata coincida con l'inventario finale dell'U-235 dell'area di bilancio materie
Produzione di materiale	MP	Quantità di materie nucleari ottenute da sostanze originariamente non sottoposte a controllo di sicurezza, che sono diventate oggetto del controllo di sicurezza a causa della loro concentrazione che attualmente supera i livelli minimi
Cessato uso	TU	Quantità di materie nucleari incorporate in prodotti a scopi non nucleari, considerate economicamente irrecuperabili dalle tecnologie attuali

11. **Numero della riga:**

Numero sequenziale iniziando da 1, non lasciare spazi vuoti.

12. **Peso dell'elemento:**

Il peso dell'elemento di cui al campo (7) deve essere registrato. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe contabili possono essere registrate fino a un massimo di tre decimali.

13. **Isotopo:**

Questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e va usato soltanto se viene registrato il peso di detti isotopi. Usare il codice «G» per U-235, «K» per U-233, e «J» per una miscela di U-235 e U-233.

14. **Peso del fissile:**

Salvo quanto diversamente specificato nelle disposizioni particolari di controllo il peso degli isotopi fissili va registrato soltanto per l'uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l'uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nella registrazione contabile possono essere registrate fino a un massimo di tre decimali.

15. **Impegno:**

Indicazione dell'impegno particolare di controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale, cui le materie nucleari sono soggette (articolo 18). La Commissione comunicherà i codici appropriati all'impianto.

16. **Correzione:**

Le correzioni si effettuano cancellando le righe errate e aggiungendo quelle corrette. Usare i seguenti codici:

Codice	Spiegazione
D	Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere identificata indicando nel campo (17) il numero del rapporto (6), nel campo (18) il numero della riga (11) e nel campo (21) il CRC (20) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi.
A	Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi, incluso il campo (17) «rapporto precedente» e il campo «riga precedente» (18). Il campo «riga precedente» (18) deve ripetere il numero della riga (11) della riga di registrazione che viene sostituita dalla coppia cancellazione/aggiunta.
L	Riga in ritardo (aggiunta singola). L'ultima riga da aggiungere deve essere registrata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (17). Il campo «rapporto precedente» (17) deve contenere il numero del rapporto (6) del rapporto in cui l'ultima riga sarebbe dovuta essere inclusa.

17. **Rapporto precedente:**

Indicare il numero del rapporto (6) della riga da correggere.

18. **Riga precedente:**

Per cancellazioni o aggiunte che facciano parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (11) della riga da correggere.

19. **Osservazioni:**

Campo a disposizione dell'esercente per brevi commenti (sostituisce la nota concisa separata).

20. **CRC:**

Indirizzamento calcolato di riga (hash code) per scopi di controllo di qualità. La Commissione informerà l'esercente dell'algoritmo da usarsi.

21. **CRC precedente:**

Indirizzamento calcolato (hash code) della riga da correggere.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

Mutatis mutandis, si applicano le osservazioni generali 2), 3), 4), 5) e 6) alla fine dell'allegato III.

ALLEGATO V

SITUAZIONE DELL'INVENTARIO FISICO (SIF)

Etichetta/Identificatore	Contenuto	Commenti	N. di campo
ABM	Carattere (4)	Codice ABM dell'ABM dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	«P» per situazione dell'inventario fisico	2
Data del rapporto	Data (GGMMAA)	Data alla quale il rapporto è stato completato	3
Numero del rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Data dell'EIF	Data (GGMMAA)	Data alla quale è stato effettuato l'inventario fisico	5
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	6
Responsabile	Carattere (20)	Nome del responsabile del rapporto	7
Identificatore del SIF	Numero (8)	Numero sequenziale	8
Partita	Carattere (20)	Identificatore unico per una partita di materie nucleari	9
PCM	Carattere (1)	Punto-chiave di misurazione.	10
Misurazioni	Carattere (1)	Codice di misurazione	11
Categoria dell'elemento	Carattere (1)	Categoria dell'elemento	12
Forma delle materie	Carattere (2)	Codice di forma delle materie	13
Contenitore	Carattere (1)	Codice del contenitore delle materie	14
Stato delle materie	Carattere (1)	Codice di stato delle materie	15
Numero della riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	16
Articoli	Numero (6)	Quantità di articoli	17
Peso dell'elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	18
Isotopo	Carattere (1)	«G» per l'U-235, «K» per l'U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233	19
Peso del fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	20
Impegno	Carattere (2)	Codice a due caratteri	21
Documento	Carattere (20)	Riferimento ai documenti giustificativi definito dall'esercente	22
Identificatore del contenitore	Carattere (20)	Identificatore definito dall'esercente per il contenitore	23
Correzione	Carattere (1)	«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che siano parte di una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole)	24

Etichetta/Identificatore	Contenuto	Commenti	N. di campo
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero del rapporto della riga da correggere	25
Riga precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere	26
Osservazioni	Carattere (256)	Osservazioni dell'esercente	27
CRC	Numero (8)	Indirizzamento calcolato di riga (hash code) per scopi di controllo di qualità	28
CRC precedente	Numero (8)	Indirizzamento calcolato (hash code) della riga da correggere	29

Note esplicative

1. **ABM:**

   Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all'impianto interessato.

2. **Tipo di rapporto:**

   «P» per Situazione dell'inventario fisico.

3. **Data del rapporto:**

   Data alla quale il rapporto è stato completato.

4. **Numero del rapporto:**

   Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.

5. **Data dell'EIF:**

   Giorno, mese ed anno in cui l'inventario fisico è stato effettuato. Si dovrà far riferimento alla situazione delle ore 24.

6. **Conteggio delle righe:**

   Numero totale delle righe notificate.

7. **Responsabile:**

   Nome del responsabile del rapporto.

8. **Identificatore del SIF:**

   Numero sequenziale.

9. **Partita:**

   Se nelle disposizioni particolari sul controllo è richiesto di poter seguire la partita, deve essere utilizzata la stessa designazione della partita usata nei precedenti rapporti di variazione di inventario e nella Situazione dell'inventario fisico.

10. **PCM:**

    Punto-chiave di misurazione. I codici vengono notificati all'impianto interessato mediante le disposizioni particolari di controllo. Se non è stato definito nessun codice, usare «&».

11. **Misurazioni:**

Bisogna indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie fissili. Si deve fare uso di uno dei seguenti codici:

Misurata	Valutata	Spiegazione
M	E	Nell'area di bilancio materie che compila il rapporto
N	F	In un'altra area di bilancio materie
T	G	Nell'area di bilancio materie dichiarante quando il peso è già stato fornito in un rapporto VI precedente o in una Situazione dell'inventario fisico
L	H	In un'altra area di bilancio materie quando i pesi sono già stati forniti in un rapporto VI precedente o in una Situazione dell'inventario fisico per l'attuale ABM

12. **Categoria dell'elemento:**

Debbono essere specificate le seguenti categorie di materie nucleari:

Categoria	Codice
Plutonio	P
Uranio ad elevato arricchimento (20 % di arricchimento e oltre)	H
Uranio a basso arricchimento (maggiore dell'uranio naturale e inferiore al 20 %)	L
Uranio naturale	N
Uranio impoverito	D
Torio	T

13. **Forma delle materie:**

Usare i seguenti codici:

Categorie principali	Sottocategoria	Codice
Minerali		OR
Concentrati		YC
Esafluoruro d'uranio (UF_6)		U6
Tetrafluoruro d'uranio (UF_4)		U4
Diossido d'uranio (UO_2)		U2
Triossido d'uranio (UO_3)		U3
Ossido d'uranio (U_3O_8)		U8
Ossido di torio (ThO_2)		T2
Soluzioni	Nitrato	LN
	Fluoruro	LF
	Varie	LO

Categorie principali	Sottocategoria	Codice
Polveri	Omogenee	PH
	Eterogenee	PN
Ceramiche	Pastiglie	CP
	Sfere	CS
	Varie	CO
Metalli	Puri	MP
	Leghe	MA
Combustibile	Barre, aghi	ER
	Piastre	EP
	Fasci	EB
	Elementi	EA
	Varie	EO
Sorgenti sigillate	—	QS
Piccole quantità/campioni	—	SS
Scarti	Omogenei	SH
	Eterogenei (residui, scorie, fanghi, altri)	SN
Rifiuti solidi	Spezzoni di incamiciature	AH
	Misti (plastiche, guanti, carte, ecc.)	AM
	Attrezzature contaminate	AC
	Altri	AO
Rifiuti liquidi	A bassa attività	WL
	A media attività	WM
	A elevata attività	WH
Rifiuti condizionati	Vetrificati	NV
	Vetro	NG
	Bitume	NB
	Cemento	NC
	Altro	NO

14. **Contenitore:**

Usare i seguenti codici:

Tipo di contenitore	Codice
Cilindro	C
Pacco	P
Fusto	D
Unità di combustibile	S
Gabbia di trasporto	B
Bottiglia	F
Serbatoio o altro contenitore simile	T
Altri	O

15. **Stato delle materie:**

Usare i seguenti codici:

Stato	Codice
Materie nucleari fresche	F
Materie nucleari irradiate	I
Rifiuti	W
Materie non recuperabili	N

16. **Numero della riga:**

Numero sequenziale a cominciare da 1 in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.

17. **Articoli:**

Occorre riportare la quantità degli articoli che compongono ciascuna riga dell'inventario fisico. Se un gruppo di articoli che appartiene alla stessa partita viene riportato in varie righe, la somma del numero degli articoli registrati deve essere pari al numero totale degli articoli che appartengono al gruppo. Se le righe comportano più di un elemento, il numero degli articoli deve essere dichiarato solo per l'elemento di maggiore importanza strategica (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T).

18. **Peso dell'elemento:**

Il peso dell'elemento di cui al campo (12) deve essere registrato. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe contabili possono essere registrate fino a un massimo di tre decimali.

19. **Isotopo:**

Il codice indica gli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando il peso degli isotopi fissili viene registrato. Usare il codice «G» per U-235, «K» per U-233, e «J» per una miscela di U-235 e U-233.

20. **Peso del fissile:**

Salvo quanto diversamente specificato nelle disposizioni particolari di controllo il peso degli isotopi fissili va registrato soltanto per l'uranio arricchito e per mutamenti di categoria che interessino l'uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nella registrazione contabile possono essere registrate fino a un massimo di tre decimali.

21. **Impegno:**

Indicazione dell'impegno particolare di controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale, cui le materie nucleari sono soggette (articolo 18). La Commissione comunicherà i codici appropriati all'impianto.

22. **Documento:**

Riferimento ai documenti giustificativi definito dall'esercente.

23. **Identificatore del contenitore:**

Numero del contenitore definito dall'esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia sulla designazione della partita.

24. **Correzione:**

Le correzioni si effettuano cancellando le righe errate e aggiungendo quelle corrette. Usare i seguenti codici:

Codice	Spiegazione
D	Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere identificata indicando il numero del rapporto (4) nel campo (25), il numero della riga (16) nel campo (26) e il CRC (28) nel campo (29) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi
A	Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi incluso il campo «rapporto precedente» (25) e il campo «riga precedente» (26). Il campo «riga precedente» (26) deve contenere il numero della riga (16) della riga da sostituire con la coppia cancellazione/aggiunta
L	Riga in ritardo (aggiunta singola). La riga in ritardo da aggiungere deve essere registrata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (25). Il campo «rapporto precedente» (25) deve contenere il numero del rapporto (4) in cui l'ultima riga sarebbe dovuta essere inclusa

25. **Rapporto precedente:**

Indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere.

26. **Riga precedente:**

Per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (16) della riga da correggere.

27. **Osservazioni:**

Spazio per commenti a disposizione dell'esercente (sostituisce la nota concisa separata).

28. **CRC:**

Indirizzamento calcolato di riga (hash code) per scopi di controllo di qualità. La Commissione informerà l'esercente dell'algoritmo da usarsi.

29. **CRC precedente:**

Codice di indirizzamento (hash code) della riga da correggere.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

Se alla data di chiusura dell'inventario fisico non vi sono materie nucleari nell'area di bilancio materie, il rapporto si limiterà ai campi (1), (5), (7) e (17).

Mutatis mutandis, si applicano le osservazioni generali 2), 3), 4), 5) e 6), alla fine dell'allegato III.

ALLEGATO VI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Notifica preventiva di esportazione/spedizione di materie nucleari

1. Codice di riferimento: .....

2. Codice area di bilancio materie: .....

3. Impianto (mittente): ..... Impianto (destinatario): .....

....

4. Quantità di materie nucleari, separate per categoria e codice d'impegno: .....

5. Composizione chimica: .....

6. Arricchimento o composizione isotopica: .....

7. Forma fisica: .....

8. Quantità di articoli: .....

9. Descrizione dei contenitori e dei sigilli: .....

10. Dati d'identificazione della spedizione: .....

11. Mezzo di trasporto: .....

12. Luogo in cui le materie saranno immagazzinate o preparate: .....

13. Termine ultimo per l'identificazione delle materie: .....

14. Data prevista per la spedizione: .....

Data prevista per l'arrivo: .....

15. Uso: .....

16. Far riferimento al numero di contratto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

Data e luogo d'invio della notifica: .....

.....

(Firma)

Note esplicative

1. Codice di riferimento della notifica preventiva da usarsi nel rapporto sulle variazioni d'inventario (usare fino a 8 caratteri).

2. Codice dell'area di bilancio materie del dichiarante, notificato dalla Commissione all'impianto interessato.

3. Nome, indirizzo e paese dell'impianto che riceve e di quello che spedisce le materie nucleari. Il destinatario ultimo deve anche essere indicato, se del caso.

4. Il peso totale degli elementi deve essere espresso in grammi e, se del caso, anche il peso degli isotopi fissili. I pesi devono essere separati per categoria di materie nucleari e per codice d'impegno.

5. La composizione chimica deve essere indicata.

6. Indicare, se del caso, il grado di arricchimento o la composizione isotopica.

7. Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell'allegato III (14).

8. Indicare le quantità di articoli che compongono la spedizione.

9. Descrivere il tipo di contenitore, specificando le caratteristiche che permettono l'apposizione di sigilli.

10. Indicare i dati che permettono l'identificazione della spedizione (ad esempio: i contrassegni o i numeri dei contenitori).

11. Indicare, secondo i casi, il mezzo di trasporto.

12. Indicare il luogo, all'interno dell'area di bilancio materie, in cui le materie nucleari saranno preparate per la spedizione e potranno essere identificate e dove inoltre sarà possibile verificarne, eventualmente, la quantità e la composizione.

13. Termine ultimo per l'identificazione delle materie e, se possibile, per la verifica della quantità e della composizione.

14. Date approssimative di spedizione e di previsto arrivo a destinazione.

15. Indicare l'uso specifico cui le materie nucleari sono state destinate.

16. Da indicare, se del caso:

    — il riferimento al numero di contratto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom o, se questo non fosse disponibile, la data alla quale il contratto è stato concluso (oppure è stato considerato concluso dall'Agenzia di approvvigionamento) e qualsiasi altro riferimento utile;

    — per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie (articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74, la data di notifica all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ed ogni altro riferimento utile.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO VII

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Notifica preventiva di importazione/ricezione di materie nucleari

1. Codice di riferimento: .....

2. Codice area di bilancio materie: .....

3. Impianto (destinatario): ..... Impianto (mittente): .....

....

4. Quantità di materie nucleari suddivise per categoria e codice d'impegno: .....

5. Composizione chimica: .....

6. Arricchimento o composizione isotopica: .....

7. Forma fisica: .....

8. Quantità di articoli: .....

9. Descrizione dei contenitori e dei sigilli: .....

10. Mezzi di trasporto: .....

11. Data di arrivo: .....

12. Luogo in cui le materie saranno sballate: .....

13. Data in cui le materie saranno sballate: .....

14. Far riferimento al numero di contratto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

Data e luogo d'invio della notifica: .....

.....

(Firma)

Note esplicative

1. Codice di riferimento per le notifiche preventive da usarsi nel rapporto sulle variazione d'inventario (usare fino a 8 caratteri).

2. Codice dell'area di bilancio materie del dichiarante, notificato dalla Commissione all'impianto interessato.

3. Nome, indirizzo e paese dell'impianto che riceve e di quello che spedisce le materie.

4. Il peso totale degli elementi deve essere espresso in grammi e, se del caso, anche il peso degli isotopi fissili. I pesi devono essere separati per categoria di materie nucleari e per codice d'impegno.

5. La composizione chimica deve essere indicata.

6. Indicare, se del caso, il grado di arricchimento o la composizione isotopica.

7. Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell'allegato III (14).

8. Indicare la quantità di articoli che compongono la spedizione.

9. Descrivere il tipo di contenitore e, ove possibile, i sigilli apposti.

10. Indicare, secondo i casi, il mezzo di trasporto.

11. Data prevista o effettiva dell'arrivo nell'area di bilancio materie del dichiarante.

12. Indicare il luogo, all'interno dell'area di bilancio materie, in cui le materie saranno sballate e potranno essere identificate e dove inoltre sarà possibile verificarne la quantità e la composizione.

13. Data in cui le materie saranno sballate.

14. Da indicare, se del caso:

    — il riferimento al numero di contratto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom o, se questo non fosse disponibile, la data alla quale il contratto è stato concluso (oppure è stato considerato concluso dall'Agenzia di approvvigionamento) e qualsiasi altro riferimento utile;

    — per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie (articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74, la data di notifica all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ed ogni altro riferimento utile.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO VIII

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Dichiarazione di esportazione/spedizione di minerale (1)

Impresa (2): .....

Miniera (3): ..... Codice (4): .....

Anno: .....

Data	Destinatario	Quantità contenuta in *g*		Osservazioni
		di uranio	di torio	

Data e luogo di spedizione della dichiarazione: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

.....

(Firma)

Note esplicative

1. La dichiarazione di spedizione deve essere compilata al più tardi alla fine del mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente, con scrittura separata per ciascun destinatario. La dichiarazione di esportazione deve essere fatta per ciascun invio alla data di spedizione.

2. Nome ed indirizzo dell'impresa che compila la dichiarazione.

3. Denominazione della miniera per la quale è fatta la dichiarazione.

4. Codice della miniera quale è notificato all'impresa dalla Commissione.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO IX

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Richiesta di esenzione di un impianto dalle norme che regolano la formalizzazione e la frequenza dei rapporti

1. Data: .....
2. Impianto: .....
3. Codice area di bilancio materie: .....
4. Categoria di materie nucleari: .....
5. Arricchimento o composizione isotopica: .....
6. Quantità: .....
7. Composizione chimica: .....
8. Forma fisica: .....
9. Quantità di articoli: .....
10. Tipo di deroga (articolo 20, paragrafo 2):
    a) piccole quantità rimaste immutate per un lungo periodo
    b) attività non nucleari
    c) sensori
    d) Pu con contenuto di Pu-238 superiore all'80 %
11. Uso previsto: .....
12. Codice d'impegno: .....
13. Data di trasferimento: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

Data e luogo di spedizione della richiesta: .....

.....

(Firma)

Data: .....

Deroga accordata come sopra

Nome e qualifica del firmatario, responsabile dell'esenzione: .....

Firma: ..... (per la Commissione)

Note esplicative

Questo modulo deve essere usato sia come richiesta iniziale di esenzione di un impianto dalle norme che regolano la forma e la frequenza dei rapporti, sia quando materie nucleari che possono rientrare nella deroga vengono importate da un paese terzo, il punto 13 va usato solo in caso di importazioni.

Una richiesta separata deve essere presentata per ciascun tipo di deroga (articolo 20, paragrafo 2).

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO X

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Rapporto annuale o rapporto di esportazione per materie nucleari esentate (1)

Codice ABM: ..... Data della dichiarazione: ..... Dichiarazione n.: .....

Denominazione dell'impianto: ..... Periodo oggetto del rapporto da: ..... a: .....

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)	Informazione sulla variazione d'inventario (5)	Codice o nome e indirizzo dell'impianto corrispondente	Elemento	Arricchimento o composizione isotopica	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di esenzione ai sensi dell'Articolo 20, par. 2
								Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	

Data e luogo di spedizione del rapporto: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

.....

(Firma)

Note esplicative

1. Questo modulo deve essere usato sia come rapporto annuale per dichiarare qualsiasi variazione nell'inventario delle materie esentate o delle giacenze all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rapporto (articolo 20, paragrafo 3), sia come rapporto di esportazione in caso di esportazione verso un paese terzo (articolo 20, paragrafo 4).

2. La colonna «Tipo di rapporto» deve recare una «A» quando il modulo viene usato come rapporto annuale, oppure «EXP» quando viene usato per dichiarare esportazioni di materie nucleari esentate.

3. «Registrazione»; in ciascuna dichiarazione deve essere numerata in sequenza, cominciando con «1».

4. La colonna «Rif.» deve essere usata per riferirsi ad un'altra registrazione. Il contenuto della colonna «Rif.» consiste nella dichiarazione pertinente e nei numeri di registrazione (ad esempio: 10-20 si riferisce alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge o aggiorna le informazioni dichiarate in precedenza. Se del caso, possono essere inseriti vari riferimenti.

5. La colonna «Informazione sulla variazione d'inventario» deve essere usata per dichiarare il tipo di variazione d'inventario verificatosi durante il periodo oggetto del rapporto e/o la giacenza, all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rapporto.

   Una registrazione separata deve essere effettuata per ciascun tipo di esenzione, di impianto corrispondente e di tipo di variazione d'inventario.

6. La colonna «Nucleare o non nucleare» deve registrare «N» se le materie nucleari esentate vengono usate in attività nucleari, oppure «NN» se esse vengono usate in attività non nucleari.

7. La colonna «Descrizione» deve indicare l'uso, attuale o previsto, delle materie nucleari esentate.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO XI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Orientamenti per la comunicazione del programma generale di attività

Le comunicazioni dovrebbero, possibilmente, coprire i due anni successivi.

In particolare, nelle comunicazioni devono essere indicati:

— i tipi di operazioni, ad esempio: le campagne previste con l'indicazione del tipo e della quantità di elementi combustibili da produrre o ritrattare, i programmi di arricchimento, i programmi di funzionamento del reattore con gli arresti previsti;

— il calendario presunto di arrivo dei materiali, con l'indicazione della quantità di materie per partita, della forma (UF_6, UO_2, combustibili freschi o irradiati, ecc.), del tipo presunto di contenitore o d'imballaggio;

— il calendario previsto delle campagne di trattamento dei rifiuti (ad eccezione del reimballaggio o dell'ulteriore condizionamento senza separazione di elementi), specificando la quantità di materie per partita, la forma (vetro, liquido ad elevata attività, ecc.), la durata prevista e l'ubicazione;

— date presunte di determinazione delle quantità di materie nei prodotti e date di spedizione;

— date e durata dell'inventario fisico.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO XII

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Notifica preventiva di ulteriori attività di trattamento di rifiuti (1)

Denominazione dell'impianto: ..... Data della dichiarazione: .....

Dichiarazione n.: .....

Registrazione (2)	Rif. (3)	Tipo di rifiuti prima del condizionamento (4)	Forma del condizionamento (5)	Quantità di articoli (6)	Quantità (7)			Ubicazione (8)	Luogo del trattamento (9)	Date del trattamento (10)	Scopo del trattamento (11)
					P	H	U-233				

Data e luogo di spedizione del rapporto: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

.....

(Firma)

Note esplicative

1. Il modulo deve essere usato per la notifica preventiva quando si prevede un ulteriore trattamento di rifiuti in conformità all'articolo 32. Ogni susseguente cambiamento nelle date o nel luogo del trattamento deve essere notificato. Occorre fare una registrazione separata per ogni ulteriore campagna di trattamento, che non sia il reimballaggio dei rifiuti o un loro ulteriore condizionamento che non comporti la separazione di elementi, effettuata per immagazzinamento o stoccaggio remoto.
2. In ciascuna dichiarazione la colonna «Registrazione» deve essere numerata in sequenza, cominciando con «1».
3. La colonna «Rif.» deve essere usata per riferirsi a un'altra registrazione. Il contenuto della colonna «Rif.» consiste nella dichiarazione pertinente e nei numeri di registrazione (ad esempio: 10-20 si riferisce alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge o aggiorna le informazioni dichiarate in precedenza. Se del caso, possono essere inseriti vari riferimenti.
4. La colonna «Tipo di rifiuti prima del condizionamento» deve recare il tipo di rifiuti prima di qualsiasi condizionamento, ad esempio: spezzoni di incamiciatura, fanghi da chiarificare, liquidi ad elevata o media attività.
5. La colonna «Forma di condizionamento» deve indicare l'attuale forma di condizionamento dei rifiuti, ad esempio: vetro, ceramica, cemento o bitume.
6. La colonna «Quantità di articoli» deve indicare la quantità di articoli, ad esempio: cilindri di vetro o blocchi di cemento usati in una singola campagna di trattamento.
7. La colonna «Quantità» deve riportare la quantità totale, in grammi, di plutonio, di uranio ad elevato arricchimento oppure di uranio-233 contenuto negli articoli registrati nella colonna «Quantità di articoli». La registrazione nella colonna «Quantità» può basarsi sui dati relativi alla quantità usata nel rapporto di variazione d'inventario e non richiede la misurazione di ciascun articolo.
8. La colonna «Ubicazione» deve includere il nome e l'indirizzo dell'impianto, nonché l'ubicazione dei rifiuti al momento della dichiarazione. L'indirizzo deve essere sufficientemente dettagliato da indicare la posizione geografica del sito in relazione ad altri siti specificati in questa o in altre dichiarazioni e, in caso di necessità di accesso, indicare in che modo il luogo possa essere raggiunto. Se detto luogo si trova sul sito di un impianto nucleare, il codice dell'impianto deve essere incluso nella colonna indicante l'ubicazione.
9. La colonna «Luogo del trattamento» deve indicare il luogo in cui si prevede avrà luogo il trattamento.
10. La colonna «Date del trattamento» deve indicare le date iniziali e finali previste per l'ulteriore campagna di trattamento.
11. La colonna «Scopo del trattamento» indicherà i risultati previsti del trattamento, ad esempio: il recupero di plutonio o la separazione di prodotti specifici di fissione.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO XIII

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Notifica di esportazione/spedizione di rifiuti condizionati (1)

Denominazione dell'impianto (mittente): .....

Codice ABM dell'impianto (mittente): .....

Codice ABM dell'impianto (destinatario) (2): .....

Denominazione e indirizzo dell'impianto (destinatario) (3): .....

.....

.....

.....

Periodo oggetto del rapporto da ..... a ..... (massimo un mese di calendario)

Data	Descrizione della partita	Quantità	Osservazioni
		g di P g di U-235 g di U g di T	
		g di P g di U-235 g di U g di T	
		g di P g di U-235 g di U g di T	
		g di P g di U-235 g di U g di T	

Data e luogo di spedizione della comunicazione: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

.....

(Firma)

Note esplicative

1. Le esportazioni/spedizioni possono essere raggruppate per destinazione in una sola comunicazione. Le comunicazioni devono essere trasmesse al massimo entro 15 giorni dalla fine del mese in cui le esportazioni/spedizioni hanno avuto luogo.
2. Da compilare per le spedizioni verso impianti situati nel territorio degli Stati membri.
3. Da compilare per le esportazioni verso impianti situati al di fuori del territorio degli Stati membri oppure quando il codice ABM richiesto nel punto (2) dell'allegato XIII è ignoto.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO XIV

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Notifica di importazione/ricezione di rifiuti condizionati (1)

Denominazione dell'impianto (destinatario): .....

Codice ABM dell'impianto (destinatario): .....

Denominazione e indirizzo dell'impianto che compila il rapporto: .....

.....

.....

.....

Periodo oggetto del rapporto da ..... a ..... (massimo un mese di calendario)

Data	Descrizione della partita	Quantità	Osservazioni
		g di P g di U-235 g di U g di T	
		g di P g di U-235 g di U g di T	
		g di P g di U-235 g di U g di T	
		g di P g di U-235 g di U g di T	

Data e luogo di spedizione della comunicazione: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

.....

(Firma)

Nota esplicativa

1. Questa comunicazione va effettuata solo per rifiuti condizionati provenienti da un impianto senza codice ABM oppure da un impianto situato al di fuori del territorio degli Stati membri.

2. Le importazioni/ricezioni possono essere raggruppate per origine in una sola comunicazione. Le comunicazioni devono essere trasmesse al massimo entro 15 giorni dalla fine del mese in cui le importazioni/ricezioni hanno avuto luogo.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

ALLEGATO XV

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Rapporto annuale sul cambiamento di ubicazione dei rifiuti condizionati (1)

Denominazione dell'impianto: ..... Data della dichiarazione: .....

Dichiarazione n.: ..... Periodo oggetto del rapporto: .....

Registrazione (2)	Rif. (3)	Tipo di rifiuti prima del condizionamento (4)	Forma del condizionamento (5)	Quantità di articoli (6)	Quantità (7)			Precedente ubicazione (8)	Nuova ubicazione (9)
					P	H	U-233		

N.B.: Le registrazioni devono essere raggruppate per tipo di rifiuti (prima del condizionamento e dopo) e per ubicazione precedente

Data e luogo di spedizione del rapporto: .....

Nome e qualifica del responsabile: .....

.....

(Firma)

Note esplicative

1. Il rapporto annuale deve dichiarare qualsiasi cambiamento nell'ubicazione dei rifiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, verificatosi durante l'anno di calendario precedente. Si richiede una registrazione separata per ciascun cambiamento di ubicazione nel corso dell'anno.

2. In ciascuna dichiarazione, la «Registrazione» deve essere numerata in sequenza, cominciando con «1».

3. La colonna «Rif.» deve essere usata per riferire la registrazione attuale ad un'altra registrazione. Il contenuto della colonna «Rif.» consiste nella dichiarazione pertinente e nei numeri di registrazione (ad esempio: 10-20 si riferisce alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l'attuale registrazione si aggiunge o aggiorna le informazioni dichiarate in precedenza. Se del caso, possono essere inseriti vari riferimenti.

4. La colonna «Tipo di rifiuti prima del condizionamento» deve recare il tipo di rifiuti prima di qualsiasi condizionamento, ad esempio: spezzoni di incamiciatura, fanghi da chiarificare, liquidi ad elevata o media attività.

5. La colonna «Forma di condizionamento» deve indicare l'attuale forma di condizionamento dei residui, ad esempio: vetro, ceramica, cemento o bitume.

6. La colonna «Quantità di articoli» deve indicare la quantità di articoli, ad esempio: cilindri di vetro o blocchi di cemento, trasferiti nel corso dell'anno da uno stesso luogo di partenza («precedente») ad uno stesso luogo di destinazione.

7. La colonna «Quantità» deve includere la quantità totale, in grammi, di plutonio, di uranio ad elevato arricchimento oppure di uranio-233 contenuto negli articoli registrati nella colonna «Quantità di articoli». La registrazione nella colonna «Quantità» può basarsi sui dati relativi alla quantità usata nel rapporto di variazione d'inventario, ad esempio la quantità media di materie nucleari per articolo, e non richiede la misurazione di ciascun articolo.

8. La colonna «Ubicazione precedente» deve indicare l'ubicazione dei rifiuti prima del cambiamento di luogo.

9. La colonna «Nuova ubicazione» deve indicare l'ubicazione dopo il cambiamento.

N.B.:

In conformità all'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi di sicurezza, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell'articolo 78 e del primo paragrafo dell'articolo 79 del trattato.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Ufficio Controllo di sicurezza dell'Euratom, L-2920 Lussemburgo.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India

(2002/C 227 E/03)

COM(2002) 245 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Presente inchiesta

(1) Il 18 maggio 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2] (in appresso: «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF») originari dell'India e dell'Indonesia ed ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 aprile 2001 dai seguenti produttori comunitari: Koloman Handler AG (in appresso: «Koloman»), Austria, e Krause Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG (in appresso: «Krause»), Germania (in appresso: «i denunzianti»), che rappresentano una proporzione maggioritaria — in questo caso circa il 90 % — della produzione comunitaria di MLF. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi all'esistenza di sovvenzioni su detto prodotto e al conseguente grave pregiudizio.

(3) L'apertura di un parallelo procedimento antidumping, relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie degli stessi paesi, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3].

(4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso: «il regolamento di base»), la Commissione ha comunicato ai governi dell'India e dell'Indonesia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di MLF oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e dall'Indonesia erano causa di grave pregiudizio per l'industria comunitaria. I governi summenzionati sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione definita di comune accordo. La Commissione ha preso parte a Bruxelles a consultazioni con entrambi i governi. La Commissione ha considerato attentamente i commenti espressi dai due governi in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativamente alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e, di conseguenza, alcuni dei presunti sistemi di sovvenzione denunciati sono stati esclusi dalla portata dell'inchiesta.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario il governo dell'India, un produttore comunitario, un produttore esportatore indiano, il suo esportatore collegato al di fuori della Comunità, due importatori nella Comunità e un utilizzatore collegato a detti importatori. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del governo dell'India e delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

— Koloman Handler AG, Austria

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

[2] GU C 147 del 18.5.2001, pag. 4.

[3] GU C 147 del 18.5.2001, pag. 2.

b) Produttori esportatori indiani

— ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd., Tiruvallore

c) Esportatori collegati al di fuori della Comunità a Hong Kong

— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. (holding di controllo)

d) Importatori indipendenti

— Bensons International Systems Ltd, Regno Unito

— Bensons International Systems BV, Paesi Bassi

e) Utilizzatore

— Esselte, Regno Unito

(7) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Allo scopo di esaminare le tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo che va dal 1º gennaio 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso: «periodo in esame»).

2. **Misure provvisorie**

(8) Data l'esigenza di effettuare un ulteriore esame di taluni aspetti del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, in particolare a causa del processo di ristrutturazione in corso per quanto riguarda i produttori comunitari denunzianti, non sono state imposte misure compensative provvisorie sui MLF originari dell'India e dell'Indonesia.

3. **Procedimento successivo**

(9) Tutte le parti sono state informate della decisione di non istituire misure provvisorie. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, sono state effettuate nuove visite di verifica presso le sedi di un utilizzatore di MLF e di due importatori indipendenti nella Comunità.

(10) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(11) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF» o «prodotto in esame»). Il prodotto è attualmente classificato sotto il codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati sotto lo stesso codice NC, sono esclusi dalla portata della presente inchiesta.

(12) Per MLF si intendono i meccanismi costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato allo stesso MLF. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi, rettangolari o a D.

(13) I MLF vengono utilizzati per raccogliere o classificare diversi tipi di documenti e fogli; sono utilizzati, in particolare, dai produttori di raccoglitori/classificatori, di manuali tecnici e di software, di album per fotografie e francobolli, di cataloghi e opuscoli.

(14) Nel corso del PI sono state vendute nella Comunità diverse centinaia di modelli differenti di MLF. Le differenze tra i modelli riguardano le dimensioni, la forma e il numero di anelli, la larghezza della base e il sistema di apertura (a trazione o a scatto). In assenza di una chiara linea di demarcazione tra i diversi modelli di MLF, e dato che presentano tutti le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che i tipi di MLF, all'interno di determinate gamme di prodotto, sono sostituibili l'uno con l'altro, la Commissione ha stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi di MLF costituiscono un unico prodotto.

2. **Prodotto simile**

(15) La Commissione ha accertato che i MLF prodotti e venduti sul mercato interno indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.

(16) Ha constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra i MLF importati nella Comunità originari dell'India e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria.

(17) Considerata l'assenza di collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori indonesiani, la Commissione si è basata sui dati disponibili, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base. A questo proposito, e in mancanza di altre informazioni disponibili per l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare le informazioni contenute nella denuncia, nella quale si afferma che i MLF prodotti e venduti in Indonesia o esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunzianti sono prodotti simili.

(18) Si è pertanto concluso che i MLF prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, quelli originari dell'India e dell'Indonesia esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sui mercati interni di questi due paesi sono tutti prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

(19) Durante il PI, il prodotto in esame era soggetto a un dazio doganale convenzionale del 2,7 % nel 2000 e ugualmente del 2,7 % nel 2001. Tuttavia, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), il prodotto in esame importato dall'India e dall'Indonesia beneficiava di una riduzione pari al 100 % del dazio doganale convenzionale pagabile nel 2000 e 2001: di conseguenza, il dazio applicato era dello 0 % nel 2000 e dello 0 % nel 2001.

C. **SOVVENZIONI**

1. **India**

a) *Introduzione*

(20) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, i servizi della Commissione hanno esaminato i seguenti sistemi, che secondo quanto affermato comporterebbero la concessione di sovvenzioni all'esportazione:

— Zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units — EOU)

— Credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB)

— Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCG)

— Esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITE)

(21) I primi tre sistemi si basano sulla legge del 1992 sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione), entrata in vigore il 7 agosto 1992. La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alle politiche in materia di esportazione e importazione. Tali comunicazioni sono riassunte nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni e aggiornati con scadenza annuale. Il documento attinente al periodo dell'inchiesta nel caso presente riguarda le politiche in materia di esportazione e importazione per il quinquennio 1997-2002.

(22) L'ultimo sistema, quello di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE), è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(23) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società di un paese terzo collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario. Sulla base dei dati Eurostat relativi alle importazioni, il produttore esportatore indiano rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame nella Comunità provenienti dall'India.

b) *Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)*

I) Base giuridica

(24) Uno strumento, inscritto nel quadro della politica governativa in materia di esportazione e importazione, che comporta incentivi alle esportazioni è il sistema delle zone di trasformazione per l'esportazione (in appresso «EPZ»)/Unità orientate all'esportazione (in appresso «EOU»), introdotto nel 1965. Durante il PI, questo sistema è stato regolamentato dalle comunicazioni doganali nn. 53/97, 133/94 e 126/94. Una descrizione dettagliata del sistema è contenuta nel documento di politica in materia di esportazione e di importazione (capitolo 9) del 1997/2002 e nel relativo Manuale di procedura.

II) Ammissibilità

(25) In linea di principio, le società che si impegnano ad esportare la totalità della loro produzione di beni possono essere costituite nel quadro del sistema EPZ/EOU. Una volta ottenuto tale status, queste società possono beneficiare di determinati vantaggi. In India esistono 7 zone EPZ. Le unità orientate all'esportazione (EOU) possono invece essere situate ovunque in India. Si tratta di unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali a norma della sezione 65 della legge doganale. Sebbene le EPZ/EOU siano in linea di principio obbligate a esportare la totalità della loro produzione, il governo indiano consente loro di vendere, a determinate condizioni, una quota di tale produzione sul mercato interno. Il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta gode dello status di EOU.

III) Attuazione pratica

(26) Le società che richiedono lo status di EOU o che intendono installarsi in una EPZ devono rivolgersi alle autorità competenti. La domanda deve indicare tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, nonché il fabbisogno in importazioni e in beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società situate nelle EPZ e le unità orientate all'esportazione possono produrre qualsiasi tipo di prodotto. Lo status concesso a queste società è valido cinque anni e può essere rinnovato.

(27) Le EPZ/EOU beneficiano dei seguenti vantaggi:

i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione, alla trasformazione o collegati a tali attività, a condizione che non si tratti di articoli vietati inclusi nell'elenco negativo delle importazioni;

ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;

iii) esenzione dall'imposta sul reddito normalmente prevista ai sensi della sezione 10A o 10B della legge sull'imposta sul reddito, per un periodo di 10 anni;

iv) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;

v) la possibilità del 100 % di partecipazione di capitale straniero;

vi) strutture per la vendita di una quota della produzione sul mercato interno.

(28) L'importatore ha l'obbligo di tenere una contabilità specifica, nel formato indicato, di tutte le importazioni interessate, del consumo e dell'utilizzo di tutti i materiali importati nonché delle esportazioni effettuate. Questi documenti devono essere regolarmente inviati, qualora ne venga fatta richiesta, al Commissario per lo sviluppo.

(29) L'importatore deve inoltre garantire guadagni minimi netti in valuta estera, calcolati in percentuale delle esportazioni e dell'andamento delle esportazioni, secondo quanto stabilito nel documento di politica in materia. Tutte le attività delle EPZ/EOU devono svolgersi all'interno di strutture poste sotto controllo doganale.

IV) Conclusioni sulle EPZ/EOU

(30) Nel presente procedimento, il sistema EPZ/EOU è stato utilizzato per l'importazione di beni strumentali, materie prime e beni di consumo nonché per l'acquisto di beni sul mercato interno. La Commissione si è quindi limitata a valutare la compensabilità di tali concessioni.

(31) A questo proposito, il sistema in esame comporta la concessione di sovvenzioni compensabili: infatti, le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano in quanto l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.

(32) La sospensione della riscossione dei dazi sui beni strumentali ha gli stessi effetti di un'esenzione in quanto, fintantoché gli obblighi d'esportazione sono assolti, è unicamente la società a decidere a sua discrezione se e quando svincolare i beni strumentali.

(33) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci da parte della società in questione, ed è pertanto considerata specifica e passibile di misure compensative (compensabile).

V) Calcolo dell'importo della sovvenzione

Sospensione dei dazi all'importazione sull'acquisto di beni strumentali:

(34) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere la sospensione dei dazi all'importazione normalmente dovuti sull'acquisto di beni strumentali.

(35) Il beneficio per la società è stato calcolato sulla base dell'ammontare dei dazi doganali dovuti e non versati sull'importazione di beni strumentali, ripartito su un periodo di sette anni equivalente al periodo di ammortamento dei beni strumentali effettivamente importati dalla società, durata che è stata ritenuta corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali attivi nel settore in questione. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema, l'importo così calcolato imputabile al PI è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati per il PI. Data la natura del sistema, equivalente ad una sovvenzione una tantum, si è ritenuto appropriato utilizzare il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PI, ossia il 10 %. L'importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle esportazioni effettuate nel PI.

(36) In base a tali calcoli, nel quadro di questo sistema la società ha beneficiato di agevolazioni corrispondenti a un tasso del 2,42 %.

Esenzione dai dazi doganali sulle importazioni di materie prime e beni di consumo:

(37) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere l'esenzione dai dazi doganali dovuti sulle importazioni di materie prime e beni di consumo.

(38) Durante la visita di verifica, sono state controllate la natura e i quantitativi delle materie prime importate. La società è stata in grado, per tutte le materie prime importate durante il PI, di dimostrare la precisa corrispondenza con i quantitativi di prodotti finiti esportati. È stato inoltre stabilito che non si sono verificate importazioni eccedenti le quantità importate di fattori produttivi effettivamente utilizzate nei prodotti esportati.

(39) Tali importazioni rientrano pertanto nell'eccezione prevista alla voce (l) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I del regolamento di base, in quanto tutti i beni che sono stati importati in esenzione dal dazio sono stati incorporati nel prodotto esportato e non si sono verificati sgravi in eccesso dei dazi all'importazione.

Esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali:

(40) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere l'esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali.

(41) Tuttavia, le imposte sui consumi pagate sugli acquisti da una società non EOU (ovvero, qualsiasi società che opera senza godere di alcuno status particolare) sono accreditate sotto forma di rimborso (imposte CENVAT/MODVAT) e vengono utilizzate per il pagamento delle imposte sui consumi sulle vendite interne. In questo modo, applicando l'esenzione delle imposte sui consumi sugli acquisti effettuati da una EOU, il governo indiano non rinuncia ad ulteriori entrate. La EOU non gode quindi di ulteriori benefici.

Rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale:

(42) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale. Tale rimborso comporta la concessione di sovvenzioni, in quanto il governo rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.

(43) Il vantaggio è stato calcolato sulla base dell'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile sui beni acquistati in ambito locale durante il PI. A tale proposito, si è potuto stabilire che il produttore esportatore indiano ha effettuato la quasi totalità dei suoi acquisti in ambito locale nello Stato in cui ha sede (Tamil Nadu), mentre l'imposta centrale sulle vendite si applica soltanto alle operazioni effettuate tra Stati diversi dell'India. L'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile a questa società ammontava perciò soltanto allo 0,01 %.

c) *Esenzione dall'imposta sul reddito (ITE)*

I) Base giuridica

(44) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito si fonda sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, che definisce le basi del prelievo fiscale e le varie esenzioni/detrazioni che possono essere richieste. Tra le possibili esenzioni rientrano quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito per i profitti realizzati sulle vendite all'esportazione.

II) Ammissibilità

(45) Le esenzioni previste dalla sezione 10A possono essere richieste da società situate all'interno di zone di libero scambio; le esenzioni previste dalla sezione 10B possono essere richieste dalle EOU e le esenzioni di cui alla sezione 80HHC possono essere richieste da tutte le società che esportano merci.

III) Attuazione pratica

(46) La richiesta di detrazione dall'imponibile dei profitti derivanti dall'attività di esportazione viene presentata con la dichiarazione dei redditi annuale.

IV) Conclusioni sull'ITE

(47) A titolo del sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE), il governo indiano assegna un contributo finanziario alla società rinunciando a entrate altrimenti dovute sotto forma di imposte dirette. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario riducendone la soggettività tributaria.

(48) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito è condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto solo gli utili provenienti dalle esportazioni possono essere dedotti dal reddito imponibile, ed è pertanto considerato specifico e compensabile.

V) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(49) Il produttore esportatore indiano, essendo una EOU, era ammissibile all'esenzione dall'imposta sul reddito ai sensi della Sezione 10B della legge sull'imposta sul reddito, e, durante il PI, ha presentato la richiesta di detrazione. Il vantaggio è stato calcolato applicando l'aliquota figurativa che sarebbe stata applicata agli utili realizzati sulle esportazioni in assenza di detrazione.

(50) In base a tali calcoli, la società ha beneficiato, nel quadro di tale sistema, di agevolazioni corrispondenti a un tasso dello 0,15 %.

d) *Altri sistemi di sovvenzione*

(51) L'inchiesta ha permesso di stabilire che il produttore esportatore non ha utilizzato alcun altro sistema oggetto di inchiesta. Non è quindi necessario valutare la compensabilità di questi sistemi.

e) *Importo delle sovvenzioni compensabili*

(52) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 2,5 %. Quest'aliquota è inferiore a quella de minimis e di conseguenza il margine di sovvenzione per l'India deve essere considerato trascurabile.

2. **Indonesia**

a) *Introduzione*

(53) In seguito alle consultazioni di cui al considerando (4), i servizi della Commissione hanno deciso di limitare la portata dell'inchiesta a due sistemi di sovvenzione (sistemi BKPM e EPZ di Cakung). La Commissione ha pertanto inviato un questionario al governo dell'Indonesia chiedendo informazioni in merito a tali sistemi. Tuttavia, il governo indonesiano non ha fornito alcuna risposta al questionario. Non si è quindi proceduto a una visita di verifica presso tale governo. L'unico produttore esportatore noto in Indonesia non ha risposto al questionario della Commissione, nonostante una proroga del termine per presentare il questionario debitamente compilato. Data tale assenza di collaborazione, la società in questione è stata debitamente informata che le conclusioni definitive relative al suo caso sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, il che avrebbe potuto comportare, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del medesimo regolamento, un esito meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se avesse collaborato. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base, non sono state effettuate visite di verifica presso la sede di questo produttore esportatore.

(54) Pertanto, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, i valori delle sovvenzioni e dei prezzi all'esportazione devono essere determinati sulla base dei dati disponibili. La Commissione ha ritenuto opportuno basare le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia e sulle informazioni disponibili nel quadro di un precedente procedimento antisovvenzioni relativo all'Indonesia [1]. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, tali informazioni sono state verificate, per quanto possibile, confrontandole con i dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive.

b) *Sistemi BKPM*

(55) Risulta dalla denuncia che il produttore esportatore in questione ha beneficiato delle agevolazioni del Comitato di coordinamento degli investimenti (BKPM), un ente statale incaricato della pianificazione e della promozione degli investimenti.

(56) Dall'inchiesta precedente menzionata sopra è emerso che il BKPM può approvare investimenti all'estero (PMA) e interni (PMDN). Le società che vengono riconosciute come società PMA o PMDN ottengono l'esenzione totale o parziale dei dazi e delle imposte sulle importazioni di beni strumentali, in particolare macchinari, attrezzature, pezzi di ricambio e attrezzature ausiliarie, nonché sulle importazioni di materie prime.

(57) I sistemi BKPM costituiscono una sovvenzione in quanto il contributo finanziario del governo indonesiano, sotto forma di esenzione dai dazi, conferisce al beneficiario un vantaggio diretto.

(58) I sistemi non possono essere considerati sistemi di restituzione ai sensi delle disposizioni di cui agli allegati da I a III del regolamento di base, in quanto i beni strumentali non vengono consumati nel processo di produzione e non esiste l'obbligo di esportare il prodotto finito contenente le materie prime.

(59) I sistemi BKPM non sono condizionati di diritto né all'andamento delle esportazioni né all'uso preferenziale delle merci nazionali rispetto ai prodotti importati.

(60) I criteri di ammissibilità vengono fissati dal BKPM e, a quanto pare, sono aggiornati di frequente. I sistemi BKPM limitano esplicitamente l'accesso alle sovvenzioni a determinate società che non operano in settori specifici. Inoltre, le autorità che accordano le sovvenzioni godono di una certa discrezionalità in fase di approvazione e l'ammissibilità non è automatica.

(61) I sistemi BKPM non sono quindi conformi all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, che prevede che l'autorità concedente deve stabilire criteri obiettivi neutri, tali da non favorire determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale. Tali programmi vanno quindi considerati specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto essi limitano esplicitamente l'accesso alla sovvenzione a determinate società. Il fatto che il produttore esportatore in questione e il governo dell'Indonesia non abbiano collaborato all'inchiesta rende impossibile determinare con esattezza in quale misura detto produttore si sia avvalso del sistema.

c) *Zone franche indonesiane — EPZ di Cakung*

(62) L'indirizzo del produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta indica che la sede della sua società è situata nella zona di trasformazione per l'esportazione di Cakung, nota come «Nusantara Bonded Zone». Lo stesso produttore ha confermato quest'informazione. Le società ubicate in questa zona sono ammissibili ad alcuni benefici che non sono normalmente previsti per le società situate al di fuori di tali zone, in particolare l'esenzione dai dazi all'importazione per i beni da utilizzare nella produzione di prodotti finiti destinati all'esportazione.

(63) Avendo scelto di non collaborare all'inchiesta, il produttore esportatore in questione non ha fornito alcuna prova del fatto che egli non abbia beneficiato di tali agevolazioni. Per evitare di premiare l'omessa collaborazione, e poiché si è accertato che la sede del produttore esportatore si trova effettivamente in una zona di trasformazione per l'esportazione (EPZ), il Consiglio è autorizzato a supporre che la società si sia avvalsa dei vantaggi disponibili in tale zona.

(64) Sulla scorta di conclusioni raggiunte in inchieste precedenti, un sistema di restituzione dei dazi applicabile alle zone franche costituisce un contributo finanziario da parte del governo, in quanto l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.

(65) Tale sistema di restituzione rappresenta una sovvenzione che è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci da parte della società in questione, ed è pertanto considerata specifica e compensabile.

(66) Il fatto che il produttore esportatore non abbia collaborato all'inchiesta ha reso impossibile determinare se le importazioni effettuate nell'ambito di tale sistema possono rientrare tra le eccezioni previste dagli allegati del regolamento di base, dal momento che non è stato possibile stabilire che le merci importate siano state effettivamente incorporate nel prodotto esportato e che non si siano verificati sgravi in eccesso dei dazi all'importazione.

[1] Regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000 (GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1).

d) *Conclusioni sulle sovvenzioni*

(67) In base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, ci sono prove dell'esistenza di sovvenzioni compensabili di cui il produttore esportatore che non ha collaborato si può avvalere, e ragionevoli motivi per ritenere che tali sovvenzioni siano state utilizzate. Ai fini dell'istituzione delle misure, e in base alle conclusioni raggiunte nel quadro dell'inchiesta precedente, si riterrà che una parte (50 %) sia rappresentata da sovvenzioni interne e l'altra parte (50 %) da sovvenzioni alle esportazioni, in quanto soltanto uno dei due sistemi, l'EPZ, è stato considerato come una sovvenzione all'esportazione.

(68) Si ritiene che l'omessa collaborazione sia la conseguenza dell'utilizzo che questo produttore esportatore ha fatto delle sovvenzioni compensabili, e del beneficio che ne ha ricavato, a un livello superiore al livello de minimis previsto per l'Indonesia. Di conseguenza, e per evitare inoltre di premiare l'omessa collaborazione, viste le informazioni contenute nella denuncia e le conclusioni raggiunte nell'inchiesta precedente, il margine di sovvenzione definitivo applicabile a tutti i produttori esportatori indonesiani, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

Tutti gli esportatori: 10,0 %.

D. **PREGIUDIZIO**

1. **Osservazione preliminare**

(69) Dal momento che solamente un produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta e che l'industria comunitaria è formata da un'unica società, i dati specifici relativi a queste società sono stati indicizzati o riportati sotto forma di una forbice di valori, onde salvaguardare il carattere riservato delle informazioni presentate, in conformità dell'articolo 29 del regolamento di base.

2. **Produzione comunitaria**

(70) È stato accertato che i prodotti in questione, oltre che dai due produttori comunitari denunzianti, venivano fabbricati anche in Italia e in Spagna. Benché la società italiana interessata non abbia fornito alla Commissione dati esaurienti e completi, le informazioni ricevute hanno confermato che, durante il PI, questo produttore rappresentava circa il 10 % della produzione comunitaria complessiva. Per quanto riguarda la società spagnola, che pure ha fornito alla Commissione dati incompleti, si è accertato che nel 2001 la sua produzione di MLF era trascurabile in termini di volume, mentre la maggior parte delle sue vendite era stata importata da uno dei paesi interessati dall'inchiesta. Si è pertanto concluso che detta società spagnola doveva essere considerata un importatore piuttosto che un produttore.

(71) Si è inoltre appurato che un'impresa situata nel Regno Unito aveva in passato partecipato alla produzione di un determinato tipo di MLF. Questa società ha confermato per iscritto di aver cessato la produzione del prodotto in esame alcuni anni fa. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di altri produttori nella Comunità.

(72) Sulla scorta di quanto precede, la produzione dei produttori denunzianti e dell'altro produttore comunitario situato in Italia costituisce pertanto la totalità della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

3. **Definizione dell'industria comunitaria**

a) *Industria comunitaria*

(73) Uno dei due produttori all'origine della denuncia (Krause) non ha risposto al questionario della Commissione e pertanto si è considerato che non abbia collaborato all'inchiesta. Pur avendo avallato la denuncia, questo produttore è stato quindi escluso dalla definizione dell'industria comunitaria. Quanto al secondo produttore (Koloman), si è accertato che durante il PI tale società non solo fabbricava il prodotto simile nella Comunità, ma anche parti di esso in Ungheria. Oltre alla sua produzione nella Comunità, Koloman commerciava anche i prodotti fabbricati in Ungheria sul mercato comunitario e utilizzava inoltre le parti fabbricate in Ungheria per la sua produzione comunitaria. Inoltre, parte della produzione del produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta è stata trasferita agli inizi dell'anno 2000 mediante il trasferimento di alcuni macchinari dall'Austria in Ungheria. Tuttavia, nonostante ciò, le attività principali di questa società continuano a rimanere nella Comunità, vale a dire la sede centrale, i magazzini, gli uffici vendita e la produzione di una quantità significativa della sua gamma di prodotti, nonché un considerevole know how sia tecnico che commerciale. Le vendite di prodotti importati completavano la gamma del prodotto simile di Koloman e non pregiudicavano quindi il suo status di produttore comunitario. Quanto alla produzione di parti del prodotto in Ungheria e al fatto che venivano successivamente incorporate nel prodotto finito, l'inchiesta ha accertato che queste parti incorporate rappresentavano soltanto una piccola percentuale del costo di produzione del prodotto finito, e di conseguenza del valore aggiunto. Pertanto, dette importazioni non pregiudicano in nulla lo status di produttore comunitario del produttore in questione.

(74) L'inchiesta ha confermato che l'unico produttore comunitario che ha collaborato rappresentava più del 25 % della produzione comunitaria di MLF, e rispondeva perciò ai criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che tale produttore costituisca l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, e sarà in appresso denominato «l'industria comunitaria».

b) *Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta*

(75) Nel novembre 2001, vale a dire dopo la fine del PI, il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta (Koloman) è stato messo in amministrazione controllata e, a seguito di una procedura di liquidazione, è stato rilevato da una società austriaca, la cui società di controllo, situata nel Regno Unito, ha acquisito anche l'affiliata ungherese della Koloman.

(76) Gli acquisitori hanno ribadito alla Commissione che continuavano ad appoggiare la denuncia.

c) *Consumo nella Comunità*

(77) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario secondo quanto indicato nella denuncia (con gli opportuni adeguamenti per quanto riguarda il PI), alle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e ai dati Eurostat sulle importazioni. Si è inoltre tenuto conto del fatto che sotto il codice NC 8305 10 00 sono classificati anche prodotti esclusi dalla portata del presente procedimento. Tuttavia, data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, nel caso dell'Indonesia si è fatto ricorso alle informazioni più attendibili a disposizione, cioè ai dati forniti da Eurostat. A tale proposito, sulla base dei dati contenuti nella denuncia in quanto ritenuti i più attendibili, si è considerato che tutte le importazioni effettuate sotto il summenzionato codice NC si riferissero al prodotto in esame. Il produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato ha affermato che le sue esportazioni verso il mercato comunitario erano in realtà inferiori di circa il 15 % rispetto ai volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione nei suoi calcoli. Tuttavia, non è stato possibile verificare la fondatezza di tale affermazione, mentre il presunto scarto è tale da potersi giustificare con il rapporto di conversione utilizzato per convertire le statistiche Eurostat (che sono espresse in tonnellate) in unità. Su tale base, il consumo comunitario ha registrato un aumento del 5 % tra il 1998 e il PI. Più precisamente, esso è rimasto relativamente stabile tra il 1998 e il 1999, per poi registrare un costante incremento fino alla fine del PI, quando si attestava intorno ai 348 milioni di unità.

4. **Importazioni dal paese interessato**

(78) Va ricordato che il procedimento nei confronti dell'India è stato chiuso. Di conseguenza, vengono esaminate di seguito soltanto le importazioni dall'Indonesia in quanto unico paese rimasto tuttora interessato dall'inchiesta.

a) *Volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni*

(79) Sebbene le importazioni originarie dell'Indonesia siano diminuite in volume tra il 1998 e il 2000, per poi registrare un leggero aumento tra il 2000 e il PI, va osservato che, benché tali importazioni dal paese interessato abbiano avuto inizio soltanto nel 1997, esse rappresentavano una quantità considerevole già nel 1998, e durante il PI ammontavano a 32 milioni di pezzi.

b) *Quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni*

(80) Si è accertato che la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia era compresa tra l'8 % e il 13 %, con una diminuzione di circa 2 punti percentuali dal 1998 in poi.

c) *Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni*

i) Andamento dei prezzi

(81) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti in esame originari dell'Indonesia ha registrato un calo del 5 % tra il 1998 e il PI, passando cioè da 105 ECU per migliaia di unità a 99 EUR per migliaia di unità. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1998 e il 1999, quando i prezzi hanno registrato un ribasso del 3 %, e tra il 2000 e il PI, quando sono diminuiti del 2 %.

ii) Sottoquotazione

(82) Data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi è stato effettuato sulla base dei dati Eurostat, debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione e confrontati, allo stesso stadio commerciale, con i prezzi franco fabbrica applicati dai produttori comunitari.

(83) Su tale base, la sottoquotazione dei prezzi è stata riesaminata e modificata, se del caso, sulla scorta delle informazioni ottenute nel corso delle ulteriori visite di verifica. I prezzi delle importazioni dall'Indonesia sono risultati inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Va inoltre osservato che si è assistito a un fenomeno di contenimento dei prezzi, dal momento che l'industria comunitaria non registrava profitti.

5. **Situazione dell'industria comunitaria**

a) *Produzione*

(84) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, con un calo del 25 % riscontrato tra il 1998 e il PI. Una notevole diminuzione si è registrata tra il 1998 e il 1999 (– 15 %). Un ulteriore e significativo calo si è avuto tra il 1999 e il 2000, mentre in seguito il volume della produzione è rimasto stabile fino alla fine del PI.

b) *Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti*

(85) Le capacità di produzione hanno seguito lo stesso andamento della produzione, registrando un calo del 26 % tra il 1998 e il PI.

(86) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile nel corso dell'intero periodo in esame.

c) *Scorte*

(87) Tra il 1998 e il PI le scorte finali dell'industria comunitaria sono diminuite del 12 %.

d) *Vendite nella Comunità*

(88) Nonostante un incremento del consumo comunitario, tra il 1998 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato una notevole diminuzione (– 25 %). Si è infatti verificato un calo delle vendite tra il 1998 e il 1999 (– 10 %), e uno ancora più pronunciato tra il 1999 e il 2000 (– 15 %).

e) *Quota di mercato*

(89) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali tra il 1998 e il PI, seguendo così lo stesso andamento del volume delle vendite.

f) *Prezzi*

(90) Il prezzo netto medio di vendita dell'industria comunitaria è sceso del 4 % tra il 1998 e il PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato (– 6 %) tra il 1998 e il 1999, cioè quando i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato un significativo ribasso, come spiegato al considerando (81).

g) *Redditività*

(91) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 10 punti percentuali tra il 1998 e il PI ed è diventata negativa a partire dal 2000. In conseguenza di questo andamento negativo, e come si è già ricordato al considerando (75), l'industria comunitaria ha dovuto essere posta in amministrazione controllata.

h) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

(92) L'andamento del flusso di cassa generato dall'industria comunitaria in relazione alle vendite di MLF è molto simile a quello riscontrato per la redditività: tra il 1998 e il PI, infatti, anche questo indicatore ha registrato una significativa diminuzione.

(93) L'inchiesta ha stabilito che, in questo periodo, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, e in particolare il deteriorarsi della sua redditività, hanno compromesso la sua capacità di ottenere capitali.

i) *Occupazione, salari e produttività*

(94) Tra il 1998 e il PI l'occupazione dell'industria comunitaria relativa alla produzione di MLF è diminuita del 30 %. L'importo totale dei salari ha seguito nel complesso un andamento simile, registrando una diminuzione del 27 % nel corso dello stesso periodo, il che ha portato a un aumento del 5 % del salario medio tra il 1998 e il PI. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata dell'8 % tra il 1998 e il PI.

j) *Investimenti e utile sul capitale investito*

(95) Il livello degli investimenti è diminuito del 39 % tra il 1998 e il PI, con un calo particolarmente pronunciato tra il 1999 e il 2000. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava la sostituzione o la manutenzione degli impianti esistenti.

(96) L'utile sul capitale investito, espresso come la relazione tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento pressoché identico a quello della redditività, arrivando a registrare un valore negativo nel 2000.

k) *Crescita*

(97) Tra il 1998 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 5 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 25 % e il volume delle importazioni interessate è rimasto su livelli significativi. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare del leggero incremento della domanda registrato sul mercato comunitario.

6. **Trasferimento di parte della produzione**

(98) Per poter accertare che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non fosse dovuto a eventuali modifiche dell'andamento della produzione comunitaria, si è inoltre esaminato se il trasferimento di parte della sua produzione menzionato al considerando (73), (mediante il trasferimento di macchinari dall'Austria in Ungheria), e che ha avuto luogo agli inizi dell'anno 2000, avesse avuto delle ripercussioni sulla situazione dell'industria stessa. È accaduto che, mentre il trasferimento ha contribuito ad aggravare la tendenza al ribasso di alcuni indicatori del pregiudizio (produzione, capacità di produzione e volume delle vendite), l'andamento del tasso di utilizzazione degli impianti e dei prezzi medi di vendita ha registrato invece un miglioramento, che è servito a contenere le perdite. Per esempio, si è valutato che circa il 60 % del calo della produzione e circa l'80 % della diminuzione del volume delle vendite siano da attribuire al trasferimento della produzione, mentre se quest'ultimo non fosse avvenuto il ribasso dei prezzi sarebbe stato il triplo rispetto a quello verificatosi e in termini di redditività l'industria comunitaria avrebbe perso altri 7 punti percentuali. Alla luce di questi fatti, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è stato determinato da modifiche dell'andamento della produzione comunitaria.

(99) È stato affermato che le attività principali dell'industria comunitaria non sono più situate nella Comunità, in quanto il trasferimento in Ungheria avrebbe comportato un calo del 60 % della produzione comunitaria dell'industria, e una diminuzione dell'80 % delle sue vendite prodotte nella Comunità.

(100) Come si è già spiegato al considerando (98), il trasferimento non ha comportato un calo della produzione dell'industria di queste dimensioni, ma soltanto una diminuzione del 15 % della sua produzione comunitaria e del 20 % delle sue vendite prodotte nella Comunità. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando (73) relative alle attività principali dell'industria comunitaria sono confermate.

7. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(101) Nel corso del periodo in esame è stato accertato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, anche tenendo conto degli effetti del trasferimento della produzione analizzati al considerando (98).

(102) Benché le misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia abbiano determinato un calo significativo delle importazioni originarie di questi due paesi dopo il 1998, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente di questi nuovi sviluppi intervenuti sul mercato. A partire dal 1998, al contrario, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio — e cioè produzione, volume delle vendite, prezzi, quota di mercato, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e occupazione — hanno tutti registrato un andamento negativo. In particolare, la contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto un effetto negativo sulla sua redditività.

(103) Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un calo tra il 1998 e il PI, le importazioni originarie dell'Indonesia erano a livelli significativi. Dall'inchiesta è emerso inoltre che durante il PI le importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Per di più, si registrava anche un contenimento dei prezzi.

(104) Di conseguenza, si è accertato che la situazione dell'industria comunitaria si era deteriorata a un punto tale da dover concludere che tale industria aveva subito un grave pregiudizio.

(105) Si ricorda inoltre che, dopo la fine del PI, la situazione finanziaria estremamente critica ha fatto sì che l'industria comunitaria venisse posta in amministrazione controllata.

E. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

1. **Introduzione**

(106) Conformemente all'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni originarie dell'Indonesia, considerato il loro volume e l'effetto che hanno avuto sui prezzi dei MLF sul mercato comunitario, abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia.

2. **Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni**

(107) Il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni ha registrato un calo (– 14 %) tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato comunitario è diminuita anch'essa di 2 punti percentuali durante lo stesso periodo. Tuttavia, queste importazioni sono rimaste comunque a livelli significativi, continuando a registrare una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 % tra il 1998 e il PI. Inoltre, i prezzi delle importazioni in questione erano notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria. La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali, mentre nello stesso tempo i prezzi medi nella Comunità hanno registrato un calo del 4 %. Il calo effettivo dei prezzi è stato in realtà anche maggiore, come illustrato al considerando (98).

(108) Nel corso dello stesso periodo, tra il 1998 e il PI, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata, come è dimostrato dalla diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato, dal ribasso dei prezzi e dal sostanziale deterioramento della sua redditività, che in seguito è divenuta negativa (cioè si è trasformata in perdite). Pertanto, l'industria non ha potuto beneficiare in misura significativa dell'istituzione delle summenzionate misure nei confronti della RPC e della Malaysia.

(109) Un esportatore indonesiano ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano aver arrecato un pregiudizio dato che avevano registrato un calo tra il 1999 e il 2000 e la loro quota di mercato era a livello de minimis. Lo stesso esportatore ha sostenuto poi che le importazioni dall'Indonesia non potevano aver avuto un impatto concreto sull'industria comunitaria, dal momento che la produzione comunitaria rappresentava in volume il quintuplo o il sestuplo di tali importazioni.

(110) Si ricorda tuttavia che le importazioni indonesiane, dopo un calo registrato tra il 1998 e il 2000, sono leggermente aumentate tra il 2000 e il PI senza peraltro recuperare il livello del 1998. Inoltre, come si è già menzionato al considerando (80), tra il 1998 e il PI queste importazioni detenevano una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 %, percentuale significativa e nettamente superiore al livello de minimis. Infine, si deve anche ricordare che l'industria comunitaria è definita con esattezza al considerando (74), e che il suo livello di produzione è assai inferiore rispetto a quanto affermato dalla società indonesiana.

(111) Si può quindi concludere che le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'Indonesia hanno compromesso gli effetti delle misure antidumping istituite nel 1997 nei confronti della RPC e della Malaysia e modificate nel 2000 per quanto riguarda la RPC, e che sono state in larga misura la causa dell'andamento negativo dell'industria comunitaria illustrato ai paragrafi precedenti.

3. **Effetti di altri fattori**

a) *Importazioni da altri paesi terzi*

(112) Si è valutato se altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia, siano all'origine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito, e in particolare se abbiano contribuito a tale situazione le importazioni da altri paesi oltre all'Indonesia.

(113) Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 17 % tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato ha registrato anch'essa un aumento di oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo. Questo incremento è dovuto in larga misura all'aumento delle importazioni originarie dell'India, dell'Ungheria e della Thailandia, mentre contemporaneamente le importazioni originarie della RPC e della Malaysia sono notevolmente diminuite in conseguenza dell'istituzione delle misure antidumping nel 1997.

(114) Il prezzo medio unitario delle importazioni dai paesi terzi è sceso del 16 % tra il 1998 e il PI. I prezzi delle importazioni da quasi tutti i paesi terzi sono diminuiti durante lo stesso periodo, tranne quelli delle importazioni dalla RPC, i quali, per via degli effetti delle misure antidumping, hanno registrato un sostanziale aumento, pur raggiungendo lo stesso livello dei prezzi delle importazioni dall'Ungheria soltanto durante il PI.

i) India

(115) È stato esaminato in primo luogo se le importazioni originarie dell'India potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sebbene le importazioni dall'India siano aumentate in misura significativa tra il 1998 e il PI, si è accertato che i loro prezzi risultavano superiori a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i cui prezzi erano difatti inferiori di un margine compreso tra il 2 % e il 30 % rispetto a quelli delle importazioni indiane tra il 1998 e il PI. Inoltre si deve osservare che quando le importazioni dall'India hanno avuto inizio nel 1998, i loro prezzi, per un volume comparabile di MLF, risultavano superiori di oltre il 40 % rispetto ai prezzi delle importazioni dall'Indonesia. Da allora i prezzi delle importazioni dall'India sono costantemente diminuiti pur restando sempre al di sopra dei prezzi delle importazioni indonesiane, tanto che durante il PI risultavano comunque superiori a questi ultimi di oltre il 5 %. Si è quindi concluso che, sebbene le importazioni dall'India abbiano avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, l'effetto negativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia, considerato isolatamente, era nondimeno significativo. L'Indonesia aveva infatti un ruolo importante e un peso notevole sullo scenario comunitario. Il volume delle esportazioni indonesiane verso la Comunità, benché inferiore a quello delle esportazioni dall'India, era comunque considerevole. Se confrontati ai prezzi delle esportazioni indiane, i prezzi delle esportazioni indonesiane risultavano inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria in misura persino maggiore. Va osservato inoltre che l'analisi illustrata sopra è stata seriamente ostacolata dall'assenza di collaborazione da parte dei produttori indonesiani, il che non ha consentito di disporre di informazioni circa i tipi di prodotto e i segmenti di mercato rappresentati dalle esportazioni dall'Indonesia.

ii) Repubblica popolare cinese

(116) Si è inoltre valutato se l'assorbimento delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC possa aver determinato o aver contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va osservato in proposito che, sebbene l'assorbimento del dazio sulle importazioni dalla RPC abbia compromesso gli effetti delle misure istituite nel 1997 per quel che riguarda i prezzi delle vendite, tali misure hanno comunque portato a una significativa riduzione dei volumi delle importazioni dalla RPC già a partire dal 1998. Inoltre, si deve ricordare che benché le importazioni dall'Indonesia siano iniziate soltanto nel 1997, già nel 1998 esse avevano raggiunto all'incirca lo stesso livello di quelle dalla RPC. Da allora le importazioni dalla RPC hanno registrato un drastico calo, mentre quelle indonesiane sono diminuite in misura molto minore fino al PI, quando dette importazioni dall'Indonesia rappresentavano comunque più del triplo di quelle dalla RPC. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono rimasti a livelli molto inferiori rispetto ai volumi delle importazioni dall'Indonesia durante il PI, si è concluso che dette importazioni dalla RPC non hanno avuto sull'industria comunitaria effetti altrettanto gravi se confrontati all'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia.

iii) Ungheria

(117) Per determinare se le importazioni dall'Ungheria, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio all'industria comunitaria, si è esaminato il livello delle importazioni e dei relativi prezzi sul mercato comunitario.

(118) L'analisi relativa alle importazioni dall'Ungheria tra il 1998 e il PI si è basata sulle informazioni fornite nella risposta al questionario dal produttore comunitario il cui impianto di produzione situato in Ungheria rappresenta l'unico produttore ungherese.

(119) Durante il periodo in esame, le importazioni di MLF originarie dell'Ungheria sono aumentate in volume. Quanto ai prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario per i suoi prodotti importati dall'Ungheria, benché siano diminuiti durante il periodo in esame, rimanevano comunque i più elevati tra i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, e i prezzi delle importazioni dall'Indonesia risultavano inferiori anche ad essi.

(120) La produzione di MLF dell'industria comunitaria fabbricata in Ungheria è stata analizzata e confrontata alla produzione realizzata in Austria. Dal confronto è emerso che, nella quasi totalità dei casi, i modelli fabbricati in Austria e quelli prodotti in Ungheria non erano modelli simili.

(121) Data la modesta percentuale di modelli fabbricati sia in Austria che in Ungheria, si è concluso che i prodotti «ungheresi» venivano a completare la gamma di prodotti in esame fabbricati dall'industria comunitaria, permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli di MLF ai suoi clienti, e che pertanto non incidevano negativamente sulla situazione dell'industria stessa.

(122) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che le importazioni originarie dell'Ungheria non hanno contribuito in modo sostanziale al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

iv) Thailandia

(123) Dal momento che, come già ricordato nel regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, «alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine thailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti», si è anche ritenuto opportuno valutare l'impatto delle importazioni provenienti dalla Thailandia.

(124) A tale proposito, si è constatato che le importazioni dalla Thailandia hanno registrato un notevole incremento nel corso del periodo in esame, poiché partendo da circa 1 milione di unità nel 1998 (anno di inizio) sono arrivate a superare i 23 milioni di unità nel PI. Inoltre, sulla base dei dati Eurostat si è accertato che i prezzi di vendita delle importazioni thailandesi erano generalmente inferiori a quelli delle importazioni provenienti dall'Indonesia.

(125) Tuttavia, benché i prezzi delle importazioni tailandesi siano risultati inferiori di circa il 20 % rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, si deve osservare che queste ultime superavano di oltre un terzo i volumi delle importazioni dalla Thailandia. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla Thailandia sono rimasti comunque a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi importati dall'Indonesia, si è concluso che dette importazioni tailandesi non potevano avere avuto un impatto rilevante se confrontato all'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia.

(126) L'analisi relativa alla Thailandia è stata contestata da un esportatore indonesiano, il quale peraltro non ha collaborato all'inchiesta. L'esportatore in questione ha affermato che il livello delle importazioni dall'Indonesia è inferiore, e i loro prezzi più elevati, se confrontati rispettivamente al livello e ai prezzi delle importazioni tailandesi. Va ricordato tuttavia che, sebbene i prezzi delle importazioni dalla Thailandia fossero inferiori rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i volumi delle importazioni indonesiane erano superiori di oltre il 30 % a quelli delle importazioni tailandesi. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando (125) sono confermate.

b) *Altri fattori*

(127) È stato anche esaminato se fattori diversi da quelli summenzionati potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(128) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che il settore dei MLF è estremamente sensibile ai prezzi e perciò i produttori devono vendere quantità elevate di prodotto in esame per poter essere competitivi. Gli stessi importatori hanno inoltre sostenuto che l'industria comunitaria fa affidamento soltanto sul mercato comunitario, e non su quello mondiale, cosa che invece le permetterebbe di conseguire una maggiore efficienza rispetto ai costi. Quanto a quest'ultima affermazione, va ricordato che la proporzione di vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e al di fuori di esso non ha subito modifiche sostanziali tra il 1998 e il PI. Nonostante ciò, benché l'industria comunitaria fosse fortemente orientata verso il mercato comunitario, le sue vendite all'esportazione le hanno permesso di registrare dei profitti nel 1998, in un periodo cioè in cui le importazioni dall'Indonesia erano a un livello significativo.

(129) Un utilizzatore ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria era dovuto alla forte concorrenza nel settore dei prodotti per ufficio, la quale avrebbe portato gli utilizzatori/distributori del prodotto in esame ad esercitare una pressione sui prezzi praticati dall'industria comunitaria, determinandone quindi un ribasso. Per quanto riguarda quest'affermazione, va sottolineato che le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno certamente aggravato in misura significativa la pressione sui prezzi esercitata dagli utilizzatori nella Comunità, causando quindi un pregiudizio all'industria comunitaria.

(130) Inoltre, si è anche esaminato se il ribasso dei prezzi potesse essere attribuito al normale andamento del settore dei MLF, dal momento che i prezzi applicati da quasi tutte le fonti di approvvigionamento erano diminuiti tra il 1998 e il PI.

(131) A tale proposito, va ricordato che il ribasso generalizzato dei prezzi deve essere considerato alla luce delle continue pratiche commerciali sleali, anzitutto sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e in secondo luogo su quelle dall'Indonesia, pratiche che hanno avuto ripercussioni sul mercato comunitario.

(132) Inoltre, come si è già menzionato al considerando (128), il mercato dei MLF è estremamente sensibile ai prezzi. Pertanto, dato che si è accertato che i prezzi delle importazioni dall'Indonesia erano sovvenzionati e risultavano inferiori al prezzo unitario medio di tutte le altre importazioni di MLF effettuate tra il 1998 e il PI, si deve concludere che le importazioni indonesiane, che rappresentavano una quota compresa tra l'8 % e il 13 % del mercato comunitario durante il PI, avevano avuto su tale mercato un effetto di ribasso dei prezzi.

(133) Infine, si è esaminato se la politica dei prezzi applicata da Krause, il produttore comunitario che non ha collaborato all'inchiesta, possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Da un'ulteriore analisi dei dati relativi a Krause è emerso che questo stesso produttore comunitario aveva registrato un deterioramento della sua situazione durante il periodo in esame, in particolare per quel che riguarda il prezzo di vendita e il livello di redditività. È evidente quindi che Krause non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e che le importazioni dall'Indonesia hanno inciso negativamente anche su questo produttore, costringendolo ad abbassare i suoi prezzi, esattamente come è avvenuto per l'industria comunitaria.

(134) Per tutti i motivi suesposti, si è concluso che il ribasso dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario non deve essere considerato come parte del normale andamento del settore dei MLF, ma piuttosto come la conseguenza di pratiche commerciali sleali attuate dall'Indonesia.

(135) Le autorità indonesiane hanno contestato questa versione, affermando che le esportazioni dall'Indonesia si limitavano all'approvvigionamento di un produttore italiano di raccoglitori/classificatori onde completare la sua gamma di prodotti.

(136) Tale affermazione, tuttavia, è risultata contraddittoria rispetto alla dichiarazione dell'esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta, il quale ha sostenuto che l'unico mercato di cui il produttore indonesiano detiene una quota significativa è il Regno Unito. Questo è confermato anche dai dati Eurostat.

(137) Quest'ultimo produttore ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano arrecare un pregiudizio, poiché il suo mercato principale è il Regno Unito, dove le attività svolte dall'industria comunitaria non sono significative. Tuttavia, oltre al fatto che quest'ipotesi contraddice l'affermazione sopra riportata delle autorità indonesiane, va ricordato anche che l'analisi del pregiudizio viene effettuata a livello comunitario e non regionale.

4. **Conclusioni sulla causa del pregiudizio**

(138) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato da un andamento negativo della produzione, dei volumi delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito, del flusso di cassa e dell'occupazione — con gli opportuni adeguamenti per tener conto del trasferimento di parte della produzione in Ungheria — è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni interessate. In realtà, l'effetto combinato sulla situazione dell'industria delle importazioni dall'India, dalla Thailandia e dalla RPC nonché del parziale trasferimento della produzione comunitaria è stato soltanto limitato.

(139) Un esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta ha affermato che vi è contraddizione tra le conclusioni di cui al considerando (138) e il fatto che la Commissione disponga di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza nei confronti della RPC.

(140) Va ricordato in proposito che l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza è esaminare la situazione del mercato comunitario in previsione del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, qualora le misure vigenti dovessero essere abolite. Di conseguenza, il fatto che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo della presente inchiesta sia stato attribuito all'Indonesia non pregiudica l'analisi del comportamento degli esportatori della RPC sul mercato comunitario in futuro e del probabile impatto che esso avrà sulla situazione dell'industria comunitaria. Si ricorda inoltre che la quota di mercato comunitario rappresentata dalle importazioni cinesi era attestata a livelli assai modesti durante gli ultimi due anni del periodo in esame.

(141) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che detti altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni.

F. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

1. **Osservazioni preliminari**

(142) Si è esaminato se esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

(143) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai due produttori comunitari denunzianti, ad altre due società note come produttori della Comunità, a nove importatori indipendenti, a 49 utilizzatori e ad un'associazione di utilizzatori. Hanno risposto al questionario uno dei due produttori comunitari denunzianti (Koloman), due importatori indipendenti e un utilizzatore collegato a questi importatori. Un altro utilizzatore ha presentato le sue osservazioni, senza peraltro rispondere al questionario.

(144) L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata sulle suddette osservazioni e risposte al questionario.

2. **Interesse dell'industria comunitaria**

a) *Osservazioni preliminari*

(145) Parecchi produttori di MLF nella Comunità hanno cessato la produzione del prodotto in esame negli ultimi anni. Quanto alle altre società, l'inchiesta ha stabilito che, come già ricordato al considerando (71), anche una società situata nel Regno Unito ha cessato la produzione alcuni anni fa. Per quanto riguarda la società situata in Italia, si è appurato che essa non rappresentava una percentuale significativa della produzione di MLF nella Comunità, e che importava una quota considerevole delle sue vendite. Quanto infine alla società spagnola, è emerso che dovrebbe essere considerata un importatore piuttosto che un produttore, dal momento che i suoi volumi di produzione del prodotto in esame erano trascurabili, mentre essa importava oltre il 90 % delle sue vendite dall'Indonesia. Si è concluso, pertanto, che i due all'origine della denuncia sono gli unici produttori comunitari di MLF rimasti caratterizzati da una produzione significativa.

(146) Va ricordato che i due produttori comunitari denunzianti erano già stati pesantemente danneggiati in passato dalle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia, le quali, come illustrato nel regolamento (CE) n. 119/97 [1], avevano portato tra l'altro a una riduzione del 28 % della loro forza lavoro tra il 1992 e l'ottobre 1995. Come spiegato al considerando (94), un'ulteriore riduzione del 30 % della forza lavoro dell'industria comunitaria si è registrata tra il 1998 e il PI.

(147) In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si è concluso che, qualora l'industria non dovesse riprendersi dalle pratiche sleali di sovvenzionamento, è probabile che la produzione nella Comunità cessi completamente e che gli utilizzatori del prodotto in esame finiscano per dipendere in larga misura dalle importazioni.

b) *Situazione finanziaria dell'industria comunitaria*

(148) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha avuto un andamento talmente negativo durante il periodo in esame, che dopo la fine del PI l'industria è stata posta in amministrazione controllata, come si è già ricordato al considerando (75). Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni sovvenzionate a basso prezzo. Tuttavia, il fatto che il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta sia stato rilevato da un'altra società dimostra che la produzione di MLF nella Comunità è in fase di ristrutturazione, e inoltre che si sta compiendo un notevole sforzo per mantenere delle prospettive valide per quest'industria e consentirle di tornare a registrare degli utili.

c) *Possibili effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure sull'industria comunitaria*

(149) A seguito dell'istituzione delle misure, il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta nonché, aumentando l'indice di utilizzazione degli impianti, di diminuire i costi unitari di produzione e incrementare la redditività. Inoltre, le misure dovrebbero anche avere un effetto positivo sul livello dei prezzi dell'industria comunitaria. In conclusione, si prevede che l'incremento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altra, associati a lungo termine a un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria.

(150) Qualora invece le misure compensative non venissero istituite, l'industria comunitaria sarebbe probabilmente costretta ad abbassare ancor di più i suoi prezzi e/o a registrare un'ulteriore erosione della sua quota di mercato. In entrambi i casi, è probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Come ulteriore conseguenza, è anche probabile che la produzione comunitaria cesserebbe definitivamente entro breve tempo.

(151) Inoltre, dato che l'industria comunitaria produce non soltanto il prodotto in esame, ma anche altri prodotti che rappresentano all'incirca un terzo del suo fatturato, è molto probabile che la chiusura delle linee di produzione per la fabbricazione dei MLF inciderebbe sull'efficienza economico-finanziaria dell'intera azienda, portando alla chiusura di tutte le linee di produzione con un conseguente maggiore impatto negativo su occupazione e investimenti.

d) *Eventuale trasferimento della produzione dell'industria comunitaria*

(152) Si è esaminato se eventuali misure possano essere considerate contrarie all'interesse della Comunità, dato il trasferimento in un paese terzo di parte della produzione dell'industria comunitaria. Si è valutata inoltre la possibilità di un nuovo trasferimento della produzione in futuro.

(153) Anzitutto, come illustrato al considerando (98), si ricorda che il trasferimento in questione, che ha avuto luogo nel 2000, ha permesso all'industria comunitaria di contenere le perdite: si è trattato quindi di una decisione strategica presa per contrastare gli effetti delle sovvenzioni. Inoltre, è probabile che il trasferimento, avendo migliorato la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, abbia indirettamente avuto l'effetto di renderla più interessante per il nuovo investitore che di recente ha rilevato l'azienda.

(154) Quanto al rischio di un'eventuale nuovo trasferimento, la Commissione ha ricevuto sufficiente conferma del fatto che l'industria comunitaria non prevede di effettuare un'operazione del genere. Inoltre, non c'è motivo di ritenere probabile una simile mossa dal momento che lo sforzo di ristrutturazione in atto, combinato con l'istituzione del dazio compensativo, dovrebbe consentire all'industria comunitaria di ripristinare una situazione di efficienza economico-finanziaria.

3. **Interesse degli importatori**

(155) Alcuni importatori, i quali tuttavia non avevano acquistato MLF dall'Indonesia, hanno fatto valere che doversi rivolgere ad altre fonti di approvvigionamento potrebbe comportare costi supplementari o una serie di difficoltà transitorie. Più precisamente, hanno sottolineato il fatto che a causa delle misure antidumping istituite nel 1997 essi erano già stati costretti a rivolgersi a nuove fonti di approvvigionamento.

[1] GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(156) Tuttavia, occorre ricordare che l'obiettivo delle misure compensative non è costringere gli importatori o gli utilizzatori a rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento, bensì ripristinare condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, i suddetti importatori hanno altresì riconosciuto che i MLF potevano essere facilmente prodotti da un certo numero di altri paesi terzi, e hanno affermato di non prevedere particolari difficoltà nel rifornirsi da un paese non interessato dalle misure compensative. Infine, essi hanno anche la possibilità di commercializzare i prodotti fabbricati dai produttori comunitari. Pertanto, si può concludere che eventuali difficoltà conseguenti a un possibile cambiamento di fonte di approvvigionamento dovrebbero probabilmente rivelarsi temporanee, ed è inoltre improbabile che siano tali da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure compensative contro le sovvenzioni pregiudizievoli.

4. **Interesse degli utilizzatori e dei consumatori**

a) *Utilizzatori*

(157) Sia gli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta che l'utilizzatore (un produttore di raccoglitori/classificatori) hanno affermato che l'istituzione delle misure compensative avrebbe un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.

(158) Si è quindi provveduto a valutare i probabili effetti dell'istituzione delle misure compensative nei confronti dell'Indonesia sui costi di produzione degli utilizzatori. Pertanto, si è cercato di stimare quale sarebbe l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia su un utilizzatore la cui unica fonte di approvvigionamento siano le importazioni da questo paese (l'ipotesi più negativa). Su tale base, l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia viene valutato come un aumento dei costi di produzione di circa l'1,3 %. Come si è già spiegato, si tratta di uno scenario puramente ipotetico, in quanto all'inchiesta non ha collaborato nessun utilizzatore che si fosse rifornito del prodotto in esame unicamente dall'Indonesia.

(159) Sulla base di queste risultanze, si è concluso che l'impatto dei dazi compensativi sugli utilizzatori verrebbe ad essere trascurabile. Più in generale, data l'assenza di collaborazione da parte degli altri utilizzatori, è probabile che l'impatto sui costi di tutti gli altri utilizzatori risulti egualmente trascurabile.

(160) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che, come è avvenuto negli ultimi tre anni quando ha dovuto trasferire parte della sua produzione al di fuori della Comunità e chiudere tre impianti in seguito all'istituzione delle misure antidumping sui MLF originari della RPC e della Malaysia, le misure compensative sulle importazioni originarie dell'Indonesia, aumentando i prezzi di una delle voci dei suoi costi di produzione, potrebbero determinare un nuovo trasferimento della sua produzione di raccoglitori/classificatori al di fuori della Comunità e/o la chiusura dei relativi impianti. Questo rischierebbe di compromettere l'intera sua attività, vale a dire anche la produzione degli altri prodotti, i cui impianti verrebbero anch'essi trasferiti, con una notevole perdita di posti di lavoro nella Comunità.

(161) In generale, si deve osservare che il rischio di delocalizzazione dell'industria utilizzatrice a causa delle misure compensative è ridimensionato dal fatto che una parte del mercato dei raccoglitori/classificatori è orientata verso le aziende (cosiddetto «business-to-business»), e che per tale segmento di mercato è essenziale che gli utilizzatori siano situati vicino ai clienti, e dispongano inoltre di una produzione flessibile, pronta a soddisfare la domanda, e di una solida conoscenza del mercato stesso. L'inchiesta ha infatti stabilito che i criteri principali di cui tengono conto nelle loro scelte i clienti dei produttori di raccoglitori/classificatori sono il prezzo, la qualità, il servizio e la rapidità di consegna. Inoltre, come si è già spiegato ai considerando (157) e (158), si è accertato che l'impatto finanziario delle misure compensative sull'industria utilizzatrice verrebbe a essere trascurabile. Infine, il fatto che un solo fabbricante di raccoglitori/classificatori abbia offerto piena collaborazione all'inchiesta tende a confermare la conclusione secondo cui le misure compensative non verranno ad avere un impatto decisivo sugli utilizzatori.

(162) Inoltre, alcune parti interessate hanno sottolineato come i trasferimenti della produzione effettuati negli ultimi anni da un certo numero di utilizzatori fossero dovuti agli elevati costi di produzione nella Comunità. Questo conferma che eventuali trasferimenti vanno visti nel più ampio contesto della struttura complessiva dei costi, al cui interno, come si è già spiegato, le misure compensative incidono per una percentuale trascurabile.

(163) Quanto alla specifica situazione dell'utilizzatore che ha collaborato, dall'inchiesta è emerso che, sebbene questo utilizzatore avesse trasferito parte della sua produzione al di fuori della Comunità tra il 1998 e il PI, cioè dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia, in realtà dopo che tali misure erano state imposte esso si era rivolto ad altre fonti di approvvigionamento, acquistando MLF dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta; questi ultimi a loro volta avevano iniziato, fin dal 1998, a importare il prodotto in esame principalmente dall'India a scapito delle importazioni dalla RPC. Sembra quindi difficile stabilire un collegamento tra il trasferimento della produzione di raccoglitori/classificatori di questo utilizzatore al di fuori della Comunità e l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Inoltre, come si è già illustrato al considerando (159), i dazi compensativi avranno un impatto trascurabile sui costi di produzione degli utilizzatori.

(164) È emerso inoltre che il trasferimento della produzione sopra descritto dovrebbe essere visto piuttosto come la conseguenza di una strategia di espansione adottata dall'utilizzatore in questione, il quale negli ultimi anni ha rilevato diverse società. Tale strategia ha portato alla fine a un processo di consolidamento e ristrutturazione delle diverse componenti da cui è formato il gruppo, alcune delle quali sono state soppresse. La delocalizzazione di alcuni impianti al di fuori della Comunità dovrebbe essere considerata parte di questa strategia volta a rafforzare la posizione dell'utilizzatore sul mercato comunitario e ad ampliare la sua presenza nell'Europa orientale.

(165) Alla luce di quanto precede, e visto l'impatto trascurabile che il livello dei dazi istituiti verrà probabilmente ad avere sull'utilizzatore in questione, sembra improbabile che le misure compensative nei confronti dell'Indonesia possano, di per sé, determinare un ulteriore trasferimento al di fuori dalla Comunità della sua produzione di raccoglitori/classificatori.

(166) Per quanto riguarda la chiusura degli impianti e il rischio di nuove chiusure collegato all'istituzione delle misure compensative nei confronti dell'Indonesia, si è accertato che l'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha chiuso tre fabbriche negli ultimi tre anni, quando erano in vigore i dazi sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Visto l'impatto trascurabile che le misure verrebbero ad avere sui costi di produzione e sulla situazione finanziaria di questo utilizzatore, come si è già spiegato al considerando (164), è improbabile che le misure antidumping nei confronti della RPC e della Malaysia abbiano, di per sé, portato alla chiusura dei suddetti impianti, come pure che le misure compensative proposte sulle importazioni dall'Indonesia possano determinare ulteriori chiusure.

b) *Consumatori*

(167) Si deve osservare che il prodotto in esame non viene venduto al dettaglio, e che nessuna associazione di consumatori si è manifestata né ha partecipato alla presente inchiesta.

(168) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha altresì affermato che le misure compensative avrebbero per effetto un rialzo del prezzo pagato dagli acquirenti finali di raccoglitori/classificatori, cioè dai consumatori. Tuttavia, considerata la spiegazione di cui sopra circa l'impatto sui produttori di raccoglitori/classificatori, un eventuale aumento del prezzo finale di vendita ai consumatori di tali prodotti non dovrebbe probabilmente essere significativo.

(169) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'utilizzatore che ha collaborato vende i suoi prodotti soprattutto a distributori. Nella peggiore delle ipotesi, qualora cioè l'eventuale aumento dei costi che potrebbero registrare gli utilizzatori si ripercuota per intero sul prezzo applicato al consumatore finale, ciò comporterebbe per quest'ultimo un rialzo del prezzo del 4 % al massimo. Tuttavia, è improbabile che questo avvenga, in quanto l'esperienza dimostra che è più probabile che ciascun anello della catena di distribuzione si faccia carico di parte dell'aumento di prezzo per rimanere competitivo sul mercato.

(170) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'impatto sugli utilizzatori di MLF e sui consumatori di raccoglitori/classificatori non costituisse un motivo valido per non istituire le misure compensative, giacché è improbabile che l'eventuale impatto negativo che ne deriverebbe sia tale da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure compensative contro le sovvenzioni pregiudizievoli.

d) *Impatto sulla concorrenza*

(171) Si è esaminato inoltre se l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni dall'Indonesia possa determinare una situazione in cui l'industria comunitaria potrebbe beneficiare di una posizione dominante sul mercato comunitario, soprattutto in considerazione delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e del processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria.

(172) Anzitutto va ricordato che l'industria comunitaria durante il PI deteneva una quota di mercato compresa soltanto tra il 10 % e il 15 %. I due produttori comunitari denunzianti rappresentavano complessivamente, durante il PI, una quota di mercato compresa tra il 32 % e il 37 %. Anche includendo le importazioni di Koloman nella quota di mercato complessiva detenuta dai due produttori denunzianti, si arriva a una quota del mercato comunitario durante il PI compresa tra il 47 % e il 52 %. Inoltre, va osservato che, benché la Commissione abbia avviato un riesame delle misure istituite nei confronti della RPC, tale riesame non riguarda le importazioni dalla Malaysia. Per di più, i MLF possono comunque essere importati dall'India. Pertanto, si ritiene molto improbabile che l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni dall'Indonesia possa incidere negativamente sul livello di concorrenza dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Infine, si ricorda che, allo stesso modo, l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non ha portato l'industria comunitaria ad assumere alcuna posizione dominante, anche se in quel periodo non esistevano altre fonti di approvvigionamento all'infuori di questi due paesi.

(173) D'altra parte, come si è già spiegato al considerando (150), è probabile che, in assenza di misure volte a rimediare agli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni, entro breve la produzione comunitaria non avrà più prospettive valide e verrà quindi a cessare. L'eventualità che l'industria comunitaria cessi la produzione del prodotto in esame non è certamente nell'interesse degli utilizzatori. Anzi: da un lato, l'unico utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta aveva acquistato dall'industria comunitaria tra il 20 % e il 50 % dei suoi MLF tra il 1998 e il PI. Dall'altro lato, qualora tale industria dovesse cessare definitivamente la produzione di MLF, gli utilizzatori dipenderebbero in larga misura dalle importazioni.

(174) Nel caso in cui le misure venissero istituite, esistono comunque varie fonti alternative di approvvigionamento. I MLF si acquistano o possono essere acquistati presso l'industria comunitaria, gli altri produttori europei e quelli dell'India e di Hong Kong. Inoltre, è probabile che si assista a una ripresa delle importazioni dalla Malaysia, dato che recentemente le misure imposte nei confronti di questo paese sono scadute. Si deve poi aggiungere che l'inchiesta ha stabilito che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non aveva determinato in alcun modo una penuria del prodotto in esame sul mercato. Infine, si ricorda che è stato accertato che l'impatto delle misure sugli utilizzatori sarà trascurabile, e che pertanto è assai probabile che il prodotto in esame continuerà ad essere importato dall'Indonesia.

5. **Conclusioni in merito all'interesse della Comunità**

(175) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano l'istituzione dei dazi compensativi.

G. **MISURE DEFINITIVE**

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(176) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, dovrebbero essere istituite misure compensative definitive ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(177) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato quale fosse il livello del dazio sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle sovvenzioni. A tal fine, si è ritenuto opportuno calcolare un livello dei prezzi in funzione del costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un congruo margine di profitto.

(178) A questo proposito si è stabilito che un margine di profitto pari al 5 % del fatturato potesse considerarsi un profitto minimo adeguato, tenuto conto della necessità di finanziare investimenti a lungo termine e, più in particolare, dell'utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza delle sovvenzioni pregiudizievoli.

(179) Data l'assenza di collaborazione, si è ritenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovesse essere pari alla differenza tra il prezzo così calcolato e i prezzi CIF, debitamente adeguati come illustrato al considerando (82).

(180) Il livello di eliminazione del pregiudizio accertato era del 42,30 % per le importazioni provenienti dall'Indonesia.

2. **Misure compensative definitive**

(181) Alla luce di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio compensativo dovrebbe corrispondere al margine di sovvenzione, il quale è risultato inferiore al margine di pregiudizio. L'aliquota del dazio applicabile è pertanto la seguente:

Indonesia (tutte le società): 10,0 %

(182) Onde rispettare il termine stabilito dall'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codici Taric: 8305 10 00 10 e 8305 10 00 20), originari dell'Indonesia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato al meccanismo in questione.

2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Dazio definitivo (%)
Indonesia	10,0

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. Il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India

(2002/C 227 E/04)

COM(2002) 246 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Precedente procedimento relativo alle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia

(1) Nel gennaio 1997, con il regolamento (CE) n. 119/97 [2], il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF») originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «RPC») e della Malaysia.

(2) Nel settembre 2000, in seguito all'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso: «il regolamento di base»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2100/2000 [3], ha modificato i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di MLF originari della RPC.

(3) Nel gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di MLF originari della RPC [4]. Non essendo stata presentata alcuna richiesta di riesame concernente le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002.

2. Presente procedimento

(4) Il 18 maggio 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [5] (in appresso: «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di MLF originari dell'India e dell'Indonesia.

(5) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 aprile 2001 dai seguenti produttori comunitari: Koloman Handler AG (in appresso: «Koloman»), Austria, e Krause Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG (in appresso: «Krause»), Germania (in appresso: «i denunzianti»), che rappresentano una proporzione maggioritaria — in questo caso circa il 90 % — della produzione comunitaria di MLF. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.

(6) L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni, relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie degli stessi paesi, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [6].

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i denunzianti nonché tutti i produttori e utilizzatori comunitari noti. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(8) Un produttore esportatore in ciascuno dei due paesi interessati ha comunicato per iscritto le sue osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

[3] GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

[4] GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.

[5] GU C 147 del 18.5.2001, pag. 2.

[6] GU C 147 del 18.5.2001, pag. 4.

(9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute le risposte di uno dei due produttori comunitari denunzianti, di un produttore esportatore indiano e del suo esportatore collegato al di fuori della Comunità, come pure di un utilizzatore e di due importatori indipendenti nella Comunità. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

— Koloman Handler AG, Austria

b) Produttori esportatori indiani

— ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd., Tiruvallore

c) Esportatori collegati al di fuori della Comunità a Hong Kong

— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. (holding di controllo)

d) Importatori indipendenti

— Bensons International Systems Ltd, Regno Unito

— Bensons International Systems BV, Paesi Bassi

e) Utilizzatore

— Esselte, Regno Unito

(10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Allo scopo di analizzare le tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo che va dal 1º gennaio 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso: «periodo in esame»).

3. **Misure provvisorie**

(11) Data l'esigenza di svolgere un esame più approfondito di taluni aspetti del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, in particolare a causa del processo di ristrutturazione attualmente in corso relativo ai produttori comunitari denunzianti, non sono state imposte misure antidumping provvisorie sui MLF originari dell'India e dell'Indonesia.

4. **Procedimento successivo**

(12) Tutte le parti sono state informate della decisione di non istituire misure provvisorie. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, sono state effettuate nuove visite di verifica presso le sedi di un utilizzatore di MLF e di due importatori indipendenti nella Comunità.

(13) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(14) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF» o «prodotto in esame»). Il prodotto è attualmente classificato sotto il codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati sotto lo stesso codice NC, sono esclusi dalla portata della presente inchiesta.

(15) Per MLF si intendono i meccanismi costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato allo stesso MLF. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi, rettangolari o a D.

(16) I MLF vengono utilizzati per raccogliere o classificare diversi tipi di documenti o fogli; sono utilizzati, in particolare, dai produttori di raccoglitori/classificatori, di manuali tecnici e di software, di album per fotografie e francobolli, di cataloghi e opuscoli.

(17) Nel corso del PI sono state vendute nella Comunità diverse centinaia di modelli differenti di MLF. Le differenze tra i modelli riguardano le dimensioni, la forma e il numero di anelli, la larghezza della base e il sistema di apertura (a trazione o a scatto). In assenza di una chiara linea di demarcazione tra i diversi modelli di MLF, e dato che presentano tutti le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che i tipi di MLF, all'interno di determinate gamme di prodotto, sono sostituibili l'uno con l'altro, la Commissione ha stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi di MLF costituiscono un unico prodotto.

2. **Prodotto simile**

(18) La Commissione ha accertato che i MLF prodotti e venduti sul mercato interno indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.

(19) Ha constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra i MLF importati nella Comunità originari dell'India e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria.

(20) Considerata l'assenza di collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori indonesiani, la Commissione si è basata sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A questo proposito, e in mancanza di altre informazioni disponibili per l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare le informazioni contenute nella denuncia, nella quale si afferma che i MLF prodotti e venduti in Indonesia o esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunzianti sono prodotti simili.

(21) Si è pertanto concluso che i MLF prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, quelli originari dell'India e dell'Indonesia esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sui mercati interni di questi due paesi sono tutti prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(22) Durante il PI, il prodotto in esame era soggetto a un dazio doganale convenzionale del 2,7 % nel 2000 e ugualmente del 2,7 % nel 2001. Tuttavia, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), il prodotto in esame importato dall'India e dall'Indonesia beneficiava di una riduzione pari al 100 % del dazio doganale convenzionale pagabile nel 2000 e 2001: di conseguenza, il dazio applicato era dello 0 % nel 2000 e dello 0 % nel 2001.

C. **DUMPING**

1. **India**

(23) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società di un paese terzo collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario. Sulla base dei dati di Eurostat relativi alle importazioni, questo produttore esportatore rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame nella Comunità provenienti dall'India.

a) *Valore normale*

(24) Ai fini della determinazione del valore normale, si è stabilito in primo luogo se le vendite complessive di MLF sul mercato interno realizzate dall'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno non sono state considerate rappresentative in quanto il volume totale di tali vendite realizzate dal produttore esportatore era inferiore al 5 % del volume totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità.

(25) In assenza di vendite rappresentative sul mercato interno, di vendite realizzate sul mercato interno da altri produttori esportatori, o di altre vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale realizzate dal produttore esportatore in questione, si è dovuto costruire il valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo ai costi di produzione una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto.

(26) I costi di produzione dei tipi di prodotto esportati sono stati maggiorati delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati dalla società in questione per le vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, le SGAV dichiarate dal produttore esportatore sono state adeguate onde tener conto dei suoi rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile.

(27) Dopo essere stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive, il produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta ha sostenuto che, in mancanza di vendite interne rappresentative, non si poteva fare ricorso alle SGAV da lui sostenute e al margine di profitto da lui realizzato sulle vendite interne per costruire il valore normale, e ha inoltre affermato che il margine di profitto non era ragionevole e congruo se confrontato a quello, utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, al quale si era fatto ricorso in inchieste precedenti e che aveva effettivamente ottenuto sulle vendite per l'esportazione.

(28) Quanto alle SGAV, l'affermazione del produttore esportatore indiano non era suffragata da elementi di prova sufficienti a dimostrare che le SGAV sostenute da questa società sarebbero state sostanzialmente differenti qualora le sue vendite interne fossero risultate superiori al 5 % delle sue esportazioni. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.

(29) Quanto al margine di profitto, la situazione è stata riesaminata alla luce di nuovi dati ottenuti per il mercato interno indiano. Sulla base di queste nuove informazioni, si è stabilito che un margine ragionevole di profitto — non superiore a quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine (cioè l'India), di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale — non sarebbe superiore al 5 %. Il calcolo è stato quindi riveduto sulla base di questi dati.

b) *Prezzo all'esportazione*

(30) Tutte le vendite all'esportazione nella Comunità sono state effettuate a importatori indipendenti nella Comunità, e il prezzo all'esportazione è stato calcolato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

c) *Confronto*

(31) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(32) Le vendite nella Comunità sono state realizzate attraverso una società collegata di Hong Kong. Quest'ultima svolgeva le funzioni di un operatore commerciale, e pertanto è stato applicato un adeguamento al prezzo del prodotto esportato da tale società di Hong Kong sottraendo al suo prezzo all'esportazione l'importo di una commissione, per tener conto della funzione svolta dalla società medesima.

(33) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e costi del credito.

d) *Margine di dumping*

(34) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato dello stesso tipo di prodotto, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

(35) Dal confronto non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per le esportazioni di MLF realizzate durante il PI dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

— ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd: 0,0 %.

(36) Poiché il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame provenienti dall'India nella Comunità, è stato deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping accertato per tale produttore esportatore, e cioè allo 0,0 %.

2. **Indonesia**

(37) L'unico produttore esportatore noto dell'Indonesia e il suo importatore collegato non hanno risposto al questionario della Commissione. In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, tale società è stata debitamente informata del fatto che, in caso di mancata collaborazione, le conclusioni che la riguardavano sarebbero state elaborate sulla base dei dati disponibili. Ciononostante, la società ha rifiutato di collaborare all'inchiesta. Non sono state effettuate visite di verifica presso la sede del produttore esportatore in questione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.

a) *Valore normale e prezzo all'esportazione*

(38) Ricorrendo ai dati disponibili, e in mancanza di qualsiasi altra informazione attendibile per questo paese, si è ritenuto opportuno basare la determinazione di questi valori sulle informazioni contenute nella denuncia. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tali informazioni sono state verificate, per quanto possibile, confrontandole con i dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive.

(39) Per cinque tipi diversi di MLF dell'Indonesia il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione un congruo importo per le SGAV e per il profitto.

(40) Per ciascuno dei cinque tipi di prodotto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base del prezzo al quale i prodotti sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente nella Comunità. Sono stati applicati adeguamenti per le SGAV e per un congruo margine di profitto, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia.

(41) L'unico produttore esportatore noto dell'Indonesia ha affermato che il valore normale stabilito sulla base della denuncia non era rappresentativo del suo autentico valore normale, e inoltre che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione è tenuta a verificare le informazioni contenute nella denuncia confrontandole con dati provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali o altre fonti d'informazione ufficiali obiettive.

(42) Come si è già menzionato, questo produttore esportatore non ha fornito informazioni di alcun genere da utilizzare per la determinazione del valore normale. Si è cercato, per quanto possibile, di ricorrere a fonti d'informazione alternative, come pure di effettuare controlli incrociati sui dati contenuti nella denuncia attraverso ricerche su Internet, l'esame delle informazioni fornite da un importatore indipendente e l'analisi dei dati di Eurostat. A questo proposito, nella denuncia venivano presentati cinque modelli specifici di prodotto in esame con un ampio ventaglio di prezzi per il valore normale, i quali prezzi erano stati confrontati ai corrispondenti prezzi all'esportazione per gli stessi modelli. Un confronto tra ciascun valore normale individuale, o una semplice media dei valori normali riportati nella denuncia, e la media ponderata del prezzo all'esportazione secondo i dati Eurostat non avrebbe rappresentato una base significativa per pervenire a una conclusione. Pertanto, non è stato possibile ottenere altri dati relativi al valore normale o al prezzo all'esportazione che potessero considerarsi più attendibili di quelli contenuti nella denuncia.

b) *Confronto*

(43) Ai fini di un equo confronto, quando opportuno sono stati applicati adeguamenti relativamente alle spese di trasporto e di distribuzione. Questi adeguamenti erano motivati anche da una serie di informazioni contenute nella denuncia e debitamente verificate.

c) *Margine di dumping*

(44) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i valori normali di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità considerato sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica di ciascun tipo di prodotto comparabile.

(45) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda l'Indonesia. Il margine di dumping per tutti i produttori esportatori indonesiani, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

(46) Tutti gli esportatori: 144,0 %.

D. **PREGIUDIZIO**

1. **Osservazione preliminare**

(47) Dal momento che solamente un produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta e che l'industria comunitaria è formata da un'unica società, i dati specifici relativi a queste società sono stati indicizzati o riportati sotto forma di una forbice di valori, onde salvaguardare il carattere riservato delle informazioni presentate, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base.

2. **Produzione comunitaria**

(48) È stato accertato che i prodotti in questione, oltre che dai due produttori comunitari denunzianti, venivano fabbricati anche in Italia e in Spagna. Benché la società italiana interessata non abbia fornito alla Commissione dati esaurienti e completi, le informazioni ricevute hanno confermato che, durante il PI, questo produttore rappresentava circa il 10 % della produzione comunitaria complessiva. Per quanto riguarda la società spagnola, che pure ha fornito alla Commissione dati incompleti, si è accertato che nel 2001 la sua produzione di MLF era trascurabile in termini di volume, mentre la maggior parte delle sue vendite era stata importata da uno dei paesi interessati dall'inchiesta. Si è pertanto concluso che detta società spagnola doveva essere considerata un importatore piuttosto che un produttore.

(49) Si è inoltre appurato che un'impresa situata nel Regno Unito aveva in passato partecipato alla produzione di un determinato tipo di MLF. Questa società ha confermato per iscritto di aver cessato la produzione del prodotto in esame alcuni anni fa. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di altri produttori nella Comunità.

(50) Sulla scorta di quanto precede, la produzione dei produttori denunzianti e dell'altro produttore comunitario situato in Italia costituisce pertanto la totalità della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

3. **Definizione dell'industria comunitaria**

a) *Industria comunitaria*

(51) Uno dei due produttori all'origine della denuncia (Krause) non ha risposto al questionario della Commissione e pertanto si è considerato che non abbia collaborato all'inchiesta. Pur avendo avallato la denuncia, questo produttore è stato quindi escluso dalla definizione dell'industria comunitaria. Quanto al secondo produttore (Koloman), si è accertato che durante il PI tale società non solo fabbricava il prodotto simile nella Comunità, ma anche parti di esso in Ungheria. Oltre alla sua produzione nella Comunità, Koloman commerciava anche i prodotti fabbricati in Ungheria sul mercato comunitario e utilizzava inoltre le parti fabbricate in Ungheria per la sua produzione comunitaria. Inoltre, parte della produzione del produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta è stata trasferita agli inizi dell'anno 2000 mediante il trasferimento di alcuni macchinari dall'Austria in Ungheria. Tuttavia, nonostante ciò, le attività principali di questa società continuano a rimanere nella Comunità, vale a dire la sede centrale, i magazzini, gli uffici vendita e la produzione di una quantità significativa della sua gamma di prodotti, nonché un considerevole know how sia tecnico che commerciale. Le vendite di prodotti importati completavano la gamma del prodotto simile di Koloman e non pregiudicavano quindi il suo status di produttore comunitario. Quanto alla produzione di parti del prodotto in Ungheria e al fatto che venivano successivamente incorporate nel prodotto finito, l'inchiesta ha accertato che queste parti incorporate rappresentavano soltanto una piccola percentuale del costo di produzione del prodotto finito, e di conseguenza del valore aggiunto. Pertanto, dette importazioni non pregiudicano in nulla lo status di produttore comunitario del produttore in questione.

(52) L'inchiesta ha confermato che l'unico produttore comunitario che ha collaborato rappresentava più del 25 % della produzione comunitaria di MLF, e rispondeva perciò ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che tale produttore costituisca l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e sarà in appresso denominato «l'industria comunitaria».

b) *Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta*

(53) Nel novembre 2001, vale a dire dopo la fine del PI, il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta (Koloman) è stato messo in amministrazione controllata e, a seguito di una procedura di liquidazione, è stato rilevato da una società austriaca, la cui società di controllo, situata nel Regno Unito, ha acquisito anche l'affiliata ungherese della Koloman.

(54) Gli acquisitori hanno ribadito alla Commissione che continuavano ad appoggiare la denuncia.

c) *Consumo nella Comunità*

(55) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario secondo quanto indicato nella denuncia (con gli opportuni adeguamenti per quanto riguarda il PI), alle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e ai dati Eurostat sulle importazioni. Si è inoltre tenuto conto del fatto che sotto il codice NC 8305 10 00 sono classificati anche prodotti esclusi dalla portata del presente procedimento. Tuttavia, data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, nel caso dell'Indonesia si è fatto ricorso alle informazioni più attendibili a disposizione, cioè ai dati forniti da Eurostat. A tale proposito, sulla base dei dati contenuti nella denuncia in quanto ritenuti i più attendibili, si è considerato che tutte le importazioni effettuate sotto il summenzionato codice NC si riferissero al prodotto in esame. Il produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato ha affermato che le sue esportazioni verso il mercato comunitario erano in realtà inferiori di circa il 15 % rispetto ai volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione nei suoi calcoli. Tuttavia, non è stato possibile verificare la fondatezza di tale affermazione, mentre il presunto scarto è tale da potersi giustificare con il rapporto di conversione utilizzato per convertire le statistiche Eurostat (che sono espresse in tonnellate) in unità. Su tale base, il consumo comunitario ha registrato un aumento del 5 % tra il 1998 e il PI. Più precisamente, esso è rimasto relativamente stabile tra il 1998 e il 1999, per poi registrare un costante incremento fino alla fine del PI, quando si attestava intorno ai 348 milioni di unità.

4. **Importazioni dal paese interessato**

(56) Va ricordato che il procedimento nei confronti dell'India è stato chiuso. Di conseguenza, vengono esaminate di seguito soltanto le importazioni dall'Indonesia in quanto unico paese rimasto tuttora interessato dall'inchiesta.

a) *Volume delle importazioni in dumping*

(57) Sebbene le importazioni originarie dell'Indonesia siano diminuite in volume tra il 1998 e il 2000, per poi registrare un leggero aumento tra il 2000 e il PI, va osservato che, benché tali importazioni dal paese interessato abbiano avuto inizio soltanto nel 1997, esse rappresentavano una quantità considerevole già nel 1998, e durante il PI ammontavano a 32 milioni di pezzi.

b) *Quota di mercato delle importazioni in dumping*

(58) Si è accertato che la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia era compresa tra l'8 % e il 13 %, con una diminuzione di circa 2 punti percentuali dal 1998 in poi.

c) *Prezzi delle importazioni in dumping*

i) Andamento dei prezzi

(59) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti in esame originari dell'Indonesia ha registrato un calo del 5 % tra il 1998 e il PI, passando cioè da 105 ECU per migliaia di unità a 99 euro per migliaia di unità. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1998 e il 1999, quando i prezzi hanno registrato un ribasso del 3 %, e tra il 2000 e il PI, quando sono diminuiti del 2 %.

ii) Sottoquotazione

(60) Data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi è stato effettuato sulla base dei dati Eurostat, debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione e confrontati, allo stesso stadio commerciale, con i prezzi franco fabbrica applicati dai produttori comunitari.

(61) Su tale base, la sottoquotazione dei prezzi è stata riesaminata e modificata, se del caso, sulla scorta delle informazioni ottenute nel corso delle ulteriori visite di verifica. I prezzi delle importazioni dall'Indonesia sono risultati inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Va inoltre osservato che si è assistito a un fenomeno di contenimento dei prezzi, dal momento che l'industria comunitaria non registrava profitti.

5. **Situazione dell'industria comunitaria**

a) *Produzione*

(62) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, con un calo del 25 % riscontrato tra il 1998 e il PI. Una notevole diminuzione si è registrata tra il 1998 e il 1999 (– 15 %). Un ulteriore e significativo calo si è avuto tra il 1999 e il 2000, mentre in seguito il volume della produzione è rimasto stabile sino alla fine del PI.

b) *Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti*

(63) Le capacità di produzione hanno seguito lo stesso andamento della produzione, registrando un calo del 26 % tra il 1998 e il PI.

(64) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile nel corso dell'intero periodo in esame.

c) *Scorte*

(65) Tra il 1998 e il PI le scorte finali dell'industria comunitaria sono diminuite del 12 %.

d) *Vendite nella Comunità*

(66) Nonostante un incremento del consumo comunitario, tra il 1998 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato una notevole diminuzione (– 25 %). Si è infatti verificato un calo delle vendite tra il 1998 e il 1999 (– 10 %), e uno ancora più pronunciato tra il 1999 e il 2000 (– 15 %).

e) *Quota di mercato*

(67) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali tra il 1998 e il PI, seguendo così lo stesso andamento del volume delle vendite.

f) *Prezzi*

(68) Il prezzo netto medio di vendita dell'industria comunitaria è sceso del 4 % tra il 1998 e il PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato (– 6 %) tra il 1998 e il 1999, cioè quando i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato un significativo ribasso, come spiegato al considerando (59).

g) *Redditività*

(69) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 10 punti percentuali tra il 1998 e il PI ed è diventata negativa a partire dal 2000. In conseguenza di questo andamento negativo, e come si è già ricordato al considerando (53), l'industria comunitaria ha dovuto essere posta in amministrazione controllata.

h) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

(70) L'andamento del flusso di cassa generato dall'industria comunitaria in relazione alle vendite di MLF è molto simile a quello riscontrato per la redditività: tra il 1998 e il PI, infatti, anche questo indicatore ha registrato una significativa diminuzione.

(71) L'inchiesta ha stabilito che, in questo periodo, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, e in particolare il deteriorarsi della sua redditività, hanno compromesso la sua capacità di ottenere capitali.

i) *Occupazione, salari e produttività*

(72) Tra il 1998 e il PI l'occupazione dell'industria comunitaria relativa alla produzione di MLF è diminuita del 30 %. L'importo totale dei salari ha seguito nel complesso un andamento analogo, registrando una diminuzione del 27 % nel corso dello stesso periodo, il che ha portato a un aumento del 5 % del salario medio sempre tra il 1998 e il PI. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata dell'8 % tra il 1998 e il PI.

j) *Investimenti e utile sul capitale investito*

(73) Il livello degli investimenti è diminuito del 39 % tra il 1998 e il PI, con un calo particolarmente pronunciato tra il 1999 e il 2000. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava la sostituzione o la manutenzione degli impianti esistenti.

(74) L'utile sul capitale investito, espresso come il rapporto tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento pressoché identico a quello della redditività, arrivando a registrare un valore negativo nel 2000.

k) *Crescita*

(75) Tra il 1998 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 5 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 25 % e il volume delle importazioni interessate è rimasto su livelli significativi. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare del leggero incremento della domanda registrato sul mercato comunitario.

l) *Entità del margine di dumping*

(76) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume e i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

m) *Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

(77) L'industria comunitaria deve ancora recuperare pienamente dagli effetti delle precedenti importazioni in dumping di MLF originarie della RPC e della Malaysia. Come si è già ricordato, il regolamento (CE) n. 119/97 [1] che istituisce misure definitive è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio [2], onde tener conto delle conclusioni di un procedimento «antiassorbimento» delle misure antidumping nei confronti della RPC. Inoltre, mentre le misure nei confronti della Malaysia sono scadute nel gennaio 2002, è stato avviato un riesame per quanto riguarda le importazioni di MLF provenienti dalla RPC.

[1] GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

[2] GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

6. **Trasferimento di parte della produzione**

(78) Per poter accertare che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non fosse dovuto a eventuali modifiche dell'andamento della produzione comunitaria, si è inoltre esaminato se il trasferimento di parte della sua produzione menzionato al considerando (51), (mediante il trasferimento di macchinari dall'Austria in Ungheria), e che ha avuto luogo agli inizi dell'anno 2000, avesse avuto delle ripercussioni sulla situazione dell'industria stessa. È accaduto che, mentre il trasferimento ha contribuito ad aggravare la tendenza al ribasso di alcuni indicatori del pregiudizio (produzione, capacità di produzione e volume delle vendite), l'andamento del tasso di utilizzazione degli impianti e dei prezzi medi di vendita ha registrato invece un miglioramento, che è servito a contenere le perdite. Per esempio, si è valutato che circa il 60 % del calo della produzione e circa l'80 % della diminuzione del volume delle vendite siano da attribuire al trasferimento della produzione, mentre se quest'ultimo non fosse avvenuto il ribasso dei prezzi sarebbe stato il triplo rispetto a quello verificatosi e in termini di redditività l'industria comunitaria avrebbe perso altri 7 punti percentuali. Alla luce di questi fatti, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è stato determinato da modifiche dell'andamento della produzione comunitaria.

(79) È stato affermato che le attività principali dell'industria comunitaria non sono più situate nella Comunità, in quanto il trasferimento in Ungheria avrebbe comportato un calo del 60 % della produzione comunitaria dell'industria, e una diminuzione dell'80 % delle sue vendite prodotte nella Comunità.

(80) Come si è già spiegato al considerando (78), il trasferimento non ha comportato un calo della produzione dell'industria di queste dimensioni, ma soltanto una diminuzione del 15 % della sua produzione comunitaria e del 20 % delle sue vendite prodotte nella Comunità. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando (51) relative alle attività principali dell'industria comunitaria sono confermate.

7. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(81) Nel corso del periodo in esame è stato accertato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, anche tenendo conto degli effetti del trasferimento della produzione analizzati al considerando (78).

(82) Benché le misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia abbiano determinato un calo significativo delle importazioni originarie di questi due paesi dopo il 1998, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente di questi nuovi sviluppi intervenuti sul mercato. A partire dal 1998, al contrario, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio — e cioè produzione, volume delle vendite, prezzi, quota di mercato, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e occupazione — hanno tutti registrato un andamento negativo. In particolare, la contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto un effetto negativo sulla sua redditività.

(83) Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un calo tra il 1998 e il PI, le importazioni originarie dell'Indonesia erano a livelli significativi. Dall'inchiesta è emerso inoltre che durante il PI le importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Per di più, si registrava anche un contenimento dei prezzi.

(84) Di conseguenza, si è accertato che la situazione dell'industria comunitaria si era deteriorata a un punto tale da dover concludere che tale industria aveva subito un grave pregiudizio.

(85) Si ricorda inoltre che, dopo la fine del PI, la situazione finanziaria estremamente critica ha fatto sì che l'industria comunitaria venisse posta in amministrazione controllata.

E. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

1. **Introduzione**

(86) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni originarie dell'Indonesia, considerato il loro volume e l'effetto che hanno avuto sui prezzi dei MLF sul mercato comunitario, abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping dall'Indonesia.

2. **Effetti delle importazioni in dumping**

(87) Il volume delle importazioni in dumping ha registrato un calo (– 14 %) tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato comunitario è diminuita anch'essa di 2 punti percentuali durante lo stesso periodo. Tuttavia, queste importazioni sono rimaste comunque a livelli significativi, continuando a registrare una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 % tra il 1998 e il PI. Inoltre, i prezzi delle importazioni in questione erano notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria. La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali, mentre nello stesso tempo i prezzi medi nella Comunità hanno registrato un calo del 4 %. Il calo effettivo dei prezzi è stato in realtà anche maggiore, come illustrato al considerando (78).

(88) Nel corso dello stesso periodo, tra il 1998 e il PI, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata, come è dimostrato dalla diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato, dal ribasso dei prezzi e dal sostanziale deterioramento della sua redditività, che in seguito è divenuta negativa (cioè si è trasformata in perdite). Pertanto, l'industria non ha potuto beneficiare in misura significativa dell'istituzione delle summenzionate misure nei confronti della RPC e della Malaysia.

(89) Un esportatore indonesiano ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano aver arrecato un pregiudizio dato che avevano registrato un calo tra il 1999 e il 2000 e la loro quota di mercato era a livello *de minimis*. Lo stesso esportatore ha sostenuto poi che le importazioni dall'Indonesia non potevano aver avuto un impatto concreto sull'industria comunitaria, dal momento che la produzione comunitaria rappresentava in volume il quintuplo o il sestuplo di tali importazioni.

(90) Si ricorda tuttavia che le importazioni indonesiane, dopo un calo registrato tra il 1998 e il 2000, sono leggermente aumentate tra il 2000 e il PI senza peraltro recuperare il livello del 1998. Inoltre, come si è già menzionato al considerando (58), tra il 1998 e il PI queste importazioni detenevano una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 %, percentuale significativa e nettamente superiore al livello *de minimis*. Infine, si deve anche ricordare che l'industria comunitaria è definita con esattezza al considerando (52), e che il suo livello di produzione è assai inferiore rispetto a quanto affermato dalla società indonesiana.

(91) Si può quindi concludere che le importazioni in dumping originarie dell'Indonesia hanno compromesso gli effetti delle misure antidumping istituite nel 1997 nei confronti della RPC e della Malaysia e modificate nel 2000 per quanto riguarda la RPC, e che sono state in larga misura la causa dell'andamento negativo dell'industria comunitaria illustrato ai paragrafi precedenti.

3. **Effetti di altri fattori**

a) *Importazioni da altri paesi terzi*

(92) Si è valutato se altri fattori, oltre alle importazioni in dumping provenienti dall'Indonesia, siano all'origine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito, e in particolare se abbiano contribuito a tale situazione le importazioni da altri paesi oltre all'Indonesia.

(93) Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 17 % tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato ha registrato anch'essa un aumento di oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo. Questo incremento è dovuto in larga misura all'aumento delle importazioni originarie dell'India, dell'Ungheria e della Thailandia, mentre contemporaneamente le importazioni originarie della RPC e della Malaysia sono notevolmente diminuite in conseguenza dell'istituzione delle misure antidumping nel 1997.

(94) Il prezzo medio unitario delle importazioni dai paesi terzi è sceso del 16 % tra il 1998 e il PI. I prezzi delle importazioni da quasi tutti i paesi terzi sono diminuiti durante lo stesso periodo, tranne quelli delle importazioni dalla RPC, i quali, per via degli effetti delle misure antidumping, hanno registrato un sostanziale aumento, pur raggiungendo lo stesso livello dei prezzi delle importazioni dall'Ungheria soltanto durante il PI.

i) India

(95) È stato esaminato in primo luogo se le importazioni originarie dell'India potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sebbene le importazioni dall'India siano aumentate in misura significativa tra il 1998 e il PI, si è accertato che i loro prezzi risultavano superiori a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i cui prezzi erano difatti inferiori di un margine compreso tra il 2 % e il 30 % rispetto a quelli delle importazioni indiane tra il 1998 e il PI. Inoltre si deve osservare che quando le importazioni dall'India hanno avuto inizio nel 1998, i loro prezzi, per un volume comparabile di MLF, risultavano superiori di oltre il 40 % rispetto ai prezzi delle importazioni dall'Indonesia. Da allora i prezzi delle importazioni dall'India sono costantemente diminuiti pur restando sempre al di sopra dei prezzi delle importazioni indonesiane, tanto che durante il PI risultavano comunque superiori a questi ultimi di oltre il 5 %. Si è quindi concluso che, sebbene le importazioni dall'India abbiano avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, l'effetto negativo delle importazioni in dumping dall'Indonesia, considerato isolatamente, era nondimeno significativo. L'Indonesia aveva infatti un ruolo importante e un peso notevole sullo scenario comunitario. Il volume delle esportazioni indonesiane verso la Comunità, benché inferiore a quello delle esportazioni dall'India, era comunque considerevole. Se confrontati ai prezzi delle esportazioni indiane, i prezzi delle esportazioni indonesiane risultavano inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria in misura persino maggiore. Va osservato inoltre che l'analisi illustrata sopra è stata seriamente ostacolata dall'assenza di collaborazione da parte dei produttori indonesiani, il che non ha consentito di disporre di informazioni circa i tipi di prodotto e i segmenti di mercato rappresentati dalle esportazioni dall'Indonesia.

ii) Repubblica popolare cinese

(96) Si è inoltre valutato se l'assorbimento delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC possa aver determinato o aver contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va osservato in proposito che, sebbene l'assorbimento del dazio sulle importazioni dalla RPC abbia compromesso gli effetti delle misure istituite nel 1997 per quel che riguarda i prezzi delle vendite, tali misure hanno comunque portato a una significativa riduzione dei volumi delle importazioni dalla RPC già a partire dal 1998. Inoltre, si deve ricordare che benché le importazioni dall'Indonesia siano iniziate soltanto nel 1997, già nel 1998 esse avevano raggiunto all'incirca lo stesso livello di quelle dalla RPC. Da allora le importazioni dalla RPC hanno registrato un drastico calo, mentre quelle indonesiane sono

diminuite in misura molto minore fino al PI, quando dette importazioni dall'Indonesia rappresentavano comunque più del triplo di quelle dalla RPC. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono rimasti a livelli molto inferiori rispetto ai volumi delle importazioni dall'Indonesia durante il PI, si è concluso che dette importazioni dalla RPC non hanno avuto sull'industria comunitaria effetti altrettanto gravi se confrontati all'effetto delle importazioni in dumping dall'Indonesia.

iii) Ungheria

(97) Per determinare se le importazioni dall'Ungheria, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio all'industria comunitaria, si è esaminato il livello delle importazioni e dei relativi prezzi sul mercato comunitario.

(98) L'analisi relativa alle importazioni dall'Ungheria tra il 1998 e il PI si è basata sulle informazioni fornite nella risposta al questionario dal produttore comunitario il cui impianto di produzione situato in Ungheria rappresenta l'unico produttore ungherese.

(99) Durante il periodo in esame, le importazioni di MLF originarie dell'Ungheria sono aumentate in volume. Quanto ai prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario per i suoi prodotti importati dall'Ungheria, benché siano diminuiti durante il periodo in esame, rimanevano comunque i più elevati tra i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, e i prezzi delle importazioni dall'Indonesia risultavano inferiori anche ad essi.

(100) La produzione di MLF dell'industria comunitaria fabbricata in Ungheria è stata analizzata e confrontata alla produzione realizzata in Austria. Dal confronto è emerso che, nella quasi totalità dei casi, i modelli fabbricati in Austria e quelli prodotti in Ungheria non erano modelli simili.

(101) Data la modesta percentuale di modelli fabbricati sia in Austria che in Ungheria, si è concluso che i prodotti «ungheresi» venivano a completare la gamma di prodotti in esame fabbricati dall'industria comunitaria, permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli di MLF ai suoi clienti, e che pertanto non incidevano negativamente sulla situazione dell'industria stessa.

(102) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che le importazioni originarie dell'Ungheria non hanno contribuito in modo sostanziale al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

iv) Thailandia

(103) Dal momento che, come già ricordato nel regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, «alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine thailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti», si è anche ritenuto opportuno valutare l'impatto delle importazioni provenienti dalla Thailandia.

(104) A tale proposito, si è constatato che le importazioni dalla Thailandia hanno registrato un notevole incremento nel corso del periodo in esame, poiché partendo da circa 1 milione di unità nel 1998 (anno di inizio) sono arrivate a superare i 23 milioni di unità nel PI. Inoltre, sulla base dei dati Eurostat si è accertato che i prezzi di vendita delle importazioni thailandesi erano generalmente inferiori a quelli delle importazioni provenienti dall'Indonesia.

(105) Tuttavia, benché i prezzi delle importazioni thailandesi siano risultati inferiori di circa il 20 % rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, si deve osservare che queste ultime superavano di oltre un terzo i volumi delle importazioni dalla Thailandia. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla Thailandia sono rimasti comunque a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi importati dall'Indonesia, si è concluso che dette importazioni thailandesi non potevano avere avuto un impatto rilevante se confrontato all'effetto delle importazioni in dumping dall'Indonesia.

(106) L'analisi relativa alla Thailandia è stata contestata da un esportatore indonesiano, il quale peraltro non ha collaborato all'inchiesta. L'esportatore in questione ha affermato che il livello delle importazioni dall'Indonesia è inferiore, e i loro prezzi più elevati, se confrontati rispettivamente al livello e ai prezzi delle importazioni thailandesi. Va ricordato tuttavia che, sebbene i prezzi delle importazioni dalla Thailandia fossero inferiori rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i volumi delle importazioni indonesiane erano superiori di oltre il 30 % a quelli delle importazioni thailandesi. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando (105) sono confermate.

b) *Altri fattori*

(107) È stato anche esaminato se fattori diversi da quelli summenzionati potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(108) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che il settore dei MLF è estremamente sensibile ai prezzi e perciò i produttori devono vendere quantità elevate di prodotto in esame per poter essere competitivi. Gli stessi importatori hanno inoltre sostenuto che l'industria comunitaria fa affidamento soltanto sul mercato comunitario, e non su quello mondiale, cosa che invece le permetterebbe di conseguire una maggiore efficienza rispetto ai costi. Quanto a quest'ultima affermazione, va ricordato che la proporzione di vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e al di fuori di esso non ha subito modifiche sostanziali tra il 1998 e il PI. Nonostante ciò, benché l'industria comunitaria fosse fortemente orientata verso il mercato comunitario, le sue vendite all'esportazione le hanno permesso di registrare dei profitti nel 1998, in un periodo cioè in cui le importazioni dall'Indonesia erano a un livello significativo.

(109) Un utilizzatore ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria era dovuto alla forte concorrenza nel settore dei prodotti per ufficio, la quale avrebbe portato gli utilizzatori/distributori del prodotto in esame ad esercitare una pressione sui prezzi praticati dall'industria comunitaria, determinandone quindi un ribasso. Per quanto riguarda quest'affermazione, va sottolineato che le importazioni in dumping hanno certamente aggravato in misura significativa la pressione sui prezzi esercitata dagli utilizzatori nella Comunità, causando quindi un pregiudizio all'industria comunitaria.

(110) Inoltre, si è anche esaminato se il ribasso dei prezzi potesse essere attribuito al normale andamento del settore dei MLF, dal momento che i prezzi applicati da quasi tutte le fonti di approvvigionamento erano diminuiti tra il 1998 e il PI.

(111) A tale proposito, va ricordato che il ribasso generalizzato dei prezzi deve essere considerato alla luce delle continue pratiche commerciali sleali, anzitutto sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e in secondo luogo su quelle dall'Indonesia, pratiche che hanno avuto ripercussioni sul mercato comunitario.

(112) Inoltre, come si è già menzionato al considerando (108), il mercato dei MLF è estremamente sensibile ai prezzi. Pertanto, dato che si è accertato che i prezzi delle importazioni dall'Indonesia erano in dumping e risultavano inferiori al prezzo unitario medio di tutte le altre importazioni di MLF effettuate tra il 1998 e il PI, si deve concludere che le importazioni indonesiane, che rappresentavano una quota compresa tra l'8 % e il 13 % del mercato comunitario durante il PI, avevano avuto su tale mercato un effetto di ribasso dei prezzi.

(113) Infine, si è esaminato se la politica dei prezzi applicata da Krause, il produttore comunitario che non ha collaborato all'inchiesta, possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Da un'ulteriore analisi dei dati relativi a Krause è emerso che questo stesso produttore comunitario aveva registrato un deterioramento della sua situazione durante il periodo in esame, in particolare per quel che riguarda il prezzo di vendita e il livello di redditività. È evidente quindi che Krause non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e che le importazioni dall'Indonesia hanno inciso negativamente anche su questo produttore, costringendolo ad abbassare i suoi prezzi, esattamente come è avvenuto per l'industria comunitaria.

(114) Per tutti i motivi suesposti, si è concluso che il ribasso dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario non deve essere considerato come parte del normale andamento del settore dei MLF, ma piuttosto come la conseguenza di pratiche commerciali sleali attuate dall'Indonesia.

(115) Le autorità indonesiane hanno contestato questa versione, affermando che le esportazioni dall'Indonesia si limitavano all'approvvigionamento di un produttore italiano di raccoglitori/classificatori onde completare la sua gamma di prodotti.

(116) Tale affermazione, tuttavia, è risultata contraddittoria rispetto alla dichiarazione dell'esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta, il quale ha sostenuto che l'unico mercato di cui il produttore indonesiano detiene una quota significativa è il Regno Unito. Questo è confermato anche dai dati Eurostat.

(117) Quest'ultimo produttore ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano arrecare un pregiudizio, poiché il suo mercato principale è il Regno Unito, dove le attività svolte dall'industria comunitaria non sono significative. Tuttavia, oltre al fatto che quest'ipotesi contraddice l'affermazione sopra riportata delle autorità indonesiane, va ricordato anche che l'analisi del pregiudizio viene effettuata a livello comunitario e non regionale.

4. **Conclusioni sulla causa del pregiudizio**

(118) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato da un andamento negativo della produzione, dei volumi delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito, del flusso di cassa e dell'occupazione — con gli opportuni adeguamenti per tener conto del trasferimento di parte della produzione in Ungheria — è stato causato dalle importazioni in dumping interessate. In realtà, l'effetto combinato sulla situazione dell'industria delle importazioni dall'India, dalla Thailandia e dalla RPC nonché del parziale trasferimento della produzione comunitaria è stato soltanto limitato.

(119) Un esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta ha affermato che vi è contraddizione tra le conclusioni di cui al considerando (118) e il fatto che la Commissione disponga di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza nei confronti della RPC.

(120) Va ricordato in proposito che l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza è esaminare la situazione del mercato comunitario in previsione del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, qualora le misure vigenti dovessero essere abolite. Di conseguenza, il fatto che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo della presente inchiesta sia stato attribuito all'Indonesia non pregiudica l'analisi del comportamento degli esportatori della RPC sul mercato comunitario in futuro e del probabile impatto che esso avrà sulla situazione dell'industria comunitaria. Si ricorda inoltre che la quota di mercato comunitario rappresentata dalle importazioni cinesi era attestata a livelli assai modesti durante gli ultimi due anni del periodo in esame.

(121) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che detti altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito alle medesime importazioni in dumping.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(122) Si è esaminato se esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

(123) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai due produttori comunitari denunzianti, ad altre due società note come produttori della Comunità, a nove importatori indipendenti, a 49 utilizzatori e ad un'associazione di utilizzatori. Hanno risposto al questionario uno dei due produttori comunitari denunzianti (Koloman), due importatori indipendenti e un utilizzatore collegato a questi importatori. Un altro utilizzatore ha presentato le sue osservazioni, senza peraltro rispondere al questionario.

(124) L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata sulle suddette osservazioni e risposte al questionario.

2. Interesse dell'industria comunitaria

a) *Osservazioni preliminari*

(125) Parecchi produttori di MLF nella Comunità hanno cessato la produzione del prodotto in esame negli ultimi anni. Quanto alle altre società, l'inchiesta ha stabilito che, come già ricordato al considerando (49), anche una società situata nel Regno Unito ha cessato la produzione alcuni anni fa. Per quanto riguarda la società situata in Italia, si è appurato che essa non rappresentava una percentuale significativa della produzione di MLF nella Comunità, e che importava una quota considerevole delle sue vendite. Quanto infine alla società spagnola, è emerso che dovrebbe essere considerata un importatore piuttosto che un produttore, dal momento che i suoi volumi di produzione del prodotto in esame erano trascurabili, mentre essa importava oltre il 90 % delle sue vendite dall'Indonesia. Si è concluso, pertanto, che i due all'origine della denuncia sono gli unici produttori comunitari di MLF rimasti caratterizzati da una produzione significativa.

(126) Va ricordato che i due produttori comunitari denunzianti erano già stati pesantemente danneggiati in passato dalle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia, le quali, come illustrato nel regolamento (CE) n. 119/97 [1], avevano portato tra l'altro a una riduzione del 28 % della loro forza lavoro tra il 1992 e l'ottobre 1995. Come spiegato al considerando (72), un'ulteriore riduzione del 30 % della forza lavoro dell'industria comunitaria si è registrata tra il 1998 e il PI.

(127) In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si è concluso che, qualora l'industria non dovesse riprendersi dalle pratiche sleali di dumping, è probabile che la produzione nella Comunità cessi completamente e che gli utilizzatori del prodotto in esame finiscano per dipendere in larga misura dalle importazioni.

b) *Situazione finanziaria dell'industria comunitaria*

(128) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha avuto un andamento talmente negativo durante il periodo in esame, che dopo la fine del PI l'industria è stata posta in amministrazione controllata, come si è già ricordato al considerando (53). Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni in dumping a basso prezzo. Tuttavia, il fatto che il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta sia stato rilevato da un'altra società dimostra che la produzione di MLF nella Comunità è in fase di ristrutturazione, e inoltre che si sta compiendo un notevole sforzo per mantenere delle prospettive valide per quest'industria e consentirle di tornare a registrare degli utili.

c) *Possibili effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure sull'industria comunitaria*

(129) A seguito dell'istituzione delle misure, il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta nonché, aumentando l'indice di utilizzazione degli impianti, di diminuire i costi unitari di produzione e incrementare la redditività. Inoltre, le misure dovrebbero anche avere un effetto positivo sul livello dei prezzi dell'industria comunitaria. In conclusione, si prevede che l'incremento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altra, associati a lungo termine a un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria.

[1] GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(130) Qualora invece le misure antidumping non venissero istituite, l'industria comunitaria sarebbe probabilmente costretta ad abbassare ancor di più i suoi prezzi e/o a registrare un'ulteriore erosione della sua quota di mercato. In entrambi i casi, è probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Come ulteriore conseguenza, è anche probabile che la produzione comunitaria cesserebbe definitivamente entro breve tempo.

(131) Inoltre, dato che l'industria comunitaria produce non soltanto il prodotto in esame, ma anche altri prodotti che rappresentano all'incirca un terzo del suo fatturato, è molto probabile che la chiusura delle linee di produzione per la fabbricazione dei MLF inciderebbe sull'efficienza economico-finanziaria dell'intera azienda, portando alla chiusura di tutte le linee di produzione con un conseguente maggiore impatto negativo su occupazione e investimenti.

d) *Eventuale trasferimento della produzione dell'industria comunitaria*

(132) Si è esaminato se eventuali misure possano essere considerate contrarie all'interesse della Comunità, dato il trasferimento in un paese terzo di parte della produzione dell'industria comunitaria. Si è valutata inoltre la possibilità di un nuovo trasferimento della produzione in futuro.

(133) Anzitutto, come illustrato al considerando (78), si ricorda che il trasferimento in questione, che ha avuto luogo nel 2000, ha permesso all'industria comunitaria di contenere le perdite: si è trattato quindi di una decisione strategica presa per contrastare gli effetti delle pratiche di dumping. Inoltre, è probabile che il trasferimento, avendo migliorato la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, abbia indirettamente avuto l'effetto di renderla più interessante per il nuovo investitore che di recente ha rilevato l'azienda.

(134) Quanto al rischio di un'eventuale nuovo trasferimento, la Commissione ha ricevuto sufficiente conferma del fatto che l'industria comunitaria non prevede di effettuare un'operazione del genere. Inoltre, non c'è motivo di ritenere probabile una simile mossa dal momento che lo sforzo di ristrutturazione in atto, combinato con l'istituzione del dazio antidumping, dovrebbe consentire all'industria comunitaria di ripristinare una situazione di efficienza economico-finanziaria.

3. **Interesse degli importatori**

(135) Alcuni importatori, i quali tuttavia non avevano acquistato MLF dall'Indonesia, hanno fatto valere che doversi rivolgere ad altre fonti di approvvigionamento potrebbe comportare costi supplementari o una serie di difficoltà transitorie. Più precisamente, hanno sottolineato il fatto che a causa delle misure antidumping istituite nel 1997 essi erano già stati costretti a rivolgersi a nuove fonti di approvvigionamento.

(136) Tuttavia, occorre ricordare che l'obiettivo delle misure antidumping non è costringere gli importatori o gli utilizzatori a rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento, bensì ripristinare condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, i suddetti importatori hanno altresì riconosciuto che i MLF potevano essere facilmente prodotti da un certo numero di altri paesi terzi, e hanno affermato di non prevedere particolari difficoltà nel rifornirsi da un paese non interessato dalle misure antidumping. Infine, essi hanno anche la possibilità di commercializzare i prodotti fabbricati dai produttori comunitari. Pertanto, si può concludere che eventuali difficoltà conseguenti a un possibile cambiamento di fonte di approvvigionamento dovrebbero probabilmente rivelarsi temporanee, ed è inoltre improbabile che siano tali da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure antidumping contro il dumping pregiudizievole.

4. **Interesse degli utilizzatori e dei consumatori**

a) *Utilizzatori*

(137) Sia gli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta che l'utilizzatore (un produttore di raccoglitori/classificatori) hanno affermato che l'istituzione delle misure antidumping avrebbe un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.

(138) Si è quindi provveduto a valutare i probabili effetti dell'istituzione delle misure antidumping nei confronti dell'Indonesia sui costi di produzione degli utilizzatori. Pertanto, si è cercato di stimare quale sarebbe l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia su un utilizzatore la cui unica fonte di approvvigionamento siano le importazioni da questo paese (l'ipotesi più negativa). Su tale base, l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia viene valutato come un aumento dei costi di produzione di circa il 4 %. Come si è già spiegato, si tratta di uno scenario puramente ipotetico, in quanto all'inchiesta non ha collaborato nessun utilizzatore che si fosse rifornito del prodotto in esame unicamente dall'Indonesia.

(139) Sulla base di queste risultanze, si è concluso che l'impatto dei dazi antidumping sugli utilizzatori verrebbe ad essere trascurabile. Più in generale, data l'assenza di collaborazione da parte degli altri utilizzatori, è probabile che l'impatto sui costi di tutti gli altri utilizzatori risulti egualmente trascurabile.

(140) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che, come è avvenuto negli ultimi tre anni quando ha dovuto trasferire parte della sua produzione al di fuori della Comunità e chiudere tre impianti in seguito all'istituzione delle misure antidumping sui MLF originari della RPC e della Malaysia, le misure antidumping sulle importazioni originarie dell'Indonesia, aumentando i prezzi di una delle voci dei suoi costi di produzione, potrebbero determinare un nuovo trasferimento della sua produzione di raccoglitori/classificatori al di fuori della Comunità e/o la chiusura dei relativi impianti. Questo rischierebbe di compromettere l'intera sua attività, vale a dire anche la produzione degli altri prodotti, i cui impianti verrebbero anch'essi trasferiti, con una notevole perdita di posti di lavoro nella Comunità.

(141) In generale, si deve osservare che il rischio di delocalizzazione dell'industria utilizzatrice a causa delle misure antidumping è ridimensionato dal fatto che una parte del mercato dei raccoglitori/classificatori è orientata verso le aziende (cosiddetto «business-to-business»), e che per tale segmento di mercato è essenziale che gli utilizzatori siano situati vicino ai clienti, e dispongano inoltre di una produzione flessibile, pronta a soddisfare la domanda, e di una solida conoscenza del mercato stesso. L'inchiesta ha infatti stabilito che i criteri principali di cui tengono conto nelle loro scelte i clienti dei produttori di raccoglitori/classificatori sono il prezzo, la qualità, il servizio e la rapidità di consegna. Inoltre, come si è già spiegato ai considerando (137) e (138), si è accertato che l'impatto finanziario delle misure antidumping sull'industria utilizzatrice verrebbe a essere trascurabile. Infine, il fatto che un solo produttore di raccoglitori/classificatori abbia offerto piena collaborazione all'inchiesta tende a confermare la conclusione secondo cui le misure antidumping non verranno ad avere un impatto decisivo sugli utilizzatori.

(142) Inoltre, alcune parti interessate hanno sottolineato come i trasferimenti della produzione effettuati negli ultimi anni da un certo numero di utilizzatori fossero dovuti agli elevati costi di produzione nella Comunità. Questo conferma che eventuali trasferimenti vanno visti nel più ampio contesto della struttura complessiva dei costi, al cui interno, come si è già spiegato, le misure antidumping incidono per una percentuale trascurabile.

(143) Quanto alla specifica situazione dell'utilizzatore che ha collaborato, dall'inchiesta è emerso che, sebbene questo utilizzatore avesse trasferito parte della sua produzione al di fuori della Comunità tra il 1998 e il PI, cioè dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia, in realtà dopo che tali misure erano state imposte esso si era rivolto ad altre fonti di approvvigionamento, acquistando MLF dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta; questi ultimi a loro volta avevano iniziato, fin dal 1998, a importare il prodotto in esame principalmente dall'India a scapito delle importazioni dalla RPC. Sembra quindi difficile stabilire un collegamento tra il trasferimento della produzione di raccoglitori/classificatori di questo utilizzatore al di fuori della Comunità e l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Inoltre, come si è già illustrato al considerando (139) i dazi antidumping avranno un impatto trascurabile sui costi di produzione degli utilizzatori.

(144) È emerso inoltre che il trasferimento della produzione sopra descritto dovrebbe essere visto piuttosto come la conseguenza di una strategia di espansione adottata dall'utilizzatore in questione, il quale negli ultimi anni ha rilevato diverse società. Tale strategia ha portato alla fine a un processo di consolidamento e ristrutturazione delle diverse componenti da cui è formato il gruppo, alcune delle quali sono state soppresse. La delocalizzazione di alcuni impianti al di fuori della Comunità dovrebbe essere considerata parte di questa strategia volta a rafforzare la posizione dell'utilizzatore sul mercato comunitario e ad ampliare la sua presenza nell'Europa orientale.

(145) Alla luce di quanto precede, e visto l'impatto trascurabile che il livello dei dazi istituiti verrà probabilmente ad avere sull'utilizzatore in questione, sembra improbabile che le misure antidumping nei confronti dell'Indonesia possano, di per sé, determinare un ulteriore trasferimento al di fuori dalla Comunità della sua produzione di raccoglitori/classificatori.

(146) Per quanto riguarda la chiusura degli impianti e il rischio di nuove chiusure collegato all'istituzione delle misure antidumping nei confronti dell'Indonesia, si è accertato che l'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha chiuso tre fabbriche negli ultimi tre anni, quando erano in vigore i dazi sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Visto l'impatto trascurabile che le misure verrebbero ad avere sui costi di produzione e sulla situazione finanziaria di questo utilizzatore, come si è già spiegato al considerando (144), è improbabile che le misure antidumping nei confronti della RPC e della Malaysia abbiano, di per sé, portato alla chiusura dei suddetti impianti, come pure che le misure antidumping proposte sulle importazioni dall'Indonesia possano determinare ulteriori chiusure.

b) *Consumatori*

(147) Si deve osservare che il prodotto in esame non viene venduto al dettaglio, e che nessuna associazione di consumatori si è manifestata né ha partecipato alla presente inchiesta.

(148) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha altresì affermato che le misure antidumping avrebbero per effetto un rialzo del prezzo pagato dagli acquirenti finali di raccoglitori/classificatori, cioè dai consumatori. Tuttavia, considerata la spiegazione di cui sopra circa l'impatto sui produttori di raccoglitori/classificatori, un eventuale aumento del prezzo finale di vendita ai consumatori di tali prodotti non dovrebbe probabilmente essere significativo.

(149) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'utilizzatore che ha collaborato vende i suoi prodotti soprattutto a distributori. Nella peggiore delle ipotesi, qualora cioè l'eventuale aumento dei costi che potrebbero registrare gli utilizzatori si ripercuota per intero sul prezzo applicato al consumatore finale, ciò comporterebbe per quest'ultimo un rialzo del prezzo del 4 % al massimo. Tuttavia, è improbabile che questo avvenga, in quanto l'esperienza dimostra che è più probabile che ciascun anello della catena di distribuzione si faccia carico di parte dell'aumento di prezzo per rimanere competitivo sul mercato.

(150) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'impatto sugli utilizzatori di MLF e sui consumatori di raccoglitori/classificatori non costituisse un motivo valido per non istituire le misure antidumping, giacché è improbabile che l'eventuale impatto negativo che ne deriverebbe sia tale da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure antidumping contro il dumping pregiudizievole.

c) *Impatto sulla concorrenza*

(151) Si è esaminato inoltre se l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia possa determinare una situazione in cui l'industria comunitaria po-

trebbe beneficiare di una posizione dominante sul mercato comunitario, soprattutto in considerazione delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e del processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria.

(152) Anzitutto va ricordato che l'industria comunitaria durante il PI deteneva una quota di mercato compresa soltanto tra il 10 % e il 15 %. I due produttori comunitari denunzianti rappresentavano complessivamente, durante il PI, una quota di mercato compresa tra il 32 % e il 37 %. Anche includendo le importazioni di Koloman nella quota di mercato complessiva detenuta dai due produttori denunzianti, si arriva a una quota del mercato comunitario durante il PI compresa tra il 47 % e il 52 %. Inoltre, va osservato che, benché la Commissione abbia avviato un riesame delle misure istituite nei confronti della RPC, tale riesame non riguarda le importazioni dalla Malaysia. Per di più, i MLF possono comunque essere importati dall'India. Pertanto, si ritiene molto improbabile che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia possa incidere negativamente sul livello di concorrenza dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Infine, si ricorda che, allo stesso modo, l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non ha portato l'industria comunitaria ad assumere alcuna posizione dominante, anche se in quel periodo non esistevano altre fonti di approvvigionamento all'infuori di questi due paesi.

(153) D'altra parte, come si è già spiegato al considerando (130), è probabile che, in assenza di misure volte a rimediare agli effetti delle importazioni in dumping, entro breve la produzione comunitaria non avrà più prospettive valide e verrà quindi a cessare. L'eventualità che l'industria comunitaria cessi la produzione del prodotto in esame non è certamente nell'interesse degli utilizzatori. Anzi: da un lato, l'unico utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta aveva acquistato dall'industria comunitaria tra il 20 % e il 50 % dei suoi MLF tra il 1998 e il PI. Dall'altro lato, qualora tale industria dovesse cessare definitivamente la produzione di MLF, gli utilizzatori dipenderebbero in larga misura dalle importazioni.

(154) Nel caso in cui le misure venissero istituite, esistono comunque varie fonti alternative di approvvigionamento. I MLF si acquistano o possono essere acquistati presso l'industria comunitaria, gli altri produttori europei e quelli dell'India e di Hong Kong. Inoltre, è probabile che si assista a una ripresa delle importazioni dalla Malaysia, dato che recentemente le misure imposte nei confronti di questo paese sono scadute. Si deve poi aggiungere che l'inchiesta ha stabilito che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non aveva determinato in alcun modo una penuria del prodotto in esame sul mercato. Infine, si ricorda che è stato accertato che l'impatto delle misure sugli utilizzatori sarà trascurabile, e che pertanto è assai probabile che il prodotto in esame continuerà ad essere importato dall'Indonesia.

5. **Conclusioni in merito all'interesse della Comunità**

(155) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano l'istituzione dei dazi antidumping.

G. **MISURE DEFINITIVE**

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(156) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure antidumping definitive onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(157) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha valutato quale fosse il livello del dazio sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping. A tal fine, si è ritenuto opportuno calcolare un livello dei prezzi in funzione del costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un congruo margine di profitto.

(158) A questo proposito si è stabilito che un margine di profitto pari al 5 % del fatturato potesse considerarsi un profitto minimo adeguato, tenuto conto della necessità di finanziare investimenti a lungo termine e, più in particolare, dell'utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza del dumping pregiudizievole.

(159) Data l'assenza di collaborazione, si è ritenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovesse essere pari alla differenza tra il prezzo così calcolato e i prezzi CIF, debitamente adeguati come illustrato al considerando (60).

(160) Il livello di eliminazione del pregiudizio accertato era del 42,30 % per le importazioni provenienti dall'Indonesia.

2. **Misure antidumping definitive**

(161) Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che, in linea di principio, debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi al livello del margine di pregiudizio accertato per l'Indonesia.

(162) Tuttavia, per quanto riguarda il parallelo procedimento antisovvenzioni, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio [1] (in appresso «il regolamento di base antisovvenzioni») e

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Nella presente inchiesta, si è ritenuto opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'Indonesia, e di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, il margine di sovvenzione e quello di dumping derivino dalla stessa situazione.

(163) Nel parallelo procedimento antisovvenzioni, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, nei confronti dell'Indonesia sono stati istituiti dazi compensativi corrispondenti all'importo delle sovvenzioni, le quali risultavano ammontare al 10 %. Alcuni dei sistemi di sovvenzione esaminati per l'Indonesia costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. In quanto tali, detti sistemi potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione dei produttori esportatori indonesiani, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping accertato per i produttori esportatori indonesiani è in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. Tuttavia, si è osservato che il margine di pregiudizio era notevolmente inferiore rispetto al margine di dumping, benché quest'ultimo fosse stato adeguato per tener conto delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei relativi margini di sovvenzione e di dumping accertati. Di conseguenza, il livello del dazio combinato non può superare il margine di pregiudizio. Dal momento che una parte del margine di pregiudizio, il quale ammonta in totale al 42,3 %, è coperta dall'istituzione del dazio compensativo, pari al 10 %, l'aliquota del dazio antidumping non deve superare la percentuale rimanente del margine di pregiudizio, cioè il 32,3 %.

Società	Margine di sovvenzione all'esportazione	Margine di sovvenzione totale	Margine di pregiudizio	Dazio compensativo	Dazio antidumping	Aliquota complessiva del dazio
Indonesia, tutte le società	5 %	10 %	42,3 %	10 %	32,3 %	42,3 %

(164) È stato affermato che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base sarebbe stato violato, in quanto nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Si deve tuttavia ricordare che, come si è già spiegato ai considerandi (162) e (163) i dazi sono stati adeguati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, quest'affermazione è stata respinta.

(165) Onde rispettare il termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codici Taric: 8305 10 00 10 e 8305 10 00 20), originari dell'Indonesia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato al meccanismo in questione.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Dazio definitivo (%)
Indonesia	32,3

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. Il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese

(2002/C 227 E/05)

COM(2002) 251 def.

(Presentata dalla Commissione il 27 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **INCHIESTA PRECEDENTE**

(1) Con regolamento (CE) n. 1006/96 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese.

B. **PRESENTE INCHIESTA**

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza [3] delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) per conto di due produttori che rappresentano una quota maggioritaria (oltre l'80 %) della produzione comunitaria totale di carbone attivato in polvere («PAC»). Nella domanda si sosteneva che, in caso di scadenza delle misure, era probabile una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta [4] a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base»).

(4) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º giugno 2000 e il 31 maggio 2001 («periodo dell'inchiesta — PI»). L'esame delle tendenze pertinenti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli esportatori e i produttori esportatori cinesi, gli importatori/operatori commerciali, nonché gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati. Essa ha inviato questionari a tali parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura. La Commissione ha infine dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(6) La Commissione ha inviato 26 questionari a importatori/operatori commerciali non collegati e 49 questionari a esportatori e produttori esportatori cinesi. Inoltre, visto il numero chiaramente elevato di esportatori e produttori esportatori del prodotto in questione in Cina, la Commissione ha inviato un questionario per ottenere informazioni specifiche sul volume e sui prezzi medi delle vendite di PAC («questionario campione») di ciascun esportatore e produttore esportatore interessato, per decidere se occorresse ricorrere al campionamento. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dagli importatori/operatori commerciali, e un esportatore cinese che ha risposto al questionario campione ha successivamente interrotto la propria collaborazione.

(7) La Commissione ha inoltre inviato questionari a tutte le altre parti notoriamente interessate. Hanno risposto al questionario i due produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame, due fornitori di materie prime e due utilizzatori.

(8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Essa ha proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttore del paese analogo (Stati Uniti d'America):

— NORIT Americas Inc, Atlanta, Georgia

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

[3] GU C 349 del 6.12.2000, pag. 5.

[4] Avviso di apertura: GU C 163 del 6.6.2001, pag. 7.

Produttori comunitari

— Norit NV, Paesi Bassi

— Ceca SA, Francia.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(9) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta originale, ossia PAC attualmente classificabile al codice NC ex 3802 10 00. Si tratta di una forma microporosa di carbone, ottenuta da numerose materie prime quali carbone, torba, legno, lignite, noccioli di olive o gusci di noci di cocco, attivate mediante vapore o un procedimento chimico. Il PAC consiste in una polvere finissima. Il carbone attivato viene venduto anche in forma granulare («carbone attivato in granuli» o «GAC»), non interessata dalle misure in vigore.

(10) In seguito all'istituzione del dazio antidumping nel 1996, sono emerse alcune difficoltà in merito alla distinzione tra carbone attivato venduto in «polvere» e carbone attivato venduto in forma granulare. A questo proposito è importante sottolineare che entrambi i prodotti sono costituiti da gruppi di particelle di carbone di dimensioni diverse, e che non esiste uno standard internazionale per quanto riguarda il PAC. Ai fini dell'attuazione delle misure, il comitato del codice doganale comunitario ha pertanto fornito la seguente definizione di PAC: «il carbone attivato in polvere è costituito da almeno il 90 % in massa (% m/m) di particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm». L'inchiesta ha confermato l'accuratezza della definizione.

(11) Le applicazioni generali del PAC sono le seguenti: trattamento delle acque (potabilizzazione dell'acqua e trattamento delle acque reflue), purificazione di gas e aria, recupero di solventi, decolorazione dello zucchero e di oli e grassi vegetali, deodorazione e purificazione di diversi prodotti dell'industria chimica (acidi organici), farmaceutica (capsule gastrointestinali) o alimentare (bevande alcoliche e analcoliche).

(12) Come indicato nell'inchiesta precedente, e confermato dalla presente inchiesta, si è stabilito che il PAC fabbricato e venduto dai produttori comunitari e quello importato dalla Cina sono identici sotto tutti gli aspetti e hanno pertanto le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base. Dato che la Cina presenta un'economica in transizione, e come indicato al considerando (18), il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato. Secondo le informazioni disponibili, il PAC prodotto e venduto in tale paese terzo, gli Stati Uniti d'America, presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di quello prodotto in Cina ed esportato nella Comunità. Essi sono considerati pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

D. **RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING**

1. **Osservazioni preliminari**

(13) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza intende determinare se la scadenza delle misure in vigore comporti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(14) In tale contesto, sono stati esaminati i volumi esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Va sottolineato che poiché nessun esportatore cinese e nessun importatore comunitario ha collaborato alla presente inchiesta, i dati relativi alle esportazioni sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia sulla base dei dati disponibili. Dall'istituzione del dazio antidumping definitivo nel 1996, sono disponibili statistiche comunitarie relative alle importazioni di PAC. Tali statistiche sono state confermate da informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate dai produttori comunitari denunzianti. Su tale base, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, sono state utilizzate dette statistiche, dalle quali è emerso che durante il periodo dell'inchiesta sono state importate dalla Cina nella Comunità 993 t di PAC.

(15) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale, il volume delle importazioni di PAC cinese nella Comunità era pari a 4 008 t, ossia il 10 % circa del consumo comunitario. Nel 1996, dopo l'istituzione del dazio antidumping, le importazioni sono scese a 960 t e si sono relativamente stabilizzate negli anni successivi, raggiungendo 842 t nel 1999 e 811 t nel 2000.

(16) La quota di mercato delle importazioni comunitarie di PAC dalla Cina registrata da Eurostat è inferiore al 3 % ma comunque rilevante, ossia superiore alla soglia minima del regolamento di base [1].

2. **Rischio del persistere del dumping**

(17) Per quanto riguarda la probabile persistenza del dumping, è stata esaminata l'esistenza di pratiche di dumping relativamente alle esportazioni dalla Cina, nella convinzione che, se tali pratiche di dumping fossero effettivamente in corso, si tratterebbe di un'importante indicazione del rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

[1] Articolo 5, paragrafo 7 e articolo 9, paragrafo 3.

a) *Paese analogo*

(18) Poiché la Cina presenta un'economia in transizione, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato adeguato, selezionato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

(19) Gli Stati Uniti sono stati scelti come paese analogo adeguato durante il procedimento iniziale. Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese analogo adeguato anche nel procedimento in corso. A questo proposito, dall'inchiesta è emerso che gli Stati Uniti erano il paese analogo più adeguato per le ragioni seguenti.

Gli Stati Uniti sono uno dei principali paesi produttori di PAC del mondo. Dalle cifre presentate dal produttore americano che ha collaborato e dai produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame, è emerso che il volume di produzione di entrambi i paesi è confrontabile. Inoltre, come indicato al considerando (12), il PAC prodotto e venduto negli Stati Uniti è risultato un prodotto simile al PAC prodotto in Cina ed esportato nella Comunità. Da un confronto con le importazioni comunitarie di PAC dalla Cina, è risultato che le vendite effettuate dal produttore statunitense che ha collaborato sul mercato interno erano rappresentative (in termini di volume). Infine, si è riscontrato un elevatissimo livello di concorrenza negli Stati Uniti. Oltre alla concorrenza tra vari produttori statunitensi, si è constatata anche la concorrenza delle importazioni di PAC (essenzialmente da Cina, Filippine e Sri Lanka), che non erano soggette a restrizioni quantitative o a dazi all'importazione. Inoltre, il principale produttore statunitense di PAC si è dimostrato disposto a cooperare.

(20) Alla luce di quanto precede, e poiché non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate in merito alla scelta del paese analogo, sono stati scelti gli Stati Uniti come paese analogo più adeguato.

b) *Valore normale*

(21) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, si è esaminato se le vendite di PAC sul mercato statunitense potessero essere considerate vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, tenuto conto del prezzo praticato. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno fossero redditizie. Si è quindi proceduto ad un confronto tra il costo unitario totale di produzione di ciascun tipo durante il periodo dell'inchiesta e il prezzo unitario medio delle operazioni di vendita effettuate per ciascun tipo durante il medesimo periodo. Tutte le vendite sono risultate redditizie. Dall'inchiesta è emerso altresì che tutte le vendite sono state effettuate ad acquirenti indipendenti. I prezzi pagati o pagabili per il PAC da acquirenti indipendenti sul mercato interno statunitense nel corso di normali operazioni commerciali sono stati quindi utilizzati per determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base.

c) *Prezzo all'esportazione*

(22) Come indicato in precedenza, né gli esportatori e produttori esportatori cinesi, né alcun importatore di PAC nella Comunità hanno collaborato al procedimento. Il prezzo all'esportazione è stato determinato pertanto sulla base dei dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al considerando (14) del presente regolamento, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, ci si è basati sui dati Eurostat.

(23) I dati Eurostat vengono registrati su base CIF alla frontiera comunitaria. Detraendo i costi inerenti al nolo marittimo e all'assicurazione si sono ottenuti i prezzi su base FOB. Le informazioni necessarie su tali costi, presentate dall'industria comunitaria, sono state utilizzate nei calcoli in mancanza di altre informazioni più attendibili.

d) *Confronto*

(24) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto constatato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati quindi effettuati adeguamenti per le differenze inerenti allo stadio commerciale, alle commissioni e ai costi sostenuti per l'imballaggio e il trasporto interno.

(25) Per quanto riguarda il valore normale, dal prezzo delle vendite sul mercato interno è stata detratta la media ponderata del costo di trasporto interno e del costo unitario di imballaggio. Il costo del trasporto interno comprendeva i costi di assicurazione, carico e scarico. Tenuto conto del fatto che gli esportatori e i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, dal prezzo FOB all'esportazione è stato detratto il medesimo importo per il trasporto interno e l'imballaggio.

(26) Quanto ai costi di imballaggio, l'industria comunitaria denunziante ha presentato alla Commissione prove del fatto che almeno parte del prodotto esportato nella Comunità era confezionato in sacchi, mentre il valore normale è stato determinato senza tener conto dei costi di imballaggio. Il prezzo all'esportazione è stato quindi adeguato al ribasso, con la detrazione di un importo adeguato per tener conto dei costi di imballaggio.

(27) Le vendite sul mercato interno statunitense sono state effettuate essenzialmente agli utilizzatori finali, mentre le esportazioni cinesi di PAC sono destinate principalmente, sulla base delle informazioni disponibili, ad operatori commerciali/distributori. Il valore normale è stato pertanto adeguato per tener conto di uno sconto praticato dal distributore sul mercato interno statunitense.

(28) Inoltre, e secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, quasi tutte le vendite cinesi destinate all'esportazione sono state effettuate tramite agenzia, dato che occorrevano licenze di esportazione. Dal prezzo all'esportazione è stata pertanto detratta una commissione dell'1 %.

e) *Margine di dumping*

(29) La media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti i tipi di prodotto sono state confrontate al medesimo stadio commerciale, ossia di distributori/operatori commerciali. Dal confronto è risultato un sostanziale margine di dumping nelle esportazioni di PAC verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Il margine di dumping era pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione nella Comunità. La media ponderata del margine di dumping era superiore a 40 %.

3. **Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure**

(30) È stato esaminato inoltre l'andamento delle importazioni di PAC dalla Cina in caso di scadenza delle misure. A tal fine, sono stati esaminati la capacità di produzione inutilizzata nel paese, il volume delle esportazioni e il mercato interno cinese, nonché la politica in materia di prezzi adottata dalla Cina nei confronti di altri paesi terzi. Dato che i produttori esportatori non hanno collaborato, sono state utilizzate informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate all'industria comunitaria.

a) *Capacità di produzione, mercato interno della Cina e volume delle esportazioni*

(31) Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che la Cina, unitamente agli Stati Uniti, è il principale produttore ed esportatore di carbone attivato (granulare e in polvere) del mondo. Sulla base del censimento delle aziende industriali, i cui dati sono stati forniti dall'industria comunitaria, nel 1998 la Cina ha effettivamente prodotto 100 000 t circa di carbone attivato, 40 % (ossia 40 000 t) del quale in polvere. Sulla base della capacità dei più importanti produttori cinesi, che rappresentano il 31 % della capacità complessiva del paese, la capacità di produzione era valutata nello stesso periodo a 140 000 t, almeno metà della quale 70 000 t) può essere destinata alla produzione di PAC. Nel 1998 risultava quindi disponibile una capacità inutilizzata di 30 000 t circa per la produzione di PAC.

(32) Sulla base dei dati disponibili per gli anni precedenti, contenuti nel suddetto censimento delle aziende industriali, si è valutato che il tasso di crescita annuale di consumo, produzione e capacità di produzione del PAC in Cina era almeno del 5 %. Su tale base, le capacità inutilizzate di PAC raggiungeranno 36 000 t nel 2003. Vista la situazione specifica del mercato interno (cfr. considerando successivo) la capacità inutilizzata complessiva sarebbe disponibile per l'esportazione.

(33) Inoltre, dal suddetto censimento delle aziende industriali risulta che il mercato interno cinese era caratterizzato da un'offerta eccessiva, causa di prezzi instabili. I produttori cinesi di PAC si sono quindi rivolti sempre più ai mercati delle esportazioni, che rappresentavano spesso l'unica possibilità di mantenere la produzione. È importante sottolineare l'assenza in Cina di restrizioni (diverse dalle licenze di esportazione) alle esportazioni di PAC. Tenuto conto della situazione del mercato interno cinese, delle notevoli capacità inutilizzate e della conseguente necessità di esplorare mercati delle esportazioni, si è ritenuto che probabilmente i prezzi all'esportazione sarebbero bassi e oggetto di dumping.

(34) I principali mercati delle esportazioni per il PAC cinese erano il Sudest asiatico, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli USA e l'Europa. Tuttavia, secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, il fabbisogno supplementare di PAC importato negli altri paesi terzi sarebbe stato minimo e la capacità di assorbire ulteriori esportazioni dalla Cina quasi trascurabile. Va sottolineato inoltre che una serie di potenziali mercati delle esportazioni nella regione asiatica, quali India e Indonesia, applicano elevati dazi doganali al PAC.

(35) Di converso, se il dazio antidumping venisse a scadere, il mercato comunitario sarebbe in grado di assorbire ingenti quantitativi di PAC cinese a causa dell'elevato consumo comunitario. A questo proposito, va osservato altresì che gli esportatori cinesi continuano ad essere presenti sul mercato comunitario attraverso gli importatori collegati, il che facilita l'aumento delle importazioni e la distribuzione del PAC.

(36) In conclusione, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi aumentino l'utilizzazione degli impianti, dato che la Comunità diventerebbe un mercato delle esportazioni estremamente interessante.

b) *Politica seguita in materia di prezzi*

(37) Da un'analisi della politica dei prezzi applicata dagli esportatori cinesi ad altri paesi terzi, quali Stati Uniti e Giappone, è emerso che le esportazioni di PAC verso tali paesi venivano effettuate a prezzi bassissimi e risultavano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nella presente inchiesta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, nonché le informazioni fornite dal produttore statunitense che ha collaborato, il livello di dumping sarebbe superiore al 40 %, mentre il margine di dumping per le esportazioni in Giappone sarebbe superiore a 90 %.

(38) Considerando la notevole capacità inutilizzata disponibile per le esportazioni e il fatto che la produzione di PAC cinese è trainata dalle esportazioni, si può ragionevolmente prevedere che, qualora le misure antidumping venissero a scadere, i possibili margini di dumping nella Comunità raggiungerebbero probabilmente almeno lo stesso livello di quelli rilevati negli altri principali mercati verso i quali viene esportato il PAC cinese.

4. **Conclusioni sulla probabilità che il dumping persista**

(39) Durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni di PAC cinese superavano i livelli minimi e restavano chiaramente oggetto di dumping. Si è stabilito che le pratiche di dumping sono proseguite e che, qualora le misure venissero lasciate scadere, con ogni probabilità tali pratiche continuerebbero. È inoltre probabile che le esportazioni di PAC cinese nella Comunità aumentino significativamente (riattestandosi almeno ai livelli constatati nel periodo dell'inchiesta iniziale) e che i prezzi di tali quantitativi supplementari di importazioni raggiungano livelli significativi di dumping in caso di scadenza delle misure.

E. **DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA**

(40) I due produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la denuncia hanno collaborato all'inchiesta. Essi rappresentavano oltre l'80 % della produzione comunitaria di PAC e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

F. **SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO**

1. **Consumo nella Comunità**

(41) Il consumo comunitario apparente di PAC è stato stabilito sulla base dei volumi di vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, delle informazioni contenute nella richiesta di riesame riguardanti gli altri produttori comunitari e dei dati Eurostat per quanto riguarda le importazioni di PAC.

(42) Da tali calcoli, risulta che il consumo comunitario si è praticamente stabilizzato durante il periodo in esame a poco meno di 40 000 t l'anno.

2. **Importazioni dalla Cina**

a) *Volume, quota di mercato e prezzi*

(43) Sulla base delle informazioni di Eurostat, il volume delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame è lievemente aumentato, rimanendo tuttavia inferiore al 3 % dei consumi, mentre dall'inchiesta precedente risultava una quota di mercato superiore al 10 %.

(44) Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 28 %, essenzialmente per due ragioni: innanzitutto l'evoluzione del tasso di cambio euro/dollaro, soprattutto tra il 1999 e il 2000, e in secondo luogo l'aumento dei prezzi mondiali del carbone, come risulta dalle informazioni provenienti da ricerche di mercato.

Importazioni dalla Cina	1997	1998	1999	2000	PI
Volume, tonnellate	818	647	842	811	993
Valore indicizzato	100	79	103	99	121
Prezzo, euro/t	832	834	863	1 089	1 067
Valore indicizzato	100	100	104	131	128

b) *Andamento del prezzo delle importazioni*

(45) Anche dopo l'istituzione del dazio antidumping nel 1996, i prezzi del PAC originario della Cina sono rimasti inferiori a quelli dell'industria comunitaria. La differenza rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria era del 15 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale differenza è stata determinata sulla base dei prezzi di vendita medi (franco fabbrica) dell'industria comunitaria, dei prezzi delle importazioni cinesi ricavati da Eurostat e adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione, dei dazi doganali e dei dazi antidumping.

3. **Situazione economica dell'industria comunitaria**

a) *Osservazioni preliminari*

(46) Poiché l'industria comunitaria è costituita da due società, per motivi di riservatezza le informazioni riguardanti l'industria comunitaria sono state indicizzate, mentre le quote di mercato di tutte le parti presenti sul mercato sono state arrotondate.

b) *Produzione, capacità e tasso di utilizzazione degli impianti*

(47) Durante il periodo in esame, la produzione di PAC dell'industria comunitaria è diminuita del 5 %, attestandosi a poco più di 30 000 t. La capacità di produzione complessiva dell'industria comunitaria tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta si è attestata a circa 35 000 t, con un elevato tasso di utilizzazione.

c) *Vendite nella Comunità e quota di mercato*

(48) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito dell'11 % tra il 1997 e 1999. Esso è lievemente aumentato nel 2000 e durante il periodo dell'inchiesta, ma è rimasto inferiore del 6 % al livello del 1997. Poiché il consumo è stato praticamente stabile, la quota di mercato e le vendite hanno registrato la medesima evoluzione. Nel complesso, nel periodo in esame la quota di mercato è diminuita di 7 punti percentuali, raggiungendo il 60 % circa nel periodo dell'inchiesta.

Vendite in tonnellate	1997	1998	1999	2000	PI
Valore indicizzato	100	91	89	92	94

d) *Scorte*

(49) Durante il periodo in esame, le scorte di fine anno di PAC dell'industria comunitaria sono aumentate del 15 %, mentre le vendite sono diminuite e gli impianti sono rimasti costantemente in funzione per evitare i costi — estremamente elevati — di riaccensione dei forni.

e) *Prezzi di vendita nella Comunità*

(50) Durante il periodo in esame, i prezzi netti medi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 7 %. Nel 1999 e nel 2000 i prezzi erano più elevati rispetto al periodo dell'inchiesta.

Prezzi del PAC	1997	1998	1999	2000	PI
Valore indicizzato	100	103	111	110	107

f) *Redditività e utile sul capitale investito*

(51) Dopo aver registrato perdite del 10 % nel 1993, il periodo dell'inchiesta precedente, l'industria comunitaria è tornata in attivo nel 1997. Ad eccezione del 2000, anno in cui gli utili sono stati soddisfacenti grazie alla combinazione di prezzi elevati e di costi unitari relativamente bassi, il livello di utile conseguito dall'industria comunitaria non ha mai superato tuttavia il 6 %. L'utile sul capitale investito si è confermato stabile e positivo durante il periodo in esame.

Redditività	1997	1998	1999	2000	PI
Valore indicizzato	100	94	85	198	131

g) *Flusso di cassa*

(52) L'industria comunitaria si è dimostrata capace di generare un flusso di cassa positivo durante l'intero periodo in esame, con un andamento analogo a quello della redditività.

h) *Capacità di ottenere capitali*

(53) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria non ha incontrato particolari difficoltà ad ottenere capitali o prestiti.

i) *Occupazione e retribuzioni*

(54) Durante il periodo in esame, l'occupazione dell'industria comunitaria è diminuita del 9 %, passando a meno di 350 dipendenti, mentre il costo totale della manodopera è aumentato dell'11 % (un aumento del 20 % circa per dipendente).

j) *Investimenti*

(55) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria ha effettuato ingenti investimenti per aumentare la produttività e razionalizzare il processo di produzione. Le somme investite ogni anno sono state relativamente costanti.

k) *Produttività*

(56) La produttività dell'industria comunitaria, basata sulle tonnellate prodotte per persona occupata nella produzione e nelle vendite di PAC, è aumentata del 7 % durante il periodo in esame.

l) *Entità del margine di dumping e recupero dagli effetti del dumping subito in passato*

(57) Per quanto riguarda l'incidenza dell'entità del margine effettivo di dumping rilevato durante il periodo dell'inchiesta sulla situazione dell'industria comunitaria, va sottolineato che il margine constatato per la Cina è significativo. Grazie all'esistenza di misure antidumping, tuttavia, l'industria comunitaria ha potuto riprendersi dal dumping subito in passato.

4. **Attività di esportazione dell'industria comunitaria**

(58) Le esportazioni di PAC dell'industria comunitaria sono lievemente aumentate durante il periodo in esame, e rappresentano poco più di $^1/_3$ della produzione complessiva.

5. **Volume e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi**

(59) Il volume complessivo delle importazioni di PAC da paesi terzi diversi dalla Cina è diminuito durante il periodo in esame passando da 7 600 t circa nel 1997 a 5 400 t durante il periodo dell'inchiesta; tali cifre corrispondono a quote di mercato del 20 % e del 15 % circa rispettivamente. I principali esportatori nella Comunità sono stati USA, Malaysia e Indonesia. Mentre le importazioni dagli Stati Uniti si sono ridotte della metà, quelle dagli altri due paesi sono passate da 1 100 t circa nel 1997 a 1 900 t nel periodo dell'inchiesta. I prezzi medi delle importazioni dalla Malaysia e dall'Indonesia erano inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria ed erano dello stesso ordine di prezzo delle importazioni originarie della Cina.

6. **Vendite di altri produttori comunitari**

(60) Altri produttori comunitari di PAC sono essenzialmente impegnati nella trasformazione del GAC, non soggetto a misure antidumping. Durante il periodo in esame, essi hanno iniziato ad importare dalla Cina maggiori quantitativi di GAC da macinare per ottenere il PAC. La loro quota di mercato è quindi passata dal 10 % del 1997 ad oltre 20 % nel periodo dell'inchiesta. Tale concorrenza, tuttavia, non ha impedito all'industria comunitaria di vendere il proprio PAC ad un prezzo che ha consentito un ragionevole margine di redditività.

7. **Conclusioni**

(61) Le misure hanno consentito all'industria comunitaria di tornare ad essere redditizia e hanno allentato la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. L'industria comunitaria ha continuato tuttavia a perdere quote di mercato, soprattutto perché altri produttori comunitari hanno incominciato a vendere PAC ottenuto dal GAC originario della Cina. Pertanto, sebbene la situazione finanziaria dell'industria comunitaria sia soddisfacente, la sua posizione sul mercato resta fragile.

G. **RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING**

(62) Si rammenta che al considerando (39) si è concluso che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina nella Comunità.

(63) È probabile infatti che, qualora le misure venissero a scadere, volumi considerevoli verrebbero riversati sul mercato comunitario a prezzi bassissimi, con forti sottoquotazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. L'attuale scarto del 15 % tra il prezzo del prodotto importato e quello del prodotto dell'industria comunitaria [cfr. il considerando (45)] potrebbe aumentare fino ad oltre il 30 % (l'importo del dazio rispetto agli attuali prezzi all'importazione) in caso di scadenza delle misure. Va sottolineato inoltre che il prezzo attuale delle esportazioni cinesi nella Comunità (su base CIF) è analogo a quello di tali esportazioni verso altri paesi terzi.

(64) Si valuta che allo scadere del dazio almeno 10 000 t di PAC originario della Cina potrebbero essere esportate verso la Comunità. Si tratterebbe di oltre un quarto del mercato comunitario. Dato che questo tipo d'industria presenta costi fissi elevati e altissimi costi di riavvio in caso di interruzione della produzione, l'arrivo di un siffatto quantitativo di importazioni a prezzi di dumping provocherebbe immediatamente una grave depressione dei prezzi sul mercato, dato che l'industria comunitaria cercherebbe innanzitutto di mantenere la propria quota di mercato, piuttosto che ridurre la produzione. Ciò minerebbe completamente, a sua volta, la redditività dell'industria comunitaria, la quale registrerebbe nuovamente perdite analoghe a quelle subite nel 1993. A medio termine, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a ritirarsi dal mercato visto che non disporrebbe più di un margine di manovra per ottenere utili significativi a livello di produttività, che le consentano di funzionare a costi unitari più bassi.

(65) Quanto precede va esaminato nel contesto seguente. La situazione dell'industria comunitaria è senz'altro migliorata (sebbene l'industria resti fragile). Ad esempio, le perdite del 10,8 % registrate dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta iniziale si sono trasformate in un utile del 6 % circa. La probabile incidenza dell'aumento di importazioni a prezzi di dumping illustrata al punto precedente è confermata anche dall'analisi dei principali cambiamenti verificatisi sul mercato tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della presente inchiesta.

— Durante il periodo della presente inchiesta, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è stata nettamente inferiore a quella rilevata durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

— Lo scarto tra i prezzi della Comunità e quelli delle importazioni dalla Cina si è notevolmente ridotto grazie all'esistenza del dazio.

— Durante il periodo della presente inchiesta, si sono registrate importazioni a basso prezzo dall'Indonesia e dalla Malaysia, i cui quantitativi sono rimasti tuttavia nettamente inferiori ai livelli riscontrati per la Cina durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Si rammenta inoltre che le importazioni dalla Malaysia erano già presenti sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

— È aumentata la quota di mercato di produttori comunitari che non fanno parte dell'industria comunitaria.

Su tale base, si conclude che il miglioramento della situazione dell'industria comunitaria è imputabile essenzialmente al ripristino di condizioni di parità nei confronti delle importazioni di PAC dalla Cina. Pertanto, la situazione positiva dell'industria comunitaria peggiorerebbe rapidamente se i produttori esportatori cinesi avessero nuovamente la possibilità di riversare sul mercato comunitario quantitativi notevolmente superiori a prezzi di dumping.

(66) Sulla base di quanto precede, si conclude che in caso di scadenza delle misure sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

1. **Osservazioni preliminari**

(67) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su un'analisi dell'interesse delle varie parti coinvolte, ossia dell'industria comunitaria, di altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali, nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.

(68) Si rammenta che nel corso dell'inchiesta precedente si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità e che la presente inchiesta riguarda un riesame, e analizza quindi una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. Essa consentirebbe quindi di valutare qualsiasi ripercussione negativa indesiderata delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(69) Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative ai vantaggi delle misure per l'industria comunitaria e al rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole in caso di scadenza delle misure, esistessero ragioni valide per concludere che in questo caso particolare il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

2. **Interesse dell'industria comunitaria**

(70) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere un'industria strutturalmente efficiente, capace di adattarsi ai mutamenti del mercato. Ciò è stato confermato in particolare dall'evoluzione positiva della situazione nel periodo in cui era stata ripristinata un'effettiva concorrenza, in seguito all'istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della Cina, e dagli investimenti effettuati dall'industria per ammodernare le sue strutture di produzione. Si può concludere, tuttavia, che se le misure antidumping non restassero in vigore, la sua situazione subirebbe con ogni probabilità un grave deterioramento.

3. **Interesse di altri produttori**

(71) Tenuto conto dei quantitativi e dei prezzi probabili delle esportazioni di PAC cinese nella Comunità qualora le misure venissero a scadere, anche la quota di mercato e la situazione economica di altri produttori di PAC, compreso quello proveniente dal carbone attivato in granuli originario della Cina, subirebbero un peggioramento.

4. **Interesse degli importatori/operatori commerciali non collegati**

(72) La Commissione ha inviato questionari a 26 importatori/operatori commerciali non collegati ma non ha ricevuto alcuna risposta.

(73) Vista la situazione, si è concluso che la proroga delle misure non avrebbe inciso sugli importatori/operatori commerciali non collegati.

5. **Interesse degli utilizzatori**

(74) La Commissione ha inviato questionari a 42 utilizzatori, e a ha ricevuto due risposte incomplete, dalle quali risulta che l'incidenza del PAC sui costi era modestissima (meno dello 0,1 %).

6. **Interesse dei fornitori**

(75) La Commissione ha inviato questionari a 11 società che forniscono materie prime ai produttori di PAC e ha ricevuto soltanto due risposte. Tali risposte erano favorevoli al mantenimento delle misure, il quale avrebbe garantito il proseguimento delle vendite nella Comunità.

7. **Conclusioni**

(76) Alla luce di quanto precede, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

I. **MISURE ANTIDUMPING**

(77) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le proprie osservazioni su tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(78) Da quanto precede consegue che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di PAC originario della Cina, istituite con regolamento (CE) n. 1006/96, debbono restare in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere di cui al codice NC ex 3802 10 00 (codice Taric 3802 10 00 20) originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari a 323 euro per tonnellata (peso netto).

Articolo 2

Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci

(2002/C 227 E/06)

COM(2002) 190 def. — 2002/0115(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli [36 e] 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [1], ha stabilito la concessione di incentivi al disarmo al fine di conseguire un rapporto equilibrato e di lungo termine tra la capacità della flotta e le risorse disponibili.

(2) Numerosi stock di importanza fondamentale per la pesca comunitaria si trovano oggi in uno stato di grave depauperamento. È quindi opportuno che gli armatori di pescherecci le cui opportunità di pesca siano state fortemente ridotte a seguito di un piano di gestione pluriennale adottato dal Consiglio nel quadro del regolamento (CE) n. ... del Consiglio [relativo alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca] possano fruire di ulteriori incentivi alla demolizione, oltre a quelli già previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio. A tal fine è necessario mettere a disposizione degli Stati membri sufficienti fondi supplementari.

(3) È opportuno che gli incentivi supplementari alla demolizione dei pescherecci di cui al presente regolamento siano concessi solo agli armatori fortemente colpiti da un piano di gestione pluriennale negli Stati membri che hanno operato le opportune riduzioni di capacità della flotta in ottemperanza alle disposizioni dei POP IV. Una riduzione delle possibilità di pesca pari o superiore al 25 % viene considerata un indicatore obiettivo per valutare se un peschereccio sia da considerarsi fortemente colpito da un piano di gestione.

(4) I massimali dei premi alla demolizione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 non consentono di erogare questi premi di entità superiore.

(5) Per motivi di conservazione degli stock, è necessario che la misura comunitaria sia messa in atto quanto prima e che sia limitata nel tempo per garantire una rapida e opportuna ristrutturazione della flotta.

(6) È necessario garantire un'adeguata flessibilità nella ripartizione degli ulteriori contributi alla demolizione affinché essi siano assegnati agli Stati membri che più ne necessitano, a condizione che quest'ultimi abbiano adempiuto agli obblighi che incombono loro in virtù dei POP IV.

(7) Il ruolo di tutte le parti interessate nell'applicazione della misura finanziaria deve essere chiaramente definito e devono essere adottati provvedimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di gestione e controllo della misura.

(8) Le norme sui contributi finanziari concessi nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere definite in riferimento a quelle del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(9) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2].

(10) Conformemente al principio di proporzionalità, per conseguire gli obiettivi di fondo del presente regolamento, ovvero la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, è necessario e opportuno definire norme relative alla demolizione dei pescherecci. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti in conformità dell'articolo 5, terzo comma, del trattato,

[1] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25).

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E AMMISSIBILITÀ

Articolo 1

Oggetto

È istituita, per il periodo 2003-2006, una misura comunitaria di emergenza per aiutare gli Stati membri a conseguire ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca in applicazione dei piani di gestione pluriennali adottati dal Consiglio nell'ambito del regolamento (CE) n. . . . La misura prevede la concessione di uno speciale incentivo per garantire agli Stati membri i fondi necessari per cofinanziare le ulteriori demolizioni di pescherecci interessati dai piani di gestione pluriennali. La misura si applica esclusivamente agli Stati membri che abbiano conseguito per le rispettive flotte gli obiettivi, sia generali che per segmento, fissati nei POP IV in applicazione delle disposizioni della decisione 97/413/CE [1] del Consiglio e ai loro pescherecci di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Ammissibilità

Tutti i pescherecci interessati da un piano di gestione pluriennale adottato dal Consiglio, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. . . . [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca] sono ammessi a fruire di una maggiorazione dei premi alla demolizione di pescherecci, in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, a condizione che detti pescherecci:

a) siano inoltre ammessi a fruire dei premi alla demolizione di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999,

b) abbiano dovuto ridurre il loro sforzo di pesca del 25 % o più in conseguenza di un piano pluriennale di gestione.

Articolo 3

Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione

Gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20 % rispetto ai massimali previsti dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

TITOLO II

ANNO 2003

Articolo 4

Contributo finanziario della Comunità

La Comunità può concedere per l'anno 2003 un contributo finanziario per la spesa sostenuta dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3. Il contributo finanziario viene calcolato conformemente ai tassi fissati nella tabella 3, gruppo 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 [2].

Articolo 5

Previsioni annue di spesa

Gli Stati membri che intendono ricevere un contributo finanziario presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2003, un piano di spesa per le demolizioni previste per l'anno 2003 nel quadro sia del programma «adeguamento dello sforzo di pesca», di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, che della presente misura. La Commissione effettua una ripartizione provvisoria e indicativa per Stato membro e procede quindi a impegnare l'importo globale disponibile in bilancio per la presente misura, tenendo conto dell'impatto dei piani di gestione pluriennali sulla flotta e dell'utilizzo proposto dei finanziamenti per «l'adeguamento dello sforzo di pesca» nel quadro del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Articolo 6

Procedura

1. Gli Stati membri presentano una domanda di contributo entro il 30 giugno 2004. Sulla base delle domande presentate e della situazione di ciascuno Stato membro in relazione all'impatto dei piani di gestione pluriennali e alla disponibilità di finanziamenti per «l'adeguamento dello sforzo di pesca» nel quadro del regolamento (CE) n. 2792/1999, la Commissione decide l'entità del contributo comunitario da concedere ai singoli Stati membri. La Commissione versa fino al 50 % del contributo all'atto del ricevimento della domanda e il saldo dopo la certificazione delle autorità di cui al successivo paragrafo 2.

2. Le autorità responsabili dell'applicazione della misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci sono le autorità di gestione e pagamento competenti per le misure dei Fondi strutturali relative alla pesca nei rispettivi Stati membri. Esse svolgono le funzioni loro assegnate dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.

[1] GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27, rivista dalla decisione 2002/70/CE del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).

[2] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10, modificato dal regolamento (CE) n. 1451/2001, (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 9).

3. Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano gli articoli da 33 a 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché la normativa derivata.

TITOLO III

PERIODO 2004-2006

Articolo 7

Per il periodo 2004-2006, i fondi necessari per finanziare la presente misura saranno reperiti grazie a una riprogrammazione dei Fondi strutturali prevista dagli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e saranno inseriti nei programmi SFOP esistenti.

TITOLO IV

ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 8

Attuazione

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. . . . [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca].

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione

(2002/C 227 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 259/2 def. — 2002/0112(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 maggio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato a prendere misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società della Comunità i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato (in appresso «società quotate»).

(2) Il 13 giugno 2000, la Commissione ha pubblicato la comunicazione «La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire» [1] nella quale propone che tutte le società quotate dell'UE preparino i loro conti consolidati conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi nel 2005.

(3) Il regolamento (CE) . . . del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (in appresso «regolamento IAS») obbliga tutte le società quotate a redigere, a partire dal 2005, i loro conti consolidati conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nella Comunità. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

(4) Il regolamento IAS dispone che, affinché uno IAS sia adottato ai fini della sua applicazione nella Comunità, occorre che risponda al principio ispiratore della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [2] e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati [3], ossia che la sua applicazione deve dare luogo ad un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; la rispondenza di uno IAS a detto principio va verificata alla luce delle suddette direttive, ma non implica una rigorosa conformità a ciascuna delle loro disposizioni.

(5) Poiché i conti annuali e consolidati delle società che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE che non saranno redatti a norma degli IAS dovranno sempre essere conformi alle suddette direttive, che continueranno a rappresentare la fonte principale della normativa contabile comunitaria, è importante assicurare che le società dell'UE che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità.

(6) Ai fini dell'applicazione sia degli IAS, sia delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è auspicabile che queste ultime rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale. A questo proposito, la comunicazione della Commissione «Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale» [4] invitava l'Unione europea ad adoperarsi per mantenere la coerenza tra le direttive contabili europee e gli sviluppi della normazione contabile internazionale, in particolare in sede di International Accounting Standards Committee (IASC).

---

[1] COM(2000) 359 del 13.6.2000.

[2] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

[3] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

[4] COM(1995) 508 del 14.11.1995.

(7) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni sulle informazioni necessarie per assicurare un quadro fedele, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni che esigono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società. Essi non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società, ma prendere in considerazione anche gli aspetti ambientali e sociali e altri fattori utili per la conoscenza dello sviluppo e della situazione di una società. Questo requisito è in linea con la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società ([1]).

(8) Le differenze di preparazione e di presentazione della relazione del revisore legale riducono la comparabilità e riducono la comprensione da parte degli utenti di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria. Una maggiore uniformità richiede la modifica, in linea con le migliori pratiche internazionali, delle disposizioni specifiche riguardanti la forma e il contenuto della relazione di revisione.

(9) Occorre quindi modificare le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Di conseguenza, va modificata anche la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ([2]). Le modifiche disposte sono intese ad eliminare qualsiasi incompatibilità tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE e gli IAS in vigore al 1º maggio 2002,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli indicati nel primo comma.»

2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società o ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.»

3) All'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare le società ad utilizzare la presentazione dello stato patrimoniale indicata all'articolo 10 bis in alternativa agli schemi altrimenti prescritti o permessi.»

4) All'articolo 9, alla voce B del «Passivo», la dicitura «Accantonamenti per rischi ed oneri» è sostituita dalla dicitura «Accantonamenti».

5) All'articolo 10, alla voce J, la dicitura «Accantonamenti per rischi ed oneri» è sostituita dalla dicitura «Accantonamenti».

6) È inserito il seguente articolo 10 bis:

«*Articolo 10 bis*

Gli Stati membri possono permettere o prescrivere all'insieme delle società, o a determinati tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché il contenuto informativo di una simile presentazione sia almeno equivalente a quello degli schemi prescritti dai suddetti articoli.»

7) All'articolo 20:

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli accantonamenti hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.»

b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli accantonamenti non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.»

8) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere o prescrivere all'insieme delle società, o a determinati tipi di società, di presentare, anziché uno stato patrimoniale articolato secondo gli schemi di cui agli articoli 23 a 26, una relazione sui loro risultati, purché il contenuto informativo di tale relazione sia almeno equivalente a quello degli schemi prescritti dai suddetti articoli.»

([1]) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

([2]) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

9) L'articolo 31 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1, lettera c) punto bb) è sostituito dal testo seguente:

«Occorre tener conto di tutti i rischi e di tutte le perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore, anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.».

b) È inserito un paragrafo 1 bis redatto come segue:

«1 bis. Oltre che degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), punto bb), gli Stati membri possono consentire o prescrivere che si tenga conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore, anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.»

10) All'articolo 33, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«che le immobilizzazioni siano rivalutate.»

11) All'articolo 42 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'importo degli accantonamenti non può superare le somme necessarie.»

12) Sono inseriti i seguenti articoli 42 sexies e septies:

«*Articolo 42 sexies*

In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

Articolo 42 septies

In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un elemento dell'attivo è valutato conformemente all'articolo 42 sexies, nel conto profitti e perdite venga registrata una variazione del valore.»

13) All'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, il rinvio agli «articoli 9 e 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli 9, 10 e 10 bis»;

14) L'articolo 46 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.

Tale resoconto deve includere un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento degli affari e della situazione della società. Le informazioni date non devono limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione, ove opportuno, contiene rinvii agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito a tali importi.»

b) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«l'evoluzione prevedibile della società, indicando eventuali incertezze e rischi significativi che possano influenzare detta evoluzione;»

15) All'articolo 48, è soppressa la terza frase.

16) All'articolo 49, il testo della terza frase è sostituito dal testo seguente:

«La relazione della persona o delle persone preposte alla revisione dei conti annuali (in appresso "il revisore legale") può non accompagnare questa pubblicazione, ma va comunque precisato se la relazione esprimeva o meno dei rilievi o se il revisore si era trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio. Deve inoltre essere reso noto se la relazione del revisore legale metteva in evidenza dei problemi, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi.»

17) All'articolo 51 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«I conti annuali sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base della direttiva 84/253/CEE (*).

Il revisore legale deve anche verificare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali del medesimo esercizio.

(*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.»

18) È inserito un articolo 51 bis redatto come segue:

«*Articolo 51 bis*

1. La relazione del revisore legale comprende:

a) un'introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale;

b) una descrizione della portata del lavoro di revisione legale svolto, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c) un giudizio di revisione che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo i principi di presentazione del bilancio applicati e, se del caso, se siano o meno conformi agli obblighi di legge; il giudizio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di un giudizio.

d) l'indicazione degli eventuali problemi che il revisore legale ritiene di dover mettere in evidenza, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi;

e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.»

19) All'articolo 53 è soppresso il paragrafo 1.

20) È inserito il seguente articolo 53 bis:

«*Articolo 53 bis*

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11, 27, 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.»

21) All'articolo 56, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli 9 e 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli 9, 10 e 10 bis»;

22) All'articolo 60, primo comma, l'espressione «sulla base del valore del mercato» è sostituita dall'espressione «sulla base del valore equo».

23) All'articolo 61, il rinvio agli articoli «da 42 bis a 42 quinquies» è sostituito da un rinvio agli articoli «da 42 bis a 42 septies».

Articolo 2

La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

a) questa impresa (impresa madre) esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero

b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.»

2) All'articolo 3, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15».

3) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Il presente articolo non si applica se una delle imprese da consolidare è una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.»

. b) Il paragrafo 5 è soppresso.

4) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, lettera b) è soppresso il secondo comma.

b) Al paragrafo 2, lettera a), il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15».

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio.»

5) All'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15».

6) L'articolo 14 è soppresso.

7) All'articolo 16, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti consolidati di altri documenti in aggiunta a quelli indicati al primo comma.»

8) All'articolo 17, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli da 3 a 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli da 3 a 10 bis»;

9) All'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), le parole «degli articoli 13 e 14 e, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3», sono sostituite dalle parole «all'articolo 13 e».

10) All'articolo 34, paragrafo 5, sono soppresse le parole «e quelle escluse in virtù dell'articolo 14».

11) L'articolo 36 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Tale resoconto deve includere un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento degli affari e della situazione delle società. Le informazioni date non devono limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività delle società.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione, ove opportuno, contiene rinvii agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito a tali importi.»

b) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) l'evoluzione prevedibile delle società nel loro insieme, indicando eventuali incertezze e rischi significativi che possano influenzare detta evoluzione;»

c) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Se oltre alla relazione sulla gestione è prescritta una relazione consolidata sulla gestione, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento. Nella redazione della relazione unica, potrà essere opportuno concentrarsi soprattutto sulle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro complesso.»

12) Il testo dell'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

«1. I conti consolidati sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l'impresa madre ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base della direttiva 84/253/CEE del Consiglio (*).

Il revisore legale deve anche verificare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati del medesimo esercizio.

2. La relazione del revisore legale comprende:

a) un'introduzione che precisa almeno quali siano i conti consolidati sottoposti a revisione legale;

b) una descrizione della portata del lavoro di revisione legale svolto, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c) un giudizio di revisione che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti consolidati diano o meno un quadro fedele, secondo i principi di presentazione del bilancio applicati e, se del caso, se siano o meno conformi agli obblighi di legge; il giudizio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di un giudizio;

d) l'indicazione degli eventuali problemi che il revisore legale ritiene di dover mettere in evidenza, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi;

e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

3. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

4. Qualora i conti annuali dell'impresa madre siano allegati ai conti consolidati, la relazione del revisore legale prescritta dal presente articolo può essere combinata con qualsiasi relazione del revisore legale sui conti annuali dell'impresa madre prescritta dall'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE.

(*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.»

13) All'articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE.»

Articolo 3

La direttiva 91/674/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 41, l'articolo 42, gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies e 42 septies, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 14, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 48, 49, 50 e 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1 e l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Gli articoli 46, 47, 48, 51 e 53 della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati conformemente alla sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE si deve intendere come rinvio rispettivamente agli articoli 6 (stato patrimoniale) o 34 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.»

2) All'articolo 6, alla voce E del «Passivo», la dicitura «Riserve per altri rischi e oneri» è sostituita dalla dicitura «Altre riserve».

3) L'articolo 46 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al primo comma.»

b) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«I metodi applicati a ciascun elemento degli investimenti sono specificati nell'allegato, insieme agli importi determinati secondo tali metodi.»

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [. . .]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra il vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

(2002/C 227 E/08)

COM(2002) 252 def. — 2002/0111(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], ha accordato la possibilità di beneficiare delle disposizioni del titolo 4 dello stesso, per un periodo transitorio di due anni che inizia con la data di entrata in vigore di detto regolamento, alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], che non soddisfano le disposizioni previste in materia di riconoscimento dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tale periodo transitorio di due anni poteva essere esteso a cinque anni, previa accettazione da parte dello Stato membro competente di un piano d'azione presentato dall'organizzazione di produttori al fine di rispettare tutti i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96 per la concessione del riconoscimento da parte dello Stato membro.

(2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 fa coincidere la data di decorrenza dei periodi transitori di due e di cinque anni con la data di entrata in vigore del regolamento (21.11.1996). Tale decisione è frutto di un errore. In effetti l'ammissibilità alle misure transitorie a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 non ha alcun fondamento, dato che il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 1035/72 terminava il 31 dicembre 1996. Di conseguenza, la data di decorrenza di detti periodi avrebbe dovuto essere la data di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96.

(3) È pertanto opportuno rettificare gli errori constatati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. Poiché l'errore di cui all'articolo 13, paragrafo 1, potrebbe avere avuto ripercussioni negative per le organizzazioni di produttori che hanno beneficiato di detti periodi transitori, occorre applicare disposizioni corrispondenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è sostituito dal seguente:

«1. Alle organizzazioni di produttori che sono state riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del titolo IV per un periodo di due anni a decorrere dal primo gennaio 1997, purché continuino a soddisfare le condizioni indicate dai summenzionati articoli del regolamento (CEE) n. 1035/72.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1).

[2] GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 1).

Proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

(2002/C 227 E/09)

COM(2002) 269 def.

(Presentata dalla Commissione il 29 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune del Consiglio n. 2001/357/PESC del 7 maggio 2001 [1], modificata e prorogata dalla posizione comune del Consiglio n. 2002/. . ./PESC,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1408(2002) del 6 maggio 2002, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso di prorogare le misure restrittive istituite nei confronti della Liberia, mediante la risoluzione UNSC 1343(2001) del 7 marzo 2001, per il sostegno da essa fornito al RUF in Sierra Leone e ad altri gruppi armati di ribelli nella regione.

(2) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni vi stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti greggi provenienti dalla Liberia, definiti nell'allegato II del presente regolamento, a prescindere se siano originari o meno di tale paese.

2. Si autorizza la Commissione a modificare l'allegato II alla luce delle eventuali modifiche apportate alla nomenclatura combinata.

Articolo 3

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 5

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1146/2001 [2].

[1] GU L 126 dell'8.5.2002, pag. 1.

[2] GU L 156 del 13.6.2001, pag. 1.

2. Ciascuno Stato membro sarà responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, qualora tale persona, entità o organismo abbia violato i divieti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica

— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

— a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,

— a tutte le persone giuridiche e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento cessa di applicarsi l'8 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

(da rivedere ove opportuno)

BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),
Tel. (32-2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)
Tel. (32-2) 501 83 20

c) Service transports (B.42)
Tel. (32-2) 501 37 62
Fax (32-2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques
ARE 4 o division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 16/27
Fax (32-2) 230 83 22

DANIMARCA

Erhvervs og Bolig Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Tel. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-61 96) 908-0

GRECIA

Ministry of National Economy
General Secretariat for International Economic Relations
General Directorate for Policy Planning and Management
Kornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (01) 32 86 401-3
Fax (01) 32 86 404

SPAGNA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34-91) 349 38 60
Fax (34-91) 457 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tel. (33-1) 44 74 48 93
Fax (33-1) 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Tel. (33-1) 43 17 59 68
Fax (33-1) 43 17 46 91

IRLANDA

Department of Public Enterprise
Aviation Regulation and International Affairs Division
44, Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 604 10 50
Fax (353-1) 670 74 11

ITALIA

Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X
Roma
Tel. (39-06) 36 91 37 50
Fax (39-06) 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero Gabinetto
Roma
Tel. (39-06) 59 93 23 10
Fax (39-06) 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti Gabinetto
Roma
Tel. (39-06) 44 26 71 16/84 90 40 94
Fax (39-06) 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Verenigde Naties
Afdeling Politieke Zaken
2594 AC Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 348 42 06
Fax (31-70) 348 67 49

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB)
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20 73 99

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tel. (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Foreign and Commonwealth Office
Sanctions Unit
United Nations Department
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 72 70 36 39
Fax (44-207) 72 70 14 73

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
United Kingdom
Tel. (44-171) 215 67 40
Fax (44-171) 222 06 12

ALLEGATO II

Diamanti greggi di cui all'articolo 2

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(2002/C 227 E/10)

COM(2002) 285 def. — 2002/0121(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 31 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati Uniti d'America hanno istituito una misura di salvaguardia, sotto forma di aumenti dei dazi o di contingenti tariffari, sulle importazioni di prodotti di acciaio provenienti, tra l'altro, dalla Comunità europea a decorrere dal 20 marzo 2002.

(2) La misura in questione sta arrecando un notevole pregiudizio ai produttori comunitari del settore e compromette l'equilibrio tra concessioni e obblighi derivante dagli accordi OMC; essa limiterà considerevolmente le esportazioni comunitarie dei prodotti di acciaio in questione negli Stati Uniti d'America, per un valore di almeno 2 407 milioni di euro all'anno.

(3) Non si è trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni svoltesi tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità a norma dell'accordo OMC.

(4) A norma dell'accordo OMC, i membri esportatori interessati hanno facoltà di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, purché il consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.

(5) L'istituzione di dazi doganali supplementari del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % e dell'8 % su prodotti selezionati originari degli Stati Uniti d'America importati ogni anno nella Comunità costituisce la sospensione di una concessione commerciale sostanzialmente equivalente, poiché i dazi riscossi non supereranno l'ammontare dei dazi da riscuotere sulle esportazioni comunitarie dei prodotti oggetto della misura di salvaguardia statunitense, pari a 626 milioni di euro all'anno.

(6) La sospensione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti dovrebbe essere applicata in via prioritaria al settore siderurgico nonché, se del caso, ad altri settori; i manufatti selezionati originari degli Stati Uniti d'America sono, in particolare, quelli da cui la Comunità non dipende sostanzialmente per le sue forniture, ma che potrebbero avere sugli Stati Uniti d'America un impatto sostanzialmente equivalente a quello della misura di salvaguardia adottata dagli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie.

(7) Per alcuni prodotti, denominati «determinati prodotti piatti di acciaio», la misura di salvaguardia statunitense non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti.

(8) A norma dell'accordo OMC, una parte delle concessioni comunitarie, corrispondente alla parte della misura di salvaguardia che non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e che corrisponde a dazi applicabili pari a 379 milioni di euro, dovrebbe quindi essere sospesa per i prodotti particolarmente importanti per gli Stati Uniti d'America dal 18 giugno 2002 fino all'abrogazione della misura di salvaguardia statunitense.

(9) I dazi doganali supplementari suddetti non si applicano ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio.

(10) I dazi doganali supplementari suddetti non si applicano ai prodotti per i quali si possa dimostrare l'avvenuta esportazione dagli Stati Uniti d'America nella Comunità prima della data di applicazione dei dazi stessi.

(11) I prodotti a cui si applica la sospensione delle concessioni dovrebbero essere assoggettati alla procedura doganale denominata «trasformazione sotto controllo doganale» solo previo esame del comitato del codice doganale.

(12) In ogni caso, il presente regolamento non pregiudica la questione della compatibilità della misura di salvaguardia applicata dagli Stati Uniti d'America con gli accordi OMC; la sospensione delle concessioni dovrebbe applicarsi in ogni caso dal 20 marzo 2005 fino all'abrogazione della misura di salvaguardia statunitense, ma dovrebbe comunque entrare in vigore non appena l'organo di conciliazione dell'OMC deciderà che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con gli accordi OMC.

(13) Il 14 maggio 2002, la Comunità ha informato per iscritto della sospensione il consiglio per gli scambi di merci, che non l'ha disapprovata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità agli Stati Uniti d'America per i prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento sono sospese dal 18 giugno 2002.

Articolo 2

1. I dazi doganali applicabili ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati negli allegati I e II sono maggiorati di un dazio supplementare ad valorem del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % o dell'8 %, come indicato negli allegati.

2. I dazi supplementari di cui all'allegato I si applicano dal 18 giugno 2002 fino all'entrata in vigore dei dazi di cui all'allegato II.

3. I dazi supplementari di cui all'allegato II si applicano

i) dal 20 marzo 2005, oppure

ii) dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di conciliazione dell'OMC decide che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo OMC, se questa data è precedente. In tal caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicante la data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

4. Il presente regolamento si applica fino all'abrogazione delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti d'America. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicante la data di detta abrogazione.

Articolo 3

1. Ai prodotti elencati nell'allegato I per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio non si applica il dazio supplementare di cui all'allegato I.

2. Ai prodotti elencati nell'allegato I per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di applicazione del presente allegato, e di cui non sia possibile modificare la destinazione, non si applica il dazio supplementare ivi indicato.

Ai prodotti elencati nell'allegato II e non contemplati dall'allegato I per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di applicazione dell'allegato II, e di cui non sia possibile modificare la destinazione, non si applica il dazio supplementare indicato nell'allegato suddetto.

3. I prodotti elencati negli allegati I e II possono essere assoggettati alla procedura doganale denominata «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [1] solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni non siano menzionati nell'allegato 76, parte A del regolamento in questione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI ALLE CUI IMPORTAZIONI SI APPLICHERANNO DAZI DOGANALI SUPPLEMENTARI A DECORRERE DAL 18 GIUGNO 2002

I prodotti contemplati dal presente allegato sono definiti secondo le descrizioni della nomenclatura combinata [1] per i codici NC elencati in appresso. Le descrizioni dei prodotti vengono riportate a titolo puramente informativo.

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati del codice NC:	
0712 20 00	100 %
Mele, pere e cotogne, fresche del codice NC:	
0808 10 90	100 %
Riso dei codici NC:	
1006 30 98	100 %
1006 40 00	100 %
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dei codici NC:	
2009 11 99	100 %
2009 12 00	100 %
2009 19 98	100 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC:	
6109 10 00	100 %
6109 90 10	100 %
6109 90 30	100 %
6109 90 90	100 %
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6203 42 90	100 %
6203 43 11	100 %
6203 43 19	100 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza del codice NC:	
6204 62 90	100 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo del codice NC:	
6205 30 00	100 %
Coperte del codice NC:	
6301 30 10	100 %
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti del codice NC:	
7210 12 11	100 %
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 31	100 %
7220 90 11	100 %
7220 90 39	100 %
7220 90 90	100 %

[1] Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 81	100 %
7222 20 89	100 %
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni del codice NC:	
7308 30 00	100 %
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo del codice NC:	
7310 29 90	100 %
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio del codice NC:	
7325 99 90	100 %
Altri lavori di ferro o acciaio del codice NC:	
7326 20 90	100 %
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa dei codici NC:	
8443 11 00	100 %
8443 19 90	100 %
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	100 %
9004 10 99	100 %
Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	100 %

ALLEGATO II

I prodotti contemplati dal presente allegato sono definiti secondo le descrizioni della nomenclatura combinata [1] per i codici NC elencati in appresso. Le descrizioni dei prodotti vengono riportate a titolo puramente informativo.

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati del codice NC:	
0710 40 00	13 %
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati dei codici NC:	
0712 20 00	15 %
0712 90 90	13 %
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati dei codici NC:	
0713 33 90	13 %
0713 40 00	13 %
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate del codice NC:	
0802 32 00	15 %
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi del codice NC:	
0804 50 00	15 %
Agrumi, freschi o secchi del codice NC:	
0805 40 00	15 %
Uve, fresche o secche del codice NC:	
0806 10 10	15 %
Mele, pere e cotogne, fresche dei codici NC:	
0808 10 90	15 %
0808 20 50	15 %
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche del codice NC:	
0809 20 95	15 %
Riso dei codici NC:	
1006 20 98	8 %
1006 30 98	8 %
1006 40 00	8 %
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 del codice NC:	
2005 80 00	15 %
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dei codici NC:	
2009 11 99	15 %
2009 12 00	15 %
2009 19 98	15 %
2009 21 00	15 %
2009 29 99	15 %
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco del codice NC:	
2402 20 90	30 %

[1] Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati,in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano del codice NC:	
4802 56 10	15 %
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o di toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli del codice NC:	
4803 00 31	15 %
Carta dei tipi utiilzzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fbre di cellulosa, di tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa dei codici NC:	
4818 20 10	15 %
4818 30 00	15 %
4818 50 00	15 %
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili dei codici NC:	
4819 10 00	15 %
4819 20 10	15 %
4819 20 90	15 %
4819 30 00	15 %
4819 40 00	15 %
4819 50 00	15 %
4819 60 00	15 %
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone dei codici NC:	
4820 10 30	15 %
4820 10 50	15 %
4820 10 90	15 %
4820 30 00	15 %
4820 50 00	15 %
4820 90 00	15 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 dei codici NC:	
6101 30 10	30 %
6101 30 90	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 dei codici NC:	
6102 30 10	30 %
6102 30 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6103 42 10	30 %
6103 42 90	30 %
6103 43 10	30 %
6103 43 90	30 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza dei codici NC:	
6104 43 00	30 %
6104 62 10	30 %
6104 62 90	30 %
6104 63 10	30 %
6104 63 90	30 %
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6105 10 00	30 %
6105 20 10	30 %
6105 20 90	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6106 10 00	30 %
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo del codice NC:	
6107 11 00	30 %
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6108 22 00	30 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC:	
6109 10 00	30 %
6109 90 10	30 %
6109 90 30	30 %
6109 90 90	30 %
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia dei codici NC:	
6110 11 10	30 %
6110 11 30	30 %
6110 11 90	30 %
6110 12 10	30 %
6110 12 90	30 %
6110 19 10	30 %
6110 19 90	30 %
6110 20 10	30 %
6110 20 91	30 %
6110 20 99	30 %
6110 30 10	30 %
6110 30 91	30 %
6110 30 99	30 %
6110 90 10	30 %
6110 90 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia dei codici NC:	
6112 41 10	30 %
6112 41 90	30 %
Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 dei codici NC:	
6113 00 10	30 %
6113 00 90	30 %
Altri indumenti, a maglia dei codici NC:	
6114 20 00	30 %
6114 30 00	30 %
6114 90 00	30 %
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia dei codici NC:	
6115 11 00	30 %
6115 12 00	30 %
6115 19 00	30 %
6115 92 00	30 %
6115 93 10	30 %
6115 93 30	30 %
6115 93 91	30 %
6115 93 99	30 %
6115 99 00	30 %
Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia dei codici NC:	
6116 10 20	30 %
6116 93 00	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 dei codici NC:	
6201 12 10	30 %
6201 12 90	30 %
6201 13 10	30 %
6201 13 90	30 %
6201 92 00	30 %
6201 93 00	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 dei codici NC:	
6202 11 00	30 %
6202 93 00	30 %
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6203 11 00	30 %
6203 39 19	30 %
6203 39 90	30 %
6203 42 11	30 %
6203 42 31	30 %
6203 42 35	30 %
6203 42 90	30 %
6203 43 11	30 %
6203 43 19	30 %
6203 43 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza dei codici NC:	
6204 29 18	30 %
6204 29 90	30 %
6204 31 00	30 %
6204 33 90	30 %
6204 42 00	30 %
6204 43 00	30 %
6204 44 00	30 %
6204 49 10	30 %
6204 62 11	30 %
6204 62 31	30 %
6204 62 39	30 %
6204 62 90	30 %
6204 63 11	30 %
6204 63 18	30 %
6204 63 90	30 %
6204 69 18	30 %
6204 69 90	30 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6205 20 00	30 %
6205 30 00	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza dei codici NC:	
6206 30 00	30 %
6206 40 00	30 %
Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 dei codici NC:	
6210 40 00	30 %
6210 50 00	30 %
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti dei codici NC:	
6211 32 10	30 %
6211 32 90	30 %
6211 33 10	30 %
6211 33 41	30 %
6211 33 90	30 %
6211 42 10	30 %
6211 42 90	30 %
6211 43 10	30 %
6211 43 41	30 %
6211 43 90	30 %
6211 49 00	30 %
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia dei codici NC:	
6212 10 10	30 %
6212 10 90	30 %
6212 20 00	30 %
6212 90 00	30 %
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte del codice NC:	
6215 10 00	30 %
Guanti, mezzoguanti e muffole del codice NC:	
6216 00 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 del codice NC:	
6217 10 00	30 %
Coperte dei codici NC:	
6301 30 10	30 %
6301 30 90	30 %
6301 40 10	30 %
6301 40 90	30 %
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio del codice NC:	
6306 29 00	30 %
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti dei codici NC:	
6307 10 10	30 %
6307 10 90	30 %
6307 90 99	30 %
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica dei codici NC:	
6402 19 00	30 %
6402 99 10	30 %
6402 99 39	30 %
6402 99 93	30 %
6402 99 96	30 %
6402 99 98	30 %
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale dei codici NC:	
6403 19 00	30 %
6403 51 11	30 %
6403 51 15	30 %
6403 51 19	30 %
6403 51 95	30 %
6403 51 99	30 %
6403 59 35	30 %
6403 59 39	30 %
6403 59 95	30 %
6403 59 99	30 %
6403 91 11	30 %
6403 91 13	30 %
6403 91 16	30 %
6403 91 18	30 %
6403 91 93	30 %
6403 91 98	30 %
6403 99 11	30 %
6403 99 33	30 %
6403 99 36	30 %
6403 99 38	30 %
6403 99 50	30 %
6403 99 91	30 %
6403 99 93	30 %
6403 99 98	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili dei codici NC:	
6404 11 00	30 %
6404 19 10	30 %
6404 19 90	30 %
Altre calzature dei codici NC:	
6405 90 10	30 %
6405 90 90	30 %
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti del codice NC:	
6406 99 80	30 %
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti dei codici NC:	
7210 12 11	30 %
7210 12 19	30 %
7210 12 90	30 %
7210 30 10	30 %
7210 30 90	30 %
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm dei codici NC:	
7219 12 10	30 %
7219 12 90	30 %
7219 13 10	30 %
7219 13 90	30 %
7219 32 10	30 %
7219 33 10	30 %
7219 33 90	30 %
7219 34 10	30 %
7219 34 90	30 %
7219 35 90	30 %
7219 90 10	30 %
7219 90 90	30 %
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 31	30 %
7220 90 11	30 %
7220 90 39	30 %
7220 90 90	30 %
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 11	30 %
7222 20 19	30 %
7222 20 21	30 %
7222 20 31	30 %
7222 20 39	30 %
7222 20 81	30 %
7222 20 89	30 %
7222 30 98	30 %
7222 40 99	30 %
Fili di acciai inossidabili dei codici NC:	
7223 00 11	30 %
7223 00 99	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7226 92 10	30 %
7226 92 90	30 %
7226 99 80	30 %
Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati dei codici NC:	
7228 30 61	30 %
7228 30 69	30 %
7228 50 61	30 %
7228 50 69	30 %
7228 50 89	30 %
7228 60 89	30 %
Fili di altri acciai legati del codice NC:	
7229 90 90	30 %
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio del codice NC:	
7301 20 00	30 %
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7304 29 11	30 %
7304 29 19	30 %
7304 31 91	30 %
7304 31 99	30 %
7304 41 90	30 %
7304 49 91	30 %
7304 59 91	30 %
7304 90 90	30 %
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7306 20 00	30 %
7306 30 29	30 %
7306 40 91	30 %
7306 40 99	30 %
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7307 11 10	30 %
7307 11 90	30 %
7307 19 10	30 %
7307 19 90	30 %
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni dei codici NC:	
7308 10 00	30 %
7308 20 00	30 %
7308 30 00	30 %
7308 40 90	30 %
7308 90 51	30 %
7308 90 59	30 %
7308 90 99	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo dei codici NC:	
7309 00 10	30 %
7309 00 30	30 %
7309 00 51	30 %
7309 00 59	30 %
7309 00 90	30 %
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo dei codici NC:	
7310 10 00	30 %
7310 29 10	30 %
7310 29 90	30 %
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7311 00 10	30 %
7311 00 99	30 %
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità dei codici NC:	
7312 10 51	30 %
7312 10 59	30 %
7312 10 71	30 %
7312 10 99	30 %
7312 90 90	30 %
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7314 14 00	30 %
7314 19 00	30 %
7314 42 90	30 %
7314 49 00	30 %
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7315 11 90	30 %
7315 12 00	30 %
7315 19 00	30 %
7315 89 00	30 %
7315 90 00	30 %
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7318 14 99	30 %
7318 16 99	30 %
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio del codice NC:	
7320 90 90	30 %
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7321 11 90	30 %
7321 13 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio del codice NC:	
7322 90 90	30 %
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7323 93 10	30 %
7323 93 90	30 %
7323 99 99	30 %
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7324 10 90	30 %
7324 90 90	30 %
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7325 10 99	30 %
7325 99 10	30 %
7325 99 90	30 %
Altri lavori di ferro o acciaio dei codici NC:	
7326 20 90	30 %
7326 90 10	30 %
7326 90 30	30 %
7326 90 40	30 %
7326 90 50	30 %
7326 90 60	30 %
7326 90 91	30 %
7326 90 93	30 %
7326 90 95	30 %
7326 90 97	30 %
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 dei codici CN:	
8433 11 10	30 %
8433 11 59	30 %
8433 11 90	30 %
8433 19 90	30 %
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa dei codici NC:	
8443 11 00	30 %
8443 19 90	30 %
Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano del codice NC:	
8467 21 99	30 %
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche dei codici NC:	
8705 10 00	30 %
8705 90 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe dei codici NC:	
8903 10 10	30 %
8903 10 90	30 %
8903 91 10	30 %
8903 91 91	30 %
8903 91 93	30 %
8903 91 99	30 %
8903 92 10	30 %
8903 92 99	30 %
8903 99 10	30 %
8903 99 91	30 %
8903 99 99	30 %
Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti del codice NC:	
9003 19 30	30 %
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	30 %
9004 10 99	30 %
Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia dei codici NC:	
9009 11 00	30 %
9009 12 00	30 %
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 del codice NC:	
9102 11 00	30 %
Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas) del codice NC:	
9206 00 00	30 %
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti dei codici NC:	
9401 61 00	30 %
9401 71 00	30 %
Altri mobili e loro parti dei codici NC:	
9403 60 10	30 %
9403 70 90	30 %
Costruzioni prefabbricate del codice NC:	
9406 00 39	30 %
Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	30 %
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili del codice NC:	
9603 21 00	30 %
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 del codice NC:	
9608 10 10	30 %

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan

(2002/C 227 E/11)

COM(2002) 282 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], (qui di seguito denominato «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2479/2001 [2], (qui di seguito denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili (qui di seguito denominati «CD-R») classificabili al codice NC ex 8523 90 00 (codice TARIC 8523 90 00 10) e originari di Taiwan.

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000 (qui di seguito denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º gennaio 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta (qui di seguito denominato «periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento di base le parti che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

(6) È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(7) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

(8) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, due società di Taiwan, Nan Ya Plastics Corporation, Taipei e Rimma International Inc., Taipei, Taiwan, hanno chiesto lo status di nuovo produttore esportatore e lo stesso trattamento accordato alle società che hanno collaborato all'inchiesta. Tuttavia, dato che durante l'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento, nell'ambito del presente procedimento non è stato possibile avviare un riesame nei confronti di nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dall'esame delle richieste e delle prove supplementari fornite è emerso che soltanto una società, la Nan Ya Plastics Corporation, soddisfaceva tutte le condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, che avrebbero dovuto essere di norma soddisfatte, cioè

— non aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il PI;

— non era collegata a nessuno degli esportatori o produttori di Taiwan soggetti alle misure antidumping provvisorie e

— aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il PI su cui si basano le misure, o aveva assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 («regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 334 del 18.12.2001, pag. 8.

Tenuto conto di queste circostanze, per assicurare parità di trattamento a questo nuovo produttore esportatore e alle società che hanno collaborato, non incluse nel campione, Nan Ya Plastics Corporation è stata inserita nell'elenco delle società a cui si applica il dazio medio ponderato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento provvisorio.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(9) Data la somiglianza tra i compact disc registrabili e quelli riscrivibili, non coperti dall'inchiesta, il denunciante, il comitato dei produttori europei di CD-R (CECMA), hanno chiesto di distinguere i due prodotti per assicurare la corretta applicazione dei dazi istituiti.

(10) La natura del disco è di solito menzionata sul disco stesso o sull'imballaggio. Pertanto, non si ritengono necessarie ulteriori indicazioni. Nel caso poco probabile in cui non ci siano indicazioni, è possibile individuare il tipo di prodotto in base al colore del lato non stampato del disco. Il lato non stampato dei CD-R è ricoperto da colori vivaci (quali la cianina, azzurro chiaro, la ftalocianina, verde, gialla, o verde e gialla, argento e oro) o da azo, blu scuro. I CD-RW sono grigio scuro e sono meno riflettenti rispetto ai CD-R.

(11) Rientrano nella descrizione del prodotto in esame i CD-R che hanno dimensioni inferiori al diametro standard di 12 cm. I CD-R da 8 cm hanno una capacità e una durata inferiore a quelle dei CD-R standard di 12 cm. Alcuni CD-R da 8 cm sono stati ulteriormente modificati e sono simili ad un biglietto da visita, ma le loro caratteristiche rimangono le stesse dei CD-R da 12 cm, malgrado la forma diversa. Tutti i tipi di CD-R di piccole dimensioni menzionati possono essere usati in qualsiasi personal computer, come i CD-R da 12 cm. Pertanto, i CD-R da 8 cm e quelli tipo biglietto da visita sono entrambi coperti dall'inchiesta e dalle misure adottate.

(12) I cosiddetti mini-cd, però, vanno distinti dai CD-R. Pur essendo un prodotto ottico registrabile, che utilizza la stessa tecnologia laser del CD-R, sono cancellabili e sempre inseriti in una struttura fissa, simile a quella dei floppy disc da 3,5 pollici. Per registrare/leggere i mini-cd occorre un'attrezzatura specifica, non integrata nel personal computer. Tenuto conto delle diverse caratteristiche fisiche, e del loro mercato completamente diverso, questo prodotto non è coperto dalle misure adottate.

(13) Alcune parti hanno obiettato che nel regolamento provvisorio nella definizione del prodotto in esame non si è tenuto conto dei vari tipi d'imballaggio dei CD-R che caratterizzano il mercato. La questione dell'imballaggio, i relativi costi di produzione e il confronto fra la produzione dell'industria comunitaria e le importazioni originarie di Taiwan sono trattati al punto b) del paragrafo «Importazioni in questione» e al punto a) del paragrafo «Situazione dell'industria comunitaria». Va notato che la questione dell'imballaggio è pertinente soltanto nel quadro dell'analisi del confronto dei prezzi e non ai fini della definizione del prodotto in esame.

(14) Tenuto di quanto sopra, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerandi 9 e 10 del regolamento provvisorio.

2. **Prodotto simile**

(15) In mancanza di nuove osservazioni, si conferma la definizione di prodotto simile di cui al paragrafo 11 del regolamento provvisorio.

D. **CAMPIONAMENTO**

(16) In mancanza di osservazioni in merito al campionamento del produttore esportatore di Taiwan, si confermano le conclusioni di cui ai considerandi 12-18 del regolamento provvisorio.

E. **DUMPING**

1. **Valore normale**

(17) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha chiesto di escludere le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) della sua società collegata sul mercato interno dalle SGAV complessive utilizzate per valutare se le vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e per costruire il valore normale. Il produttore esportatore ha dichiarato che la sua società collegata si occupava di commercio elettronico e sosteneva SGAV elevate e che si è interessata solo temporaneamente della vendita del prodotto in esame per migliorare la sua situazione finanziaria. Ha affermato che quasi tutte le spese SGAV della sua società collegata non si riferivano alle vendite del prodotto in esame e ha chiesto alla Commissione di escludere completamente dal calcolo del dumping le vendite interne della società collegata per gli stessi motivi.

(18) A tale riguardo, la richiesta di escludere completamente le vendite interne e le SGAV della società collegata è stata respinta perché non suffragata da informazioni verificate. Tuttavia, nel calcolo del valore normale la Commissione ha accettato di escludere alcuni importi relativi a SGAV per i quali è stato dimostrato che non si riferivano a vendite interne del prodotto in esame.

(19) Due produttori esportatori hanno fatto presente che la Commissione non avrebbe dovuto assegnare al prodotto in esame tutte le spese per interessi, ma soltanto quelle collegate alle attività operative. Hanno sostenuto che gli investimenti a lungo e breve termine fanno parte delle attività complessive, richiedono finanziamenti e quindi comportano spese per interessi che non sono collegate alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(20) La richiesta è stata accettata perché è stato dimostrato che alcune spese finanziarie non riguardavano attività operative collegate alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Le SGAV sono state quindi riviste prima di essere utilizzate per verificare se le vendite erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e per costruire il valore normale.

2. **Prezzo all'esportazione**

(21) Non sono state formulate obiezioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. Pertanto, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 26 del regolamento provvisorio.

3. **Confronto**

(22) Tre produttori esportatori sostengono che la Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione senza considerare adeguatamente i costi d'imballaggio tra il valore normale costruito e il valore normale basato sui prezzi effettivi. Affermano che non è stato opportuno da parte della Commissione considerare i costi d'imballaggio come un adeguamento soltanto nel caso del valore normale basato sui prezzi e non nel caso del valore normale costruito.

(23) I tre produttori esportatori hanno affermato inoltre che i costi d'imballaggio sono un adeguamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera f) del regolamento di base, quando esistono differenze tra i costi d'imballaggio direttamente collegati del valore normale e dei prezzi all'esportazione. Essi sostengono che nel caso di un confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi delle singole transazioni di esportazione, la Commissione ha confrontato i singoli prezzi all'esportazione, comprensivi dei costi d'imballaggio singoli per transazione, e il valore normale costruito comprensivo della media ponderata del costo d'imballaggio per l'esportazione per lo stesso tipo di prodotto. Pertanto, i tre produttori esportatori hanno chiesto di dedurre i costi d'imballaggio da tutti i prezzi all'esportazione e dal valore normale costruito sulla stessa base.

(24) Per quanto riguarda la presunta natura obbligatoria dell'adeguamento per l'imballaggio, si fa presente che un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, lettera 10 del regolamento di base è concesso soltanto quando ci sono differenze a livello di fattori, quali l'imballaggio, che non consentono un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. In realtà, in questo caso, il valore normale costruito si basava sul costo di produzione del tipo di prodotto esportato comprensivo del costo d'imballaggio e, pertanto, non esisteva alcuna differenza a livello di costi d'imballaggio tra il prezzo all'esportazione e il valore normale.

(25) Tuttavia, l'obiezione relativa al confronto fra i prezzi singoli all'esportazione comprensivi dei costi singoli d'imballaggio e un valore normale costruito comprensivo della media ponderata del costo d'imballaggio per l'esportazione per tipo di prodotto è stata accettata. Pertanto, per i quattro produttori esportatori che hanno esportato i tipi di prodotto per il quale doveva essere costruito il valore normale, questo calcolo è stato rivisto per tener conto del costo dell'imballaggio da esportazione per tipo di prodotto e per tipo d'imballaggio.

(26) Un produttore esportatore ha obiettato che nel calcolo del dumping la Commissione non ha tenuto conto di alcuni cambiamenti a livello di tipo d'imballaggio per le esportazioni apportati durante la visita di verifica.

(27) Questa obiezione è stata accettata e i tipi d'imballaggio in questione sono stati modificati.

4. **Margine di dumping**

(28) Due produttori esportatori obiettano che la Commissione non avrebbe dovuto fissare il margine di dumping in base ad un confronto per tipo di prodotto tra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d'esportazione, perché ritengono insufficiente il ragionamento fatto dalla Commissione per applicare questo metodo. Anche se hanno ammesso che i prezzi all'esportazione sono variati notevolmente durante il periodo dell'inchiesta, le due società sostengono che si è verificata contemporaneamente una diminuzione dei prezzi mondiali, inclusi i valori normali, e dei prezzi all'esportazione e che pertanto non bisognava tener conto delle differenze a livello di prezzi all'esportazione. I due produttori esportatori ritengono che sarebbe stato più opportuno un confronto, transazione per transazione, tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.

(29) Queste obiezioni non sono state accolte. Per quanto riguarda il confronto transazione per transazione, va notato che la Comunità non applica questo metodo, perché la selezione delle singole transazioni è ritenuta inattuabile e arbitraria ai fini di un siffatto confronto, almeno in casi come questo, in cui si hanno migliaia di esportazioni e di transazioni interne. Pertanto, è stato concluso che il confronto proposto non poteva costituire una valida alternativa in materia di confronto.

(30) Si può ricorrere al confronto tra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d'esportazione invece che ad un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, se i prezzi all'esportazione variano sensibilmente tra acquirenti, regioni o periodi diversi e se con gli altri due metodi di confronto, indicati all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Per quanto riguarda la prima condizione, è stato accertato che durante la seconda metà del periodo dell'inchiesta i prezzi all'esportazione sono stati notevolmente inferiori ai prezzi praticati durante la prima metà e questa conclusione non è stata contestata dai produttori esportatori interessati. Questi ultimi hanno invece messo in dubbio che la differenza dei prezzi potesse costituire un modello, e l'hanno piuttosto attribuita ad un calo dei prezzi a livello mondiale, compresi i valori normali. Si è ritenuto che il calo dei prezzi all'esportazione costituisse un modello per due motivi: innanzitutto, perché il calo è stato costante durante tutta la seconda metà del periodo dell'inchiesta, e, in secondo luogo, perché è stato considerevole e, in alcuni casi, ha raggiunto il 50 %. Inoltre, l'obiezione secondo cui le differenze dei prezzi all'esportazione dipendono dall'andamento dei prezzi a livello mondiale, inclusi i valori normali, è stata considerata irrilevante perché l'analisi deve riguardare i prezzi all'esportazione nella Comunità. Va notato, infine, che, l'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base prevede di fare riferimento ad una configurazione dei prezzi all'esportazione e non di spiegare una siffatta configurazione.

(31) Per quanto riguarda la necessità di dimostrare che soltanto un confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d'esportazione permette di valutare correttamente il margine di dumping, è opportuno notare che applicando questo metodo si è ottenuto un margine di dumping notevolmente superiore a quello calcolato confrontando la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, che non teneva conto delle conseguenze del calo considerevole dei prezzi all'esportazione nella Comunità durante la seconda metà del PI. Quindi, se non si fosse proceduto ad un confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d'esportazione, il dumping notevolmente più elevato o selettivo calcolato durante la seconda metà del periodo dell'inchiesta non sarebbe emerso dal confronto fra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Inoltre, nel calcolo del dumping è stato opportuno riflettere, attraverso un confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d'esportazione, il fatto che durante la seconda metà del periodo dell'inchiesta i prezzi all'esportazione sono stati inferiori ai costi di produzione e che ciò ha costituito una forma molto grave di dumping.

(32) Gli stessi due produttori esportatori, riferendosi alle relazioni del gruppo speciale e dell'organo di appello relative alla causa sulla biancheria da letto indiana, discussa di fronte all'Organo arbitrale dell'OMC, sostengono che il cosiddetto azzeramento dei margini di dumping negativi non è consentito per il calcolo dei margini di dumping basati su un confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d'esportazione.

(33) Per quanto riguarda la causa citata, va notato che il metodo considerato dal gruppo speciale e dall'organo di appello è diverso da quello utilizzato nella presente inchiesta. L'Organo arbitrale dell'OMC non ha adottato alcuna raccomandazione per quanto riguarda il confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d'esportazione. In ogni caso, per quanto riguarda l'azzeramento, va notato che se non si utilizzasse questo metodo, un confronto fra la media ponderata del valore normale e tutte le singole transazioni d'esportazione per tipo di prodotto e un confronto fra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione per tipo di prodotto darebbe lo stesso margine di dumping. In un caso siffatto, il metodo indicato nell'ultima frase dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base per confrontare la media ponderata del valore normale e tutte le singole transazioni d'esportazione diventerebbe superfluo. Inoltre, in caso di dumping selettivo, l'azzeramento consente di evitare che i margini di dumping positivi sulle vendite oggetto di dumping siano dissimulati da margini di dumping negativi. Pertanto, l'obiezione secondo cui l'azzeramento non è consentito quando si confronta la media ponderata del valore normale a tutte le singole transazioni d'esportazione non può essere accettata.

(34) I margini di dumping sono stati fissati come indicato nei considerandi 28-33 del regolamento provvisorio. Il confronto fra la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto, eventualmente rivista, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione per tipo di prodotto allo stadio franco fabbrica per due società incluse nel campione, e dei prezzi all'esportazione allo stadio franco fabbrica di tutte le singole transazioni d'esportazione per le altre tre società incluse nel campione hanno evidenziato l'esistenza di pratiche di dumping per tutti i produttori esportatori coinvolti nell'inchiesta e inclusi nel campione.

(35) A seguito dei nuovi calcoli che hanno tenuto conto delle summenzionate conclusioni, i margini di dumping delle società coinvolte nell'inchiesta sono stati leggermente rivisti. La revisione non ha riguardato la scelta del metodo indicato nei considerandi 28 e 29 del regolamento provvisorio, che è pertanto confermata. Di conseguenza, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, è stato rivisto anche il margine medio ponderato di dumping calcolato per le società che hanno collaborato, non incluse nel campione. I nuovi calcoli hanno riguardato anche il margine di dumping fissato per le società che non hanno collaborato. I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo all'importazione Cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Auvistar Industry Co.	17,7 %
— Princo Corporation	29,9 %
— Prodisc Technology Inc.	17,7 %
— Ritek Corporation	17,7 %
— Unidisc Technology Co.	17,7 %
— Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione	19,2 %
— Produttori esportatori che non hanno collaborato	38,5 %

F. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(36) In mancanza di nuove informazioni sull'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerandi 35-38 del regolamento provvisorio.

G. **PREGIUDIZIO**

1. **Consumo sul mercato comunitario**

(37) In mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo sul mercato comunitario di cui al considerando 40 del regolamento provvisorio.

2. **Importazioni in esame**

a) *Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni originarie di Taiwan*

(38) In mancanza di nuove informazioni sul volume, sui prezzi e sulle quote di mercato delle importazioni di CD-R originari di Taiwan, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 41-43 del regolamento provvisorio.

b) *Sottoquotazione dei prezzi*

(39) Varie parti interessate hanno messo in dubbio che l'imballaggio sia stato preso adeguatamente in considerazione nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi. Un'obiezione specifica secondo cui i produttori esportatori di Taiwan offrirebbero una scelta più ampia a livello d'imballaggio rispetto all'industria comunitaria è discussa alla lettera a) del punto 3 «Situazione dell'industria comunitaria».

(40) Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, va notato che il confronto tra i prezzi di vendita sul mercato comunitario dei CD-R prodotti dall'industria comunitaria e i prezzi di vendita di quelli prodotti e importati da Taiwan è stato effettuato soltanto fra prodotti aventi le stesse caratteristiche di base (in termini di tipo di dati immagazzinati, capacità di memoria, strato riflettente e stampaggio) e stesso imballaggio.

(41) È stato obiettato che i CD-R importati nella Comunità originari di Taiwan e quelli prodotti dall'industria comunitaria non potevano essere confrontati per le differenze di marchio. Secondo questa obiezione, su un prodotto dell'industria comunitaria, di solito ritenuto di marca, sarebbe stato praticato un prezzo più elevato rispetto ad un prodotto senza marchio originario di Taiwan.

(42) Dall'inchiesta è emerso che il marchio influenza i consumatori soltanto quando i prezzi di vendita sono simili, cosicché, pur non essendo disposti a pagare un prezzo più elevato per un prodotto di marca, i consumatori possono preferirlo se i prezzi sono identici.

(43) I produttori comunitari vendono sia prodotti di marca, sia prodotti senza marchio, anche se persino questi ultimi sono di solito contrassegnati con il nome del rivenditore e rispondono alle sue richieste. Dall'inchiesta non è emersa alcuna differenza di prezzo tra le vendite di prodotti con o senza marchio ai rivenditori. Inoltre, i produttori esportatori di Taiwan hanno agito esattamente nello stesso modo vendendo con il proprio marchio o secondo le indicazioni del cliente. È stato accertato che spesso prodotti commercializzati con un marchio, considerato dal consumatore come comunitario, erano stati prodotti a Taiwan.

(44) Tenuto conto di quanto sopra, sono confermate le conclusioni provvisorie sulla sottoquotazione dei prezzi e sul margine medio di sottoquotazione pari al 29 % di cui ai considerandi 44-47 del regolamento provvisorio.

3. **Situazione dell'industria comunitaria**

a) *Costi di produzione e redditività*

(45) È stato obiettato che i produttori esportatori di Taiwan offrono una scelta più ampia di imballaggi rispetto all'industria comunitaria e che nel regolamento provvisorio non è stata fornita una spiegazione sufficiente riguardo all'incidenza dell'imballaggio sui costi di produzione.

(46) Anche se l'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di una grande varietà di tipi d'imballaggio rinnovati regolarmente per sostenere gli sforzi di commercializzazione, è possibile distinguere alcune categorie principali. Queste categorie sono classificate in funzione del costo di produzione medio durante il periodo dell'inchiesta, in ordine crescente, e il numero tra parentesi indica la differenza di costo, indicizzata. Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori di Taiwan, che affermano di offrire una scelta d'imballaggio più vasta rispetto all'industria comunitaria, si conferma che sul mercato comunitario entrambe le categorie di fornitori offrono gli stessi tipi d'imballaggio, e che la scelta è determinata dalla stessa categoria di clienti indipendenti, cioè i rivenditori al dettaglio.

(47) I CD-R venduti sfusi (100) ([1]) sono di solito inseriti uno sull'altro su assi di plastica. L'asse e il CD sono generalmente imballati nel cellophane. Il prodotto sfuso può essere però costituito soltanto da una pila di CD-R imballati con il cellophane, senza l'asse.

(48) I CD-R possono essere venduti anche nelle cosiddette «cake-boxes» (144), che possono essere descritte come assi sui quali è fissato un coperchio di plastica, in modo da ottenere una specie di contenitore chiuso.

(49) Durante il periodo dell'inchiesta il tipo d'imballaggio più diffuso era il «jewelbox», accompagnato da un libretto (200). Si tratta del tipo d'imballaggio usato comunemente anche per la commercializzazione dei CD musicali registrati. Un fenomeno più recente è lo «slim case» (174) che si distingue dal «jewelbox» in quanto la base nera, su cui è fissato il CD, funge anche da dorso della scatola. Il risultato è un contenitore circa due volte meno spesso del «jewelbox» originario.

b) *Occupazione, produttività e salari*

(50) Il costo medio del lavoro per occupato e la produttività sono stati ricalcolati per tenere conto della correzione delle cifre relative all'occupazione nel 1997 per un produttore dell'industria comunitaria. Detto produttore aveva presentato i risultati di fine esercizio, che includevano gli stagiaire, per la capacità di produzione futura, invece delle cifre relative alla media annua degli occupati a tempo pieno.

	1997	1998	1999	2000 (= PI)
Occupazione	427	623	877	1 037
Indice	100	146	205	243
Costo del lavoro per dipendente (media) (in migliaia di ECU/EUR)	25,0	27,7	31,5	30,7
Indice	100	111	126	123
Produttività CD per dipendente	45 300	137 500	240 000	311 200
Indice	100	304	530	687

(51) I costi salariali medi per dipendente sono aumentati del 23 % nel periodo in esame, in linea con l'indicizzazione normale dei salari al costo della vita, al costo della formazione e dell'assunzione di personale specializzato per il funzionamento dei nuovi macchinari. Il calo registrato tra il 1999 e il 2000 può essere attribuito al fatto che il nuovo personale è stato adibito soprattutto all'imballaggio, settore in cui il salario medio è più basso e prevale la manodopera temporanea, poiché questa attività richiede personale tecnicamente meno qualificato.

([1]) Valore di base = 100.

(52) Il calcolo definitivo dell'aumento del costo medio per dipendente, che è pari al 23 %, sostituisce la percentuale del 39 % menzionata nel considerando 64 del regolamento provvisorio.

4. **Conclusioni sul pregiudizio**

(53) Facendo riferimento al regolamento provvisorio, si fa presente che il volume delle importazioni a basso costo provenienti da Taiwan è aumentato notevolmente durante il periodo in esame. La loro quota di mercato è salita dal 6,3 % al 60,1 % e il prezzo all'importazione si è ridotto in media del 73 %. Il mercato comunitario è stato dominato dalle importazioni originarie di Taiwan, che hanno beneficiato molto più dell'industria comunitaria dello sviluppo favorevole della domanda di CD sul mercato comunitario in termini di vendite e quota di mercato.

(54) Tra il 1999 e il PI l'aumento dei volumi d'importazione e il calo dei prezzi di vendita sono stati particolarmente pronunciati. I prezzi di queste importazioni sono stati inferiori in media del 29 % a quelli dell'industria comunitaria durante il PI e hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi nel mercato comunitario. È stato accertato che il dumping praticato dai produttori esportatori di Taiwan è stato di portata considerevole. Non risulta che altri fattori abbiano inciso sui prezzi interni.

(55) Alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria comunitaria, quali la fabbricazione di CD-R, la capacità produttiva installata, i volumi di vendita, il flusso di cassa, l'occupazione e la produttività hanno registrato uno sviluppo positivo nel periodo considerato. Tuttavia, in termini relativi, cioè con riferimento ad un mercato in rapida espansione, questi sviluppi sono stati meno marcati del previsto. Il tasso di utilizzazione degli impianti è cresciuto fino al 1999 ma è calato all'86 % durante il PI. Durante in periodo in esame, la media dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria è diminuita notevolmente.

(56) Nel 1998 l'industria comunitaria ha conquistato inizialmente una quota di mercato del 16,8 %, ma poi ne ha perso una parte a favore degli importatori di Taiwan e si è attestata sul 12,6 % durante il PI. Le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria per raggiungere i livelli di vendita previsti nel contesto di un mercato in espansione hanno determinato l'accumulo di notevoli quantità di scorte durante il PI. In quel periodo gli utili negativi sugli investimenti hanno spinto l'industria comunitaria a rimandare o annullare le nuove decisioni d'investimento.

(57) Nonostante l'aumento del costo salariale medio per dipendente, l'industria comunitaria è stata in attivo nel 1999, grazie alla riduzione del costo di produzione globale. Tuttavia, altre riduzione dei costi non sono state sufficienti a compensare la diminuzione notevole dei prezzi di vendita, e ciò ha determinato le perdite finanziarie registrate durante il PI.

(58) Dall'inchiesta è emerso che l'industria comunitaria non ha potuto partecipare alla crescita del mercato comunitario, che i suoi programmi d'investimento in materia di CD-R sono stati sensibilmente ridimensionati a causa della diminuzione dei prezzi di vendita, che i prezzi di vendita dei produttori esportatori di Taiwan sono stati inferiori in media del 29 % ai suoi prezzi, che ha registrato perdite finanziarie durante il PI e che ha avuto difficoltà nel trovare nuovi finanziamenti.

(59) Tenuto conto di quanto sopra, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 66-71 del regolamento provvisorio.

H. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(60) È stato affermato che l'assenza di una crescita sufficiente in termini di produzione, vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria non deve essere attribuita alle importazioni originarie di Taiwan, ma all'elevato tasso di utilizzazione degli impianti durante il 1999 e il PI, che non le ha consentito di realizzare vendite supplementari o di accrescere la sua quota di mercato.

(61) Va rammentato che l'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è diminuita dal 91,8 % nel 1999 all'86,3 % nel PI. Inoltre, come indicato nel considerando 55 del regolamento provvisorio, le scorte sono aumentate sensibilmente verso la fine del 1999 e in misura ancora più ampia verso la fine del PI. Durante il PI la produzione di CD-R ha superato le vendite di circa 40 milioni di unità; per questo motivo, alla fine dell'anno le scorte rappresentavano più del 20 % della produzione annua di CD-R. Ciò indica chiaramente che il tasso di utilizzazione degli impianti non può essere chiamato in causa per spiegare la mancata crescita dell'industria comunitaria.

(62) È stato poi obiettato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe una conseguenza della sua incapacità ad adattarsi ai prezzi del mercato mondiale. È stato affermato inoltre che la pressione al ribasso esercitata sui prezzi è stata la conseguenza di un eccesso di capacità produttiva esistente a livello mondiale. In questo contesto, è stato obiettato che nessun nuovo investimento è stato realizzato di recente a livello della capacità di produzione dei CD-R, tenuto conto dei livelli estremamente bassi dei prezzi.

(63) Le parti interessate non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui esisterebbero uno o più prezzi di vendita di riferimento mondiali per i CD-R. Per valutare questa affermazione, va notato anche che dall'inchiesta è emerso che, a seconda del mercato d'esportazione, i CD-R potevano essere venduti in un tipo d'imballaggio piuttosto che in un altro. Come affermato nei considerandi 39-44, l'imballaggio incide notevolmente sui costi di produzione e può spiegare perché i livelli globali dei prezzi possono variare sensibilmente a seconda del tipo di imballaggio o del mercato di destinazione. Ne consegue che, senza i particolari relativi ai tipi di CD-R per mercato di destinazione, non può essere realizzata a livello mondiale nessuna analisi valida dei prezzi. Inoltre, il fatto che i produttori esportatori di Taiwan abbiano fissato il loro prezzo all'importazione sul mercato comunitario ad un livello inferiore ai propri costi di produzione ha comportato una pressione al ribasso sui prezzi comunitari, che ha costretto l'industria comunitaria a vendere in perdita durante il PI.

(64) Come indicato nel considerando 58, l'industria comunitaria ha ridotto sensibilmente i suoi investimenti a causa del calo dei prezzi di vendita sul mercato comunitario. Invece, i produttori esportatori di Taiwan, che hanno operato su base mondiale, hanno continuato a sviluppare i loro impianti di produzione malgrado le prospettive sfavorevoli relative ai prezzi di mercato. In base alle informazioni disponibili, le capacità di produzione di Taiwan durante il PI sono state superiori alle previsioni della domanda complessiva del mercato mondiale, che è cresciuta dell'84 % rispetto al 1999. Questo aumento della capacità dei produttori di Taiwan fa pensare che per lo meno abbiano contribuito essi stessi ad un eventuale eccesso di capacità produttiva. Inoltre, l'aumento delle capacità di Taiwan dimostra che l'obiezione relativa alla mancanza di investimenti per quanto riguarda la capacità di produzione di CD-R è priva di ogni fondamento.

(65) Tenuto conto di tali fatti e considerazioni, le obiezioni summenzionate sono respinte.

2. Importazioni di CD-R provenienti da altri paesi

(66) La quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi è scesa dal 78,8 % al 21,3 % nel periodo in esame. Il Giappone e Singapore sono i principali esportatori nella Comunità con quote di mercato rispettivamente del 9,5 % e 2,7 % durante il PI.

(67) È stato asserito che i pezzi all'importazione giapponesi nella Comunità erano diminuiti più bruscamente dei prezzi di Taiwan durante il periodo in esame. Il prezzo all'importazione giapponese, che nel periodo 1997-1999 era stato fino al 53 % superiore al prezzo all'importazione di Taiwan, era più elevato soltanto del 26 % durante il PI. È stato così osservato che il calo più brusco dei prezzi all'importazione giapponesi nella Comunità nel periodo in esame aveva contribuito alla pressione al ribasso sui prezzi nel mercato comunitario.

(68) Va rammentato che durante il periodo in esame i prezzi giapponesi sono sempre stati sensibilmente più alti di quelli dei produttori esportatori di Taiwan. Nello stesso periodo, anche se le quantità importate dal Giappone sono aumentate da 53 a 192 milioni di CD-R, la quota di mercato giapponese sul mercato comunitario è scesa dal 33 al 9,5 %. L'impatto delle esportazioni giapponesi sul mercato è stato pertanto molto più limitato di quello dei CD-R di Taiwan venduti a basso costo e oggetto di dumping.

(69) Le esportazioni di Taiwan verso il Giappone hanno raggiunto gli 87 milioni di CD-R durante il PI e sono state vendute ad un prezzo medio pari a 0,42 euro per unità, superiore del 26 % al prezzo all'esportazione medio verso la Comunità praticato da Taiwan. Questo prezzo corrisponde esattamente al prezzo all'importazione medio dei CD-R giapponesi verso la Comunità. Sembra quindi che il livello dei prezzi di Taiwan sul mercato della Comunità sia particolarmente basso.

(70) Anche se i CD-R importati da Singapore nella Comunità sono stati venduti a prezzi inferiori a quelli delle importazioni da Taiwan, la loro quota di mercato è scesa dal 14,2 % al 2,7 % durante il periodo in esame. Dalle informazioni disponibili emerge inoltre che un produttore di CD-R domina il mercato di Singapore in termini di produzione nazionale e di esportazioni verso la Comunità e che questa società è collegata ad un altro produttore di CD-R con sede nella Comunità. Nel periodo in esame, entrambe le società hanno venduto CD-R ad una terza società di vendita affiliata nella Comunità, che li commercializzava con un marchio. Su queste basi, non si può pensare che le vendite verso la Comunità realizzate dal principale produttore esportatore di Singapore siano state realizzate in condizioni di normale concorrenza.

(71) Va rammentato che le importazioni di Taiwan vendute a basso costo e oggetto di dumping hanno rappresentato il 60 % del mercato comunitario durante il PI. Tenuto conto della riduzione della quota di mercato giapponese e del livello di prezzo delle importazioni giapponesi sul mercato comunitario, si ritiene che le importazioni giapponesi non abbiano potuto contribuire in misura significativa alla pressione al ribasso esercitata sul mercato comunitario.

3. **Economie di scala**

(72) Sono stati chiesti ulteriori chiarimenti per quanto riguarda le economie di scala menzionate nel considerando 56 del regolamento provvisorio, e più precisamente è stato affermato che i produttori esportatori di Taiwan hanno potuto ottenere un costo di produzione per unità più basso rispetto all'industria comunitaria grazie alle maggiori dimensioni che caratterizzano in media le loro società. Le economie di scala realizzate dai produttori esportatori di Taiwan avrebbero dunque giustificato la differenza di prezzo tra i CD-R prodotti da Taiwan e quelli prodotti nella Comunità.

(73) È stato effettivamente accertato che la produzione media per impianto dei produttori esportatori di Taiwan selezionati come campione durante il PI era di 530 milioni di CD-R all'anno, rispetto alla media di 40 milioni di CD-R all'anno per l'industria comunitaria. Tuttavia, le linee di produzione installate in tutte le società sono fabbricate dalle stesse società in Germania, in Svizzera o in Giappone e sono di dimensioni comparabili. I produttori esportatori di Taiwan hanno semplicemente installato, in media, più linee di produzione rispetto ai produttori comunitari. Si conclude quindi che non sarebbe stato possibile ottenere economie di scala per questi costi fissi.

(74) È comunque opportuno far presente che il fattore determinante per il costo di produzione è il numero di CD-R che può essere prodotto da una linea di produzione in un certo periodo. I costi dei macchinari sono rimasti abbastanza stabili nel periodo in esame, ma il loro rendimento è aumentato, passando in media da 10 CD-R al minuto nel 1997 a 25 nel 2000. La maggiore efficienza ha consentito all'industria comunitaria di ridurre i costi di produzione.

(75) In ogni società è normale trovare diverse generazioni di macchinari; naturalmente quelli corrispondenti ai nuovi investimenti garantiranno i risultati migliori, mentre i modelli più vecchi risultano già parzialmente o completamente superati. La durata di vita massima dei macchinari è di cinque anni, anche se in pratica è probabilmente anche più breve. Ciò vale sia per i produttori esportatori di Taiwan che per l'industria comunitaria. Una linea di produzione acquistata nel 2000 permette in media di produrre circa 1 milione di CD-R al mese, rispetto ai 400 000 al mese di una linea di produzione installata nel 1997.

(76) I produttori esportatori di Taiwan non hanno fornito alcun elemento di prova per quanto riguarda l'esistenza e la portata delle presunte economie di scala, cioè che una fabbrica più grande che disponga di più linee di produzione possa ottenere un costo di produzione inferiore per CD-R. Per esempio, non sembra che i produttori esportatori di Taiwan abbiano beneficiato di vantaggi specifici a livello dei costi per l'acquisto delle materie prime, e non hanno fatto valere l'esistenza di siffatti vantaggi.

(77) In ogni caso, va sottolineato che anche un eventuale costo di produzione inferiore per CD-R non potrebbe giustificare le pratiche di dumping attuate dagli esportatori di Taiwan. Pertanto, le presunte economie di scala non modificano il nesso causale tra le importazioni di CD-R di Taiwan oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. **Conclusioni sulla causa del pregiudizio**

(78) In conclusione, si conferma che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping. Il grave pregiudizio nasce dal

fatto che l'industria comunitaria non ha potuto partecipare allo sviluppo del mercato, che è stato necessario ridimensionare notevolmente i programmi d'investimento per i CD-R tenuto conto del calo dei prezzi, che i prezzi di vendita delle importazioni originarie di Taiwan e oggetto di dumping sono stati inferiori in media del 29 % a quelli dell'industria comunitaria e che quest'ultima ha registrato perdite finanziare durante il PI e ha incontrato difficoltà nel trovare nuovi finanziamenti.

(79) Non è stata formulata nessun'altra obiezione riguardo all'impatto dei fattori esaminati nei considerandi 77-94 del regolamento provvisorio. Pertanto, si conclude che l'incidenza dello sviluppo del consumo comunitario, delle importazioni originarie di altri paesi terzi, delle esportazioni dell'industria comunitaria, degli acquisti di CD-R originari di paesi terzi da parte dell'industria comunitaria e dell'adattamento di quest'ultima ad una tecnologia per l'alta velocità sull'andamento negativo dell'industria comunitaria in termini di utilizzazioni degli impianti, costituzione delle scorte, prezzi di vendita, quota di mercato, redditività, investimenti, utili sugli investimenti e capacità di trovare finanziamenti è stata praticamente inesistente.

Alla luce di questa analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato deve essere attribuito a tali importazioni in dumping. Si ritiene inoltre che le importazioni di CD-R originarie di Taiwan abbiano avuto un notevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria e che l'incidenza di altri fattori, in particolare delle importazioni da paesi terzi, tra cui il Giappone, non sia stata di natura tale da modificare la conclusione di un nesso reale e sostanziale di causa ad effetto tra le importazioni oggetto di dumping originarie di Taiwan e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Interesse dell'industria comunitaria

(80) In mancanza di nuove informazioni sull'interesse dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerandi 98-100 del regolamento provvisorio.

2. Interesse degli importatori

(81) È stato obiettato che il fatto che gli importatori di CD-R di Taiwan che hanno collaborato non fossero in grado di coprire le spese generali sulla base di un margine commerciale normale applicato ai bassi prezzi di mercato durante il PI dimostra che le importazioni originarie di Taiwan non erano responsabili della pressione al ribasso esercitata sui prezzi. Ciò indicherebbe anche che l'istituzione di dazi antidumping non sarebbe nell'interesse degli importatori.

(82) Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova a sostegno di questa obiezione e il riesame dei dati disponibili ha confermato che l'aumento dei volumi e la diminuzione dei prezzi all'importazione dei CD-R originari di Taiwan hanno avuto un effetto al ribasso sui prezzi di mercato della Comunità. L'inchiesta ha dimostrato che il margine commerciale normale realizzato dagli importatori che hanno collaborato, basato sui prezzi inferiori dei CD-R, non è stato sufficiente per coprire le loro spese generali, e ciò ha comportato delle perdite durante il PI. Inoltre, la diminuzione dei prezzi di mercato è stata così rapida che gli importatori hanno dovuto fare fronte ad un brusco deterioramento del valore delle merci in transito, e si è creata una situazione in cui il prezzo d'acquisto è stato talvolta superiore al prezzo di vendita.

(83) Va inoltre notato che nessun importatore ha contestato le conclusioni provvisorie della Commissione. Si ritiene che il ripristino di condizioni di normale concorrenza sul mercato della Comunità sarà nell'interesse degli importatori perché riporterà il prezzo di vendita sul mercato della Comunità ad un livello accettabile.

(84) Tenuto conto di quanto sopra, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerandi 101 e 102 del regolamento provvisorio.

3. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(85) In mancanza di nuove informazioni sull'interesse degli utilizzatori e dei consumatori, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerandi 103-105 del regolamento provvisorio.

4. Conclusione relativa all'interesse della Comunità

(86) Tenuto conto di quanto sopra, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 107 del regolamento provvisorio, secondo cui non ci sono ragioni impellenti attinenti all'interesse della Comunità per non istituire misure antidumping definitive.

J. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(87) È stato obiettato che il margine di profitto al lordo di imposte dell'8 % indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio e utilizzato nella determinazione del prezzo non pregiudizievole era troppo elevato.

(88) Questo margine, che poteva essere ragionevolmente realizzato in condizioni di normale concorrenza, si basa su una valutazione dell'incidenza sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria del livello di sottoquotazione dei prezzi dei CD-R da parte degli esportatori di Taiwan sul mercato della Comunità, del livello dei prezzi delle importazioni non oggetto di dumping provenienti da paesi terzi e del livello di redditività necessario per coprire i costi finanziari degli investimenti realizzati dall'industria comunitaria. L'analisi ha permesso di concludere che un margine di profitto al lordo di imposte dell'8 % era ragionevole.

(89) In ogni caso, va notato che le misure antidumping definitive si basano sui margini di dumping in applicazione della regola del dazio inferiore.

2. **Misure antidumping definitive**

Paese	Società	Aliquota di dazio
Taiwan	Acer Media Technology Inc.	19,2 %
	Auvistar Industry Co., Ltd.	17,7 %
	Digital Storage Technology Co.	19,2 %
	Gigastore Corporation	19,2 %
	Lead Data Inc.	19,2 %
	Megamedia Corporation	19,2 %
	Nan Ya Plastics Corporation	19,2 %
	Postech Corporation	19,2 %
	Princo Corporation	29,9 %
	Prodisc Technology Inc.	17,7 %
	Ritek Corporation	17,7 %
	Unidisc Technology Inc.	17,7 %
	tutte le altre società	38,5 %

(90) Le aliquote di dazio antidumping applicabili a titolo individuale ad alcune società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote (diversamente dal dazio nazionale applicabile a tutte le altre società) si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese in questione e fabbricati dalle società, ossia dalle specifiche entità giuridiche indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel disposto del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote in questione e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(91) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad es. in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [1] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali di dazio.

(92) Dato che per l'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento, nell'ambito del presente procedimento non è possibile avviare un riesame nei confronti dei nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento per eventuali produttori esportatori di Taiwan effettivamente nuovi e per le società non inserite nel campione che hanno collaborato, si ritiene opportuno prevedere l'applicazione del dazio medio ponderato istituito nei confronti di queste ultime società agli eventuali nuovi produttori esportatori di Taiwan per i quali altrimenti dovrebbe essere svolto un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. **Riscossione dei dazi provvisori**

(93) In considerazione degli elevati margini di dumping accertati per i produttori esportatori e della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'importo dei dazi definitivi istituti se detto importo è pari o inferiore a quello del dazio provvisorio. Altrimenti, deve essere definitivamente riscosso soltanto l'importo del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R), attualmente classificabili al codice NC ex 8523 90 00 (codice TARIC 8523 90 00 10) originari di Taiwan.

2. Le aliquote del dazio definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

[1] Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
NUOVO INDIRIZZO UFFICIALE
B-1049Bruxelles/Belgio.

Paese	Impresa	Aliquota di dazio	Codice addizionale TARIC
Taiwan	Acer Media Technology Inc., 29 Jianguo E. Road, Gueishan, Taoyuan 333, Taiwan, R.O.C.	19,2 %	A298
	Auvistar Industry Co., Ltd., 21, Tung-Yuan Road, Chung-Li Industrial Park, Taiwan R.O.C.	17,7 %	A299
	Digital Storage Technology Co., Ltd., No 42, Kung 4 Rd., Linkou 2nd Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan R.O.C.	19,2 %	A300
	Gigastorage Corporation, 2, Kuang Fu South Rd., Hsinchu Industrial Park, Hsinchu, Taiwan R.O.C.	19,2 %	A301
	Lead Data Inc., No 23, Kon Yeh 5th Rd., Hsinchu Industrial Park Fu Kou Hsiang, Hsinchu Hsien, Taiwan R.O.C.	19,2 %	A302
	Megamedia Corporation, No 13, Kung Chien Rd., Chi-Tu District, Keelung, Taiwan R.O.C.	19,2 %	A303
	Nan Ya Plastics Corporation, 201, Tung Hwa N. Road, Taipei, Taiwan R.O.C.	19,2 %	A361
	Gigastorage Corporation, 42, Kuang Fu South Rd., Hsinchu Industrial Park, Hsinchu, Taiwan R.O.C.	19,2 %	A304
	Princo Corporation, No 6, Creation 4th Rd., Science-based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan R.O.C.	29,9 %	A305
	Prodisc Technology Inc., No 13, Wu-Chuan 7th Rd., Wu-Ku Industrial District, Wu-Ku County, Taipei, Taiwan R.O.C.	17,7 %	A306
	Ritek Corporation, No 42, Kuanfu N. Road, Hsinchu Industrial Park, Taiwan 30316 R.O.C.	17,7 %	A307
	Unidisc Technology Co., Ltd., 4F, No 543, Chung-Cheng Rd., Hsin-Tien, TaipeiTaiwan, R.O.C.	17,7 %	A308
	tutte le altre società	38,5 %	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Se un nuovo produttore esportatore di Taiwan fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che

— nel periodo dell'inchiesta (dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2000) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1;

— non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan, che sono soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;

— ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure oppure ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società soggette al dazio medio ponderato elencate in detto articolo.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie di Taiwan a norma del regolamento provvisorio vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivamente istituito dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/566/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada

(2002/C 227 E/12)

COM(2002) 270 def. — 2002/0120(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4;

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada [1] (in appresso «l'accordo») è opportuno modificare la decisione 98/566/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 [2] al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo.

(2) il Consiglio deve mantenere il potere di decidere di porre fine agli allegati settoriali,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 3 della decisione 98/566/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto e nei gruppi settoriali misti istituiti dagli allegati settoriali, di cui agli articoli XI e XII dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. Nell'ambito delle decisioni che il comitato misto deve adottare, a norma dell'articolo XIX, paragrafo 2, per porre fine agli allegati settoriali, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto, o eventualmente nei gruppi settoriali misti, è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.»

---

[1] GU L 280 del 16.10.1998, pag. 3.

[2] GU L 280 del 16.10.1998, pag. 1.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia

(2002/C 227 E/13)

COM(2002) 271 def. — 2002/0117(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4;

vista la proposta della Commissione,

considerando che,

(1) al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia [1] (in appresso «l'accordo») è opportuno emendare la decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 [2] al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 3 della decisione 98/508/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione con detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.»

---

[1] GU L 229 del 17.8.1998, pag. 3.

[2] GU L 229 del 17.8.1998, pag. 1.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 98/509/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

(2002/C 227 E/14)

COM(2002) 272 def. — 2002/0087(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda [1] (in appresso «l'accordo») è opportuno modificare la decisione 98/509/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 [2] al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 3 della decisione 98/509/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.»

---

[1] GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62.

[2] GU L 229 del 17.8.1998, pag. 61.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

(2002/C 227 E/15)

COM(2002) 279 def. — 2002/0122(COD)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi [1] stabilisce i requisiti di pubblicità di una serie di atti ed indicazioni a carico delle società di capitali.

(2) Nell'ambito della quarta fase dell'iniziativa volta alla semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM), avviata dalla Commissione nell'ottobre 1998, il Gruppo di lavoro sul diritto delle società ha redatto nel settembre 1999 una relazione sulla semplificazione della prima e della seconda direttiva sul diritto delle società, che formulava alcune raccomandazioni [2].

(3) L'aggiornamento della direttiva 68/151/CEE come indicato nelle raccomandazioni formulate in tale relazione dovrebbe contribuire non solo a conseguire l'importante finalità di rendere più facilmente e rapidamente accessibili alle parti interessate le informazioni sulle società, ma anche a semplificare in modo significativo le formalità relative alla pubblicità cui le stesse sono tenute.

(4) L'elenco delle società che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 68/151/CEE dovrebbe essere esteso in modo da ricomprendere taluni tipi di società istituiti a livello nazionale successivamente all'adozione della direttiva.

(5) Dal 1968 diverse direttive sono state adottate nell'intento di armonizzare i criteri applicabili ai documenti contabili redatti dalle società, e precisamente la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [3], la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati [4], la direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari [5] e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione [6]. I riferimenti contenuti nella direttiva 68/151/CEE ai documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria devono essere aggiornati per includere dette direttive successive.

(6) Nel contesto dell'aggiornamento allo sviluppo della tecnica, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richieste su supporto cartaceo o per via elettronica. Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro copia di tali atti ed indicazioni sia su supporto cartaceo che per via elettronica.

(7) Gli Stati membri devono poter decidere di conservare il bollettino nazionale, riservato alla pubblicazione di atti ed indicazioni obbligatorie, in formato cartaceo o elettronico o di disporre che tale pubblicazione avvenga con strumenti di uguale efficacia.

(8) Si dovrebbe migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una lingua consentita nello Stato membro in cui ha sede la società, la registrazione su base volontaria di atti ed indicazioni in altre lingue. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.

---

[1] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8, modificata da ultimo dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

[2] Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio — Risultati della quarta fase di SLIM — del 4 febbraio 2000 [COM (2000) 56 definitivo].

[3] GU L 222 del 14.8.1978 pag. 11, modificata da ultimo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

[4] GU L 193 del 18.7.1983, p. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

[5] GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

[6] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(9) È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE devono essere menzionate in tutta la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce degli sviluppi tecnologici, è altresì opportuno che tali indicazioni compaiano anche nei siti web delle società interessate.

(10) La direttiva 68/151/CEE va aggiornata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/151/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;»

b) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— Per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;»

c) il nono trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Danimarca:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;»

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 78/660/CEE (*), 83/349/CEE (**), 86/635/CEE (***) e 91/674/CEE (****).

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la registrazione da parte delle società di tutti gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 possa essere effettuata per via elettronica a decorrere dal 1º gennaio 2005. Inoltre, gli Stati membri possono disporre che tutte le società, ovvero talune categorie di società, siano tenute ad effettuare per via elettronica la registrazione dell'insieme, ovvero soltanto di taluni tipi, degli atti o delle indicazioni in questione a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Tutti gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 registrati a partire dal 1ºgennaio 2005, sia su supporto cartaceo sia per via elettronica, devono essere inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico. A tal fine, gli Stati membri assicurano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 1º gennaio 2005 siano convertiti in formato elettronico.

Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 31 dicembre 2004 non devono essere convertiti automaticamente in forma elettronica dal registro. Tuttavia gli Stati membri assicurano che essi siano convertiti in forma elettronica dal registro su richiesta presentata nel rispetto delle norme adottate in conformità del paragrafo 3.

3. Copia integrale o parziale di ogni atto e indicazione di cui all'articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Dal 1º gennaio 2005, le richieste possono essere presentate al registro, in forma cartacea o per via elettronica, a scelta del richiedente.

Dal 1º gennaio 2005, le copie di cui al primo comma sono ottenibili dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente, a prescindere dal fatto che gli atti ed indicazioni in questione siano stati registrati prima o dopo il 1º gennaio 2005. Tuttavia gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti ed indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2004 non possono essere ottenuti dal registro per via elettronica, se sono stati registrati prima di un determinato periodo precedente la data della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a 10 anni.

(*) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
(**) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
(***) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(****) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.»

Il prezzo praticato per l'ottenimento — parziale o integrale, su supporto cartaceo o per via elettronica — degli atti o delle indicazioni di cui all'articolo 2 non deve superare il relativo costo amministrativo.

Le copie cartacee trasmesse sono certificate "conformi", salvo rinuncia del richiedente. Le copie in formato elettronico non sono certificate "conformi", a meno che il richiedente non ne faccia esplicita richiesta.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché la certificazione delle copie in formato elettronico ne garantisca al contempo l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, tramite un avanzato sistema di firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (*).

4. Gli atti e le indicazioni di cui al paragrafo 2 formano oggetto, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro, di una pubblicazione integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo può essere costituito in forma elettronica.

Gli Stati membri possono decidere di sostituire la pubblicazione nel bollettino nazionale con strumenti di uguale efficacia, che comportino almeno l'utilizzo di un sistema che consenta l'accesso alle informazioni in ordine cronologico grazie ad una piattaforma elettronica centrale.

5. Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalle società ai terzi soltanto dopo essere stati divulgati, in conformità del paragrafo 4, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla loro divulgazione, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore di quanto divulgato in conformità del paragrafo 4 e il contenuto del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo divulgato in conformità del paragrafo 4 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

7. I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

8. Ai fini del presente articolo, con l'espressione "per via elettronica" si intende che i dati sono inviati all'origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici.

_____

(*) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.».

4) È inserito il seguente articolo 3 bis:

«*Articolo 3 bis*

1. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 sono redatti in una delle lingue autorizzate dal regime linguistico applicabile nello Stato membro nel quale la società ha costituito la propria sede legale.

2. Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 siano divulgati in conformità dell'articolo 3 in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti ed indicazioni sia autenticata.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché sia fornito l'accesso elettronico a tutte le versioni in una lingua ufficiale della Comunità in cui gli atti e le indicazioni sono stati divulgati.

3. In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui al paragrafo 1 e alla divulgazione su base volontaria in conformità del paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire che gli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 siano divulgati in conformità dell'articolo 3 in qualsiasi altra lingua, su base volontaria.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra i documenti e le indicazioni divulgati in conformità del paragrafo l e le traduzioni eventualmente divulgate in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

Tuttavia, in caso di discordanza, la traduzione divulgata in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3 non può essere opposta ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione divulgata in conformità del paragrafo l.».

5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

a) le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo menzionato all'articolo 3, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;

b) il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione della società.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.».

6) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di:

a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 dicembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/747/CE del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone

(2002/C 227 E/16)

COM(2002) 273 def. — 2002/0118(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone [1] (in appresso «l'accordo») è opportuno modificare la decisione 2001/747/CE del Consiglio del 27 settembre 2001 [2] al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 3 della decisione 2001/747/CE del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto e in tutti gli eventuali sottocomitati previsti dall'articolo 8 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione adotta, previa consultazione del summenzionato comitato speciale, le misure richieste per l'applicazione dell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.»

---

[1] GU L 284 del 29.10.2001, pag. 3.

[2] GU L 284 del 29.10.2001, pag. 1.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini commerciali

(2002/C 227 E/17)

COM(2002) 207 def. — 2002/0123(COD)

(Presentata dalla Commissione il 5 giugno 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

(2) L'evoluzione verso la società dell'informazione e della conoscenza dovrebbe incidere sulla vita di ogni cittadino della Comunità rinnovando, tra l'altro, le condizioni di accesso alle conoscenze e le modalità di acquisizione del sapere.

(3) In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo di primo piano. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi, i posti di lavoro vengono creati nel contesto di piccole imprese emergenti.

(4) Il settore pubblico raccoglie, confronta e diffonde informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo geografico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione.

(5) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala comunitaria. Le informazioni del settore pubblico sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali; esse diventeranno una risorsa ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica, estesa al di là dei confini nazionali.

(6) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze, costituenti delle barriere che impediscono a questa risorsa essenziale di esprimere appieno il proprio potenziale economico. È opportuno quindi avviare un livello minimo di armonizzazione delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo e allo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico a fini commerciali nei casi in cui la mancanza di chiarezza o le differenze tra dette normative e prassi nazionali ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità.

(7) In assenza di un'armonizzazione minima a livello comunitario, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e le incertezze sul piano legislativo.

(8) Affinché il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette a una disciplina generale.

(9) La presente direttiva deve applicarsi ai documenti degli enti pubblici che sono generalmente accessibili. Ove gli enti pubblici permettano il riutilizzo di tali documenti, questi devono poter essere riutilizzati a fini commerciali e non commerciali a determinate condizioni. Gli enti pubblici devono essere esortati a rendere disponibili per riutilizzazione tutti i documenti generalmente accessibili in loro possesso.

(10) L'eterogeneità dei formati utilizzati dagli enti pubblici può ingenerare oneri rilevanti per le organizzazioni private che desiderino riutilizzare informazioni desunte da varie fonti. È opportuno ridurre la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro, imponendo agli enti pubblici di mettere a disposizione i documenti in tutti i formati preesistenti.

(11) Per non impedire la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo delle risorse informative dovrebbero essere ragionevoli e limitati al tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento. Tempi di attesa eccessivi tra una richiesta di utilizzo di documenti e la decisione al riguardo possono ostacolare la costituzione di raccolte di dati estese all'intera Comunità, in quanto il ritmo di raccolta delle informazioni verrà dettato dal paese più lento.

(12) Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate provenienti dalle autorizzazioni alla consultazione o al riutilizzo dei documenti non deve superare i costi di produzione, riproduzione e diffusione cui si aggiunge un ragionevole margine di profitto. L'attività di produzione comprende la raccolta e il confronto delle informazioni e la diffusione può comprendere l'assistenza agli utilizzatori. Il recupero dei costi, cui si aggiunge un ragionevole margine di profitto, costituisce il limite massimo del prezzo, che non deve essere eccessivo. Gli enti pubblici devono avere la possibilità di praticare prezzi inferiori o di cedere le informazioni gratuitamente e gli Stati membri devono incoraggiare gli enti pubblici a rendere disponibili i documenti dietro versamento di un corrispettivo non superiore ai costi marginali di riproduzione e diffusione.

(13) Il prezzo e le altre condizioni poste per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico non devono comportare discriminazioni. Ciò vale anche per le attività commerciali degli enti pubblici che esulano dai compiti di servizio pubblico: le attività commerciali degli enti pubblici e quelle degli altri operatori presenti sul mercato devono essere soggette alle medesime condizioni di utilizzo dei dati. In particolare, le tariffe e le altre condizioni per l'uso di informazioni pubbliche come base per attività di natura commerciale devono essere identiche a quelle applicate ai terzi che richiedono tali informazioni.

(14) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Comunità è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo delle informazioni del servizio pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo delle informazioni devono pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori.

(15) In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di contratti di licenza standard. Ogniqualvolta gli enti pubblici detengano diritti di proprietà intellettuale e/o chiedano un corrispettivo in denaro per l'utilizzo dei documenti, dovrebbero essere disponibili contratti di licenza standard per agevolare le transazioni ed aumentarne la trasparenza.

(16) Gli enti pubblici dovrebbero evitare il rischio di entrare in conflitto con i principi basilari della politica di concorrenza; essi non dovrebbero adottare una linea di condotta che possa configurare un abuso di posizione dominante. L'esistenza di accordi di esclusiva tra enti pubblici e partner privati per lo sfruttamento dei documenti può provocare notevoli distorsioni del mercato. In molti casi tali accordi sono conclusi su base nazionale, impedendo così ad altri operatori comunitari di inserirsi sul mercato e di riutilizzare le informazioni. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinate risorse informative del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando, in assenza di tale diritto esclusivo, non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione.

(17) Il riutilizzo delle risorse d'informazione del settore pubblico deve essere pienamente compatibile con gli obblighi specifici imposti alle autorità pubbliche in materia di trattamento dei dati personali dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al tratttamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1]. In particolare, i dati personali rilevati dagli enti pubblici non devono essere utilizzati a fini incompatibili con le finalità originarie, esplicite e legittime per le quali i dati medesimi sono stati raccolti. Il riutilizzo a fini commerciali di dati personali o di documenti contenenti dati personali può non essere compatibile, in linea generale, con le suddette finalità originarie, in particolare nei casi in cui la raccolta di dati personali da parte delle autorità pubbliche sia obbligatoria e gli interessati non possano rifiutare il trattamento dei propri dati.

(18) La presente direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale di terzi; essa lascia impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di quanto da essa stabilito. Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio [2]. Gli enti pubblici devono comunque esercitare i propri diritti di proprietà intellettuale in maniera tale da agevolare il riutilizzo delle informazioni.

(19) Gli obiettivi dell'azione prevista consistono nell'agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, basati su informazioni del servizio pubblico, estesi all'intera Comunità, nel promuovere un effettivo uso, oltre i confini nazionali, delle informazioni del settore pubblico da parte delle imprese private, al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto, nel limitare le distorsioni della concorrenza sul mercato comunitario e nell' evitare che i tempi diversi necessari nei vari Stati membri per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico comportino un aumento delle disparità. Alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato detti obiettivi non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e dunque, in ragione della portata e dell'impatto comunitario intrinseci dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

---

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[2] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di utilizzazione, a fini commerciali e non commerciali, da parte di qualsiasi cittadino dell'Unione e di qualsiasi persona fisica o giuridica residente o avente la sede sociale in uno Stato membro, dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri che sono generalmente accessibili.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai documenti la cui fornitura esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in assenza di tali norme, dalle comuni prassi amministrative dello Stato membro interessato;

b) ai documenti o parti di documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;

c) ai documenti contenenti dati personali, a meno che il riutilizzo di tali dati sia ammesso dalla normativa comunitaria e dalle misure nazionali in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della privacy;

d) ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

e) ai documenti in possesso di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, enti di ricerca, archivi e biblioteche;

f) ai documenti in possesso di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri.

3. Gli obblighi disposti dalla presente direttiva si applicano soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «ente pubblico», le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

2) «Organismo di diritto pubblico», qualsiasi organismo

a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,

b) dotato di personalità giuridica e

c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti locali o regionali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da enti locali o regionali o da altri organismi di diritto pubblico.

3) «Documento»,

a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);

b) qualsiasi parte di tale contenuto.

4) «Documento generalmente accessibile», qualsiasi documento in relazione al quale la normativa dello Stato membro sull'accesso ai documenti prevede un diritto di accesso e qualsiasi documento utilizzato dagli enti pubblici come base per prodotti o servizi a contenuto informativo immessi in commercio.

5) «Riutilizzo», l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali.

6) «Dati personali», i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE.

Articolo 3

Principio generale

Ove gli enti pubblici permettano il riutilizzo di documenti generalmente accessibili, questi possono essere riutilizzati a fini commerciali e non commerciali alle condizioni indicate nei capi II e III.

CAPO II

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO

Articolo 4

Disponibilità

1. Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi lingua e formato preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Ciò non comporta, per gli enti pubblici, l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta.

2. Non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione privata.

Articolo 5

Tempi e prescrizioni in caso di decisione negativa

1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica, entro un lasso di tempo ragionevole non superiore a quello previsto per il disbrigo delle richieste di accesso ai documenti.

2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo, gli enti pubblici esaminano la richiesta e consegnano i documenti al richiedente non più di tre settimane dopo aver ricevuto la richiesta.

3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale sull'accesso ai documenti, di una delle eccezioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o all'articolo 4. Quando viene adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale pertinente. L'inesattezza di tale indicazione non determina la responsabilità dell'ente pubblico in questione.

4. Ogni decisione negativa contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente per impugnare la decisione.

Articolo 6

Principi di tariffazione

Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate provenienti dalle autorizzazioni alla consultazione o al riutilizzo dei documenti non supera i costi di produzione, riproduzione e diffusione cui si aggiunge un congruo utile sul capitale investito. L'onere di dimostrare che l'entità delle tariffe è determinata dai costi spetta all'ente pubblico che chiede il versamento di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo del documento.

Articolo 7

Non discriminazione

1. Le condizioni poste per il riutilizzo o lo sfruttamento di documenti a fini commerciali non comportano discriminazioni.

2. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti a fini non commerciali non comportano discriminazioni tra categorie analoghe di riutilizzatori.

3. Se un ente pubblico utilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la disponibilità dei documenti in questione è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori, ove il riutilizzo dei documenti sia consentito.

Articolo 8

Trasparenza

1. Le tariffe richieste per il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici sono fissate in anticipo e pubblicate, ove possibile e opportuno per via elettronica.

2. Le altre condizioni poste per il riutilizzo di documenti sono formulate con chiarezza e pubblicate, ove possibile e opportuno per via elettronica.

Articolo 9

Agevolazione del riutilizzo

Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di licenza standard per lo sfruttamento commerciale delle informazioni del settore pubblico siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborati elettronicamente.

CAPO III

EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI

Articolo 10

Divieto di accordi di esclusiva

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi che possano comportare una limitazione ingiustificata della concorrenza o del riutilizzo delle informazioni.

2. Se per motivi quali l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico viene ritenuto necessario concedere un diritto esclusivo, la fondatezza di tali motivi è soggetta a riesame periodico, e comunque a scadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva sono soggetti a ispezione da parte della pubblica autorità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2004]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Riesame

La presente direttiva è riesaminata tre anni dopo l'entrata in vigore.

Il riesame verte in particolare sull'ambito di applicazione della direttiva in relazione agli enti pubblici in essa contemplati. Vengono inoltre esaminate l'efficacia complessiva della direttiva ai fini di una maggiore disponibilità di informazioni del settore pubblico da riutilizzare e le sue conseguenze per le entrate statali.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(2002/C 227 E/18)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 244 def. — 2002/0124(COD)

(Presentata dalla Commissione il 7 giugno 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, prima e terza frase, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto assicurati che come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione in quanto rappresenta la parte più consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità europea, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato unico delle assicurazioni in materia di assicurazione degli autoveicoli deve quindi costituire un obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

(2) Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([1]), dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ([2]), dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ([3]), e dalla direttiva 2000/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio, (Quarta direttiva dell'assicurazione degli autoveicoli) ([4]).

(3) Il sistema comunitario dell'assicurazione degli autoveicoli deve essere aggiornato e migliorato. Questa esigenza é stata confermata dalla consultazione degli ambienti industriali, dei consumatori e delle associazioni delle vittime.

(4) Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle attuali disposizioni della direttiva 72/166/CEE e facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente deve fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

(5) A norma della direttiva 72/166/CEE, i veicoli con targhe false o illegali sono considerati abitualmente stazionanti nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato dette targhe. Questa regola implica spesso che gli uffici nazionali siano obbligati a occuparsi delle conseguenze economiche di sinistri che non hanno alcuna relazione con lo Stato membro nel quale essi sono stabiliti. Senza voler modificare il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorre prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde, o cessa di corrispondere, al veicolo stesso. In questo caso e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente deve essere il territorio in cui si è verificato l'incidente.

(6) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della nozione di «controlli per sondaggio» nella direttiva 72/166/CEE, la disposizione relativa deve essere precisata. Il divieto di controlli sistematici dell'assicurazione sugli autoveicoli deve valere per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, nonché per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo e provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell'ambito di un controllo di polizia non diretto esclusivamente a verificare l'assicurazione.

([1]) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE (GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17).

([2]) GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE (GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

([3]) GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

([4]) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(7) La direttiva 72/166/CEE permette agli Stati membri, in taluni casi, di derogare all'obbligo generale di stipulare l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. In alcuni di questi casi, gli Stati membri debbono garantire che venga pagato un indennizzo per danni o lesioni provocati nel territorio di un altro Stato membro. Tale deroga, che non mette in pericolo la protezione delle vittime, deve essere mantenuta. In altri casi, lo Stato membro che applica la deroga non è obbligato a pagare l'indennizzo alla vittima di un sinistro verificatosi all'estero mentre altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell'ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione frontiera. Tuttavia, dopo la soppressione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità, l'indennizzo delle vittime di incidenti causati all'estero da veicoli non assicurati, non è più garantito. Pertanto, la deroga prevista in tali casi deve essere soppressa. Devono inoltre essere soppresse le norme della direttiva 2000/26/CE ad essa correlate.

(8) Un elemento fondamentale delle attuali direttive che assicura la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa oltre determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE devono non solo essere aggiornati per tener conto dell'inflazione, ma devono anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. Inoltre, deve essere abolito l'attuale importo minimo globale per sinistro per i danni alle persone, quando le vittime sono più di una, nonché l'importo combinato per i danni alle persone e alle cose, in quanto riducono l'effettiva copertura assicurativa delle parti lese in determinati incidenti.

(9) Al fine di garantire che l'importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, è necessario introdurre una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l'Indice europeo dei prezzi al consumo (IEPC) pubblicato da Eurostat, e previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati [1]. Occorre prevedere talune regole sullo svolgimento di tale revisione.

(10) La norma della direttiva 84/5/CEE che, allo scopo di prevenire le frodi, consente agli Stati membri di limitare o escludere pagamenti da parte dell'organismo di indennizzo in caso di danni alle cose da parte di un veicolo non identificato, in taluni casi può impedire il legittimo indennizzo delle vittime. La facoltà di limitare o escludere l'indennizzo non deve valere quando, oltre ai danni alle cose, nello stesso sinistro sono stati causati gravi danni alle persone e quindi il rischio di frode è minimo. Il concetto di gravi danni alle persone deve essere definito dalle legislazioni nazionali.

(11) In virtù della facoltà prevista nella direttiva 84/5/CEE, gli Stati membri possono autorizzare, fino ad un determinato massimale, franchigie opponibili alla vittima in caso di danni alle cose provocati da veicoli non assicurati. Tale facoltà riduce, senza giustificato motivo, la protezione delle vittime e crea una discriminazione rispetto alle vittime di altri sinistri. Tale facoltà deve pertanto essere soppressa.

(12) La seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE [2] deve essere modificata allo scopo di permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione di divenire rappresentanti nelle attività di assicurazione degli autoveicoli, come già avviene in altri servizi di assicurazione.

(13) L'inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto l'azione dell'alcole o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente. L'obiettivo di dissuadere i conducenti dall'agire sotto l'azione di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva un'eventuale loro responsabilità secondo la pertinente normativa nazionale, nonché il livello dell'eventuale risarcimento per danni in un incidente specifico.

(14) La copertura assicurativa di pedoni e ciclisti in caso di incidenti che coinvolgono un autoveicolo presenta notevoli differenze all'interno della Comunità. In alcuni Stati membri pedoni e ciclisti non sono coperti dall'assicurazione del veicolo a meno che venga stabilita una qualche forma di responsabilità del conducente. In altri Stati membri pedoni e ciclisti sono coperti dalla suddetta assicurazione in quanto essi costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro. Allo scopo di ridurre tale disparità, occorre prevedere che pedoni e ciclisti siano coperti dall'assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, indipendentemente dall'effettiva responsabilità del conducente. Tale copertura nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria dell'autoveicolo fa salva la responsabilità civile del pedone o del ciclista o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente, secondo la pertinente legislazione nazionale.

[1] GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

[2] GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE.

(15) Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze delle clausole che prevedono l'annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto. Tale pratica è contraria al principio stabilito nella direttiva 90/232/CEE secondo il quale la assicurazione obbligatoria degli autoveicoli deve coprire, sulla base di un unico premio, l'intero territorio della Comunità. Va quindi precisato che la copertura assicurativa deve mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi di diritto nazionale sull'immatricolazione dei veicoli.

(16) Devono essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli spediti da uno Stato membro in un altro, per il periodo intercorrente fra l'accettazione della consegna all'acquirente e l'immatricolazione del veicolo nello Stato membro di destinazione. È necessario introdurre una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, deve essere considerato Stato membro dove è situato il rischio non lo Stato membro di immatricolazione, ma lo Stato membro di destinazione.

(17) La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore, deve essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Allo scadere del contratto, la compagnia di assicurazione deve fornire all'assicurato una attestazione relativa ai sinistri provocati o all'assenza di sinistri durante i cinque anni precedenti, salvo il diritto delle parti di un contratto di assicurazione di fissare il premio di assicurazione.

(18) Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non devono permettere l'opponibilità delle franchigie alla parte lesa.

(19) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e opporlo direttamente alla compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. La direttiva 2000/26/CEE prevede per le vittime degli incidenti intervenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa e causati dall'uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro, un diritto d'azione diretta contro la compagnia di assicurazione. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, tale diritto deve essere esteso a tutte le vittime d'incidenti automobilistici.

(20) Al fine di migliorare la protezione delle vittime di incidenti automobilistici, è necessario estendere la procedura «dell'offerta motivata» prevista dalla direttiva 2000/26/CEE a tutti i tipi di incidenti automobilistici. Per poter assicurare il corretto funzionamento di questo meccanismo senza dover duplicare la struttura prevista dalla medesima direttiva, il mandatario nominato dall'impresa d'assicurazione per i fini specifici di tale direttiva, può essere abilitato anche al trattamento di qualsiasi incidente automobilistico. Tale procedura è compatibile con il sistema degli uffici «Carta verde» istituito dalla direttiva 72/166/CEE per la liquidazione dei sinistri, in relazione ad incidenti provocati da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro.

(21) Allo scopo di agevolare le richieste di indennizzo delle persone lese, i centri di informazione istituiti conformemente alla direttiva 2000/26/CE non devono limitarsi a fornire le informazioni relative ai tipi di incidenti coperti da tale direttiva, ma devono fornire lo stesso tipo di informazioni per qualsiasi incidente automobilistico.

(22) Le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modificazioni della direttiva 72/166/CEE

La direttiva 72/166/CEE è così modificata:

1. All'articolo 1, il paragrafo 4, è così modificato:

   a) Il primo trattino è sostituito dal seguente:

   «— il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o temporanea; oppure»;

   b) è aggiunto il seguente trattino:

   «— qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino;».

2. All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell'assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e che avvengano nell'ambito di un controllo di polizia non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione».

3. All'articolo 4, la lettera b) è soppressa.

Articolo 2

Modificazione della direttiva 84/5/CEE

L'articolo della direttiva 84/5/CEE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente previsti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

a) nel caso di danni alle persone, 1 000 000 di EUR per vittima,

b) nel caso di danni alle cose, 500 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

3. Gli importi di cui al paragrafo 2 sono riesaminati ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IEPC), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (*). La prima revisione viene effettuata cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/. . ./CE.

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi importi vengono aumentati della variazione percentuale indicata dall'IEPC per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e vengono arrotondati ad un multiplo di 10 000 EUR.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi che sono stati adeguati alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione conformemente al paragrafo 1.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all'intervento di questo organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra questo organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non autorizzano l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

5. La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all'organismo che, in base ad informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il proprio intervento.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere dall'intervento di tale organismo le persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il sinistro, se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

6. Gli Stati membri possono limitare o escludere l'intervento dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Detta facoltà non sussiste quando la vittima ha subito gravi lesioni fisiche a causa dello stesso sinistro.

Le lesioni fisiche sono qualificate come gravi secondo criteri determinati dalla legislazione di ogni Stato membro.

7. Gli Stati membri applicano all'intervento dell'organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime.

(*) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.»

Articolo 3

Modificazione della direttiva 88/357/CEE

All'articolo 12 bis, paragrafo 4, quarto comma della direttiva 88/357/CEE, la seconda frase è soppressa.

Articolo 4

Modificazione della direttiva 90/232/CEE

La direttiva 90/232/CEE è così modificata:

1. All'articolo 1 il seguente comma è inserito fra il primo e il secondo comma:

«Un passeggero non può essere escluso dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto l'azione dell'alcole o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro.»

2. È inserito il seguente articolo 1 bis:

«*Articolo 1 bis*

L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre le lesioni subite da pedoni e ciclisti in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente».

3. All'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l'intero territorio della Comunità, incluso l'eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto e».

4. Sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a 4 septies:

«*Articolo 4 bis*

1. In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, viene considerato Stato membro nel quale si situa il rischio lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro, durante il periodo di cui al paragrafo 1, e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione è responsabile dell'indennizzo previsto in detto articolo.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri provvedono affinché, entro quindici giorni dalla scadenza di un contratto di assicurazione relativo ad un veicolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE, l'assicurato riceva un'attestazione relativa al numero di sinistri o all'assenza di sinistri concernenti il veicolo assicurato durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale.

Articolo 4 quater

Le franchigie non sono opponibili alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 4 quinquies

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

Articolo 4 sexies

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il mandatario nominato dall'impresa di assicurazione a norma dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2000/26/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (*), salvi gli obblighi di cui alla medesima, sia incaricato anche della gestione e della liquidazione dei sinistri, dovuti ad incidenti causati da veicoli coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE e sottoscritta dall'impresa di assicurazione che egli rappresenta, che si siano verificati nello Stato membro dove egli è designato.

2. Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 2000/26/CE per la definizione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salvo il sistema degli uffici previsto all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE per la liquidazione dei sinistri provocati da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dalla circostanza che tali veicoli siano assicurati o meno.

Articolo 4 septies

Gli Stati membri provvedono affinché i centri di informazione istituiti o riconosciuti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/26/CE, salvi gli obblighi di cui alla medesima, forniscano tutte le informazioni di cui al suddetto articolo a tutte le persone lese che abbiano subito danni alle cose o alle persone, a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE.

(*) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.»

Articolo 5

Modificazione della direttiva 2000/26/CEE

All'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/26/CE, la lettera a) è così modificata:

1. il punto 2, ii) è soppresso;

2. il punto 5, ii) è soppresso.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale [1]

(2002/C 227 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 304 def. — 2001/0077(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 7 giugno 2002)

[1] GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,	
vista la proposta della Commissione,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	
visto il parere del Comitato delle Regioni,	
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,	
Considerando quanto segue:	
(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [1] e la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [2] hanno contribuito in misura notevole alla realizzazione dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas.	
(2) L'esperienza dell'attuazione di tali direttive comprova i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica e del gas ha cominciato a produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti insufficienze e possibilità di migliorare il funzionamento dei mercati	(2) L'esperienza dell'attuazione di tali direttive comprova i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica e del gas ha cominciato a produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti insufficienze e possibilità di migliorare il funzionamento dei mercati, in particolare, garantendo parità di condizioni a livello di generazione e riducendo il rischio di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie, mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate.

[1] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

[2] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali comparti, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla «Liberalizzazione dei mercati dell'energia», il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi ben definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.	Invariato
	(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato CE, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni offerente la libera fornitura ai propri clienti.
	(5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti dei paesi terzi e l'integrazione dei mercati.
(4) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo sono connessi alle questioni di accesso alla rete, ai vari gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.	(6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo sono connessi alle questioni di accesso alla rete, alla tariffazione della rete, ai vari gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri e alla varietà degli approcci nazionali nei confronti dell'internalizzazione dei costi esterni.
	(7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli. Devono sussistere condizioni di investimento favorevoli.
(5) Per realizzare un accesso non discriminatorio alla rete, è di fondamentale importanza l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione. A questo fine vanno rafforzate le disposizioni in materia di separazione. Per garantire un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione, devono essere introdotti obblighi di separazione per i gestori della rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.	(8) Per realizzare un accesso non discriminatorio alla rete, è di fondamentale importanza l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione. A questo fine vanno rafforzate le disposizioni in materia di separazione. Per garantire un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione, devono essere introdotti obblighi di separazione per i gestori della rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.
(6) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentarle da tali obblighi di separazione.	(9) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentarle da tali obblighi di separazione.

PROPOSTA INIZIALE

(7) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti, prevedibili e non discriminatorie per l'accesso all'infrastruttura essenziale di trasporto e all'infrastruttura connessa, compreso lo stoccaggio e altre strutture ausiliarie. Tali tariffe devono essere applicate a tutti gli utenti della rete in modo non discriminatorio.

(8) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti [1] e della direttiva 91/296/CEE del Consiglio del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti [2] è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione, compresi i tra Stati membri.

(9) L' autorità nazionali di costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Tali autorità devono avere quantomeno la competenza di stabilire o approvare le tariffe tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). prima della loro entrata in vigore.

(10) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter approvare le tariffe, sulla base di una proposta del gestore della rete di trasmissione, del gestore della rete di distribuzione o del gestore della rete GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete.

[1] GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

[2] GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE della Commissione (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

PROPOSTA MODIFICATA

(10) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti, prevedibili e non discriminatorie per l'accesso all'infrastruttura essenziale di trasporto e all'infrastruttura connessa, compreso lo stoccaggio e altre strutture ausiliarie. Tali tariffe devono essere applicate a tutti gli utenti della rete in modo non discriminatorio.

(11) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti [1] e della direttiva 91/296/CEE del Consiglio del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti [2] è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione, compresi i flussi di gas e di elettricità tra Stati membri.

(12) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata dalle autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Tali autorità devono avere quantomeno la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Tali tariffe devono essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(13) Per garantire ai nuovi entranti un accesso efficace al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena i mercati dell'elettricità e del gas raggiungono un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di mercati liquidi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi.

(14) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore della rete di trasmissione, del gestore della rete di distribuzione o del gestore della rete GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi marginali risparmiati nel lungo periodo grazie alla produzione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

[1] GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

[2] GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE della Commissione (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(11) I vantaggi derivanti dal mercato interno devono essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili per ragioni di competitività e di posti di lavoro.	(15) I vantaggi derivanti dal mercato interno devono essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficeranno le imprese.
(12) I clienti del gas e dell'energia elettrica devono essere in grado di scegliere liberamente il fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, per completare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas al fine di consentire alle imprese di adattarsi e garantire che siano posti in essere adeguate misure e sistemi atti a proteggere gli interessi dell'utenza e far sì che quest'ultima disponga di un diritto reale ed effettivo di scegliere il fornitore.	(16) I clienti del gas e dell'energia elettrica devono essere in grado di scegliere liberamente il fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas al fine di consentire alle imprese di adattarsi e garantire che siano posti in essere adeguate misure e sistemi atti a proteggere gli interessi dell'utenza e far sì che quest'ultima disponga di un diritto reale ed effettivo di scegliere il fornitore.
(13) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare gradualmente le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.	(17) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare gradualmente le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.
(14) La direttiva 98/30/CE stabilisce l'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte della rete del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ad altri servizi ausiliari e per rafforzare la separazione della gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e degli impianti di stoccaggio del gas e del GNL.	(18) La direttiva 98/30/CE stabilisce l'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte della rete del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ad altri servizi ausiliari e per rafforzare la separazione della gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e degli impianti di stoccaggio del gas e del GNL.
(15) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero conservare le possibilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.	(19) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero conservare le possibilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.
(16) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento.	(20) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di elettricità e di gas.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	(21) Gli Stati membri si adoperano per garantire un accesso non discriminatorio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa alla rete del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.
	(22) I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme di concorrenza previste dal trattato.
(17) Gli Stati membri devono garantire alla totalità dei clienti il diritto di essere riforniti in elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di pubblico servizio più elevati possibile, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi devono essere regolarmente comunicate alla Commissione. Periodicamente la Commissione pubblica una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico.	(23) Gli Stati membri devono garantire alla totalità dei clienti il diritto di essere riforniti in elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Gli Stati membri devono garantire inoltre che tutti i clienti finali collegati alla rete del gas siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di pubblico servizio più elevati possibile, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi devono essere regolarmente comunicate alla Commissione. Periodicamente la Commissione pubblica una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico.
(18) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e deve quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.	(24) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e deve quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.
(19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di mercati interni dell'energia elettrica e del gas pienamente operativi, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va oltre a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.	(25) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di mercati interni dell'energia elettrica e del gas pienamente operativi, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va oltre a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(20) Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità e del gas anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE.	(26) Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità e del gas anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE.
(21) Le direttive 96/92/CEE e 98/30/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.	(27) Le direttive 96/92/CEE e 98/30/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.
	(28) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	Invariato
Articolo 1	
Modifiche della direttiva 96/92/CE	
La direttiva 96/92/CE è modificata come segue:	
1) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:	
«*Articolo 1*	
La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di elettricità. Essa definisce le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del settore dell'elettricità, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di bandi di gara, il rilascio delle autorizzazioni e la gestione delle reti.	
Articolo 2	
Ai fini della presente direttiva s'intende per:	
1) "generazione": la produzione di energia elettrica;	
2) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;	
3) "autoproduttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio;	
4) "produttore indipendente":	
a) un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;	
b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è produttore indipendente, secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della rete interconnessa;	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione finalizzato alla consegna ai clienti finali o ai distributori,	5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione finalizzato alla consegna ai clienti finali o ai distributori, ad esclusione della fornitura;
	6) "gestore della rete di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
6) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica attraverso reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti,	7) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica attraverso reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
	8) "gestore della rete di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
7) "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica;	9) "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
8) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica	10) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;
9) "cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;	11) "cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;
	12) "cliente domestico": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;
10) "cliente non":	13) "cliente non domestico": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;
	14) "clienti idonei": i clienti che hanno accesso a fornitori concorrenti dell'elettricità in conformità della presente direttiva;
11) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;	15) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
12) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;	16) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;
13) "linea diretta":	17) "linea diretta": una linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che collega il produttore di energia elettrica e l'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
14) "priorità economica": la classificazione delle fonti di energia elettrica secondo criteri economici;	18) "priorità economica": la classificazione delle fonti di energia elettrica secondo criteri economici;
15) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;	19) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;
16) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;	20) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;
17) "fornitura": la vendita ai clienti di energia elettrica;	21) "fornitura": la vendita ai clienti di energia elettrica;
18) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;	22) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
19) "impresa verticalmente integrata": un'impresa	23) "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*) e, in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione e fornitura di energia elettrica;
20) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita, trasmissione, distribuzione o fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'elettricità;	24) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita, trasmissione, distribuzione o fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'elettricità;
21) "procedura di bando di gara": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;	25) "procedura di bando di gara": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
22) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, trasmissione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete e garantire l'approvvigionamento dei clienti;	26) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, trasmissione e distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete e garantire l'approvvigionamento dei clienti;
23) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2 500 GWh nel 1996, in cui meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti;	27) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2 500 GWh nel 1996, in cui meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti;
	28) "eccedenza di energia": la differenza tra il quantitativo di energia elettrica notificato al gestore della rete di trasmissione o distribuzione, da erogare o ritirare in uno o più luoghi determinati e per un determinato periodo di tempo e il quantitativo misurato di energia elettrica ritirata o erogata in uno o più luoghi determinati e nello stesso periodo di tempo;
	29) "sicurezza": sia la sicurezza dell'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica che la sicurezza tecnica;
	30) "efficienza energetica/gestione della domanda": un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;
	31) "fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
	32) "generazione distribuita": impianti di generazione connessi alla rete di distribuzione a bassa tensione;
	33) "divulgazione": la pubblicazione in forma aggregata di informazioni commerciali relative alla produzione dell'elettricità e alle fonti energetiche impiegate per produrre l'energia elettrica, l'ubicazione, e l'impatto ambientale delle stesse.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 3	Invariato
1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.	1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.	2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.
3. Gli Stati membri provvedono affinché nel rispettivo territorio tutti i clienti usufruiscano del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli.	3. Gli Stati membri provvedono affinché nel rispettivo territorio tutti i clienti finali usufruiscano del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali, ed assicurano. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.	4. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione contro l'interruzione delle forniture di energia. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare apposite misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	5. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture ed in tutto il materiale pubblicitario e promozionale inviato ai clienti finali:
	a) la quota percentuale di ciascuna fonte energetica nel mix di combustibili utilizzato per produrre l'elettricità fornita;
	b) il mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;
	c) l'importanza relativa di ciascuna fonte energetica rispetto alla produzione di gas ad effetto serra.
	Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa nell'anno precedente.
5. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, e della sicurezza dell'approvvigionamento. per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.	6. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 16 e 21 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.»	7. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 16 e 21 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.
	8. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva.

(*) GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.»

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) L'articolo 4 è soppresso.	Invariato
3) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:	
«*Articolo 5*	
1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.	
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:	
a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;	
b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;	
c) la protezione dell'ambiente;	
d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;	
e) l'uso del suolo pubblico;	
f) l'efficienza energetica;	
g) la natura delle fonti primarie;	
h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;	
i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.	
	3. Gli Stati membri adottano misure atte a semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita. Queste misure si applicano a tutti gli impianti di potenza inferiore a 15 MW e all'insieme della generazione distribuita.
3. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente deve disporre di procedure di ricorso.	4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente deve disporre di procedure di ricorso.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 6	Invariato
1. Gli Stati membri provvedono, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento a che sia possibile bandire gare per nuove sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e.	1. Gli Stati membri provvedono, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della tutela dell'ambiente, a che sia possibile bandire gare per nuove capacità o per misure di efficienza energetica/gestione della domanda sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e a conseguire gli obiettivi ambientali.
	2. Gli Stati membri possono prevedere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.
2. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.	3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.
Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.	Invariato
Il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, previsti dalla gara. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 5, paragrafo 2.	Il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.	4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
4. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.»	5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore della rete di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.»
4) È inserito il seguente articolo 6 bis:	Invariato
«*Articolo 6 bis*	
garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione. Entro il 31 luglio di ogni anno essi pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»	Gli Stati membri o le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti. Entro il 31 luglio di ogni anno essi pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»
5) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:	Invariato
«*Articolo 7*	
1. Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, gestori della rete di trasmissione.	1. Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori della rete di trasmissione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate e pubblicate norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE (*).	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	3. Ai fini della presente direttiva, il gestore della rete di trasmissione è tenuto a:
	a) garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
	b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità della rete;
	c) gestire i flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse. A tal fine il gestore della rete di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari;
	d) fornire, al gestore di ogni altra rete interconnessa con la propria, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa;
	e) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
il gestore della rete che non sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.	4. Nell'ambito dell'impresa elettrica integrata il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.
Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione si applicano i seguenti criteri minimi:	Invariato
a) le persone responsabili della gestione della rete di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;	
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi delle persone responsabili della della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;	b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
	c) il gestore della rete di trasmissione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione o allo sviluppo della rete;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	d) il gestore della rete di trasmissione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.
(*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»	Invariato
6) È inserito il seguente articolo 7 bis:	
«*Articolo 7 bis*	
I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.»	
7) All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:	
«5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.	«5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.
6. Le regole di bilanciamento adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione,»	6. Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.»
8) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:	Invariato
«*Articolo 9*	
il gestore della rete di trasmissione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività	Fatto salvo l'articolo 13 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di trasmissione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 10	Invariato
1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare uno o più gestori della rete di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori della rete di distribuzione agiscano a norma degli articoli 10, paragrafo 2, 11 e 12.	
2. il gestore della rete di che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.	2. Nell'ambito dell'impresa elettrica integrata, il gestore della rete di distribuzione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.
Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione, si applicano i seguenti criteri:	Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di energia elettrica;	Invariato
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;	
	c) il gestore della rete di distribuzione deve avere sufficienti poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;
	d) il gestore della rete di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.
si applica a partire dal. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti.»	Il presente paragrafo si applica a partire dal 1º gennaio 2004. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti.»

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
9) È aggiunto il seguente articolo 10 bis:	Invariato
«*Articolo 10 bis* I gestori della rete di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva della loro rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.»	
10) All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:	
	«4. Nel caso in cui i gestori della rete di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultima, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono oggetto di pubblicazione. 5. In fase di pianificazione dello sviluppo della rete di distribuzione, il gestore della rete prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.»
11) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:	Invariato
«*Articolo 12* il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività,»	Fatto salvo l'articolo 13 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.»
12) È inserito il seguente articolo 12 bis:	Invariato
«*Articolo 12 bis* Le disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 4 e 10, paragrafo 4 non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di una rete di trasmissione o di distribuzione e che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4.»	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
13) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:	
«*Articolo 13*	
Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all' hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione, distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.»	Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.»
14) All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal paragrafo seguente:	Invariato
«3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, generazione e, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»	«3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, generazione e fornitura, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Esse devono tenere conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.
	3bis. Gli Stati membri possono decidere che le imprese la cui produzione annua non superi 1 TWh non siano tenute a pubblicare conti separati per la generazione e la fornitura. Tuttavia, su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, le imprese di cui sopra sono tenute a trasmettere alla suddetta autorità conti separati.»
15) L'articolo 15 è soppresso.	Invariato
16) L'articolo 16 è sostituito dall'articolo seguente:	
«*Articolo 16*	
1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. siano approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e	1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3.»	2. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione fornisca informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.»
17) Gli articoli 17 e 18 sono soppressi.	Invariato
18) L'articolo 19 è sostituito dall'articolo seguente:	
«*Articolo 19*	
	1. I clienti idonei sono i clienti liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta all'interno della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché tali clienti idonei siano:
	a) fino al 1º gennaio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
	b) a partire dal 1º gennaio 2004 al più tardi, tutti i clienti non domestici;
	c) dal 1º gennaio 2005 al più tardi, tutti i clienti.
2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:	Invariato
a) i contratti di fornitura di elettricità conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambe le reti interessate;	
b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire le fornitura di energia elettrica, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.»	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
19) L'articolo 20 è soppresso.	
20) Gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dal seguente testo:	
«*Articolo 21*	
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a che:	1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:
a) tutti i produttori e le fornitrici di energia elettrica nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;	a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da.	b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.	Invariato
3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica di cui a norma dell'	3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica di cui a norma dell'articolo 16.
4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell' o, a seconda dei casi,all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'.	4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 16 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 22.
5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.	Invariato
Articolo 22	
	1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti in qualità di autorità nazionali di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse sono responsabili almeno del controllo costante del mercato al fine di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento di quest'ultimo, soprattutto per quanto riguarda:
	a) il livello di concorrenza;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	b) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;
	c) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;
	d) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;
	e) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;
	f) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 14, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura. A tal fine le autorità hanno accesso alla contabilità delle imprese;
	g) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, tenendo pienamente conto dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità.
	2. Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare, approvare o proporre, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue:
	a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione;
	b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.
	3. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori della rete di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui al paragrafo 2, per garantire che siano ragionevoli e vengano applicati in modo non discriminatorio.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	4. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di una rete di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 3, può adire l'autorità nazionale di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione chieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del ricorrente. L'eventuale ricorsi contro la decisione non ha effetto sospensivo. Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità nazionale di regolamentazione.
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.	5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.
2. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.	6. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.»	7. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.
	8. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso alla rete.
	9. Il ricorso all'autorità nazionale di regolamentazione lascia impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.»
21) È inserito il seguente articolo 23 bis:	Invariato
«*Articolo 23 bis*	
gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, da paesi terzi durante il precedente anno solare.»	Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante il precedente anno solare.»

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
22) L'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:	Invariato
«*Articolo 24*	
Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione delle loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il presente si applica anche al Lussemburgo.»	Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione delle loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.»
23) L'articolo 25 è soppresso.	Invariato
24) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:	
«*Articolo 26*	
1. la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti:	1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti: a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali; b) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle rete comunitaria dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'elettricità per i consumatori; c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone; d) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano elettricità, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	e) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva. Ove opportuno il rapporto può contenere raccomandazioni.
2. Ogni due anni, il rapporto di cui al paragrafo 1, contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente il rapporto può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.»	Invariato
25) È aggiunto l'allegato riportato all'allegato I della presente direttiva.	
Articolo 2 **Modifiche della direttiva 98/30/CE**	
La direttiva 98/30/CE è modificata come segue:	
1) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:	
«*Articolo 1*	
La presente direttiva stabilisce norme comuni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale.	La presente direttiva stabilisce norme comuni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale si applicano anche al biogas e al gas derivanti dalla biomassa, nella misura in cui suddetti gas possano essere iniettati nella rete di gas naturale, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
Articolo 2	Invariato
Ai fini della presente direttiva si intende per:	
1) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasmissione, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2) "rete di gasdotti upstream": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un progetto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali progetti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;	
3) "trasmissione": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta tensione diversa da una rete di gasdotti "upstream";	3) "trasmissione": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta tensione diversa da una rete di gasdotti "upstream", ad esclusione della fornitura;
	4) "gestore della rete di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasmissione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
4) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti;	5) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
	6) "gestore della rete di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
5) "fornitura": la vendita ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;	7) "fornitura": la vendita ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;
6) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;	8) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
7) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti del GNL, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione;	9) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti del GNL, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione;
8) "di stoccaggio": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è;	10) "gestore dell'impianto di stoccaggio": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
9) "impianto GNL": un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l', lo scarico e la rigassificazione di GNL,	11) "impianto GNL": un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;
10) "gestore della rete GNL": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale, dello scarico, dello stoccaggio e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL.	12) "gestore della rete GNL": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale, dello scarico, dello stoccaggio e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL.
11) "rete": reti di trasporto e/o reti di distribuzione e/o impianti di GNL di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;	13) "rete": reti di trasporto e/o reti di distribuzione e/o impianti di GNL di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;
12) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione delle reti di trasmissione o distribuzione e/o degli impianti di GNL, ivi compresi gli impianti di stoccaggio e strumenti analoghi di flessibilità, bilanciamento del carico e miscelazione;	14) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione delle reti di trasmissione o distribuzione e/o degli impianti di GNL, ivi compresi gli impianti di stoccaggio e strumenti analoghi di flessibilità, bilanciamento del carico e miscelazione;
	15) "strumento di flessibilità": qualsiasi strumento che possa contribuire a garantire l'equilibrio tra la domanda di gas dei clienti e l'offerta di gas, in particolare gli impianti di stoccaggio, la flessibilità nella catena del GNL e le riserve di rete (linepack);
13) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione tra loro collegate;	16) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione tra loro collegate;
14) "linea diretta": un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;	17) "linea diretta": un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
15) "impresa di gas naturale integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;	18) "impresa di gas naturale integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
16) "impresa verticalmente integrata": un'impresa svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;	19) "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
17) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione, trasmissione, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;	20) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione, trasmissione, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;
18) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;	21) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
19) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dalla rete;	22) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dalla rete;
20) "clienti": clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;	23) "clienti": clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
	24) "cliente domestico": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico;
	25) "cliente non domestico": il cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
21) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale per uso proprio;	26) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale per uso proprio;
	27) "cliente idoneo": il cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di sua scelta, ai sensi dell'articolo 18;
22) "clienti grossisti": all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;	28) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori della rete di trasmissione e distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;
23) "programmazione a lungo termine": la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della fornitura e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale della rete, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;	29) "programmazione a lungo termine": la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della fornitura e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale della rete, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
24) "mercato emergente": uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;	30) "mercato emergente": uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
25) "sicurezza"	31) "sicurezza dell'approvvigionamento": sia la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale che la sicurezza tecnica;
	32) "eccedenza di energia": la differenza tra il quantitativo di gas notificato al gestore della rete di trasmissione o distribuzione, da erogare o ritirare in uno o più luoghi determinati e per un determinato periodo di tempo e il quantitativo misurato di gas ritirato o erogato in uno o più luoghi determinati e nello stesso periodo di tempo.
Articolo 3	Invariato
1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.	1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale e sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.	2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento e per il conseguimento degli obiettivi ambientali, ivi compresa l'efficienza energetica, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.
3. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali e garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, ed Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.	3. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali e garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione contro l'interruzione delle forniture di energia. In questo contesto possono adottare apposite misure di tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati alla rete del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, e della sicurezza dell'approvvigionamento., per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.	4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 5 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.»	Invariato
	6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva.»
2) Viene aggiunto il seguente articolo 4 bis:	Invariato
«*Articolo 4 bis*	
garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»	Gli Stati membri o le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3) Gli articoli 5, 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:	Invariato
«*Articolo 5*	
Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate e pubblicate norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altre reti di trasmissione e distribuzione e alle linee dirette.	
Tali norme garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio, del (*).	Tali norme garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998 (*).
Articolo 6	Invariato
Gli Stati membri provvedono affinché i di trasmissione, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli 7 e 8.	Gli Stati membri provvedono affinché i gestori della rete di trasmissione, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli 7 e 8.
Articolo 7	Invariato
1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasmissione, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete.	1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasmissione, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete [. . .].
2. Il gestore delle rete di trasmissione, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:	Invariato
	a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasmissione, stoccaggio e GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente;
	b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate;
	c) fornire al gestore di ogni altra rete di trasmissione, stoccaggio o GNL e/o di ogni altra rete di distribuzione, informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Le regole di bilanciamento della rete di gas naturale, trasparenti e non discriminatorie. di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione sono stabilite	Le regole di bilanciamento della rete di gas naturale, adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.
_____ (*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»	_____ (*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»
4) Sono aggiunti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:	Invariato
«*Articolo 7 bis*	
1. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.	1. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.
2. il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di trasmissione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.	2. Nell'ambito dell'impresa di gas naturale integrata il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di trasmissione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.
Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione, si applicano i seguenti criteri:	Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della di trasmissione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione o fornitura di gas naturale;	a) i responsabili della gestione della rete di trasmissione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione o fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;	Invariato
	c) il gestore della rete di trasmissione deve avere sufficienti poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	d) il gestore della rete di trasmissione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.
Articolo 7 ter I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.»	Invariato
5) Gli articoli da 8 a 11 sono sostituiti dal testo seguente:	
«*Articolo 8*	
1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il di trasmissione, stoccaggio e/o GNL deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività.	1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di trasmissione, stoccaggio e/o GNL deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.
2. I di trasmissione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.	2. I gestori delle reti di trasmissione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.
	Articolo 9 Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete di distribuzione e provvedono affinché i gestori della rete di distribuzione agiscano a norma degli articoli 10 e 11.
	Invariato
Articolo 10	
1. Il di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, una rete sicura, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.	1. Il gestore della rete di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, una rete sicura, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. In ogni caso, il di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate.	2. In ogni caso, il gestore della rete di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate.
3. Il di distribuzione è tenuto a fornire al di distribuzione, e/o di ogni altra rete di trasmissione e/o di GNL e/o di altra rete di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa.	3. Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altra rete di distribuzione, e/o di ogni altra rete di trasmissione e/o di GNL e/o di altra rete di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa. Queste norme si applicano anche al biogas e al gas derivanti dalla biomassa, nella misura in cui suddetti gas possano essere iniettati nella rete di gas naturale, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
4. il gestore della rete di che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.	4. Nell'ambito dell'impresa di gas naturale integrata il gestore della rete di distribuzione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.
Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione si applicano i seguenti criteri minimi:	Invariato
a) le persone responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di gas naturale;	
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;	
	c) il gestore della rete di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa integrata di gas naturale, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione o allo sviluppo della rete;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	d) il gestore della rete di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.
Il presente paragrafo si applica a partire dal 1º gennaio 2004. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese di gas naturale integrate che, in quel momento, riforniscono meno di 100 000 clienti.	Invariato
	5. Nel caso in cui i gestori della rete di distribuzione siano responsabili del bilanciamento della rete di gas naturale, le norme da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori della rete, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.
Articolo 11	Invariato
1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività,	1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.
2. I di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.»	2. I gestori delle reti di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.»
6) È aggiunto il seguente articolo 11 bis:	Invariato
«*Articolo 11 bis*	
Le disposizioni di cui agli articoli 7 bis, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 4, non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione, e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla di trasmissione, distribuzione.»	Le disposizioni di cui agli articoli 7 bis, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 4, non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di una rete di trasmissione, GNL, stoccaggio e distribuzione.»

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
7) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:	Invariato
«*Articolo 12*	
Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23, paragrafo 3, hanno, conformemente all'articolo 13, il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, devono mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio della riservatezza qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.»	Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23, paragrafo 3, hanno, conformemente all'articolo 13, il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, devono mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio della riservatezza qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.»
8) L'articolo 13 è modificato come segue:	Invariato
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:	
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»	«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3 della presente direttiva, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente alle disposizioni del presente articolo.»
b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:	Invariato
«3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»	«3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Esse devono tenere conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
9) Gli articolo 14 e 15 sono sostituiti dal testo seguente:	Invariato
«*Articolo 14*	
1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione e agli impianti di GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1	1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione e agli impianti di GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. I gestori del sistema di trasmissione, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione alla trasmissione transfrontaliera, hanno accesso alla rete di altri gestori della rete di trasmissione.	Invariato
Articolo 15	
1. Per l'organizzazione dell'accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza, nonché organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.	
2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso	2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità ove tecnicamente o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente alla rete. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio e agli strumenti equivalenti di flessibilità.
I contratti di accesso sono negoziati con il gestore del sistema o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali.	I contratti di accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore della rete di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio e degli strumenti equivalenti di flessibilità, entro il primo anno dall'attuazione delle presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3. Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolamentato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore della rete o da un'impresa collegata.»	3. Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolamentato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio o a strumenti equivalenti di flessibilità, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio o di strumenti equivalenti di flessibilità, ove tecnicamente o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente alla rete. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore della rete o da un'impresa collegata.»
10) L'articolo 16 è soppresso.	Invariato
11) Gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dal testo seguente:	
«*Articolo 18*	
	I clienti idonei sono i clienti liberi di acquistare gas dal fornitore di loro scelta all'interno della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché tali clienti idonei siano: a) fino al 1º gennaio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei; b) a partire dal 1º gennaio 2004 al più tardi, tutti i clienti non domestici; c) dal 1º gennaio 2005, tutti i clienti.
	Invariato
Articolo 19 Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas: a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambe le reti interessate; b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire le fornitura di energia elettrica, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 20	
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:	
a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;	
b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.	
2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.	
3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo.»	3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 22.»
12) L'articolo 21 è soppresso.	Invariato
13) L'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:	
«*Articolo 22*	
	1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti in qualità di autorità nazionali di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas. Esse sono responsabili almeno del controllo costante del mercato al fine di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, soprattutto per quanto riguarda:
	a) il livello di concorrenza;
	b) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;
	c) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti del gas nazionali;
	d) il tempo impiegato dai gestori delle reti di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	e) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;
	f) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 13, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di trasmissione, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura.
	g) le condizioni di accesso allo stoccaggio e agli strumenti equivalenti di flessibilità, conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.
	2. Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue:
	a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le condizioni e le tariffe di trasmissione e distribuzione, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL;
	b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.
	3. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori della rete di trasmissione, distribuzione e GNL di modificare le condizioni, ivi comprese le tariffe e le metodologie di cui al paragrafo 2, per garantire che siano ragionevoli e vengano applicate in modo non discriminatorio.
	4. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di una rete di trasmissione, GNL o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 3 e all'articolo 15, può adire l'autorità nazionale di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del ricorrente. L'eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.	5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.	6. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.»	7. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.
	8. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso alla rete.
	9. Il ricorso all'autorità nazionale di regolamentazione lascia impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.»
14) All'articolo 23, il paragrafo 1 è modificato come segue:	Invariato
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, a norma del presente articolo, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29.»	«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, a norma del presente articolo, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29.»
15) All'articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono modificati come segue:	Invariato
«1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, tale impresa può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 15. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate individualmente prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì autorizzare l'impresa di gas naturale a presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale abbia rifiutato l'accesso, è necessario presentare la richiesta tempestivamente. Le richieste devono essere corredate di tutte le informazioni necessarie in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa di gas naturale al fine di risolvere tale problema.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.	
2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.	
Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata rapidamente secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione (*) del Consiglio.	Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata rapidamente secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE (*) del Consiglio.
La Commissione garantisce la segretezza delle informazioni commerciali riservate.	Invariato
(*) L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»	(*) L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
16) All'articolo 26, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:	
«1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, della presente direttiva. È considerato fornitore principale una che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ogni deroga è notificata alla Commissione.	«1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, all'articolo 18 e/o all'articolo 20 della presente direttiva. È considerato fornitore principale una impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ogni deroga è notificata alla Commissione.
2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ogni deroga è notificata alla Commissione.	2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, all'articolo 18 e/o all'articolo 20 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ogni deroga è notificata alla Commissione.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.»	3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 18 e/o all'articolo 20, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.»
17) L'articolo 27 è soppresso.	Invariato
18) L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:	
	«*Articolo 28* 1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti: a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali; b) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle rete comunitaria dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'elettricità per i consumatori; c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone; d) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano elettricità, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	e) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva. Ove opportuno il rapporto può contenere raccomandazioni. 2. Ogni due anni, il rapporto di cui al paragrafo 1, contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente il rapporto può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.»
19) È aggiunto l'allegato riportato all'allegato II della presente direttiva.	Invariato
Articolo 3 Le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE sono abrogate a decorrere dal 1º gennaio 2003.	
Articolo 4 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [. . .]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.	
Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.	
Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
ALLEGATO I	
«*ALLEGATO*	
(Articolo 3)	Invariato
Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio ([1]) e 93/13/CE del Consiglio ([2]), le misure di cui all'articolo 3 sono:	
Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:	
a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di elettricità che specifichi:	
— l'identità e l'indirizzo del fornitore,	
— i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,	
— i tipi di servizio di manutenzione offerti,	
— i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;	
— la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso;	
— l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e	
— le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera e).	
	Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Devono comunque essere trasmesse prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.
b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I clienti saranno informati del loro diritto di recesso al momento della trasmissione della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi dell'elettricità e all'uso dei medesimi;	
	d) dispongano a titolo gratuito di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
d) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dalla introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione ([3]);	e) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dalla introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione ([3]);
	f) siano informati sui loro diritti in materia di servizi universali.
([1]) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. ([2]) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29. ([3]) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»	([3]) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio ([1]) e 93/13/CE del Consiglio ([2]), le misure di cui all'articolo 3 sono:	Invariato
Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:	
a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:	
— l'identità e l'indirizzo del fornitore,	
— i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,	
— i tipi di servizio di manutenzione offerti,	
— i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
— la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali di diritti di recesso;	
— l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e	
— le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera e).	
	Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Devono comunque essere trasmesse prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.
b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;	b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I clienti saranno informati del loro diritto di recesso al momento della trasmissione della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;
c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;	Invariato
	d) dispongano a titolo gratuito di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
d) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione [3];	e) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione [3];
	f) allacciati alla rete del gas siano informati circa i loro diritti di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli.

[1] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
[2] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
[3] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

[3] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [1]

(2002/C 227 E/20)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 304 def. — 2001/0078(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 7 giugno 2002)

[1] GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 72.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,	
vista la proposta della Commissione,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	
visto il parere del Comitato delle regioni,	
deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato,	
considerando quanto segue:	
(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [1], ha rappresentato una tappa importante nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica.	
(2) Nella riunione di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato ad intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nei settori dell'energia elettrica e del gas e ad accelerarne la liberalizzazione al fine di realizzare un mercato interno pienamente operativo nei comparti in questione.	
(3) È necessario promuovere la realizzazione di un reale mercato interno dell'energia elettrica grazie all'intensificazione degli scambi di elettricità che sono attualmente poco sviluppati rispetto ad altri settori dell'economia.	
(4) Per quanto riguarda le tariffe a livello transfrontaliero e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione, devono essere emanate norme direttamente applicabili, informate ai principi di equità, aderenza ai costi e trasparenza, ad integrazione della direttiva 96/92/CE, al fine di garantire un accesso efficiente ai sistemi di trasmissione per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere.	(4) Per quanto riguarda le tariffe a livello transfrontaliero e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione, devono essere emanate norme direttamente applicabili, informate ai principi di equità, aderenza ai costi e trasparenza e che tengano conto del raffronto tra gestori di rete efficienti di regioni comparabili dal punto di vista strutturale, ad integrazione della direttiva 96/92/CE, al fine di garantire un accesso efficiente ai sistemi di trasmissione per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere.

[1] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva ...

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(5) Il Consiglio «Energia» del 30 maggio 2000 nelle sue conclusioni ha invitato la Commissione, gli Stati membri e le autorità o amministrazioni nazionali di regolazione a garantire la rapida introduzione di un saldo sistema di tariffe e della metodologia per assegnare la capacità disponibile di interconnessione nel lungo termine.	Invariato
(6) Il Parlamento europeo nella risoluzione del 6 luglio 2000 sulla seconda relazione della Commissione sui progressi realizzati verso la liberalizzazione dei mercati dell'energia ha sollecitato la predisposizione di condizioni per l'uso delle reti negli Stati membri tali da non ostacolare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e ha invitato la Commissione a presentare proposte specifiche volte a superare le barriere esistenti agli scambi intracomunitari.	
(7) Il presente regolamento deve stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.	
(8) In un mercato aperto e in concorrenza i gestori delle reti di trasmissione debbono essere compensati per i costi sostenuti per i flussi in transito di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quelle reti di trasmissione dalle quali originano i flussi in transito o ai quali detti flussi sono destinati.	(8) In un mercato aperto e in concorrenza i gestori delle reti di trasmissione debbono essere compensati per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quelle reti di trasmissione dalle quali originano i flussi transfrontalieri e delle reti dove terminano tali flussi.
(9) Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di trasmissione debbono essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.	Invariato
(10) La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero alla rete può variare considerevolmente secondo i gestori della rete di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Dette differenze devono essere eliminate per evitare distorsioni degli scambi.	
(11) Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori.	(11) Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre alla tariffa generale per l'accesso alla rete nazionale.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(12) La concorrenza sul mercato interno può svilupparsi soltanto se è garantito un accesso non discriminatorio e trasparente alle linee che interconnettono i vari sistemi nazionali. Le capacità disponibili di queste linee debbono essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza di funzionamento della rete. Si deve provare che eventuali discriminazioni nell'assegnazione delle capacità disponibili non provocano irragionevoli distorsioni o ostacoli allo sviluppo degli scambi.	(12) Presupposto per una concorrenza efficace del mercato interno è un uso trasparente e non discriminatorio della rete, incluse le interconnessioni nelle reti di trasmissione. Le capacità disponibili di queste linee debbono essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza di funzionamento della rete. Si deve provare che eventuali discriminazioni nell'assegnazione delle capacità disponibili non provocano irragionevoli distorsioni o ostacoli allo sviluppo degli scambi.
(13) Per i soggetti operanti sul mercato deve esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di dispacciamento e le norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di dispacciamento.	Invariato
(14) Delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, non debbono costituire una fonte di profitti supplementare per i gestori della rete di trasmissione.	(14) Occorre stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnettore interessato non giustifichi una deroga temporanea da dette norme.
(15) I problemi di congestione devono poter essere affrontati in vario modo sempreché i metodi utilizzati forniscano corretti segnali economici ai gestori della rete di trasmissione e ai soggetti operanti sul mercato e siano basati su meccanismi di mercato.	Invariato
(16) Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno è necessario prevedere procedure che consentano l'adozione da parte della Commissione di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolazione degli Stati membri.	
(17) Le autorità nazionali debbono essere tenute a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti e la Commissione vi darà la debita riservatezza. Se necessario la Commissione deve poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle imprese interessate.	(17) Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti debbono essere tenute a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti e la Commissione vi darà la debita riservatezza. Se necessario la Commissione deve poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle imprese interessate.
(18) Le autorità nazionali di regolazione devono garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli indirizzi adottati sulla base del presente regolamento.	Invariato
(19) Gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottare ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(20) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato, e cioè la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di elettricità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.	
(21) A norma dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento debbono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE o secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della medesima,	
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:	
Articolo 1 **Oggetto e campo di applicazione**	
Il presente regolamento mira a promuovere gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e quindi la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica mediante un meccanismo di compensazione per i flussi in transito di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra reti nazionali di trasmissione.	Il presente regolamento mira a promuovere gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e quindi la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica mediante un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra reti nazionali di trasmissione.
Articolo 2 **Definizioni**	Invariato
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/92/CE.	
2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:	
a) un flusso fisico di energia elettrica vettoriato sul sistema di trasmissione di uno Stato membro e che non è stato prodotto né è destinato al consumo in detto Stato membro, compresi i flussi in transito comunemente denominati «flussi di ricircolo» o «flussi paralleli»;	a) «flussi transfrontalieri», un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'attività di generatori o consumatori svolta fuori di tale Stato membro;

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) «congestione», una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti gli atti di scambio derivanti dal commercio internazionale di soggetti operanti sul mercato, per insufficienza di capacità	b) «congestione», una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti gli atti di scambio derivanti dal commercio internazionale di soggetti operanti sul mercato, per insufficienza di capacità dei dispositivi di interconnessione e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;
	c) «esportazione», l'energia elettrica immessa nella rete nel territorio di uno Stato membro destinata ad essere contestualmente prelevata dalla rete («importazione») nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo.
Articolo 3	Invariato
Meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione	
1. I gestori della rete di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulla loro rete di flussi in transito di energia elettrica.	1. I gestori della rete di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulla loro rete di flussi transfrontalieri di energia elettrica.
2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori di reti nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi in transito e delle reti nelle quali questi flussi terminano.	2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori di reti nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e delle reti nelle quali questi flussi terminano.
3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivi sostenuti, sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.	3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivi sostenuti e riconosciuti, sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.
Il primo periodo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 7.	Invariato
4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo, paragrafo.	4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 4.
5. Il volume dei flussi in transito vettoriati e il volume dei flussi in transito che originano o terminano nelle reti di trasmissione nazionali è determinato sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.	5. Il volume dei flussi transfrontalieri vettoriati e il volume dei flussi transfrontalieri designati come flussi che originano o terminano nelle reti di trasmissione nazionali è determinato sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.
6. I costi sostenuti per vettoriare flussi in transito sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo (che corrispondono ai costi e proventi di una rete derivanti dal fatto di ospitare flussi in transito, rispetto ai costi che avrebbe sostenuto in assenza di tali flussi),	6. I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture esistenti siano state costruite per vettoriare flussi transfrontalieri. Nel determinare i costi sostenuti si ricorrerà a metodologie di valutazione standard. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 4 **Corrispettivi di accesso alle reti**	Invariato
1. I corrispettivi applicati dai gestori nazionali della rete per l'accesso alla rete nazionale devono dare riscontro ai costi effettivi sostenuti, essere trasparenti, vicini a quelli di un gestore di rete efficiente e applicati in modo non discriminatorio. Essi non devono essere calcolati in funzione della distanza.	1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete nazionale devono essere trasparenti e dare riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale ed essere applicati in modo non discriminatorio. Essi non devono essere calcolati in funzione della distanza.
2. Ai produttori e ai consumatori (carico) può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti nazionali. La percentuale sull'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori deve essere inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se del caso, il livello delle tariffe applicate ai produttori o ai consumatori fornisce segnali differenziati per località e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate.	Invariato
3. I versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione di cui all'articolo 3 sono computati nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete. Si tiene conto dei versamenti effettivi fatti e percepiti nonché dei versamenti attesi per periodi di tempo futuri, stimati sulla base dei periodi passati.	
4. Nel rispetto dell'articolo 2 i corrispettivi di accesso alle reti nazionali a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dal paese di destinazione o rispettivamente di origine dell'elettricità, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Agli esportatori ed importatori non sono addebitati oneri specifici in aggiunta ai corrispettivi generali di accesso alle reti nazionali.	4. A condizione che siano forniti segnali differenziati per località, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti nazionali a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dal paese di destinazione o rispettivamente di origine dell'elettricità, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 6.
5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito di energia elettrica cui si applica il meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione di cui all'articolo 3.	5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito di energia elettrica.
Articolo 5 **Comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione**	Invariato
1. I gestori della rete di trasmissione provvedono al coordinamento e all'introduzione di dispositivi di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.	
2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori della rete di trasmissione sono rese pubbliche. Tale pubblicazione contiene un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità nazionali di regolazione.	2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori della rete di trasmissione sono rese pubbliche. Tale pubblicazione contiene un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità nazionali di regolazione di cui all'articolo 22 della direttiva 96/92/CE.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3. I gestori della rete di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. La pubblicazione ha luogo a determinati intervalli di tempo prima del giorno del vettoriamento e include comunque stime della settimana prima e del mese prima I dati pubblicati comprendono quantificate sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.	3. I gestori della rete di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. La pubblicazione ha luogo a determinati intervalli di tempo prima del giorno del vettoriamento e include comunque stime della settimana prima e del mese prima, nonché indicazioni quantificate sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.
Articolo 6 **Principi generali di gestione della congestione**	Invariato
1. I problemi di congestione della rete sono affrontati con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti sul mercato e ai gestori della rete di trasmissione interessati.	
2. Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore della rete di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non è possibile modificare il dispacciamento o procedere ad acquisti e vendite coordinati finalizzati ad evitare congestioni (counter trading).	2. Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore della rete di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non è possibile modificare il dispacciamento o procedere ad acquisti e vendite coordinati finalizzati ad evitare congestioni (counter trading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.
I soggetti cui è stata assegnata una capacità devono essere compensati per l'eventuale decurtazione di tale capacità.	Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti cui è stata assegnata una capacità devono essere compensati per l'eventuale decurtazione.
3. La capacità massima delle interconnessioni è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato compatibilmente con le norme di sicurezza di funzionamento della rete.	Invariato
4. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato.	4. I soggetti operanti sul mercato informano i gestori della rete interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria.
5. I gestori della rete di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. le transazioni commerciali che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.	5. I gestori della rete di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenuto pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni commerciali che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.
6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione possono essere utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:	6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione, superiori ad una ragionevole redditività dell'investimento, possono essere utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:
a) garanzia dell'effettiva disponibilità della capacità assegnata,	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione,	
c) riduzione degli oneri di rete.	
Tali proventi possono essere versati ad un fondo che è gestito dai gestori della rete di trasmissione. Essi non costituiscono una fonte di profitti aggiuntivi per i gestori della rete di trasmissione.	Soppresso
	7. Le autorità di regolazione nazionale di cui all'articolo 22 della direttiva 96/92/CE, di quegli Stati membri collegati con un dispositivo di interconnessione qualsiasi possono decidere, caso per caso e di comune accordo, che per un dispositivo di interconnessione vi sia un'esenzione temporanea rispetto alle norme di cui al paragrafo 6. L'esenzione è rinnovabile. Un dispositivo di interconnessione esentato dalle disposizioni del paragrafo 6 resta soggetto alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 96/92/CE e alle norme sulla concorrenza del trattato CE.
	8. Perché un dispositivo di interconnessione possa beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 7 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) il dispositivo di interconnessione deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno dal punto di vista giuridico, dai gestori della rete di trasmissione collegati per mezzo di tale interconnessione; b) sono imposti oneri agli utenti del dispositivo di interconnessione; c) il proprietario del dispositivo di interconnessione non deve aver recuperato, in qualunque momento dall'attuazione della direttiva 96/92/CE, una parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso delle reti di trasmissione o di distribuzione collegate con tale dispositivo di interconnessione. L'esenzione viene negata laddove il diritto comunitario o la legislazione nazionale vietino a parti diverse dai due gestori della rete di trasmissione e/o distribuzione in questione di costruire un nuovo dispositivo di interconnessione tra le due reti di trasmissione o distribuzione. L'esenzione si applica di norma solo ai dispositivi di interconnessione per corrente continua.
	9. La decisione e le condizioni relative alla concessione di un'esenzione devono essere pubblicate e notificate immediatamente alla Commissione contemporaneamente a tutte le informazioni riguardanti tale decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di motivare la propria decisione. Entro quattro settimane dall'avvenuta notifica, la Commissione può chiedere che le autorità di regolazione interessate modifichino o annullino la decisione di concedere un'esenzione.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	Nel caso in cui le autorità di regolazione interessate non soddisfacessero questa domanda entro quattro settimane, la Commissione adotta immediatamente una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento.
	La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.
Articolo 7	Invariato
Orientamenti	
1. Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, orientamenti sulle seguenti questioni in relazione meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione di cui all'articolo 3:	1. Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, orientamenti sulle seguenti questioni relative al meccanismo di compensazione tra gestori della rete di trasmissione in conformità dei principi di cui all'articolo 3:
a) modalità della determinazione dei gestori della rete di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi in transito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;	a) modalità della determinazione dei gestori della rete di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo periodo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;	Invariato
c) metodologie volte a determinare il volume dei flussi in transito ospitati e le esportazioni/importazioni effettuate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;	c) metodologie volte a determinare la quantità dei flussi transfrontalieri ospitati e la designazione del volume di detti flussi che originano e/o terminano nelle reti di trasmissione nazionali di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;
d) metodologia volta a determinare i costi sostenuti per ospitare i flussi in transito di energia elettrica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;	d) metodologia volta a determinare i costi sostenuti per ospitare i flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;
	e) trattamento nel contesto del meccanismo di compensazione tra GRT dei flussi di energia elettrica che originano o terminano in paesi non appartenenti al SEE;
e) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi da linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.	f) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi da linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.
2. Gli orientamenti fissano anche gli elementi relativi dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, secondo i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.	2. Gli orientamenti fissano anche le adeguate norme che portano ad una progressiva armonizzazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra GRT dei flussi di energia elettrica negli oneri di rete nazionali, secondo i principi di cui all'articolo 4.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3. Se del caso, la Commissione modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, gli orientamenti sulla gestione e sull'assegnazione della capacità disponibile sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato, conformemente ai principi indicati agli articoli 5 e 6. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono fissate regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.	Invariato
Articolo 8 **Autorità nazionali di regolazione**	
Le autorità nazionali di regolazione, garantiscono che vengano definite ed applicate tariffe nazionali e metodologie per la gestione della congestione conformi al presente regolamento e agli orientamenti adottati in forza dell'articolo 7.	Le autorità nazionali di regolazione, di cui all'articolo 22 della direttiva 96/92/CE [1], sono responsabili della definizione ed applicazione di tariffe di accesso alla rete e metodologie per la gestione della congestione conformi al presente regolamento e agli orientamenti adottati in forza dell'articolo 7.
Articolo 9 **Comunicazione di informazioni e riservatezza**	Invariato
1. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 7.	1. Gli Stati membri e le autorità di regolazione di cui all'articolo 22 della direttiva 96/92/CE [1] forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 7.
In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 le autorità nazionali di regolazione comunicano periodicamente i costi effettivamente sostenuti dai gestori della rete di trasmissione nazionale connessi con il vettoriamento di flussi in transito, nonché il volume delle esportazioni e delle importazioni effettuate in un determinato periodo. Esse forniscono altresì i dati e le informazioni pertinenti utilizzati per il calcolo di questi valori.	In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 le autorità di regolazione comunicano periodicamente i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori della rete di trasmissione e ai costi della rete.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni e le autorità di regolazione nazionali siano in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 e siano a ciò legittimate.	Invariato
3. La Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 7, direttamente da imprese e da associazioni di imprese.	3. La Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 7, direttamente da imprese interessate e da associazioni di imprese.
Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa o a una associazione di imprese la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta all'autorità di regolazione, costituita a norma dell'articolo 22, paragrafo 1 della direttiva 96/92/CE, dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa o dell'associazione di imprese.	Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa o a una associazione di imprese la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità nazionali di regolazione, costituite a norma dell'articolo 22, paragrafo 1 della direttiva 96/92/CE, dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa o dell'associazione di imprese.

[1] Direttiva modificata dalla direttiva . . .

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
4. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2 in caso di trasmissione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.	4. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2 in caso di trasmissione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.
5. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e in caso di persone giuridiche, società o ditte, o di associazioni senza personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della trasmissione d'informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.	Invariato
6. Quando un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con decisione obbliga a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.	
La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all' autorità di regolazione di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa o dell'associazione di imprese.	La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità nazionali di regolazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 della direttiva 96/92/CE dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa o dell'associazione di imprese.
7. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 7. La Commissione non divulga le informazioni, acquisite in forza del presente regolamento, protette dal segreto professionale.	Invariato
Articolo 10 **Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate**	
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri conservino o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 7.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 11	
Sanzioni	
1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [indicare una data] e provvedono a dare comunicazione delle modificazioni successive.	
2. La Commissione può mediante decisione infliggere ad imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una domanda effettuata in forza dell'articolo 9, paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma.	
Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della natura e della gravità dell'infrazione.	
3. Le sanzioni previste dai paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.	
Articolo 12	
Comitato di regolamentazione	**Comitato**
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.	Invariato
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE nel rispetto dell'articolo 7, dell'articolo 8 della stessa.	2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di due mesi.	3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
	4. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 13	*Articolo 13*
Comitato consultivo	**Relazione della Commissione**
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.	La Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri d'elettricità si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi e contribuiscano ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e a garantire una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine. Se necessario la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 ed dell'articolo 8 della stessa.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 14 **Entrata in vigore**	Invariato
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.	
Esso si applica a decorrere dal [indicare la data].	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	

ALLEGATO

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMI NAZIONALI

Generalità	Invariato
1. I metodi che sono applicati dagli Stati membri per la gestione della congestione devono affrontare la congestione nel breve termine in base a criteri di efficienza economica e simultaneamente fornire segnali o incentivi per investimenti efficienti nella rete e a livello produzione nelle località idonee.	
2. Per ridurre al minimo l'impatto negativo della congestione sugli scambi, la rete va utilizzata alla capacità massima che rispetta gli standard di sicurezza di funzionamento della rete.	Soppresso
3. I gestori della rete di trasmissione (GRT) devono predisporre standard non discriminatori e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze. Questi standard, unitamente agli standard di sicurezza sono presentati in documenti accessibili e disponibili pubblicamente.	2. I gestori della rete di trasmissione (GRT) devono predisporre standard non discriminatori e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze. Questi standard, unitamente agli standard di sicurezza sono presentati in documenti accessibili e disponibili pubblicamente.
4. La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali o offerte su mercati esteri organizzati, deve essere mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di allocazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.	3. La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali o offerte su mercati esteri organizzati, deve essere mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di allocazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.
5. I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione devono essere differenziati per direzione dei flussi.	4. I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione devono essere differenziati per direzione dei flussi.
6. Occorre provvedere per quanto possibile a effettuare la compensazione colle domande di capacità per flussi di elettricità in direzione opposta sulla linea di collegamento congestionata onde utilizzare quest'ultima alla sua capacità massima. Qualunque sia il sistema di gestione della congestione adottato, non devono essere mai rifiutate le transazioni che attenuano la congestione.	Soppresso

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
7. L'eventuale capacità inutilizzata deve essere disposibile per altri soggetti (in base al principio «utilizzala se non vuoi perderla»). Ciò può essere realizzato tramite procedure di notifica.	
8. I proventi derivanti dall'assegnazione di capacità di interconnessione possono essere utilizzati per il ridispacciamento o gli acquisti e vendite coordinati di energia finalizzati a rendere compatibili i flussi di elettricità con la capacità della rete (counter trading o scambi compensativi) onde rispettare la garanzia di disponibilità della capacità assegnata alle parti operanti sul mercato. In linea di principio qualsiasi provento residuo va speso per investimenti sulla rete mirati ad attenuare la congestione o per ridurre gli oneri complessivi di rete. I GRT possono gestire tali proventi, ma non possono trattenerli.	
9. I GRT devono offrire la capacità di trasmissione al mercato per quanto possibile a titolo «definitivo». Una frazione ragionevole della capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma comunque le parti devono essere informate delle condizioni esatte del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.	5. I GRT devono offrire la capacità di trasmissione al mercato per quanto possibile a titolo «definitivo». Una frazione ragionevole della capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma comunque le parti devono essere informate delle condizioni esatte del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.
10. Tenuto conto del fatto che la rete continentale europea è una rete elettrica estremamente magliata e che l'uso delle linee di interconnessione ha conseguenze sui flussi di elettricità quantomeno sui due versanti di un confine di Stato, le autorità nazionali di regolazione garantiscono che nessuna procedura di gestione della congestione atta ad incidere in misura significativa sui flussi di elettricità in altre reti sia definita unilateralmente.	6. Tenuto conto del fatto che la rete continentale europea è una rete elettrica estremamente magliata e che l'uso delle linee di interconnessione ha conseguenze sui flussi di elettricità quantomeno sui due versanti di un confine di Stato, le autorità nazionali di regolazione garantiscono che nessuna procedura di gestione della congestione atta ad incidere in misura significativa sui flussi di elettricità in altre reti sia definita unilateralmente.
Disposizioni per i contratti a lungo termine	Invariato
1. Non possono essere attribuiti diritti di accesso prioritario ad una capacità di interconnessione ai contratti che violano gli articoli 81 e 82 del trattato CE.	
2. Gli esistenti contratti a lungo termine non beneficiano di diritti di prelazione al momento del rinnovo.	
Comunicazione di informazioni	
1. I GRT devono porre in essere meccanismi appropriati di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza della rete.	
2. I GRT devono pubblicare tutti i dati pertinenti relativi alle capacità totali di trasmissione transfrontaliera. In aggiunta ai valori invernali ed estivi della capacità disponibile sulle linee di interconnessione, i GRT sono tenuti a pubblicare a vari intervalli di tempo prima della data del vettoriamento stime della capacità di trasmissione per ciascun giorno. Il mercato deve poter disporre quantomeno una settimana prima di stime accurate e i GRT devono anche impegnarsi a fornire informazioni con un mese di anticipo. Va altresì indicato il grado di effettiva disponibilità delle capacità.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3. I GRT pubblicano un modello generale di calcolo della capacità complessiva di trasmissione e il margine di affidabilità della trasmissione basato sulle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Questo modello è soggetto all'approvazione delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Gli standard di sicurezza, gli standard operativi e di programmazione formano parte integrante delle informazioni che i GRT devono pubblicare in documenti accessibili e pubblici.	
Dei metodi preferiti per la gestione della congestione	**Principi alla base dei metodi per la gestione della congestione**
1. I problemi di congestione della rete devono essere risolti con soluzioni conformi a criteri di mercato. Più specificatamente, le soluzioni preferibili per la gestione della congestione sono quelle che forniscono segnali di prezzo idonei ai soggetti operanti sul mercato e ai GRT interessati.	Soppresso
2. I problemi di congestione della rete devono essere risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti del mercato.	1. I problemi di congestione della rete devono essere risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti del mercato.
3. Il meccanismo che prevede la differenziazione geografica dei prezzi in presenza di congestioni (market splitting) utilizzato nell'area Nordpool è la procedura di gestione della congestione che meglio soddisfa a questa prescrizione.	2. Il meccanismo che prevede la differenziazione geografica dei prezzi in presenza di congestioni (market splitting) utilizzato nell'area Nordpool è la procedura di gestione della congestione che meglio soddisfa a questa prescrizione.
4. Nel breve termine tuttavia altri metodi che possono essere seguiti per la gestione della congestione nell'Europa continentale sono quelli delle aste implicite ed esplicite e del coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento.	3. Nel breve termine tuttavia altri metodi che possono essere seguiti per la gestione della congestione nell'Europa continentale sono quelli delle aste implicite ed esplicite e del coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento.
5. Il coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento o il «counter trading» possono essere utilizzati in comune dai GRT interessati. I costi che i GRT sostengono per gli scambi compensativi (counter trading) e il ridispacciamento devono tuttavia essere a un livello rispondente a criteri di efficienza.	4. Il coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento o il «counter trading» possono essere utilizzati in comune dai GRT interessati. I costi che i GRT sostengono per gli scambi compensativi (counter trading) e il ridispacciamento devono tuttavia essere a un livello rispondente a criteri di efficienza.
6. Il razionamento pro quota delle transazioni, conformemente a regole predefinite di priorità, dovrebbe essere utilizzato soltanto in situazioni di emergenza in cui i GRT sono obbligati ad agire rapidamente e non è possibile provvedere a un nuovo dispacciamento.	Soppresso
7. Gli eventuali vantaggi di una combinazione di «market splitting» per risolvere una congestione persistente e di «counter trading» per risolvere una congestione temporanea devono essere immediatamente analizzati come approccio a titolo più permanente per la gestione della congestione.	5. Gli eventuali vantaggi di una combinazione di «market splitting» per risolvere una congestione persistente e di «counter trading» per risolvere una congestione temporanea devono essere immediatamente analizzati come approccio a titolo più permanente per la gestione della congestione.
Indirizzi per le aste esplicite	Invariato
1. Il sistema di asta deve essere definito in modo da consentire l'offerta al mercato di tutta la capacità disponibile. Ciò può essere effettuato organizzando un'asta composita nella quale le capacità sono messe all'asta per durate diverse e in funzione di caratteristiche diverse (ad esempio per quanto riguarda la garanzia di effettiva disponibilità della capacità disponibile di cui trattasi).	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. Il volume totale della capacità di interconnessione va offerto in una serie di aste che, ad esempio, possono essere tenute a cadenza annuale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera, secondo le necessità dei mercati interessati. Ciascuna di queste aste dovrebbe assegnare una frazione prescritta della capacità di trasmissione più l'eventuale capacità residua che non è stata assegnata in aste precedenti.	
3. Le procedure di asta esplicita vanno predisposte in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolazione e i GRT interessati e organizzate in modo da consentire agli offerenti di partecipare anche alle sessioni giornaliere di qualsiasi mercato organizzato (cioè una borsa elettrica) nei paesi interessati.	
4. I flussi di energia elettrica sulle due direzioni di una linea di collegamento congestionata in linea di principio vanno compensati per rendere massima la capacità di vettoriamento nella direzione della congestione. Tuttavia la procedura di compensazione dei flussi deve lasciare impregiudicata la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.	
5. Per offrire al mercato la massima capacità possibile, i rischi finanziari connessi con la compensazione dei flussi vanno posti a carico delle parti che causano la concretizzazione di questi rischi.	
6. Qualsiasi procedura di asta adottata deve essere tale da inviare segnali di prezzo differenziati per direzione ai soggetti operanti sul mercato. I flussi in una direzione opposta al flusso principale di energia elettrica attenuano la congestione e devono quindi dar luogo a capacità addizionale di trasmissione sulla linea di collegamento congestionata.	
7. Per non rischiare di suscitare o aggravare i problemi connessi con la posizione dominante di uno o più soggetti operanti sul mercato va esaminata attentamente la possibilità di porre un tetto al volume di capacità che può essere acquisita/posseduta/utilizzata da un singolo soggetto in un'asta quando le autorità competenti di regolazione definiscono i meccanismi di asta.	
8. Per promuovere la liquidità dei mercati dell'energia elettrica la capacità acquisita in un'asta deve essere liberamente commercializzabile prima del momento della notifica fino al momento in cui venga notificato al GRT che la capacità acquisita sarà utilizzata.	8. Per promuovere la liquidità dei mercati dell'energia elettrica la capacità acquisita in un'asta deve essere liberamente commercializzabile fino al momento in cui venga notificato al GRT che la capacità acquisita sarà utilizzata.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(2002/C 227 E/21)

COM(2002) 316 def. — 2002/0095(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 7 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati Uniti d'America hanno istituito una misura di salvaguardia, sotto forma di aumenti dei dazi o di contingenti tariffari, sulle importazioni di prodotti di acciaio provenienti, tra l'altro, dalla Comunità europea a decorrere dal 20 marzo 2002.

(2) La misura in questione sta arrecando un notevole pregiudizio ai produttori comunitari del settore e compromette l'equilibrio tra concessioni e obblighi derivante dagli accordi OMC; essa limiterà considerevolmente le esportazioni comunitarie dei prodotti di acciaio in questione negli Stati Uniti d'America, per un valore di almeno 2 407 milioni di euro all'anno.

(3) Non si è trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni svoltesi tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità a norma dell'accordo OMC.

(4) A norma dell'accordo OMC, i membri esportatori interessati hanno facoltà di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, purché il consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.

(5) L'istituzione di dazi doganali supplementari del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % e dell'8 % su prodotti selezionati originari degli Stati Uniti d'America importati ogni anno nella Comunità costituisce la sospensione di una concessione commerciale sostanzialmente equivalente, poiché i dazi riscossi non supereranno l'ammontare dei dazi da riscuotere sulle esportazioni comunitarie dei prodotti oggetto della misura di salvaguardia statunitense, pari a 626 milioni di euro all'anno.

(6) La sospensione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti dovrebbe essere applicata in via prioritaria al settore siderurgico nonché, se del caso, ad altri settori; i manufatti selezionati originari degli Stati Uniti d'America sono, in particolare, quelli da cui la Comunità non dipende sostanzialmente per le sue forniture, ma che potrebbero avere sugli Stati Uniti d'America un impatto sostanzialmente equivalente a quello della misura di salvaguardia adottata dagli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie.

(7) Per alcuni prodotti, denominati «determinati prodotti piatti di acciaio», la misura di salvaguardia statunitense non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti.

(8) A norma dell'accordo OMC, una parte delle concessioni comunitarie, corrispondente alla parte della misura di salvaguardia che non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e che corrisponde a dazi applicabili pari a 379 milioni di euro, dovrebbe quindi essere sospesa per i prodotti particolarmente importanti per gli Stati Uniti d'America dal 18 giugno 2002 fino all'abrogazione della misura di salvaguardia statunitense.

(9) A breve termine, tuttavia, l'obiettivo principale della Comunità rimane la conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla compensazione e sui prodotti esclusi dalla misura di salvaguardia. Qualora infatti gli Stati Uniti d'America dovessero decidere di escludere prodotti economicamente importanti e offrire una compensazione commerciale accettabile, si potrebbe eventualmente revocare l'applicazione del dazio supplementare a breve termine.

(10) In ogni caso, il presente regolamento non pregiudica la questione della compatibilità della misura di salvaguardia applicata dagli Stati Uniti d'America con gli accordi OMC; la sospensione delle concessioni dovrebbe applicarsi in ogni caso dal 20 marzo 2005 fino all'abrogazione della misura di salvaguardia statunitense, ma dovrebbe comunque entrare in vigore non appena l'organo di conciliazione dell'OMC deciderà che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con gli accordi OMC.

(11) I dazi doganali supplementari suddetti non si applicano ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio.

(12) I dazi doganali supplementari suddetti non si applicano ai prodotti per i quali si possa dimostrare l'avvenuta esportazione dagli Stati Uniti d'America nella Comunità prima della data di applicazione dei dazi stessi.

(13) I prodotti a cui si applica la sospensione delle concessioni dovrebbero essere assoggettati alla procedura doganale denominata «trasformazione sotto controllo doganale» solo previo esame del comitato del codice doganale.

(14) Il 14 maggio 2002, la Comunità ha informato per iscritto della sospensione il consiglio per gli scambi di merci, che non l'ha disapprovata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità agli Stati Uniti d'America per i prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento sono sospese dal 18 giugno 2002.

Articolo 2

1. I dazi doganali applicabili ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati negli allegati I e II sono maggiorati di un dazio supplementare ad valorem del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % o dell'8 %, come indicato negli allegati.

2. L'applicazione dei dazi supplementari di cui all'allegato I viene decisa secondo la procedura e le modalità specificate all'articolo 3, paragrafo 2.

3. I dazi supplementari di cui all'allegato II si applicano in conformità dell'articolo 4.

Articolo 3

1. Prima del 19 luglio 2002, la Commissione riferirà al Consiglio sull'andamento dei colloqui con gli Stati Uniti d'America, specie per quanto riguarda i prodotti esclusi e la compensazione commerciale, formulando le proposte di decisione del Consiglio eventualmente necessarie.

2. Il Consiglio deciderà, deliberando a maggioranza qualificata in base ad una proposta della Commissione, l'applicazione dei dazi supplementari elencati all'allegato I, compresi la data di entrata in vigore dei dazi e il contenuto definitivo dell'allegato,

a) entro il 12 ottobre 2002 se gli Stati Uniti d'America decidono, prima del 19 luglio 2002, di escludere prodotti economicamente importanti e avviano una procedura interna volta a proporre una compensazione commerciale accettabile;

b) entro il 1º agosto 2002 se non sussistono le condizioni di cui alla lettera a).

3. I dazi supplementari di cui all'allegato I si applicano fino all'entrata in vigore dei dazi di cui all'allegato II.

Articolo 4

I dazi supplementari elencati all'allegato II si applicano

a) dal 20 marzo 2005, oppure

b) dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di conciliazione dell'OMC decide che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo OMC, se questa data è precedente. In tal caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicante la data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

Articolo 5

Il presente regolamento si applica fino all'abrogazione delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti d'America. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicante la data di detta abrogazione.

Articolo 6

1. Ai prodotti elencati nell'allegato I per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione dal o una riduzione del dazio non si applica il dazio supplementare di cui all'allegato I.

2. Ai prodotti elencati nell'allegato I per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di applicazione del presente allegato, e di cui non sia possibile modificare la destinazione, non si applica il dazio supplementare ivi indicato.

Ai prodotti elencati nell'allegato II e non contemplati dall'allegato I per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data di applicazione dell'allegato II, e di cui non sia possibile modificare la destinazione, non si applica il dazio supplementare indicato nell'allegato suddetto.

3. I prodotti elencati negli allegati I e II possono essere assoggettati alla procedura doganale denominata «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [1] solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni non siano menzionati nell'allegato 76, parte A del regolamento in questione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO I

I prodotti contemplati dal presente allegato sono definiti secondo le descrizioni della nomenclatura combinata [1] per i codici NC elencati in appresso. Le descrizioni dei prodotti vengono riportate a titolo puramente informativo.

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati del codice NC:	
0712 20 00	100 %
Mele, pere e cotogne, fresche del codice NC:	
0808 10 90	100 %
Riso dei codici NC:	
1006 30 98	100 %
1006 40 00	100 %
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dei codici NC:	
2009 11 99	100 %
2009 12 00	100 %
2009 19 98	100 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC:	
6109 10 00	100 %
6109 90 10	100 %
6109 90 30	100 %
6109 90 90	100 %
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6203 42 90	100 %
6203 43 11	100 %
6203 43 19	100 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza del codice NC:	
6204 62 90	100 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo del codice NC:	
6205 30 00	100 %
Coperte del codice NC:	
6301 30 10	100 %
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti del codice NC:	
7210 12 11	100 %

[1] Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 31	100 %
7220 90 11	100 %
7220 90 39	100 %
7220 90 90	100 %
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 81	100 %
7222 20 89	100 %
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni del codice NC:	
7308 30 00	100 %
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo del codice NC:	
7310 29 90	100 %
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio del codice NC:	
7325 99 90	100 %
Altri lavori di ferro o acciaio del codice NC:	
7326 20 90	100 %
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa dei codici NC:	
8443 11 00	100 %
8443 19 90	100 %
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	100 %
9004 10 99	100 %
Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	100 %

ALLEGATO II

I prodotti contemplati dal presente allegato sono definiti secondo le descrizioni della nomenclatura combinata [1] per i codici NC elencati in appresso. Le descrizioni dei prodotti vengono riportate a titolo puramente informativo.

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati del codice NC:	
0710 40 00	13 %
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati dei codici NC:	
0712 20 00	15 %
0712 90 90	13 %
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati dei codici NC:	
0713 33 90	13 %
0713 40 00	13 %
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate del codice NC:	
0802 32 00	15 %
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi del codice NC:	
0804 50 00	15 %
Agrumi, freschi o secchi del codice NC:	
0805 40 00	15 %
Uve, fresche o secche del codice NC:	
0806 10 10	15 %
Mele, pere e cotogne, fresche dei codici NC:	
0808 10 90	15 %
0808 20 50	15 %
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche del codice NC:	
0809 20 95	15 %
Riso dei codici NC:	
1006 20 98	8 %
1006 30 98	8 %
1006 40 00	8 %
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 del codice NC:	
2005 80 00	15 %
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dei codici NC:	
2009 11 99	15 %
2009 12 00	15 %
2009 19 98	15 %
2009 21 00	15 %
2009 29 99	15 %

[1] Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco del codice NC:	
2402 20 90	30 %
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano del codice NC:	
4802 56 10	15 %
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o di toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli del codice NC:	
4803 00 31	15 %
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, di tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa dei codici NC:	
4818 20 10	15 %
4818 30 00	15 %
4818 50 00	15 %
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili dei codici NC:	
4819 10 00	15 %
4819 20 10	15 %
4819 20 90	15 %
4819 30 00	15 %
4819 40 00	15 %
4819 50 00	15 %
4819 60 00	15 %
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone dei codici NC:	
4820 10 30	15 %
4820 10 50	15 %
4820 10 90	15 %
4820 30 00	15 %
4820 50 00	15 %
4820 90 00	15 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 dei codici NC:	
6101 30 10	30 %
6101 30 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 dei codici NC:	
6102 30 10	30 %
6102 30 90	30 %
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6103 42 10	30 %
6103 42 90	30 %
6103 43 10	30 %
6103 43 90	30 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza dei codici NC:	
6104 43 00	30 %
6104 62 10	30 %
6104 62 90	30 %
6104 63 10	30 %
6104 63 90	30 %
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6105 10 00	30 %
6105 20 10	30 %
6105 20 90	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6106 10 00	30 %
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo del codice NC:	
6107 11 00	30 %
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6108 22 00	30 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC:	
6109 10 00	30 %
6109 90 10	30 %
6109 90 30	30 %
6109 90 90	30 %
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia dei codici NC:	
6110 11 10	30 %
6110 11 30	30 %
6110 11 90	30 %
6110 12 10	30 %
6110 12 90	30 %
6110 19 10	30 %
6110 19 90	30 %
6110 20 10	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
6110 20 91	30 %
6110 20 99	30 %
6110 30 10	30 %
6110 30 91	30 %
6110 30 99	30 %
6110 90 10	30 %
6110 90 90	30 %
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia dei codici NC:	
6112 41 10	30 %
6112 41 90	30 %
Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 dei codici NC:	
6113 00 10	30 %
6113 00 90	30 %
Altri indumenti, a maglia dei codici NC:	
6114 20 00	30 %
6114 30 00	30 %
6114 90 00	30 %
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia dei codici NC:	
6115 11 00	30 %
6115 12 00	30 %
6115 19 00	30 %
6115 92 00	30 %
6115 93 10	30 %
6115 93 30	30 %
6115 93 91	30 %
6115 93 99	30 %
6115 99 00	30 %
Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia dei codici NC:	
6116 10 20	30 %
6116 93 00	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 dei codici NC:	
6201 12 10	30 %
6201 12 90	30 %
6201 13 10	30 %
6201 13 90	30 %
6201 92 00	30 %
6201 93 00	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 dei codici NC:	
6202 11 00	30 %
6202 93 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6203 11 00	30 %
6203 39 19	30 %
6203 39 90	30 %
6203 42 11	30 %
6203 42 31	30 %
6203 42 35	30 %
6203 42 90	30 %
6203 43 11	30 %
6203 43 19	30 %
6203 43 90	30 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza dei codici NC:	
6204 29 18	30 %
6204 29 90	30 %
6204 31 00	30 %
6204 33 90	30 %
6204 42 00	30 %
6204 43 00	30 %
6204 44 00	30 %
6204 49 10	30 %
6204 62 11	30 %
6204 62 31	30 %
6204 62 39	30 %
6204 62 90	30 %
6204 63 11	30 %
6204 63 18	30 %
6204 63 90	30 %
6204 69 18	30 %
6204 69 90	30 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6205 20 00	30 %
6205 30 00	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza dei codici NC:	
6206 30 00	30 %
6206 40 00	30 %
Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 dei codici NC:	
6210 40 00	30 %
6210 50 00	30 %
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti dei codici NC:	
6211 32 10	30 %
6211 32 90	30 %
6211 33 10	30 %
6211 33 41	30 %
6211 33 90	30 %
6211 42 10	30 %
6211 42 90	30 %
6211 43 10	30 %
6211 43 41	30 %
6211 43 90	30 %
6211 49 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia dei codici NC:	
6212 10 10	30 %
6212 10 90	30 %
6212 20 00	30 %
6212 90 00	30 %
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte del codice NC:	
6215 10 00	30 %
Guanti, mezzoguanti e muffole del codice NC:	
6216 00 00	30 %
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 del codice NC:	
6217 10 00	30 %
Coperte dei codici NC:	
6301 30 10	30 %
6301 30 90	30 %
6301 40 10	30 %
6301 40 90	30 %
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio del codice NC:	
6306 29 00	30 %
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti dei codici NC:	
6307 10 10	30 %
6307 10 90	30 %
6307 90 99	30 %
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica dei codici NC:	
6402 19 00	30 %
6402 99 10	30 %
6402 99 39	30 %
6402 99 93	30 %
6402 99 96	30 %
6402 99 98	30 %
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale dei codici NC:	
6403 19 00	30 %
6403 51 11	30 %
6403 51 15	30 %
6403 51 19	30 %
6403 51 95	30 %
6403 51 99	30 %
6403 59 35	30 %
6403 59 39	30 %
6403 59 95	30 %
6403 59 99	30 %
6403 91 11	30 %
6403 91 13	30 %
6403 91 16	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
6403 91 18	30 %
6403 91 93	30 %
6403 91 98	30 %
6403 99 11	30 %
6403 99 33	30 %
6403 99 36	30 %
6403 99 38	30 %
6403 99 50	30 %
6403 99 91	30 %
6403 99 93	30 %
6403 99 98	30 %
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili dei codici NC:	
6404 11 00	30 %
6404 19 10	30 %
6404 19 90	30 %
Altre calzature dei codici NC:	
6405 90 10	30 %
6405 90 90	30 %
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti del codice NC:	
6406 99 80	30 %
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti dei codici NC:	
7210 12 11	30 %
7210 12 19	30 %
7210 12 90	30 %
7210 30 10	30 %
7210 30 90	30 %
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm dei codici NC:	
7219 12 10	30 %
7219 12 90	30 %
7219 13 10	30 %
7219 13 90	30 %
7219 32 10	30 %
7219 33 10	30 %
7219 33 90	30 %
7219 34 10	30 %
7219 34 90	30 %
7219 35 90	30 %
7219 90 10	30 %
7219 90 90	30 %
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 31	30 %
7220 90 11	30 %
7220 90 39	30 %
7220 90 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 11	30 %
7222 20 19	30 %
7222 20 21	30 %
7222 20 31	30 %
7222 20 39	30 %
7222 20 81	30 %
7222 20 89	30 %
7222 30 98	30 %
7222 40 99	30 %
Fili di acciai inossidabili dei codici NC:	
7223 00 11	30 %
7223 00 99	30 %
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7226 92 10	30 %
7226 92 90	30 %
7226 99 80	30 %
Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati dei codici NC:	
7228 30 61	30 %
7228 30 69	30 %
7228 50 61	30 %
7228 50 69	30 %
7228 50 89	30 %
7228 60 89	30 %
Fili di altri acciai legati del codice NC:	
7229 90 90	30 %
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio del codice NC:	
7301 20 00	30 %
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7304 29 11	30 %
7304 29 19	30 %
7304 31 91	30 %
7304 31 99	30 %
7304 41 90	30 %
7304 49 91	30 %
7304 59 91	30 %
7304 90 90	30 %
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7306 20 00	30 %
7306 30 29	30 %
7306 40 91	30 %
7306 40 99	30 %
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7307 11 10	30 %
7307 11 90	30 %
7307 19 10	30 %
7307 19 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni dei codici NC:	
7308 10 00	30 %
7308 20 00	30 %
7308 30 00	30 %
7308 40 90	30 %
7308 90 51	30 %
7308 90 59	30 %
7308 90 99	30 %
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo dei codici NC:	
7309 00 10	30 %
7309 00 30	30 %
7309 00 51	30 %
7309 00 59	30 %
7309 00 90	30 %
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo dei codici NC:	
7310 10 00	30 %
7310 29 10	30 %
7310 29 90	30 %
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7311 00 10	30 %
7311 00 99	30 %
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità dei codici NC:	
7312 10 51	30 %
7312 10 59	30 %
7312 10 71	30 %
7312 10 99	30 %
7312 90 90	30 %
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7314 14 00	30 %
7314 19 00	30 %
7314 42 90	30 %
7314 49 00	30 %
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7315 11 90	30 %
7315 12 00	30 %
7315 19 00	30 %
7315 89 00	30 %
7315 90 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7318 14 99	30 %
7318 16 99	30 %
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio del codice NC:	
7320 90 90	30 %
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7321 11 90	30 %
7321 13 00	30 %
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio del codice NC:	
7322 90 90	30 %
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio dei codici NC:	
7323 93 10	30 %
7323 93 90	30 %
7323 99 99	30 %
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7324 10 90	30 %
7324 90 90	30 %
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7325 10 99	30 %
7325 99 10	30 %
7325 99 90	30 %
Altri lavori di ferro o acciaio dei codici NC:	
7326 20 90	30 %
7326 90 10	30 %
7326 90 30	30 %
7326 90 40	30 %
7326 90 50	30 %
7326 90 60	30 %
7326 90 91	30 %
7326 90 93	30 %
7326 90 95	30 %
7326 90 97	30 %
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 dei codici CN:	
8433 11 10	30 %
8433 11 59	30 %
8433 11 90	30 %
8433 19 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa dei codici NC:	
8443 11 00	30 %
8443 19 90	30 %
Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano del codice NC:	
8467 21 99	30 %
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche dei codici NC:	
8705 10 00	30 %
8705 90 90	30 %
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe dei codici NC:	
8903 10 10	30 %
8903 10 90	30 %
8903 91 10	30 %
8903 91 91	30 %
8903 91 93	30 %
8903 91 99	30 %
8903 92 10	30 %
8903 92 99	30 %
8903 99 10	30 %
8903 99 91	30 %
8903 99 99	30 %
Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti del codice NC:	
9003 19 30	30 %
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	30 %
9004 10 99	30 %
Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia dei codici NC:	
9009 11 00	30 %
9009 12 00	30 %
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 del codice NC:	
9102 11 00	30 %
Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas) del codice NC:	
9206 00 00	30 %
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti dei codici NC:	
9401 61 00	30 %
9401 71 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Altri mobili e loro parti dei codici NC:	
9403 60 10	30 %
9403 70 90	30 %
Costruzioni prefabbricate del codice NC:	
9406 00 39	30 %
Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	30 %
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili del codice NC:	
9603 21 00	30 %
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 del codice NC:	
9608 10 10	30 %

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina

(2002/C 227 E/22)

COM(2002) 294 def.

(Presentata dalla Commissione l'11 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 [1] del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDIMENTO**

(1) Con regolamento (CE) n. 92/2002 [2], il Consiglio ha istituito un dazio definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina esentando da suddetto dazio, dopo che la Commissione ne aveva accettato l'impegno offerto, un produttore esportatore bulgaro.

(2) Relativamente a tale procedimento antidumping relativo alle importazioni di urea originarie, tra gli altri paesi, dalla Lituania, la Joint Stock Company Achema ha offerto un impegno accettabile prima della pubblicazione delle conclusioni definitive, ma in una fase in cui risultava impossibile, da un punto di vista amministrativo, inserire l'accettazione nel regolamento definitivo.

(3) Con decisione . . ., la Commissione ha accettato l'impegno offerto dalla Joint Stock Company Achema. I motivi che hanno indotto ad accettare l'impegno sono illustrati nella presente decisione. Il Consiglio riconosce che le modifiche apportate all'offerta di impegno sono tali da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping e da limitare concretamente qualsiasi rischio di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti.

(4) Considerato che l'offerta di impegno viene accettata, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 92/2002, la riga relativa alla Lituania è sostituita dalla riga seguente:

Paese d'origine	Prodotta da	Dazio antidumping definitivo (euro/t)	Codice addizionale TARIC
Lituania	Tutte le società	10,05	A999

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1.

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Bulgaria	Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza	A272
Lituania	Joint Stock Company Achema, Taurostos 26, 5005 Jonava	A375

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria

(2002/C 227 E/23)

COM(2002) 299 def. — 2002/0126(ACC)

(Presentata dalla Commissione l'11 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [1], prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria.

(2) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Ungheria figurano nel protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato con la decisione 1999/67/CE del Consiglio [2].

(3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con l'Ungheria sono stati ugualmente previsti a conclusione di un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1º luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria [3]. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.

(4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Ungheria. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio delle concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria.

(6) Il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio deve quindi essere abrogato.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [4], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Ungheria, definite negli allegati A a) e A b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato VIII dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»).

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A a) e A b) del presente regolamento.

---

[1] GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

[2] GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

[3] GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

[4] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A b) del regolamento (CE) n. 1727/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato A b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1º luglio 2002.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [1] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1727/2000 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO A a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari dell'Ungheria di seguito elencati sono aboliti.

Codice NC (1)	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0101 10 90	0604 91 41	0712 39 00	0813 20 00	1504 20 10
0101 90 19	0604 91 49	0712 90 05	0813 30 00	1504 30 10
0101 90 30	0604 91 90	0712 90 30	0813 40 10	1508 10 90
0101 90 90	0604 99 90	0712 90 50	0813 40 30	1508 90
0104 10 30	0701 10 00	0712 90 90	0813 40 95	1511 10 90
0104 10 80	0703 10 90	0713 50 00	0813 50	1511 90
0104 20 90	0703 20 00	0713 90	0814 00 00	1512 11 99
0105 11 11	0703 90 00	0714 20	0901 12 00	1512 19 99
0105 11 19	0704 20 00	0714 90 90	0901 90 90	1512 21
0105 11 91	0704 90 90	0802 11 90	0904 12 00	1512 29
0105 11 99	0705 19 00	0802 12 90	0904 20 90	1513 11 10
0105 12 00	0705 21 00	0802 21 00	0905 00 00	1513 11 91
0105 19 20	0705 29 00	0802 22 00	0907 00 00	1513 11 99
0105 19 90	0706 90	0802 31 00	0910 20 90	1513 19
0106 19 10	0707 00 90	0802 32 00	0910 40 13	1513 21
0106 39 10	0708 10 00	0802 40 00	0910 40 19	1513 29
0205 00	0708 90 00	0802 50 00	0910 40 90	1515
0206 80 91	0709 20 00	0802 90 50	1006 10 10	1516 10
0206 90 91	0709 30 00	0802 90 60	1007 00 10	1516 20 91
0207 13 91	0709 40 00	0802 90 85	1106 10 00	1516 20 95
0207 14 91	0709 51 00	0805 10 80	1106 30	1516 20 96
0207 26 91	0709 52 00	0805 50 90	1107 10	1516 20 98
0207 27 91	0709 5	0806 20	1107 20 00	1518 00 31
0207 35 91	0709 60 10	0808 20 90	1108 20 00	1518 00 95
0207 36 89	0709 70 00	0809 40 90	1208 10 00	1522 00 91
0208 10 11	0709 90 10	0810 10 00	1209 10 00	1601 00 10
0208 10 19	0709 90 20	0810 40 30	1209 21 00	1602 20 11
0208 20 00	0709 90 31	0810 40 50	1209 23 80	1602 20 19
0208 30 00	0709 90 40	0810 40 90	1209 29 50	1602 31 11
0208 40	0709 90 50	0810 50 00	1209 29 60	1602 31 19
0208 50 00	0709 90 90	0810 60 00	1209 29 80	1602 31 30
0208 90 10	0710 10 00	0810 90 95	1209 30 00	1602 31 90
0208 90 55	0710 22 00	0811 10 19	1209 91	1602 32 19
0208 90 60	0710 29 00	0811 20 59	1209 99 91	1602 39 21
0208 90 95	0710 30 00	0811 20 90	1209 99 99	1602 39 29
0210 91 00	0710 80 51	0811 90 31	1210 10 00	1602 39 40
0210 92 00	0710 80 59	0811 90 39	1210 20 10	1602 39 80
0210 93 00	0710 80 61	0811 90 50	1210 20 90	1602 41 90
0210 99 10	0710 80 69	0811 90 70	1211 90 30	1602 42 90
0210 99 21	0710 80 70	0811 90 75	1212 10 10	1602 49 90
0210 99 79	0710 80 80	0811 90 80	1212 10 99	1602 90 10
0407 00 11	0710 80 85	0811 90 85	1214 90 10	1602 90 31
0407 00 19	0711 30 00	0811 90 95	1302 12 00	1602 90 41
0409 00 00	0711 40 00	0812 10 00	1302 13 00	1602 90 69
0410 00 00	0711 90 10	0812 90 10	1302 19 05	1602 90 72
0601	0711 90 50	0812 90 20	1501 00 90	1602 90 74
0602	0711 90 90	0812 90 40	1502 00 90	1602 90 76
0603	0712 20 00	0812 90 50	1503 00 19	1602 90 78
0604 10 90	0712 31 00	0812 90 60	1503 00 90	1602 90 98
0604 91 21	0712 32 00	0812 90 70	1504 10 10	1603 00 10
0604 91 29	0712 33 00	0813 10 00	1504 10 99	2001 10 00

Codice NC [1]	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
2001 90 50	2008 20 59	2008 60 91	2008 99 38	2009 80 89
2001 90 60	2008 20 71	2008 60 99	2008 99 40	2009 80 95
2001 90 65	2008 20 79	2008 80 11	2008 99 43	2009 80 96
2001 90 70	2008 20 91	2008 80 31	2008 99 45	2009 80 97
2001 90 75	2008 20 99	2008 80 39	2008 99 46	2009 80 99
2001 90 85	2008 30 11	2008 80 50	2008 99 47	2009 90 19
2001 90 91	2008 30 31	2008 80 70	2008 99 49	2009 90 29
2001 90 93	2008 30 39	2008 80 91	2008 99 53	2009 90 39
2001 90 96	2008 30 51	2008 80 99	2008 99 55	2009 90 41
2003 20 00	2008 30 55	2008 92 12	2008 99 61	2009 90 49
2003 90 00	2008 30 59	2008 92 14	2008 99 62	2009 90 51
2004 90 30	2008 30 71	2008 92 32	2008 99 68	2009 90 59
2004 90 50	2008 30 75	2008 92 34	2008 99 72	2009 90 73
2004 90 91	2008 30 79	2008 92 36	2008 99 78	2009 90 79
2005 51 00	2008 30 90	2008 92 38	2008 99 99	2009 90 95
2005 59 00	2008 50 11	2008 92 51	2009 31 11	2009 90 96
2005 60 00	2008 50 31	2008 92 59	2009 39 31	2009 90 97
2005 70 10	2008 50 39	2008 92 72	2009 41 10	2009 90 98
2005 90 50	2008 50 59	2008 92 74	2009 49 30	2302 50 00
2005 90 60	2008 50 61	2008 92 76	2009 50	2306 90 19
2005 90 70	2008 50 69	2008 92 78	2009 71	2308 00 90
2005 90 80	2008 50 71	2008 92 92	2009 79 19	2309 10 51
2006 00 91	2008 50 79	2008 92 93	2009 79 30	2309 10 90
2006 00 99	2008 50 92	2008 92 94	2009 79 93	2309 90 10
2007 99 10	2008 50 94	2008 92 96	2009 79 99	2309 90 31
2007 99 91	2008 50 99	2008 92 97	2009 80 19	2309 90 41
2007 99 93	2008 60 11	2008 92 98	2009 80 36	2309 90 51
2008 11 92	2008 60 31	2008 99 11	2009 80 38	2309 90 91
2008 11 94	2008 60 39	2008 99 19	2009 80 50	2309 90 93
2008 11 96	2008 60 51	2008 99 23	2009 80 63	2309 90 95
2008 11 98	2008 60 59	2008 99 25	2009 80 69	2309 90 97
2008 19	2008 60 61	2008 99 26	2009 80 71	
2008 20 19	2008 60 69	2008 99 28	2009 80 73	
2008 20 39	2008 60 71	2008 99 36	2009 80 79	
2008 20 51	2008 60 79	2008 99 37	2009 80 88	

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO A b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Ungheria, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita).

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	10	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	10	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	(4)
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90	Animali vivi delle specie ovina o caprina	esenzione	illimitata		(5)
	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate				
	0210 99 21	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate				
	0210 99 29	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate				
	0210 99 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina				
09.4707	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	13 655	1 365	(5)
09.4708	ex 0203 0202	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	48 000	4 000	(5) (6)
09.4774	0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes»	esenzione	1 000	100	(5)
	0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes»				
	0210 20 10 0210 20 90	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
	0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina				
	0210 99 59	Altre frattaglie di animali della specie bovina				
	0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie				

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5861	0207 11 30	Carcasse di galli e di galline	esenzione	118 900	9 900	(5)
	0207 11 90					
	0207 12					
	0207 13 50	Petti di galli e di galline				
	0207 14 50					
	0207 13 60	Cosce di galli e di galline				
	0207 14 60					
	0207 13 10	Pezzi di galli e di galline, disossati				
	0207 14 10					
	0207 26 10	Pezzi disossati di tacchini				
	0207 27 10					
	0207 26 50	Petti di tacchini				
	0207 27 50					
	0207 32 11	Anatre				
	0207 32 15					
	0207 32 19					
	0207 33 11					
	0207 33 19					
	ex 0207 35 15	Pezzi di anatre, disossati				
	ex 0207 36 15					
	ex 0207 35 53	Petti e pezzi di anatre, non disossati				
	ex 0207 36 53					
	ex 0207 35 63	Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati				
	ex 0207 36 63					
	ex 0207 35 79	Petti di anatre e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse				
	ex 0207 36 79					
	0207 32 51	Oche				
	0207 32 59					
	0207 33 51					
	0207 33 59					
	0207 35 11					
	0207 35 23					
	0207 35 51					
	0207 35 61					
	0207 36 11					
	0207 36 23					
	0207 36 51					

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71 ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Ali intere di oche, anche senza punta Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche Parti dette «paltò di oca» Petti di oche e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse				
09.4704	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina, salate o in salamoia	esenzione	1 200	100	(5)
09.5501	ex 0210 99 39 ex 0210 99 80	Carni di pollame, secche o affumicate	esenzione	2 400	200	(5)
09.4775	0401 0402	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	1 300	130	(5)
09.4776	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	50	10	(5)
09.4777	0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	esenzione	50	10	(5)
09.4778	0405 10 11 0405 10 19 0405 20 90 0405 90	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % Altre materie grasse provenienti dal latte	esenzione	300	30	(5)
09.4733	0406	Formaggi e latticini	esenzione	4 200	350	(5)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4716	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione	3 155	315	
09.4717	0408 91 80	Uova essiccate ad uso alimentare	esenzione	755	80	
09.5503	ex 0702 00 00	Pomodori, dal 1º ottobre al 31 ottobre	esenzione	300	30	(8)
09.5105	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle	esenzione	70 200	5 850	
09.5557	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione	2 555	255	
09.5127	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 1º novembre al 15 maggio	esenzione	2 600	260	(8)
	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	esenzione	illimitata		(8)
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		(8)
	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata		(8)
09.5141	0710 21 00	Piselli, congelati	esenzione	19 655	1 965	
09.5149	0710 80 95	Altri ortaggi o legumi, congelati	esenzione	25 355	2 535	
09.5151	0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, congelate	esenzione	5 800	580	
	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50	Arance sanguigne e semisanguigne Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin, fresche Altre, fresche	esenzione	illimitata		(8)
09.5511	ex 0806 10 10	Uve da tavola, dal 15 luglio al 31 ottobre	esenzione	900	90	(8)
09.5571	0807 11 00 0807 19 00	Meloni, compresi i cocomeri	esenzione	11 855	990	
09.5157	0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	esenzione	37 800	3 780	
09.5159	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro	esenzione	9 155	915	(8) (9)
	0808 10 20	Mele, diverse da quelle da sidro	100 %	—	—	(9)
	0808 10 50		100 %	—	—	(9)
	0808 10 90		100 %	—	—	(9)
09.5513	0808 20 10 0808 20 50	Pere	esenzione	2 100	210	(8)
	0809 10 00	Albicocche, fresche	esenzione	illimitata		(8)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci [1]	Dazio applicabile (% dazio NPF) [2]	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0809 20	Ciliege	esenzione	illimitata		[8] [10]
	0809 40 05	Prugne				
		— da trasformazione in imballaggi immediati di capacità superiore, in peso netto, a 250 kg [12]	esenzione	illimitata		
		— altre	esenzione	illimitata		[8] [11]
	0810 20 10	Lamponi	41	illimitata		[7]
	0810 30 10	Ribes nero (cassis)	41			[7]
	0810 30 30	Ribes rosso	41			[7]
	0810 30 90	Altre bacche	24			
	0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	esenzione	illimitata		[7]
	ex 0811 20 19	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %				
	0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
	0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
	0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
	0811 20 19	More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, congelati	esenzione	illimitata		
09.5865	0812 90 30 0812 90 99	Papaie e altre frutta, temporaneamente conservate	esenzione	1 200	100	
	0901 21 00	Caffè torrefatto (escluso decaffeinizzato)	50	illimitata		
	0901 22 00	Caffè torrefatto decaffeinizzato				
09.5575	0904 20 10	Pimenti essiccati, non tritati né polverizzati	esenzione	1 200	100	
09.4779	1001	Frumento (grano) e frumento segalato	esenzione	600 000	60 000	[5]
	1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato				
	1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro				
	1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta				
	1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)				
09.5862	1002 00 00	Segala	esenzione	2 000	200	[5]
	1102 10 00	Farina di segala				
	1103 19 10	Semole e semolini di segala				
	1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala				

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci [1]	Dazio applicabile (% dazio NPF) [2]	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5863	1003	Orzo	esenzione	7 000	700	[5]
	1102 90 10	Farina di orzo				
	1103 19 30	Semole e semolini di orzo				
	1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo				
09.5864	1004 00 00	Avena	esenzione	1 000	100	[5]
	1102 90 30	Farina di avena				
	1103 19 40	Semole e semolini di avena				
	1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena				
09.4780	1005 10 90	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	esenzione	450 000	45 000	[5]
	1005 90 00	Granturco non destinato alla semina				
	1102 20 10	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %				
	1102 20 90	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %				
	1103 13 10	Semole e semolini di granturco				
	1103 13 90					
	1103 20 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco				
	1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali	esenzione	illimitata		[5]
	1102 90 90	Farine di cereali, altre				
	1103 19 90	Semole e semolini di altri cereali				
	1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali, altri				
09.5297	1109 00 00	Glutine di frumento (grano)	esenzione	455	45	
09.4727	1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	esenzione	2 880	290	
09.5172	1512 11 10	Oli di girasole	esenzione	9 000	750	
09.5173	1512 11 91			3 455	290	
09.5174	1512 19 10			1 500	125	
	1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore o uguale a 10 %	50	illimitata		
	1517 90 99	Altre miscele o preparazioni culinarie				
09.4705	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati o altri	esenzione	10 500	875	[5]
	1601 00 99					

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4706	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica	esenzione	1 080	90	(5)
09.5705	1602 50 10 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	2 400	240	(5)
	ex 1605 90 30	Lumache commestibili, del genere Helix pomatia	esenzione	illimitata		
09.5298	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio	esenzione	1 055	90	
	1703	Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(5)
	2001 90 20 2005 90 10	Frutta del genere Capsicum, diverse dai peperoni e dai pimenti, conservate	50	illimitata		
09.5177	2002 90 31 2002 90 39	Pomodori conservati	esenzione	9 000	900	
09.5179	2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati	esenzione	2 520	250	
09.5521	2005 40 00	Piselli (Pisum sativum) preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	esenzione	1 355	115	
09.5181	2005 90 75	Crauti	esenzione	4 355	435	
09.5189	ex 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35	Confetture di ciliege acide Confetture di fragole Confetture di lamponi	esenzione	5 255	525	(8)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	ex 2007 99 39 ex 2007 99 98	Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 70, 0810 40 90 Altre, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 70, 0810 40 90	esenzione	illimitata		(8)
09.5205	2009 80 11 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86	Succhi di frutta	esenzione	2 555	255	(8)
09.5299	2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco	esenzione	1 355	135	
09.4723	ex 2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, esclusi i codici NC 2309 10 11, 2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90	esenzione	17 800	1 780	
09.5207	2401 10 2401 20	Tabacco	20	5 255	440	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora le importazioni totali di bovini nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

(6) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

(7) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.

(8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(9) Per questi codici NC si applicano le seguenti concessioni (applicabili alle mele importate all'interno e al di fuori del contingente tariffario):
— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1º gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
— tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
— due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1º aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

(10) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

(11) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

(12) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche].

Appendice all'allegato A b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nella presente appendice, originari dell'Ungheria, sono soggetti alle condizioni in appresso indicate

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 20 10	Fragole, fresche	631
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco	233
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità ungheresi per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o dell'Ungheria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento [1]

(2002/C 227 E/24)

COM(2002) 313 def. — 2000/0326(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 12 giugno 2002)

[1] GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 79.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2 e l'articolo 175, paragrafo 1,	
vista la proposta della Commissione,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	
visto il parere del Comitato delle regioni,	
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,	
considerando quanto segue:	
(1) È necessario garantire un risarcimento adeguato alle vittime di danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi da navi cisterna nelle acque europee.	(1) È necessario garantire un risarcimento il più completo e adeguato possibile alle persone o organismi che sono direttamente o indirettamente vittime di danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi da navi cisterna nelle acque europee.
(2) Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo.	Invariato
(3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili dovuti a navi cisterna in Europa.	(3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili in Europa.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò può avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale attuale Ciò può avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.	(4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò può avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale attuale un fondo integrativo internazionale. Fino a quando tale fondo internazionale non sarà pienamente operativo in tutti gli Stati membri interessati e garantirà un'adeguata protezione in caso di sinistri nelle acque dell'UE, sarà istituito un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
(5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento da idrocarburi deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare duplicazioni nel lavoro del Fondo IOPC.	(5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare duplicazioni nel lavoro del Fondo IOPC.
(6) In virtù del principio «chi inquina paga», i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di idrocarburi.	Invariato
(7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite di idrocarburi che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri costieri.	(7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri.
(8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.	(8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è attualmente lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.
(9) Il Fondo COPE potrà rivalersi delle spese sulle parti coinvolte negli incidenti di inquinamento da idrocarburi, se ed in quanto ciò è ammissibile nel diritto internazionale.	Invariato
(10) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione [1] conferite alla Commissione, esse vanno adottate ricorrendo alla procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della menzionata decisione.	(10) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione [1] conferite alla Commissione, esse vanno adottate ricorrendo alla procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della menzionata decisione. La Commissione esaminerà in tempo debito la possibilità di delegare la gestione corrente del Fondo COPE all'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita ai sensi del regolamento (CE) n. . . .

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(11) Poiché l'adeguato risarcimento delle vittime delle fuoriuscite di idrocarburi non rappresenta necessariamente una misura sufficientemente dissuasiva da indurre gli operatori del trasporto marittimo di idrocarburi ad agire con la debita diligenza, va prevista una disposizione distinta che introduca sanzioni pecuniarie da applicare a chiunque contribuisca con i suoi atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave al verificarsi di un incidente.	Invariato
(12) In virtù del principio di sussidiarietà, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico più adeguato in quanto, essendo vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, riduce al minimo i rischi di un'applicazione divergente nei vari Stati membri.	
(13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e il comportamento dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi; infine, ed è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario,	(13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e il comportamento dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo ed è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario; devono essere infine compiuti progressi riguardo ad un regime di responsabilità e di risarcimento dei danni causati durante il trasporto di sostanze nocive e pericolose.
	(13 bis) Il presente regolamento sarà modificato per tener conto delle modifiche al regime internazionale di risarcimento per inquinamento da idrocarburi al quale esso si ispira onde evitare contraddizioni tra i due regimi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:	Invariato
Articolo 1	
Scopo	
Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi, a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento da idrocarburi.	

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

1) ai danni dovuti ad inquinamento verificatisi:

   a) nel territorio di uno Stato membro, comprese le acque territoriali, e

   b) nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, definita conformemente al diritto internazionale, o, qualora uno Stato membro non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato membro e ad esse contigua, determinata da detto Stato conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;

2) alle misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o contenere al minimo i suddetti danni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) per «Convenzione Responsabilità» si intende la International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi);

2) per «Convenzione Fondo» si intende la International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi), quale emendata dal protocollo del 1992;

3) per «idrocarburi» si intendono gli idrocarburi minerali persistenti quali petrolio greggio, olio combustibile pesante, diesel pesante e olio lubrificante, trasportato come carico a bordo o nei serbatoi di una nave;

4) per «idrocarburi assoggettati a contributo» si intendono il petrolio greggio e l'olio combustibile pesante quali definiti alle lettere a) e b) seguenti:

   a) per «petrolio greggio» si intende qualsiasi miscela liquida di idrocarburi presente allo stato naturale nel suolo, lavorata o meno per renderla idonea al trasporto. Nella definizione rientrano anche i petroli greggi dai quali sono state estratte frazioni di distillazione (detti anche «greggi ridotti») o ai quali sono state aggiunte frazioni di distillazione (detti anche «greggi ricostituiti»);

PROPOSTA INIZIALE

b) per «olio combustibile» si intendono i distillati o residui pesanti di petrolio greggio o le miscele di tali prodotti utilizzati come combustibili per la produzione di calore o di energia, di qualità equivalente alla specifica per olio combustibile n. 4 (designazione D 396-69) dell'American Society for Testing and Materials, o più pesanti;

5) per «tonnellata» si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica;

6) per «terminale» si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi sfusi, in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito;

7) per «incidente» si intende un evento, o una serie di eventi aventi la stessa origine, che causa un danno da inquinamento o rappresenta una minaccia grave ed imminente di tale danno. Qualora consista in una serie di eventi, si presume che l'incidente si sia verificato alla data del primo evento;

8) per «soggetto» si intende una persona singola, associazione o organismo pubblico o privato, configurato o meno come società, compreso uno Stato o una sua parte costitutiva;

9) per «Fondo IOPC» si intende il fondo istituito dalla Convenzione Fondo.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee

È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee, denominato in appresso «il Fondo COPE», per i seguenti scopi:

a) risarcire i danni dovuti ad inquinamento qualora la protezione prestata dalla Convenzione Responsabilità e dalla Convenzione Fondo sia insufficiente;

b) dare esecuzione alle attività connesse stabilite dal presente regolamento.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 5 **Risarcimento**	
1. Il Fondo COPE risarcisce ogni soggetto che ha diritto al risarcimento dei danni provocati da inquinamento in forza della Convenzione Fondo, ma che non è riuscito a farsi integralmente indennizzare ai sensi di detta Convenzione perché l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte è superiore al risarcimento disponibile nel quadro della stessa Convenzione.	
2. La determinazione del diritto di un soggetto ad essere risarcito in forza della Convenzione Fondo avviene, al pari dell'esecuzione del risarcimento, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure in essa stabilite.	
3. Il Fondo COPE non versa alcun risarcimento fintantoché la pertinente determinazione di cui al paragrafo 2 non sia approvata dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.	
4. I paragrafi 1 e 2 non ostano ad una decisione della Commissione di non risarcire il proprietario, l'esercente o l'operatore della nave coinvolto nell'incidente o i loro rappresentanti. La Commissione può altresì decidere di non risarcire soggetti legati contrattualmente al vettore per il trasporto nel corso del quale si è verificato l'incidente o altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in tale trasporto. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, stabilisce quali dei soggetti che chiedano il risarcimento rientrino nelle predette categorie e decide in conseguenza.	
5. L'importo complessivo del risarcimento che può essere versato dal Fondo COPE è limitato, per ogni singolo incidente, in modo tale che la somma di tale importo e dell'importo del risarcimento effettivamente versato in forza della Convenzione Responsabilità e della Convenzione Fondo per danni dovuti ad inquinamento rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento non superi l'importo di un miliardo di euro.	
6. Qualora l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte superi l'importo complessivo del risarcimento che può essere versato ai sensi del paragrafo 5, l'importo disponibile è suddiviso in modo tale che la proporzione tra una domanda di risarcimento accolta e l'importo del risarcimento effettivamente ricevuto ai sensi del presente regolamento sia la stessa per tutti gli aventi diritto.	
	6 bis. Fatto salvo l'articolo 6, il fondo COPE deve prevedere la possibilità di effettuare pagamenti anticipati ai richiedenti entro un periodo di sei mesi dall'approvazione della domanda di risarcimento conformemente al paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 6 **Contributi dei soggetti destinatari degli idrocarburi**	Invariato
1. Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi assoggettati a contributo superiore a 150 000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.	
2. I contributi sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC. L'importo complessivo dei contributi dovuti per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.	
3. L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi richiesti per il volume complessivo di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione.	
4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.	
5. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni soggetto che, nello Stato membro in questione, è tenuto a contribuire al Fondo COPE ai sensi del presente articolo, nonché informazioni sui quantitativi di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti dal soggetto in questione nel corso del precedente anno civile.	
6. Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.	
7. I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro un anno dalla pertinente decisione della Commissione.	7. I contributi sono versati al Fondo COPE e la loro riscossione deve essere completata entro un anno dalla pertinente decisione della Commissione.
8. I contributi di cui al presente articolo sono utilizzati esclusivamente per risarcire i danni causati da inquinamento conformemente all'articolo 5.	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
9. Eventuali rimanenze dei contributi riscossi per un determinato incidente, non utilizzate per risarcire i danni derivanti da tale incidente o per altri scopi direttamente connessi, sono restituite al soggetto contribuente entro i sei mesi successivi al termine della procedura di risarcimento relativa a tale incidente.	
10. Qualora uno Stato membro non assolva ai propri obblighi in relazione al Fondo COPE causando in tal modo a detto Fondo una perdita finanziaria, lo Stato membro in questione è tenuto a risarcire il Fondo COPE per la perdita.	
	11. La responsabilità finanziaria del Fondo COPE in relazione ad un incidente è limitata ai contributi riscossi e ricevuti per l'incidente in questione conformemente al presente articolo.
Articolo 7 **Surrogazione** Per ogni importo versato a titolo di risarcimento ai sensi dell'articolo 5, il Fondo COPE è surrogato in tutti i diritti che spettano al soggetto così risarcito in virtù della Convenzione Responsabilità o della Convenzione Fondo.	Invariato
Articolo 8 **Rappresentanza e gestione del Fondo COPE** 1. La Commissione rappresenta il Fondo COPE. Essa svolge al riguardo i compiti definiti nel presente regolamento o comunque necessari per il corretto svolgimento dell'attività e il funzionamento del Fondo COPE. 2. La Commissione, deliberando secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, adotta le seguenti decisioni relative all'attività del Fondo COPE: a) fissazione dei contributi da riscuotere conformemente all'articolo 6; b) approvazione del regolamento delle domande di risarcimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 e decisioni in merito alla suddivisione dell'importo disponibile per il risarcimento tra i vari aventi diritto conformemente all'articolo 5, paragrafo 6; c) decisioni in merito al versamento del risarcimento ai soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 4; d) determinazione delle condizioni in base alle quali effettuare versamenti provvisori a fronte delle domande di risarcimento nell'ottica di garantire un indennizzo alle vittime nei tempi più brevi possibili.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 9 **Comitato**	
1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo COPE, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.	
2. In caso di rinvio al presente paragrafo, si applica la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa.	
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è fissato a un mese.	
	2 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sulle proprie attività.
	Articolo 9 bis **Cooperazione con il Fondo COPE**
	Il Fondo COPE elabora, di concerto con il Fondo IOPC, chiare norme amministrative per la cooperazione tra i due fondi, improntate ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia rispetto ai costi.
Articolo 10 **Sanzioni**	Invariato
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni pecuniarie da imporre nei confronti di qualsiasi soggetto che risulta, a seguito di sentenza, aver contribuito con i suoi atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave ad un incidente che ha provocato o rischia di provocare un inquinamento da idrocarburi in una delle zone di cui all'articolo 2, paragrafo 1.	
2. Le sanzioni imposte a norma del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la responsabilità civile delle parti interessate come previsto dal presente regolamento o da altri strumenti e non sono collegate ai danni causati dall'incidente. Esse sono fissate ad un livello sufficientemente elevato da produrre un effetto dissuasivo dal compimento di reati o recidiva di reato.	
3. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non sono assicurabili.	
4. Il convenuto ha la possibilità di impugnare la decisione che gli impone le sanzioni di cui al paragrafo 1.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	Articolo 10 bis **Valutazione** 1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione sui progressi registrati sulla scena internazionale per perfezionare il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento. La relazione esamina in particolare i progressi concernenti: a) l'aumento del livello di responsabilità dei proprietari delle navi nell'ambito della Convenzione Responsabilità; b) l'abolizione del divieto di presentare domande di risarcimento al noleggiatore, all'esercente o all'operatore della nave [articolo 3 paragrafo 4c) della Convenzione Responsabilità]; c) l'aumento del livello di risarcimento disponibile nell'ambito del Fondo IOPC; d) l'estensione del risarcimento per danni ambientali sul modello di regimi di risarcimento comparabili stabiliti dal diritto comunitario; e) l'effettiva applicazione di regimi di responsabilità e risarcimento per danni da inquinamento non rientranti nel regime attuale, soprattutto in materia di danni causati da sostanze pericolose e nocive diverse dagli idrocarburi e dall'olio combustibile utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni delle navi stesse. 2. La Commissione, qualora ritenga che non siano stati raggiunti progressi sufficienti in merito a quanto stabilito dal paragrafo 1, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di atto legislativo comunitario volto ad istituire un regime europeo di responsabilità e di risarcimento per l'inquinamento marino.
Articolo 11 **Entrata in vigore** Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il regolamento acquista efficacia il [12 mesi dopo la sua entrata in vigore]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	Invariato

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2002/C 227 E/25)

COM(2002) 298 def.

(Presentata dalla Commissione il 13 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 [2], in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2002 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.

(2) Ai sensi dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori e dovrà quindi stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri.

(3) I coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1º gennaio 2002, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.

(4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori.

(5) Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1º gennaio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili dal 1º gennaio 2002.

(6) Tuttavia, per motivi di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º gennaio 2002, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttori. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori applicabili dal 1º luglio 2002.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2002, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

[2] GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1.

ALLEGATO

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori Gennaio 2002
	Albania	97,3
(***)	Algeria	0,0
	Angola	115,9
	Antille olandesi	121,0
	Argentina	129,4
	Australia	93,9
	Bangladesh	77,9
	Barbados	142,5
	Belize	103,2
	Benin	88,4
	Bolivia	74,3
	Bosnia-Erzegovina	87,5
	Botswana	55,4
	Brasile	82,4
	Bulgaria	72,1
	Burkina Faso	78,5
(***)	Burundi	0,0
(***)	Cambogia	0,0
	Camerun	96,1
	Canada	84,5
	Capo Verde	75,6
	Ciad	112,5
	Cile	86,2
	Cina	107,3
	Cipro	95,1
	Cisgiordania — Striscia di Gaza	112,9
	Colombia	82,9
	Comore	103,3
	Congo	103,7
	Congo (ex Zaire)	144,9
	Corea del Sud	108,3
	Costa d'Avorio	106,1
	Costa Rica	104,7
	Croazia	97,3
	Egitto	73,4

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori Gennaio 2002
	ERIM	77,5
	Eritrea	46,3
	Estonia	74,3
	Etiopia	80,2
	Figi	71,1
	Filippine	68,7
	Gabon	116,1
	Gambia	60,5
	Georgia	111,2
	Ghana	89,5
	Giamaica	126,4
	Giappone (Naka)	152,5
	Giappone (Tokyo)	161,3
	Gibuti	141,8
	Giordania	99,2
	Guatemala	93,8
	Guinea	87,1
	Guinea-Bissau	132,2
	Guinea equatoriale	95,8
	Guyana	70,7
	Haiti	98,4
	Hong Kong	121,9
	India	61,2
	Indonesia	88,5
	Isole Salomone	97,2
	Israele	121,6
	Iugoslavia	63,6
	Kazakstan	117,9
	Kenya	98,5
	Lesotho	44,1
	Lettonia	80,7
	Libano	110,9
(***)	Liberia	0,0
	Lituania	76,6
	Madagascar	96,1
	Malawi	105,0

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori Gennaio 2002
	Mali	86,6
	Malta	103,0
	Marocco	89,6
	Mauritania	72,8
	Maurizio	84,5
	Messico	102,4
	Mozambico	81,7
	Namibia	48,4
	Nicaragua	99,4
	Niger	87,7
	Nigeria	102,7
	Norvegia	134,2
	Nuova Caledonia	122,2
	Pakistan	59,3
	Papua Nuova Guinea	68,3
(***)	Paraguay	0,0
	Perù	112,4
	Polonia	88,7
	Repubblica ceca	92,0
	Repubblica centrafricana	109,8
	Repubblica dominicana	92,4
	Romania	55,1
(***)	Ruanda	0,0
	Russia	133,6
	São Tomé e Principe	74,4
	Senegal	81,5
(***)	Sierra Leone	0,0
	Siria	108,4
	Slovacchia	68,8
	Slovenia	76,4
(***)	Somalia	0,0
	Sri Lanka	77,8
	Stati Uniti (New York)	136,7
	Stati Uniti (Washington)	132,5
	Sud Africa	41,9
	Sudan	48,0

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori Gennaio 2002
	Suriname	81,5
	Svizzera	124,8
	Swaziland	42,3
	Tanzania	80,9
	Thailandia	70,9
	Togo	96,3
	Tonga	72,7
	Trinidad e Tobago	90,7
	Tunisia	83,6
	Turchia	81,3
	Ucraina	123,9
	Uganda	99,2
	Ungheria	69,0
	Uruguay	109,3
	Vanuatu	121,9
	Venezuela	115,6
	Vietnam	68,9
	Zambia	66,0
	Zimbabwe	88,5

(***) Non disponibile

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell'allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee [1]

(2002/C 227 E/26)

COM(2002) 317 def. — 2001/0296(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 17 giugno 2002)

1. **Antecedenti**

Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [COM(2001) 742 — 2001/0296(COD)]	10 dicembre 2001
Parere del Comitato economico e sociale	29 maggio 2002
Parere del Comitato delle regioni	
Parere del Parlamento europeo (PE T5-0210/2002)	14 maggio 2002

2. **Scopo della proposta**

La proposta ridefinisce i «progetti d'interesse comune» sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo dal 1997 al 2000. La nuova definizione focalizza il programma sui servizi d'interesse comune nel quadro in evoluzione di *e*Europe 2005.

3. **Parere della Commissione in merito agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo**

3.1. *Emendamenti accolti dalla Commissione*

È accolto l'emendamento 1, che fa riferimento alla risoluzione del Consiglio sulla sicurezza delle reti e dell'informazione.

È accolto l'emendamento 2, che chiarisce il campo di applicazione dell'azione.

È accolto l'emendamento 3, che fissa le date entro cui dovranno essere presentate la relazione sull'attuazione del programma e la proposta di revisione degli orientamenti.

È accolto l'emendamento 4, che mette in rilievo il contributo del programma in rapporto ai suoi obiettivi.

È accolto l'emendamento 5, che puntualizza che il programma non si limita all'attività commerciale e precisa i criteri relativi ai servizi transeuropei.

È accolto l'emendamento 6, che precisa i requisiti per la partecipazione al programma.

È accolto l'emendamento 7, che rende più chiare le considerazioni relative ai cittadini disabili e alle nuove tecnologie.

È accolto l'emendamento 8, che precisa le applicazioni nel settore dell'*e*Government e dell'*e*Administration.

È accolto l'emendamento 9, che chiarisce le ragioni del sostegno alle applicazioni in campo sanitario.

È accolto l'emendamento 10, che ribadisce l'importanza secondaria delle misure supplementari di supporto e coordinamento.

3.2. *Proposta modificata*

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come indicato nelle precedenti osservazioni.

---

[1] GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 23.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti [1]

(2002/C 227 E/27)

COM(2002) 318 def. — 2001/0212(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 17 giugno 2002)

1. **Stadio dell'iter procedurale**

— La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti [COM(2001) 508 def. — 2001/0212(COD)] è stata adottata dalla Commissione il 14 settembre 2001 e successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 17 settembre 2001.

— Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 17 dicembre 2001.

— Il Parlamento europeo ha approvato la proposta con tre emendamenti in prima lettura il 10 aprile 2002.

2. **Obiettivo della proposta modificata**

La proposta modificata adatta la proposta originale di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti in due punti:

— l'articolo 33 è soppresso;

— una modifica all'allegato I introdotta nella proposta originale viene eliminata.

3. **Osservazioni sugli emendamenti adottati dal Parlamento**

3.1. ***Emendamenti accettati dalla Commissione***

3.1.1. *Emendamento 1*

L'emendamento 1 può essere accettato in linea di massima, tenuto conto dell'intenzione della Commissione di presentare proposte sulla presenza di cadmio nei fertilizzanti previo parere favorevole del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE).

Giova inoltre osservare che non è stato possibile accettare la formulazione del Parlamento per quanto riguarda il calendario esatto della proposta per la presentazione del testo legislativo concernente il cadmio, in particolare in quanto la scadenza proposta (30 giugno 2002) non è compatibile con l'esercizio del diritto di iniziativa della Commissione.

Il considerando 15 diventa quindi:

> «I fertilizzanti possono venire contaminati da sostanze potenzialmente idonee a comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente. Previo parere del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE), la Commissione intende affrontare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei fertilizzanti minerali e, all'occorrenza, elaborerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario si procederà ad analogo esame per altri contaminanti.»

3.1.2. *Emendamento 3*

Anche l'emendamento 3 può essere accettato in quanto la Commissione può essere d'accordo sulla necessità di evitare qualsiasi modifica agli allegati del regolamento nel corso della rifusione di disposizioni legislative esistenti.

---

[1] GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 1.

Nell'allegato I, tabella E.1.4 il testo all'intersezione della quarta colonna e della quarta riga diventa:

«5 % Fe solubile in acqua, di cui almeno $^{8}/_{10}$ del valore dichiarato in forma chelata.»

Tale disposizione è identica a quella contenuta nella direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi ([1]).

3.2. ***Emendamenti non accettati dalla Commissione***

L'emendamento 2 è respinto per le seguenti ragioni:

— l'articolo 33 nel progetto di regolamento viene soppresso. La soppressione del paragrafo 1 dell'articolo 33 è logica in quanto quest'ultimo diventerà superfluo quando saranno adottate le decisioni previste, fondate sull'articolo 95, paragrafo 4 del trattato, attualmente in fase avanzata di esame da parte della Commissione, che fisseranno l'estensione delle deroghe concesse ad Austria, Finlandia e Svezia in rapporto al tenore massimo accettabile di cadmio nei fertilizzanti;

— il paragrafo 2 dell'articolo 33 limita il diritto di iniziativa della Commissione.

4. **Conclusione**

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto sopra enunciato.

([1]) GU L 185 del 28.7.1993, pag. 30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana

(2002/C 227 E/28)

COM(2002) 319 def. — 2002/0128(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 giugno 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'uso terapeutico su vasta scala di tessuti e cellule di origine umana con applicazione al corpo umano rende necessario garantirne la qualità e la sicurezza al fine di prevenire la trasmissione di malattie.

(2) La disponibilità di tessuti e cellule di origine umana utilizzati a fini terapeutici dipende dai cittadini della Comunità che sono disposti a farne dono. Al fine di salvaguardare la sanità pubblica e prevenire la trasmissione di malattie infettive da parte di tali tessuti e cellule, occorre adottare tutte le opportune misure precauzionali durante l'approvvigionamento, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione degli stessi.

(3) È urgentemente necessario un quadro unificato atto a garantire parametri elevati di qualità e di sicurezza relativamente ad approvvigionamento, analisi, lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule all'interno della Comunità e a facilitare gli scambi per le migliaia di pazienti che ogni anno si sottopongono a questo tipo di terapia. È pertanto essenziale che, quale che ne sia l'uso previsto, le disposizioni comunitarie garantiscano qualità e sicurezza comparabili ai tessuti e alle cellule di origine umana. La definizione di tali parametri contribuirà a rassicurare il pubblico in merito al fatto che i tessuti e le cellule di origine umana reperiti in altri Stati membri offrono le stesse garanzie di quelli del proprio paese.

(4) È necessario disciplinare la donazione, l'approvvigionamento e l'analisi di tutte le fonti di tessuti e cellule di origine umana destinati ad essere applicati al corpo umano. Vanno regolati anche la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tutti i tessuti e le cellule di origine umana utilizzati a fini di trapianto. Tuttavia, le cellule destinate a uso autologo sono escluse dalla sfera d'applicazione se sono destinate alla fabbricazione di medicinali. I tessuti e le cellule allogeniche destinati ad essere utilizzati per la produzione industriale di prodotti medicinali, compresi i dispositivi medici, rientrano nella sfera d'applicazione della presente direttiva soltanto per quanto riguarda la donazione, l'approvvigionamento e l'analisi. Le fasi ulteriori di fabbricazione sono disciplinate dalle normative pertinenti [1].

(5) La proposta esclude dal suo ambito il sangue e suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche), gli organi umani e gli organi, i tessuti e le cellule di origine animale. Attualmente, il sangue e i suoi prodotti sono regolamentati dalle direttive 2001/83/CE [1] e 2000/70/CE [2] e dalla raccomandazione 98/463/CE [3] del Consiglio, e una nuova direttiva basata su principi di sanità pubblica è attualmente all'analisi del Consiglio e del Parlamento europeo [4]. I tessuti e le cellule utilizzati per l'autotrapianto (tessuti rimossi e trapiantati nuovamente sulla stessa persona) nell'ambito della stessa procedura chirurgica e non passati per una banca sono esclusi dall'applicazione della presente proposta. Le considerazioni di qualità e sicurezza collegate con tale processo sono completamente differenti.

---

[1] Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

[2] Direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22).

[3] Raccomandazione del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea (GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14).

[4] Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 89/381/CEE del Consiglio. COM(2000) 816 def. — 2000/0323(COD).

(6) La presente direttiva non disciplina la ricerca che fa uso di tessuti e cellule di origine umana, ad esempio per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca in vitro o su modelli animali. Solo le cellule e i tessuti che, nel corso di esperimenti clinici, sono applicati al corpo umano devono corrispondere ai parametri di qualità e sicurezza di cui alla presente direttiva.

(7) La presente direttiva non interferisce con le decisioni degli Stati membri relativamente all'uso o non uso di particolari tipi di cellule umane, comprese le cellule germinali e le cellule staminali dell'embrione. Se però uno Stato membro autorizza un uso particolare di tali cellule, la presente direttiva dispone l'applicazione di tutte le norme necessarie alla tutela della sanità pubblica e garantisce il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, la presente direttiva non interferisce con le disposizioni degli Stati membri che definiscono il termine giuridico di «persona» o «individuo».

(8) La donazione, l'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule di origine umana a fini di trapianto devono essere conformi a parametri elevati di qualità e sicurezza, così da garantire un alto livello di tutela della salute nella Comunità. La presente direttiva deve istituire parametri per ciascuna delle fasi del processo di trapianto di tessuti e cellule di origine umana.

(9) Occorre aumentare la fiducia fra gli Stati membri per quanto riguarda la qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule donati, la tutela della salute dei donatori viventi e il rispetto per i donatori deceduti, nonché la sicurezza del processo di trapianto.

(10) I tessuti e le cellule utilizzati a fini terapeutici allogenici possono essere prelevati da donatori viventi o deceduti. Al fine di garantire che lo stato di salute di un donatore vivente non risulti compromesso dalla donazione è necessario un esame medico preventivo. Dev'essere rispettata la dignità del donatore deceduto.

(11) L'uso di tessuti e cellule destinati ad essere applicati al corpo umano può causare malattie ed effetti indesiderati. La maggior parte di tali inconvenienti può essere evitata da un'attenta valutazione dei donatori e dall'analisi di ciascuna donazione in conformità delle norme stabilite e aggiornate in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili.

(12) In via di principio, i programmi di trapianto di tessuti e cellule devono basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, della volontarietà del donatore e dell'incoraggiamento all'assenza di profitto da parte dei centri che si occupano dei servizi di trapianto di tessuti e cellule.

(13) L'approvvigionamento di tessuti e cellule d'origine umana deve essere pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [1] e tener conto senza eccezioni dei principi della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del Consiglio d'Europa [2], in particolare per quanto riguarda il consenso dei donatori.

(14) Devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire ai possibili donatori di tessuti e cellule la riservatezza di qualunque informazione collegata con la loro salute che sia stata fornita al personale autorizzato, dei risultati degli esami condotti sulle loro donazioni e sulla futura rintracciabilità del percorso della donazione.

(15) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [3] si applica ai dati personali trattati a norma della presente direttiva. L'articolo 8 della presente direttiva vieta in via di principio il trattamento dei dati relativi alla salute. Sono previste deroghe limitate a tale divieto. La direttiva 95/46/CE stabilisce anche che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

(16) A tal fine dev'essere istituito negli Stati membri un sistema di accreditamento delle banche dei tessuti e un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi connessi con l'approvvigionamento, la lavorazione, l'analisi, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule di origine umana.

(17) Gli Stati membri devono organizzare misure d'ispezione e di controllo, attuate da funzionari che rappresentino le autorità competenti, al fine di garantire la conformità dei centri dei tessuti alle disposizioni della presente direttiva.

(18) Il personale che interviene direttamente in donazione, approvvigionamento, analisi, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule di origine umana deve essere in possesso della necessaria qualificazione e ricevere una formazione opportuna e adeguata. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti la formazione non influiscono sulla normativa comunitaria vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

---

[1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[2] Consiglio d'Europa. Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. European Treaty Series — No 164. Oviedo, 4.4.1997, pag. 11.

[3] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(19) Occorre istituire un sistema adeguato grazie al quale sia possibile rintracciare il percorso dei tessuti e delle cellule di origine umana; la rintracciabilità dev'essere ottenuta mediante accurate procedure di identificazione delle sostanze, dei donatori, dei riceventi, delle banche dei tessuti e dei laboratori, nonché mediante la tenuta di registri; è inoltre necessario un apposito sistema di etichettatura.

(20) Al fine di rafforzare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva, è opportuno stabilire sanzioni applicabili agli Stati membri inadempienti.

(21) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire fissare parametri elevati di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule di origine umana in tutta la Comunità, non può essere raggiunto in misura sufficiente dai soli Stati membri e può pertanto, per dimensioni ed effetti, essere meglio conseguito a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità dei principi di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In linea col principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va oltre quanto è necessario per realizzare l'obiettivo.

(22) Occorre che la Comunità disponga della migliore consulenza scientifica possibile in materia di sicurezza dei tessuti e delle cellule, in particolare al fine di assistere la Commissione nell'adeguamento delle disposizioni di cui alla presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

(23) Si è tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i prodotti medicinali e i dispositivi medici e del Gruppo europeo di etica delle scienze e nuove tecnologie, nonché dell'esperienza internazionale acquisita nel settore; tali pareri saranno ricercati anche nel futuro ogniqualvolta ciò risulti necessario.

(24) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva hanno portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1]; esse devono pertanto essere adottate con la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce parametri di qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule di origine umana destinati ad essere applicati al corpo umano, al fine di garantire un alto livello di protezione della salute umana.

Articolo 2

Sfera di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano a donazione, approvvigionamento e analisi dei tessuti e delle cellule di origine umana destinati ad essere applicati al corpo umano. Le sue disposizioni sono anche applicabili a lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tali tessuti e cellule quando siano destinati al trapianto su esseri umani.

Nel caso dei prodotti ottenuti a livello industriale e derivati da tessuti e cellule, la presente direttiva si applica soltanto alla donazione, all'approvvigionamento e all'analisi degli stessi.

2. La presente direttiva non si applica a:

a) tessuti e cellule utilizzati per l'autotrapianto nell'ambito della stessa procedura chirurgica;

b) cellule autologhe destinate alla fabbricazione di prodotti medicinali;

c) sangue e suoi componenti secondo la definizione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 89/381/CEE del Consiglio;

d) organi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

a) «Cellule»: significa cellule singole o un insieme di cellule non collegate da alcuna forma di tessuto connettivo.

b) «Tessuto»: significa tutte le parti costituenti del corpo umano formate da cellule.

c) «Donatore»: significa un individuo vivente o deceduto, compresi i non nati, che funge da fonte di cellule o tessuti.

d) «Organo»: significa una parte differenziata e vitale del corpo umano, formata da diversi tessuti, che mantiene la propria struttura, vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche con un sensibile livello di autonomia.

e) «Approvvigionamento»: significa il processo che rende disponibile il tessuto o le cellule donati.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

f) «Lavorazione»: significa tutte le operazioni connesse con la preparazione, manipolazione, conservazione e imballo dei tessuti o delle cellule destinati al trapianto.

g) «Conservazione»: significa l'uso di agenti chimici, alterazioni delle condizioni ambientali o altri mezzi impiegati durante la lavorazione per impedire o ritardare il deterioramento biologico o fisico di cellule e tessuti.

h) «Quarantena»: significa lo stato dei tessuti o cellule prelevati o del materiale da imballo o di un tessuto isolato fisicamente o tramite altri mezzi appropriati in attesa di una decisione sulla sua immissione o sul suo rifiuto.

i) «Distribuzione»: significa il trasporto e la consegna di tessuti o cellule affinché siano stoccati, lavorati o utilizzati sui riceventi.

j) «Trapianto»: significa il processo di ricostituzione di una funzione trasferendo a un ricevente cellule e/o tessuti equivalenti.

k) «Evento avverso grave»: significa qualunque evento negativo collegato con l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule che provochi la trasmissione di malattie infettive o la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità dei pazienti, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia.

l) «Reazione avversa grave»: significa una risposta non voluta del donatore o del ricevente, compresa una malattia infettiva, connessa con l'approvvigionamento o il trapianto di tessuti o cellule che provochi la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità dell'interessato, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia.

m) «Banca dei tessuti»: significa un centro, pubblico o privato, responsabile delle attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dei tessuti e delle cellule finiti, nonché un centro responsabile dell'approvvigionamento di tessuti e cellule.

n) «Centro dei tessuti»: significa una banca dei tessuti o un centro sanitario che ospiti un'équipe di approvvigionamento dei tessuti.

o) «Équipe di approvvigionamento dei tessuti»: significa i professionisti del settore sanitario che si occupano delle attività necessarie all'approvvigionamento di tessuti e cellule.

p) «Uso allogenico»: significa cellule o tessuti trapiantati da una persona all'altra.

q) «Uso autologo»: significa cellule o tessuti prelevati da una persona e trapiantati sulla stessa.

Articolo 4

Esecuzione

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva.

2. La presente direttiva non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere in vigore o introdurre misure di protezione più rigorose, purché conformi al trattato.

3. Nell'esercitare le attività contemplate dalla presente direttiva, la Commissione può fare ricorso all'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, in riferimento all'identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo, nonché in riferimento alle spese di sostegno.

CAPO II

OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 5

Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le équipe di approvvigionamento dei tessuti facciano parte di una banca dei tessuti o di un centro sanitario adeguatamente accreditato e ispezionato.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le équipe di approvvigionamento dei tessuti siano registrate presso l'autorità competente e che l'approvvigionamento, nonché il personale che vi partecipa, risulti conforme ai requisiti di cui alla parte A dell'Allegato I.

Articolo 6

Accreditamento delle banche dei tessuti

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le attività connesse con lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule di origine umana destinati al trapianto umano siano effettuate soltanto da banche dei tessuti accreditate da un'autorità competente.

2. Tuttavia, le cellule progenitrici ematopoietiche provenienti dal sangue periferico, dal cordone ombelicale e dal midollo osseo possono essere distribuite direttamente dal centro sanitario in cui si effettua l'approvvigionamento, che potrebbe non essere accreditato come banca dei tessuti, a un altro centro sanitario ai fini di un trapianto immediato.

3. Le autorità competenti, dopo aver verificato che la banca dei tessuti sia conforme ai requisiti di cui all'Allegato I, accreditano la banca e le indicano quali attività può avviare e a quali condizioni.

4. La banca dei tessuti non può apportare modifiche sostanziali alle proprie attività senza la previa approvazione scritta dell'autorità competente.

5. Le autorità competenti possono sospendere o revocare l'accreditamento della banca dei tessuti qualora l'ispezione o le misure di controllo dimostrino che la banca non soddisfa i requisiti di cui alla presente direttiva.

Articolo 7

Registro delle banche dei tessuti accreditate e obbligo di presentare relazioni

1. Le autorità competenti istituiscono e aggiornano un registro pubblico delle banche dei tessuti, specificando le attività per le quali sono state accreditate.

2. Le banche dei tessuti tengono registri ufficiali relativi alle origini e destinazione dei tessuti e delle cellule lavorati affinché siano applicati al corpo umano. Ogni anno dev'essere presentata all'autorità competente una relazione su queste attività.

3. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono una rete di registri nazionali delle banche dei tessuti.

Articolo 8

Ispezioni e misure di controllo

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti organizzino ispezioni e che le banche dei tessuti mettano in atto le misure di controllo adeguate per garantire il rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva.

2. Le autorità competenti organizzano ispezioni e si assicurano dell'attuazione delle opportune misure di controllo presso i centri sanitari in cui si effettua l'approvvigionamento di tessuti e cellule di origine umana, nonché nei centri di terzi, come specificato all'articolo 24.

3. Le autorità competenti organizzano le ispezioni e le misure di controllo a intervalli regolari. L'intervallo tra due ispezioni o misure di controllo non supera i due anni.

4. Le ispezioni e le misure di controllo sono effettuate da funzionari che rappresentano le autorità competenti e che hanno il potere di:

a) ispezionare i centri sanitari che si occupano di approvvigionamento, le banche dei tessuti accreditate e le strutture gestite da terzi;

b) valutare le procedure e le attività svolte dai centri sanitari, dalle banche dei tessuti e dalle strutture di terzi;

c) esaminare i documenti relativi all'oggetto dell'ispezione.

5. Le autorità competenti organizzano ispezioni e altre misure di controllo adeguate in caso di gravi eventi o reazioni avversi.

6. Gli Stati membri, su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione, forniscono informazioni sui risultati delle ispezioni e delle misure di controllo effettuate nelle singole banche dei tessuti, centri sanitari o strutture di terzi.

Articolo 9

Importazioni/esportazioni di tessuti e cellule di origine umana

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutte le importazioni di tessuti e cellule di origine umana da paesi terzi siano approvate dalle autorità competenti. Tutti i tessuti e le cellule esportati verso paesi terzi devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Le importazioni ed esportazioni di tessuti e cellule di origine umana destinati ai trapianti si effettuano soltanto attraverso banche dei tessuti accreditate.

3. Le autorità competenti approvano le importazioni di tessuti e cellule di origine umana da paesi terzi soltanto quando sono garantiti parametri di qualità e sicurezza equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva.

4. Le procedure di verifica dei parametri equivalenti di qualità e sicurezza in conformità del paragrafo 3 sono determinate dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 10

Rintracciabilità

1. Gli Stati membri si assicurano che i centri dei tessuti adottino tutte le misure necessarie per garantire che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati e distribuiti sul loro territorio siano rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa.

2. Le procedure di garanzia della rintracciabilità a livello comunitario sono stabilite dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3. I centri dei tessuti istituiscono un sistema di individuazione dei donatori e assegnano un codice a ciascuna donazione e ai suoi prodotti.

4. Tutti i tessuti e le cellule devono essere identificati tramite un'etichetta contenente le informazioni di cui agli Allegati VI e VII.

Articolo 11

Notifica di eventi e reazioni avversi gravi

1. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di un sistema atto a riferire, registrare e trasmettere le informazioni riguardanti eventi e reazioni avversi gravi connessi con approvvigionamento, analisi, lavorazione, stoccaggio, distribuzione e trapianto di tessuti e cellule.

2. La persona responsabile di cui all'articolo 17 notifica alle autorità competenti ogni evento o reazione avversa grave di cui al paragrafo 1 e fornisce una relazione d'analisi delle relative cause e conseguenze.

3. Le modalità per la notifica di eventi e reazioni avversi sono stabilite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

CAPO III

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI DONATORI

Articolo 12

Principi della donazione di tessuti e cellule

1. Gli Stati membri incoraggiano le donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule al fine di garantire che, nella misura del possibile, i tessuti e le cellule siano frutto di donazione.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che qualunque attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule di origine umana avvenga previa approvazione delle autorità competenti. È proibito reclamizzare la necessità o disponibilità di tessuti e cellule di origine umana al fine di offrire od ottenere profitti o vantaggi analoghi.

3. Gli Stati membri incoraggiano gli approvvigionamenti di tessuti e di cellule effettuati senza fini di lucro.

Articolo 13

Consenso

1. L'approvvigionamento di tessuti o cellule di origine umana può essere effettuato solo dopo aver adempiuto a tutti i requisiti relativi al consenso in vigore nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i riceventi, i donatori e le loro famiglie ricevano le informazioni di cui all'Allegato III.

Articolo 14

Protezione dei dati e riservatezza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati, comprese le informazioni di carattere genetico, raccolti a norma della presente direttiva a cui abbiano accesso terzi siano resi anonimi, in modo tale che il donatore e il ricevente non siano più identificabili.

2. In tale ottica, provvederanno affinché:

a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri di donatori esclusi, o qualunque trasferimento d'informazioni;

b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati;

c) non avvenga alcuna rivelazione non autorizzata di informazioni, garantendo al tempo stesso la rintracciabilità del percorso delle donazioni.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'identità del o dei riceventi non sia rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di comunicazione dell'identità se il donatore è strettamente legato al ricevente.

Articolo 15

Selezione, valutazione e approvvigionamento

1. L'équipe di approvvigionamento dei tessuti garantisce uno svolgimento della valutazione e selezione del donatore conforme ai requisiti di cui all'Allegato IV.

2. L'équipe di approvvigionamento dei tessuti garantisce che i tessuti e le cellule siano prelevati, imballati e trasportati alle banche dei tessuti conformemente all'Allegato VI.

3. In caso di donazione autologa, i criteri di adeguatezza sono stabiliti e documentati dal medico responsabile del paziente, in conformità delle cartelle cliniche, delle indicazioni terapeutiche e dei requisiti di cui al punto 2.1 dell'Allegato IV.

4. Le banche dei tessuti garantiscono una selezione e accettazione dei tessuti e delle cellule conforme ai requisiti di cui all'Allegato VI e un'analisi di tutte le donazioni conforme all'Allegato V.

5. I risultati delle procedure di valutazione e analisi dei donatori devono essere documentati e qualsiasi risultato anomalo significativo deve essere riferito in conformità dell'Allegato III.

6. Le autorità competenti garantiscono che tutte le attività connesse con l'approvvigionamento dei tessuti siano effettuate conformemente alle condizioni di cui all'Allegato VI.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DELLA LAVORAZIONE DEI TESSUTI

Articolo 16

Gestione della qualità

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che ciascun centro dei tessuti istituisca e aggiorni un sistema di gestione della qualità.

2. La Commissione fissa, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, i parametri e le specifiche comunitari di cui all'Allegato II per le attività relative al sistema di gestione della qualità.

3. I centri dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per garantire che il sistema di gestione della qualità comprenda almeno la seguente documentazione:

— procedure operative standard;

— orientamenti;

— manuali di riferimento e formazione;

— moduli per le relazioni;

— registri dei donatori.

4. I centri dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per garantire la disponibilità di tale documentazione per le ispezioni ufficiali.

5. I centri dei tessuti devono tenere i registri dei donatori per un minimo di 30 anni dopo l'utilizzo clinico confermato dell'ultimo tessuto o cellula.

Articolo 17

Persona responsabile

1. Le banche dei tessuti designano un responsabile, che dovrà corrispondere alle seguenti condizioni e qualifiche minime:

a) possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca un ciclo di formazione universitaria, o un ciclo di formazione riconosciuto equivalente dallo Stato interessato, nel settore delle scienze mediche o biologiche;

b) possesso di esperienza pratica di almeno due anni in una o più banche dei tessuti accreditate a norma dell'articolo 6.

2. La persona di cui al paragrafo 1 è responsabile di:

a) garantire che ciascuna unità di tessuti e cellule di origine umana sia prelevata e analizzata per poter essere applicata al corpo umano e lavorata, stoccata e distribuita, se destinata ai trapianti, conformemente alle leggi vigenti nello Stato membro;

b) fornire informazioni all'autorità competente, come specificato all'articolo 6;

c) far sì che la banca dei tessuti soddisfi i requisiti di cui agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 e da 18 a 25.

3. Le banche dei tessuti comunicano alle autorità competenti il nome del responsabile di cui al paragrafo 1. Se il responsabile è sostituito in modo permanente o temporaneo, la banca dei tessuti fornisce immediatamente alle autorità competenti il nome del nuovo responsabile e la data in cui ha assunto l'incarico.

Articolo 18

Personale

Il personale direttamente impiegato nelle attività connesse con approvvigionamento, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule in un centro dei tessuti dev'essere qualificato a svolgere le mansioni cui è addetto e ricevere la formazione specifica di cui all'Allegato II.

Articolo 19

Ricevimento dei tessuti e delle cellule

1. La banca dei tessuti garantisce la conformità ai requisiti di cui all'Allegato VI dei tessuti e delle cellule di origine umana e della documentazione relativa. La documentazione da verificare per tutti i tessuti e le cellule è elencata alle parti D ed E dell'Allegato VI.

2. La banca dei tessuti garantisce e registra la conformità ai requisiti di cui all'Allegato VI delle condizioni d'imballo dei tessuti e delle cellule di origine umana ricevuti. I tessuti e le cellule che non risultano conformi a tali disposizioni sono scartati a norma dell'Allegato VI.

3. L'accettazione o il rifiuto dei tessuti e delle cellule ricevuti devono essere documentati.

4. Le banche dei tessuti garantiscono la corretta e costante identificazione dei tessuti e delle cellule di origine umana. Ogni consegna di una partita di tessuti o cellule deve ricevere un codice d'identificazione in conformità dell'articolo 10.

Articolo 20

Lavorazione dei tessuti e delle cellule

1. La banca dei tessuti include nelle proprie procedure operative standard ogni tipo di lavorazione che riguardi direttamente la qualità e la sicurezza, e garantisce lo svolgimento di tali processi in condizioni controllate. La banca dei tessuti garantisce la conformità all'Allegato VII delle attrezzature utilizzate, dell'ambiente di lavoro, dell'organizzazione dei procedimenti e delle condizioni di validazione e controllo.

2. Qualunque modifica ai processi impiegati nella preparazione di tessuti e cellule deve inoltre essere conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.

3. La banca dei tessuti adotta speciali disposizioni nelle proprie procedure operative standard per il trattamento dei tessuti e delle cellule da scartare, al fine di impedire la contaminazione di altri tessuti o cellule, dell'ambiente di lavoro o del personale.

Articolo 21

Condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule

1. Le banche dei tessuti garantiscono che tutte le procedure connesse con lo stoccaggio di tessuti e cellule siano documentate dalla procedure operative standard e che le condizioni di stoccaggio risultino conformi ai requisiti di cui all'Allegato VII.

2. Le banche dei tessuti garantiscono lo svolgimento di tutti i processi di stoccaggio in condizioni controllate.

3. Le banche dei tessuti istituiscono e aggiornano procedure per il controllo dei reparti di imballo e stoccaggio, al fine di prevenire qualunque condizione che possa compromettere la funzione o l'integrità dei tessuti e delle cellule.

4. I tessuti o cellule lavorati devono essere tenuti in quarantena fino a che il responsabile di cui all'articolo 17 non toglie il vincolo. I tessuti o cellule non possono essere svincolati dalla quarantena ai fini della loro conservazione e stoccaggio fino a che tutti i requisiti di cui alle procedure operative standard non siano stati soddisfatti.

Articolo 22

Etichettatura, informazioni per gli utenti e imballo

Le banche dei tessuti garantiscono la conformità di etichettatura, documentazione e imballo ai requisiti di cui alle parti D ed E dell'Allegato VII.

Articolo 23

Trasporto e distribuzione

La banca dei tessuti garantisce la qualità dei tessuti o cellule fino al momento della consegna. Le condizioni di distribuzione devono essere conformi ai requisiti di cui all'Allegato VII.

Articolo 24

Rapporti fra banche dei tessuti e terze parti

1. Le banche dei tessuti possono concludere un accordo scritto con una terza parte nelle seguenti circostanze:

a) qualora una terza parte rilevi la responsabilità di una fase della lavorazione dei tessuti o cellule su incarico della banca;

b) qualora una terza parte fornisca beni e servizi con un'incidenza sulla garanzia di qualità e sicurezza dei tessuti o cellule;

c) qualora una banca dei tessuti fornisca servizi a un'altra banca dei tessuti;

d) qualora una banca dei tessuti distribuisca tessuti o cellule lavorati da terzi.

2. La banca dei tessuti valuta e seleziona le parti terze in base alla loro capacità di soddisfare i parametri di cui alla presente direttiva.

3. Le banche dei tessuti notificano all'autorità competente l'elenco completo degli accordi conclusi con terzi.

4. Gli accordi fra banche dei tessuti e terzi devono specificare le mansioni che spettano ai terzi e le relative procedure dettagliate.

5. Le banche dei tessuti forniscono copia degli accordi con terzi su richiesta delle autorità competenti.

Articolo 25

Accesso ai tessuti e cellule di origine umana

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai tessuti e alle cellule di origine umana da parte dei centri sanitari pubblici e privati e dei centri autorizzati a fabbricare prodotti medicinali e dispositivi medici, fatte salve le disposizioni in vigore negli Stati membri relative all'utilizzo di taluni tessuti e cellule.

2. Detti centri comunicano alle banche dei tessuti le informazioni utili a facilitare la rintracciabilità e a garantire sicurezza e controllo di qualità.

CAPO V

SCAMBIO DI INFORMAZIONI, RELAZIONI, SANZIONI

Articolo 26

Codificazione delle informazioni

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'identificazione di tessuti e cellule di origine umana al fine di garantire la rintracciabilità prevista dall'articolo 10.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza un unico sistema europeo di codificazione che descriverà i tessuti e le cellule e le loro proprietà fondamentali.

Articolo 27

Relazioni

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e poi ogni tre anni dopo tale data, una relazione sulle attività svolte in riferimento alle disposizioni della presente direttiva, comprendente un rendiconto delle misure adottate per l'ispezione e il controllo.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni le relazioni presentate dagli Stati membri sulle esperienze acquisite nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le norme sulle sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali provvedimenti alla Commissione entro la data di cui all'articolo 33, paragrafo 1 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

CAPO VI

CONSULTAZIONE DEI COMITATI

Articolo 29

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

L'adeguamento dei requisiti tecnici di cui agli Allegati I-VII al progresso tecnico e scientifico è deciso dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30

Procedura di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Consultazione di comitati scientifici

La Commissione può consultare il comitato scientifico competente al momento di modificare gli Allegati della presente direttiva per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Trasposizione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il . . . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di formulazione di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri possono decidere, per un anno a decorrere dalla data di cui al primo comma del paragrafo 1, di non applicare i requisiti della presente direttiva alle banche dei tessuti operanti in base a disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

A. REQUISITI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI TESSUTI E CELLULE DI ORIGINE UMANA

Il centro responsabile dell'approvvigionamento di tessuti e cellule deve garantire certi parametri minimi e altre condizioni. Esso deve:

a) avere collegamenti con un'équipe medica/chirurgica specializzata nell'approvvigionamento di cellule/tessuti e il cui personale sia dotato della formazione ed esperienza necessarie per svolgere le proprie mansioni;

b) avere un accordo di cooperazione con l'équipe responsabile delle donazioni. I documenti contrattuali scritti specificano i termini del rapporto, come anche i protocolli che devono seguire;

c) avere procedure operative standard (POS) per l'approvvigionamento, l'imballo e il trasporto delle cellule e/o dei tessuti fino al momento della lavorazione;

d) avere un sistema di gestione della qualità;

e) garantire che, oltre ai controlli di cui all'Allegato V, siano effettuati appositi esami per prevenire le malattie trasmissibili conosciute;

f) disporre delle strutture e delle risorse materiali necessari per l'approvvigionamento e l'imballo delle cellule e/o dei tessuti;

g) disporre del personale e dei servizi necessari per la ricostruzione del corpo e per le procedure da seguire quando le cellule/i tessuti siano prelevati da una persona deceduta;

h) garantire l'esecuzione delle procedure per l'approvvigionamento delle cellule e/o dei tessuti in conformità dell'Allegato VI;

i) tenere un registro per garantire un'adeguata rintracciabilità delle cellule/dei tessuti ricevuti e consegnati. Devono essere registrati i dati relativi alle procedure di approvvigionamento, al donatore (identificazione del donatore, consenso e dati clinici), ai tessuti donati, all'uso o destinazione previsti per i tessuti, alla data di prelievo e agli esami effettuati. L'accesso al registro è riservato alle persone autorizzate dal responsabile, che dovrà adempiere ai requisiti in materia di riservatezza di cui alla presente direttiva.

B. CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE BANCHE DEI TESSUTI

Per essere accreditate, le banche dei tessuti devono:

a) avere una struttura organizzativa e procedure operative all'altezza delle attività per le quali è richiesto l'accreditamento e garantire di poter ricevere, distribuire e consegnare tessuti e cellule a fini di trapianto entro le 24 ore;

b) possedere una documentazione indicante i contatti tenuti con terzi (enti medici e non medici) e coi quali la banca collaborerà. Gli accordi con terzi specificano i termini del rapporto e i protocolli da seguire;

c) avere personale adeguatamente formato e strutture adatte a svolgere le attività per le quali è richiesto l'accreditamento, in conformità dei parametri stabiliti dalla presente direttiva;

d) avere un programma di garanzia della qualità in relazione alle attività per le quali è richiesto l'accreditamento, in conformità dei parametri stabiliti dalla presente direttiva;

e) garantire, in linea con le conoscenze scientifiche, la limitazione al minimo dei rischi connessi con l'uso e la manipolazione di materiale biologico;

f) avere accesso a una banca del siero che conservi almeno un campione di ciascun donatore allogenico per un periodo di almeno 2 anni dalla distribuzione dell'ultima parte anatomica del donatore, in modo che possono essere effettuati esami adeguati dopo il trapianto;

g) avere un registro accessibile soltanto alle persone autorizzate dal responsabile, al fine di garantire un'adeguata rintracciabilità delle cellule/dei tessuti ricevuti e distribuiti. Detti registri devono contenere informazioni su tutti i donatori, le parti anatomiche e i tessuti e le cellule coi dati previsti per la loro identificazione. Il registro dev'essere conforme ai requisiti di riservatezza definiti dalla presente direttiva;

h) lavorare secondo le procedure operative standard, che devono essere conformi ai parametri di cui alla presente direttiva.

ALLEGATO II

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

1. Gli elementi fondamentali di un tale sistema sono:
   a) una politica della qualità ben definita;
   b) una struttura organizzativa e una responsabilità ben definite;
   c) una documentazione efficace e chiaramente definita;
   d) procedure operative standard (POS);
   e) un corretto aggiornamento di tutti i registri;
   f) una validazione dei processi da parte del personale direttamente interessato.

2. Le principali funzioni di un sistema di qualità comprendono, senza esservi limitate, i seguenti punti:
   a) garantire la correttezza, verifica e documentazione di tutti i processi;
   b) garantire un'appropriata analisi e la comunicazione dei risultati alle autorità competenti qualora l'integrità e la funzione di un prodotto basato su cellule o tessuti umani possano essere compromesse, il prodotto possa essere contaminato o possa trasmettere una malattia infettiva;
   c) garantire che, se necessario, siano adottate e registrate le opportune azioni correttive;
   d) garantire una formazione e istruzione adeguata del personale per ciascuna delle attività di cui si deve occupare;
   e) istituire e gestire un opportuno sistema di monitoraggio;
   f) istituire e gestire un sistema di registrazione;
   g) indagare e documentare le deviazioni dei prodotti e le azioni correttive adottate;
   h) effettuare valutazioni, indagini, verifiche e altre azioni necessarie a garantire la qualità dei tessuti o cellule, dei prodotti e dei processi.

3. La formazione iniziale e permanente per il personale che si occupa dell'approvvigionamento di tessuti/cellule e per il personale delle banche dei tessuti dev'essere:
   a) effettuata entro i due mesi dall'ingresso del personale stesso nel centro dei tessuti e poi a intervalli non superiori ai due anni;
   b) effettuata ogniqualvolta sia introdotta una nuova attività o tecnologia;
   c) controllata, rivista e aggiornata periodicamente, e almeno una volta ogni due anni, ed essere adeguata alle esigenze.

4. La formazione permanente deve riguardare almeno le seguenti materie:

4.1. Argomenti generali:
   a) revisione generale delle procedure per l'ottenimento e/o la lavorazione di cellule e tessuti di origine umana a fini di trapianto;
   b) aspetti giuridici;
   c) aspetti etici;
   d) aspetti organizzativi;
   e) programmi di controllo della qualità;
   f) criteri di qualità e sicurezza di valutazione, approvvigionamento, lavorazione e monitoraggio di cellule e tessuti a fini di trapianto;
   g) sicurezza sul lavoro.

4.2. Argomenti specifici:
   a) conoscenza tecnica e protocolli specifici per ciascuna delle attività della banca dei tessuti;
   b) gestione di registri e programmi di analisi dei dati;
   c) utilizzo delle attrezzature impiegate in ciascuna attività;
   d) conoscenza delle linee di condotta in materia di controllo di qualità e funzionamento generale del centro sanitario;
   e) conoscenza delle linee di condotta relative alla sicurezza personale;
   f) sistemi di biomonitoraggio in funzione presso il centro sanitario.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI DA FORNIRE SULLA DONAZIONE DELLE CELLULE E/O DEI TESSUTI

A. DONATORI VIVENTI AUTOLOGHI (AU) E ALLOGENICI (AL)

1) La persona responsabile del processo di donazione deve garantire che il donatore sia stato adeguatamente informato almeno degli aspetti relativi al processo di donazione e approvvigionamento di cui al paragrafo 4.

2) Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e adeguato, usando termini facilmente comprensibili per il donatore.

3) La persona che fornisce le informazioni dev'essere in grado di rispondere a tutte le domande del donatore.

4) Dette informazioni riguardano: scopo e natura dell'approvvigionamento, conseguenze e rischi; esami analitici, se effettuati; registrazione e protezione dei dati dei donatori, riservatezza medica; scopo terapeutico.

5) Ai donatori allogenici viventi (AL) devono essere fornite informazioni sulla procedura di valutazione, vale a dire sulle ragioni per cui vengono richiesti la storia clinica e personale del paziente, un esame fisico ed esami analitici.

6) I donatori devono ricevere informazioni sulle garanzie adottate per tutelarli.

7) I risultati confermati degli esami analitici devono essere comunicati e spiegati chiaramente al donatore.

8) Occorre inoltre che siano fornite informazioni sulla necessità di richiedere il consenso, la certificazione e l'autorizzazione previsti dalle normative affinché si possa procedere all'approvvigionamento di tessuti e/o cellule.

B. DONATORI DECEDUTI

1) Per poter procedere al prelievo delle cellule/dei tessuti, conformemente alla normativa pertinente devono essere fornite tutte le informazioni del caso ai familiari del donatore, ed essere stati ottenuti il consenso e le autorizzazioni necessari.

2) I risultati confermati della valutazione del donatore devono essere comunicati e spiegati chiaramente ai familiari dei donatori i cui risultati abbiano rilevanza per la loro salute o la sanità pubblica.

ALLEGATO IV

CRITERI DI SELEZIONE DEI DONATORI DI TESSUTI E/O CELLULE

1. **Donatori deceduti**

A. CRITERI GENERALI DI ESCLUSIONE

I defunti non possono essere donatori qualora si verifichino le seguenti condizioni:

1) la causa della morte è sconosciuta;

2) vi è stata un'ingestione di o un'esposizione a una sostanza tossica che può essere trasmessa in dose nociva ai riceventi dei tessuti;

3) la presenza attuale o nella storia clinica di una malattia maligna, tranne il carcinoma basocellulare primario, il carcinoma in situ della cervice uterina e alcuni tumori primari del sistema nervoso centrale che devono essere valutati in base al documento d'intesa del Consiglio d'Europa Standardisation of organ donor screening to prevent transmission of neoplastic diseases (Standardizzazione del controllo dei donatori di organi per prevenire la trasmissione di malattie neoplasiche). I donatori con malattie maligne possono essere valutati e considerati per quanto riguarda la donazione di cornea, ad eccezione di quelli affetti da retinoblastoma, melanoma del polo anteriore, neoplasia ematologica e tumori maligni che potrebbero colpire il polo anteriore dell'occhio;

4) vi è un rischio di trasmissione di malattie causate dai prioni, il che comprende:

— criteri specifici di selezione per le persone a cui è stata diagnosticata la malattia di Creutzfeldt-Jakob o che abbiano una storia familiare di malattia di Creutzfeldt-Jakob non iatrogena;

— persone con una storia di rapida demenza progressiva o malattie neurologiche degenerative di origine sconosciuta;

— riceventi di ormoni derivati dall'ipofisi umana (ad es. ormoni della crescita) e riceventi di dura madre;

5) vi è un'infezione non controllata al momento della donazione, comprese le malattie batteriche e le infezioni sistemiche virali e da funghi;

6) la storia, le prove cliniche o gli esami di laboratorio positivi e confermati attestano infezione da HIV, epatite B acuta o cronica o epatite C (Per i donatori di cellule progenitrici ematopoietiche, si applica l'Allegato V relativo ai donatori con risultati positivi ai test per l'individuazione del virus dell'epatite B e C);

7) gli interessati hanno avuto un'emodialisi cronica;

8) vi è un'emodiluizione dei campioni dei donatori:

con donatori potenziali che abbiano ricevuto sangue, suoi componenti o colloidi entro le 48 precedenti alla morte o cristalloidi entro un'ora prima della morte, è necessario un campione di sangue prelevato prima della trasfusione se i calcoli algoritmici sotto specificati indicano un'emodiluizione superiore al 50 %. Se non vi sono campioni disponibili, il donatore è rifiutato, a causa dell'effetto dell'emodiluizione sui risultati dell'esame sierologico;

9) vi sono segni di altri fattori di rischio.

B. CRITERI SPECIFICI DI ESCLUSIONE PER I DONATORI BAMBINI

1) Nessun bambino che risponda a uno dei criteri di cui alla parte A può essere ammesso come donatore.

2) Nessun bambino nato da madre affetta da HIV o che potrebbe comunque essere interessata da uno dei criteri di esclusione di cui alla parte A può essere ammesso come donatore fino a che il rischio di trasmissione dell'infezione non sia definitivamente escluso.

a) I bambini di meno di 18 mesi nati da madri affette da HIV, epatite B o C o a rischio di contrarre l'infezione, oppure che siano stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti non possono essere considerati donatori, indipendentemente dai risultati degli esami analitici;

b) i bambini che non sono stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti e che non risultino affetti da HIV, epatite B o C sulla base degli esami analitici o fisici o del riesame delle cartelle cliniche possono essere ammessi come donatori.

C. ISPEZIONE FISICA ESTERNA

Dev'essere effettuato un esame fisico del corpo per rilevare eventuali segni sufficienti di per sé a rifiutare il donatore, o che potrebbero essere valutati alla luce della storia medica e personale dello stesso. Vanno presi in considerazione i seguenti fattori: tumori (ad es. melanoma), infezioni (ad es. ulcere genitali, condilomi anali), fattori di rischio riguardanti le malattie trasmissibili (ad es. puntura dei vasi, tatuaggi, piercing), traumi sul corpo del donatore e cicatrici da operazioni recenti o vecchie.

D. CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE

Occorre tener conto caso per caso e sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate dei criteri specifici di selezione per i tessuti prelevati da donatori deceduti.

2. **Donatori viventi**

2.1. *Donatori autologhi viventi*

1) Il medico responsabile del paziente-donatore determina e documenta, in base alla storia clinica del paziente e alle indicazioni terapeutiche, la fattibilità del trapianto.

2) Se le cellule o i tessuti rimossi sono stoccati o coltivati, devono essere effettuati gli stessi esami sierologici previsti per i donatori viventi allogenici. I risultati positivi non escludono la persona sottoposta al trattamento.

2.2. *Donatori allogenici viventi*

1) I criteri di selezione dei donatori allogenici viventi sono stabiliti e documentati dal medico responsabile in base allo stato fisico del donatore, alla sua storia clinica e personale, ai risultati delle analisi cliniche e di altri esami di laboratorio volti a stabilire la salute del donatore.

2) Devono essere seguiti gli stessi criteri di esclusione previsti per i donatori deceduti, ma possono esserne aggiunti altri, come la gravidanza (tranne per i donatori di cellule progenitrici ematopoietiche e membrana amniotica) e l'allattamento. Occorre anche tener conto dei criteri specifici di esclusione per ciascun tessuto/ciascuna cellula.

ALLEGATO V

ESAMI DI LABORATORIO OBBLIGATORI PER I DONATORI

1) **Esami sierologici obbligatori per i donatori**

Infezione	Tessuti e cellule: raccomandazione in caso di risultati positivi
HIV 1 e 2	Donazione controindicata
Epatite B	Donazione controindicata in caso di test HBs Ag positivo È necessario effettuare ulteriori esami in caso di test HBc positivo
Epatite C	Donazione controindicata
Treponema pallidum	Necessari esami per individuare gli anticorpi specifici di T pallidum. Un risultato positivo rende controindicata la donazione
HTLV-I e II in donatori che vivono o hanno vissuto in aree ad alta incidenza, loro partner sessuali o figli	Donazione controindicata

2) **Requisiti generali cui conformarsi nel determinare i marcatori sierologici**

1) Gli esami sono effettuati da un laboratorio qualificato, autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro.

2) Gli esami sierologici sono effettuati sul siero o sul plasma del donatore e non su altri fluidi o secrezioni come l'umore acqueo o vitreo.

3) Il tipo di esami utilizzati è conforme alle conoscenze scientifiche.

4) Tutti i campioni di sangue sono ottenuti immediatamente prima o dopo il prelievo del tessuto su un donatore deceduto.

5) Nel caso di donatori viventi (ad eccezione, per motivi pratici, dei donatori allogenici di midollo osseo e cellule del sangue periferico), sono prelevati campioni di sangue contemporaneamente alla donazione, con un margine consentito di ± 7 giorni e un campione ripetuto dopo 6 mesi.

6) Nel caso di trapianto allogenico di cellule progenitrici ematopoietiche, i campioni del sangue sono analizzati entro i 30 giorni prima della donazione.

7) Se da un donatore vivente (tranne i donatori allogenici di cellule progenitrici ematopoietiche) il campione di sangue è prelevato 6 giorni dopo l'approvvigionamento e analizzato mediante tecnica di amplificazione dell'acido nucleico, non è necessario ripetere il campione di sangue per quanto riguarda HIV, HBV e HCV.

ALLEGATO VI

PROCEDURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CELLULE E/O TESSUTI E RICEVIMENTO ALLA BANCA DEI TESSUTI

A. PROCEDURA DI VERIFICA

Consenso

Prima dell'approvvigionamento di tessuti o cellule, la persona responsabile appartenente all'équipe conferma l'ottenimento del consenso in conformità della legislazione in vigore nello Stato membro interessato.

Individuazione del donatore

a) I dati sul donatore e la donazione sono registrati e aggiornati in modo da garantire una corretta individuazione del donatore e la rintracciabilità di ciascun tessuto o cellula.

b) Il sistema di registrazione dei dati dev'essere validato per garantire che le informazioni registrate consentano una corretta individuazione e rintracciabilità.

B. STRUTTURE E PROCEDURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI TESSUTI E CELLULE

Le donazioni hanno luogo in strutture appropriate che riducono al minimo la contaminazione batterica dei tessuti e delle cellule prelevati. L'ambiente in cui avviene il prelievo garantisce la salute e la sicurezza dei donatori viventi.

C. PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DEI TESSUTI E DELLE CELLULE

Le procedure di approvvigionamento devono essere appropriate al tipo di donatore e di tessuti/cellule donati, nonché mantenere le proprietà dei tessuti/cellule necessarie al loro utilizzo clinico finale, e allo stesso tempo evitare la contaminazione microbiologica durante il processo. Nel caso di donatori deceduti, l'intervallo di tempo dalla morte all'approvvigionamento è specificata in modo da garantire il mantenimento delle proprietà biologiche necessarie.

D. DOCUMENTAZIONE DEL DONATORE

1) Per ciascun donatore è istituito un fascicolo contenente: identificazione del donatore, modulo di espressione del consenso, dati clinici, risultati degli esami di laboratorio e degli altri esami effettuati. Sono registrati anche i dati connessi col processo di approvvigionamento.

2) Nel caso in cui sia stata effettuata un'autopsia, il fascicolo deve contenerne i risultati.

3) Tutti i dati devono essere leggibili e permanenti, nonché conformi alla normativa sulla protezione dei dati.

4) I dati clinici dei donatori sono conservati per almeno 30 anni nel registro del centro di approvvigionamento.

5) La data e l'ora d'inizio e di conclusione dell'approvvigionamento sono parimenti registrate.

E. DATI DA REGISTRARE

I dati da registrare presso la banca dei tessuti comprendono:

a) il consenso;

b) l'identificazione e le caratteristiche del donatore: tipo, età, sesso, causa della morte, presenza di fattori di rischio;

c) esame dei dati clinici alla luce dei criteri di selezione dei donatori;

d) risultati dell'esame fisico, delle prove di laboratorio e di altri esami (se del caso, relazione dell'autopsia);

e) data e ora della morte/della perfusione;

f) data e ora del prelievo e centro sanitario in cui è avvenuto;

g) condizioni di conservazione del cadavere: refrigerazione (o meno), orario d'inizio della refrigerazione e tempi di trasferimento verso il luogo del prelievo;

h) luogo del prelievo, équipe addetta e persona incaricata di effettuarlo;

i) grado di asepsi;

j) dati relativi alle soluzioni di conservazione impiegate durante il prelievo, con composizione, lotto, data di scadenza, temperatura, quantità, concentrazione e metodo di preparazione;

k) trapianti effettuati e caratteristiche pertinenti;

l) incidenti rilevanti verificatisi prima, durante e dopo l'approvvigionamento;

m) destinazione delle cellule/dei tessuti prelevati;

n) metodo di conservazione fino all'arrivo dei tessuti/delle cellule alla banca;

o) nel caso delle colture cellulari, occorre anche documentare:

— le caratteristiche delle lesioni da trattare;

— le allergie ai medicinali (ad es. antibiotici) del ricevente.

F. IMBALLO

1) Dopo il prelievo, tutte le donazioni sono imballate singolarmente, riducendo al minimo il rischio di contaminazione e conservando le caratteristiche e la funzione biologica dei tessuti/delle cellule.

2) Le cellule/i tessuti imballati sono spediti in contenitori rigidi adatti al trasporto, in modo da mantenere l'integrità del contenuto e la temperatura specificata.

3) Tutti i campioni di tessuto o sangue allegati per gli esami devono essere correttamente etichettati e identificati.

G. ETICHETTATURA DEI TESSUTI/DELLE CELLULE PRELEVATI

Ogni imballo contenente tessuti o cellule reca un'etichetta che specifica almeno:

a) il numero o codice di identificazione del donatore;

b) il tipo di tessuti/cellule.

H. ETICHETTATURA DEL CONTENITORE USATO PER LA SPEDIZIONE

Al momento della spedizione dei tessuti/delle cellule, ogni contenitore reca un'etichetta che specifica almeno:

a) l'identificazione dei tessuti/delle cellule;

b) l'identificazione del centro di approvvigionamento (indirizzo e numero di telefono) e della persona incaricata della consegna;

c) l'identificazione della banca dei tessuti di destinazione (indirizzo e numero di telefono) e della persona incaricata del ricevimento;

d) la data e l'orario del prelievo;

e) nel caso dei progenitori ematopoietici è aggiunta la seguente dicitura: NON IRRADIARE;

f) nel caso di donatori autologhi, è aggiunta la seguente dicitura: «esclusivamente per uso autologo».

I. RICOMPOSIZIONE DEL CADAVERE

Una volta prelevati i tessuti, la salma del donatore deceduto è ricomposta in modo da risultare la più somigliante possibile all'originaria forma anatomica. I metodi di ricostruzione riducono al minimo l'incidenza sulle normali procedure funerarie.

J. RICEVIMENTO DEL TESSUTO/DELLE CELLULE PRESSO IL CENTRO DI LAVORAZIONE/STOCCAGGIO

Quando i tessuti/le cellule prelevati arrivano al centro di lavorazione/stoccaggio ha luogo una verifica documentata della conformità della partita al presente Allegato e alle specifiche della banca ricevente, comprese le condizioni di trasporto, l'imballo, l'etichettatura e la documentazione e i campioni pertinenti. Ciascuna banca deve avere una procedura documentata per il trattamento delle partite di tessuti/di cellule non conformi.

ALLEGATO VII

LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI TESSUTI E CELLULE

A. LAVORAZIONE

1) Ogni struttura per la lavorazione di tessuti e cellule deve avere un sistema adeguato di controllo del processo.

2) Quando le procedure tecniche non possono essere verificate in qualunque momento per tutto il processo, devono essere continuamente monitorate al fine di garantire il rispetto delle procedure operative standard in vigore.

3) Qualora il tessuto o le cellule siano sottoposti a una procedura di inattivazione microbica, quest'ultima è specificata, documentata e validata.

4) Qualora una fase della lavorazione sia effettuata da terzi occorre che un accordo scritto specifichi i requisiti per quanto riguarda rendimento e validazione.

5) I processi sono sottoposti a regolare valutazione critica per garantirne il raggiungimento dei risultati stabiliti.

6) Per l'attivazione di nuovi processi occorre che questi siano validati e se ne dimostri che produrranno tessuti conformi alle procedure operative standard della banca. Nel caso di significative modifiche del processo di lavorazione, con attrezzature nuove o modificate, consistenti riorganizzazioni o un cambiamento di ubicazione, le fasi di validazione suddette devono essere ripetute e documentate.

7) L'ambiente in cui sono lavorati i tessuti dev'essere opportunamente controllato al fine di ridurre al minimo o evitare la contaminazione dei tessuti. Se i tessuti o le cellule vengono in contatto con l'ambiente durante la lavorazione senza essere poi sottoposti a un processo di inattivazione microbica, è necessaria una qualità dell'aria di classe A (< 3 500 particelle per m^3 di almeno 0,5 μm), ottenibile in generale mediante un armadietto con circolazione d'aria a flusso laminare. L'ambiente di fondo dev'essere adatto a mantenere una classe A nella circolazione d'aria a flusso laminare. Se i tessuti o le cellule sono esposti all'ambiente durante la lavorazione e vengono poi sottoposti a un processo di inattivazione microbica, è necessario un ambiente di classe C (< 350 000 particelle per m^3 di almeno 0,5 μm e < 2 000 particelle per m^3 di 5 μm).

B. STOCCAGGIO

1) Devono essere definite adeguate condizioni di stoccaggio, compresi parametri rilevanti quali la temperatura, allo scopo di conservare le opportune proprietà dei tessuti e delle cellule.

2) I parametri critici (come temperatura, umidità, sterilità) devono essere continuamente controllati, monitorati e registrati, per dimostrarne la conformità alle condizioni previste.

3) Deve essere specificato il periodo massimo per ogni tipo di condizione di stoccaggio.

4) Il periodo stabilito deve tener conto del possibile deterioramento delle proprietà dei tessuti e delle cellule, del cambiamento dei criteri di selezione dei donatori e di analisi nel tempo e dell'esistenza di trattamenti alternativi.

C. DISTRIBUZIONE

1) Devono essere definite adeguate condizioni di trasporto, compresi parametri rilevanti quali la temperatura, allo scopo di conservare le opportune proprietà dei tessuti e delle cellule.

2) L'imballo deve garantire che il tessuto sia conservato alle condizioni stabilite dalle procedure operative standard. Se l'imballo non ha ricevuto l'apposita validazione, durante il processo di consegna è necessario controllare permanentemente i parametri critici, quali la temperatura e l'umidità.

3) Se la distribuzione è effettuata da terzi, ciò deve avvenire attraverso un accordo documentato che garantisca il rispetto delle condizioni previste.

4) Deve esservi anche un sistema documentato per il ritiro di tessuti e cellule qualora un rischio potenziale per i riceventi sia individuato dopo la distribuzione.

D. ETICHETTATURA FINALE PER LA DISTRIBUZIONE

1) Ciascuna unità di tessuti/cellule distribuita è accompagnata da un'etichetta contenente almeno le seguenti informazioni:

   a) numero o codice di identificazione dei tessuti/delle cellule;

   b) caratteristiche dei tessuti/delle cellule;

   c) identificazione della banca dei tessuti;

   d) numero della partita.

2) Le seguenti informazioni sono fornite o sull'etichetta o nella documentazione di accompagnamento:

   a) morfologia e dati funzionali;

   b) data di distribuzione del tessuto/delle cellule;

   c) analisi sierologiche effettuate sul donatore e risultati;

   d) raccomandazioni relative allo stoccaggio;

   e) istruzioni per l'apertura del contenitore o dell'imballo e altre manipolazioni necessarie;

   f) data di scadenza dall'apertura/manipolazione;

   g) istruzioni per la comunicazione di reazioni e/o eventi avversi gravi.

E. ETICHETTATURA ESTERNA DEL CONTENITORE PER LA SPEDIZIONE

Ogni contenitore è munito di etichetta recante almeno le seguenti informazioni:

a) identificazione della banca dei tessuti d'origine;

b) identificazione del centro sanitario di destinazione;

c) indicazione che l'imballo contiene tessuti/cellule di origine umana;

d) nel caso dei progenitori ematopoietici è aggiunta la seguente dicitura: NON IRRADIARE;

e) condizioni di trasporto raccomandate (ad es. conservare al fresco, in posizione verticale, ecc.);

f) istruzioni relative alla sicurezza/metodo di raffreddamento (se del caso) [ad esempio: l'azoto liquido presenta un rischio in caso di trasporto, come anche la manipolazione di ghiaccio secco a mani nude ecc.].

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

(2002/C 227 E/29)

COM(2002) 335 def. — 2002/0129(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 21 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In attesa della ratifica, da parte degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati ACP, dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in appresso denominato «accordo di Cotonou» [1], l'applicazione anticipata dell'accordo è sancita dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato [2].

(2) Al fine di agevolare la transizione ai nuovi regimi commerciali, e in particolare agli accordi di partenariato economico, le preferenze commerciali non reciproche applicate nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE dovrebbero essere mantenute per tutti gli Stati ACP, alle condizioni stabilite nell'allegato V dell'accordo di Cotonou, durante il periodo preparatorio che terminerà il 31 dicembre 2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, i prodotti agricoli originari degli Stati ACP ed elencati nell'allegato I del trattato o soggetti ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'applicazione della politica agricola comune fruiscono di un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

(4) Nella dichiarazione XXII dell'accordo di Cotonou relativa ai prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, lettera a) la Comunità ha affermato che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli.

(5) Occorre specificare che i benefici risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou riguardano unicamente i prodotti originari ai sensi del protocollo 1 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

(6) Per motivi di semplificazione e trasparenza è opportuno che un allegato contenga un elenco completo dei prodotti di cui trattasi e delle specifiche disposizioni di importazione ad essi applicabili e che le indicazioni relative ai contingenti tariffari, ai massimali tariffari e ai quantitativi di riferimento figurino in un allegato separato.

(7) Sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare ed è quindi opportuno mantenere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in questi dipartimenti per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

(8) Benché i vantaggi tariffari risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou siano calcolati sulla base di aliquote fissate nella tariffa doganale comune e in conformità delle norme che la disciplinano, essi dovrebbero essere calcolati sulla base del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, quest'ultimo è inferiore al dazio convenzionale.

(9) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

(10) Occorre precisare che sono applicabili le clausole di salvaguardia contemplate nel [regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di partenariato ACP-UE].

(11) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 [4], il suddetto regolamento va abrogato.

---

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2] GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[4] GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

(12) Dal momento che il presente regolamento attua impegni internazionali che la Comunità ha già assunto, esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'importazione di prodotti originari degli Stati ACP, parti nell'accordo di Cotonou.

2. Per norme d'origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 si intendono quelle esposte nel protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.

3. I prodotti agricoli originari degli Stati ACP sono importati in base al regime di cui all'allegato I del presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Disposizioni specifiche riguardanti alcuni prodotti compresi nell'allegato I

1. Ai fini dell'applicazione dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all'allegato II, si applicano le disposizioni dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 [1].

2. Se nel corso di un anno civile è stato raggiunto il massimale tariffario di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare un regolamento che reinstauri fino alla fine dell'anno i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui trattasi. I dazi applicabili sono ridotti del 50 %.

3. Se nel corso di un anno civile le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare una decisione intesa a sottoporre le importazioni ad un massimale tariffario pari al quantitativo di riferimento, tenendo conto del saldo commerciale annuo del prodotto in questione.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la riduzione del dazio di cui all'allegato I non viene applicata quando la Comunità, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'Uruguay Round, applica dazi addizionali.

5. Se uno Stato ACP non è in grado di fornire la quota annua assegnatagli nei limiti del contingente 18, come previsto all'allegato II, in seguito ad un calo effettivo o prevedibile delle esportazioni dovuto ad una calamità naturale quale la siccità, un ciclone o un'epizoozia, e non intende fruire della possibilità di una consegna nel corso dell'anno corrente o di quello successivo, può chiedere, entro il 1º settembre di ogni anno, che i quantitativi corrispondenti siano ridistribuiti tra gli Stati interessati fino ad un massimo di 52 100 tonnellate, espresse in peso di carni disossate.

Una decisione sulla richiesta di ridistribuzione viene presa in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

6. I contingenti tariffari Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q15, Q16 e Q17 di cui agli allegati I e II sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Articolo 3

Dipartimenti francesi d'oltremare

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, i dazi doganali dei prodotti di cui ai codici NC 0102, 0102 90, 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71, 0102 90 79, 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0709 90 60, 0712 10 90, 0714 10 91, 0714 90 11 e 1005 90 00 non sono applicati alle importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di prodotti originari degli Stati ACP o di paesi e territori d'oltremare destinati ad essere utilizzati nei dipartimenti d'oltremare e ivi immessi sul mercato.

2. Il dazio doganale non è applicabile per l'importazione diretta di riso del codice NC 1006, fatta eccezione per il riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10, nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

3. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare hanno superato 25 000 tonnellate nel corso di un anno civile e se dette importazioni provocano o potrebbero creare gravi perturbazioni sui mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende le misure necessarie.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica della misura stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

4. L'esenzione dal dazio doganale per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari dei dipartimenti francesi d'oltremare si applica nel limite di un contingente annuo di 2 000 tonnellate.

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

5. Entro il limite di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il dazio doganale fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 [1] non è applicato all'importazione nel dipartimento d'oltremare della Riunione di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originarie dei paesi ACP.

Articolo 4

Preferenze tariffarie

Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento sono calcolate sulla base delle aliquote del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, tale dazio è inferiore a quello convenzionale fissato nella tariffa doganale comune.

Articolo 5

Applicazione

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Procedura del Comitato

1. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 [2], nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 [3].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 7

Comitato del codice doganale

1. La Commissione è assistita, ove necessario, dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [4].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 8

Clausole di salvaguardia

[Il regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di partenariato ACP-UE] si applica ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1706/98 della Commissione è abrogato.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

[2] GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

[3] GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

[4] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Codice NC: Per motivi di semplificazione i prodotti sono elencati sotto forma di tabella.

Designazione: Nonostante le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi indicativa, in quanto il regime di preferenze tariffarie è determinato sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, le preferenze tariffarie risultano dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Colonna C: Prodotti per i quali i dazi doganali sono sospesi completamente.

Colonna D: Prodotti per i quali i dazi doganali sono ridotti del 16 %.

Colonna E: Prodotti per i quali il dazio «ad valorem» è ridotto del 100 %.

Colonna F: Prodotti sottoposti a contingenti tariffari, massimali tariffari o quantitativi di riferimento e alle disposizioni specificate all'allegato II.

Colonna G: Le lettere in questa colonna corrispondono alle seguenti indicazioni:

— a: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

— b: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3,

— c: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4,

— d: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5,

— e: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6.

Colonna H: Il dazio NPF è ridotto dell'importo espresso in EUR/t o della percentuale indicata.

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	x					
0102	Animali vivi della specie bovina						
0102 90 05	Non riproduttori di razza pura			x	Q18	d	
0102 90 21				x	Q18	d	
0102 90 29				x	Q18	d	
0102 90 41				x	Q18	d	
0102 90 49				x	Q18	d	
0102 90 51				x	Q18	d	
0102 90 59				x	Q18	d	
0102 90 61				x	Q18	d	
0102 90 69				x	Q18	d	
0102 90 71				x	Q18	d	
0102 90 79				x	Q18	d	
0103	Animali vivi della specie suina						
0103 91 10	Suini delle specie domestiche di peso inferiore a 50 kg		x				
0103 92 11	Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg		x				
0103 92 19	Altri suini delle specie domestiche		x				

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0104	Animali vivi della specie ovina o caprina						
0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)				Q1		
0104 10 80	Altri ovini				Q1		
0104 20 10	Riproduttori di razza pura della specie caprina	x					
0104 20 90	Altri caprini				Q1		
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche		x				
0106	Altri animali vivi	x					
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate			x	Q18	d	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			x	Q18	d	
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate						
0203 11 10	Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi, freschi o refrigerati, non disossati, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 12 19	Spalle e loro pezzi, fresche o refrigerate, non disossate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 19 13	Lombate e loro pezzi, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 19 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
ex 0203 19 55	Carni disossate, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica (escluso il filetto presentato separatamente)				Q7		
0203 19 59	Carni non disossate, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 21 10	Carcasse o mezzene, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi congelati, non disossati, della specie suina domestica				Q7		
0203 22 19	Spalle e loro pezzi, congelate, non disossate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 29 13	Lombate e loro pezzi, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 29 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
ex 0203 29 55	Carni congelate, disossate, di animali della specie suina domestica (escluso il filetto in un unico pezzo)				Q7		
0203 29 59	Carni congelate, non disossate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate						
	Della specie ovina domestica				Q2		
	Altre specie				Q1		
0205	Carni di animali della specie equina, fresche o refrigerate	x					
0206	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina ecc.						

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0206 10 95	Diaframma e muscoli del diaframma di animali della specie bovina, freschi o refrigerati			x	Q18	d	
0206 29 91	Diaframma e muscoli del diaframma di animali della specie bovina, congelati			x	Q18	d	
0206 80 91	Della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate	x					
0206 90 91	Della specie equina, asinina o mulesca, congelate	x					
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili, ecc.				Q3		
0208	Carni e frattaglie commestibili di conigli	x					
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili, non fusi, ecc.						
0209 00 11	Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia				Q7		
0209 00 19	Lardo secco o affumicato				Q7		
0209 00 30	Grasso di maiale (diverso dal lardo)				Q7		
0209 00 90	Grasso di animali da cortile		x				
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, ecc.						
0210 11 11	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		
0210 11 19	Spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, secchi o affumicati				Q7		
0210 11 39	Spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, secchi o affumicati				Q7		
0210 11 90	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina non domestica, salati, in salamoia, secchi o affumicati	x					
0210 12 11	Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 12 19	Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate				Q7		
0210 12 90	Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina non domestica, salate, in salamoia, secche o affumicate	x					
0210 19 10	Mezzene bacon o ¾ anteriori, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		
0210 19 20	¾ posteriori o parti centrali, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		
0210 19 30	Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 19 40	Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 19 51	Altre carni disossate della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0210 19 59	Altre carni non disossate della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 19 60	Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate				Q7		
0210 19 70	Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate				Q7		
0210 19 81	Carni disossate, essiccate o affumicate, della specie suina domestica				Q7		
0210 19 89	Carni non disossate, essiccate o affumicate, della specie suina domestica				Q7		
0210 19 90	Carni di suini della specie non domestica	x					
0210 20	Carni della specie bovina, non disossate			x	Q18	d	
0210 91 00	Carni di primati	x					
0210 92 00	Carni di balene, delfini e marsovini; di lamantini e di dugonghi	x					
0210 93 00	Carni di rettili	x					
0210 99 10	Carni di cavallo, salate, in salamoia o essiccate	x					
0210 99 21	Carni non disossate			x			
	Animali della specie ovina domestica				Q2		
	Altre specie				Q1		
0210 99 29	Carni disossate di animali delle specie ovina e caprina			x			
	Animali della specie ovina domestica				Q2		
	Altre specie				Q1		
0210 99 31	Carni di renna	x					
0210 99 39	Altre carni	x					
0210 99 41	Fegati di animali della specie suina domestica				Q7		
0210 99 49	Altre frattaglie della specie suina domestica				Q7		
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes»			x	Q18	d	
0210 99 59	Altre frattaglie della specie bovina	x					
0210 99 60	Frattaglie delle specie ovina e caprina	x					
0210 99 71	Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia		x				
0210 99 79	Altri fegati di animali da cortile		x				
0210 99 80	Altre carni e frattaglie commestibili	x					
0210 99 90	Farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie			x			
03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	x					
0401	Latte e crema di latte, non concentrati		x				
0402	Latte e crema di latte, concentrati				Q5		
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, ecc.						

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0403 10 11	Iogurt		x				
0403 10 13			x				
0403 10 19			x				
0403 10 31			x				
0403 10 33			x				
0403 10 39			x				
0403 10 51				x			
0403 10 53				x			
0403 10 59				x			
0403 10 91				x			
0403 10 93				x			
0403 10 99				x			
0403 90 11	Altri		x				
0403 90 13			x				
0403 90 19			x				
0403 90 31			x				
0403 90 33			x				
0403 90 39			x				
0403 90 51			x				
0403 90 53			x				
0403 90 59			x				
0403 90 61			x				
0403 90 63			x				
0403 90 69			x				
0403 90 71				x			
0403 90 73				x			
0403 90 79				x			
0403 90 91				x			
0403 90 93				x			
0403 90 99				x			
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri ecc.		x				
0405	Burro e altre materie grasse del latte		x				
0406	Formaggi e latticini				Q6		
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte						
0407 00 11	Di tacchine o di oche, da cova		x				
0407 00 19	Di altri animali da cortile, da cova		x				
0407 00 30	Altre uova di animali da cortile		x				

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0407 00 90	Uova di volatili	x					
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi ecc., anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti						
0408 11 80	Tuorli essiccati, adatti ad uso alimentare		x				
0408 19 81	Tuorli liquidi, adatti ad uso alimentare		x				
0408 19 89	Altri tuorli, compresi congelati, adatti ad uso alimentare		x				
0408 91 80	Uova di volatili essiccate, adatte ad uso alimentare		x				
0408 99 80	Altre uova di volatili, adatte ad uso alimentare		x				
0409	Miele naturale	x					
0410	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	x					
05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	x					
06	Prodotti del regno vegetale	x					
0701	Patate, fresche o refrigerate	x					
0702	Pomodori, diversi dai pomodori «ciliegia», dal 15 novembre al 30 aprile				Q13a	e	
	Pomodori «ciliegia» dal 15 novembre al 30 aprile				Q13b	e	
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:						
0703 10 19	Cipolle, dal 16 maggio al 31 gennaio						15 %
	dal 1º febbraio al 15 maggio	x					
0703 10 90	Scalogni		x				
0703 20 00	Agli, dal 1º giugno al 31 gennaio						15 %
	dal 1º febbraio al 31 maggio	x					
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei		x				
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa e simili, freschi o refrigerati						
0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli		x				
0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles		x				
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi		x				
0704 90 90	Cavoli cinesi dal 1º gennaio al 31 ottobre						15 %
	dal 1º novembre al 31 dicembre	x					
	Altri cavoli		x				
0705	Lattughe e cicorie, fresche e refrigerate						
0705 11 00	Insalate «Iceberg» dal 1º novembre al 30 giugno						15 %
	Insalate «Iceberg» dal 1º luglio al 31 ottobre	x					
	Altre lattughe a cappuccio		x				
0705 19 00	Altre lattughe		x				
0705 21 00	Cicorie Witloof		x				

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0705 29 00	Altre cicorie		x				
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, ecc., freschi o refrigerati						
0706 10 00	Carote dal 1º aprile al 31 dicembre						15 %
	Carote dal 1º gennaio al 31 marzo	x					
	Navoni		x				
0706 90 10	Sedani-rapa		x				
0706 90 30	Barbaforte	x					
ex 0706 90 90	Barbabietole da insalata e ravanelli	x					
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati						
ex 0707 00 05	Piccoli cetrioli invernali dal 1º novembre al 15 maggio			x			
	Cetrioli invernali, diversi dai piccoli cetrioli		x				
0707 00 90	Cetriolini		x				
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	x					
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati						
0709 10	Carciofi, dal 1º gennaio al 30 settembre						15 %
	dal 1º ottobre al 31 dicembre			x			
0709 20	Asparagi, dal 1º febbraio al 14 agosto						15 %
	dal 16 gennaio al 31 gennaio						40 %
	dal 15 agosto al 15 gennaio	x					
0709 30	Melanzane	x					
0709 40	Sedani (esclusi i sedani rapa)	x					
0709 51 00	Funghi coltivati		x				
0709 52 00	Tartufi		x				
0709 59 10	Funghi galletti o gallinacci		x				
0709 59 30	Funghi porcini		x				
0709 59 90	Altri funghi	x					
0709 60	Peperoni	x					
0709 70 00	Spinaci, tetragonie e atreplici		x				
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe e cicorie		x				
0709 90 20	Bietole da costa e cardi		x				
0709 90 40	Capperi		x				
0709 90 50	Finocchi		x				
0709 90 60	Granturco dolce						1,81
0709 90 70	Zucchine			x			
0709 90 90	Altri legumi	x					
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati						
0710 10	Patate	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0710 21	Piselli, anche sgranati	x					
0710 22	Fagioli, anche sgranati	x					
0710 29	Altri legumi da granella, anche sgranati	x					
0710 30	Spinaci, tetragonie e atreplici	x					
0710 40	Granturco dolce			x			
0710 80 51	Peperoni	x					
0710 80 59	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	x					
0710 80 61	Funghi	x					
0710 80 69		x					
0710 80 70	Pomodori	x					
0710 80 80	Carciofi	x					
0710 80 85	Asparagi	x					
0710 80 95	Altri ortaggi	x					
0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi	x					
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati ecc., ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati						
0711 30 00	Capperi	x					
0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	x					
0711 51 00	Funghi del genere Agaricus	x					
0711 59 00	Altri funghi; tartufi	x					
0711 90 10	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» (tranne i peperoni)	x					
0711 90 30	Mais dolce			x			
0711 90 50	Cipolle	x					
0711 90 80	Altri	x					
0711 90 90	Miscele di ortaggi o di legumi	x					
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati						
0712 20	Cipolle	x					
0712 31	Funghi del genere Agaricus	x					
0712 32	Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)	x					
0712 33	Tremelle (Tremella spp.)	x					
0712 39	Altri funghi; tartufi	x					
0712 90 05	Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	x					
0712 90 19	Granturco dolce						1,81
0712 90 30	Pomodori	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0712 90 50	Carote	x					
ex 0712 90 90	Altri ortaggi e legumi secchi e miscele di ortaggi e di legumi, escluse le olive	x					
0713	Legumi da granella secchi, ecc.	x					
0714	Radici di manioca, d'arrowroot o di salep, topinambur, ecc.						
0714 10 10	Pellets ottenuti a partire da farine e semolini di manioca						8,38
0714 10 91	Radici di manioca, presentate fresche e intere oppure congelate senza pelle, anche tagliate in pezzi, dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionate in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg	x					
0714 10 99	Altre radici di manioca						6,19
0714 20 10	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	x					
0714 90 11	Radici d'arrowroot e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi, dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg	x					
0714 90 19	Altre radici d'arrow root Altre radici di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	x					 6,19
0714 90 90	Altre radici e tuberi	x					
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	x					
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate						
0802 11 90	Mandorle con guscio (tranne le amare)		x				
0802 12 90	Mandorle sgusciate (tranne le amare)		x				
0802 21 00	Nocciole con guscio		x				
0802 22 00	Nocciole sgusciate		x				
0802 31 00	Noci comuni con guscio	x					
0802 32 00	Noci comuni sgusciate	x					
0802 40 00	Castagne		x				
0802 50 00	Pistacchi	x					
0802 90	Altre frutta a guscio	x					
0803	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate						
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche	x					
0803 00 90	Essiccate	x					
0804	Datteri, fichi, ananassi ecc., freschi o secchi						
0804 10	Datteri	x					
ex 0804 20 10	Fichi freschi dal 1º novembre al 30 aprile				C3		
0804 20 90	Fichi secchi	x					
0804 30	Ananassi	x					
0804 40	Avocadi	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0804 50	Guaiave, manghi e mangostani	x					
0805	Agrumi, freschi o secchi						
0805 10	Arance dal 1º ottobre al 14 maggio						80 % (1)
	dal 15 maggio al 30 settembre				Rq1	b	
0805 20	Mandarini dal 1º ottobre al 14 maggio						80 % (1)
	dal 15 maggio al 30 settembre				Rq2	b	
0805 40	Pompelmi e pomeli	x					
0805 50 90	Limette	x					
0805 90	Altri agrumi	x					
0806	Uve, fresche o secche						
ex 0806 10 10	Uve da tavola senza semi, fresche (tranne la varietà Emperor)						
	— dal 1º dicembre al 31 gennaio				Q14		
	— dal 1º febbraio al 31 marzo				Rq3	b	
0806 20	secche	x					
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	x					
0808	Mele, pere e cotogne, fresche						
0808 10	Mele				Q15	e	
0808 20 10	Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre				Q16	e	
0808 20 50	Altre pere				Q16	e	
0808 20 90	Cotogne		x				
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche						
0809 10	Albicocche, dal 1º maggio al 31 agosto (1)						15 %
	dal 1º settembre al 30 aprile	x					
ex 0809 20 05	Ciliege dal 1º novembre al 31 marzo	x					
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, dal 1º aprile al 30 novembre (1)						15 %
	Pesche, comprese le pesche noci, dal 1º dicembre al 31 marzo	x					
0809 40 05	Prugne, dal 1º aprile al 14 dicembre (1)						15 %
	Prugne, dal 15 dicembre al 31 marzo	x					
0809 40 90	Prugnole	x					
0810	Altre frutta fresche						
0810 10 00	Fragole, dal 1º novembre a fine febbraio				Q17	e	
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone		x				
0810 30	Ribes nero, a grappoli e uva spina		x				

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	x					
0810 40 50	Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»						dazio ridotto al 3 %
0810 40 90	Altri frutti del genere «Vaccinium»						dazio ridotto al 5 %
0810 60 00	Durian	x					
0810 90	Altre frutta fresche	x					
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, ecc						
0811 10 11	Fragole aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			x			
0811 10 19	Altre fragole con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 10 90	Fragole senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, a grappoli e uva spina aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %			x			
0811 20 19	Altri lamponi, more, ecc. con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 31	Lamponi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 39	Ribes nero, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 51	Ribes rosso, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 59	More di rovo e di gelso, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 90	More-lamponi, ribes bianco e uva spina, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 90 11	Altre con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			x			
0811 90 19				x			
0811 90 31	Altre	x					
0811 90 39		x					
0811 90 50		x					
0811 90 70		x					
0811 90 75		x					
0811 90 80		x					
0811 90 85		x					
0811 90 95		x					
0812	Frutta e noci temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	x					
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	x					
0814	Scorze di agrumi o di meloni	x					
09	Caffè, tè, mate e spezie	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1001	Frumento (grano) e frumento segalato						
1001 10	Frumento duro				Q10	e	
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina	x					
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				Q10	e	
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato (tranne quelli destinati alla semina)				Q10	e	
1002	Segala				Q10	e	
1003	Orzo				Q10	e	
1004	Avena				Q10	e	
1005	Granturco						
1005 10 90	Destinato alla semina (tranne l'ibrido)						1,81
1005 90	Altro (tranne quello destinato alla semina)						1,81
1006	Riso						
1006 10 10	Risone destinato alla semina	x					
1006 10 21	Risone a grani tondi, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 23	Risone a grani medi, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 25	Risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 27	Risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 92	Altro risone a grani tondi				Q11		
1006 10 94	Altro risone a grani medi				Q11		
1006 10 96	Altro risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3				Q11		
1006 10 98	Altro risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3				Q11		
1006 20	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)				Q11		
1006 30	Riso semilavorato o lavorato				Q11		
1006 40	Rotture di riso				Q12		
1007	Sorgo da granella				C1	a	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:						
1008 10 00	Grano saraceno				Q10	e	
1008 20 00	Miglio				C2	a	
1008 90	Altri cereali				Q10	e	
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato		x				
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato						
1102 10	Farina di segala		x				
1102 20 10	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %						7,3
1102 20 90	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %						3,6

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1102 30 00	Farina di riso						3,6
1102 90 10	Farina di orzo						7,3
1102 90 30	Farina di avena						7,3
1102 90 90	Altre farine di cereali						3,6
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali						
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)		x				
1103 13 10	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %						7,3
1103 13 90	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %						3,6
1103 19 10	Semole e semolini di segala						7,3
1103 19 30	Semole e semolini di orzo						7,3
1103 19 40	Semole e semolini di avena						7,3
1103 19 50	Semole e semolini di riso						3,6
1103 19 90	Semole e semolini di altri cereali						3,6
1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala						7,3
1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo						7,3
1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena						7,3
1103 20 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco						7,3
1103 20 50	Agglomerati in forma di pellets di riso						3,6
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano) [2]						
1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di altri cereali						3,6
1104	Cereali altrimenti lavorati ecc.						
1104 12 10	Cereali schiacciati di avena						3,6
1104 12 90	Fiocchi di avena						7,3
1104 19 10	Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)						7,3
1104 19 30	Cereali schiacciati o in fiocchi di segala						7,3
1104 19 50	Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco						7,3
1104 19 61	Cereali schiacciati di orzo						3,6
1104 19 69	Fiocchi di orzo						7,3
1104 19 91	Fiocchi di riso						7,3
1104 19 99	Altri cereali schiacciati o in fiocchi						7,3
1104 22	Altri cereali lavorati di avena						3,6
1104 23	Altri cereali lavorati di granturco						3,6
1104 29	Cereali perlati di orzo						7,3
	Altri cereali lavorati						3,6
1104 30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati						7,3

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	x					
1106	Farine e semolini di altri legumi da granella secchi ecc.						
1106 10	di legumi da granella secchi della voce 0713	x					
1106 20 10	– di sago, di radici o tuberi della voce 0714, denaturati, tranne l'arrowroot						7,98
	– di arrowroot, denaturati	x					
1106 20 90	– di sago, di radici o tuberi della voce 0714, non denaturati, tranne l'arrowroot						29,18
	– di arrowroot, non denaturati	x					
1106 30	Dei prodotti del capitolo 8	x					
1108	Amidi e fecole; inulina						
1108 11	Amido di frumento (grano)						24,8
1108 12	Amido di granturco						24,8
1108 13	Fecola di patate						24,8
1108 14	Fecola di manioca ([3])						
1108 19 10	Amido di riso						37,2
1108 19 90	Di arrowroot	x					
	Altri (tranne arrowroot) ([3])						
1108 20	Inulina	x					
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco						219
1208	Farine di semi e di frutti oleosi						
1208 10	Di fave di soia	x					
1209	Semi, frutti e spore da sementa	x					
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets	x					
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, freschi e secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	x					
1212	Carrube, alghe, ecc., fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, ecc.						
1212 10	Carrube	x					
1212 30	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne	x					
1212 91	Barbabietole da zucchero		x			c	
1212 99 20	Canne da zucchero		x			c	
1214 90 10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	x					
13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1501	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili		x				
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	x					
1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo (diversi dagli oli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati)	x					
1504	Grassi, oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	x					
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate	x					
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	x					
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati	x					
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	x					
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	x					
1512	Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni	x					
1513	Oli di cocco, di palmisti o di babassù e loro frazioni	x					
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni	x					
1515	Altri grassi ed oli vegetali e loro frazioni, fissi	x					
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni	x					
1517 10 10	Margarina, tranne la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %			x			
1517 10 90	Altra margarina (tranne la margarina liquida)	x					
1517 90 10	– – – Margarina liquida e miscele alimentari, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %			x			
1517 90 91	Altre	x					
1517 90 93		x					
1517 90 99		x					
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni	x					
1520	Glicerolo (glicerina) greggio; acque e liscivie glicerinose	x					
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi)	x					
1522 00 10	Degras	x					
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)	x					
1522 00 99	Altri	x					
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti				Q8		
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue						

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1602 10	Preparazioni omogeneizzate		x				
1602 20 11	Di fegato di oca o di anatra contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso	x					
1602 20 19	Altre, di fegato di oca o di anatra	x					
1602 20 90	Di fegato di altri animali		x				
1602 31	Altre, di tacchino				Q4		
1602 32	Altre, di galli e di galline				Q4		
1602 39	Di altri animali da cortile della voce 0105				Q4		
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi di suini della specie domestica		x				
1602 41 90	Prosciutti e loro pezzi di suini di altre specie	x					
1602 42 10	Spalle e loro pezzi di suini della specie domestica		x				
1602 42 90	Spalle e loro pezzi di suini di altre specie	x					
1602 49	Altre, compresi i miscugli		x				
1602 50 10	Della specie bovina, non cotte, anche miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte				Q18	d	
1602 50 31	«Corned beef», in recipienti ermeticamente chiusi	x					
1602 50 39	Altre carni o frattaglie della specie bovina, in recipienti ermeticamente chiusi	x					
1602 50 80	Altre carni o frattaglie della specie bovina	x					
1602 90	Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale						
1602 90 10			x				
1602 90 31		x					
1602 90 41		x					
1602 90 51			x				
1602 90 61					Q18	d	
1602 90 69		x					
1602 90 72		x					
1602 90 74		x					
1602 90 76		x					
1602 90 78		x					
1602 90 98		x					
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	x					
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	x					
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1702	Altri zuccheri, maltosio ecc. allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti						
1702 11	Lattosio e sciroppo di lattosio, contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca		x				
1702 19 00	Altro lattosio e sciroppo di lattosio		x				
1702 20	Zucchero e sciroppo d'acero		x			c	
1702 30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio						
1702 30 10			x			c	
1702 30 51							117
1702 30 59							81
1702 30 91							117
1702 30 99							81
1702 40 10	Isoglucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio		x			c	
1702 40 90	Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio						81
1702 50	Fruttosio chimicamente puro	x					
1702 60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio (tranne lo zucchero invertito)		x			c	
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	x					
1702 90 30	Isoglucosio		x			c	
1702 90 50	Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina						81
1702 90 60	Succedanei del miele, anche misti con miele naturale		x			c	
1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio		x			c	
1702 90 75	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerati						117
1702 90 79	Altri zuccheri e melassi caramellati contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 50 % di saccarosio						81
1702 90 80	Sciroppo di inulina contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di saccarosio		x			c	
1702 90 99	Altri, compreso lo zucchero invertito		x			c	
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero				Q9	e	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao						
1704 10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero			x			
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	x					
1704 90 30	Preparazione detta «cioccolato bianco»	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1704 90 51	Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg			x			
1704 90 55	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse			x			
1704 90 61	Confetti e prodotti simili confettati			x			
1704 90 65	Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri			x			
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto			x			
1704 90 75	Caramelle			x			
1704 90 81	Altri, ottenuti per compressione			x			
1704 90 99	Altri			x			
1801	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	x					
1802	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	x					
1803	Pasta di cacao, non sgrassata	x					
1804	Burro, grasso e olio di cacao	x					
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao						
1806 10 15	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	x					
1806 10 20	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio superiore a 5 % e inferiore a 65 %			x			
1806 10 30	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %			x			
1806 10 90	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, superiore a 80 %			x			
1806 20	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg	x					
1806 31	Altre preparazioni, ripiene, presentate in blocchi o in barre di peso inferiore o uguale a 2 kg	x					
1806 32	Altre preparazioni, non ripiene	x					
1806 90 11	Cioccolatini (praline), anche ripieni, contenenti alcole	x					
1806 90 19	Cioccolatini (praline), anche ripieni, non contenenti alcole	x					
1806 90 31	Altra cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni	x					
1806 90 39	Altra cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni	x					
1806 90 50	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei, contenenti cacao	x					
1806 90 60	Pasta da spalmare contenente cacao			x			

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1806 90 70	Preparazioni per bevande, contenenti cacao			x			
1806 90 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao			x			
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farina, ecc.						
1901 10 00	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (4)			x			
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 (4)			x			
1901 90 11	Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %			x			
1901 90 19	Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco inferiore a 90 %			x			
1901 90 91	Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	x					
1901 90 99	Altre (4)			x			
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite ecc.						
1902 11 00	Paste alimentari non cotte, né farcite o altrimenti preparate, contenenti uova			x			
1902 19	Altre paste alimentari non cotte, né farcite o altrimenti preparate			x			
1902 20 10	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei e di altri invertebrati acquatici	x					
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi		x				
1902 20 91	Paste alimentari cotte, farcite			x			
1902 20 99	Paste, altrimenti preparate, farcite			x			
1902 30	Altre paste alimentari			x			
1902 40	Cuscus			x			
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	x					
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura o prodotti a base di granturco			x			
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, ecc.						
1905 10	Pane croccante			x			
1905 20	Pane con spezie (panpepato), anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			x			
1905 31	Biscotti con aggiunta di dolcificanti	x					
1905 32	Cialde e cialdine			x			
1905 40	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati			x			

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1905 90	Altri			x			
2001 10	Cetrioli e cetriolini	x					
2001 20 00	Cipolle	x					
2001 90 20	Frutta del genere «Capsicum» diverse dai peperoni	x					
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)			x			
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili di piante aventi tenore, in peso, di amido o fecola uguale o superiore a 5 %			x			
2001 90 50	Funghi	x					
2001 90 60	Cuori di palma	x					
2001 90 65	Olive	x					
2001 90 70	Peperoni	x					
2001 90 75	Barbabietole rosse da insalata (Beta vulgaris var. conditiva)	x					
2001 90 85	Cavoli rossi	x					
2001 90 91	Frutta tropicali e noci tropicali	x					
ex 2001 90 96	Ortaggi o legumi, frutta, e altri parti commestibili di piante, tranne le foglie di vite	x					
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	x					
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	x					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006						
2004 10 10	Patate semplicemente cotte	x					
2004 10 91	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi			x			
2004 10 99	Altre patate	x					
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)			x			
ex 2004 90 30	Crauti e capperi	x					
2004 90 50	Piselli e fagiolini	x					
2004 90 91	Cipolle, semplicemente cotte	x					
2004 90 98	Altri ortaggi	x					
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati						
2005 10	Ortaggi e legumi omogeneizzati	x					
2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi			x			
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		x				
2005 20 80	Altre patate		x				
2005 40	Piselli (Pisum sativum)	x					
2005 51	Fagioli in grani (Vigna spp., Phaseolus spp.)	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2005 59	Altri fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	x					
2005 60	Asparagi	x					
2005 70	Olive	x					
2005 80	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)			x			
2005 90	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi	x					
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)						
2006 00 31				x			
2006 00 35				x			
2006 00 38				x			
2006 00 91		x					
2006 00 99		x					
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ecc.						
2007 10	Preparazioni omogeneizzate						
2007 10 10		x					
2007 10 91		x					
2007 10 99		x					
2007 91	Di agrumi						
2007 91 10				x			
2007 91 30				x			
2007 91 90		x					
2007 99	Altre						
2007 99 10		x					
2007 99 20		x					
2007 99 31		x					
2007 99 33		x					
2007 99 35		x					
2007 99 39		x					
2007 99 51		x					
2007 99 55		x					
2007 99 58		x					
2007 99 91		x					
2007 99 93		x					
2007 99 98		x					
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante ecc.						
2008 11	Arachidi	x					
2008 19	Altre, compresi i miscugli	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2008 20	Ananassi	x					
2008 30 11	Agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, con titolo alcolometrico massimo effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	x					
2008 30 19	Segmenti di pompelmi e di pomeli	x					
	– – – altri			x			
2008 30 31		x					
2008 30 39		x					
2008 30 51		x					
2008 30 55		x					
2008 30 59		x					
2008 30 71		x					
2008 30 75		x					
2008 30 79		x					
2008 30 90		x					
2008 40	Pere	x					
2008 50	Albicocche			x			
2008 60	Ciliege			x			
2008 70	Pesche, comprese le pesche noci			x			
2008 80	Fragole	x					
2008 91	Cuori di palma	x					
2008 92	Miscugli	x					
2008 99	Altre						
2008 99 11		x					
2008 99 19		x					
2008 99 21		x					
2008 99 23		x					
2008 99 25		x					
2008 99 26		x					
2008 99 28		x					
2008 99 32		x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
ex 2008 99 33	Tamarindi	x					
2008 99 33	Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya			x			
2008 99 34				x			
2008 99 36		x					
2008 99 37		x					
2008 99 38		x					
2008 99 40		x					
2008 99 43		x					
2008 99 45		x					
2008 99 46		x					
2008 99 47		x					
2008 99 49		x					
2008 99 53		x					
2008 99 55		x					
2008 99 61		x					
2008 99 62		x					
2008 99 68		x					
2008 99 72		x					
2008 99 78		x					
2008 99 85		x					
2008 99 91				x			
ex 2008 99 99	Altri, tranne foglie di vite	x					
2009 11	Succhi di arancia, congelati			x			
2009 12 00	Succhi di arancia, non congelati, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 19	Altri			x			
2009 21 00	Succhi di pompelmo, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 29	Altri	x					
2009 31	Succhi di altri agrumi, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 39	Altri			x			
2009 41	Succhi di ananasso, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 49	Altri	x					
2009 50	Succhi di pomodoro	x					
2009 61	Succhi di uva, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2009 69	Altri	x					
2009 71 10	Succhi di mela, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 71 91		x					
2009 71 99		x					
2009 79	Altri			x			
2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi						
2009 80 11				x			
2009 80 19		x					
2009 80 32		x					
2009 80 33				x			
2009 80 35				x			
2009 80 36		x					
2009 80 38		x					
2009 80 50		x					
2009 80 61				x			
2009 80 63		x					
2009 80 69		x					
2009 80 71		x					
2009 80 73		x					
2009 80 79		x					
2009 80 83		x					
2009 80 84				x			
2009 80 86				x			
2009 80 88		x					
2009 80 89		x					
2009 80 95		x					
2009 80 96		x					
2009 80 97		x					
2009 80 99		x					
2009 90 11	Miscugli di succhi			x			
2009 90 19		x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2009 90 21	Altri			x			
2009 90 29		x					
2009 90 31				x			
2009 90 39		x					
2009 90 41		x					
2009 90 49		x					
2009 90 51		x					
2009 90 59		x					
2009 90 71				x			
2009 90 73		x					
2009 90 79		x					
2009 90 92	Miscugli di succhi di frutta tropicali	x					
2009 90 94	Altri			x			
2009 90 95		x					
2009 90 96		x					
2009 90 97		x					
2009 90 98		x					
2101 11	Estratti, essenze e concentrati di caffè	x					
2101 12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	x					
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate	x					
2101 30 11	Cicoria torrefatta	x					
2101 30 19	Altri succedanei torrefatti del caffè			x			
2101 30 91	Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta	x					
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di altri succedanei torrefatti del caffè			x			
2102	Lieviti (vivi o morti)						
2102 10 10	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	x					
2102 10 31	Lieviti di panificazione secchi			x			
2102 10 39	Altri lieviti di panificazione			x			
2102 10 90	Altri lieviti vivi	x					
2102 20	Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti	x					
2102 30	Lieviti in polvere preparati	x					
2103	Preparazioni per salse e salse preparate ecc.	x					
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	x					
2105	Gelati, anche contenenti cacao			x			

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove						
2106 10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti 1,5 % o più di materie grasse provenienti dal latte, 5 % o più di saccarosio o di isoglucosio, 5 % o più di glucosio o di amido o fecola			x			
2106 90	Altre						
2106 90 30			x			c	
2106 90 51			x				
2106 90 55							81
2106 90 59			x			c	
2106 90 98				x			
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti	x					
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche						
2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	x					
2202 90	Altre acque e bevande non alcoliche						
2202 90 10		x					
2202 90 91				x			
2202 90 95				x			
2202 90 99				x			
2203	Birra di malto	x					
2204	Vini di uve fresche ecc.						
2204 30 92	Altri mosti di uva, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm^3, concentrati	x					
2204 30 94	Altri	x					
2204 30 96	Altri mosti di uva, con massa volumica superiore a 1,33 g/cm^3, concentrati	x					
2204 30 98	Altri	x					
2205	Vermut e altri vini di uve fresche	x					
2206	Altre bevande fermentate	x					
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	x					
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.	x					
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico						
2209 00 91	Succedanei dell'aceto, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2209 00 99	Succedanei dell'aceto, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	x					
23	Residui e cascami delle industrie alimentari ecc.						
2302 10	Crusche, stacciature ed altri residui di granturco						7,2
2302 20	Crusche, stacciature ed altri residui di riso						7,2
2302 30	Crusche, stacciature ed altri residui di frumento						7,2
2302 40	Crusche, stacciature ed altri residui di altri cereali						7,2
2302 50	Crusche, stacciature ed altri residui di legumi	x					
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili						
2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine superiore a 40 % in peso						219
2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali	x					
2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto						
2309 10 13							10,9
2309 10 15			x				
2309 10 19			x				
2309 10 33							10,9
2309 10 39			x				
2309 10 51							10,9
2309 10 53							10,9
2309 10 59			x				
2309 10 70			x				
2309 10 90		x					
2309 90	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali						
2309 90 10		x					
2309 90 31							10,9
2309 90 33							10,9
2309 90 35			x				
2309 90 39			x				
2309 90 41							10,9
2309 90 43							10,9
2309 90 49			x				
2309 90 51							10,9
2309 90 53							10,9
2309 90 59			x				
2309 90 70			x				
2309 90 91		x					
2309 90 95		x					
2309 90 97		x					

Codice NC 2000	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	x					
29	Prodotti chimici organici						
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			x			
33	Oli essenziali e resinoidi ecc.						
3301	Oli essenziali e resinoidi ecc.	x					
3302	Miscugli di sostanze odorifere						
3302 10 29	Altri miscugli			x			
35	Sostanze albuminoidi						
3501	Caseina, caseinati ecc.	x					
3503		x					
3504		x					
3505							
3505 10 10				x			
3505 10 50		x					
3505 10 90				x			
3505 20				x			
38							
3809 10				x			
3824							
3824 60				x			
50		x					
52		x					

(1) Solo riduzione del dazio ad valorem.

(2) Riduzione del 16 % e successivamente di 7,3 euro/t.

(3) Riduzione del 50 % e successivamente di 24,8 euro/t.

(4) L'esenzione riguarda soltanto l'elemento agricolo (EA), anche avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 1,5 % e avente tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %.

ALLEGATO II

REGIME SPECIFICO RELATIVO AI PRODOTTI DELL'ALLEGATO I

Colonna Q: Numeri d'ordine di alcuni massimali tariffari, contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

Colonna R: L'acronimo si riferisce ai prodotti elencati nella colonna F dell'allegato I e soggetti a contingente tariffario, massimale tariffario o quantitativo di riferimento. Ad esempio, Rq1: quantitativo di riferimento 1, TC2: massimale tariffario 2, Q14: contingente 14.

Colonna S: Limite dei contingenti tariffari, dei massimali tariffari o dei quantitativi di riferimento in tonnellate (peso netto).

Colonna T: Designazione del prodotto interessato dai contingenti tariffari, dai massimali tariffari o dai quantitativi di riferimento.

Colonna U: Norme specifiche da applicare nell'ambito dei contingenti tariffari, dei massimali tariffari o dei quantitativi di riferimento.

Q	R	S	T	U
	Q1	100	Animali vivi della specie ovina o caprina	Riduzione del 100 % dei dazi doganali
	Q2	500	Carni di animali della specie ovina e caprina	Riduzione del 65 % dei dazi specifici
	Q3	400	Carni di volatili	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q4	500	Carni di volatili preparate	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q5	1 000	Latte e crema di latte	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q6	1 000	Formaggi e latticini	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q7	500	Carni di animali della specie suina	Riduzione del 50 % dei dazi doganali
	Q8	500	Carni di animali della specie suina preparate	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
09.1631	Q9 (5)	600 000	Melassi	Riduzione del 100 % dei dazi doganali
09.1633	Q10 (5)	15 000	Frumento (grano) e frumento segalato	Riduzione del 50 % dei dazi doganali
	Q11 (1) (3)	125 000	Riso semigreggio	Riduzione dei dazi doganali del 65 % e di 4,34 euro/t (ai prodotti del codice NC 1006 30 si applica una riduzione di 16,787 euro/t, successivamente del 65 % e di 6,52 euro/t)
	Q12 (3)	20 000	Rotture di riso	Riduzione del 65 % e di 3,62 euro/t
09.1601	Q13a (5)	2 000	Pomodori, diversi dai pomodori ciliegia	Riduzione del 60 % dei dazi ad valorem
09.1613	Q13b (5)	2 000	Pomodori ciliegia	Riduzione del 100 % dei dazi ad valorem
	Q14	800	Uve da tavola senza semi	Esenzione nei limiti del contingente
09.1610	Q15 (5)	1 000	Mele	Riduzione del 50 % dei dazi ad valorem
09.1612	Q16 (5)	2 000	Pere	Riduzione del 65 % dei dazi ad valorem
09.1603	Q17 (5)	1 600	Fragole	Esenzione nei limiti del contingente
	Q18 (2)	52 100	Carni disossate	Riduzione del 92 % dei dazi specifici (4)
12.0201	TC1	100 000	Sorgo	Riduzione del 60 % dei dazi doganali
12.0203	TC2	60 000	Miglio	Riduzione del 100 % dei dazi doganali

Q	R	S	T	U
26.0010	TC3	200	Fichi freschi	Esenzione dal 1º novembre al 30 aprile
12.0105	Rq1	25 000	Arance	Riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem dal 15 maggio al 30 settembre
12.0115	Rq2	4 000	Mandarini	Riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem dal 15 maggio al 30 settembre
12.0120	Rq3	100	Uve da tavola senza semi	Esenzione dal 1º febbraio al 31 marzo

([1]) La conversione dei quantitativi riferentesi ad altri stadi di lavorazione del riso diverso dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione.

([2]) Per paesi non soggetti al contingente si applicano le riduzioni di cui alla colonna E dell'allegato I (ad es., riduzione del 100 % dei dazi ad valorem).

([3]) La riduzione del dazio doganale si applica esclusivamente alle importazioni per le quali l'importatore sia in grado di fornire la prova che una tassa di esportazione di importo pari alla riduzione è stata riscossa dal paese esportatore.

([4]) Il contingente 18 si applica, per paese e per anno civile, per i seguenti quantitativi espressi in carni disossate:

Botswana	18 916
Kenya	142
Madagascar	7 579
Swaziland	3 363
Zimbabwe	9 100
Namibia	13 000

([5]) Le misure si applicano dal 1º gennaio al 31 dicembre, salvo diversa indicazione.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(2002/C 227 E/30)

COM(2002) 342 def. — 2002/0133(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 25 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 3285/94 [1], il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni, contenente disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2) Con il regolamento (CE) n. 519/94 [2], il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anch'esso disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(3) Il protocollo relativo all'adesione della Repubblica popolare cinese (in appresso «Cina») all'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «il Protocollo») prevede misure transitorie di salvaguardia specifiche per prodotto (in appresso «misure di salvaguardia») e misure transitorie specifiche per prodotto di contrasto alla diversione degli scambi (in appresso «misure in materia di diversione degli scambi»).

(4) Il Protocollo è entrato in vigore l'11 dicembre 2001.

(5) In considerazione della notevole differenza esistente tra le disposizioni relative alle misure di salvaguardia contenute nel Protocollo, da una parte, e nei regolamenti (CE) nn. 519/94 e 3285/94 del Consiglio, dall'altra, è necessario disporre di un regolamento specifico sulle misure di salvaguardia e le misure in materia di diversione degli scambi relative a talune importazioni originarie della Cina.

(6) Ai termini del Protocollo, le misure di salvaguardia possono essere istituite quando i prodotti originari della Cina sono importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria.

(7) Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto crescono così rapidamente da causare o da rischiare di causare un pregiudizio rilevante all'industria comunitaria.

(8) Sembra necessario chiarire quali sono i fattori da prendere in considerazione per stabilire l'esistenza di una situazione di perturbazione del mercato.

(9) Il Protocollo prevede l'istituzione di misure in materia di diversione degli scambi in situazioni in cui un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «OMC») con la finalità di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni nella Comunità di un prodotto originario della Cina.

(10) È opportuno definire linee guida riguardo ai fattori che possono risultare pertinenti per determinare se vi sia stata diversione degli scambi o meno.

(11) È opportuno fornire una definizione dell'espressione «industria comunitaria».

(12) Le inchieste di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi vengono avviate a seguito della richiesta di uno Stato membro o della Commissione. È necessario che venga limitata la possibilità di avviare su un medesimo oggetto un'inchiesta relativa a misure di salvaguardia prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta. Tale limitazione non dovrebbe applicarsi alle misure in materia di diversione degli scambi.

(13) È necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità comunitarie e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e per la difesa dei propri interessi. È inoltre auspicabile che siano fissate chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione. È altresì opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito.

---

[1] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

[2] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(14) È necessario stabilire a quali condizioni sia possibile istituire in via eccezionale misure provvisorie, includendo l'eventualità che tali misure possano essere istituite dalla Commissione e solo per un periodo di 200 giorni.

(15) Il Protocollo stabilisce che le misure definitive possano essere istituite solo 60 giorni dopo il ricevimento di una richiesta di consultazioni da parte della Cina e se tali consultazioni non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

(16) Appare indicato prevedere — a determinate condizioni e purché non ne venga perturbato il funzionamento del mercato interno — la possibilità di istituire misure limitate a uno o più Stati membri.

(17) Appare opportuno prevedere che le misure di salvaguardia scadano dopo quattro anni, salvo che da un riesame risulti che esse debbano essere mantenute in vigore.

(18) È opportuno prevedere riesami intermedi nei casi in cui uno Stato membro o la Commissione richiedano di esaminare tanto gli effetti di una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, quanto la necessità di mantenere in vigore tale misura.

(19) È necessario prevedere un riesame delle misure in materia di diversione degli scambi quando il membro dell'OMC che adotta un provvedimento volto a risolvere una situazione di perturbazione del mercato segnala al comitato di salvaguardia dell'OMC una qualunque modifica del provvedimento in questione.

(20) È opportuno autorizzare la sospensione delle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.

(21) Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino le importazioni dei prodotti soggetti ad inchiesta o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, ove opportuno.

(22) È altresì necessario prevedere la consultazione di un comitato consultivo a scadenze regolari in momenti specifici dell'inchiesta. Il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione. In conformità del considerando 12 della decisione 1999/468/CE del Consiglio [1], il comitato consultivo non rientra nel campo di applicazione di detta decisione del Consiglio.

(23) È opportuno prevedere visite di verifica volte al controllo delle informazioni fornite circa l'evoluzione dei volumi delle importazioni e la perturbazione del mercato, condizionando tuttavia tali visite al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

(24) Dovrebbero essere formulate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la divulgazione di segreti a livello d'impresa o di governo.

(25) È indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i propri interessi.

(26) È opportuno istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, compreso l'interesse dei consumatori, e fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.

(27) La relazione dei gruppi di lavoro sull'adesione della Cina all'OMC (in appresso «la Relazione») prevede una graduale eliminazione dei contingenti non tessili che la Comunità mantiene nei confronti di alcuni prodotti originari della Cina.

(28) In considerazione di questa graduale eliminazione, è opportuno abrogare l'allegato II del regolamento n. 519/94 del Consiglio.

(29) È opportuno incrementare i quantitativi già assegnati mediante titoli d'importazione per il 2002, così da tenere conto dell'aumento previsto nel programma di eliminazione per il 2001 e il 2002.

(30) È opportuno porre termine all'applicazione delle misure di sorveglianza sui prodotti cinesi attualmente interessati da ed elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, che verrà abrogato.

(31) È opportuno eliminare dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio i paesi che sono diventati membri dell'OMC e delegare alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento di tale allegato.

(32) Il Protocollo prevede la scadenza della sezione relativa alle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi 12 anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo stesso. È pertanto necessario stabilire che tutte le misure adottate ai sensi del presente regolamento scadano al più tardi l'11 dicembre 2013,

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

MECCANISMO TRANSITORIO DI SALVAGUARDIA SPECIFICO PER PRODOTTO

Articolo 1

Principi

1. Nei casi in cui i prodotti originari della Cina siano importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria, è possibile istituire una misura di salvaguardia conformemente alle seguenti disposizioni.

2. Se un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'OMC al fine di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare una significativa diversione degli scambi nella Comunità, una misura in materia di diversione degli scambi può essere adottata conformemente alle seguenti disposizioni.

Articolo 2

Determinazione della perturbazione di mercato

1. Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto, simile o direttamente competitivo con un prodotto fabbricato dall'industria comunitaria, crescono, in termini assoluti o relativi, così rapidamente da rappresentare o rischiare di rappresentare un'importante causa di pregiudizio rilevante per l'industria comunitaria.

2. Nello stabilire l'esistenza di perturbazione del mercato, si devono considerare solo fattori obiettivi, tra i quali:

a) il volume delle importazioni oggetto dell'inchiesta,

b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili o direttamente competitivi nella Comunità, e

c) l'effetto di tali importazioni sull'industria comunitaria produttrice dei prodotti simili o direttamente competitivi.

Articolo 3

Determinazione di significativa diversione degli scambi

1. Si riscontra una significativa diversione degli scambi quando un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'OMC al fine di prevenire o porre rimedio ad una perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni di un prodotto dalla Cina nella Comunità.

2. Nello stabilire se un provvedimento volto a prevenire o a porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato provochi o rischi di provocare una significativa diversione degli scambi si applicano criteri obiettivi. Tra i fattori da esaminare vi sono:

a) l'effettivo o imminente aumento della quota di mercato delle importazioni originarie della Cina nella Comunità,

b) la natura o l'entità del provvedimento adottato o proposto dalla Cina o da altri membri dell'OMC,

c) l'effettivo o imminente aumento del volume delle importazioni originarie della Cina dovuto al provvedimento adottato o proposto,

d) le condizioni della domanda e dell'offerta per i prodotti in questione sul mercato comunitario, e

e) l'entità delle esportazioni originarie della Cina verso il paese membro o i paesi membri dell'OMC che applicano una misura di salvaguardia provvisoria o definitiva.

Articolo 4

Definizione di industria comunitaria

Ai fini del presente regolamento, per «industria comunitaria» si intende l'insieme dei produttori comunitari dei prodotti simili o direttamente competitivi che operano sul territorio della Comunità oppure, tra questi produttori, quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente competitivi costituisca una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

Articolo 5

Apertura del procedimento

1. Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta.

2. Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione deve contenere gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

3. Prima dell'avvio di un'inchiesta, la Commissione notifica alla Cina la propria intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a partecipare a consultazioni finalizzate a chiarire la situazione in relazione ai punti di cui agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, per giungere ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

4. Se, dopo la consultazione degli Stati membri, risulta che esistono sufficienti elementi di prova che giustificano l'apertura di un procedimento e se le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio di un'inchiesta, indica il campo d'azione dell'inchiesta stessa, indica il prodotto interessato, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione. L'avviso deve inoltre stabilire i periodi entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

6. Tranne che per motivi debitamente giustificati, non può essere avviata un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia, come da articolo 1, paragrafo 1, su un medesimo oggetto prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta.

7. Un'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento.

Articolo 6

Inchiesta

1. A seguito dell'inizio del procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta. L'inchiesta è destinata a verificare tanto l'incremento delle importazioni quanto la perturbazione del mercato o l'esistenza di diversione degli scambi. L'inchiesta esamina simultaneamente l'aumento delle importazioni e la perturbazione del mercato. Ai fini delle risultanze rappresentative viene selezionato un periodo oggetto dell'inchiesta. Di norma, le informazioni relative a periodi successivi al periodo oggetto dell'inchiesta non sono prese in considerazione.

2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per effettuare valutazioni riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri fanno il necessario per soddisfare tale richiesta. Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, la comunicazione consisterà in un riassunto non riservato.

4. Le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e il governo cinese vengono sentiti a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero effettivamente essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentiti.

5. Alle parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e al governo cinese si offre, se richiesta, la possibilità di incontrare le parti con interessi contrapposti, in modo da consentire il confronto delle tesi opposte e delle eventuali controdeduzioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta a partecipare ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione dalla Commissione, a condizione che siano successivamente ripresentate per iscritto.

6. Le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e il governo cinese possono, dietro richiesta scritta, prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 17 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

7. Per i procedimenti aperti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, l'inchiesta deve, quando possibile, concludersi entro nove mesi dal suo avvio. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando la durata del prolungamento e fornendone sinteticamente le ragioni.

Articolo 7

Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie

1. Le misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, dopo che sia stato determinato in via preliminare che le importazioni hanno provocato o rischiano di provocare una perturbazione del mercato per l'industria comunitaria e se è necessario intervenire nell'interesse della Comunità. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi dieci giorni dopo la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.

2. Le misure di salvaguardia provvisorie possono, tra l'altro, essere in forma di dazi doganali e di restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Cina.

3. La durata delle misure provvisorie non può superare i 200 giorni.

4. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché non sussistono le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, tutti i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio. Si applica in tal caso la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [1], del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Articolo 8

Chiusura del procedimento senza istituzione di misure

Se, dopo la consultazione degli Stati membri, le misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi risultano superflue e se non vengono sollevate obiezioni nell'ambito del comitato consultivo, l'inchiesta o il procedimento vengono chiusi con una decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se, nel termine di un mese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

Articolo 9

Istituzione di misure definitive

1. Quando dai fatti appurati emerge che sussistono le condizioni fissate agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, e che è necessario intervenire nell'interesse della Comunità conformemente all'articolo 19, la Commissione chiede consultazioni con il governo cinese con l'intento di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non conducono ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione e dopo consultazione del comitato consultivo, istituisce in via definitiva una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi. Se sono in vigore misure provvisorie, la proposta di una misura definitiva deve essere presentata al Consiglio al più tardi un mese prima della scadenza delle misure in vigore.

3. Le misure di salvaguardia definitive possono, tra l'altro, essere in forma di dazi doganali e di restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Cina.

Articolo 10

Misure regionali

Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3, risulta che in uno o più Stati membri della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli articoli 7 e 9, la Commissione, dopo aver esaminato soluzioni alternative e ritenendo che un'applicazione a questo livello sia più appropriata di un'applicazione a livello dell'intera Comunità, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di salvaguardia limitate allo Stato membro interessato. Dette misure devono avere carattere temporaneo e non devono perturbare il funzionamento del mercato interno. Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 7 e 9.

Articolo 11

Durata

1. Le misure di salvaguardia devono restare in vigore solo il tempo necessario a prevenire o a porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato. La durata non deve superare i quattro anni, salvo proroghe ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Una misura in materia di diversione degli scambi deve terminare non oltre 30 giorni dopo la scadenza del provvedimento adottato nei confronti delle importazioni originarie della Cina dal paese membro dell'OMC interessato.

Articolo 12

Riesame delle misure di salvaguardia

1. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere prorogata a condizione che si stabilisca che:

— la misura di salvaguardia è ancora necessaria per prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato

— e vi sono elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria comunitaria.

2. La proroga è adottata conformemente alle procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le procedure applicate per le misure iniziali. Dopo la proroga, le misure non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.

3. Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato consultivo tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui al precedente paragrafo, ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, la Commissione agisce come segue:

a) Nel caso di una misura emanata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare tale misura. Il Consiglio delibera in tal caso a maggioranza semplice.

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

b) In tutti gli altri casi, la Commissione abroga o modifica le misure di salvaguardia.

Articolo 13

Riesame delle misure in materia di diversione degli scambi

1. Le misure in materia di diversione degli scambi sono sottoposte a riesame quando il paese membro dell'OMC che ha adottato il provvedimento a seguito del quale, ai sensi del presente regolamento, è stata adottata una misura in materia di diversione degli scambi notifica al comitato di salvaguardia dell'OMC che sono state apportate modifiche a tale provvedimento.

2. Alle misure in materia di diversione degli scambi si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12.

Articolo 14

Disposizioni generali

1. Le misure provvisorie o definitive vengono istituite mediante regolamento. Se le misure sono in forma di dazi, tali dazi sono riscossi dagli Stati membri nella forma, all'aliquota e secondo i criteri stabiliti nel regolamento che istituisce le misure stesse. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri che per altri motivi gravano sulle importazioni.

2. I regolamenti che istituiscono le misure provvisorie o definitive e le decisioni che chiudono o sospendono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Detti regolamenti e decisioni devono contenere in particolare, e pur sempre con la debita tutela per le informazioni riservate, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni utili per la definizione dell'incremento delle importazioni e della perturbazione del mercato. Una copia del regolamento o della decisione deve sempre essere fatta pervenire alle parti interessate note e al governo cinese. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3. Disposizioni speciali, riguardo in particolare alla definizione comune del concetto di origine contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di 9 mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione dati sulle importazioni dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento, escluse quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione, e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

3. Qualora sia necessario, le consultazioni possono svolgersi unicamente per iscritto; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente dispone quanto necessario per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

Articolo 16

Visite di verifica

1. Laddove lo consideri opportuno, la Commissione può effettuare visite volte ad esaminare le scritture degli esportatori, dei produttori, degli importatori, delle associazioni rappresentative degli esportatori, produttori o importatori, nonché dell'industria comunitaria, al fine di verificare le informazioni fornite circa l'esistenza di un aumento delle importazioni e di una perturbazione del mercato o diversione degli scambi. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica non può essere effettuata.

2. La Commissione può svolgere inchieste in paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle parti interessate e in assenza di obiezioni dei governi dei paesi, ufficialmente avvisati. Ottenuto l'accordo delle parti interessate, la Commissione comunica al paese d'origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle parti da visitare e le date concordate.

3. Le parti interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari alla luce delle informazioni già ottenute.

4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 17

Trattamento riservato

1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro diffusione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale questa l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità comunitarie.

2. Le parti interessate che forniscono informazioni riservate sono invitate a fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi deve essere sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni contenute nella versione riservata. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tal caso, i motivi di tale impossibilità devono essere comunicati.

3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono non essere tenute in considerazione, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4. Il presente articolo non osta alla divulgazione da parte delle autorità comunitarie di informazioni generali, ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. La divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti a livello d'impresa o di governo non siano divulgati.

5. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 12 o alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, oppure i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono rivelate al pubblico o ad un'altra parte interessata dal procedimento, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Articolo 18

Divulgazione di informazioni

1. Le parti interessate e il governo cinese possono chiedere di essere informati in modo dettagliato in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione in via definitiva di misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.

3. Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stata istituita una misura provvisoria, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione di tale misura. Se non è stata istituita una misura provvisoria, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma degli articoli 8 e 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni.

Articolo 19

Interesse della Comunità

1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità, vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Non si possono applicare misure se le autorità, in base a tutte le informazioni fornite, giungono con chiarezza alla conclusione che non è nell'interesse della Comunità applicarle.

2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Tali informazioni o le relative sintesi sono comunicate alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.

3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell'interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali misure provvisorie istituite. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma dell'articolo 9.

6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente adottate le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

TITOLO II

CONTINGENTI PER TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CINA

Articolo 20

Principi e graduale eliminazione dei contingenti

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Cina avverranno liberamente tranne che per un numero limitato di prodotti originari della Cina che, a causa della sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria, sono soggetti al contingentamento quantitativo a livello comunitario.

2. Tali contingenti saranno applicabili fino al 2005, secondo i livelli annui indicati nella tabella dell'allegato I. Tale nuovo allegato sostituisce l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio.

Articolo 21

Attribuzione dei titoli d'importazione

1. Per l'anno civile 2002, ciascun titolo d'importazione beneficerà automaticamente di un incrementato di entità pari a quanto indicato nell'allegato II del presente regolamento per il prodotto interessato. Ciò avverrà tramite un regolamento della Commissione che fissa il metodo di attribuzione delle quantità supplementari risultanti dall'incremento dei contingenti.

2. Per gli anni successivi, alle attribuzioni di titoli di importazione relativi ai contingenti di cui all'allegato I si applicheranno le procedure di cui al regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che istituisce una procedura comunitaria per la gestione dei contingenti quantitativi [1].

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 22

Abrogazione e modifica di talune disposizioni

1. Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, l'articolo 1, paragrafo 3, l'allegato II, che elenca i contingenti per taluni prodotti originari della Cina, l'allegato III, che elenca i prodotti originari della Cina soggetti a misure di vigilanza, nonché i riferimenti all'allegato III presenti nell'articolo 1, paragrafo 4, e nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio.

[1] GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

2. Dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio sono eliminati l'Albania, la Georgia, la Cina, il Kirghizistan, la Moldavia e la Mongolia.

3. Previa consultazione del comitato istituito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, la Commissione può modificare, mediante regolamento, l'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2. Le disposizioni di cui al titolo I del presente regolamento non si applicano ai prodotti per i quali tali norme prevedono la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

3. Le misure istituite ai sensi del presente regolamento scadranno al più tardi l'11 dicembre 2013.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade l'11 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Programma di graduale eliminazione dei contingenti industriali (non tessili) sulle importazioni originarie della Cina

Designazione delle merci	Codice SA/NC	2003	2004	2005
Calzature	ex 6402 99 ([1])	47 480 959	54 603 102	eliminazione
	6403 51 6403 59	3 712 459	4 269 328	eliminazione
	ex 6403 91 ([1]) ex 6403 99 ([1])	14 698 530	16 903 310	eliminazione
	ex 6404 11 ([2])	22 106 953	25 422 996	eliminazione
	6404 19 10	38 683 955	44 486 548	eliminazione
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	73 139	84 110	eliminazione
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	55 334	63 634	eliminazione

([1]) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

([2]) Escluse:
a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Incremento dei contingenti per il 2002

Designazione delle merci	Codice SA/NC	2002
Calzature	ex 6402 99 (1)	10,25 %
	6403 51 6403 59	15,5 %
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	10,25 %
	ex 6404 11 (2)	10,25 %
	6404 19 10	10,25 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	32,25 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	32,25 %

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:
a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione

(2002/C 227 E/31)

COM(2002) 341 def. — 2002/0136(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le parti sociali sono state associate all'attuazione della strategia coordinata per l'occupazione definita dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997 nel quadro del comitato permanente dell'occupazione istituito con decisione 70/532/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1970, relativa all'istituzione del Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee [1], modificata dalla decisione 99/207/CE del 9 marzo 1999 [2].

(2) Il Consiglio europeo di Colonia, del 3 e 4 giugno 1999, ha istituito un dialogo macroeconomico tra i rappresentanti del Consiglio, della Commissione, della Banca centrale europea e delle parti sociali.

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, ha formulato un nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio e ha convenuto sul fatto che la realizzazione di tale obiettivo necessita di una strategia complessiva intesa a integrare le riforme strutturali, la strategia europea coordinata per l'occupazione, la protezione sociale e le politiche macroeconomiche. Nella sua comunicazione sul dialogo sociale, la Commissione sottolinea che il Vertice sociale trilaterale dovrebbe contribuire al dibattito su questi temi.

(4) Nel loro contributo comune al Consiglio europeo di Laeken, le parti sociali hanno indicato che il comitato permanente dell'occupazione non aveva dato luogo a un'integrazione della concertazione e che non rispondeva alle esigenze di coerenza e sinergia tra i diversi processi cui sono associate.

Nello stesso contributo comune, le parti hanno proposto di sostituire il comitato permanente dell'occupazione con un comitato di concertazione trilaterale per la crescita e l'occupazione che dovrà fungere da sede della concertazione tra le parti sociali e le autorità pubbliche per l'insieme della strategia definita al Consiglio europeo di Lisbona.

(5) Il Consiglio europeo di Laeken, riunito il 14 e 15 dicembre 2001, ha preso atto della volontà delle parti sociali di sviluppare e organizzare meglio la concertazione sui diversi aspetti della strategia di Lisbona, come riaffermato anche dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito un Vertice sociale trilaterale per la crescita e lo sviluppo (in appresso denominato «il Vertice»).

Articolo 2

Funzioni

Il Vertice ha il compito di assicurare, su base permanente e nel rispetto del trattato e delle competenze delle istituzioni e degli organi della Comunità europea, la concertazione tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali, al fine di consentire alle parti sociali di contribuire, sulla base del loro dialogo sociale, alle diverse componenti della strategia economica e sociale integrata iniziata dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 e completata dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001. A tal fine, si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione.

Articolo 3

Composizione

1. Il Vertice è composto dalla Presidenza in carica del Consiglio a livello dei Capi di Stato e di governo e dalle due Presidenze successive, dalla Commissione e dai rappresentanti delle parti sociali.

2. I rappresentanti delle parti sociali sono 20 al massimo e si dividono in due delegazioni uguali comprendenti 10 rappresentanti dei lavoratori e 10 dei datori di lavoro.

Ciascuna delegazione è composta dai rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee a vocazione generale o categoriale che rappresentano i dirigenti e le piccole e medie imprese a livello europeo.

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), quello della delegazione dei datori di lavoro dall'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE).

---

[1] GU L 273 del 17.12.1970, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 75/62/CEE (GU L 21 del 28.1.1975, pag. 17).

[2] GU L 72 del 18.3.1999, pag. 33.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il Vertice si riunisce almeno una volta all'anno. Una riunione deve tenersi subito prima del Consiglio europeo di primavera.

2. Il Vertice è presieduto congiuntamente dal Presidente in carica del Consiglio e dal Presidente della Commissione.

3. I temi da discutere sono definiti insieme dalla Presidenza del Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano alle attività del Vertice.

4. I copresidenti del Vertice riferiscono al Consiglio europeo le discussioni e i risultati della riunione.

5. Le riunioni del Vertice sono convocate dai copresidenti su iniziativa degli stessi.

6. I membri del Vertice che rappresentano le organizzazioni delle parti sociali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ricevono indennità di viaggio e di soggiorno conformemente alle disposizioni adottate in materia dal Consiglio.

7. Su iniziativa dei copresidenti è definito un regolamento interno, al fine di regolare le modalità di funzionamento del Vertice.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 99/207/CE è abrogata, con effetto a partire dalla data della prima riunione del Vertice istituito dalla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità [1]

(2002/C 227 E/32)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 351 def. — 2001/0135(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 26 giugno 2002)

1. **Antecedenti**

Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [COM(2001) 318 — 2001/0135(COD)] conformemente all'articolo 71 del trattato	14 giugno 2001
Parere del Comitato economico e sociale	28 novembre 2001
Parere del Parlamento europeo — in prima lettura	7 febbraio 2002

2. **Obiettivo della proposta**

A seguito della sua comunicazione sulla sicurezza stradale del marzo 2000 [COM(2000) 125 def.], accolta positivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle rispettive risoluzioni, sottolineando che i limitatori di velocità costituiscono una delle misure più economiche ed efficaci ai fini della sicurezza stradale, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE e di prescrivere l'uso di limitatori di velocità regolati in modo da non permettere il superamento dei 90 km/h per gli autocarri leggeri con peso compreso tra 3,5 e 12 tonnellate (categoria N2) e di limitatori di velocità regolati in modo da non permettere il superamento dei 100 km/h ai piccoli autobus con più di 8 sedili oltre a quello del conducente e con peso non superiore a 10 tonnellate (categoria M2 e parte della categoria M3). I veicoli adibiti al trasporto di merci di peso superiore a 12 tonnellate (categoria N3) e i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri di peso superiore a 10 tonnellate (il resto della categoria M3) rientrano già nel campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE.

La Commissione propone inoltre un riadattamento parziale di tali dispositivi al fine di ampliare gli effetti della proposta ed evitare distorsioni del mercato.

3. **Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo**

Dei dieci emendamenti adottati dal Parlamento europeo, la Commissione ne ha accolti due (4 e 6), a cui saranno apportate, se necessario, modifiche di carattere formale o editoriale; ha accolto in linea di principio tre emendamenti (5, 7 e 10), un emendamento (9) solo parzialmente e ne ha respinti quattro (1, 2, 3, 8).

3.1. *Emendamenti accolti dalla Commissione*

L'emendamento 4 concede agli Stati membri la possibilità di esigere che il dispositivo limitatore di velocità sia regolato su un limite inferiore per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

L'emendamento 6 prevede la possibilità di un'applicazione flessibile della direttiva ai veicoli leggeri (categoria M2; categoria N2 di peso pari o inferiore a 7,5 tonnellate). La Commissione accoglie questo emendamento come articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 92/6/CEE modificata, apportandovi la seguente modifica editoriale per esplicitare meglio le categorie interessate e il fatto che tale applicazione è limitata al territorio nazionale:

> «Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri possono concedere una deroga all'applicazione degli articoli 2 e 3 per i veicoli di categoria M2 e i veicoli di categoria N2 aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate e pari o inferiore a 7,5 tonnellate, immatricolati sul loro territorio e che non circolano nel territorio di altri Stati membri.»

---

[1] GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 77.

3.2. *Emendamenti accolti dalla Commissione in linea di principio o parzialmente*

L'emendamento 5 distingue i veicoli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/6/CEE modificata e quelli che rientrano nell'estensione del campo di applicazione della direttiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La Commissione accoglie tale emendamento apportando all'articolo 4, paragrafo 2, le modifiche sottoindicate per conformare le date a quelle dell'emendamento 6 (accolto) e chiarire l'intenzione di limitare il riadattamento ai veicoli che rispettano le norme di emissione Euro 3:

«Per quanto riguarda i veicoli a motore della categoria M2, i veicoli a motore della categoria M3 di peso massimo superiore a 5 tonnellate ma pari o inferiore a 10 tonnellate e i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano:

ai veicoli immatricolati a partire da [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]

— a decorrere da [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]

ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio e successive modifiche [1] e immatricolati tra il 1º ottobre 2001 e [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva],

— a decorrere al più tardi da [il primo giorno del mese successivo alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] nel caso dei veicoli utilizzati per i trasporti sia nazionali che internazionali,

— a decorrere al più tardi da [il primo giorno del mese successivo alla fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] nel caso dei veicoli utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali.»

L'emendamento 7 permette di continuare a utilizzare le norme nazionali nell'omologazione dei limitatori di velocità prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione accoglie tale emendamento, modificando tuttavia la data per conformarla ad altre date:

«I limitatori di velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell'allegato della direttiva 92/24/CEE del Consiglio [2]. Tuttavia, tutti i veicoli di cui alla presente direttiva e immatricolati prima del [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad essere equipaggiati di limitatori di velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti.»

---

[1] Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

[2] Direttiva 92/24/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).

L'emendamento 10 riguarda la data di attuazione delle direttiva da parte degli Stati membri. La Commissione accoglie tale emendamento, modificando tuttavia la data per conformarla ad altre date:

> «Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

L'emendamento 9 riguarda uno studio sui sistemi intelligenti di adattamento della velocità (ISA, intelligent speed adaptation) e i limitatori di velocità che la Commissione dovrebbe presentare 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. La Commissione accetterebbe uno studio nell'ambito della «Sicurezza stradale verso il 2010», ma non come relazione a sé: occorre infatti considerare che 18 mesi sono comunque un tempo troppo breve per realizzare una valutazione significativa. La Commissione accoglie pertanto un nuovo articolo 6 formulato come segue:

> «Nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, la Commissione procederà a verificare quali siano le implicazioni sulla sicurezza della circolazione e sul traffico stradale di un adattamento dei limitatori di velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi una massa massima di pari o inferiore a 7,5 tonnellate ai limiti di velocità fissati dalla presente direttiva.
>
> Se necessario, la Commissione presenterà le proposte del caso.»

3.3. *Emendamenti non accolti dalla Commissione*

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 1, 2 e 3 perché non apportano maggiore chiarezza al testo.

La Commissione non può accogliere l'emendamento 8 finalizzato a consentire il superamento della velocità massima per periodi di tempo strettamente limitati. La Commissione ritiene che il superamento della velocità massima per periodi di tempo limitati sia tecnologicamente problematico e renderebbe più difficoltosa l'applicazione della normativa.

4. **Proposta modificata**

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(2002/C 227 E/33)

COM(2002) 307 def. — 2002/0135(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Nell'intento di permettere il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali finalizzate alla produzione lattiera a Madera, il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (POSEIMA) [1], ha previsto che a tale isola non si applichino, limitatamente alla produzione locale, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio [2].

(2) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 fissa i quantitativi di riferimento applicabili in ciascuno Stato membro. L'adozione della misura specifica sopra citata non deve pregiudicare l'applicazione del regime del prelievo in Portogallo. Ne consegue che è opportuno ridurre il quantitativo di riferimento assegnato al Portogallo della quota corrispondente ai quantitativi di cui dispongono i produttori di Madera, che erano stati utilizzati ai fini della fissazione dei quantitativo di riferimento. A tal fine occorre modificare l'allegato del regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

[2] GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione (GU L 89 del 29.3.2001, pag. 18).

ALLEGATO

a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2000 al 31 marzo 2001

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	674 471,000	842,000
Spagna	5 828 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 332 448,840	9 315,160
Italia	10 100 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo	1 863 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito (1)	14 420 829,479	181 825,521

(1) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2001 al 31 marzo 2002

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo (1)	1 861 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito (2)	14 427 921,479	181 825,521

(1) Eccetto Madera.
(2) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2002 al 31 marzo 2005.

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo ([1])	1 861 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito	14 427 921,479	181 825,521

([1]) Eccetto Madera.

d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 187 831,539	139 151,461
Danimarca	4 476 893,417	731,583
Germania	27 908 010,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	23 953 411,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	269 599,000	795,000
Paesi Bassi	11 048 274,000	81 791,000
Austria	2 596 998,804	166 149,196
Portogallo ([1])	1 870 528,000	9 295,000
Finlandia	2 409 550,921	9 120,645
Svezia	3 316 515,000	3 000,000
Regno Unito	14 500 871,479	181 825,521

([1]) Eccetto Madera.

e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 204 383,539	139 151,461
Danimarca	4 499 169,417	731,583
Germania	28 047 334,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	24 074 590,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	270 944,000	795,000
Paesi Bassi	11 103 648,000	81 791,000
Austria	2 610 745,804	166 149,196
Portogallo ([1])	1 879 891,000	9 295,000
Finlandia	2 421 572,921	9 120,645
Svezia	3 333 030,000	3 000,000
Regno Unito	14 573 821,479	181 825,521

([1]) Eccetto Madera.

f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 220 935,539	139 151,461
Danimarca	4 521 446,417	731,583
Germania	28 186 658,841	96 129,159
Grecia	699 671,000	842,000
Spagna	6 028 977,475	87 972,525
Francia	24 195 769,240	403 565,760
Irlanda	5 386 448,840	9 315,160
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	272 290,000	795,000
Paesi Bassi	11 159 021,000	81 791,000
Austria	2 624 492,804	166 149,196
Portogallo ([1])	1 889 253,000	9 295,000
Finlandia	2 433 595,921	9 120,645
Svezia	3 349 545,000	3 000,000
Regno Unito	14 646 772,479	181 825,521

([1]) Eccetto Madera.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale

(2002/C 227 E/34)

COM(2002) 328 def. — 2002/0132(COD)

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il riciclaggio di capitali effettuato attraverso movimenti transfrontalieri di denaro costituisce una minaccia per la sicurezza e gli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità. Tale minaccia può essere contrastata in modo efficace dalle amministrazioni doganali. Queste sono infatti presenti alle frontiere, ossia il luogo nel quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno accumulato notevole esperienza in materia. Le dogane sono peraltro in grado di controllare sia il denaro contante che le merci preziose che ne sono un sostituto.

(2) Inoltre, le amministrazioni doganali sono già pratiche della cooperazione internazionale ed in particolare dello scambio di informazioni, grazie all'applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [1] e della convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali [2].

(3) Occorre inoltre tener conto delle iniziative complementari in corso in altre istanze internazionali. Ad esempio, in seno all'OCSE, la raccomandazione n. 22 del Gruppo di azione finanziaria internazionale esorta gli Stati membri ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante.

(4) L'attuazione della cooperazione doganale è resa necessaria dal fatto che attualmente solo una parte delle operazioni di riciclaggio di capitali è soggetta alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [3], la quale si applica unicamente agli enti finanziari, agli enti creditizi e a talune attività professionali.

(5) Ne consegue che consistenti somme di denaro di dubbia provenienza, che entrano nella Comunità o escono dalla medesima, sfuggono a questo meccanismo di individuazione. Alcuni Stati membri si sono dotati di strumenti giuridici che consentono ai loro uffici doganali di controllare le somme in questione, senza che queste iniziative siano regolate dalla Comunità. Altri Stati membri, invece, non dispongono di tali strumenti. Le probabilità di individuare operazioni di riciclaggio variano, pertanto, a seconda degli Stati membri attraverso i quali tali somme di denaro sono importate. Ciò comporta un indebolimento della qualità della protezione dal riciclaggio alle frontiere esterne.

(6) Appare quindi opportuno, sulla base dell'articolo 135 del trattato, che ora consacra espressamente la cooperazione doganale, completare il sistema normativo attuale avvalendosi dei meccanismi della medesima. In questo modo, da un lato sono armonizzati i metodi di controllo istituiti dalle legislazioni nazionali e dall'altro si offre la possibilità a tutte le amministrazioni doganali della Comunità di raccogliere informazioni nel momento in cui somme di denaro contante di importo pari a quello previsto dalla direttiva 91/308/CEE entrano o escono dal territorio doganale della Comunità. Pertanto, l'imposizione di un obbligo di dichiarazione costituisce il metodo più adeguato per raccogliere questo tipo di informazioni. In caso di sospetto, le informazioni verrebbero trasmesse alle autorità che, in virtù della direttiva 91/308/CEE, coordinano la lotta contro il riciclaggio.

(7) È quindi opportuno introdurre il principio dell'obbligo di dichiarazione dei movimenti di denaro contante alle frontiere esterne. Questo principio costituisce infatti il metodo più efficace per controllare atti che possono offrire la possibilità di aggirare le norme, comunitarie e nazionali, in materia di riciclaggio. Tuttavia, per poter concentrare l'azione delle autorità sui casi significativi di riciclaggio, l'obbligo di dichiarazione si deve applicare unicamente ai movimenti di importo pari o superiore a quindicimila euro.

[1] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

[2] GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

[3] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(8) Occorre anche prescrivere, a pena di nullità, anche la forma della dichiarazione. Imponendo per la dichiarazione l'uso di un formulario unico, le amministrazioni doganali otterranno una maggiore sinergia e un più facile scambio di informazioni. Visto lo scopo di prevenzione e il carattere deterrente della dichiarazione, essa non può essere presentata dopo l'attraversamento della frontiera esterna. È opportuno quindi determinare il momento in cui bisogna adempiere tale formalità. Infine, va precisato che titolare dell'obbligo di dichiarazione è la persona che trasporta la somma, a prescindere che si tratti o meno del proprietario.

(9) Ai fini di un'interpretazione uniforme del presente regolamento, sono opportune talune definizioni. La nozione di «autorità competenti» deve includere non solo le amministrazioni doganali, principali responsabili dell'attuazione della normativa in oggetto, ma anche gli uffici non doganali che contribuiscono all'attuazione del presente regolamento in virtù dei loro compiti e dell'organizzazione amministrativa di ciascuno Stato membro. Ciò vale per i casi in cui uffici non doganali, come la polizia e le guardie di frontiera, siano preparati alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni. La definizione di denaro contante deve rispondere all'intento di includere tutti gli strumenti finanziari e monetari fungibili.

(10) Quanto alla delimitazione geografica del campo di applicazione, conformemente al trattato CE, e in particolare all'articolo 299, paragrafi 3, 4, e 6, lettera c), la direttiva 91/308/CEE non si applica ad alcuni Stati o territori europei, come Monaco, le isole Normanne e l'isola di Man. Occorre pertanto essere vigili in merito al rischio di riciclaggio derivante da tali Stati e territori e prevedere norme speciali al loro riguardo. Per essi deve essere previsto l'obbligo di dichiarazione, sia in entrata che in uscita, indipendentemente dal fatto che il movimento sia effettuato con il resto della Comunità o con un paese terzo.

(11) A fini di coerenza tra il presente regolamento e il diritto nazionale vigente in materia di riciclaggio, è opportuno prevedere la trasmissione di diritto delle informazioni raccolte nel corso dei controlli. Le informazioni devono essere accessibili agli uffici doganali dello Stato membro di residenza, da una parte, e dello Stato membro di origine o di destinazione, dall'altra, nonché alle autorità degli stessi Stati membri preposte alla lotta contro il riciclaggio. Ove necessario, le informazioni devono essere trasmesse anche alla Commissione. Occorre inoltre prevedere la trasmissione di alcune informazioni qualora sussistano sospetti relativi a movimenti reiterati di somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata.

(12) Le amministrazioni doganali devono poter disporre dei poteri necessari per un'efficace attuazione dei controlli.

(13) I poteri delle amministrazioni doganali devono essere completati dall'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni. Tuttavia, si devono prevedere unicamente sanzioni da irrogare in caso d'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione, escludendo quelle contro le attività di riciclaggio che potrebbero emergere dai controlli doganali previsti dal presente regolamento. Anche se occorrono sanzioni effettivamente dissuasive, il loro ammontare deve essere limitato. L'assenza di un limite consentirebbe infatti agli Stati membri di irrogare ammende di un importo talmente elevato da mettere seriamente a repentaglio, o persino violare, il principio della libera circolazione dei capitali.

(14) Occorre prevedere la possibilità, in caso di movimenti di denaro contante legati al terrorismo, di trasmettere a paesi terzi, a determinate condizioni, le informazioni raccolte.

(15) Il presente regolamento non osta all'applicazione di norme generali o particolari di cooperazione amministrativa, in particolare in materia di dogane o di tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente quando tali norme possono migliorare o rafforzare i meccanismi di cooperazione amministrativa previsti nel presente regolamento.

(16) Poiché gli scopi del presente regolamento, ossia il rafforzamento della cooperazione doganale ai fini della lotta contro il riciclaggio, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obbligo di dichiarazione

1. Ogni persona fisica che entra o esce dal territorio doganale della Comunità e trasporta una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro è soggetta ad obbligo di dichiarazione conformemente al presente regolamento.

Ogni persona fisica che entra o esce da parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applica la direttiva 91/308/CEE e che trasporta una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro è soggetta al suddetto obbligo di dichiarazione.

2. L'obbligo di dichiarazione è adempiuto solo se la persona di cui al paragrafo 1 ha compilato il formulario di dichiarazione di cui all'allegato e l'ha consegnato presso l'ufficio doganale dello Stato membro attraverso il quale è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità o da parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applica la direttiva 91/308/CEE.

Detto obbligo, inoltre, è adempiuto solo se le informazioni sono esatte e complete.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. «territorio doganale della Comunità», il territorio degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [1],

2. «autorità competenti», le autorità doganali degli Stati membri e le altre autorità preposte all'applicazione del presente regolamento,

3. «denaro contante»:

   a) denaro contante (banconote e monete),

   b) «travellers' cheques»/assegni postali,

   c) qualsiasi strumento finanziario o monetario, anonimo o al portatore, da chiunque emesso e convertibile in danaro contante, in particolare i valori mobiliari o altri titoli di credito.

Articolo 3

Trasmissione di informazioni

1. In presenza d'indizi o circostanze che facciano supporre che il denaro contante trasportato sia destinato ad azioni di riciclaggio, le informazioni ottenute mediante la dichiarazione prevista all'articolo 1, o nel corso di un successivo controllo, sono trasmesse di diritto alle autorità competenti dello Stato membro di residenza della persona di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale detta persona è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità.

Le informazioni sono inoltre trasmesse alle autorità nazionali di cui all'articolo 6 della direttiva 91/308/CEE, responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali nello Stato membro attraverso il quale la persona è entrata o uscita dal territorio doganale della Comunità.

Qualora appaia che le operazioni di riciclaggio riguardino il prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

2. Qualora indizi o circostanze indichino che somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata all'articolo 1 sono trasportate, a fini di riciclaggio, in modo reiterato da una persona fisica che entra o esce dal territorio doganale della Comunità o da parti del territorio doganale della Comunità non soggette alla direttiva 91/308/CEE, il nome della persona, la sua nazionalità, il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato nonché gli indizi o le circostanze citati possono anch'essi essere trasmessi alle autorità competenti e, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alla Commissione.

3. Le disposizioni di cui ai titoli V e VI del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio si applicano in quanto compatibili alla trasmissione delle informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Poteri delle autorità competenti

Al fine di controllare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, anche in assenza di precedenti indizi che lascino supporre un'infrazione, le autorità competenti possono sottoporre a misure di controllo le persone e i loro bagagli, interrogare le persone in merito all'origine delle somme di denaro contante scoperte in tale circostanza e trattenere, per via amministrativa, tali somme di denaro.

Le somme non possono essere trattenute oltre i tre giorni lavorativi, termine prorogabile in conformità del diritto nazionale. La durata della ritenzione è comunque strettamente limitata alle esigenze dell'inchiesta.

Articolo 5

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni da applicare in caso di riciclaggio, gli Stati membri provvedono affinché, secondo la loro legislazione nazionale, sia avviato un procedimento nei confronti delle persone responsabili, qualora, a seguito di un controllo o di un'ispezione attuati in forza del presente regolamento, sia accertato che l'obbligo di dichiarazione previsto all'articolo 1 non è stato rispettato.

Detto procedimento deve essere tale da produrre, secondo le norme nazionali, effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione costituita dall'assenza di dichiarazione oppure dalla presentazione di una dichiarazione inesatta o incompleta, in modo da scoraggiare efficacemente altre infrazioni della stessa natura.

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 2.

2. L'importo delle ammende comminate in virtù dei procedimenti di cui al paragrafo 1 non può eccedere un quarto della somma trasportata.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, le sanzioni da applicare in caso d'inadempimento dell'obbligo della dichiarazione.

Articolo 6

Relazioni con i paesi terzi

1. In presenza d'indizi o circostanze che facciano supporre che il denaro contante trasportato sia destinato ad operazioni di riciclaggio effettuate da gruppi terroristici o a favore dei medesimi, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essere comunicate ad un paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite, nel rispetto delle disposizioni interne relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli scambi di informazioni realizzati, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, con paesi terzi, qualora ciò rivesta un interesse particolare per il buon andamento della lotta contro il riciclaggio attuata in conformità del presente regolamento e qualora dette informazioni rientrino nel campo di applicazione dello stesso.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

FORMULARIO PER LA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di trasportare somme di denaro, titoli o valori indicati di seguito per un importo totale pari o superiore a 15 000 euro.

TIPO DI DICHIARAZIONE	ALL'ENTRATA NELLA COMUNITÀ	Sì/no (*)		
	ALL'USCITA DALLA COMUNITÀ	Sì/no (*)		
DICHIARANTE	COGNOME + NOME			
	Indirizzo (domicilio principale)			
	Nazionalità			
	Data di nascita			
	Luogo di nascita			
IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO DEI FONDI (in caso di trasferimento per conto terzi)	COGNOME + NOME			
	Indirizzo (domicilio principale)			
	Nazionalità			
BENEFICIARIO DEI FONDI	COGNOME + NOME			
	Indirizzo (domicilio principale)			
	Nazionalità			
		(*)	IMPORTO	VALUTA
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE SOMME, TITOLI E VALORI:	Banconote, monete	Sì/no		
	Travellers' cheques/assegni postali	Sì/no		
	Qualsiasi altro strumento finanziario o monetario, anonimo o al portatore, come i valori mobiliari e altri titoli di credito	Sì/no		
		TOTALE	(in euro)	
USO DEI FONDI				
ITINERARIO	Paese d'origine/ Stato membro di partenza			
	Paese di provenienza/Stato membro di uscita			
	Stato membro/paese di destinazione finale			
MODO DI TRASPORTO	AEREO	Sì/no		
	MARITTIMO	Sì/no		
	STRADALE	Sì/no		
	FERROVIARIO	Sì/no		

(*) Cancellare la dicitura inutile.

In caso di informazioni inesatte o incomplete, si considera che il firmatario non abbia adempiuto l'obbligo di dichiarazione.

Luogo, data e firma